

Coordinamento editoriale e impaginazione:
Francesca Paoli

Progetto di copertina:
Stefania Foderi

In copertina:

San Giovanni Battista raccomanda Chianciano alla protezione della Madonna,
olio su tavola di ignoto autore di primo Cinquecento, proveniente dalla sala
dell'antico palazzo comunale di Chianciano.

In quarta di copertina:

Stemma antico del Comune di Chianciano

Stampa:

Industria Grafica Pistolesi Editrice Il Leccio srl
53035 Monteriggioni - Loc. Badesse (Siena)
www.leccio.it igp.edizioni@leccio.it

Autorizzazioni

Archivio di Stato di Siena (n. 473 dell' 11 febbraio 2014)

© Tutti i diritti riservati

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o divulgata in qualsiasi
forma e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'autore.

Finito di stampare nel mese di Marzo 2014

Con il patrocinio del Comune di Chianciano



Comune di
Chianciano Terme

CHIANCIANO

E

I SUOI STATUTI IN ETÀ MODERNA

Una comunità federata dello Stato di Siena

A cura di

Alessandro Dani e Anselmo Rondoni

Introduzione di

Mario Ascheri



INDICE

ROBERTO BETTI, <i>Presidente Associazione Geo-archeologica di Chianciano Terme</i>	pag.	7
GABRIELLA FERRANTI, <i>Sindaco del Comune di Chianciano Terme</i>	»	9
MARIO ASCHERI, <i>Un libro illuminante, e non solo per i Chiancianesi</i>	»	11
ALESSANDRO DANI, <i>Chianciano, la Repubblica di Siena e alcuni luoghi comuni da rivisitare</i>	»	15
ANSELMO RONDONI, <i>Lo statuto del Comune di Chianciano del 1544</i>	»	49
Descrizione del manoscritto.....	»	81
Tavole (confini delle vigne e territorio comunale)	»	82
Rubricario	»	85
Lo Statuto del Comune di Chianciano del 1544	»	97
Libro primo	»	100
Libro secondo	»	129
Libro terzo	»	179
Libro quarto	»	230
ANSELMO RONDONI, <i>Gli statuti del danno dato (secc. XVI-XVIII)</i>	»	253
Lo statuto del <i>danno dato</i>	»	259
DONATELLA CIAMPOLI, <i>Gli statuti comunali editi o trascritti dell'area Senese-Grossetana (secc. XIII-XVIII)</i>	»	315

L'Associazione Geo-archeologica è lieta di aver reso possibile la pubblicazione degli Statuti di Chianciano del 1544: finalmente un importante documento viene alla luce e la sua diffusione faciliterà l'appropriazione collettiva della conoscenza storica di questa comunità.

L'associazione fin dalla sua fondazione (1985) si è impegnata prevalentemente nel volontariato archeologico dando vita alle pluriennali campagne di scavo nelle quali sono stati rinvenuti importantissimi reperti etruschi che sono stati determinanti per la nascita del tanto apprezzato Museo Civico Archeologico Etrusco di Chianciano Terme.

Negli ultimi anni si è sviluppata, presso il Centro di Restauro annesso al Museo ed alla Biblioteca Comunale, una collaborazione molto interessante fra i volontari della nostra Associazione, la Fondazione che gestisce il Museo e le strutture operative del Museo, stesso dando vita ad un vero e proprio centro di elaborazione culturale che rappresenta ormai una risorsa per questa comunità, come del resto lo sono le conferenze "Un Thè con gli Etruschi" del sabato pomeriggio. La pubblicazione di cui parliamo è l'ultimo frutto di tale attività che siamo certi continuerà nel tempo.

Questo lavoro è stato possibile grazie all'apporto di diverse persone che vogliamo ringraziare: innanzitutto Mario Ascheri per averlo pensato e poi sollecitato con determinazione e continuità; Anselmo Rondoni che con la sua Tesi di laurea ha compiuto il duro lavoro di trascrizione fornendo la premessa per la pubblicazione; Alessandro Dani per il suo prezioso saggio "*Chianciano, la Repubblica di Siena e alcuni luoghi comuni da rivisitare*" che ci ha voluto regalare e di cui gli siamo molto grati; infine i due nostri soci Paolo Dell'Agnello per la digitalizzazione e impaginazione e Giordano Masci per la bella carta del territorio comunale dove sono indicate le fonti a disposizione della "Terra", i limiti delle vigne e le aree sottoposte a particolari discipline come le "Bandite".

Associazione Geo-archeologica
Chianciano Terme
Il Presidente
ROBERTO BETTI

Sono passati oltre venticinque anni da quando il Comune di Chianciano Terme promosse l'edizione dello Statuto del 1287, conservato presso il nostro Archivio Storico, in occasione del settimo centenario della sua promulgazione. Ora viene pubblicato un altro *corpus* di normativa statutaria locale, utilizzato per governare la nostra Comunità del passato: si tratta dello Statuto di Chianciano del 1544, custodito presso l'Archivio di Stato di Siena, la cui edizione cade in occasione dei quattrocentosettanta anni dalla sua approvazione. La lettura dello Statuto permette di conoscere l'organizzazione comunale del XVI secolo e di riconoscere numerose località e luoghi del territorio della *Terra* di Chianciano.

La pubblicazione dello Statuto favorisce così la conoscenza di un'altra testimonianza importante per la cultura giuridica e istituzionale emanata per il governo di una Comunità di confine entrata nell'orbita senese nel 1347, poco prima che la grande calamità della peste nera determinasse la fine dell'ascesa economica di Siena e del territorio, oltre a un forte ridimensionamento della popolazione.

L'edizione di quest'opera è stata voluta dalla locale Associazione Geo-Archeologica che se ne è assunta interamente l'onere finanziario: ad essa va il mio riconoscimento insieme a quello del Consiglio Comunale e dell'intera Comunità.

Un ringraziamento poi ai curatori del volume e in particolare al prof. Mario Ascheri che ventisette anni dopo l'edizione dello Statuto duecentesco è stato il sapiente coordinatore anche di questa importante operazione culturale.

Gabriella Ferranti
Sindaco
del Comune di Chianciano



Veduta settecentesca di Chianciano in un disegno di V. Ruggeri.

Un libro illuminante, e non solo per i Chiancianesi

Presentazione di

MARIO ASCHERI

Non è senza commozione che, dopo tanti anni – più di 25 – torno ad occuparmi direttamente di Chianciano licenziando questa pubblicazione che completa il lavoro allora svolto. Si trattò dell'edizione dello statuto comunale del 1287 (Roma, Viella 1987) corredato di un profilo sulle origini del Comune che aveva saputo liberarsi del dominio signorile in area e giostrare abilmente tra le potenti città vicine, Orvieto e Siena soprattutto. Ho poi inserito la sua vicenda in quella più generale dell'organizzazione complessiva (in *Lo spazio storico di Siena*, Cinisello Balsamo 2001, p. 90 ss.) del territorio dominato progressivamente da Siena perché esemplare: il suo 'modello' per qualche verso eccezionale è stato confermato egregiamente dallo statuto che viene qui pubblicato.

Prima oggetto di una tesi di laurea in Giurisprudenza (Anselmo Rondoni), poi di un riesame del mio allievo divenuto (tra l'altro) specialista di diritti collettivi delle comunità in età moderna, nel Senese come nel Lazio (Alessandro Dani), questo statuto pur tardo ormai, del 1544, ci porta per mano, grazie all'agile introduzione del Rondoni, nel Comune di quel mondo di quasi 500 anni fa, con i suoi uffici e i suoi compiti, e, grazie all'*excursus* storico del Dani, ce lo proietta con le sue differenze rispetto al Comune medievale e ad altri Comuni coevi.

Grazie ai due saggi, il quadro complessivo emerge chiaro e ben leggibile e l'Associazione Geo-archeologica ha immediatamente colto l'importanza culturale della pubblicazione. Da un lato c'è la storia di un Comune in un'epoca di solito poco considerata, quella 'moderna' del Cinque-Settecento, schiacciata com'è in queste terre tra gli splendori medievali e le ansie di nuova modernità innescata dalle novità culturali dell'Illuminismo e dalle sorprese politiche prodotte dalla Grande Rivoluzione. Dall'altra un lungo testo in un bell'italiano del Cinquecento, un testo toscano sicuro quanto al luogo, data e sua paternità, peraltro con spunti di lessico speciale non infrequenti specie per il mondo agricolo e dell'allevamento.

Lo statuto è stato la carta d'identità di ogni Comune fino alle riforme di fine Settecento, perché – a differenza dell'idea da allora prevalsa – si pensava che ogni comunità dovesse godere di un corpo di regole 'proprie' oltre a quelle più generali, condivise dai giuristi o imposte dallo Stato in via di accentramento e allargamento delle sue funzioni. Al tempo degli statuti le comunità dovevano provvedere da sé per tutti i bisogni quotidiani, dalla scuola alle acque, alle strade,

alla custodia dei campi, addirittura alla tutela delle chiese cittadine, alla moralità pubblica fino ad arrivare alla predicazione per i grandi appuntamenti religiosi, come la Quaresima, ed è quindi naturale che avessero un libro in cui venivano raccolte le regole vigenti, di solito stratificatesi nel corso del tempo (cioè, anche di vari secoli...). Lo statuto era localmente una specie di Bibbia per il cittadino, che spesso da noi leggeva più quello che non questa... Del resto, ad esso c'era da riferirsi per tutto, ogni santo giorno, facendo attenzione a non incorrere in una delle tante proibizioni che lo costellavano.

Lo Stato, il governo centrale, esisteva per qualche tassa (rispetto a ora leggerissime), per qualche strada più importante, per l'Università (quando c'era), l'esercito, la diplomazia e la giustizia – o certi suoi livelli, talora delegati anch'essi dai Comuni, come in questo caso.

Perciò lo statuto di quei tempi è ben diverso da quello attuale, puramente organizzativo. Allora c'era diritto privato e diritto pubblico, sostanziale e processuale, nello statuto che, in certi casi (non frequenti) come quello di Chianciano, copriva la maggior parte della normativa vigente a livello locale.

Il libro è importante, quindi, perché ci introduce in questo modo, documentario, a più secoli di storia di Chianciano, dal Duecento al Settecento, non senza cenni ad altre località vicine. Documenti che invitano a riflettere, e non solo sulla vicenda di Chianciano.

Per essa ne emerge una comunità che, grazie alla tradizione e alla felice insistenza su terre di confine, conservò una forte identità nel corso dei secoli.

'Senese' sì, ma con quanta moderazione! Gli statuti, redatti negli ultimi anni della Repubblica di Siena ma confermati dai Medici, ci mostrano una comunità che si autogoverna in modo sostanziale, occupandosi di tutti i problemi di governo del territorio, persino di quelli giudiziari. In civile e in penale, eccezionalmente, le questioni di fermavano qui! Non senza controlli dell'Autorità comunale sulle procedure giudiziarie presiedute dall'inviato da Siena.

Persino le proprietà e la cittadinanza erano fortemente controllate. Contro ogni regola del tempo, i cittadini della città dominante *non* potevano comprare immobili a Chianciano – per evitare un loro consolidamento che si sarebbe potuto sviluppare ad altri livelli. I forestieri che vi si stabilivano potevano essere ammessi alla cittadinanza locale solo previo il gradimento della collettività! E questo poteva venire anche dopo molti anni come si leggerà...

Controllo del territorio, conservazione di beni comunali aperti all'uso collettivo, promozione di strutture utili come le fonti, partecipazione larga al governo degli affari collettivi, spiegano la relativa stabilità demografica e lo stesso livello relativamente alto di benessere in un periodo di generali difficoltà altrove. Anche senza rilievo per le terme, mi pare: di 'Bagno' per i suoi prati e il lavatoio

contiguo si parla più volte, però senza un grande interesse.

Ma intanto a Chianciano ci fu più partecipazione alla vita pubblica durante il cosiddetto 'Antico Regime' che non nel Medioevo! A Chianciano persino nel Seicento, epoca normalmente di crisi profonda, si poté conservare un discreto livello di solidità socio-economica. Intendiamoci: non si vuole invitare a evitare certi luoghi comuni tradizionali per passare ad altri. Nessuna esaltazione da parte nostra di un antico regime 'assolto' rispetto al 'cupo' Medioevo!

Più semplicemente vogliamo invitare a voler leggere la vicenda di Chianciano come sintomo di situazioni che obbligano a essere prudenti, ad evitare ogni semplificazione. Le varie comunità hanno avuto storie diversissime e si possono ancora oggi sentire le differenze.


Certo, ad esempio, in sede penale Chianciano ci conferma la recrudescenza generale delle pene rispetto al Medioevo, più propenso alle pene pecuniarie che non alle frequenti mutilazioni o pene di morte (che può colpire addirittura l'omosessuale nello statuto). Ma bisogna chiedersi quanto fossero applicate e non soltanto minacciate, nella speranza (spesso ricorrente nella storia) che la recrudescenza delle pene potesse di per sé contenere la criminalità. Siamo di fronte a dati culturali molto radicati, a opinioni comuni modificabili solo sui tempi molto lunghi. Certo, quelle penali sono le norme in cui possono ritrovarsi, meglio che altrove, spunti di riflessione o interesse più vivaci per i lettori non professionisti: ma non dico altro, perché le 'chicchine' bisogna anche saperle ritrovare, con il giusto impegno...

Ma se dall'area penale ci si sposta all'organizzazione politica e amministrativa è difficile negare che lo statuto ci parla di una comunità molto presente, vigile, attenta alla soluzione dei problemi quotidiani. Nello stesso tempo concorrono profili di civiltà avanzata ed altri aspetti invece problematici, oggi obsoleti o sconcertanti.

Ma, chiediamoci, non è quel che avviene anche oggi e talvolta in modo eclatante?

Questo libro perciò insegna molto se si saprà andare al di là dei dettagli curiosi (e a volte anche molto interessanti, sia chiaro).

Fa sapere del passato per riflettere anche sul presente. Perciò è un testo che quasi lancia una sfida ai docenti: ad usare uno scritto antico per far capire di più i problemi di ieri, ma anche... di oggi!



Pergamena trecentesca conservata presso l'Archivio comunale di Chianciano contenente le capitazioni tra il Comune di Siena e quello di Chianciano.

ALESSANDRO DANI

Chianciano, la Repubblica di Siena e alcuni luoghi comuni da rivisitare

Uno statuto che può sorprendere

Lo statuto di Chianciano del 1544 è sicuramente uno dei più corposi, interessanti e significativi dell'intera serie di 156 manoscritti del fondo *Statuti dello Stato* dell'Archivio di Stato di Siena, prodotti dai Comuni dell'antica Repubblica senese tra XIII e XVIII secolo. Non può dirsi un'eccezione perché mancava una regola: ogni Comune, grande e piccolo che fosse, era libero di darsi la propria organizzazione e il proprio diritto, a seconda delle necessità e delle capacità. L'eterogeneità regnava sovrana, dettata da fattori mutevoli che spesso oggi sfuggono: così capita, come nel caso appunto di Chianciano, che un Comune che forse giungeva a 3.000 abitanti si dotasse di una normativa statutaria degna di una vera città.

Al tempo un modello unico comunale non vi era: si passava da comunità rurali minime, che nondimeno avevano la propria assemblea, i propri ufficiali e le proprie consuetudini o statuti a Comuni con una crescente complessità, fino a quelli cittadini e quindi delle grandi e potenti città dominanti, che i giuristi non esitavano a definire *superiorem non recognoscentes*, anche se formalmente non disconoscevano la propria subordinazione all'Imperatore o, nelle *Terrae Ecclesiae*, al Papa. Siena, appunto, nonostante si fosse premurata di ottenere per i propri supremi magistrati il titolo vicariale da Carlo IV (1357), che rimase valido fino alla caduta della Repubblica, era una città sovrana, una città-Stato *sibi Princeps*. Chianciano nel tardo Medioevo, nonostante non potesse fregiarsi del titolo di *Civitas*, perché non era sede vescovile (come invece, nel Senese,

¹ Archivio di Stato di Siena (d'ora in poi A.S.S.), *Statuti dello Stato*, n° 97.

Massa Marittima, Grosseto, Montalcino, Sovana e Chiusi), e fosse dunque semplicemente una *Terra*, somigliava assai più ad una piccola città che non ad un Comune rurale. Lo statuto tardo-duecentesco², come quello del 1544, testimoniano una realtà sociale articolata, con attività produttive e figure professionali, con una cultura di governo tutt'altro che rudimentale. In questo peraltro non costituiva affatto un caso isolato. Statuti consistenti avevano le vicine comunità di Montepulciano³, Sarteano⁴, Chiusi⁵, Abbadia San Salvatore⁶, Piancastagnaio⁷, Pienza⁸. La vicina Umbria, le Marche e l'Alto Lazio erano anch'esse aree di rigogliosa proliferazione statutaria, anche nei centri minori⁹. Dal punto di vista della storia giuridica generale lo statuto di Chianciano è dunque una splendida, esemplare testimonianza di una cultura politico-giuridica e istituzionale comune a gran parte d'Italia e per questo va in primo luogo apprezzato.

Ma è vero anche che presenta certi contenuti – vedremo quali – piuttosto insoliti, e che pure aiutano a comprendere meglio la fisionomia, certe peculiarità e potenzialità insite nel mondo comunale minore. Tali contenuti offrono anche l'occasione per qualche breve riflessione su alcune questioni di fondo da sempre dibattute tra gli storici del diritto e delle istituzioni, quali la natura degli Stati territoriali del tardo-medioevo, gli esiti delle tendenze accentratrici, uniformatrici ed assolutiste in atto in età moderna, l'asserita decadenza del mondo comunale in questo periodo,

² Che ora si può leggere in edizione critica, corredata dalla riproduzione fotografica del manoscritto e dalla traduzione del testo in italiano: *Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio*, a cura di M. Ascheri, Chianciano 1987.

³ *Statuto del Comune di Montepulciano (1337)*, a cura di U. Morandi, Firenze 1966, di 232 carte.

⁴ A.S.S., *Statuti dello Stato*, nn. 130, 131, rispettivamente di 130 e 100 carte.

⁵ C. CENCIONI, *Statuti della Città di Chiusi (1538)*, Chiusi 1996 (di 104 carte).

⁶ *Abbadia San Salvatore. Una comunità autonoma nella Repubblica di Siena, con edizione dello statuto (1434-sec. XVIII)*, a cura di M. Ascheri, F. Mancuso, Siena 1994 (130 carte).

⁷ *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*, a cura di A. Dani, Siena 1996 (135 carte nella redazione latina e 85 in quella volgare, entrambe di primo Quattrocento).

⁸ A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 101, di 90 carte.

⁹ Cfr. *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (sec. XII-XIX)*, a cura di P. Ungari, Roma 1993 (edizione provvisoria); *Repertorio degli statuti comunali umbri*, a cura di P. Bianciardi, M. G. Nico Ottaviani, Spoleto 1992; *Istituzioni e statuti comunali nella Marca d'Ancona: dalle origini alla maturità (secoli XI-XIV). Il quadro generale*, a cura di V. Villani, Ancona 2005.

accompagnata – come molti credono – da un’involuzione istituzionale, con restrizione della partecipazione e chiusure oligarchiche, disapplicazione delle normative statutarie, rimaste solo formalmente in vigore. Un mondo comunale in crisi irreversibile, dunque, non più funzionante, obsoleto, segnato in modo deteriore da un’esasperato particolarismo e da un’intollerabile diseuguaglianza di situazioni. Ad esso avrebbe finalmente posto fine il modello importato dalle armate napoleoniche, fatto proprio poi dagli Stati pre-unitari e quindi dal Regno d’Italia, in cui il Comune divenne un ente amministrativo ‘razionale’ e retto da regole uniformi¹⁰. Così i Comuni dei secoli XVI-XVIII non sarebbero neppure degni oggetto di studio, perché ormai lontani dai fasti della mitica ‘età comunale’ e non ancora partecipi delle qualità ‘moderne’.

Vedremo come concedere troppo credito a certi luoghi comuni della passata storiografia possa condurre – come nel nostro caso – a varie sorprese.

Un Comune ai confini del ‘campo di gravità’ senese

Il Comune di Siena, già dotato di un proprio *contado* (dal *comitatus* alto-medievale), poi ampliato, nei dintorni della città, con il suo sviluppo ed il crescere della propria potenza economica e militare, andò creandosi tra XIII e XV secolo, con le armi e con la diplomazia, una compagine ampia di fedeltà di signori e comunità che lo riconobbero come *superior*. Il Comune senese si comportò come un signore territoriale che assumeva, almeno in certo grado, le funzioni di difesa e di giustizia, in cambio di solidarietà politico-diplomatica e militare e tributi. Si costruì così, oltre il *contado*, più direttamente controllato e fondamentale per il sostentamento stesso della popolazione urbana, un *distretto* (*districtus*), alla stregua delle altre città del tempo¹¹.

Questa rete di fedeltà, lontana dal formare uno Stato omogeneo, si

¹⁰ Così il passato è valutato in una prospettiva teleologica di raggiungimento di un ordine superiore e migliore e capita anche che si guardi ai Comuni ed agli Stati antichi attraverso le lenti delle categorie e dei concetti odierni (delegazione di poteri, riconoscimento di autonomie etc.), sottolineandone però le ‘mancanze’ e ovviamente finendo per travisare del tutto il contesto storico.

¹¹ Sul tema si vedano M. ASCHERI, D. CIAMPOLI, *Il distretto e il contado nella Repubblica di*

costituì mediante accordi, detti *capitoli*, cioè patti (*foedera*), secondo una prassi già in uso nel mondo antico. Il Comune di Siena stipulava un patto con il Comune minore alleato, in cui si prevedevano diritti e obblighi per entrambe le parti, in modo diverso da caso a caso, a seconda di vari fattori: la forza contrattuale della parte debole, il suo grado di controllabilità, il modo pacifico o meno con cui si era assoggettata e via dicendo. Così si aveva una rete di legami eterogenei: variavano i tributi dovuti, il contingente di uomini da inviare in caso di guerra, la ripartizione delle competenze giudiziarie, l'ampiezza della *potestas statuendi*, il grado di libertà nella gestione delle risorse. Insomma, tutt'altro che uno Stato *semplice*¹².

Era in ogni caso scontato che i Comuni federati mantenessero la propria identità, un certo grado di sovranità (ovviamente non piena), continuassero ad avere una propria organizzazione ed un proprio diritto per governarsi: solo la magistratura superiore (Podestà o Vicario) era espressione della Dominante: ma essa, come avveniva nelle stesse città-Stato, doveva applicare il diritto del posto, svolgere dunque funzioni giudiziarie-esecutive al servizio della Comunità, che con il proprio Consiglio manteneva la potestà normativa, organizzativa, di indirizzo gestionale. Il Comune capitolato non era affatto l'articolazione territoriale di uno Stato centrale, come diverrà poi il Comune ottocentesco, ma una realtà istituzionale a sé, che non derivava la propria esistenza dal potere superiore, anche perché essa c'era già prima dell'assoggettamento. Chianciani e Senesi, ad esempio, si consideravano reciprocamente forestieri: altrimenti incomprensibile risulterebbe la clausola di reciprocità nell'amministrazione della giustizia di cui diremo. Per questo anche il concetto di 'autonomia', che pure normalmente viene usato per intendersi, va depurato dalle valenze assunte nel diritto amministrativo attuale.

Questo era il tipo di legame basilare che univa il Comune soggetto a quello dominante e che è necessario tenere presente per valutare il rapporto tra Chianciano e Siena, come fu definito nella capitolazione del 1347, che

Siena: l'esempio della Val d'Orcia nel Quattrocento, in *La Val d'Orcia nel Medioevo e nei primi secoli dell'età moderna*, a cura di A. Cortonesi, Roma 1990, pp. 83-112.

¹² *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, Documenti raccolti da M. ASCHERI, D. CIAMPOLI, I-II, Siena 1986-1990; M. ASCHERI, *Siena e la città-Stato del Medioevo italiano*, Siena 2003.

pose definitivamente termine ad un lungo periodo di contesa del territorio chiancianese tra i conti Manenti, Siena, Orvieto e Montepulciano¹³.

Al periodo di fedeltà, sempre come Comune federato, al Comune di Orvieto risale invece l'altro statuto giunto sino a noi, quello precedente, in latino, del 1287. Non abbiamo notizia, al momento, di altre redazioni (a parte quelle sui *danni dati*, di cui diremo), che pure non sono certo da escludere a priori. Purtroppo la perdita pressoché completa della documentazione medievale del Comune non aiuta a far luce.

La capitolazione trecentesca con Siena riconobbe delle significative prerogative ai Chiancianesi, come non è raro trovare nei patti che legano Comuni posti in zone strategiche di confine, che probabilmente si reputava prudente tenersi amici anche con le buone¹⁴. Chianciano, inoltre, aveva cercato liberamente, di propria iniziativa, la protezione senese per sottrarsi alle richieste di sostegno militare – ritenute eccessive – di Orvieto, già in declino ed in cattive acque: per questo nella definizione delle condizioni poté beneficiare verosimilmente di buoni margini di contrattazione¹⁵. Certi contenuti sono effettivamente insoliti e fanno di Chianciano una realtà pressoché unica nell'area senese: quasi una sorta di piccola Repubblica a sé, una Repubblica, per di più, con un suo particolare accento 'popolare-democratico'.

Del resto nessuno al tempo si meravigliava ancora di simili situazioni. Non si può dimenticare che, in età moderna, limitando lo sguardo all'Italia centrale, esistevano molti Stati minuscoli e curiosi, dalle radici secolari. A parte la repubbliche di Lucca e di San Marino, le numerose *enclavés* feudali (come i Ducati di Ferrara e Urbino, il Principato di Massa, l'antica Contea di Santa Fiora, i Ducati minori di Castro, di Bracciano e di Paliano) si potrebbero ricordare, nei domini pontifici, gli Stati di Castiglione del

¹³ Su queste vicende cfr. M. ASCHERI, *Chianciano medievale: un castello conteso tra i conti Manenti e le repubbliche di Orvieto e di Siena*, in *Chianciano 1287* cit., pp. 17-24; ID., *Un castello e signori lontani: Chianciano e la val di Chiana medievale*, in *Lo spazio storico di Siena*, Milano 2001, pp. 90-111.

¹⁴ Archivio Storico del Comune di Chianciano (d'ora in poi A.S.C.C.), *Diplomatico*, n° 1; A.S.S., *Capitoli*, n° 3, cc. 237r-238r. Del testo offre una sintesi tradotta DESIDERIO MAGGI nelle sue *Memorie storiche della Terra di Chianciano per servire alla storia sanese*, ora edite a cura di B. Angeli, Chianciano 1997, pp. 52-55.

¹⁵ Cfr. ASCHERI, *Chianciano medievale* cit., p. 41.

Lago, di Montelibretti, di Torri, le piccolissime repubbliche di Bauco e di Cospaia¹⁶. Questo quadro di strane sovranità coesistenti ovviamente si può comprendere solo tenendo presente il periodo ‘epico’, tra XII e XIV secolo, del pieno fiorire della civiltà comunale, costellato da una miriade di centri che liberamente si autogovernavano. Con il declino del Medioevo molti di essi finirono risucchiati nell’orbita di città più grandi o di Stati monarchici, talvolta mantenendo una propria identità, oppure venendo fagocitati istituzionalmente, ma qualcuno sopravvisse, continuando a testimoniare in età moderna l’eco di un’epoca tramontata.

Ma vediamo, per capire in che termini si può quasi parlare di una “Repubblica di Chianciano”, quali erano i contenuti delle capitolazioni trecentesche con Siena.

Anzitutto era pattuito che i Chianciani (“Commune et homines”) potessero eleggere il proprio Podestà, in carica per sei mesi, purché fosse un cittadino senese, non bandito o condannato dalle magistrature cittadine¹⁷. In segno di soggezione e fedeltà dovevano offrire, per mano del Sindaco e di tre *massari*, in occasione della festa dell’Assunta, un palio di seta del valore di venti fiorini d’oro ed un cero per ciascuno¹⁸. Si trattava di un atto dal forte significato simbolico e rituale, una specie di omaggio vassallatico, al quale tutti i Comuni del territorio senese erano tenuti. Si prevedeva quindi l’invio di trenta fanti ben armati in caso Siena avesse dovuto arruolare un esercito¹⁹, così come si richiedeva assoluta solidarietà diplomatica nei confronti dei Comuni e delle potenze straniere²⁰, a cui corrispondeva il diritto di essere difesi da Siena contro ogni aggressione esterna (eccetto che dallo Stato della Chiesa)²¹. I cittadini e le merci senesi sarebbero dovuti essere esentati a Chianciano dal pagamento di gabelle, dazi, pedaggi²². Fin qui tutto ciò rientrava nelle normali condizioni di alleanza con la Dominante. Ma vi sono anche delle clausole ulteriori con

¹⁶ A tali realtà ha dedicato uno studio interessante L. SCOTONI, *I territori autonomi dello Stato Ecclesiastico nel Cinquecento. Cartografia e aspetti amministrativi, economici e sociali*, Lecce 1982.

¹⁷ A.S.S., *Capitoli*, n° 3, c. 237r, I capoverso.

¹⁸ *Ibid.*, III capoverso.

¹⁹ *Ibid.*, IV capoverso.

²⁰ *Ibid.*, V capoverso.

²¹ *Ibid.*, c. 237v.

²² *Ibid.*, c. 237r, VI capoverso.

rare condizioni di privilegio.

Si prevedeva infatti l'esonazione da tributi, condizioni di reciprocità nell'amministrazione della giustizia²³, una piena potestà, per i Chiancianesi, di "ordinare, stabilire et reformare, condannare et absolvere, et habere merum et mixtum imperium in omnibus peragendis"²⁴: cioè di emanare norme e giudicare esercitando il *merum et mixtum imperium*, formula con la quale si indicavano le prerogative pubbliche superiori. In ciò sembra implicita la non obbligatorietà della revisione degli statuti da parte della magistratura senese dei Regolatori (generalmente prevista) e la possibilità di esercitare l'appello, sia nelle cause civili che penali, a Chianciano, prassi quest'ultima effettivamente seguita, come vedremo.

Ma il punto forse più notevole del *foedus* era il divieto per ogni cittadino senese di acquistare possedimenti o diritti reali in Chianciano e nel suo *districtus*, sotto la cospicua pena di mille lire e la confisca dei beni acquisiti²⁵. Probabilmente i Chiancianesi conoscevano bene la situazione dei Comuni, prossimi alla città, in cui ricchi ed enti senesi avevano acquistato estese proprietà terriere, poi fatte condurre da mezzadri, spesso forestieri, finendo con indebolire irrimediabilmente le comunità e drenando risorse.

Potremmo osservare, per inciso, che nella sintesi ricognitiva in volgare di tutti i patti con le comunità, stilata per il governo senese nel 1400²⁶, sono omessi i punti della capitolazione sulla libertà assoluta di normazione e sul divieto di acquisto di immobili in Chianciano per i Senesi. Forse a Siena premeva soprattutto ricordare i propri diritti, più che i doveri, ma non c'è dubbio che avesse valore giuridico il testo originale integro, in latino, dell'accordo e non questo sunto ad uso interno dei governanti cittadini.

Lo statuto senese del 1545, nella rubrica 252 della I distinzione (*De Potestate Clanciani*), conferma pienamente il diritto dei Chiancianesi di eleggere il Podestà; esso infatti recita:

²³ *Ibid.*, VIII capoverso.

²⁴ *Ibid.*, c. 237v.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Edita nel volume *Siena e il suo territorio nel Rinascimento* cit., I, pp. 100-101.

²⁷ *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, a cura di M. Ascheri, Siena 1993, p. 141.

“Oppidum Clanciani distat a civitate per miliaria triginta et una. Potestas ipsius eligitur a Comunitate dicti loci de cerna minori. Semestre est officium eius, cui dant initium kalendae iuliae et ianuariae. Pro eius exercendo officio secum ducat semperque retineat et ducere ac retinere teneatur et debeat notarium unum, descriptum in matricula universitatis notariorum nostrae civitatis, locum tenentis officium exercitaturum, famulos tres ed unum equum”²⁷.

Si ripete dunque la clausola dei patti del 1347. Ricordiamo che al tempo la grande maggioranza dei Podestà era estratta a sorte e tra le poche comunità che eleggevano il Podestà vi erano Chianciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Colonna (Vetulonia), Istia d’Ombrone²⁸. La scelta dal 1500 non fu però più del tutto libera, perché doveva cadere, rispettando un’alternanza prestabilita, entro i nominativi espressione dei vari Monti²⁹.

A testimonianza di uno *status* privilegiato rispetto agli altri Comuni, di cui entrambe le parti rimasero sempre consapevoli, nel 1537 i Chiancianesi poterono permettersi di non pagare un contributo straordinario richiesto dai Senesi a tutte le comunità soggette, ribadendo la propria ‘autonomia’, pur nel vincolo di fedeltà³⁰. Vari atti e sentenze nel corso del Cinquecento, citati dal Maggi, testimoniano che Chianciano non era soggetta alle magistrature senesi come le altre comunità, né era tenuta a far approvare il proprio statuto dai Regolatori³¹.

L’uditore Gherardini nel 1676 conferma la non soggezione alle magistrature senesi³², ma ritiene invece vigente l’obbligo di far approvare lo statuto. La copia dello statuto del 1544, presso l’Archivio di Stato di Siena, contiene aggiunte fino al 1688, ma nessuna approvazione senese.

²⁸ *Ibid.*, pp. 132-143.

²⁹ MAGGI, *Memorie storiche* cit., p. 32.

³⁰ Cfr. P. CAMMAROSANO, V. PASSERI, *Repertorio*, in *I castelli del Senese. Strutture fortificate dell’area senese-grossetana*, Siena 1985, p. 301.

³¹ MAGGI, *Memorie storiche* cit., p. 36.

³² “Non è similmente sottoposta questa Terra ad alcun Magistrato di Siena, eccetto che a quello de’ signori Conservatori per i negozij della comunità (...). E neanco le Arti della detta Terra sono sottoposte a quelle di Siena, essendovene dichiarazione del Magistrato de’ signori Conservatori”. Cfr. *Visita fatta nell’anno 1676 alle Città, Terre, Castelli, Comuni e Comunelli dello Stato della Città di Siena dall’Ill.mo Sig.re Bartolomeo Gherardini, Auditore Generale in Siena per l’Altezza Serenissima di Cosimo III de’ Medici Gran Duca VI di Toscana, mediante la qual Visita fu fatta dal detto Auditor Gherardini Relazione del Sito, del Materiale, del Formale, dello Spirituale, del Politico, del Militare, del Civile e dell’Economico e d’ogn’altra qualunque cosa specifica e*

Il fatto che lo statuto³³ fosse stato regolarmente applicato dal Podestà deporrebbe a ritenere che l'approvazione non fosse prevista, forse proprio sulla base del punto della capitolazione che riservava al Comune di Chianciano, come abbiamo visto, una potestà normativa e giudiziaria esente da ingerenze.

Nel 1560, dopo l'assoggettamento (di natura feudale) dello Stato di Siena ai Medici³⁴, vennero confermate le capitolazioni del 1347³⁵. Rimasero persino ancora in vigore quelle con Montepulciano del 1459 (tanto che poi il Gherardini ordinò di farne copia)³⁶. Come riferisce il Maggi, sembra tuttavia che, dopo la conquista fiorentina, il Podestà fosse designato (dal 1561) dal Governatore di Siena o dal Duca stesso, anche se l'argomento necessiterebbe di ulteriori indagini³⁷. È certo, invece, che da tale anno fu tolta al Podestà di Chianciano la giurisdizione penale, per essere attribuita al Capitano di Giustizia di Chiusi (un cittadino senese, nominato annualmente dal Granduca), come pure si deve ritenere la soggezione, ancora dal 1561, alla magistratura senese dei Quattro Conservatori, che aveva una competenza generale di controllo sulla gestione e sulla disposizione dei beni comunali³⁸. Ma sicuramente Chianciano continuò anche in seguito, ancora nel Settecento, a godere di uno *status* particolare. Una notificazione dei Quattro Conservatori del 4 maggio 1695, indirizzata

d'importanza di ciascun luogo del territorio di Siena, in A.S.S., MS D 83, p. 627. Sull'importanza, sotto vari profili, di questa relazione di visita sia consentito rinviare al mio scritto *Le visite negli Stati italiani di Antico regime*, in "Le Carte e la Storia", 1 (2012), pp. 53-56 (ivi bibliografia).

³³ "Si governa con i suoi statuti, essendo però tenuta farne fare l'approvazione dal Magistrato de' signori Regolatori in Siena" (*Visita Gherardini*, A.S.S., MS D 83, p. 627).

³⁴ Che non escluse però la conservazione di assetti di governo precedenti, come ha illustrato M. ASCHERI, *Siena senza indipendenza: Repubblica continua*, in *I Libri dei Leoni. La nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737)*, Siena 1996, pp. 9-69.

³⁵ La Comunità di Chianciano, annota il Gherardini, "è capitolata con la città di Siena, e sono le capitolazioni del 1343 (sic), confermate a beneplacito per rescritto delli 3 febbraio 1560, come al libro di Memorie del 1563, f. 136" (*Visita Gherardini*, A.S.S., MS D 83, p. 627).

³⁶ *Visita Gherardini*, A.S.S., MS D 83, pp. 627-628.

³⁷ MAGGI, *Memorie storiche* cit., p. 33.

³⁸ Il bando istitutivo della magistratura peraltro indirettamente conferma come, ancora nel periodo mediceo, continuassero di regola ad aver vigore le capitolazioni, ancorché vecchie di secoli, stipulate tra Siena e le comunità soggette: "Per beneficio e comodo delle Comunità, di tutte le Città, Terre, castella e ville dello Stato (*scil.* di Siena), ancorché capitolate e in qual si vogli modo privilegiate, provendiamo che nella Città vi segga sempre un Magistrato di quattro Cittadini per distribution di Monti, li quali si diranno i Quattro Conservatori sopra lo Stato per Sua Altezza

ai Priori e Cancelliere di Chianciano e registrata negli statuti del danno dato del 1714-1734³⁹, comunica la conferma da parte del Granduca di “antichi privilegi” alla Comunità: “che nessun Chiancianese possi essere convenuto che al foro di Chianciano; che nessun magistrato, eccettuato quello de’ Conservatori per negozi di Comunità, possa ingerirsi in altri affari di codesto luogo; che l’Arti di codesta Terra non sieno sottoposte a quelle di questa città”. Si ribadivano poi esenzioni di gabelle in occasione delle fiere e le modalità per l’importazione di cuoiami forestieri.

L’organizzazione del Comune di Chianciano nello statuto e in altre fonti di età moderna

Abbiamo già accennato alla complessità istituzionale del Comune chiancianese, quale emerge dagli statuti del 1544, inimmaginabile nei Comuni del contado, pur di simili dimensioni ma prossimi a Siena ed interessati da una consistente penetrazione della proprietà cittadina, di nobili, ricchi borghesi, come di grandi enti (pensiamo allo Spedale di S. Maria della Scala) e monasteri (Monte Oliveto, S. Galgano, Pontignano etc.). Senza dubbio fu anche la lontananza dalla Dominante che permise ad una tradizione consolidata di governo comunale di esprimere un testo

Serenissima. (...) Sarà loro particolar cura attender con ogni diligenza e studio al servitio, comodo e utile di tutte le Comunità dello Stato, procurar che i beni delle Comunità si preservino, siano bene e diligentemente e fedelmente governati e amministrati, che l’entrate loro si convertiscino in beneficio di esse Comunità e non dei particolari; che d’anno in anno si riveggino i conti de l’amministrazioni; che da le Comunità non si faccino alienazioni di beni immobili in perpetuo né a tempo lungo, li quali da hora si proibiscano alle Terre ancora capitate, dichiarandole ipso iure nulle, senza espresso consenso e approvazione Nostra; né faccino vendite d’entrate loro oltre a tre anni e servando gl’ordini de la Città; né anco contratti inutili e dannosi (...) eseguendo insomma i suddetti Quattro intorno a ciò e a beneficio de le dette Comunità tutto quello che giudicaranno convenirsi, come defensori e padri d’esse comunità: con quella autorità, ordini, provisioni e salari che da Noi saranno ordinati” (*Reformatione del Governo della Città e Stato di Siena, fermata per Sua Altezza Serenissima il dì primo di Febraio 1560, cap. XI, in Bandi, ordini e provisioni appartenenti al governo della Città e Stato di Siena*, edito ed a cura di Luca Bonetti, Siena 1584, ff. 4v-5r).

³⁹ A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 40, c. 62r.

statutario così ricco. Distante dalla ingombrante e soffocante presenza di un grande Comune urbano, con le sue necessità ed i suoi appetiti, il Comune di Chianciano poté sviluppare al meglio le potenzialità insite in una vitale comunità, ricca di attività produttive e commerciali. Come una piccola città, aveva un proprio “contado et distretto”, propri “sudditi” (I dist., rubr. 26).

Lo statuto prescrive obblighi precisi al Podestà, la cui posizione è *super partes*, ma vincolata all’esecuzione delle direttive del Consiglio, o meglio dei Consigli, del Comune. Alla fine del periodo di carica doveva soggiacere al controllo del suo operato da parte di Sindaci espressione della comunità locale, tramite la procedura consueta del *sindacato*, del tutto analoga a quella prevista nelle città sovrane per i Podestà forestieri⁴⁰.

I Sindaci del Podestà, eletti dal Consiglio generale, facevano bandire dal Messo che chiunque avesse qualcosa da reclamare sull’operato del giudicante senese si presentasse in un giorno stabilito, dopodiché effettuavano i necessari riscontri, ascoltavano testimoni, giungendo infine a pronunciare una sentenza di assoluzione o di condanna. In quest’ultimo caso veniva trattenuto dal salario del Podestà quanto indebitamente sottratto o preteso, nonché l’eventuale multa.

Il sindacato del Podestà è testimoniato dal Gherardini nel 1676, pur con qualche variazione, come l’intervento del parere di un giudice esterno, eletto dal Consiglio, non obbligatorio ma pur divenuto consueto⁴¹. Il sindacato del Podestà a Chianciano ebbe effettivamente luogo ancora nel Seicento e nel Settecento, come risulta dai verbali inseriti nelle raccolte di deliberazioni consiliari, conservate nell’archivio storico comunale⁴². Simile procedura *in loco* si riscontra presso molti altri Comuni (come

⁴⁰ Cfr. V. CRESCENZI, *Il sindacato degli ufficiali nei Comuni medievali italiani*, in *L’educazione giuridica*, IV: *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, I, a cura di A. Giuliani, N. Picardi, Perugia 1981, pp. 383-529.

⁴¹ *Visita Gherardini*, A.S.S., MS D 83, p. 619, dove si legge: “Terminando l’anno della detta Potestaria, è sottoposto detto Podestà e sua fameglia a stare al solito sindacato, prima nella detta Terra che si eleggono dal Publico Conseglio, et è costume inveterato che per il decto effetto chiamano li medesimi un giudice, e con il parere di quello fanno il sindacato, non è però legge, onde non chiamandolo, non ci sarà nullità (...). E doppo lo fa davanti li signori Regolatori in Siena”.

⁴² Cfr. A.S.C.C., *Memorie e Deliberazioni*, nn. 12-25: ad es. n° 20, cc. 3v, 173v; n° 24, c. 3r;

nelle vicine Arcidosso e Piancastagnaio); in certi casi, invece, il sindacato veniva effettuato soltanto a Siena, presso la magistratura dei Regolatori⁴³.

Ma la suprema istanza di governo comunale non deve ritenersi, qui come altrove, il Podestà, ma il Consiglio. Lo statuto prevede anzi tre consigli comunali: dei Quindici, Generale (di 40 membri) e del Popolo (dei capifamiglia o di un uomo per casa). Non sono per nessuno previsti requisiti di censo, come del resto non lo sono per accedere alle varie cariche comunali.

L'organo supremo è il Consiglio del Popolo, composto dai capifamiglia originari del posto, perché da questo è eletto e deriva il proprio potere il Consiglio generale elettivo di 40 membri, competente in via delegata per l'amministrazione ordinaria. L'assemblea di tutti i capifamiglia è un momento di partecipazione democratica presente in molti Comuni del territorio senese. In esso si percepiva la legittimazione dal basso dell'istituzione stessa, perché ognuno poteva dire la sua per il bene comune, proporre suggerimenti, avanzare rimostranze. Del resto, per il Leicht il termine *Comune* sin dall'XI secolo avrebbe indicato spesso il *Commune concilium*, ossia proprio l'assemblea dei cittadini⁴⁴. E spesso si reputò opportuno mantenere questa forma assembleare anche nei secoli successivi. Da una ricognizione complessiva delle informazioni fornite nella relazione di visita di Bartolomeo Gherardini (1676-1677), l'assemblea di uno per casa risulta presente nella netta maggioranza dei Comuni del Senese: su un centinaio circa, la metà aveva il Consiglio di uno per casa, un ulteriore 10% aveva un Consiglio di uno per casa affiancato da uno elettivo, mentre il 25% circa dei Comuni aveva solo uno o più Consigli elettivi (il restante o non è descritto o manca di un'assemblea funzionante)⁴⁵. Tale ampia forma assembleare era peraltro assai diffusa,

n° 25, c. 93v.

⁴³ È il caso, ad esempio, di Montemerano: cfr. A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 81, c. 2r.

⁴⁴ P.S. LEICHT, "Comunitas" e "Comune" nell'alto medioevo, in *Scritti vari di storia del diritto italiano*, I, Milano 1943, pp. 381-382. L'Autore afferma che "non sempre, in Italia (...), il termine "comune", che più tardi si adopera come equivalente ad *universitas civium* o *civitatis*, deriva dalle comunità di beni che i cittadini possedevano dentro e fuori delle mura. Alcune fonti importanti ci mostrano invece come esso stia in relazione con un altro significato pure antichissimo del vocabolo, per il quale, cioè, esso indica la riunione cittadina e il corpo dei cittadini".

⁴⁵ Cfr. A. DANI, *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (secc. XIV-XVIII). I caratteri*

oltre che in Toscana, in tutta l'Italia di Antico regime⁴⁶.

A Chianciano, se si confronta lo statuto del 1544 con quello del 1287 si deve prendere atto che i meccanismi partecipativi aumentarono. Ciò non costituisce affatto un caso isolato tra i Comuni del territorio senese. La maggiore consistenza della popolazione nel secondo Duecento e nel primo Trecento spesso suggerì di affidare il governo comunale a consigli più ristretti di quello dei capifamiglia, esigenza poi venuta meno con il crollo demografico di metà Trecento (dovuto all'ecatombe causata dalla Peste Nera), unito ad una diminuzione delle attività produttive e, spesso, al ritorno a forme non intensive di sfruttamento del territorio, specie tramite il pascolo. In base ancora alla relazione di visita del Gherardini, si constata, dal confronto tra la situazione riferita dall'Uditore e quella prevista dai precedenti statuti (in gran parte redatti tra XIV e XVI secolo), che i casi di allargamento della partecipazione superano di molto quelli in cui si verificò una restrizione o una vera e propria 'chiusura oligarchica'⁴⁷.

Dalle raccolte di deliberazioni consiliari chianciani è verificabile che l'assemblea dei capifamiglia, cioè il Consiglio del Popolo, continuò ad adunarsi, come da statuto, per tutta l'età moderna: nel secondo Cinquecento le presenze oscillarono tra 110 e 170, nel Seicento tra 60 e 150, mentre nel primo Settecento scesero a 40-50⁴⁸. La sua presenza è testimoniata nel 1676 dalla visita del Gherardini, dove si legge: "Dura il bossolo de' Priori un anno, et ogn'anno nel mese di dicembre nel giorno di S. Lucia si aduna il Consiglio del Popolo d'un huomo per casa, compresi anco quelli della Corte, pure che siano originari di detto luogo"⁴⁹. Da esso poi derivava, come da statuto, il Consiglio generale competente per l'ordinaria amministrazione⁵⁰.

di una cultura giuridico-politica, Siena 1998, pp. xxxv-xlv.

⁴⁶ Ho potuto constatarne la presenza in moltissime realtà comunali dei secoli XVI-XVIII nello Stato della Chiesa dalla consultazione di circa 130 statuti editi ed inediti, utilizzati e citati nel mio studio *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secc. XVI-XVIII)*, Bologna 2006.

⁴⁷ Cfr. DANI, *I Comuni dello Stato di Siena* cit., p. xlv.

⁴⁸ A.S.C.C., *Memorie e Deliberazioni*, nn. 12-25, *passim*.

⁴⁹ *Visita Gherardini*, A.S.S., MS D 83, p. 619.

⁵⁰ "Il numero de' Conseglieri della detta Comunità è quaranta, e sempre sono i quaranta

Il Consiglio dei capifamiglia chiancianese mantenne sempre la competenza esclusiva per ammettere forestieri alla cittadinanza locale. Tra le carte dei *Quattro Conservatori* vi è testimonianza del caso di un uomo originario di Castiglion del Lago (Raffaello Taccini) che, nel 1659, dopo aver abitato per ben 27 anni a Chianciano, dovette nondimeno fare domanda di ammissione al Consiglio del Popolo di un uomo per casa, che gli accordò con 56 voti favorevoli su 84, e quindi dovette chiederne, come era prassi a quel tempo, la ratifica al Granduca a mezzo dei Conservatori⁵¹. E dalle raccolte di deliberazioni consiliari del Seicento si vede bene come sempre si facesse richiesta al Consiglio del Popolo per essere ammessi al terrierato⁵². In una seduta del 1655 il Consiglio del Popolo ribadì (con 79 voti a favore e 5 contrari) l'obbligo, per essere ammessi al terrierato, di pagare i dazi e sostenere gli oneri consueti⁵³. Ogni tanto (come ad esempio nel 1661) il Consiglio del Popolo redigeva la lista degli *originari* di Chianciano, ai quali erano aggiunti i nuovi ammessi con la relativa votazione. Non sembra che si richiedesse una maggioranza qualificata per l'ammissione: taluni l'ottenevano con largo consenso (ad es. 99 favorevoli, 4 contrari), altri con un margine ristretto (ad es. 53 favorevoli, 51 contrari), altri ancora vedevano invece la propria richiesta respinta, senza che peraltro venissero spiegati i motivi, essendo la decisione rimessa al voto segreto dei Consiglieri. Nel 1661 circa 120 capifamiglia erano considerati cittadini *pleno iure* del Comune di Chianciano⁵⁴.

A Chianciano, come in altri Comuni che prevedevano anche Consigli elettivi, il Consiglio dei capifamiglia lasciava ai Consigli più ristretti lo svolgimento della maggior parte delle competenze ordinarie. A titolo di esempio, nel 1566, mentre il Consiglio di uno per casa (di 143 votanti) si adunò una sola volta, il Consiglio elettivo di 40 membri si riunì 27 volte (più di due volte al mese).⁵⁵ Come nei vicini Comuni di Sarteano,

intitolati per Priori, e durano in carica un anno, né possono adunarsi in minor numero di trenta” (*ibid.*, p. 621).

⁵¹ A.S.S., *Quattro Conservatori*, n° 977, pp. 194-195.

⁵² A.S.C.C., *Memorie e deliberazioni*, nn. 12-25, *passim*.

⁵³ A.S.C.C., *Memorie e deliberazioni*, n° 21, f. 19rv.

⁵⁴ *Ibid.*, f. 253r.

⁵⁵ A.S.C.C., *Memorie e deliberazioni*, n° 13, *passim*.

Montalcino, Torrita e Chiusi⁵⁶, anche a Chianciano (I dist., rubr. 5) il Consiglio generale non poteva trattare alcun affare che prima non fosse passato da un Consiglio più ristretto (detto di Credenza), che svolgeva una funzione di indirizzo nei confronti della sua attività.

Qui (II dist., rubr. 23), come spesso altrove⁵⁷, il Consiglio poteva concedere grazia contro le sentenze pronunciate dal Podestà. Anche se il meccanismo costituiva evidentemente un mezzo di tutela e garanzia dei cittadini, non è escluso che talvolta finisse per dare luogo ad abusi e favoritismi, come si può arguire dalle norme stesse di certi statuti⁵⁸. Forse questa prassi è collegabile al principio, ribadito da molti giuristi di età moderna, che quando in una città non vi fosse giudice d'appello, si potesse appellare contro le sentenze del giudice ordinario al Consiglio locale⁵⁹.

Ma ancor più significativo è che il Consiglio Generale chiancianese eleggesse (tra persone del posto) Sindaci d'Appello ai quali era possibile

⁵⁶ A Chiusi, come sintetizza Claudia Cencioni, il Consiglio Generale “era tenuto a deliberare sulle proposte formulate dal Consiglio di Credenza e vagliate dal Podestà allo scopo di concedere l’approvazione indispensabile per dare loro validità e caratteristica di legge”: cfr. CENCIONI, *Statuti della Città di Chiusi (1538)* cit., p. 49. Per Montalcino, cfr. A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 69, I dist., rubr. 7, c. 5r; per Sarteano, A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 130, I dist., a rubr. 33; per Torrita, A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 149, c. 2r. Si veda anche *Visita Gherardini* cit., MS D 83, cc. 457 e 562 e MS D 84, cc. 10-12.

⁵⁷ Cfr. ad es. Casteldelpiano (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 31, I dist., rubr. 38), Civitella (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 38, c. 46r), Contignano (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 48, c. 10r), Farnetella (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 51, c. 19r), Fighine (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 53, cc. 5v e 31r), Gavorrano (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 54, c. 126v), Montemassi (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 80, c. 6r), Montenero (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 83, c. 25r), Monte Sante Marie (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 87, c. 6r), Monticello (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 89, c. 26r), Pereta (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 97, c. 45v), Piancastagnaio (*Il Comune medievale di Piancastagnaio* cit., p. XXXVI), Radicofani (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 105, c. 49v), Rapolano (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 109, c. 21v), Roccatederighi (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 120, c. 9r), Saturnia (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 135, c. 135), Sassofortino (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 134, c. 10v), Scrofiano (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 136, c. 18r), Torrita (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 149, c. 41r.). Dove nulla lo statuto dice al riguardo dobbiamo sempre chiederci se ciò non avvenisse per consuetudine.

⁵⁸ Ad esempio, quello di Pereta del 1457, che ci dice che non sempre la grazia era concessa col giusto discernimento: A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 97, c. 45 v.

⁵⁹ Per tutti si veda N. LOSA, *Tractatus de iure universitatum*, Lugduni 1627 (I ed. Augustae Taurinorum 1601), pars I, cap. III, n. 50, p. 69. “Primo enim quando iudex appellationis in civitate non est, vel quia abest, vel quia nemo est constitutus, potest appellari a sententiis iudicis ordinarii, ad ordinem decurionum”. Si citano a conforto Bartolo da Sassoferrato e Roberto Maranta.

appellare avverso le sentenze civili del Podestà. Una simile prerogativa, già accuratamente disciplinata dagli statuti del 1287 (rubrica XVIII)⁶⁰, è testimoniata dal Gherardini ancora nel 1676 (quasi 400 anni dopo), quando anzi, oltre a tre *Sindaci dell'Appello* in materia civile, il Consiglio eleggeva anche tre Sgravatori per l'appello in materia di *danni dati*. Se si considera anche come il Podestà, nel giudizio di prima istanza, non potesse negare alle parti il ricorso al *consiglio del savio* (cioè il parere di un giurista da osservare obbligatoriamente), non sfuggirà che il magistrato senese non avesse affatto il monopolio dell'attività giudiziaria. Si tratta peraltro di una situazione molto rara nello Stato di Siena di età moderna.

Queste peculiarità insolite sono accuratamente annotate dal – forse sorpreso – uditore Gherardini ed è forse utile seguirne direttamente la descrizione:

“Delle pronunzie di detto Sig. Podestà in materie di danno dato, se ne da l'appello a tre persone della detta Comunità, che si eleggono con titolo di Sgravatore di accuse ogn'anno nel Consiglio ordinario della detta Comunità senza stipendio alcuno, havendo questi iurisdizione di decidere tutti i ricorsi a loro fatti per appello o per sgravio di qualunque sentenza o pronunzia che desse la Corte di detto Podestà d'accuse o in danni dati, servendosi per attuario di chi più le aggrada, ma quasi sempre si prevalgono del Cancelliere della Comunità, obbligo del quale è trasmettere alla Corte del detto Podestà le sentenze o pronunzie di detti Sgravatori, rimanendo appresso di esso in Cancelleria della Comunità gl'atti che si fanno sopra detti ricorsi.

Dalle sentenze poi e pronunzie civili di detto Sig. Podestà se ne da parimente ricorso a tre persone della detta Comunità, che con titolo di Sindaci dell'Appello si eleggono ogn'anno nel Consiglio ordinario de' quaranta. Questi hanno facoltà di decidere tutti gl'appelli avanti di loro interposti di qualunque somma, quando però le parti si contentino del loro giudizio, ma non contentandosene una di esse, o ambedue, si manda la decisione del detto appello a consiglio de' savii, provvedendo lo statuto locale in questo caso (...). È ben vero che non si dà il ricorso a detti Sindaci dalle sentenze di detto Sig. Podestà che dependessero da execuzioni, cause somarie e di mercedi di poca somma, dovendosi in queste cause procedere *sola facti veritate inspecta*. Il consiglio di savio hanno i Chiancianesi facoltà di domandarlo anche nel giudizio della prima istanza avanti il detto Sig. Podestà, che non puol denegarglielo, e secondo la relazione di detto savio deve pronunziare

⁶⁰ *Chianciano 1287* cit., p. 126.

il detto Sig. Podestà⁶¹.

Si tratta di una testimonianza significativa, perché ci mostra la vigenza dello statuto, ad oltre 120 anni dalla sua redazione, in una materia che potremmo attenderci superata dai nuovi equilibri di potere entro una compagine statale, quella medicea, che molti vedono assolutista ed accentratrice. Invece non solo Siena mantenne le sue magistrature ed un ruolo di capitale nell'ambito del suo antico territorio, in cui rimasero di regola in vigore le capitolazioni di assoggettamento medievali⁶², ma qualche Comunità, come appunto Chianciano, poté conservare prerogative giudiziarie preziose risalenti addirittura al Duecento.

Anche riguardo la partecipazione popolare alle istituzioni comunali non mancano aspetti tipici delle prassi medievali. Lo statuto chiancianese prevede infatti che vi fossero periodicamente delle sedute consiliari *a proposta generale* e queste, com'è noto, tradizionalmente costituivano un momento fondamentale di partecipazione, perché vi si poteva discutere tutto quanto atteneva alla vita della Comunità e non di rado davano vita ad intensi dibattiti. Nel Senese, in genere (tanto che riguardassero il Consiglio dei capifamiglia che quello elettivo più 'largo'), le sedute a proposta generale avevano luogo due volte l'anno, a gennaio e a luglio, ma poteva anche darsi diversamente (solo una o al contrario più di due): una regola non esisteva e ogni Comune aveva libertà di comportarsi come meglio credeva, anche a questo riguardo⁶³. La partecipazione per tutti gli aventi diritto era obbligatoria e gli statuti spesso prevedevano delle sanzioni per

⁶¹ *Visita Gherardini*, A.S.S., MS D 83, pp. 617-619.

⁶² Nel 1723 Tommaso Mocenni provvedeva ancora a raccogliere i capitoli tra Siena e le comunità, in ordine alfabetico: cfr. A.S.S., MS D 80, *Privilegi, concessioni, immunità, accordi, patti e capitolazioni che le città, terre e castella et altri luoghi sottoposti alla città di Siena mostrano di avere*.

⁶³ Due sedute l'anno a proposta generale del Consiglio più ampio, spesso di un uomo per casa, si trovano in moltissimi statuti in vigore in età moderna. Ad esempio in quelli di Boccheggiano (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 15, c.17), Cana (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 24, I dist., rubr. 4), Castiglione d'Orcia (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 33, I dist., rubr. 20), Massa Marittima (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 64, c. 159r), Montelaterone (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 78, I dist., rubr. 17), Montemassi (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 80, c. 2v), Montenero (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 83, c. 25v), Monticchiello (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 88, I dist., rubr. 8), Monticello (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 89, c. 10v), Paganico (*Paganico: statuti della Comunità*, cit., I dist., rubr. 21),

gli assenti ingiustificati o anche per i ritardatari.

Come ho già avuto modo di osservare in altra sede⁶⁴, dalla lettera degli statuti emerge chiaramente come le sedute a *proposta generale* costituissero il momento più importante, più aperto e vivo della vita dell'istituzione comunale. A Chianciano, caso assai raro, essa si faceva addirittura ogni mese, e lo statuto spiega bene il senso di questa scelta: si trattava di una misura di buon governo, intesa per portare all'attenzione degli amministratori con sollecitudine i vari problemi e questioni che di continuo si presentavano⁶⁵. Anche nel vicino comune di Cetona il Consiglio a proposta generale si teneva mensilmente, al principio del mese⁶⁶.

Interessante è l'annotazione del Gherardini sugli statuti: dette indicazione che se ne facessero due ulteriori copie, una ad uso dei Priori ed una del Podestà; inoltre la parte riguardante il diritto penale avrebbe dovuta essere trascritta ed inviata al Capitano di Giustizia di Chiusi, competente in materia dal 1560, affinché “se ne serva e gl'osservi all'occasione, senza prevalersi d'altri ordini”⁶⁷. Niente riferisce di disapplicazioni della normativa statutaria o di prassi contrarie, come talvolta avvenne in occasione della visita ad altre comunità. Nel 1676 le cariche comunali ed i consigli corrispondevano quasi completamente a quanto previsto dallo statuto del 1544. Insomma lo statuto appare in linea di massima del tutto in vigore, anche se non è certo da escludere la desuetudine di qualche

Pari (Tra Siena e Maremma: Pari e il suo statuto, a cura di L. Nardi, F. Valacchi, con presentazione di M. Ascheri, Siena 1995, rubr. C e CXVI), Rapolano (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 109, cc. 1v e 3v), Rigomagno (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 112, c. 1v), Rocca d'Orcia (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 115, I dist., rubr. V), Roccatederighi (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 120, c. 8r), Saturnia (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 135, c. 18), Sovana (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 142, I dist., rubr. XIV), Travale (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 151, c. 33r).

⁶⁴ DANI, *I Comuni dello Stato di Siena* cit., pp. 71-74.

⁶⁵ “Accioché per l'avenire le cose della Comunità non vadino in perdizione per la stretta observatione delli statuti et per la moltitudine delle facende che cottidianamente sopravengano, statuiro et ordinoro che li Priori, Sindaco et Camerlengo in ciascun mese del loro offitio senza altra delliberatione del Consiglio del Quindici, sotto vincolo del giuramento loro, et a pena di lire cinque per ciascaduno, debino fare una proposta generale sopra la quale a ciascuno sia lecito di consigliare a bene et utile di detta Comunità, purché ditto Consiglio, o principalmente o recidentemente, risguardi ditta publica utilità, accioché o per negligentia o per discrepantia, o per qualsivogli altra causa, in le provisioni sue salutifere ditta Communità non venghi a patire” (A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 39, I dist., rubr. XXXI, c. 25r).

⁶⁶ A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 36, I dist., rubr. IX, c. 7r.

⁶⁷ *Visita Gherardini*, A.S.S., MS D 83, pp. 659-660.

norma, l'adeguamento per via consuetudinaria di altre, oltre ovviamente a quanto nel corso del tempo deliberato dal Consiglio, verificabile dalle raccolte di deliberazioni. L'osservanza dello statuto è testimoniata da fonti successive, tra cui la stessa memoria del Maggi, scritta probabilmente a fine Settecento, quando lo statuto era ancora in vigore⁶⁸. Il Maggi peraltro riteneva che lo statuto di Chianciano non contemplasse un ricorso in via sussidiaria agli statuti senesi, ma solo al diritto comune. Di ciò, del resto, si ha l'impressione anche dalla lettura dell'ampio testo, che disciplina molto in ogni materia.

Qualche annotazione sui contenuti giuridici dello statuto

Sui contenuti giuridici, amplissimi, dello statuto del 1544 non è possibile qui soffermarsi, se non per segnalare soltanto qualche aspetto.

Per quanto riguarda il processo civile, accanto a quello ordinario delineato dallo statuto, la cui durata era fissata in 30 giorni (II dist., rubr. 14), si prevedono in molti casi forme di procedura sommaria, libera dalle formalità *iuris civilis*, volte ad una rapida conclusione delle controversie. Tipica materia, qui (II dist., rubr. 68) come ovunque, trattata sommariamente era quella mercantile, ma in realtà molte altre ricevono simile disciplina processuale (II dist., rubr. 8): come in tema di contratti, doti, documenti *guarentigiati*, alimenti, crediti risultanti da atti pubblici, cause inferiori a due fiorini, compravendite di cereali, legumi, olio, vino, animali, cause di *danni dati*. In tutti questi casi doveva procedersi "senza produzione di libello, ma semplice petitione, senza strepito et figura de iudicio, solum conosciuta la verità del fatto". Che, del resto, è quanto si riscontra negli statuti comunali un po' in tutta Italia. Vi era poi una procedura *sommarissima* per le cause di lieve valore economico, inferiore a quattro lire (II dist., rubr. 11). Parimenti largo è il ricorso a figure arbitrali e compromessi (ad es., IV dist., rubr. 1), anch'essi previsti dalla quasi generalità degli statuti italiani.

In materia successoria è da segnalare l'esclusione della donna che

⁶⁸ MAGGI, *Memorie istoriche* cit., p. 36.

già avesse ricevuto la dote dalla successione legittima (II dist., rubr. 72), anch'essa ovunque prevista dagli statuti comunali in tutta Italia (come già dimostrò nel tardo Seicento Giovanni Battista De Luca)⁶⁹, in deroga al diritto giustiniano.

La materia penale è all'insegna di una notevole durezza repressiva: abbondano le fustigazioni pubbliche, le amputazioni, le esecuzioni capitali. Si prevede addirittura il taglio della mano destra per chi avesse strappato di proposito carte dello statuto (III dist., rubr. 105). Si tratta di una severità non insolita al tempo, ma ben superiore a quella degli statuti chiancianesi del 1287. Ad un confronto delle due redazioni, infatti, quella duecentesca appare assai più orientata verso le pene pecuniarie che non quelle corporali, magari con la pena accessoria di far costruire a carico del reo un tratto di mura difensive.

La pena atroce è vista nella sua funzione deterrente: “acciò tal cosa ali altri sii esempio”, si legge in un passo dello statuto (III dist., rubr. 20). I reati, come spesso accadeva, sono delineati in fattispecie minuziose: la punizione delle percosse (III dist., rubr. 8-12), ad esempio, richiama alla mente quella dell'Editto di Rotari (del 643), con l'exasperata diversificazione a seconda del nocumento corporale prodotto. Manca ovviamente una ‘parte generale’ del diritto penale, che solo in seguito i giuristi inizieranno faticosamente a delineare, a partire dal celebre *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani, edito nel 1590.

Certo rimane da accertare in che misura le pene previste trovassero puntuale applicazione: in un tale rigore avrebbe potuto paradossalmente svolgere una funzione mitigatrice il tanto poi deprecato *arbitrium* del giudice.

Nella vicina Montefollonico, nel Seicento feudo dei marchesi Coppoli, Gregory Hanlon ha potuto constatare, studiando gli atti giudiziari, la pressoché totale assenza di condanne a morte e di utilizzo della tortura nell'arco di oltre un secolo; inoltre non di rado le multe venivano pagate dai

⁶⁹ G.B. DE LUCA, *Commentaria ad constitutionem Innocentii XI de statutariis successioneibus*, Romae 1684. Su questi commentari e la bolla papale a cui si riferiscono, redatta dallo stesso De Luca, cfr. M.T. GUERRA MEDICI, *L'esclusione delle donne dalla successione legittima e la constitutio super statutariis successioneibus di Innocenzo XI*, in “Rivista di storia del diritto italiano”, LVI (1983), pp. 261-294

trasgressori solo in parte. Le pene corporali venivano eseguite raramente, perché graziate dal marchese: “Francesco Coppoli – nota l’Autore – normalmente mitigava le multe più pesanti, le pene corporali e i lunghi periodi di esilio per conquistare il favore dei sudditi, quando i colpevoli si erano impegnati a fare la pace con i loro nemici”⁷⁰. Vari indizi, come il carattere molto particolareggiato delle norme del nostro statuto o i verbali di messa al bando di criminali copiati in appendice al testo, inducono forse a ritenere un maggiore rigore nella prassi chiancianese e che qui condanne capitali dovessero effettivamente essere seguite. Ma ogni ipotesi è destinata a rimanere tale senza indagini sui registri giudiziari, considerando anche che vi era la possibilità di chiedere grazia al Consiglio comunale. Conosciamo quello che lo statuto prevedeva, a fini senz’altro intimidatori e dissuasivi dei potenziali rei futuri, ma al momento non sappiamo quante decapitazioni, mutilazioni o roghi furono effettivamente eseguiti tra XVI e XVIII secolo a Chianciano o nel Capitanato di Giustizia di Chiusi.

Per quanto riguarda il processo penale sono contemplate, come di regola negli statuti, le tre vie dell’accusa, della denuncia e dell’inquisizione (III dist., rubr. 1). A quest’ultima, che comportava un’autonoma iniziativa *ex officio* da parte del Podestà, a prescindere da quella della parte lesa, si pongono comunque vari limiti. La procedura *per inquisitionem* poteva avviarsi solo per i reati più gravi, come l’omicidio, la rapina, le lesioni e simili (III dist., rubr. 4). Nei processi per omicidio dovevano tassativamente intervenire, con funzioni di controllo e garanzia, i Priori della Comunità, sotto pena di 50 lire per il Podestà che procedesse senza la loro presenza (III dist., rubr. 17). La tortura era contemplata, nella specie consueta in Italia dei *tratti di corda* (III dist., rubr. 88), ma con precise limitazioni e cautele, specie per le persone di buona condizione sociale.

⁷⁰ G. HANLON, *Vita rurale in terra di Siena nel Seicento. Natura umana e storia*, Siena 2008, p. 177.

Qualche confronto con lo statuto precedente e con quelli coevi dei Comuni limitrofi

In un passo del nostro statuto si legge che “il presente statuto fu cavato et tratto dalli statuti vecchi di latino in volgare” (II dist., rubr. 92). Da un confronto del testo con quello del 1287 emergono però numerosissime differenze, sia formali che sostanziali. Intanto, pur se la quantità delle norme è numericamente diminuita, la loro articolazione e consistenza sono molto aumentate; oltretutto ora vi è un ulteriore statuto a sé per la materia del *danno dato*. La struttura organizzativa comunale è mutata, così come la disciplina di molti altri aspetti sostanziali e processuali. La repressione dei reati, come già detto, si è notevolmente inasprita. Per l’omicidio lo statuto del 1287 (rubr. 229) prevedeva una pena di 500 lire e solo in caso di inottemperanza si procedeva alla confisca dei beni del reo. In caso non si potesse raggiungere la somma, era prevista l’impiccagione. Per lo statuto del 1544 invece (III dist., rubr. 16) si procedeva direttamente alla decapitazione ed alla confisca di tutti i beni del reo. Per la sodomia gli statuti del 1287 prevedevano una multa di 10 lire e la costruzione di quattro *passi* di mura nella torre del Comune; solo in caso di inottemperanza si procedeva a trafiggere i testicoli del reo (rubr. 259). Per gli statuti cinquecenteschi invece egli doveva essere frustato nudo per le vie del paese e pagare una multa di 50 lire, ma in caso di recidiva veniva condannato al rogo.

In campo civile, a titolo di esempio, era mutata la durata massima del processo: da sei mesi nel Duecento, per la procedura ordinaria (rubr. 57) a 30 giorni nel Cinquecento, che scendevano a 20 nel giudizio sommario (II dist., rubr. 14). Il termine per l’usucapione degli immobili passa da 15 anni (rubr. 61), a 10 anni tra presenti e 20 tra assenti (II dist., rubr. 41), in sintonia con il diritto giustiniano. Ferma rimane invece l’esclusione della donna che già avesse ricevuto la dote dalla successione legittima (rubr. 88 e II dist., rubr. 72, 92). Lo statuto duecentesco, a differenza di quello cinquecentesco, contiene un’ampia regolamentazione dei beni comunali di uso collettivo (bandite di pascolo, boschi etc.), materia invece poi trattata a sé, con varie diversità, nello statuto del danno dato. Nel testo più antico mancano norme sulla conduzione a mezzadria, a testimonianza della sua successiva diffusione nel territorio. Anche la materia degli *straordinari*

è notevolmente cambiata, mutate le esigenze, le condizioni ambientali e urbanistiche. Paradossalmente è proprio la normativa riguardante il Podestà ed i limiti ai suoi poteri, che potremmo aspettarci di veder mutata, che invece ha resistito al tempo.

Insomma si può affermare con certezza che lo statuto del 1544 non è affatto la mera traduzione in volgare di quello del 1287: una simile operazione potrebbe aver riguardato solo un testo intermedio, poi andato perduto. Ma la questione rimane tutta da chiarire.

Se confrontiamo il nostro statuto con quelli delle comunità vicine – di Chiusi del 1538 e quelli quattrocenteschi di Castiglion d’Orcia, Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio, al tempo in vigore in quei Comuni – dobbiamo rilevare una maggiore complessità del testo chiancianese, considerata anche l’autonoma vigenza di uno statuto del danno dato. Per quanto riguarda i contenuti, non mancano le similitudini: a parte l’onnipresente esclusione della donna dotata dalla successione⁷¹, anche in questi Comuni limitrofi l’omicidio era punito con la decapitazione e la confisca dei beni⁷². A Castiglion d’Orcia, sede soltanto di Vicariato, lo statuto non contempla i reati più gravi, ma solo quelli minori⁷³. Il rogo per i sodomiti ultraquarantenni è contemplato, come a Chianciano, a Chiusi⁷⁴ e Abbadia⁷⁵. Come a Chianciano, anche i Comuni vicini prevedono la possibilità per la parte di chiedere il *consiglio di savio*⁷⁶. La durata massima per le cause civili ordinarie altrove è superiore: tre mesi a Chiusi⁷⁷, due mesi ad Abbadia⁷⁸, ma ovunque si consente largo ricorso alla procedura sommaria, nonché ad

⁷¹ *Statuti della città di Chiusi* cit., II dist., rubr. 49, pp. 132-133; *Il Comune medievale di Piancastagnaio* cit., II dist., rubr. 19, p. 45; *Abbadia San Salvatore* cit., II dist., rubr. 53, pp. 180-181.

⁷² *Statuti della città di Chiusi* cit., III dist., rubr. 16, pp. 143-144; *Il Comune medievale di Piancastagnaio* cit., III dist., rubr. 55, p. 74; *Abbadia San Salvatore* cit., III dist., rubr. 20, p. 199.

⁷³ *Castiglione d’Orcia alla fine del Medioevo. Una comunità alla luce dei suoi statuti*, a cura di E. Simonetti, Siena 2004.

⁷⁴ *Statuti della città di Chiusi* cit., III dist., rubr. 22, p. 146.

⁷⁵ *Abbadia San Salvatore* cit., III dist. rubr. 26, p. 202.

⁷⁶ *Statuti della città di Chiusi* cit., II dist., rubr. 18, pp. 118-119; *Il Comune medievale di Piancastagnaio* cit., II dist., rubr. 22, pp. 45-46; *Abbadia San Salvatore* cit., II dist., rubr. 15, p. 159; *Castiglione d’Orcia* cit., II dist., rubr. 14, p. 96.

⁷⁷ *Statuti della città di Chiusi* cit., II dist., rubr. 8, p. 115.

⁷⁸ *Abbadia San Salvatore* cit., II dist., rubr. 68, pp. 186-187.

arbitrati. A Piancastagnaio⁷⁹ e ad Abbadia⁸⁰, come a Chianciano (IV dist., rubr. 23), tutti i beni immobili che non si provvedeva ad iscrivere alla *Lira* comunale, venivano considerati *ipso facto* del Comune stesso.

Ovviamente, per quanto concerne il diritto comune, applicabile in via sussidiaria e interpretativa, non mancano ben comprensibili influenti: alla stesura del testo aveva partecipato il giurista chianciano Ilario Celsi e per suo tramite sono stati mutuati termini e principi appartenenti al patrimonio – ormai pluri-secolare – della nostra tradizione romanistica e canonistica. Nel processo, ad esempio, riecheggiano spesso le *clausulae dirimentes iuris ordinem* sistemate da papa Clemente V nel primo Trecento (*summarie, de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta*) ed al tempo ormai fatte proprie da ogni ordinamento, grande e piccolo⁸¹.

Gli statuti del danno dato e la disciplina di bandite comunali e usi civici

Gli *Statuti del danno dato*⁸², redatti nel 1714 (con aggiunte fino al 1734) sulla base di un testo più antico, detto del “Morello”, forse cinquecentesco e di poco antecedente lo statuto principale del 1544, rappresentano un corpo normativo a sé stante, come non è raro trovare presso molti Comuni italiani di una certa dimensione (nelle piccole comunità rurali, al contrario, la materia del danno dato occupava gran parte degli stessi statuti principali).

In questa materia è prevista, come al solito, una procedura sommaria e la giurisdizione è attribuita al Cancelliere comunale (rubr. 4). Dalla normativa emerge, tra l’altro, la preoccupazione di conservare gli alberi nelle bandite comunali, nelle quali si vietava il taglio di querce, cerri, peri e meli (così nella bandita dei Fucoli e in quella *di là dall’Astrone* (rispettivamente, rubr. 24 e 76). Nella prima il pascolo era libero per i bestiami da giogo dal 1° novembre a metà aprile; la seconda era affittata da S. Michele Arcangelo (29 settembre) fino a tutto febbraio, periodo in cui il pascolo era soggetto ad una fida a beneficio del ‘compratore’ (per il resto

⁷⁹ *Il Comune medievale di Piancastagnaio* cit., I dist., rubr. 52, p. 29.

⁸⁰ *Abbadia San Salvatore* cit., V dist., rubr. 36, p. 266.

⁸¹ Cfr. DANI *Il processo per danni dati* cit., pp. 1-43.

⁸² A.S.S., *Statuti dello Stato*, n° 40.

dell'anno si desume che fosse libero per i Chiancianesi). Si tratta di una soluzione frequentissima nella regolamentazione delle bandite di pascolo del territorio senese⁸³.

Dai successivi *Capitoli del danno dato*, settecenteschi, si evince che il taglio nella bandita di là dell'*Astrone* era subordinato alla licenza del Consiglio (cap. 3), che nella bandita dei Fucoli si potevano tagliare *frasche secche, spini, ginestre, vitalbe e perazzi*. Generale era il divieto di legnatico per i forestieri, compresi quelli pur abitanti nel territorio (mezzadri), ma non ammessi alla cittadinanza (cap. 8). Se si considera pure che era sancito il divieto di portare legna fuori del distretto di Chianciano senza licenza del Consiglio (cap. 14), si comprende come questa risorsa si considerasse di pertinenza esclusiva della comunità e fosse a tutti gli effetti oggetto di uso civico. Si temeva peraltro un eccessivo disboscamento, che avrebbe messo a repentaglio quella che era la principale funzione delle bandite: garantire l'alimentazione del bestiame (con ghiande e simili). Anche per questo la gestione delle bandite era tassativamente demandata al Consiglio e solo questo poteva concedere permessi (cap. 39).

Una deliberazione del Consiglio del Popolo del 3 marzo 1596 (1597 del nostro calendario) introdusse per i 'compratori' delle bandite il divieto di fidarvi bestiame forestieri e soprattutto capre, "per il mantenimento di dette selve" (cap. 65). E successivamente pure i Quattro Conservatori intervennero per "rimediare per quanto sia possibile al continuo danno con taglio che è fatto nella bandita" (cap. 77).

La relazione Gherardini del 1676 ci fornisce ulteriori informazioni, che aiutano anche a comprendere meglio le rubriche statutarie, che è forse opportuno seguire:

"Dentro questa Corte vi è una bandita detta il Jandio, verso l'osteria della Foce, che è tutta suolo della Comunità e si vende ogn'anno in publico incanto il di lei usufrutto et ianda, pagandosi il prezzo alla cassa de' Conservatori in sconto delle tasse dovuteli. Non puol godere questa bandita da S. Angelo di settembre per tutto Carnevale seguente altri che il bestiame del compratore della medesima e suoi fidati, e da detto tempo in là diventa detta bandita

⁸³ In proposito debbo rinviare al mio *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna 2003 ed alla relazione *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli tra XV e XVIII secolo*, in *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto*, a cura di A. Mattone, P. F. Simbula, Roma, Carocci, 2011, pp. 254-275, dove è anche indicata ulteriore bibliografia su questi aspetti.

pascolo comune per tutti li bestiami della Corte, havendo però facultà i Chiancianesi di poter legnare tutto l'anno in detta bandita legname morto e legname dolce, purché non sia di qualità che produce ianda.

Vi è ancora altra macchia detta Fucoli, che non serve che per pasture. Anticamente però era tutta prese ad uso di legna, il taglio delle quali si vendeva a publico incanto a pro della Comunità, né potevano in quelle tagliare che i loro compratori; ma in hoggi non sono più ad uso di taglio, la Comunità non ne cava cosa alcuna, sono sparse le legna, e serve solo per pastura de' bestiami, havendo anco facultà prima gl'huomini di Chianciano di legnare gratis in certe franchiggie della detta macchia, che sono lungo le di lei prode, in oggi parimente sperte, e qualche anno ancora se ne vende qualche poca di macchiata brusa, che serve per fare calcina.

Vi è anco una tenuta di Poggi a selva cedua chiamate i Monti (...) e dati a linea a D. Andrea e Marco Innocenti, con annuo canone di scudi dieci moneta a favore della Comunità, con reservo però alla medesima e suoi habitatori dell'jus pascendi, ove non si faccia danno, e parimente di potervi fare frasche e legne dolci da bruciare, purché non si taglino arbori da frutto. Queste macchie sono in hoggi parte ridotte a coltura di viti, grani et olivi e parte riservata ad iandio per il padrone della linea concessali circa vent'anni sono (...).

Tanto in queste terre della Comunità, quanto in tutte l'altre della Corte, vi è il pascolo universale reciproco per tutti li bestiami della Corte, che hanno facultà di poterla pascere liberamente da per tutto, essendo per obbligo tutti li padroni de' bestiami pagare per ogni paro di bestie caprine e porcine due crazie l'anno e lire quattro per ogni centinaro di bestie pecorine⁷⁸⁴.

La comunità era proprietaria inoltre di due poderi, Montauto di sopra e Montauto di sotto.

La relazione di visita ci conferma dunque che il Comune di Chianciano aveva ancora nel tardo Seicento una serie di possedimenti su cui continuavano ad esercitarsi usi civici di pascolo e legnatico. I pascoli e i boschi della Comunità erano in parte, o in certi periodi, concessi in godimento a privati a titolo oneroso, in parte, o in altri periodi, lasciati ad uso civico dei Chiancianesi. Come di regola avveniva nei Comuni toscani, non vi era una distinzione netta tra beni comunali-patrimoniali e beni comunali di uso civico (o collettivo che dir si voglia)⁸⁵, ma vi era invece

⁸⁴ *Visita Gherardini*, A.S.S., MS D 83, pp. 643-644.

⁸⁵ Come sarebbe arduo, muovendo dai concetti del diritto amministrativo attuale, voler distinguere in modo netto e preciso tra Comune-persona giuridica e comunità (mera collettività). Nell'esperienza pre-moderna il riferimento alla *Communitas et homines*, presente anche nel nostro

una sorta di osmosi, di fluidità, tra le due categorie.

Il quadro dei boschi e pascoli chiancianesi dimostra comunque in modo egregio che la presenza, anche consistente, di beni di uso civico non significava necessariamente arretratezza socio-economica e produttiva. Qui, come in moltissimi altri Comuni italiani del tempo, tali beni si coniugavano ottimamente con una piccola e media proprietà locale, costituendone anzi il necessario sostegno per l'approvvigionamento di certe risorse naturali (legname da costruzione e da ardere, foraggio per il bestiame etc.). La situazione del territorio senese di età moderna, illuminata a giorno dalla visita Gherardini, mostra in modo evidente che le Comunità benestanti erano quelle che avevano al contempo una proprietà locale e beni di uso civico e quelle povere erano invece quelle che avevano perduto sia la prima che i secondi.

Ma vediamo di precisare meglio, in un'ottica più generale, la situazione di Chianciano nel periodo che ci interessa, anche con l'aiuto di altre fonti.

Le condizioni socio-economiche di Chianciano in età moderna

La situazione sociale ed economica di Chianciano in età moderna non appare così precaria, come potremmo aspettarci a prestare fede alla diffusa opinione che vuole il territorio senese di questo periodo segnato da un'accentuata e generalizzata decadenza, da miseria, da disgregazione comunitaria.

Una situazione che peraltro non è isolata, ma paragonabile a quelle di molti Comuni delle zone di confine in Val d'Orcia, sull'Amiata e in Maremma, che tutti mantenevano, non a caso, una propria articolata organizzazione, un proprio diritto, spesso consistenti proprietà comunali e una piccola-media proprietà privata degli abitanti, senza eccessive ingerenze esterne⁸⁶. Del tutto diversa era la situazione dei territori interessati

statuto (cfr. i verbali aggiunti al termine del secondo libro) allude, più che a due cose diverse, piuttosto a due modi di intendere la stessa realtà e comunque congiunti. Il Comune era la comunità dei Chiancianesi intesa secondo le concezioni del tempo (originari ed abitanti aggiunti), formalizzata istituzionalmente, e la collettività dei Chiancianesi era il corpo stesso del Comune.

⁸⁶ Autorizzano a ritenere ciò le stesse fonti d'archivio che richiameremo per illustrare le condizioni di Chianciano (relazione Acciaioli, Visita Gherardini), ma anche altra documentazione conservata nel fondo *Quattro Conservatori* dell'Archivio di Stato di Siena ed in quello *Mediceo del*

massicciamente dalla mezzadria, dove i Comuni si erano quasi del tutto disintegrati per la penetrazione della grande proprietà cittadina nei loro territori, condotta con l'organizzazione poderale⁸⁷.

A Chianciano non risulta la diffusione della proprietà senese condotta a mezzadria, anche perché i Chiancianesi, come abbiamo visto, si erano preoccupati di sancire fin nella capitolazione del 1347 che i cittadini di Siena non potessero acquisire proprietà o diritti reali *in loco*. Lo statuto (II dist., rubr. 47-49; III dist., rubr. 51; soprattutto IV dist., rubr. 21)⁸⁸ ed altre fonti testimoniano peraltro la presenza (non occasionale, ma cospicua) di *mezzaioli* nelle campagne chiancianesi, ma si trattava di fondi di proprietà di persone del posto. Chianciano esprimeva un 'ceto medio' possidente, a differenza delle comunità fagocitate economicamente dalla Dominante. Lungi dall'esserne vittima, utilizzava lo strumento contrattuale mezzadrile, giovandosi anche di contadini forestieri, proprio come le città toscane maggiori. Il Maggi ricorda l'imposizione, nel 1550, di una tassa di 40 soldi al mese a tutti gli "artisti forestieri" ed a "tutti quei mezzaioli che abitavano nelle tombe e casali del nostro contado, quando non avessero avuta l'impresa almeno di un paio di bovi"⁸⁹. Riferisce anche che "in detta epoca il nostro paese conteneva sopra 3.000 abitanti, e non vi era tomba in campagna o casalino che non contenesse una numerosa famiglia"⁹⁰. Ciò dunque testimonia, per inciso, il riutilizzo come dimore contadine delle numerose tombe a camera e scavate nel tufo presenti nella zona, già dimora di aristocratici etruschi defunti. Si noti anche che tale consistenza demografica non fu più raggiunta fino all'età contemporanea: secondo il Repetti, Chianciano nel 1833 contava 2.036 abitanti (ed erano solo 1.217 nel 1745)⁹¹.

Principato dell'Archivio di Stato di Firenze, forse ad oggi non ancora pienamente considerata. Per i beni di uso civico si vedano le appendici documentarie nel mio volume *Usi civici* cit., pp. 501-659.

⁸⁷ Per un quadro di sintesi cfr. M. ASCHERI, A. DANI, *La mezzadria nelle terra di Siena e Grosseto dal Medioevo all'età contemporanea*, Siena 2011.

⁸⁸ Tale norma pone anche un limite minimo della terra concessa: "Mezzaioli in nella presente materia s'intendino coloro alli quali in nel podere sarà dato tanta terra che ascenderà alla sufficientia de un par di buoi o più, quali se harano patto fra se et il padrone, quello sien tenuti osservare".

⁸⁹ MAGGI, *Memorie storiche* cit., p. 59. La fonte è il *Libro di memorie comunitative* del 1550, cc. 19, 24, 146.

⁹⁰ MAGGI, *Memorie storiche* cit., p. 60.

⁹¹ E. REPETTI, *Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana*, I, Firenze 1833, p. 526.

Nel tragico epilogo della guerra di Siena, Chianciano fu saccheggiata e incendiata, nel 1557. A seguito di tali distruzioni ed eccidi, si sarebbe verificato un brusco calo di popolazione, scesa a 1.680 unità (le case abitabili si sarebbero ridotte da 300 a 60)⁹².

Una vicenda drammatica, dunque, da cui comunque sembra che Chianciano si fosse risolledata piuttosto in fretta. Probabilmente non fu più raggiunto il livello di floridezza dei tempi migliori ma, tra fine Cinquecento e fine Seicento, sono testimoniate dalle fonti condizioni socio-economiche abbastanza buone, tra le migliori del territorio senese.

Nel 1593 il magistrato granducale Cosimo Acciaiuoli annota nel suo *Ristretto e compendio di tutte l'entrate et spese pubbliche dello Stato di Siena*, frutto di una raccolta diretta di informazioni presso le varie comunità, che Chianciano aveva 2.200 abitanti, un totale di entrate di 1.236 lire annue, pagava di tasse ai Quattro Conservatori 624 lire ed i suoi abitanti sono definiti “benestanti e ricchi di terreni”. Le entrate provenivano per 72 lire dal *podere di Montauto*, per 160 lire dal *ghilandatico* nella bandita comunale, 19 lire dal *prato dello stagno*, 320 lire dalla *gabella grossa*, 308 lire dal *primo macello*, 34 lire dall'osteria, 120 lire dalla *salaia*, 64 lire dal *pascolo brado*, 13 lire da *pigioni di case e fornelli dei bagni termali*, 11 da *sigilli*, 102 dal *provento del danno dato*⁹³. L'entrata maggiore era dunque costituita da esercizi vari collegati all'allevamento del bestiame.

Nel Seicento Gherardini attesta una situazione abbastanza buona, pur con qualche visibile segno di decadenza. Il Comune aveva ancora i suoi beni, il bilancio era in avanzo, permanevano consistenti usi civici di pascolo e legnatico e bandite comunali appaltate, come abbiamo visto. Circa un quarto del territorio era costituito da pascoli e boschi del Comune, il resto era coltivato: molte viti ed olivi permettevano un commercio di vino e olio (vi erano ben sei oliviere)⁹⁴, mentre la produzione di grano non era abbondante⁹⁵. L'allevamento era consistente (in tutto oltre 3.500 capi di bestiame, tra ovini, suini e bovini)⁹⁶, a conferma del quadro ricavabile

⁹² MAGGI, *Memorie storiche* cit., p. 62.

⁹³ Archivio di Stato di Firenze, *Mediceo del Principato*, n. 2015, c. 23v.

⁹⁴ *Visita Gherardini*, A.S.S., MS D 83, p. 642.

⁹⁵ *Ibid.*, p. 645.

⁹⁶ Più precisamente, si contavano nel territorio di Chianciano 2.274 pecore, 670 capre, 138 bovini e 623 suini: *Visita Gherardini*, A.S.S., MS D 83, p. 645.

dai dati della relazione Acciaioli. Oltre che terreni, il Comune aveva vari edifici: il palazzo pubblico con il carcere, dotato di un “salone delle comedie, che serve anco per cancellaria della comunità”⁹⁷, la scuola, due bagni termali, un ospedale, una salaia, una cisterna, due fonti, una torre con l’orologio nella piazza principale⁹⁸. Le terre dell’ospedale venivano allivellate con un canone parziario a carico del concessionario di 1/3 dei prodotti⁹⁹. I bagni termali, riferisce l’Uditore, non erano più in buono stato: uno (quello dell’Acqua del Bagno), un tempo attrezzato con costruzioni ormai in rovina, è “ridotto in cattivo stato”, talvolta non fruibile per le infiltrazioni di acqua piovana; un altro, detto dell’Acqua Santa, aveva almeno un loggiato ed era ancora in uso¹⁰⁰.

In un paese di circa 1600 abitanti vi erano undici avvocati, cinque medici, cinque notai, cinque fabbri, quattro falegnami ed altre figure di piccoli artigiani e commercianti¹⁰¹. La produzione di carni trovava un buono sbocco commerciale a Montepulciano e la regolamentazione prevista sul controllo della qualità lascia intendere che si trattava di un’attività di rilievo nell’economia locale¹⁰². Ma il dato forse più significativo riferito dal Gherardini è quello del bilancio: circa 2.500 lire di entrata corrispondevano al doppio di quelle registrate dall’Acciaioli nel 1593 (che pure definiva benestanti i Chiancianesi), mentre le uscite erano di circa 1.700 lire¹⁰³. A questo bilancio in positivo, assolutamente non paragonabile a quello dei Comuni a prevalenza mezzadrile (come ad esempio Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni o Asciano), si devono aggiungere crediti per 8.600 lire ed anche 617 lire di credito nei confronti della Cassa dei Conservatori a Siena¹⁰⁴, verso la quale moltissimi Comuni erano invece pesantemente indebitati.

⁹⁷ *Visita Gherardini*, A.S.S., MS D 83, p. 615.

⁹⁸ *Ibid.*, pp. 515-516.

⁹⁹ *Ibid.*, pp. 640-641.

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 653. L’utilizzo di queste acque è antichissimo e probabilmente si collocava in epoca etrusca entro un’area sacra, come fanno supporre i manufatti rinvenuti dagli archeologi.

¹⁰¹ *Visita Gherardini*, A.S.S., MS D 83, pp. 616 e 622.

¹⁰² *Ibid.*, p. 625.

¹⁰³ *Ibid.*, p. 656.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Per concludere

Al termine delle nostre brevi note introduttive, necessariamente incomplete, allo statuto chiancianese del Cinquecento, credo che già emerga nitidamente quali siano i luoghi comuni spesso calcati più del lecito dalla storiografia, a cui si alludeva nel titolo.

Chianciano mantenne per duecento anni, dopo l'assoggettamento a Siena, la massima libertà a cui poteva aspirare un Comune delle sue dimensioni: non dimentichiamo che la fedeltà diplomatico-militare alla Dominante aveva come corrispettivo il diritto di essere difesi, cioè di non divenire facilmente preda della prima compagnia di mercenari che si trovasse a passare da quelle parti o di aggressioni o soprusi da parte di Comuni limitrofi più forti. Dopo la conquista medicea, nei confronti della quale Siena lottò strenuamente, ma nulla poté fare neppure per sé stessa, il primo fattore di compressione delle 'antiche libertà' non furono tanto, qui come altrove, le leggi dei Medici (frammentarie e mirate soltanto a risolvere specifici problemi), quanto l'istituzione della magistratura dei Quattro Conservatori dello Stato di Siena, incaricata di rafforzati controlli sulla gestione amministrativa ed economica delle comunità soggette. Ma essa svolse anche, a mio avviso, un'azione fondamentale volta alla tutela e, appunto, alla conservazione dei patrimoni comunali, spesso preda di appetiti privati.

Ma è soprattutto lo statuto in sé che fa riflettere e invita ad una riconsiderazione dei tratteggi giudizi sulle normative comunali di età moderna, che sarebbero scadute di qualità, divenute marginali e disapplicate. Il nostro statuto, simile a qualche decina di altri statuti di centri della Toscana meridionale, è ben più consistente del precedente medievale, fu effettivamente applicato e niente testimonia una decadenza dell'istituzione comunale, né un accantonamento del diritto locale a beneficio di un *diritto patrio* statale, se non in materie molto circoscritte.

Immaginare una generalizzata decadenza istituzionale del mondo comunale italiano nei secoli XV-XVIII è sicuramente fuorviante¹⁰⁵, come

¹⁰⁵ Come è recentemente tornato ad osservare M. ASCHERI, *Le città-Stato*, Bologna 2006, pp. 154-155.

lo è insistere sulle debolezze, sulle ‘mancanze’ degli Stati di questo periodo. Le loro maglie burocratiche e le loro strutture governative territoriali erano deboli (come nel Granducato mediceo o nello Stato della Chiesa), perché le comunità locali mantenevano una fondamentale funzione di organizzazione civile. Si tratta dunque di Stati che si basavano su un modello in sé compiuto, con pregi e difetti, di notevole complessità e articolazione, incardinato su principi giuridici di ascendenza feudale oltre che romana¹⁰⁶ e funzionante grazie a meccanismi elaborati.

Su un altro versante, ancora più debole si rivela, alla luce della realtà chiancianese di Antico regime, il luogo comune di una generalizzata decadenza economica del territorio senese di questo periodo, segnato solo da miseria. Le fonti storiche che abbiamo utilizzato e che già avevamo interrogato per un più ampio contesto in precedenti ricerche, non autorizzano una simile lettura. Accanto a Comuni effettivamente poveri, ve ne erano molti che non versavano affatto in condizioni di miseria: nell’area a sud-est tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, come Chianciano, ma anche sul Monte Amiata e in Maremma. Chianciano ai tempi dello statuto era viva e vegeta, anche se di lì a poco ebbe la sventura di trovarsi coinvolta in vicende belliche disastrose. Ma sicuramente si risollevò in fretta, grazie anche al carattere della popolazione.

Con tutto questo non è intenzione di chi scrive alimentare nostalgie romantiche per il passato comunale di Antico regime, né tantomeno propositi irrealizzabili di ritorno a quel modello istituzionale. Il terzo libro del nostro statuto, sul diritto e il processo penali, basta da solo a fugare ogni nostalgia. Neppure, d’altro canto, ci si può precludere però di riflettere sui motivi della straordinaria longevità e diffusione di quel modello, sui suoi punti di forza tutt’altro che ‘primitivi’: pensiamo ai meccanismi di partecipazione, al coinvolgimento della popolazione nella vita, sia amministrativa che pratica, del proprio Comune, ai severi controlli e alle revisioni dell’operato degli ufficiali, ai beni comuni (risorse naturali, ma non solo) gestiti non soltanto con criteri di profitto, ma anche di redistribuzione sociale dei benefici.

¹⁰⁶ In questo senso depono la lettura delle istituzioni statali del Seicento di Giovanni Battista De Luca, come è possibile cogliere dalla sua opera enciclopedica *Il Dottor volgare*, Roma 1673.

In questi aspetti non è detto che i Comuni antichi, nostalgie a parte, non abbiano tutt'oggi qualcosa da insegnare, in un momento storico di profonda crisi delle istituzioni statali e locali, e di necessario ripensamento di nuovi tipi di rapporto tra la cittadinanza e la gestione della *res publica*, nel segno di una maggiore partecipazione.



Lo statuto di Chianciano del 1544 conservato presso l'Archivio di Stato di Siena (*Statuti dello Stato*, 39), in fogli di pergamena rilegati in legno e pelle, con borchie e chiudilibro metallici.



Lo statuto di Chianciano del 1544.

ANSELMO RONDONI

Lo statuto del Comune di Chianciano del 1544

Cenno storico introduttivo

Chianciano è geograficamente collocata nell'area sud-orientale dell'attuale Toscana, molto vicina ai confini di Umbria e Lazio, ai margini della Val di Chiana. Il nome stesso del paese, che deriva dal latino *Clancianum*, significherebbe, secondo alcuni, "oltre la Chiana" (*cis Clanas*). Già in epoca antica vi era un centro etrusco di qualche rilievo, legato alla città di Chiusi, con sorgenti termali ed annesse aree sacre, conosciute anche in epoca romana. Ma il primo documento che con certezza menziona *Clancianum* è del 1139: si tratta di una donazione, con elenco di testimoni, di una parte del castello di Radicofani fatta dal conte Manente di Sarteano al Vescovo di Siena.

Il castello di Chianciano, pur soggetto ai conti Manenti, era già Comune nei primi decenni del Duecento, retto da due Consoli (in seguito da un Podestà). Ciò è testimoniato dalla documentazione dei centri vicini, perché le carte medievali conservati *in loco* sono andate quasi del tutto perdute. Nel Duecento Chianciano, situata in una zona strategica di confine, appare in bilico e contesa tra diverse sfere d'influenza: oltre ai Manenti, i Comuni di Orvieto, Siena e Montepulciano. Siena occupò temporaneamente Chianciano tra il 1229 ed il 1230, ma nel 1232 dovette cederla, a seguito della controffensiva orvietana appoggiata dai Fiorentini. Nel 1237 numerosi rappresentanti del Comune di Chianciano e dei Manenti promisero congiuntamente fedeltà diplomatica e militare ad Orvieto, come attesta un documento conservato nella città umbra.

Al periodo di soggezione ad Orvieto risale la redazione dello statuto del 1287, la più antica pervenutaci, oggi disponibile in edizione critica a cura di Mario Ascheri. In essa già si ha l'impressione di un Comune chiancianese ben strutturato, con una propria sede, con consistenti pos-

sedimenti; la comunità locale attraversava un periodo di intenso sviluppo demografico ed economico. La soggezione tramite *capitoli* ad Orvieto non implicava l'inclusione nel contado cittadino, bensì il mantenimento di una propria identità e proprie prerogative, in sostanza una buona autonomia, molto ampia per quanto riguardava il governo interno della comunità. Chianciano aveva probabilmente al tempo un ceto dirigente popolare formato da commercianti, proprietari terrieri, notai, artigiani, che in realtà non venne mai meno neppure in seguito, come attestano le fonti storiche più tarde. A seguito del declino di Orvieto e di eccessive richieste da parte di quel Comune in occasioni belliche, i Chianciani decisero di avviare, mediante ambasciatori, trattative con Siena per una dedizione spontanea, e dunque potenzialmente idonea a patteggiare condizioni favorevoli. Altra situazione era, ovviamente, quella dei Comuni ridotti alla fedeltà a seguito di conquista militare o di cessione obbligata da parte dei precedenti signori.

Chianciano entrò in tal modo tra i Comuni stabilmente fedeli a Siena, i rapporti con la quale furono fissati da un'apposita convenzione del 1347, importante perché destinata a lunga vigenza, di cui subito diremo. Dopo la caduta della Repubblica di Siena, sconfitta dalle armate fiorentine e imperiali, Chianciano fu occupata da queste il 6 dicembre 1554 e nuovamente nel febbraio 1556 dagli uomini del conte Sforza di Santa Fiora, comandante mediceo. Nel 1557, dopo un anno di occupazione degli imperiali, anche Chianciano venne aggregata al ducato fiorentino. Al Duca Cosimo venne richiesto, per il tramite del Governatore pro-tempore di Siena Angelo Niccolini, che la capitolazione del 1347 stipulata da Chianciano con la città di Siena venisse confermata, ed il sovrano accordò tale richiesta con rescritto del 3 febbraio 1560.

Dopo l'inserimento del territorio senese nel Ducato mediceo, nel 1560 venne istituita a Siena la magistratura dei Quattro Conservatori con funzioni di controllo su tutti i Comuni e Comunelli dello Stato Senese (ancorché capitolati, privilegiati ed infeudati), fu inoltre riorganizzata l'amministrazione della giustizia. La giustizia penale venne affidata ai Capitani e Chianciano fu sottoposta al Capitano di Chiusi; la giustizia civile e dei danneggiamenti alle colture (c.d. *danno dato*) rimase di pertinenza locale. Chianciano continuò a rimanere sede di podesteria.

Le capitolarioni con il Comune di Siena del 1347

La posizione giuridica di Chianciano rispetto a Siena era regolata dalla già ricordata convenzione del 1347 di cui ne riportiamo i dodici capitoli, nella traduzione di Desiderio Maggi (in *Memorie storiche della Terra di Chianciano per servire alla storia senese*, a cura di B. Angeli, Chianciano 1997, pp. 52-55). La convenzione venne redatta su cartapeccora ed approvata il 16 gennaio 1347. L'indicazione della data nel documento al 1346 è dovuta al computo senese dall'incarnazione (e non dalla nascita) di Cristo, in uso fino al 1750, in virtù del quale l'anno iniziava il 25 marzo.

1. Che il Comune di Chianciano aver dovesse in avvenire per Podestà un cittadino di Siena, purché non fosse né bandito né condannato, dovendo però la scelta del soggetto essere affatto libera, la di cui elezione però rimanesse sempre libera per parte di questa Terra, dovendosi al medesimo pagare una stabilita mercede per se e per quattro esecutori che dovesse tenere. Che il medesimo durare dovesse in carica di sei in sei mesi collo stipendio di lire cinquanta perugine ogni semestre, con più soldi venti il giorno nella sua dimora, e lire sedici il mese per quattro famigli che doveva tenere seco, oltre i soliti incerti.
2. Che il Comune di Chianciano tener dovesse un Notario Ufficiale per il Criminale e Civile, parimente cittadino Senese, da eleggersi dal nostro Comune collo stipendio di lire cinquanta il mese, con più lire quattro di valor perugino, colle quali mantener vi dovesse un altro Famiglio, oltre i soliti incerti, ed emolumenti.
3. Che dovesse ogn'anno questa Terra mandare per la festa di S. Maria d'Agosto a Siena per mezzo di un Sindaco un Palio di seta del valore di fiorini venti d'oro, e che in compagnia del Sindaco andar anche vi dovessero tre Massari di detto luogo col cero di libbre una per ciascheduno.
4. Che il detto Comune tenuto fosse a tutte sue spese mantenere trenta soldati a piedi bene armati, ogni qualvolta il Comune di Siena per general Consiglio della Campana arrolasse esercito o facesse guerra.
5. Che parimente Chianciano tenesse e riputasse per amici o nemici quelli che fossero per tali riconosciuti da Siena, dovendo sempre questa Terra tenerla ben guardata e guernita.

6. Che i cittadini Sanesi non potessero essere molestati in Chianciano a pagar gabelle, dazi, pedaggi, curature, ripe, surripe, malatolte ed altre gravetze simili, e ciò s'intendesse anche per le mercanzie e robbe loro, se già non fussero abitanti e possessori e che servisse per provare la cittadinanza senese una fede o scrittura, che se ne facesse, o dal Comune di Siena o dai Presidenti del medesimo.
7. Che non dovesse né potesse questa Terra obbligarsi a pagare alcun censo, o tributo, né direttamente ad alcuna persona, Collegio, Università e luogo, senza il consenso di Siena.
8. Che ai cittadini Sanesi e del suo territorio si facesse in Chianciano la medesima giustizia che si amministrava all'abitanti ed originari; ed all'incontro che Siena rendesse la medesima ragione all'originari ed abitanti chianciani, come cittadini di quella città, ma i quali però dovessero esser esenti dal pagamento dei tributi e pedaggi che si fossero imposte ai senesi.
9. Che non si potesse nella Terra e Corte nostra dar recetto a banditi e condannati da Siena, e viceversa. Che la medesima non potesse ricettar quelli che da Chianciano venissero banditi e condannati, da aver esecuzione tal patto dopo il termine di giorni cinque dal dì che fosser state passate reciprocamente le note di tali persone da rimoversi.
10. Che non ostante una tal Capitolazione ed alleanza Chianciano potesse indipendentemente ordinare, stabilire, riformare, condannare, assolvere ed esercitare il mero e misto impero in ciò che gli fosse, e come gli fosse piaciuto.
11. Che non potesse né dovesse alcun nobile o cittadino sanese per mezzo di contratto, o quasi contratto, acquistare per qualunque titolo di possesso, o diritto reale, o quasi, né dentro né fuori la Terra, castello, borgo e distretto di Chianciano, alla pena di lire mille da esigersi dal Comune nostro, oltre la confiscazione dei beni acquistati da andare a vantaggio publico.
12. Che il Comune di Siena fosse tenuto proteggere e difendere Chianciano, suoi abitanti ed annessi contro qualunque, eccetto la Chiesa Romana.

Secondo il Maggi la convenzione venne sempre “religiosamente osservata”. Infatti nel luglio del 1516 era capitato un episodio di violenza in Chianciano; venne invocata la competenza del Capitano di Giustizia

di Siena, ma i nove Deputati di guardia, avanti ai quali era stato fatto il ricorso, dichiararono la competenza del Podestà di Chianciano. Solo per la giurisdizione ecclesiastica Chianciano ricadeva nella dipendenza dalla Diocesi di Chiusi.

Lo statuto e la sua struttura

Lo Statuto di Chianciano del 1544 si suddivide in quattro libri (diversamente dallo Statuto del 1287, che non presenta alcuna suddivisione) ed in un numero variabile di rubriche. Il libro primo tratta degli “offitii”, cioè della struttura organizzativa del Comune e si compone di 38 rubriche; il libro secondo contiene il diritto civile e la relativa procedura e conta 95 rubriche; il libro terzo, “dell’horribil materia dei Maleficii” ospita la parte penale (sostanziale e processuale), di ben 106 rubriche; il libro quarto (e ultimo) regola i casi “extraordinari” e si articola in 31 rubriche. Il totale di queste ultime assomma dunque a 270, numericamente inferiori alle 339 dello statuto duecentesco, ma più ampie e dettagliate, cosicché lo statuto del 1544 è nel complesso assai più corposo di quello precedente.

In aggiunta al testo statutario vero e proprio figurano degli ordini e provvedimenti diversi, che nel tempo andarono aggiungendosi in modo del tutto alluvionale. Si tratta di 45 fogli scritti da notai e dal Cancelliere, che riportano soprattutto disposizioni medichee.

Occorre poi ricordare che allo Statuto del 1544 si affiancavano, per il *danno dato* (ovvero i danneggiamenti alle coltivazioni), specifici Statuti già conosciuti come *Statuti del Morello*. Essi sono inclusi nella presente pubblicazione, con l’intento di offrire un quadro completo della legislazione vigente nel comune di Chianciano nei secoli XVI-XVIII.

La redazione dello statuto

La redazione dello Statuto (come ci indica lo stesso Proemio) fu frutto del lavoro di quattro Statutari (una sorta di commissione legislativa), affiancati da un giureconsulto e da un professore “delle humane letere”.

Verosimilmente gli Statutari, più che scrivere materialmente i capitoli di legge, si limitarono a suggerirli, indicarne la *ratio*, segnalare la necessità di giungere ad una certa normativa, attenendosi alle istruzioni del Consiglio Generale. Gli Statutari menzionati nel testo sono Giovanni di Benedetti, Domenico di Agostino di Poppi, Basilio di Niccolò e Agnolo di Bene.

Seguiva la *mano* del giureconsulto, che tra l'altro necessariamente apportava, anche ai fini linguistici, l'insieme dei termini legali e della costruzione tecnica delle rubriche (veri e propri articoli di legge). Nel nostro caso il giurista era lo "Eccellentissimo Signor Hilario di Costanzo Celsi", del Comune di Chianciano, dottore in diritto civile e canonico. Si comprende che aveva ricevuto l'incarico di compilare e mettere in forma giuridica quanto gli Statutarii concordavano ("ordinavano e componevano").

Dopodiché intervenne il professore delle *humane letere* (il grammatico) Quinto Fulvio Celsi che mise in bella forma il lavoro del giureconsulto, affidando in ultimo il testo al copista, frate Cherubino eremitano. Quest'ultimo non avrebbe dovuto in nessun modo alterare la forma e i contenuti dello statuto.

La scrittura impiegata dal copista è quella in forma *libraria o littera antiqua* con l'intento di rendere bello, omogeneo e fruibile il testo. Lo Statuto di Chianciano si presenta scritto in modo molto "nobile", ambizioso. La rubrica inizia sempre con lettera *iniziale (capitale)* maiuscola e miniata alla maniera medievale. Nonostante la chiarezza della grafia, occorre però tenere presente, come attesta l'annotazione archivistica inserita nel volume, che le carte sono "molto ingiallite e con scrittura molto evanita", e perciò talvolta di assai difficile lettura.

Gli Statutarii di Chianciano furono eletti dal Consiglio Generale. Dal non troppo lineare dettato del Proemio, sembra di capire che la stesura dello Statuto avvenne in base alle indicazioni ricevute, con un'ampia delega, dal Consiglio.

Il Proemio ricorda subito al Podestà ed a tutti coloro che ne sono soggetti "di osservare e far osservare lo Statuto". Dopo la sua approvazione, lo Statuto veniva consegnato dal Sindaco allo stesso Podestà con il compito di custodirlo e mantenerlo integro per tutto il tempo della sua carica, sotto pena di dieci scudi d'oro che sarebbero stati ritenuti dal suo salario

“perché il presente Volume degli Statuti habbino in perpetuo a durare”. Nel prendere in consegna lo Statuto, sullo stesso venivano indicate il numero delle pagine che componevano il testo. Infatti per ogni pagina mancante era prevista una ulteriore pena pecuniaria. Lo Statuto sarebbe per così dire entrato in vigore dopo una sorta di *vacatio legis*, di imprecisata durata, durante la quale era tenuto esposto nel palazzo del Podestà, perché non se “ne adduca ignorantia”.

Alcune peculiarità dello statuto: la lingua, le monete in uso e il computo del tempo

La lingua usata nello Statuto è il volgare, per tutti comprensibile. Si tratta di un volgare, naturalmente, ‘illustre’, farcito di latinismi. La struttura espositiva risulta composita ed articolata, per la presenza di molte subordinate ed incisi esplicativi, propri di questo tipo di testi giuridici. I periodi che nella lingua latina erano ricchi di ipotassi, di procedimenti sintattici che prevedevano rapporti di dipendenza, nella lingua italiana tendono ad essere costituiti da una serie di proposizioni coordinate e collocate in parallelo sullo stesso livello (paratassi). È proprio col Rinascimento che si ha il trionfo della subordinazione. La stesura dello Statuto armonizza la paratassi e l’ipostasi. Vi sono rubriche semplici e più complesse (vedi la terza del libro primo), pur se abbastanza chiare. Nella scrittura abbiamo frequente l’uso della consonante scempia al posto della doppia. Usuale nel testo è la conservazione della lettera *acca* nel verbo avere, mentre risulta quasi scomparsa in tanti altri scritti dello stesso periodo. Abbondano i latinismi: *preterea, observare, augmentare, magnificentia, pecunia, homini, condemnatione, pretermettere, appellatione, requisitione* e moltissimi altri. I dittonghi *oe - au - ie* sono largamente presenti e non si sono ancora contratti in *o* e in *e* chiusa o aperta. Anche la “*i*” di *iuramento* non si è ancora trasformata in *g* dolce. Vicino, poi, al linguaggio volgare ma comunque dotto, specifico (giuridico) e forbito, figurano non pochi toscanismi: pigliare, cavare, uscio, greppo, poggio, scudella, lama, ceppo, sodo e altri.

Nello Statuto vengono indicate varie unità di moneta, senza specifica-

zione del loro valore reciproco: il rapporto di valore tra le monete era conosciuto molto bene da chiunque svolgesse operazioni di cambio ed inoltre tale rapporto non poteva trovare di certo un suggello legislativo, anche perché, pur riferendoci ad una società in cui il fenomeno inflattivo era del tutto trascurabile (se non addirittura assente), il valore delle monete, l'una rispetto all'altra, poteva variare.

Le monete menzionate più frequentemente dallo statuto sono le *lire*, i *denari senesi*, e i *Fiorini*. La lira a quei tempi valeva 2 crazie o 20 soldi. Il soldo corrispondeva a sua volta a 12 denari. Vengono citate anche le lire cortonesi e le lire perugine. Il fiorino era la moneta fiorentina con impresso il fiore (giglio di Firenze) e l'effigie di S. Giovanni Battista e valeva 4 lire.

Lo Statuto si interessa delle monete in due distinte rubriche; la 89 del libro terzo fa divieto di spendere o fabbricare moneta falsa, prevedendo una pena severissima: il reo doveva essere “dal fuoco abbruggiato, in modo che muoia”. La rubrica 103 del terzo libro precisa, “per torre via ogni inconveniente che potesse nascere sopra li statuti vechi”, che per lira non si dovesse più intendere la lira cortonese, bensì le lire di moneta corrente nella terra di Chianciano. La stessa rubrica si incarica di ricordare che dette lire hanno un valore di “soldi vinti per ciascuna” e che le monete cortonesi devono ritenersi del tutto annullate.

Riguardo al calendario, nel 1544 era in vigore quello *giuliano* con la suddivisione del mese in *calende* e con le *idi*. La singola giornata invece era regolata con l'andamento dell'arco diurno: il dì aveva inizio all'alba (aurora) e terminava con il calare del sole. Il resto della giornata veniva considerata notte. Onde non lasciare la regola alla libera (ed arbitraria) interpretazione dei singoli, gli statuti si peritavano di indicare il momento da cui iniziava la notte e quello in cui iniziava il dì. Il sistema, che poteva andar bene per le esigenze di una società agricola, si mantenne in uso fino ai tempi della rivoluzione francese, quando il furore innovatore proprio di quell'evento, modificò perfino questo arcaico sistema di segnare lo scorrere del tempo.

Lo Statuto di Chianciano del 1544 alla rubrica 80 del terzo libro stabilisce che “acciocché si levi ogni dubbio infra la notte e il dì, notte s'intendi in ditta terra di Chianciano dal suono terzo della campana, la quale

si suona la sera come di sopra è detto (cioè come stabilito alla precedente rubrica 79) fino al suono de l'Avemaria qual si suona la mattina nell'aurora nella chiesa di S. Giovanni. In fra l'uno et altro tempo si intendi notte". I tal modo la giornata veniva fissata attraverso "strumenti" legali, ossia i tocchi delle campane di una Chiesa che ogni comunità sceglieva per un simile delicato ufficio. Per Chianciano questa chiesa era la Chiesa principale di S. Giovanni Battista, a cui spettava ufficialmente la cura d'anime.

Costituisce un aspetto tipico di ogni comunità antica quello di affidare, perfino per Statuto, oltre che per consuetudine, al suono delle campane di una chiesa all'uopo deputata, il compito di regolare il termine (o inizio) della giornata e il confine tra il dì e la notte. Distinzione quest'ultima anche giuridicamente rilevante per la applicazione dello stesso Statuto: pensiamo ad esempio al diverso tenore delle pene da applicare.

Resta un po' un mistero in che modo si computasse il passare del tempo quando il cielo era coperto da nubi e non potevano essere usate meridiane, astrolabi o strumenti simili.

Il primo libro dello statuto: l'organizzazione istituzionale del Comune

Nelle prime rubriche del libro primo vengono previsti tutti quegli organi che oggi sarebbero definiti di rango costituzionale: il Consiglio del Popolo, il Consiglio Generale e il Consiglio de Quindici. Seguono quelli che possono essere considerati quali organi esecutivi e giudiziari, soggetti comunque ad elezione: il Potestà e il suo Vicario, i Priori, il Sindaco, il Camerlengo, il Cancelliere, i Massari, il Messo o Balio, i Viari, gli Stimatori dei danni dati.

Il Consiglio del Popolo e il Consiglio Generale

La prima rubrica stabilisce subito le regole concernenti i due maggiori organi della Comunità: il Consiglio del Popolo e il Consiglio Generale.

Il Consiglio del Popolo, chiamato ad eleggere gli altri organi del Comune, era composto da "un huomo per casa delli homini originali di detta Terra, quali siano padri di famiglia" e quindi manteneva una base ampia e senza limiti di censo o di ceto. Ne derivava che la sua composizione

numerica poteva variare di volta in volta. Ne erano esclusi i mezzadri ed i pastori, considerati forestieri anche se abitavano *in loco*.

Il Consiglio del Popolo si riuniva nella chiesa di S. Giovanni due mesi prima che terminasse “il bossolo dei Priori”. Il bossolo altro non era che l’urna per le votazioni, ma qui va inteso come termine temporale per la durata in carica. La convocazione avveniva per mezzo del Messo e su ordine del Podestà, Priori, Sindaco e Camerlengo “a suon di tromba la sera per la mattina”. Non appena riunita, questa assemblea di popolo procedeva alla elezione del Consiglio Generale, la cui composizione doveva essere di 40 consiglieri. Lo Statuto di Chianciano del 1287 al capitolo 11 prevedeva che i consiglieri fossero nel numero di 60 e che gli stessi venissero eletti da 9 Massari (tre per ogni *terzo* cittadino): i primi tre Massari erano addirittura chiamati in assemblea dal Podestà. Nel Cinquecento, invece, il Consiglio Generale veniva eletto da una larga rappresentanza di cittadini (capifamiglia). La rubrica dello Statuto indica, inoltre, le modalità di votazione (che avveniva pubblicamente ed alla presenza del Podestà in modo che “si possa vedere se è fatto senza fraude et inganno”) alla quale veniva dato seguito dopo che ogni capo famiglia aveva giurato sui Vangeli.

Pene erano previste per coloro che, nonostante il giuramento prestato, avessero esercitato la votazione più di una volta (mettere più di un *lupino* nel *baccino* di rame, cioè il contenitore usato per le operazioni di voto). La votazione avveniva su proposte, petizioni o supplicazioni avanzate in precedenza. In tale occasione, oltre al Podestà, erano presenti i Priori, il Sindaco e il Camerlengo, che dovevano eleggere quattro Massari, incaricati, questi ultimi, di verbalizzare, con la collaborazione del Cancelliere, l’elezione degli uomini scrutinati.

Dopo l’elezione del Consiglio Generale, i Priori, Sindaco e Camerlengo procedevano alla designazione dei 6 Massari (due per ciascun *terzo* – cioè terziere – della Terra, ossia: di sopra, di mezzo e di sotto), i quali a loro volta dovevano provvedere ad eleggere il Sindaco e il Camerlengo nuovi. La suddivisione in terziere (o quartieri, contrade, porte etc.) era proprie di tutte le città e i paesi di una certa dimensione ed aveva rilievo giuridico, come nel nostro caso, non solo per la designazione di certe cariche, ma spesso anche per la composizione dei Consigli elettivi e per la ripartizione di compiti operativi.

I poteri del Consiglio Generale (una sorta di piccolo parlamento), quando non fossero stati esercitati dal Consiglio del Popolo (assemblea dei capifamiglia), erano di “ordinare, statuire, reformare, gratiare di nuovo, concedere, tollere, fare ordinamenti”. Nel far ciò il Consiglio Generale doveva rispettare la forma ed il contenuto degli statuti (quello del 1544 e del Morello e, eventualmente, delle precedenti disposizioni ancora non abrogate). In tal senso il Consiglio del Popolo aveva la possibilità di limitare i poteri del Consiglio Generale e se quest’ultimo avesse deliberato un qualsiasi provvedimento in contrasto con quanto disposto dal Consiglio del Popolo, esso si considerava “di nissun momento, come cosa fatta da colui che in ciò mancasse di potestà”. Se ne evince che il parere del Consiglio del Popolo risultava vincolante: una sorta di controllo *dal basso* dell’azione normativa del Consiglio Generale.

Il numero legale necessario perché il Consiglio Generale potesse validamente deliberare era fissato in 30 consiglieri su 40, computati anche Priori. Il Consiglio così costituito poteva “fare leggi, statuti, reformationi, provationi, deliberationi, gratie e tutte et ciascuna altre cose far deliberare”. Sul tipo di maggioranza richiesta per le deliberazioni occorre notare che la rubrica 17 del primo libro presenta un’abrasione nel punto preciso in cui è indicata la quota. Non sappiamo quindi, in base allo statuto, se si fosse trattato di maggioranza semplice o qualificata. Si rende invece esplicito che nessun consigliere potesse stare in Consiglio quando venisse trattato un fatto che lo riguardasse (conflitto d’interessi).

Particolarmente importante è la rubrica 23, la quale disciplina le “supplicazioni” da farsi al Consiglio Generale contro le condanne. La richiesta doveva essere inoltrata tramite il Sindaco, il quale aveva l’onere di curare che l’interessato avesse preliminarmente versato quanto dovuto in ordine alla supplica richiesta. Si trattava di una sorta di richiesta di grazia, istituto che in seguito negli Stati unitari sarà riservato al Monarca o al Capo dello Stato.

Il Podestà

La terza rubrica si occupa dell’elezione del Podestà. Tale elezione già era regolata dal capitolo primo della convenzione del 1347 tra Siena e Chianciano: il Podestà di Chianciano doveva essere un oriundo cittadino

senese e durare in carica 6 mesi. Lo Statuto di Chianciano del 1287 invece prevedeva che il Podestà (al tempo orvietano) durasse in carica per un anno. La nomina del Podestà era di pertinenza del Consiglio Generale ed i Priori in carica nei mesi di gennaio e luglio, dovevano convocare il Consiglio per provvedere in questo senso. Al Podestà di Chianciano competevano, a norma di Statuto, i seguenti doveri:

- osservare e far osservare gli Statuti, previo giuramento (*breve*) davanti ai Priori;
- presentarsi all'inizio (nei mesi di gennaio o luglio) davanti ai Priori, Sindaco e Camerlengo portando con sé un Notaio (quale Vicario), sempre cittadino senese e con esperienza di cancelleria, quattro esperti garzoni (a sue spese);
- a domanda esercitare la giurisdizione sia civile che penale, secondo quanto previsto dagli statuti ed amministrare con procedimento sommario ove previsto;
- convocare, su richiesta dei Priori, Sindaco e Camerlengo, sia il Consiglio Generale, che il Consiglio dei Quindici e presiedere (per il mantenimento dell'ordine) alle sedute di detti Consigli.
- abitare nella Terra di Chianciano (assieme a Vicario e garzoni) e non allontanarsi da questa senza "licentia" del Consiglio Generale;
- concludere sia le cause civili che quelle criminali entro i termini fissati dallo Statuto e dare esecuzione alle stesse, ricevendo dal Camerlengo la quarta parte delle pene pecuniarie comminate durante il suo ufficio;
- riscuotere ogni somma di spettanza del Comune, "senza per sé niente pigliare";
- osservare e far osservare tutte le deliberazioni del Consiglio Generale;
- scegliere il Vicario ed i quattro famigli tra forestieri, cioè abitanti almeno dieci miglia fuori Chianciano;
- ricevere dal Camerlengo, quale salario per sé, suo Vicario e famigli, 112 fiorini, che poteva essere parzialmente anticipato ogni due mesi; inoltre riceveva "libre venti di candele e non più";

- stipendiare il suo Vicario (con funzioni di segretario - cancelliere, tenuto a compilare ogni atto), che niente riceveva dal Comune di Chianciano;
- sottostare, alla fine del suo incarico, al *sindacato*, ovvero al controllo successivo di tutti i suoi atti; in questa sede potevano essere applicate tutte quelle pene pecuniarie in cui fosse incorso, il cui importo sarebbe stato detratto dal salario;
- tenere regolarmente, tramite il suo Vicario, il registro delle cause civili e criminali.

Si aggiungevano a questi altri obblighi minori di vario tipo.

I reati che il Podestà poteva perseguire d'ufficio, senza istanza di parte, erano quelli più gravi: aggressioni, lotte di fazione, tumulti interni, “furto, abruciamento, tagliamenti, percutizioni, rubberie, falsità, corruzioni di vergini, violenze, veleno dato di argento vivo, o d'altra specie, perpetrato di dare homicidio, e qualsivoglia maleficio sanguinolento”.

Il Podestà era tenuto tenuto a prestare giuramento, osservando il seguente rito: si portava a cavallo ai piedi della scala del Palazzo di sua residenza, dove era atteso dai Priori, Cancelliere e Massari e prima di scendere da cavallo giurava sui Vangeli toccando con mano gli Statuti. Seguiva il giuramento del Vicario e dei famigli. Infine tutti giuravano che, cessato il loro ufficio di 6 mesi, non avrebbero ricoperto la stessa carica per ben due anni. Da tutto ciò è evidente che il giudicante senese, qui come del resto in tutti i Comuni capitolati, non era affatto l'organo supremo dell'ordinamento comunale, da individuare invece nel Consiglio più ampio. Il Podestà era soprattutto un *garante* dell'ordine, della pace e della giustizia e dunque un *esecutore*.

Consiglio dei Quindici

Il Consiglio dei Quindici (composto appunto di 15 membri) veniva eletto dai Massari con la presenza del Cancelliere, in funzione di segretario. Dopo l'elezione seguiva il consueto giuramento. Il Consiglio dei Quindici svolgeva una funzione consultiva-preventiva del Consiglio Generale: una specie di commissione istruttoria. Infatti il giorno prima di

riunire il Consiglio Generale si doveva riunire quello dei Quindici e da questo essere “vagliate” le proposte che sarebbero state avanzate il giorno seguente. Si trattava di una regola tassativa, giacché la sua violazione implicava una pena di dieci lire e la deliberazione che comunque si fosse adottata in Consiglio Generale senza la osservanza di tale procedura, non avrebbe sortito “effetto di ragione”, cioè non aveva efficacia giuridica.

In qualche rubrica dello Statuto viene richiamato anche il Consiglio di Credenza. Tuttavia in nessuna parte del testo del 1544 viene espressamente prevista la costituzione di tale organo collegiale, invece regolato dallo statuto del 1287. Dovremmo dunque ritenere, in materia, la vigenza di norme del vecchio statuto, a meno che non si volesse indicare con questo nome il Consiglio dei Quindici, come appare più probabile.

I Priori, il Camerlengo e il Sindaco

I Priori venivano eletti nel numero di tre dal Consiglio Generale, o in occasione della elezione dello stesso Consiglio Generale da parte del Consiglio del Popolo, oppure ancora su convocazione dei precedenti Priori, Sindaco e Camerlengo, su licenza del Podestà. I compiti dei Priori erano quelli di convocare il Consiglio Generale, nominare ambasciatori, effettuare le spese consentite dallo stesso Consiglio Generale (fino a due fiorini ma, in casi di urgenza, potevano disporre delle finanze comunali senza preventiva autorizzazione). Duravano in carica due mesi ed il loro operato era sottoposto a successivo controllo da parte dei ragionieri. L'elezione doveva avvenire otto giorni prima della fine del secondo mese e l'estrazione avveniva sempre all'interno del luogo deputato a simili operazioni (ossia la chiesa di S. Giovanni) e con la partecipazione di un fanciullo minore di anni dieci, che doveva “pigliare le pallotte”. Tutto si svolgeva dopo aver solennemente giurato.

La rubrica sesta si apre ricordando che il Comune “come pupillo (...) senza l'aiuto del tutore li fatti suoi personalmente fare non può” e perciò si rende necessaria la presenza di questi ufficiali, il cui numero non doveva essere superiore a cinque unità. Pertanto, considerato che i Priori erano tre, si deve concludere che la carica di Sindaco fosse retta da una sola persona, come pure quella di Camerlengo. L'ufficio di tali cariche durava due mesi, dopodiché ogni loro eventuale provvedimento veniva considerato nullo.

Essi dovevano osservare quanto contenuto negli statuti e quanto avrebbe man mano disposto dal Consiglio Generale. Il loro salario ammontava a 32 soldi ciascuno.

La carica di Camerlengo (dal franco *kamarling*: addetto alla camera del tesoro) amministrava le finanze del Comune; ed infatti veniva considerato un incarico molto delicato, talché non poteva essere affidato a persona minore di venti anni e la stessa decisione doveva incontrare la concordia di tutti. Il Cancelliere lo coadiuvava a registrare tutte le entrate ed uscite del Comune. Per ogni errore si provvedeva a detrarre l'importo della pena corrispondente dal salario. Non poteva effettuare nessuna spesa senza l'autorizzazione dei Priori o del Consiglio Generale. Al termine dell'ufficio doveva consegnare al suo successore ogni bene del Comune (e in questa occasione avveniva il controllo-sindacato del lavoro svolto).

Il Sindaco veniva eletto, assieme ai Priori, dal Consiglio Generale. Doveva essere "un buono e legale dottore addottorato almeno di tre anni" e forestiero, residente almeno a "miglia dieci" dal paese. Il Sindaco aveva il principale compito di agire o difendere il Comune nelle cause che lo vedevano interessato, fatto salvo il divieto che potevano opporre il Consiglio Generale o il Consiglio del Popolo. Nelle cause il Sindaco non poteva effettuare composizione né compromesso, senza l'autorizzazione dell'uno o dell'altro Consiglio. Per la difesa delle cause poteva farsi assistere dal patrocinio di uno o più avvocati di Chianciano. Il salario del Sindaco consisteva in otto lire, a meno che i Priori ritenessero di attribuirgli un compenso ulteriore.

Lo Statuto illustra quindi il compito affidato al Sindaco e ai Ragionieri di sindacare (a consuntivo) l'operato del Podestà, del suo Vicario e della sua famiglia. Il Sindaco poteva ricevere ogni petizione e denuncia avanzata contro il Podestà, come svolgere attività inquirente e giungere ad una decisione (condanna inclusa), "come li parrà giusto". Particolarmente sanzionati erano i fatti commessi dal Podestà per comportamenti negletti, omissioni, baratterie comunque qualsiasi comportamento in contrasto con gli statuti, riforme e ordinamenti del Comune. Per principio, al Podestà era vietato avere rapporti personali coi cittadini (partecipare a pranzi, ricevere doni e così via). In questa veste giurisdizionale il Sindaco veniva affiancato da due Ragionieri, alla cui elezione provvedevano i Priori e il Consiglio

e che rimanevano in carica per 6 mesi, con un salario di quattro lire a testa. I Ragionieri tuttavia svolgevano compiti tecnici (“semplicemente fare i conti”) e non potevano intromettersi nel merito delle decisioni che il Sindaco avrebbe adottato. Le sentenze del Sindaco potevano essere appellate (mediante “supplicazione”) davanti al Consiglio Generale.

Ambasciatori e Messo

Seguono le modalità per l’elezione degli Ambasciatori e l’ammontare del loro salario (gli Ambasciatori venivano votati dal Consiglio Generale o dai Priori o dai Massari, su autorizzazione dello stesso Consiglio), nonché l’elezione del Balio o Messo pubblico. Quest’ultimo era eletto dai Priori, Sindaco e Camerlengo. I loro salari consistevano in trenta soldi al giorno per l’Ambasciatore, se andava a cavallo e se non si allontanava per più di venti miglia; se andava a piedi il salario scendeva a venti soldi. Se poi l’Ambasciatore ritornava alla sera o il compito affidato presentava particolari difficoltà, allora il compenso veniva stabilito discrezionalmente dai Priori, Sindaco e Camerlengo. Le spese, cavallo compreso, erano a carico dell’Ambasciatore. Per il Balio il compenso veniva fissato di volta in volta dai Priori, Sindaco e Camerlengo. Anche il Messo durava in carica due mesi.

Il Messo provvedeva a notificare tutte le citazioni ed i bandi da eseguire nella Terra di Chianciano. Tutti i suoi atti facevano piena fede fino a querela di falso e provvedeva anche ai sequestri. I MESSI dovevano obbedire a qualsiasi Consigliere e a ciascun altro ufficiale del Comune.

Le tasse e altri aspetti

Nel primo libro è collocata, oltre la disciplina delle cariche, anche un’altra importante materia di rilievo pubblico: quella delle tasse. Si stabiliscono anzitutto le regole per appaltare la riscossione delle tasse e gabelle dovute al Comune, con l’assegnazione della carica di esattore e privative varie secondo la forma, i modi e gli ordini fissati dal Consiglio. La rubrica 26 prevede che le possessioni (immobili) che si trovano nel Comune di Chianciano “in qualunque conditione sieno et in qualunque luogo si trovassero” sono soggette a tributi, dazi e imposte, da calcolarsi secondo l’estimo effettuato dallo stesso Comune. Siamo in presenza di un’autenti-

ca imposta diretta sul patrimonio, che colpiva i beni iscritti nella *Lira* del Comune.

Sono fissate anche le norme sulla correzione dei catasti, sul pagamento semestrale dei dazii a *capi d'homini*, sull'obbligo dei Priori di fare mensilmente una proposta generale da sottoporre al Consiglio, sugli ufficiali che non possono esercitare in Chianciano se saranno originari di Terre vicine, della pena per gli stessi ufficiali che si assentassero durante il loro incarico, sugli ufficiali che una volta cessato il loro compito, non potessero, per tre anni, ricoprire nuovamente la stessa carica. Il libro primo termina con quella che potremmo chiamare una "modifica e integrazione" alla elezione dei consiglieri del Consiglio del Popolo. Infatti la rubrica 36 stabilisce che i consiglieri potessero essere solo persone originarie della Terra di Chianciano e che non ne potessero far parte soggetti condannati per omicidio, furto, assassinio per strada o di "mala conditione". Come il padre ed il figlio, due fratelli, lo zio e il nipote non potevano insieme partecipare al Consiglio.

In ultimo segue l'elezione dei Cappellani delle Cappelle della chiesa di S. Giovanni, di cui il Comune aveva il giuspatronato, che doveva ricadere su sacerdoti confermati dal Vescovo di Chiusi, sotto la cui giurisdizione diocesana Chianciano ricadeva. Alla elezione dei religiosi provvedeva il Consiglio Generale, per coprire la vacanza che si verificava alla morte del precedente Rettore. Nelle more dell'elezione del nuovo Cappellano, il Sindaco prendeva possesso della Cappella, facendo rogare il relativo atto dal Cancelliere.

Nel libro primo sono dunque stabilite le norme di quello che potremmo chiamare il diritto pubblico. Risulta evidente il considerevole numero di organi, proprio di un ordinamento giuridico complesso, e va tenuto presente che Chianciano nel 1544 aveva una popolazione e un territorio piuttosto modesti. Ma l'ampiezza e l'articolazione degli statuti non ha - questa è la sensazione che si ricava dalla lettura degli stessi - un rapporto diretto con le dimensioni demografiche e territoriali di un comune antico. Al riguardo assumono maggiore rilievo il grado di autonomia politica delle città, le risorse economiche, il livello culturale dei gruppi dirigenti, la partecipazione della comunità agli scambi commerciali e simili.

Gli elettori capi-famiglia votavano per la composizione del Consiglio Generale, i cui consiglieri dovevano essere nel numero di 40. Si trattava di un'assemblea dei rappresentanti delle famiglie di antica origine e costituiva il massimo organo del Comune (un parlamento vero e proprio). Lo stesso Consiglio Generale aveva però altri compiti, non ultimi quelli di ordine giurisdizionale (riceveva *supplicationi*) e di controllo. L'istituto del Consiglio del Popolo, cioè di una assemblea formata dai rappresentanti di tutte le famiglie del territorio, è tipico di molti altri Comuni dello Stato senese: a titolo di puro esempio potremmo ricordare Monterotondo Marittimo, Paganico e Campagnatico. Altra considerevole autonomia che Chianciano godeva nei riguardi di Siena era quella che ogni grado di giudizio, sia in civile che in penale, avveniva davanti a magistrati locali. Alla giurisdizione dei magistrati chiancianesi erano soggetti sia i cittadini chiancianesi che i forestieri, ivi compresi gli stessi cittadini senesi.

Concludiamo la disamina del primo libro, osservando che le cariche degli organi del Comune di Chianciano (al pari di quelli delle altre comunità similari) avevano una durata temporale molto breve, con rapide rotazioni. La *ratio* di queste regole va sicuramente ricercata in varie direzioni, non ultima in quella che con lunghe permanenze potevano crearsi acquisizioni di potere poco controllabili o forme di oligarchia contrarie all'ordinamento del libero Comune.

Il secondo libro, sul diritto e il processo civile

Il libro secondo, "Delle cause civili", contiene quasi tutti gli aspetti che oggi possiamo trovare inclusi nel codice civile e in quello di procedura civile, ad esclusione di certe materie, come quella matrimoniale, al tempo di esclusiva competenza del diritto canonico.

L'organo richiamato con maggiore frequenza nel secondo libro è quello del Podestà. Se nel primo libro ne vengono fissati i modi di elezione, il suo salario, la durata della carica, la scelta della persona, i compiti, la presenza in Consiglio, è nel secondo che la figura del Podestà mostra tutte le sue prerogative non solo nell'ambito del giudizio, ma anche sotto il profilo esecutivo, con notevoli margini di discrezionalità. Com'era da

attendersi, lo Statuto non fa cenno alcuno alla motivazione delle sentenze. Del resto una tale norma avrebbe avuto carattere eccezionale nel panorama giuridico del tempo, anche se vi era stato, proprio in Toscana, il caso della riforma giudiziaria fiorentina del 1502, in cui si prevedeva che i giudici della Rota, in caso di mancanza di unanimità, avessero dovuto mettere per iscritto i motivi della sentenza.

Il libro si apre con “il modo et ordine delle citazioni da farsi” per comparire davanti al Podestà o suo Vicario, quale giudicante delle cause civili (*vocatio in ius*). La citazione avveniva, con squilli di tromba, presso l’abitazione dell’interessato due volte alla sera per la mattina e nella stessa mattina per l’ora fissata per l’udienza. Se il citato non abitava in Chianciano o nel suo distretto, la citazione avveniva a “suono di tromba con alta voce alle scale del Palazzo del Podestà”. Il termine per presentarsi era di cinque giorni, assai più ridotto dunque di quello attuale. La rubrica regola anche la citazione dei pupilli, dei loro tutori, degli eredi dei defunti, della nomina (da effettuarsi entro tre giorni) del tutore per quei pupilli che non lo avessero.

In sintonia con il processo romano-canonico ordinario, era prevista la produzione del *libello*, contenente le richieste dell’attore. Il convenuto che non compariva era considerato contumace e contro di lui si poteva procedere alla “tenuta” (un sequestro conservativo inteso come, diremmo oggi, provvedimento cautelare) di beni mobili o immobili, i quali entro diversi termini sarebbero potuti essere oggetto di esecuzione forzata ed essere messi all’asta per il soddisfacimento economico dell’obbligazione (più le spese).

Ove l’asta non avesse avuto esito, il creditore poteva essere autorizzato ad entrare in possesso dei beni, secondo la valutazione economica data dagli Stimatori del Comune. La norma indica quali beni non potevano essere oggetto della “tenuta”, come il letto, il vestiario o il bestiame da lavoro dalle calende di maggio a quelle di luglio.

La soluzione della controversia poteva essere rimessa al consiglio del *Savio*, cioè al parere di un giurista, sempreché vi fosse richiesta di tutte le parti. Le cause dovevano essere concluse dai giudici entro il termine di 30 giorni dal di della presentazione del libello, a meno che non si trattasse di causa sommaria, per la quale il termine era allora fissato in giorni venti.

Ove il Podestà non avesse proceduto nei detti termini la causa andava *ipso iure* perenta e lo stesso Podestà era tenuto ad ogni danno e spesa che la parte potesse provare.

Importante è l'istituto del giuramento che le parti potevano prestare, “gran rimedio per la espeditione delle cause”. L'attore si doveva rimettere al giuramento del convenuto che a sua volta aveva l'onere di giurare sul fatto. Se il convenuto non voleva giurare (il giuramento impegna la salvezza dell'anima: da qui la convinzione che nessuno potesse essere tanto temerario da compiere spergiuri) o riferire in giudizio, per questa implicita ammissione di colpa, era dal Podestà condannato. Stessa facoltà veniva concessa al reo, che poteva rimettersi al giuramento dell'attore (deferimento). Il giuramento assumeva valenza di prova legale, confidando sul carattere *sacrale* di questo atto.

Circa le prove da prodursi e da ammettere in giudizio, esse di regola venivano acquisite mediante interrogazione da parte del Podestà. Le interrogazioni potevano avvenire sia prima della contestazione della lite che nel corso del giudizio. L'ammissione delle prove dipendeva dalla valutazione che il Podestà attribuiva alle stesse, tenendo conto delle contrarietà, dei fatti impliciti, delle impertinenze duplici (contraddizioni), dei fatti “di ragione” (giuramento), ricorrendo i quali la prova addotta inizialmente non doveva essere acquisita come tale. Lo Statuto del 1287 al capitolo 48 stabiliva che per le cause aventi un valore pari o inferiori a 40 soldi la fondatezza della richiesta poteva essere provata per mezzo di un solo testimonio degno di fede.

L'appello veniva proposto innanzi ai Sindaci. L'interessato, dalla data di presentazione della domanda di appello, aveva dieci giorni di tempo per presentare il suo “libello appellatorio”, dopodiché i giudici assegnavano un termine di tre giorni alla parte avversa per presentare le relative eccezioni. Su queste ultime i giudici si dovevano pronunciare entro due giorni e decidere. Erano previste dilazioni dei termini.

Circa il modo di proporre l'appello si evince che questo poteva essere avanzato per mezzo di procuratori o avvocati. Inoltre era stabilito che i cittadini di Chianciano o del suo distretto, non potevano agire nelle cause civili se non in regola con il pagamento di dazii, colte (balzello sui raccolti), imposte, gabelle o entrate dovute al proprio Comune.

La rubrica XXXVIII si incarica di stabilire i luoghi nei quali nessuna persona poteva essere arrestata. Può oggi suscitare meraviglia apprendere che per questioni di carattere privato, una persona, a domanda di chi poteva avere interesse, potesse essere privata della propria libertà. La norma stabiliva la pena del carcere per la mancata soddisfazione dell'obbligazione corrente tra due o più privati. Ecco quindi, al pari di quanto previsto per i crimini, indicare i luoghi in cui una persona non poteva essere soggetto a nessun fermo da parte degli Ufficiali: qualsiasi chiesa e cimitero, la casa di propria abitazione, la bottega di proprietà, la residenza dei Priori, gli ospedali eretti per autorità del Vescovo, le scale del Podestà. Se il debitore veniva catturato in questi luoghi, doveva essere rilasciato e per chi lo aveva fatto *pigliare* era prevista una pena di lire 4 da pagarsi "in le mani del Camerlengo". La rubrica introduce dunque l'istituto dell'immunità territoriale, soprattutto vigente per quello che concerne i posti dedicati al culto, nei quali l'unica giurisdizione riconosciuta era quella ecclesiastica. Gli ordini religiosi proteggevano con zelo e gelosia le loro immunità. Ancora nel secolo XIX il reverendo Bachis, parroco di Siliquia (Cagliari), non poté essere processato dalla magistratura ordinaria quale capo di una pericolosa banda che aveva compiuto in Sardegna ogni sorta di ruberia, avendo le autorità ecclesiastiche reclamato e ottenuto che al caso venissero applicate le immunità riservate al clero. Il reverendo Bachis morì in convento, addirittura in odore di santità (così raccontano i cronisti dell'epoca).

Nel secondo libro viene regolato anche l'istituto dell'usucapione riguardante cose immobili. Condizione del maturare del diritto all'usucapione era che il bene fosse rimasto al possessore "pacificamente et quietamente" per dieci anni (*inter praesentes*: persone che dimoravano nello stesso territorio) o venti anni (*inter absentes*: cioè che non dimoravano nello stesso territorio). La disposizione è tassativa e vengono dichiarate nulle tutte le altre eventuali disposizioni contrarie. La norma sull'usucapione è di derivazione giustiniana, anche se nel diritto bizantino figurava pure l'usucapione dei beni mobili, il cui termine temporale era di tre anni.

Lo Statuto disciplina alcuni aspetti dello *ius mercatorum*: in particolare si occupa (rubr. 50) della fede da darsi ai libri delle società e come il saldo ai soci minori dovesse avvenire almeno una volta all'anno ed in presenza di due testimoni. Segue la norma che vieta la vendita, la dona-

zione, la permuta dei beni immobili “allibrati” (cioè posti nella *Lira* del Comune) o da *allibrare* nel catasto a persone che non risultino della Terra di Chianciano. Tali operazioni potevano essere compiute solo su licenza del Consiglio.

Un'altra rubrica, la LXVIII del II libro, è dedicata alle cause tra mercanti e per questioni di mercanzia. Il riconoscimento della qualità di mercante poteva avvenire o perché i soggetti svolgevano notoriamente e regolarmente attività commerciale o perché la qualifica di mercante era attestata, nei casi dubbi, da due abitanti di Chianciano esperti e pratici nell'esercizio della mercanzia. Il riconoscimento della qualità di mercante da parte del Podestà e dell'esercizio dell'attività di mercanzia, assumeva rilevanza per l'applicazione di norme, anche consuetudinarie, particolari e diverse in parte dallo *ius civile*, attinenti allo *ius mercatorum*.

Sono meticolosamente fissate le ferie da osservarsi nelle cause civili (con un lungo elenco di festività religiose). Secondo tale norma si intendevano ferie (ai fini processuali) anche i periodi delle c.d. *faccende stagionali*, cioè a dire la mietitura, vendemmia e gli altri lavori agricoli che il Podestà, assieme a Sindaco, Priori e Camerlengo, avevano facoltà di riconoscere come tali “secondo la utilità degli uomini”. Tali attività avevano un'importanza essenziale per l'economia della comunità e quindi non potevano essere interrotte, neppure per motivi giudiziari. Al riguardo giova rammentare che perfino il diritto canonico (per altri versi molto rigido sull'argomento) dispensava i fedeli dall'osservanza delle festività settimanali, se gli stessi si trovassero impegnati in quelli che venivano ritenuti lavori agricoli inderogabili, come la mietitura (o segatura) e la vendemmia. Analoghe disposizioni le ritroviamo anche in altri statuti del territorio senese.

Segue la disposizione che prevede la possibilità, “per chi fosse gravato di qualsivoglia causa o che sia astretto per il Podestà”, di far ricorso in via eccezionale, per una sola volta, al Consiglio Generale.

Lo Statuto regola quindi le successioni *ab intestato* e sulla donna munita di dote (o da dotarsi), esclusa dalla successione. La *ratio* per la quale la donna dotata veniva esclusa dalla successione risiedeva nel fatto che l'interessata aveva già ricevuto la parte del patrimonio paterno giudicato a lei spettante, in quanto la stessa si staccava dalla casa avita per trasferirsi,

con la propria persona e con i beni che portava seco, nella casa del marito. Così, al fine di preservare il “ceppo delle fameglie”, ossia di conservare il patrimonio familiare, si riteneva corretto che alla donna dotata nulla più dovesse spettare in occasione di una successione *ab intestato*. Si tratta di una norma ricorrente pressoché in ogni statuto.

Si stabilisce (II dist., rubr. 80) che al marito spettasse di corrispondere gli alimenti alla moglie, allorché questa si fosse separata (“sarà partita”) per colpa del marito stesso. Premessa di questa disposizione è il fatto che nessun marito poteva scacciare la moglie senza una “iusta et rationabile causa”. Il Podestà doveva in merito svolgere *ex officio* delle indagini, ascoltando i vicini della moglie e del marito ed accertare i motivi di “tal partimento”. Se fosse risultato colpevole, il marito doveva essere condannato alla somministrazione degli alimenti alla moglie ed ai figli, qualora questi ultimi avessero seguito la madre.

Il matrimonio ed altri aspetti di quello che oggi indichiamo come diritto di famiglia, non presenti nello statuto, erano regolati dal diritto canonico. Ad esso era riservata la regolamentazione di una porzione significativa della vita e della sfera giuridica di ogni cittadino. Ma in tali casi ciò era dovuto anche alla ‘latitanza’ dei servizi pubblici laici. La Chiesa non faceva altro che continuare ciò che aveva faticosamente iniziato dopo il crollo dell’Impero romano d’Occidente, quando la popolazione rimase praticamente senza nessuna struttura pubblica e senza guida di governo.

Il terzo libro “della horribile materia de’ malefici”, ovvero sul diritto ed il processo penali

Nel linguaggio giuridico antico per *maleficio* s’intendeva la commissione di un qualsiasi “far del male”, che i giuristi dell’epoca indicavano genericamente come delitto, mancando, all’interno del *genus* dei reati, la specie odierna delle contravvenzioni. Il terzo libro ospita, senza molta sistematicità, norme penali sia sostanziali che processuali e costituisce un *corpus* consistente, di ben 106 rubriche.

La norma di apertura del libro descrive il giudizio penale, prevedendo che si potesse procedere per via di accusa, denuncia, querela o inquisizio-

ne. L'interessato veniva portato a conoscenza dell'imputazione mediante citazione per cedola (intimazione) contenente il tenore dell'inquisizione, della denuncia, della querela o della accusa. In Chianciano la notifica della citazione avveniva all'abitazione dell'interessato e venivano concessi tre giorni per comparire e rispondere. Se non si presentava gli veniva accordato un ulteriore termine di due giorni, dopodiché veniva bandito dalla Terra di Chianciano. Qualora il citato non avesse casa o abitazione nel distretto, la cedola di citazione veniva applicata "con cera o altro modo" alle scale del palazzo del Podestà. Questa procedura non era applicabile se si fosse in presenza di omicidio, per il quale valevano regole diverse.

In Chianciano i reati potevano essere perseguiti entro un anno da quando erano stati commessi, dopodiché cadevano in prescrizione. Qualora si fosse dato comunque luogo al processo, questo sarebbe stato nullo. Era prevista perfino una pena di 25 lire per coloro che avanzavano denuncia o querela dopo che fosse trascorso un anno dalla commissione del fatto. Tale prescrizione tuttavia non valeva per furti, rapine, incendi, omicidi, sedizione, delitti contro il Comune, produzione di falsi documenti, ferite o debilitazione di qualche parte del corpo, nonché ferite che potessero lasciare il segno nella faccia.

Il Podestà doveva concludere il processo, sotto pena di 50 lire, entro trenta giorni dal giorno della prima citazione. Una ulteriore norma 'garantista' ("perché fraude commetter non si possi") era costituita dall'obbligo che copia della citazione fosse notificata anche al Sindaco, affinché questi potesse vigilare (*sindacare*, appunto) sull'operato del Podestà.

Il Podestà e i suoi ufficiali potevano agire d'ufficio, *per inquisitionem*, di fronte a specifiche notizie di reato (senza bisogno di denuncia o accusa) come: omicidio, furto, incendio, rapina, falso, lesioni gravi con effusione di sangue. Possiamo osservare che nella figura del Podestà si riassumevano sia quella dell'inquirente, che quella del giudice. Potere esecutivo e giudiziario erano fusi in un unico organo (peraltro monocratico).

Non potendo qui riassumere tutti i contenuti di questa parte consistente dello statuto, vediamo almeno la disciplina di alcuni reati maggiori e ricorrenti.

Per l'omicidio era prevista la pena del "taglio del capo"; inoltre i beni dell'omicida venivano "pubblicati", cioè acquisiti, al Comune di Chiancia-

no. La persona accusata di omicidio poteva difendersi facendo conoscere questa sua intenzione per mezzo di “tre bandimenti in luoghi pubblici” per tre giorni di seguito. All’udienza davanti al Podestà dovevano, come detto, assistere anche il Sindaco e due Priori, assieme al Cancelliere. Dopo le citazioni, l’imputato veniva condotto nelle carceri e al processo venivano ammessi anche gli eredi della persona uccisa (una sorta di costituzione di parte civile). Il processo veniva celebrato secondo “la forma di raggione et statuti della terra di Chianciano” e venivano uditi i testimoni *pro* e *contra* l’accusato. Nulla è detto se l’omicida dovesse venire difeso da un legale, ma tutto lascia credere che la difesa fosse libera e personale. Il Podestà doveva concludere il processo con sentenza definitiva.

Anche l’omicidio per avvelenamento era punito con la morte, ma con una distinzione: se il colpevole era una donna, questa doveva essere prima strozzata e poi bruciata (rito purificatorio). Se l’avvelenato non fosse morto, l’offendente era punito in lire duecento di denari; ma se non pagava lo attendeva la pena di morte. Alla stessa pena soggiaceva anche colui che aveva compiuto solo il tentativo di avvelenamento, come pure coloro che prestavano aiuto nel delitto.

Particolarmente grave era ritenuto il reato di chi “turbarà il pacifico stato della Terra di Chianciano”. Oggi si tratterebbe di una norma a salvaguardia dell’ordine costituzionale. Erano vietate adunate pubbliche o private finalizzate al tradimento o sedizione. L’accusa poteva essere provata anche per dieci testimoni “degni di pubblica fama”. Questa norma contempla un aspetto inquietante nella procedura penale del tempo: l’accusatore degno di pubblica fama. Chi giudicava se una persona meritava di essere ritenuto imparziale e assegnare valore probante alla sua testimonianza? La pena per il reato di “incitamento del popolo”, ossia di sobillazione, consisteva nello *spiccar* il collo dal resto del corpo. La norma continua prevedendo pene anche per i familiari dell’accusato che fossero accorsi in sua difesa.

Per il furto erano previste varie sanzioni pecuniarie in relazione all’entità dello stesso, ma se dopo dieci giorni dalla sentenza il reo non pagava, o in caso della commissione di più furti, questi veniva denudato, *mittriato* (cioè con una mitria sulla testa) e frustato con fusti di scopa per le vie del paese, nonché bollato nella fronte col “marcho della Terra di Chianciano” e bandito dal territorio comunale.

Una regolamentazione specifica è riservata al furto dei cupelli (favi) del miele. La pena, oltre a prevedere il risarcimento del danno al padrone, poteva giungere perfino al taglio della mano. Il miele (forse unico dolcificante per la zona) aveva verosimilmente un valore economico che meritava una severa protezione.

Per la ricettazione la pena era solo quella dell'ammenda, con l'obbligo di restituire al padrone la cosa rubata. In questo caso gli Statutarii non prevedono il caso di acquisto di beni mobili a *non domino* in presenza della buona fede. Il bene andava restituito al legittimo padrone e sembra implicito che sul compratore incombesse l'obbligo di accertarsi che il venditore e il proprietario fossero la stessa persona.

Pena a parte era prevista per il furto compiuto in strada o via pubblica, propriamente una rapina, per cui era prevista la comminazione di trecento denari da pagare entro dieci giorni, trascorsi infruttuosamente i quali il reo veniva impiccato.

Sanzioni severe erano previste per chi avesse tagliato, ovvero distrutto, la vigna altrui: una forte pena pecuniaria iniziale, ma che poteva giungere fino al taglio del piede, sempreché, a giudizio del Podestà, il reo avesse potuto fisicamente sopportare una simile sentenza. Infatti il taglio di arti, o altre mutilazioni, doveva implicare gravissimi effetti postumi, che la scarsa igiene dei tempi e la rudimentale arte medica accentuava.

Per coloro che compilavano atti notarili falsi era previsto il taglio della mano destra. Il reo veniva inoltre condotto per le strade del paese con una *mitria* in testa.

Nella commissione dei reati, come in tutti gli statuti, la notte è considerata come una circostanza aggravante comune ed implicava la duplicazione della pena, come nel caso di reato commesso da chi già fosse stato bandito.

L'accesso (o l'uscita) da luoghi diversi dalle porte (e quindi l'elusione dei controlli delle guardie), se aveva il fine di procurare sedizione, era punito con l'impiccagione seguita dallo smembramento del corpo; ogni sua porzione veniva "appicata" (posta su pica) e sistemata ad ogni porta cittadina.

Da segnalare è anche la norma contenuta dalla rubrica LXXVIII del

terzo libro, dove si stabilisce che le persone bandite o condannate per certi delitti (omicidio, rapina, falsità, abuso di vergine o altra donna di buona condizione, sodomia etc.) potevano essere offese impunemente. Un condannato per simili reati diventava un tale derelitto che nei confronti dello stesso a chiunque era concesso d'inferire.

Il nostro statuto si occupa anche della tortura (III libro, rubr. 88): essa era utilizzabile da parte degli inquisitori (Podestà o suo Vicario), pur con dei limiti. Il capitolo si preoccupa di stabilire che il Podestà “non ardischi” di porre nessuno alla corda o ad altro tormento, se non fosse “homo di mala conditione”, oppure se il maleficio fosse stato accertato “de visu” (flagranza di reato), oppure per più di un indizio e sempre soltanto nei casi permessi dagli statuti. Soltanto a fronte di queste circostanze e fatti, gli inquirenti potevano sottoporre l'indiziato alla tortura, onde carpirne la confessione, considerata la regina delle prove. All'esecuzione della tortura dovevano assistere i Priori, espressione della comunità chiancianese, con una funzione di controllo volta a prevenire eventuali abusi da parte del Podestà e dei suoi famigli. La norma prevede anche il caso in cui l'imputato venisse sottoposto a tortura contro quanto stabilito dagli statuti o che venisse nuovamente torturato e che con la paura o la reiterazione si giungesse così a ottenere la confessione. In questo caso la confessione era da ritenersi nulla e gli ufficiali torturatori erano puniti e tenuti a risarcire il danno per *errores in procedendo*. Nulla è detto nello Statuto sulle carceri e sul luogo di tortura.

Per concludere, il libro terzo sui *malefici* è la parte più consistente dello Statuto di Chianciano ed emerge come dato saliente la piena giurisdizione a livello locale, senza interferenze delle magistrature senesi. Anche qui, la convenzione del 1347, che stabilisce i rapporti tra i due Comuni, sembra essere diligentemente rispettata. La severità delle pene lascia trasparire una preoccupazione viva di arginare certi comportamenti criminosi ed è lecito chiedersi fino a che punto tale severità si rivelasse utile ad un'efficace repressione. Forse neppure la peggiore delle punizioni (morte e squartamento) costituiva un'adeguata remora a commettere delitti.

Il quarto libro, sui “casi straordinari”

Il libro quarto è il più breve; tratta, appunto, fatti straordinari che non avevano trovato sistemazione né nella parte “istituzionale” (libro primo), né nella parte riservata alle cause civili (libro secondo) e neppure nella parte più ponderosa che riguarda i casi dei “malefici” (libro terzo). In effetti anche nel libro quarto vi sono trattati argomenti che avrebbero potuto essere sistemati sia nel secondo che nel terzo libro. I casi straordinari regolavano ipotesi fuori dall’abituale e consueto ambito civile e penale; ma l’inclusione nello Statuto di un libro dei casi straordinari era forse inteso un po’ come uno spazio per sistemarvi tutti quegli aspetti dai contorni poco classificabili. Del resto nel redigere simili documenti normativi si era ancora lontani dall’idea di un codice sistematico. Nei *casi straordinari* si possono ravvisare anche materie che rimanevano ancora da regolamentare o che costituivano già *in nuce* un diritto ‘speciale’: sia perché rientravano nello *ius mercatorum*, sia perché appartenevano alla consuetudine o a disposizioni di igiene e ordine pubblico adottate in via amministrativa.

Il libro inizia disponendo che per le questioni sui molini e sulle acque necessarie al loro funzionamento, dovevano essere eletti degli arbitri, che dovevano emettere un lodo inappellabile.

Un bene essenziale viene trattato dalla rubrica II, laddove regola i luoghi comuni (in comproprietà o confinanti) in cui era consentito realizzare una cisterna. La raccolta dell’acqua (in mancanza di veri acquedotti) aveva carattere prioritario per la vita della città e quindi la legge si preoccupava di agevolare ogni iniziativa che andasse in questa direzione. La disposizione prevedeva che era sufficiente che due terzi dei proprietari fossero d’accordo nel realizzare l’opera finalizzata a raccogliere l’acqua e che le altre parti avrebbero dovuto consentire (sopportandone, ovviamente, le spese). Il Podestà sarebbe dovuto intervenire per far sì che la volontà della maggioranza dei proprietari potesse realizzarsi. La norma non precisa chi, in seguito, poteva far uso dell’acqua raccolta. Nel silenzio si deve presumere che diventasse proprietà privata.

Lo statuto prevede inoltre, al termine di questo libro, la libertà di costruire cisterne “perché pare che una delle necessarie cose sia l’acqua alla natura humana, della quale in la Terra di Chianciano carestia se ne trova”.

L'acqua raccolta in tali cisterne (a parziale deroga del silenzio normativo della rubrica II) in caso di bisogno non poteva essere proibita ai vicini. Per l'edificazione di queste cisterne il Comune di Chianciano prevedeva di offrire un contributo di lire 25 di denari da considerarsi a fondo perduto, "acciocché l'edificazione di dette cisterne in detta terra si venghino augmentate".

Appare degno di nota come lo statuto non offra alcuna regolamentazione delle acque e dei bagni termali, forse da imputare ad un non ottimale e razionale sfruttamento di tale risorsa. Già si è accennato che la società chiancianese del tempo si basasse soprattutto sulle attività agricole e di allevamento. Da qui, forse, il relativo disinteresse per un possibile sfruttamento delle acque termali, che avrebbe implicato l'adozione di precisi interventi.

Alla rubrica VII si fa divieto di modificare il corso delle acque. La regolamentazione idrogeologica e delle difese fluviali faceva parte del comune sapere contadino e le persone che hanno lavorato la terra fino agli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso erano dei veri maestri nel creare canali, deviazioni, sbarramenti perché il defluire delle piogge non offendesse i propri raccolti e i terreni circostanti di altri proprietari. Irregimentare le acque, comprenderne il loro naturale flusso verso il basso, calcolarne la massima portata, stabilirne empiricamente il c.d. "colpo d'ariete", rientrava nel patrimonio professionale di ogni addetto alla lavorazione della terra e chiunque di loro sapeva in massimo grado come in tali incombenze ci si doveva comportare.

Anche le grondaie dovevano essere tenute diligentemente, in modo che l'acqua non scorresse lungo il muro. Si tratta di una delle poche disposizioni di natura edilizia, riguardante in particolare le case "applicate al muro del Comune".

Speciale attenzione era rivolta anche all'assetto viario, con la previsione della carica dei Viari e dei loro compiti che principalmente erano quelli di manutenzione delle strade: sia quelle del Comune che private, di cui doveva essere assicurata la praticabilità.

Un'apposita rubrica (la XVII) detta norme sui mugnai e sull'esercizio dei loro mulini. Evidentemente questa attività doveva creare non poche liti e gli Statutari intervennero per fissare regole che dovevano essere osser-

vate da tutti. Soprattutto viene stabilita la precedenza nella macinazione, i tipi di biade che potevano essere macinate e il compenso (in natura: una “scudella” contrassegnata dal Comune di Chianciano).

Non potevano mancare norme sui lavoratori della terra e sui *mezzaioli* in particolare. Si tratta dei mezzadri che lavoravano poderi altrui con divisione a metà delle spese e dei prodotti. Interessante è quanto si stabilisce in ordine alla recessione dal contratto: il lavoratore poteva recedere, salvi patti contrari, solo prima della festa di S. Maria d’Agosto ed era tenuto a lavorare la terra e provvedere alla semina. Tra gli altri obblighi i lavoratori avevano quello di mettere a dimora ogni anno dieci *postimi* (piantine da trapiantare) e innestare dieci alberi selvatici. Si tratta di incombenze ricorrentemente previste dai patti mezzadrili nella Toscana del tempo. Altri obblighi concernevano l’escavazione di “solchi aquarii”, la predisposizione di adeguate recinzioni, la conservazione del patrimonio arboreo, specie da frutto, la coltivazione dell’orto nei pressi dell’abitazione.

Per *mezzaioli*, chiarisce lo statuto, nella terra di Chianciano s’intendevano coloro i quali disponevano, per contratto, di tanta terra da essere lavorata con un paio di buoi. Misure di terra inferiori non qualificavano la persona *mezzaiolo*, ma solo generico lavoratore di terra.

Un’importante disposizione da segnalare è poi quella contenuta nella rubrica XXIII sulla *Lira* del Comune e sulle sue correzioni. Alla compilazione della *Lira* (corrispondente al nostro pubblico registro dei beni immobili o catasto) provvedevano tre uomini *legali*, di almeno 35 anni, eletti dal Consiglio generale nelle calende di maggio nell’ambito di ciascun terziere cittadino. Essi giuravano sulla leale espletazione del loro incarico nelle mani del Cancelliere e dopo provvedevano al non facile lavoro di *rifare la Lira*, prendendo nota dei possedimenti di ciascuno. Erano coadiuvati da un notaio esperto in lettere, che doveva materialmente redigere il registro. Il compito dunque era di *allibrare* i beni sulla scorta delle indicazioni scritte dei proprietari, che avevano l’obbligo di precisare i confini e l’estensione in stia e tavole. I beni non dichiarati erano *allibrati* a vantaggio del Comune. Gli allibratori e il notaio dovevano ricercare tutte le possessioni arative, vignate, silvate, arborate o in altro modo esistenti nel distretto e, come detto, se queste non erano state dichiarate dai proprietari, non solo venivano acquisite dal Comune, ma ne poteva seguire una pena pecuniaria

da applicarsi a loro arbitrio, tenendo conto della condizione della persona e della grandezza del possedimento non indicato. Una simile previsione già era contenuta nel capitolo 85 dello Statuto del 1287.

Il libro si conclude con lo stabilire che nessun Chiancianese potesse dare in locazione (o semplicemente ad abitare) ad un forestiero la casa attigua alle mura castellane. Per far ciò era necessaria la licenza del Consiglio generale, a meno che il forestiero già non avesse abitato nel Comune o fosse stato guardia della comunità. La norma era volta evidentemente a tutelare la sicurezza e l'organizzazione difensiva del paese.

Le aggiunte

In appendice al corpo dello Statuto del 1544 sono stati successivamente aggiunti fogli scritti in corsivo (presumibilmente dal notaio Cancelliere), attinenti a svariati argomenti. Essi non possono essere considerati parte dello Statuto stesso, il quale termina con il quarto libro e, insieme agli Statuti del danno dato (o del *Morello*), costituisce l'intera legislazione voluta dalla Comunità chiancianese attraverso il suo Consiglio Generale. I fogli in appendice sono in gran parte disposizioni (Decreti, Bandi, Rescritti etc.) del governo mediceo: Granduca, Governatore di Siena, soprattutto magistrato dei Quattro Conservatori dello Stato di Siena. Le aggiunte mostrano come il nuovo governo mediceo, pur lasciando in vigore gli Statuti dei Comuni, provvedeva ad emanare, attraverso i suoi organi istituzionali, disposizioni in ordine a varie materie, nelle quali si reputava opportuno di volta in volta intervenire. Tali norme o semplicemente si sarebbero aggiunte ai testi statutari (regolando aspetti non inclusi nella normativa comunale) o avrebbero abolito in modo espresso o tacito le disposizioni precedenti. Il quadro normativo si complicava così ulteriormente: agli statuti e alle consuetudini locali, ai capitoli con Siena ed altre norme di emanazione cittadina, al diritto comune in funzione sussidiaria, si aggiungeva la pur frammentaria legislazione principesca.

Bibliografia utilizzata

E. REPETTI, *Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana*, I, Firenze 1833, *ad vocem*;

P. CAMMAROSANO, V. PASSERI, *Repertorio*, in *I castelli del Senese. Strutture fortificate dell'area senese-grossetana*, Siena 1985, p. 301;

Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio, a cura di M. Ascheri, Chianciano 1987;

M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna 1989;

B. ANGELI, R. BETTI, A. FREGOLI, *Sorella Acqua. Chianciano, le terme, la comunità*, Montepulciano 1990;

L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545), a cura di M. Ascheri, Siena 1993;

Paganico: statuti della comunità (secolo XV), a cura di S. Cappelli, F. Doccini, Grosseto 1993;

D. MAGGI, *Memorie storiche della Terra di Chianciano per servire alla storia sanese*, Chianciano 1997;

Lo statuto del Comune di Monterotondo Marittimo (1578), a cura di G. E. Franceschini, Siena 1997.

Descrizione del manoscritto

Il codice, conservato presso l'Archivio di Stato di Siena con la segnatura *Statuti dello Stato*, n° 39, si presenta di pregevole fattura anche se non in buono stato di conservazione. Ha una coperta, presumibilmente originale, di assi lignei rivestiti di pelle, con angoli, borchia centrale e chiudilibro in metallo. Presenta segni di notevole usura e fori di tarlo su entrambi i piatti. Le carte interne, in totale 189, nella parte originale contenente il testo dello statuto (fino a c. 138) sono in pergamena, di dimensioni 230 per 330 mm, assai logore e ingiallite. Le carte da 139 a 189 sono cartacee, aggiunte successivamente e ospitano integrazioni fino al 1688. Esse sono spesso lacere ai margini, contengono scritture di molte mani diverse, anche di difficile lettura; si tratta soprattutto di norme mediche o dei Quattro Conservatori, o pubblicazioni di bandi penali. Sono bianche le carte da 175v a 189v, mentre sono mancanti le carte 29 e 74.

La parte originale dello statuto su fogli di pergamena ha uno specchio di scrittura di circa 160 per 250 mm, di unica mano, in carattere gotico cancelleresco. Benché di grafia chiara e ben leggibile, la scrittura in buona parte del testo si presenta evanita e talvolta di difficile lettura. In certi punti, per tal motivo, è stata ripassata con inchiostro. Le rubriche sono in rosso ed i capitoli sono miniati, ad opera di frate Cherubino eremitano. Talvolta vi sono raffigurazioni scene o figure attinenti all'argomento della rubrica, altre volte soggetti e motivi puramente decorativi.

La c. 1r risulta incompiuta: doveva probabilmente essere completata da una grande miniatura. La c. 2r, molto malridotta, contenente il Proemio, è abbellita con fregi e miniatura, così come la c. 4r, in cui ha inizio il primo libro.


L'uso intenso del codice ha prodotto un forte scurimento degli angoli delle pagine in basso a destra, manipolati nello sfogliare il testo. Sono talvolta presenti abrasioni e cancellature, di cui si è dato conto nella trascrizione.

La fascicolazione si compone come segue: due fogli di guardia cartacei iniziali, una carta pergameneacea sciolta, I-V: ternioni, di cui l'ultimo con una carta tagliata; VI: ternione; VII: duerno; VIII: quaterno; IX-X: ternioni, di cui il secondo con una carta tagliata; XI: sesterno; XII: duerno; XIII-XXI: ternioni; XXII: duerno; XXIII: ternione.

Cap.69. DEI CONFINI DELLE VIGNE

- A- Castello della terra di Chianciano
- 1-Fonte di Valditerra (Valditerreno)
- 2-Caccine (Cavine)
- 3-Pitriolo (Pietriccia)
- 4-Via al Bagno (Mezzomiglio ?)
- 5-Incrociata di S.Elena (Le Case)
- 6-Poggio Falolfo (Poggio Faloppo)
- 7-Cavernano
- 8-Cappella
- 9-Valdigiobboli (Val di Giobbe)


- A- Chiarentana
- B- Bandita di là dell' Astrone
- C- Costa di Montauto
- D- Bandita dè Fucoli
- E- Bandita dè Monti
- F- Castagneti





A - Castello della Terra di Chianciano nel '500

- 1 - Fonte del Piano delle Taverne
- 2 - Fonte del Prato/Lavatoio
- 3 - Fontanelle
- 4 - Fonte Perucciole
- 5 - Pozzo della Ancarcila o dell'Incarcere



Pagina dello statuto con la rubrica iniziale, riguardante l'organo supremo del Consiglio del Popolo.

RUBRICARIO

PROEMIO

PRIMO LIBRO, "DEGLI OFFITII"

1. DEL MODO ET ORDINE DI FARE EL CONSEGLIO DEL POPULO ET GENERALE.
2. DEL MODO ET ORDINE DI CAVARE I PRIORI ET LORO UFFITIO.
3. DELLA ELETTIONE DEL POTESTÀ.
4. DEL GIURAMENTO DEL POTESTÀ SUOI UFFICIALI ET FAMIGLIA.
5. DELLA ELETTIONE DEL CONSEGLIO DEL QUINDICI ET SUO OFFITIO.
6. DEL NUMERO DEI PRIORI, SINDICO ET CAMERLENGO, LOR TEMPO, SALARIO ET OFFITIO.
7. DEL OFFITIO DEL CAMERLENGO.
8. DEL OFFITIO DEL SYNDICO.
9. DEL MODO DI CREARE I CONSIGLIERI DEL CONSEGLIO GENERALE O QUINDICI, QUANDO IN LA ELECTIONE LORO O DOPPO MANCASSERO.
10. DELLI UFFICIALI DE' PUPILLI ET LORO OFFICIO.
11. DELLA RAGGIONE DI RENDARSI PER LI TUTTORI ET CURATORI.
12. DEL OFFITIO DEL SYNDICO ET RAGIONERI A SINDICARE IL POTESTÀ, VICARIO ET SUO FAMIGLIA ET ALTRI CHE HAVESSERO ADMINISTRATO OFFITIO ET COME SI ELEGHINO.
13. DELLA RASSEGNA DA FARSI DEL POTESTÀ, SUO VICARIO ET FAMEGLI IN CIASCUN MESE.
14. DELLE PROPOSTE DA ORDINARSI ET COME PARTITI SI OTTENGHINO.
15. DELLE PROPOSTE QUALI PROPONERE NON SI POSSINO PER LI PRIORI.
16. QUANTI CONSIGLIERI POSSINO DELIBERARE.
17. PER QUANTE PARTE DE' CONSIGLIERI SI OTTENGONO LI PARTITI.
18. CHE NISSUNO STIA IN CONSEGLIO QUANDO SI TRATTA DEL SUO FATTO PROPRIO.
19. COME I LUPINI RITROVATI IN NEL BOSSOLO PER LE PROPOSTE, PARTITI SI NUMERINO PER IL CANCELLIERE.
20. DELLE PROPOSTE ET COME NON SI POSSINO PIÙ CHE UNA VOLTA PER CONSEGLIO PER SE METTERE.
21. DELLA ELETTIONE DELLI AMBASCIATORI ET LOR SALARIO.
22. DELLA ELETTIONE DEL BALIO, OVERO MESSO.
23. DELLE SUPPLICATIONI DA FARSI AVANTI LI PROCESSI ULTIMATI OVER FINITI.

24. COME SI DEBBINO VENDERE L'ENTRATE DEL COMMUNO.
25. COME SI DEBBINO PAGAR DEBITI FATTI AL TEMPO DE UNO PRIORATO CHE PAGATO NON HAVESSERO.
26. DELLE POSSESSIONI OBLIGATE AL COMMUNO DI CHIANCIANO PER LI DATII, COLTE ET ALTRE FACTIONS DI DETTO COMMUNO.
27. DELL'ELETIONE DE' MASSARI ET NOTARIO SOPRA LO ALIBRATO DE' CATASTI ET DELLA CORRECTIONE D'ESSI.
28. CHE TUTTI I BENI IMOBILI CHE SI TROVANO IN LA TERRA DI CHIANCIANO SIENO OBLIGATI AD ALTRI INTERPONERSI.
29. DE' DATII ET CAPI D'HOMINI CIASCUN SEMESTRE DA PAGARSI IN LA TERRA DI CHIANCIANO, SUO CORTE ET DISTRETTO.
30. DELLA PENA DI CHI CONSEGLIARÀ FUORI DI PROPOSTA O SOPRA IL FATTO SUO PROPRIO.
31. CHE LI PRIORI OGNI MESE AL PRIMO CONSEGGLIO LORO DEBBINO FAR PROPOSTA GENERALE.
32. CHE NISSUNO UFFICIALE POSSI VENIRE AD ESERCITARE UFFICIO IN LA TERRA DI CHIANCIANO SE NON SARÀ DISCOSTO PER (cifra abrasa) MIGLIA.
33. DELLA PENA (*parole illeggibili per abrasione*) UFFICIALI SI TENGHINO...
34. DELLA PENA DE UFFICIALI CHE ABSENTARANO DURANTE IL LORO OFFITIO.
35. CHE LI UFFICIALI FORESTIERE NON SI POSSINO RIFERMARE.
36. DELL'AGGIUNTA DEL CONSEGGLIO DEL POPULO.
37. DEL MODO DI ELEGIERE LI CAPPELLANI DELLE CAPELLE DELLA CHIESA DI SANTO GIOANNI, IN LA QUALE LA COMUNITÀ HA IL IUS PATRONATO.
38. DELLA CONSIGNATIONE DELLI STATUTI DA FARSI PER SINTACO AL POTESTÀ O SUO VICARIO.

SECONDO LIBRO, "DELLE CAUSE CIVILI"

1. DEL MODO ET ORDINE DELLE CITATIONI DA FARSI.
2. DEL MODO ET FORMA DI PROCEDERE IN LE CAUSE CIVILI.
3. DELLI DÌ UTILI ET FERIATI DA SCRIVERSI PER IL VICARIO DEL POTESTÀ NEL LIBRO DE GLI ATTI CIVILI.
4. DE L'ASSEGNAZIONE DEL TERMINE AL REO CHE CONFESSARÀ DAFFARSI.
5. DELLA TENUTA DA CONCEDERSI DELLA SUA ESECUTIONE.

6. CHE COSE IN TENUTA DARSI OVER PIGLIARSI NON SI POSSINO.
7. DELLA TENUTA SOPRA L'ATTIONE REALE DA CONCEDERSI.
8. DELLA SUMMARIA COGNITIONE.
9. DELLA SOLUTIONE DEL PAGAMENTO DEL CEPPO DAFFARSI IN LE CAUSE CIVILI.
10. DELLA ESCUSIONE DE' BENI DAFFARSI ET DELLA ACTIONE HYPOTECARIA.
11. DELLA RAGIONE SOMMARISSIMA IN LE CAUSE DI POCCA SOMMA DA RENDERSI.
12. DI QUELLA I QUALI IN NOME D'ALTRI POSSINO AGITARE.
13. DEL CONSEGLIO DEL SAVIO DA DARSI A PETITIONE DI QUALUNCHE PARTE ADDOMANDANTE.
14. DE INSTANTIA DELLE CAUSE ET TERMINO DE ESSE.
15. DELLE SPESE DA TASSARSI DOPPO LA PEREMPTIONE DE L'INSTANTIA.
16. DE GIURAMENTI DECISIVI INFRA LE PARTI ET REFERIRSI.
17. CHE'L VINTO AL VINCITORE SI DEBBI CONDENARE IN LE SPESE.
18. COME SI DEBBI PROCEDERE CONTRO IL CURATORE DATO ALL'ABSENTE.
19. CHE PRIMA SI AGITI CONTRA IL PRINCIPALE CHE CONTRA LA PROMESSA.
20. DELLA INDENNITÀ DE COLORO CHE PROMETTONO PER ALTRI.
21. DELLE INTERROGATIONE DAFFARSI IN IUDITIO INANTI LA CONTESTATIONE DELLA LITE.
22. DELLE POSITIONI ET ARTICOLI IN LA CAUSA DA PRODUCERSI ET RESPONSIONI SOPRA LI MEDESIMI DAFFARSI.
23. DE' TERMINI DATI CHE SI TROVANO IN DÌ FERIATI FINIRSI.
24. DELLA TENUTA PRESA DE' BENI PER PRIMA AD ALTRI OBLIGATI.
25. DELLA PROMESSA DA DARSI PER I FORESTIERI LITTIGANTI IN LA CORTE DELLA TERRA DI CHIANCIANO.
26. CHE LA MEDESIMA RAGIONE SI FACI AL FORESTIERE IN LA TERRA DI CHIANCIANO CHE SI FA ALLI CHIANCIANESI IN LA TERRA DI TAL FORESTIERE.
27. DEL PEGNO CONVENTIONALE.
28. COME SIA LECITO PROCEDERE CONTRA IL DEBITORE SOSPETTO DE FUGA.
29. DELLA CESSIONE DELLE RAGIONI IN QUAL CASI FAR NON SI POSSI. RUBRICA XXIX.
30. RUBRICA MANCANTE
31. RUBRICA MANCANTE
32. RUBRICA MANCANTE
33. DELLE APPELLATIONI SUO ORDINE ET MODO.

34. DEL MODO DE APPELLARE.
35. DELLE SENTENTIE DELLE QUALI APPELLAR NON SI PUO'.
36. DEL MODO DE APPELLARE IN LE CAUSE CRIMINALI O PER QUERELLA O PER OFFICIO O PER ACCUSA INTENTATE.
37. CHE' DEBITORI DEL COMMUNO DELLA TERRA DI CHIANCIANO IN CERTI CASI NON POSSINO ESSER UDITI IN LE CAUSE CIVILI.
38. DE' LUOCI IN NELLI QUALI NUSSUNO PUÒ ESSER PRESO.
39. DELLA ESECUTIONE DE INSTRUMENTI, SENTENTIE ET LODI.
40. DELLA PRESCRITONE DEL DEBITO.
41. POSSESSORI DI(*parola illeggibile*).
42. MERCEDI ET OPERE. RUBRICA XLII.
43. CONTRATTI DI MINORI E FIGLI DI FAMIGLIA.
44. CHE NISSUNO COMPRI RAGIONI DE ALTRI, OVERO ACTIONI DELLI TERRIERI DELLA TERRA DE CHIANCIANO.
45. DELLA VENDITIONE SIMULATA DA REVOCARSI.
46. CHE NISSUNA PROMISSIONE, OVER OBLIGATIONE PER FORZA O PER PAURA FACTA VALGHI.
47. DE LA RAGIONE DEL CONDUTTORE SIA SALVA DI QUELLA COSA CHE SI ALIENASE, OVERO SI ALOCASSE INANZI AL TEMPO DELLA CONDUCTIONE.
48. CHE NIUNO CONDUCHI AD ALTRI LA COSA LOCATA DURATE LA PRIMA LOCATIONE.
49. CHE BENI DEL CONDUTTORE, OVER DEL SOCCIO SIANO PRIMA OBLIGATI AL PATRONE OVER SOCCIO MAGGIORE CHE AD ALTRI.
50. DELLA FEDE DA DARSÌ A' LIBRI DELLE RAGIONI DELLE SOCCITE.
51. DE' BENI IMMOBILI DA NON ALIENARSI O TRASFERIRSI PER ALCUN TITULO IN NEL FORESTIERE O NON ACATASTATO.
52. CHE LA DONATIONE FATTA NON VAGLI SE GIÀ NON SARÀ INSINUATA IN NEL CONSEGGLIO GENERALE.
53. A CHE MODO LI INSTRUMENTI PERDUTI SI RIFACCINO A PETITIONE DI COLUI CHE LI HARÀ PERSI.
54. DELLE ABBREVIATURE ET PROTOCOLLI.
55. DEI ROGITI DE I NOTARI ALLI MEDESIMI COMMESSI.
56. DELLE REFUTATIONI OVER QUIETATIONE DA FARSI.
57. CHE LI NOTARII LI INSTRUMENTI RESTITUISCHINO, TESTAMENTI ET LEGATI NOTIFICHINO INFRA CERTO TEMPO.
58. DEL SALARIO DA PIGLIARSI DELLE ABBREVIATURE O CONTRATTI PER I NOTARI DELLA TERRA DI CHIANCIANO.
59. DELLA MERCEDE DEL POTESTÀ O SUO VICARIO ET NOTARIO DEL MALEFICIO.
60. DE' PEGNI DA ESEGUIRSI PER IL POTESTÀ O VICARIO O SUO CORTE IN LA TERRA DI CHIANCIANO O FUOR DI DICTA TERRA.

61. DELLA NOMINATIONE DA FARSI NEL IUDITIO DA COLUI CHE SARÀ CONVENUTO PER REALE ACTIONE.
62. DELLI ADVOCATI ET PROCURATORI DA DARSÌ.
63. CHE NUSSUN FORESTIERE POSSI ESSER PROCURATORE CONTRA LE PERSONE DELLA TERRA DI CHIANCIANO.
64. DELLE FERIE NELLE CAUSE CIVILI DA OBSERVARSI.
65. DE' COMPROMESSI DA FARSI INFRA CHIANCIANESI.
66. CHE NUSSUNO POSSI DOMANDARE RICORSO AL CONSEGGLIO SE NON UNA VOLTA.
67. CHE NUSSUNO POSSI COMPRARE PER ALCUNO FORESTIERE.
66. BIS // DELLI BENI DELLA CHIESA, HOSPITALE O DE ALCUNO ALTRO LOCO RELIGIOSO OCCUPATI DA RESTITUIRSI.
67. BIS // DELLE DONATIONI SIMULATE DA REVOCARSI.
68. DE' MERCANTI ET QUALEMENTE IN LE CAUSE DELLA MERCANTIA PROCEDERE SI DEBBI.
69. DELLA FEDE A' LIBRI DE' MERCANTI DA DARSÌ.
70. DE' SEQUESTRI ET INTIGINE.
71. DE' TESTAMENTI ET ALTRE ULTIME VOLUNTÀ.
72. DELLE SUCESSIONE AB INTESTATO CHE LA FEMINA DOTATA O DA DOTARSI NON SUCCEDA.
73. DELLE ULTIME VOLUNTÀ DA OBSERVARSI PER LE FIGLIOLE OVER NEPOTI.
74. DE' FIGLIOLI NON LEGITTIMI ET PARTE LORO PER IL PADRE DA LASSARSI.
75. DELLA PARTE DELLA DOTE D'APPLICARSI AL MARITO.
76. DELLE DONATIONE FATTE TRA IL MARITO ET LA MOGLIE.
77. CHE PRIMA SI AGITI CONTRA IL MARITO PER LE COSE DA RESTITUIRSI CHE CONTRA I BENI HIPOTECATI ALLA DONNA.
78. DELLA CONSIGNATIONE DELLA DOTE DA FARSI ALLA DONNA.
79. DEL TEMPO ET MODO DI RESTITUIRSI LA DOTE.
80. DELLI ALIMENTI PER IL MARITO ALLA MOGLIE DA DARSÌ SI PER COLPA SUA SARÀ PARTITA DA ESSO.
81. DELLA CONSERVATIONE DELLE DOTE CONSERVATE ET DELLE DEFFENSIONE DELLE COSE VENDUTE.
82. DELLA ELECTIONE DEL FORO ET MERCATI ANNALI DA FARSI.
83. DE' TUTORI ET CURATORI DA DARSÌ ET DECRETI DA INTERPONERSI.
84. DELLA QUIETATIONE DA FARSI PER IL CREDITORE AL SUO DEBITORE.
85. DELLA ALIENATIONE FATTA A DUE DELLA MEDESIMA COSA.
86. DE L'INSTRUMENTI DEL CAMBIO, OVER D'ALTRA MONETA.
87. DELLA REPUDIATIONE O ABSTENTIONE DELLA HEREDITÀ.
88. COME LA HEREDITÀ NON ADDITA S'INTENDI TRASMESSA QUANTO AL COMMODO.

89. AGGIUNTA SOPRA DELLA RUBRICA DELLA PRESCRIPTIONE DEL DEBITO, DELL'INSTRUMENTI O SCRITTE.
90. DEL MODO DEL POSEDERE LE COSE STABILE IN FINO CHE IL STATUTO NUOVO HARÀ LOCO.
91. CHE LA FEMINA DOTATA NON POSSI TORNARE A PARTE.
92. DEL MODO DEL PATTO OSSERVARE.
93. DEL MERCATO DI S. LUCA.
94. CHE LE COSE COMPRATE S'INTENDINO OBLIGATE AL VENDITORE FINO A L'INTEGRA SATISFAZIONE.
95. STATUTO CHE LA MADRE NON SUCCEDA IN LI BENI DE' FIGLIOLI

TERZO LIBRO, "DEI MALEFICII"

1. COME SI PROCEDA IN GLI MALEFICII.
2. INFRA QUANTO TEMPO SI POSSI COGNOSCERE DE' MALEFITII.
3. DE' MALEFICII DE ESPEDIRSI, ET IN QUANTO TEMPO.
4. DELLE INQUISITIONI.
5. DI COLUI CHE NON PROVARÀ, OVERO NON PROSEQUIRÀ L'ACCUSA O QUERELLA.
6. A QUAL TEMPO POSSI LO ACCUSATO RECUSARE.
7. DEL INSULTO CON LA PERCUSSIONE SENZA ARME, OVER CON ARME.
8. DELLA PENA DI CHI PERCUOTE CON ARME O SENZA ARME.
9. DI COLUI CHE PERCUOTERÀ ALCUNO CON MANO, OVER CON PUGNO.
10. DI COLUI CHE ROMPARÀ AD ALCUNO MEMBRO, ET DELLA PENA DI COLORO CHE MORDENO.
11. DI COLUI CHE TRONCARÀ, OVERO DEBILITARÀ AD ALCUNO MEMBRO.
12. DELLA PENA DI COLUI CHE FARÀ CADERE ALCUNO IN TERRA.
13. DELLA PENA DI CHI STRATIARÀ PANNI IN DOSSO AD ALCUNO ALTRO.
14. DELLA PENA DI COLUI CHE PIGLIARÀ ALCUNO PER CAPELLI O LO GITTARÀ IN TERRA.
15. DELLA PENA DI COLUI CHE FARÀ MALE A SÉ MEDESIMO.
16. DELLA PENA DEL HOMICIDIO.
17. DEL MODO ET FORMA DA OBSERVARSI DA COLUI IL QUALLE IN LA CAUSA DELL'HOMICIDIO LO VORRÀ DEFFENDERE.
18. DELLA PENA DI CHI TURBARÀ IL PACIFICO STATO DELLA TERRA DI CHIANCIANO.

19. DELLA PENA DE COLORO CHE AVELLENARANNO O VORRANO AVELLENARE.
20. DELLA PENA DI CHI COMMITTERÀ FURTO.
21. DELLA PENA DI CHI FURARÀ, OVER ROMPERÀ CUPELLI.
22. DELLA PENA DI CHI RECETTA LA COSA FURATA.
23. DELLA PENA DI CHI FURARÀ BIADA O LEGUME.
24. DELLA PENA DI CHI FURARÀ BOVI O SIMIL BESTIE.
25. DELLA PENA DI CHI ROBARÀ IN NELLA STRADA.
26. DELLA PENA DI CHI AMAZARÀ BOVI OVERO ALTRE BESTIE.
27. DELLA PENA DI CHI TAGLIARÀ VIGNA.
28. DELLA PENA DI CHI ABRUSCIARÀ CASA OVER CAPANNA.
29. DELLA PENA DE CHI ABRUCIARÀ BIADO O ARBORI D'ALTRI.
30. COME ET IN CHE MODO PER MINORE DI ANNI DODICI IN NE MALEFITII SIA PUNITO.
31. DELLA PENA DI CHI FARÀ O FARÀ FARE OVERO PRODUCERÀ FALSO INSTRUMENTO.
32. DELLA PENA DI CHI HARÀ MOGLIE ET CONTRAHERÀ MATRIMONI CON ALTRA DONNA.
33. DEL VITIO DELLA SODOMIA ET SODOMITI ET LORO PENA.
34. CHE NE LI MALEFICII SI POSSI PROCEDERE DI SIMILE A SIMILE.
35. DELLI ADULTERII ET LORO PENE.
36. DELLA PENA DI CHI COROMPARÀ VERGINI, CARNALMENTE COGNOSKERÀ RELIGIOSA O MOGLIE D'ALTRI.
37. DELLA PENA DI CHI CONTRAHERÀ MATRIMONIO DURANTE IL PRIMO.
38. DELLA PENA DI CHI CONTRAHERÀ O FARÀ CONTRAHERE SPONSALI CON MINORI SENZA IL CONSENSO DI CERTE PERSONE.
39. DELLA PENA DI CHI CAVARÀ RELIGIOSA DAL MONASTERIO.
40. DELLA PENA DELLI FIGLIOLI CHE OFFENDERANO IL PADRE O LA MADRE.
41. A CHE MODO SI PUNISCHINO I MALEFICII INTRA LI CONIUNTTI COMMESSI: DELLA PENA DEL PARRICIDIO, MATRICIDIO O FRATRICIDIO.
42. DELLA PENA DELLI INCENDIARI ET DELL'INCENDII.
43. DELLA PENA DI CHI CHIAMARÀ, OVER FARÀ ANDARE ALCUNO AD ALTRO LUOCHO O CORTE FUORI DELLA TERRA DI CHIANCIANO.
44. DELLA PENA DI CHI BESTEMMIERÀ OVERO MALEDIRÀ IDDIO, SUOI SANCTI O SANCTE.
45. DELLA PENA DI CHI ROMPARÀ O ABRUSCIARÀ CASA O CAPANNA, MULINO O VIGNA.
46. DELLA PENA DI CHI GIOCHA A DADI O CARTE.
47. RUBRICA CASSATA

48. DELLA PENA DE COLORO CHE METTERANO FUOCO IN LE STOPPIE.
49. DELLA PENA DI CHI VNDARÀ LA COSA A DUOI.
50. DELLA PENA DEL GARZONE CHE NON OBSERVERÀ EL PATTO AL PADRONE.
51. DELLA PENA DEL LAVORATORE CHE METTERÀ O VENDEMMIERÀ OVER VNDARÀ COSA QUAL HAVESSE A LAVORECCIO O DEPENDENTIA DA ESSO NON RICHIESTO IL PADRONE.
52. DELLA PENA DI CHI TORRÀ TENUTA CON SUA PROPRIA AUTORITÀ DELLA COSA A SE' LASSATA.
53. DELLA PENA DI COLUI CHE TURBARÀ, OVER CAVARÀ TERMINI.
54. DELLA PENA DI CHI PERCOTERÀ GUARDIE DEL COMMUNO DI CHIANCIANO.
55. DELLA PENA DI CHI FARÀ FALSA TESTIMONIANZA.
56. DELLA PENA DI CHI NEGARÀ INSTRUMENTO, OVERO OPPORRÀ CONTRO L' INSTRUMENTO, COME SE NON FUSSE FATTO DAL NOTARIO.
57. DELLA PENA DI CHI INGIURERÀ ALCUNO DINANZI A UFFICIALE DELLA TERRA DI CHIANCIANO.
58. DELLA PENA DI CHI INGIURARÀ, OVERO RIMPROPERERÀ INGIURIE ET DELLE PAROLE INGIURIOSE.
59. DELLA PENADI CHI FARÀ FALSO INSTRUMENTO, OVERO SCRITTURA, OVERO SI MUTRARÀ IL NOME.
60. DELLA PENA DEL LADRO NOCTURNO ET COLUI CHE SCASSERÀ CASA, OVERO SARÀ TROVATO IN ESSA.
61. DELLA PENA DI CHI ENTRARÀ D'ALTRO LUOCO CHE PER LE PORTE.
62. DELLA PENA DI CHI PORTARÀ ARME.
63. DELLA PENA DI CHI RICETTERÀ ESBANDITI.
64. DELLA PENA DI CHI PIGLIARÀ SBANDITI ET PENA DI CHI OPPONESSE A CHI PIGLIARE LI VOLESSE.
65. DELLA PENA DI CHI DARÀ AIUTO O FAVORE A DELINQUENTI.
66. DELLA PENA DI CHI TORÀ IL PRIGIONE DELLE MANI DELLA CORTE.
67. DELLA PENA DI CHI TORRÀ IL PEGNO ALLI MESSI, FAMIGLIO O UFFICIALI.
68. DELLA PENA DI CHI OFFENDERÀ IL PODESTÀ, VICARIO, PRIORI, SYNDICO, CAMERLENGO OVERO IL CANCELERE DELLA TERRA DI CHIANCIANO.
69. DELLA PENA DI CHI OFFENDERÀ IL FORESTIERE.
70. DELLA PENA DI CHI GITTARÀ PIETRA O SASSO SOPRA BENI D'ALTRI.
71. DELLA PENA DI COLUI CHE RECETTERÀ ALCUNO MALFATTORE O APRESTATO.
72. DELLA PENA DI CHI SCASSERÀ PRIGIONI O CONSTRETTO SI PARTIRÀ DE PALAZZO.

73. DELLA PENA DI CHI ENTRARÀ OVER TURBARÀ LA POSSESSIONE D'ALTRI.
74. DELLA PENA DI CHI TORRÀ LA COSA SEQUESTRATA.
75. DELLA PENA DELLI ADVOCATI, PROCURATORI ET ALTRI QUALI FANO PATTO DELLA PARTE DELLA COSA IN LITTIGIO DEDOTTA.
76. DELLI DERROBATORI ET SPOLIATORI DI COSE D'ALTRI.
77. CHE LI SBANDITI PER CERTE CAUSE SI POSSINO OFFENDERE SENZA PENA.
78. CHE LI SBANDITI ET CONDENATI PER CERTI DELITTI POSSINO SENZA PENA ESSER OFFESI.
79. DELLA PENA DI COLORO CHE SARANNO TROVATI ANDARE DOPPO IL TERZO SUONNO DELLA CAMPANNA.
80. DELLA DUPLICATIONE DELLE PENE ET DISTINTIONE DELLA NOTTE DA DI'.
81. DEL BENEFICIO DELLA CONFESIONE.
82. DEL BENEFICIO DELLA PACE ET DELLA CONCORDIA.
83. DELLA PENA DI CHI ROMPARÀ PACE.
84. DEL BENEFICIO DEL PAGAMENTO INFRA TEMPO.
85. DOVE DE' MALEFICII PENA NON FUSSE DETERMINATA SI PROCEDI DE SIMILI A SIMILI.
86. CHI SI PUÒ ET DEBBA RETENERSI O RELASSARSI, DATE LE PROMESSE.
87. DELLA PENA DI CHI SARÀ TROVATO TENER BOTTIGHA APERTA, OVER LAVORARE NELLI DI' DI FESTIVITÀ ESPRESSE.
88. COME ET IN CHE MODO SI POSSI PROCEDER CONTRA MALFATTORI A QUESTIONI, ET TORMENTI.
89. DELLA PENA DE COLUI CHE FARÀ, TONDARÀ, ESPENDERÀ FALSA MONETA.
90. IN CHE MODO COLORO CHE FANNO RISSE ET QUESTIONE SI POSSANO CONSTREGERE A PACE O TREGUA.
91. DE' PROCESSI DA TERMINARSI ET SENTENTIE LORO.
92. DELLE PENE PER I MALEFICII D'APPLICARSI.
93. DEL PREMIO DA DARSI ALLI UFFICIALI CHE FARANNO IUSTICIA.
94. CHE LE SENTENTIE ANNULATE SI POSSINO COGNOSCERE DI NOVO.
94. BIS // DELLE SENTENTIE PER IL COMUNE DI CHIANCIANO DA TROVARSI ET ESEGUIRSI.
95. CHE NISSUNO POSSI ACCUSARE DE FALSO SE NON AL MODO INFRASCritto.
96. INFRA QUANTO TEMPO POSSINO LI TESTIMONI DI FALSITÀ CONDENNARSI.
97. DE' TESTIMONII DA PRODURSI SOPRA LI MALEFICII ET CHI TESTIMONI ESSER DEBBI, OVER POSSA.

98. DELLA PENADE' TESTIMONICHE RECUSANO VENIRE A TESTIFICARE.
99. DELLA PENA DI COLUI CHE DISSIGILLARÀ IL L'USCIO SIGILLATO PER (QUAL SI VOGLI UFFICIALE) MANDATO.
100. DELL'USURE ET PENE DELLI USURARII.
101. DELLA PENA DI CHI ALIENARÀ BENI IMMOBILI AD ALCUNO FORESTIERO O NON ALLIBRATO IN LA TERRA DI CHIANCIANO.
102. DELLA PENA DI CHI PIGLIASSE COLOMBE OVERO CHE FACESSE ESCATI IN LA CORTE O DISTRETTO DI CHIANCIANO.
103. COME S'INTENDA LA LIRA IN EL PRESENTE LIBRO.
104. DELLE OFFERTE DA FARSI PER IL COMUNE DI CHIANCIANO IN LE FESTE INFRASCRITE.
105. DELLA PENA DI CHI CAVARÀ IL PRESENTE VOLUME FUORI DEL PALAZZO, ET DI CHI STRATIARÀ CARTE DELLO STATUTO.
106. DEL MODO DI CAVAR GRANI E BIADI.

QUARTO LIBRO, "DEI CASI STRAORDINARI"

1. DELLI ARBITRI DA ELEGGERSI IN LE QUESTIONI DI MULINO E FORME.
2. CHE IN EL COMUNE LUOCCO OVER PIAZZA SI POSSI FAR LA CITERNA ET CHIUSA.
3. DEL MURO COMUNE ET SUA REPARATIONE.
4. DELLA REFETIONE DEL MULINO, POZZO, CITERNA, FONTE O REPARATIONE DI ALTRE COSE IMMOBILI.
5. DELLI ARBORI CHE PENDESSERO SOPRA LE POSSESSIONI D'ALTRI.
6. DELLA SATISDATIONE DI COLORO CHE VORRANO EDIFICARE OVERO NELLA QUALE SI DUBITASSE DE RUINA.
7. CHE NISSUNO POSSI TORRE AQUA DEL SUO ANTICHO CORSO.
8. CHE LE TRAVE, LEGNI O ALTRE COSE NON FACCINO DANNO AL VICINO ET MENO A CONDOTTI.
9. DE' VIARI, LORO OFFICIO ET DELLE VIE, TANTO PUBBLICHE QUANTO PRIVATE.
10. DELLE MOSSE E LORO ACTATIONI.
11. CHE NISSUNO FACCI EDIFITIO PER IL QUALE SE IMPEDISCHINO LE STRADE TANTO DI DRENTO QUANTO DI FUORI.
12. DELLA PENA DI CHI TOLESSE SARRATURE D'ALTRI.
13. DELLE FORME DA METERSI A PETITIONE DEL VICINO.
14. DE' PRIVALI ET LORO ACCONCIAMENTO.
15. DELLE GRONDAIE DE' TETTI.

16. DELLE POSSESSIONI DEL COMUNE DI CHIANCIANO DA RITROVARSI.
17. DE MUGNARI ET LORO OFFICIO.
18. DEL EDIFITIO DA NON FARSÌ CHE NOCHA AD ALCUNO MULINO OVERO LEGHE DI ESSE ALZARE.
19. QUALMENTE LE FORME ET FOSSE SI POSSINO RIMUNIRE, RICERCHO IL SUO CONSORTE OVERO VICINO.
20. DE LAVORATORI DELLE TERRA D'ALTRI.
21. DE' MEZZAIOLI ET LOR OFFICIO.
22. DEGLI INCARCERATI ET LORO ALIMENTATIONE.
23. DELLA LIBRA DEL COMMUNO DA FARSÌ ET DELLA CORRECTIONE DI ESSA.
24. DELLE FENESTRE SOPRA IL CHIOSTRO, ORTO, OVER CASALINO DE ALTRI DA NON FARSÌ.
25. DEL VICINO QUAL VOLESSE COMPRARE O VENDERE COSA VICINA.
26. CHE COLUI CH'HARÀ CERTA QUANTITÀ DI TERRA SIA COSTRETTO ESSA VENDER AL VICINO.
27. DELLA ALIENATIONE DELLE COSE COMUNI.
28. DELLA ALIENATIONE DELLA MEDESIMA COSA A DOI FATTA.
29. DELLI INSTRUMENTI FATTI PER CAUSA DE' GIUOCHI.
30. CHE NISSUNO CHIANCIANESE POSSI LOCARE O DARE A PIGIONE LA CASA SUA CONTIGUA AL MURO CASTELLANO AD ALCUNO FORESTIERO.
31. COME SIA LECITO A CIASCUNO DI POTER FARE CITERNA IN LA TERRA DI CHIANCIANO.

ro in dita terra sotto la pena di lire vinticinque per ciascuno, et ciascuno
volta, et quello che faceste non uagliate tenghi.

**Della electione del consiglio del Quindici et suo
offitio Rubrica. V.**



Mastru chiamati sopra lo accoppiamento del nu-
uo Bossolo come, e detto di sopra, elegghino et elegge-
re debbino di otto pallore del officio del priorato che
per loro fare fatto quindici homini tutti capi, et secondo
di pallore del detto Bossolo quale debbino esser notate per mano dello
Camerlere di detto comune, quali cosi eletti s'intendino, et diuno deputa-
te al consiglio del Quindici, et cosi guarino il loro officio come, e detto da co-
sigliere del generale consiglio l'offitio de quali tanto duri quanto i con-
sigliari del consiglio generale l'offitio de quali iuuu di nuoua se habbino
a creare come di sopra del nuouo Bossolo de Priori. Et quando accade-
ra alli Priori, Sindico, et Camerlengo di uolere fare il consiglio generale
debbino congregare detto consiglio del Quindici un di inanzi al conse-
glio generale in nel qual fatto le proposte con licentia del Potesta, o suo
vicario si debbino proporre in detto consiglio del Quindici, et cosi legie-
re, et adioni o supplicatione se ci fusero. Et tutte quelle cose che in detto
consiglio si offerra la mattina sequente, et non piu presto si iura il gene-
rale et in esso si proponghino, et mettino in esso, et in altro mosto conse-
glio generale fare non si possi non procedendo la deliberatione delle pro-
poste in dicto consiglio del Quindici. Et se si facesse oltra che li Priori, Sin-
dico, et Camerlengo habbino a cadere in pena di lire dieci per ciascuno
che in esso sia proposto uento, etenuo, deliberato, concesso o gra-
tioso restituiti non uagli ne tenghi, ne possi seruire a

Del numero de Priori, Sindico et Camerlengo

Pagina dello statuto in cui il capolettera miniato raffigura operazioni elettorali.

**LO STATUTO DEL COMUNE DI CHIANCIANO
(1544)**

DELLA PUBLICATIONE DELLO STATUTO

//c. 1r// QUINTO FULVIO CELSO DELLE HUMANE LETERE PROFESSORE ALLO
 ECCELLENTE MAESTRO HILARIO CELSO JURE CONSULTO PADRE OBSER.
 MO.

(S)i come lo humano genere di animo et di
 corpo composto si ritrova, così tutte le cose
 et studii de miseri mortali o al corpo...

(Pagina incompiuta, presumibilmente da completare anche con un capolettera miniato)

//c. 2r//

IN DEI NOMINE. AMEN

Incomincia il Proemio del Volume delli Statuti in Quatro Libri divisi del ordine
 o Regimento della Terra di Chianciano, composti sotto l'Anno del Signore
 M.D.XLIII.

Con ciò sia che in tutte quante le cose nostre da farsi così li nostri occhi al Sommo Iddio
 onnipotente per aiuto siamo tenuti inalzare, non possendoci, secondo il detto del'Apostolo,
 confidarsi in nostre operationi né nostro ingegno, et meno in le contemplationi delli
 operari in modo ch'ogni speranza nostra venghi ad esser dirizzata alla sola provvidenza
 dell'eterna //c. 2v// Trinità, donde li elementi di tutto il Mondo sono proceduti porgendo
 allo Dio de cieli li devoti preghi, et alla gloriosa sempre Vergine Maria madre sua; et al
 Beatissimo Pietro capo delli Apostoli et di tutti i Santi che a lui sono stati fideli et sono
 che per sua misericordia, et per li meriti del suo figlio Christo crucifisso, concedi che
 questa compilatione di Statuti et ordinamenti si possi fare a laude et honore dello suo
 santissimo Nome et ad augumento, et gloria della Sacrosanta Romana Ecclesia, et dello
 Santissimo in Christo padre et Signore S. Paulo per Divina providentia Papa III, et di
 tutti i suoi fratelli Cardinali, et collegio, et ancora del Serenissimo Imperatore Carlo V,
 ad esaltatione, Magnificentia, et felice stato, et prospero augumento della Magnifica Città
 di Siena con quiete, pace et unione, tranquillo et prospero stato et conservatione delle
 immunità, Capitoli, franchigie, libertà perpetua del Popolo, et università della terra di
 Chianciano.

Noi Giovanni di Benedetti
 Dominico di Ser Agostino de Poppi

Basilio di Nicolo
Agnolo di Bene

Statutarii eletti, costituiti, et deputati dal Consiglio generale della terra di Chianciano per i presenti Statuti da ordinarsi et componersi; ovvero di compilarsi per lo Eccellentissimo M. Hilario Celso Iureconsulto di detto luoco con ordine nostro a commodo et utilità di detto Communo, et singolari homini et persone di detta Terra, l'infrascritti tutti et ciascuno così composti compilati et reformati. Volendo ditto Comune, homini et persone di esso, et di suo corte, et distretto sotto l'ordine et stipite di detti statuti in el presente Volume contenti, doversi reggiere e governare acciò più partitamente si possino operare per chi li accadarà, et di essi più presto notitia havere, habbiamo pensato detto Volume in quatro

//c. 3r// parte dividerlo, delle quali la prima parte over libro parli delli offitii, et ad essi pertinenti et spettanti.

In el Secondo del ordine delle cause civili.

In el Terzo della horribile materia de Maleficii.

In el Quarto et ultimo delli straordinarii.

I quali Statuti, tanto per li Potestà che per li tempi saranno, quanto per li altri officiali loro, et di detto Commune, come ancora per tutti et ciascuno homini et persone di detta terra, suo corte, et distretto, et qualunque altro della nostra Jurisdictione in qualunque modo subietto, et astretto per precetti, leggi, statuti et perpetue constitutioni haver voliamo, et mandiamo et inviolabilmente per l'autorità a noi data doversi osservare.

//c. 4r//

IN DEI NOMINE. AMEN

Incomincia el Primo Libro delli Quatro sopra li Statuti della terra di Chianciano.

DEL MODO ET ORDINE DI FARE EL CONSEGLIO DEL POPULO ET GENERALE.
RUBRICA PRIMA.

Statuirno et ordinorno li sopradetti Statutarii che li Priori, Syndico et Camerlengo, sotto il vinculo del loro giuramento, duo mesi inanti che si finischi il bossolo dei Priori congreghino, et congregare faccino in nella Chiesa di Santo Giovanni della terra di Chianciano uno homo per casa delli homini originali di detta terra, quali siano padri di famiglia. Et se in dette case se ritrovasseno più uno di essi quale fusse di anni maggiore, et il governo di casa //c. 4v// operasse quali tutti, uno di per l'altro personalmente sien citati dal Messo di

detto Commune per commissione del detto Potestà o Vicario, Priori, Syndico et Camerlengho; et così a suono di tromba la sera per la mattina per detta commissione si congreghi et congregare si facci tutto il numero sopra detto in detta Chiesa, in nel quale lette le proposte se alcuna ne fusse etiam oltra l'ordenario per il Cancelliere di detto Commune, si debbi per il capo Priore ripigliare dette proposte et longamente estendersi sopra ciò, et confortare tutto detto Populo congregato a volere lassare ogni passione et rendere il loro lupino a bene et utile di detta Communità, masime in la creatione delli Consiglieri per il Consiglio generale nuovo da crearsi, il numero de quali sia et esser debba di quaranta. Et finito tal parlare acciò maturamente si possi pervenire alla creatione di detto Consiglio, proposto inanzi a tutti il libro delli Evangelii ciascuno in esso giuri per lo Dio onnipotente et suo figlio unigenito Signore Nostro Iesù Cristo et per lo Spirito Santo, et per la gloriosa sempre Virgine Maria, et per li quatro Evangelisti, li quali sono in detto libro, con pura conscientia dare il lupino loro senza interesse o altra consideratione. Ma solo che così li parrà rendere il suo lupino a bene et utile del governo di detta terra. Et così fatto procedere alla eletione di quatro homini che li congregati saranno, et di età, et di conscientia, et di fama, et di esperientia si come cognoscerano, li quali habbino a vedere, legere et iudicare tutte le petitioni o supplicatione che in detto Consiglio di populo sarano porte, et quale esse trovaranno fatte a bene, et utile di detta comunità o particolare persone senza detrimento, però di detto Commune, proporre et ad esecutione mandare per ordine delli Priori che in detto luoco risedarano. Et quelle che fussero in detrimento di detto Comune, overo contra l'honestà o iniuria de alcuna persona privata, stracciare, se già in esse non fusse et trattasse del ben publico di detto Comune, overo utilità di alcuno luoco pio del Comune predetto, et tutti li detti preditti quatro homini si ponghino per il Cancelliere in //c. 5r// ordine con le altre proposte fatte; et sopra ciò si consigli et consigliare si debbi come è consueto. Et tutte quelle delibetationi che in detto Consiglio si otterranno si debbino venciare per la maggior parte de consiglieri in ciò congregati. Et bianchi o neri per detta maggior parte in nel bossollo messi si trovaranno, si debbino contare per il Cancelliere predetto, pubblicamente alla presentita del Magnifico Potestà o suo Vicario in uno baccino di rame o di altro metallo, si et in tal modo che il suono di ciascuno lupino pubblicamente si senti, et accioché senza alcuno scrupolo o dolo il partito preso appaia. Preso il numero de tutti i consiglieri per prima, si debbi contare ciascuno consiglio reso, bianchi di per se, et neri di per se, acciò il uno et l'altro numero tutto insieme congregato si possi vedere si è fatto senza fraude et inganno et se ascende al numero di quelli consiglieri che in detto Consiglio così congregato se ritrova. Et quando pur apparisse che contra il giuramento preso havesse reso in nel bossollo più d'un lupino, de plano, senza strepito et figura di Iudicio, sia condannato uno o più che sarano in lire vinticinque, senza alcuna institutione di processo per ciascuno et ciascuna volta. Et nientedimeno tal consiglio così partito et fusse vento, non vagli né tenghi. Ma rimettere si debbi un'altra volta a partita fino che legittimamente apparirà della pura volontà di detti consiglieri in detto Consiglio così congregati o della maggior parte di essi; et tal ordine si observi in le persone di quei consiglieri che andaranno a partito per consiglieri di detto Consiglio generale. Et in altro modo partito in detto Consiglio altramente reso o vento o che preso appaia, non valgia

né tenghi. Né possino li Priori, Syndico et Camerlengo li esistenti far mandare appartito li homini per creare il Consiglio generale, se prima tutti e partiti per consiglio resi sopra le proposte, petitioni o supplicatione non saranno consumati, et finiti, qual cose cosi fatte di nuovo li sopradetti Priori, Syndico et Camerlengo coleghino, et elegiere siano tenuti quattro Massari //c. 5v// quali insieme con il Reverendo Padrino numerino alla presentia del Magnifico Potestà o suo Vicario o Priori ditti tutti i partiti delli homini scutrinati, et segnino, et segnar faccino per mano del Cancelere loro, il nome di quelle persone scutrinare et lupini nel partito loro resi bianchi et neri, accioché largamente appaia chi senza dolo o fraude per più lupini sarà rimasto per consigliere del Consiglio generale. Et questo fatto si debbi per li Signori Priori, Syndico et Camerlengo licentiar detto Consiglio di populo; et le predette cose osservare, et osservare fare quanto col ingegno potranno; et del modo sopradetto non uscire in qual si vogli modo et per qual si vogli caggione, sotto pena, et alla pena, di lire vinticinque per ciascuno di loro, et ciascuna volta che l'ordine sopradetto o una parte di esso non osservarano o osservato non haranno.

Et accioché si venga a fine di quanto per il principio del Consiglio generale et bossolo de i Priori si appartiene, sieno astretti detti Priori, Syndico et Camerlengo elegiere sei Massari per ciascuno terzo di detta terra, di sopra, di mezzo et di sotto, quali Massari siino et essere s'intendino, accoppiatori a fare la eletione Syndico et Camerlengo nuovi quali siano, et esser debbino del numero di consiglieri per il Consiglio generale rimasti nel numero de quaranta, quali accoppiamenti et pallotte ciascuna di esse habbi fino al numero di persone cinque, tre Priori, un Syndico et uno Camerlengo. Quale accoppiamento ditti Massari faccino et far debbino, sotto il vinculo del giuramento, più secretamente che porranno et in loco secreto, acciò si levi ogni inconveniente via, che per tale accoppiamento si potesse generare, quali accoppiatori sotto il vinculo del loro giuramento; et in preiuditio del anima loro debbino mettere in nel primo, secondo, terzo, quarto et quinto ordine homini acciò deputati puramente senza inganno, fraude o interesse in modo che ogniuno stia nel grado suo contento et contentare si debbi et così ordinare e per mano del Cancelere //c. 6r// in politie di carta peccorina restringere, et porre si debbino in cera verde et a uso di pallotta ridurre quali siene et esser debbino tutte uguali, accioché nissuno possi sapere per segno in ciò posto qual sia sua o d'altri. Et così fatto tutte si debbino mettere in nel solito bossolo, acciò quando accade di duo mesi in duo mesi si possino estrarre come è consueto. Qual Consiglio generale quando altramente non fusse disposto per il Consiglio del populo ditto, habbi, et haver debbi, piena et ampla potestà, quanto detto Consiglio di populo di ordinare, statuire, reformare, gratiare, di nuovo concedere, tollere, fare ordinamenti contra alla dispositione de presenti Statuti, purché in ditti ordinamenti si observi, et osservato si trovi, la forma et il modo in ciò dato dalla dispositione di detti Statuti: altrimenti non vaglia né tenga tal deliberatione non ordinatamente fatta. Et quando detto Consiglio di populo autorità et potestà limitata et tasata avesse dato, tale osservare debbi avere s'intendi, et non più. Et se cosa alcuna si trovarà ordinata, data, ditto o stabilita o in qual si vogli altro modo, sia di nissuno momento come cosa fatta da colui che in ciò manchasse di potestà.

DEL MODO ET ORDINE DI CAVARE I PRIORI ET LORO UFFITIO. RUBRICA II.

Sieno tenuti li Priori, Syndico et Camerlengo del ultima pallotta che si cavarà del bossolo de Priori, congregare il Consiglio generale come è consueto in ditta terra quale far si debba con licentia del magnifico Potestà o suo Vicario precedente il suono della tromba et comandare il di per l'altro. Et quando accaderà esser il primo Consiglio eletto dal Consiglio del populo subito che saranno congregati, fatta la debita admonitione per li Signori Priori quanto sia utile governare la detta terra a buona fede et senza fraude, passione alcuna e spogliarsi d'ogni interesse proprio, acciò la povera Communità si habbia a mantenere //c. 6v// et in ciò estendersi come li parrà, sia tenuto il Cancellere che per li tempi si ritrovarà, dare giuramento a ciascaduno consigliere li congregato nuovamente, di bene et legalmente observare, et far observare tutti li ordini, statuti et altre esecutioni che dalli ordini delli Statuti procederanno, over da Consigli; et che in ciò per se o per altri non commetteranno o non faranno commettere fraude alcuna. Ma puramente et synceramente reddarano il loro lupino a bene et utilità di detta comunità: et così di poi si procedi, et proceder si debbi alla espeditione de negocii che accaderanno esser in ditto Consiglio. Qual Consiglio, et tutti li altri che desiderarano elettione di nuovi Priori et successori a quelli che si trovarano alhora, fare, et ordinare si debbino otto almeno avanti il fine del secondo mese loro. Et di poi che saran congregati così tutti insieme, sotto il vincolo del loro giuramento, debbino andare per la cassetta del bossolo alla Chiesa di Santo Gioanni et così quella portare collegialmente in Cancellaria di detta comunità o dove il Consiglio accaderà congregarsi. Et aperta detta cassetta, preso per il Cancellere il bossolo deputato, si debbi in un baccino annumerare tutte le pallotte che si trovaranno eser in ditto bossolo; et fatta la divina invocatione come è debito fare, pigliare una di dette pallotte da un fanciullo minore di anni dieci et tal pallotta apparire leggiere, et in libro delle reformatione adnotare debbi, et dippoi ditti Signori Priori proceder debbino alla ultimazione delle cose che in proposte fussero per matura deliberatione loro redutte. Quali Priori, Syndico et Camerlengo habbino quella autorità la quale li sarà stata concessa quotidianamente dal Consiglio generale, et ancora per forma delli presenti Statuti, né possino alcuna cosa fare che fusse a loro prohibita per forma di essi, sotto la pena di lire vinticinque per ciascuno et ciascuna volta ch'in ciò fussero trovati transgressori. Possino ancora et sia lecito a loro congregare il Consiglio generale tante volte quante indicarano esser opportuno, et se in quello o in altra cosa da espedirsi per //c. 7r// loro fussero di diversi pareri, accioché si observi la qualità infra di loro, a bossolo et pallotta espedire si debbi per il maggior numero de lupini. Non possino nientedimeno far notola o imbasciatore alcuno senza autorità del general Consiglio, sotto la pena sopradetta, se già non fusse per cosa che redundasse in evidente danno di detta comunità o lesione de Capitoli di essa, et in ciò per la difficoltà di congregare il Consiglio con autorità di esso tal cosa non si potesse espedire. Et se ciò accaderà sien tenuti sotto pena sopradetta, congregare il Consiglio più presto che potranno et in esso proporre tal cosa acciò appaia del consenso et dissenso di esso. Non possino ancora toccare entrata alcuna di detto Commune senza espressa licentia del generale Consiglio, né pagare creditore di essa comunità, se in ciò non havessero particolare

commissione. Et perché suole accadere qualche volta qualche cosa repentino divenuta di commissarii o di qualch'altra cosa simile o maggiore ne sempre congregare il Consiglio, si può in qual caso tanto sia lecito a detti Priori spendere del entrate del Communo sino alla somma di fiorini due, et non più per autorità del presente Statuto, di quale spesa syndicar non si possi, come qui di sotto più apertamente si dirà, l'ufficio de quali duri; et durar debbi mesi due et così li tre Priori che saranno in sei mesi del mese di Luglio fino a Gennaio. Et da Gennaio fino a Luglio con li altri ufficiali si debbino syndicare sotto l'ufficio delli ragionieri secondo che qui di sotto sarà dichiarato a suo luoco. Et quando accaderà esser in l'ultima pallotta di detto bossolo, debbino ordinare il nuovo bossolo et consiglieri del generale come è detto in nel prosimo capitolo.

DELLA ELETTIONE DEL POTESTÀ. RUBRICA III.

Accioché secondo l'ordine de Capitoli infra il Magnifico Communo di Syena et la terra //c. 7v// nostra di Chianciano si facci la eletione del nuovo Potestà, statuirono et ordinorono che li Priori esistenti per li tempi del mese di Genaro et di Luglio al tempo del loro Priorato, per vincolo di giuramento et alla pena di lire dieci per ciascaduno, sieno tenuti di fare un consiglio, se altro non accadesse al tempo loro, in nel quale due proposte fra le altre sieno tenuti, una in nella quale sia lecito ad ogniuno consigliare a bene o utile della Comunità detta, et l'altra del nuovo Potestà da crearsi per li sei mesi che succederanno, in nel quale senza alcuno impedimento si debbi creare il nuovo Potestà a quel modo, forma et ordine che parrà a detto Consiglio generale, al quale a suo tempo di poi come qui di sotto si dirà, si mandi, et mandar debbi per li ellectionari al tempo da estrarsi la ellettione colli Capitoli per Sua Signoria da osservarsi. Et perché molte volte è disputa sopra certi emergenti in nel officio suo con nostra comunità, però è parso alli ditti Statutarii che ditto Potestà sia tenuto per detta sua ellettione osservare, et observar facci, tanto quanto in ditti Capitoli si contiene, la forma delli quali sono in questo modo, cioè:

AL NOME SIA DI DIO. AMEN.

NE L'ANNO DEL Signore. M.DXLIII. INDITIONE SECONDA ADDÌ X DEL MESE DI NOVEMBRE. PAULO III. PONTEFICE MAXIMO ET CARLO QUINTO IMPERATORE REGNANTE.

L'INFRASCRITTI SONNO CAPITOLI, PATTI, ET ORDINAMENTI, QUALI IL SIGNORE POTESTÀ DEL COMMUNO DI CHIANCIANO ET ANCORA ESSO COMMUNO L'UNO AL ALTRO //c. 8r// INFRA DI LORO SON TENUTI DE OSSERVARE ET DEBINO.

In primis detto Podestà esser debbi cittadino di Siena et di detta città habitatore, et vero amatore del pacifico stato, et tranquillo della città predetta, et della Terra di Chianciano.

Sia tenuto di poi et debbi il ditto Potestà il primo di del mese di Genaio prosimo, over di Luglio se così accaderà, se presentare alla terra di Chianciano personalmente dinanzi alli Priori, Syndico et Camerlengo di detta Terra, et con se menare uno buono legale, et sufficiente notario in Vicario suo, et di detta comunità, il quale sia anco cittadino senese, et che habbi vacatione da detto officio, et da l'officio della cancellaria di detto Commune per doi anni almeno; et quattro buoni et esperti garzoni alle spese et salario di detto Potestà, et in nel medesimo di dinanzi a prefati Priori giurare; et giuramento pigliare secondo la forma infrascritta; et esercitar l'officio suo con la continentia de presenti Capitoli et Statuti di detto Commune.

Pretearea sia tenuto, et debba il Potestà detto, ciascun di iuridico durante il suo officio sedere al banco della raggione consueto con detto Vicario in nel palazzo di detto Comune, et ciascuno che addomandarà tanto in civile quanto in criminale secondo la forma di raggione, Statuti et ordinamenti predetti raggione rendere, et administrare, et ancora summaria raggione rendere alle Chiese, et cose di hospitali, et altri luochi pii, Sindici, Avvocati, Notari, Procuratori et rettori, vedove, pupilli, monache, et altre miserabili persone secondo che a ciascuno li accaderà nei casi loro.

Sia tenuto ancora il prefato Signor Potestà a requisitione de Priori, Syndico et Camerlengo //c. 8v// congregar far il Consiglio del Quindici et ancora il generale di detto commune; et in ditti Consigli stare, assistere et demorare; et in essi le cose utile proporre. Et in utili fare pretermettere; et qualunque secreto in ditto Consiglio li sarà commesso a nissuno aprire, over manifestare; et le raggione di detto Comune per quanto possibile sarà deffendere et guardare; et l'officio di detti Priori, Syndico et Camerlengo et de Syndici de l'Appellatione mantenere et augumentare, né consentire che in alcuna cosa si minuischi.

Debbi ancora, et sia tenuto il ditto Potestà con ditti suo Vicario et garzoni, continuamente durante il tempo del suo officio in detta terra di Chianciano, stare o tardanza fare et habitare, et de li non partirsi, overo absentarsi senza espressa licentia di detto Commune, overo del general Consiglio.

Sia tenuto ancora il ditto Potestà in qualunque causa tanto civile quanto criminale terminare a fine, produrre o far produrre infra il tempo et termine in li presenti Statuti contenuto, et le condnatione per lui fatte per quanto li sarà possibile eseguire et riscuotere, et a mano del generale Camerlengo fare pervenire, dal quale il quarto suo ricevere debbi; et non in altro modo.

In super sia tenuto et debbi, il prefato Potestà, tutte et ciascuna quantità di denari a detto Communo di Chianciano dovute et da doversi durante il tempo del suo officio, per qual si vogli causa da qual si vogli debitore di detto Commune, con effetto riscuotare et far riscuotere, et per la esactione di essi niente pigliare, overo havere se non tanto quanto a sé et suo officio sarà concesso per forma di Statuti o reformatione fatta o da farsi per general Consiglio.

Sia tenuto ancora et debbi il ditto Potestà osservare et observare fare tutti et ciascuno decreto di detto Commune, Statuti //c. 9r// et ordinamenti, et ancora riformatione fatte et daffarsi al tempo de suo officio.

Di poi a queste cose sia tenuto il Prefato Potestà osservare et observar fare, et ad executione mandare tutte et ciascuna deliberationi del Consiglio generale di detto Commune; et contra esse non fare, over venire per sé, suo Vicario et famiglia in qual si vole modo o luoco, a requisitione di qualunque persona di luoco, commune, collegio et università, sotto la pena di lire dieci di denari del suo salario, da ritenersi per qualunque volta al tempo del suo syndicato.

Ancora sia tenuto et debbi il ditto Potestà tutto il tempo del suo officio con sé havere, et ritenere continuamente, suo Vicario con quatro famigli quali sieno forestieri et di longa da detta Terra di Chianciano per dieci miglia almeno, et che non sieno stati con alcuno altro ufficiale di detta Terra almeno per doi mesi inanzi lo incomincio del officio di detto Potestà.

Sia ancora tenuto ditto Potestà, et contentare si debbi, di tutte le esactioni et condannatione et riscuisione di esse, tanto fatte quanto da farsi, al tempo del suo officio; et che per sua corte ad executione si mandassero alla tassa che per il Consiglio generale si reducesseno, né altro di esse havere o domandare possi, ma a tutti i modi se ditta tassa o gratia fatta sopra di ciò debbi stare quieto, tacito et contento.

Sia tenuto ancora, et debbi il ditto Potestà, venire et mandare ad esercitare l'offitio di detta Potestaria con tutte le sue pertinentie al tempo debito; et non venendo o mandando suo ufficiale, et famiglia con tutte le pertinentie come di sopra, perda et perdere se intenda per errato et più //c. 9v// dare non possi, se già non procedesse ciò per humanita (*sic*) deliberatione espressa da detto Consiglio del Popolo o generale.

Similmente sia tenuto ditto Potestà donare a ciascaduno de' duoi eletionarij che tale electione li portarano et concederano, canna una di panno di Londra, cuponero, o di tanne, in segno di benivolentia et gratitudine.

Sia tenuto, et debba similmente il Potestà antedetto insieme con ditto suo Vicario et garzoni et qualunche sua valigie et cose, venire a detta Terra di Chianciano e li stare durante il tempo del suo officio, né di li partirsi, et questo a tutte sue spese, pericolo, rischio et fortuna, qual tutte cose lo Altissimo cessi.

Et habbi, et ricevere sia tenuto, il Potestà predetto per sé, detti suoi Vicario, fameglia per suo salario in ditto semestre qual tanto ditta potestaria s'intendi durare dal general Camerlengo di detto Commune, et della peccunia di detto, fiorini cento dodici a raggione di lire quatro per ciascun fiorino di monetta corrente in detta Terra; quali fiorini cento dodici il

Camerlengo di detto Commune dare et con effetto pagare sia tenuto di terzaria in terzaria a qual modo et ordine che dal general Consiglio ciò sarà ordinato, cioè di dui mesi in duo mesi per errata di essi. Et niente più havere, over pigliare possi o debbi del Commune predetto o particolari persone termini (*sic; terrieri?*) di detta terra, et in essa abitanti, se già per forma di alcuno statuto o ordinamento di detto Commune espressamente concesso non si trovasse.

Et ancora habbi libre venti di candele e non più.

Et sia tenuto ancora il detto Potestà tutte et ciascuna quantità di denari a sé ordinate per suo salario per il generale Consiglio, et per Priori, Syndico et Camerlengo di detto //c. 10r// Comune consignate, riscuotere et esse da' debitori di detto Commune fare pagare con effetto durante detto suo officio, il che non harà fatto ad ogni modo, si computi al numero del suo salario.

Sia tenuto ancora il detto Potestà, finito il detto tempo del suo offitio, stare in detta Terra di Chianciano a syndicato sotto il Syndico forestiere per detto Commune da deputarsi almeno per tre di continui sopra le cose fatte, administrate, comesse et perpetrate. Et così ditto suo Vicario et famegli, di esse raggione rendere, et ogni condennatione fatta di esso, over essi da farsi per ditto Syndico in quanto si condennasse, il che Dio cessi, pagare.

Ancora sia tenuto et debbi il detto Potestà a perpetua memoria della sua persona et di detto suo officio, con seco portare due drapelloni con figure et arme a suo piacere di valore, et estimatione di lire sedeci di denari senesi; et essi dare et relassare, sia tenuto alla Sagrestia et Chiesa di S. Gioanni di detta terra.

Ancora sia tenuto il detto Potestà, doppo la depositione di detto suo offitio, et recettione del suo salario al general Sindaco di detto Commune, overo ad altri per ditto Comune recevente general fine, quietatione, liberatione, et patto perpetuo di più non addimandare di tutto quelle che havere et ricevere havesse havuto da detto Commune, per occasione del salario sopradetto et per ogni causa del offitio suo.

Il Vicario suo di detto Potestà sia tenuto, et debbi durante il tempo di detto suo officio, scrivere tutte et ciascuna scritte di detto Comune tanto pubbliche quanto private ad esso Comune spettanti et pertinenti senza speranza di alcun salario o mercede.

//c. 10v// Et ancora sia tenuto ditto Vicario in tutte le cause civili et criminali scrivere tutti li atti, et scritte necessarie, et opportune a petitione di qual si vogli persona che volesse agere o deffendersi con que prezzi che in li Statuti della materia parlanti saranno deputate; et più pigliare non possi, et ogni atto et scrittura, etiam in scriptis produtta, debbi copiare nel libro del civile, et quello rapresentare l'ultimo di del suo offitio sigillato alli Signori Priori che per li tempi saranno, sotto la pena di lire vinticinque per ciascuna volta che si

trovasse havere manchato al ordine del presente Capitolo et all'interesse della particolare persona.

Non possi dipoi il detto Vicario pigliare alcuna quantità di denari per qual si vogli esactione civile quale facesse o fare ordinasse dalla famiglia sua a petitione di qual si vogli persona, se prima con effetto non harà fatta la esecuzione reale della quale possi pigliare il pagamento secondo la dispositione dello Statuto di ciò parlante.

Ultimo sia tenuto, et debbi ditto Vicario ordinare il libro de civili et criminali cause sia composto, si et in tale modo, che in esso ci sia scritto et registrato ogni atto prodotto et fatto che alla causa tanto civile quanto criminale appartenesse, senza alcuna diminutione, et di essi pigliare li prezzi come è detto di sopra ordinati, sotto pena et alla pena sopra detta.

DEL GIURAMENTO DEL POTESTÀ SUOI UFFICIALI ET FAMIGLIA. RUBRICA IIII.

Il Potestà et suoi ufficiali che per li tempi verranno a regimento et offitio della Terra di Chianciano, del quale Potestà et ufficiali incominci l'offitio in calende di Genaro et finisci come seguita per sei //c. 11r// mesi, et ditti sei mesi finiti, incominci l'altro regimento in calende di Luglio seguente, et venendo a detto tempo allo offitio a piei la scalla del palazzo della sua solita residentia, dove aspettato sarà dalli Priori residenti, Cancelliere et Massari inanti che del cavallo scenda, sopra li Statuti di detto Commune giuri corporalmente alle Santti di Dio Evangelii, toccando ditti Statuti con mano, che farà durante il tempo del suo regimento continua residentia in detta terra et distretto, né di li si partirà per qual si vogli causa, senza espressa licentia del Consiglio generale di detta Terra di Chianciano.

E tanto gli spedali, luochi pii, vedove, orfani, strade et altri miserabile persona, defendere, custodire et salvare, che ingiurie, over violentie, non patiranno. Et li Statuti presenti, ordinamento et reformatione da farsi al tempo del suo reggimento secondo la forma del presente Statuto, che non faran contra patti et conventioni fatte fra il Magnifico Comune di Siena et il Commune di detta Terra di Chianciano integralmente observerà, et detto Commune, et homini di esso, manterrà, reggerà et governerà, observando ditti Statuti, et dove non parlassero, la raggione civile, et dove manchasse ditta raggione, l'antiqua consuetudine di detta terra. Ma il Vicario et li famigli che verranno con ditto Potestà in Consiglio generale di detto Commune, giurino corporalmente, come è detto, di observare et a buona fede esercitare, denunciare et accusare tutti, et ciascaduni che trovasse alcuno giocare a giuochi prohibito in nella terra o suo distretto, etiam chi fusse forestiere, et chi portasse arme prohibite per forma delli presenti Statuti. Né che habbino addomandare Potestà, Vicario, famigli refermarsi in alcuno altro modo nel medesimo offitio esercitato di li a due

anni prosimi dal di del deposito offitio, et si stessero ad esercitarlo, non vagli in alcuno modo ciò che facessero et che nissuno Chiancianese e habitatore di Chianciano possi esser ufficiale, over fameglio né alcuno di loro in ditta //c. 11v// Terra, sotto la pena di lire vinticinque per ciascuno et ciascuna volta. Et quello che facesse non vagli né tenghi.

DELLA ELETZIONE DEL CONSEGGLIO DEL QUINDICI ET SUO OFFITIO. RUBRICA V.

Li Massari chiamati sopra lo accoppiamento del nuovo bossolo come è detto di sopra, eleghino, et elegiere debbino, di otto pallote del offitio del priorato che per loro sopra fatto, quindici homini tutti capi et secondo di pallotte del detto bossollo, quale debbino esser notate per mano dello Cancelliere di detto Commune, quali così eletti s'intendino; et diino deputate al Consiglio del Quindici, et così giurino il loro offitio come è detto da consigliere del generale Consiglio, l'offitio de' quali tanto duri quanto i consiglieri del Consiglio generale, l'offitio de quali sino di nuovo se habbino a creare come di sopra del nuovo bossolo de Priori. Et quando accaderà alli Priori, Syndico et Camerlengo di volere fare Consiglio generale debbino congregare detto Consiglio del Quindici un di inanzi al Consiglio generale, in nel qual fatte le proposte con licentia del Potestà o suo Vicario si debbino proporre in detto Consiglio del Quindici, et così legiere petitioni o supplicatione se ci fussero. Et tutte quelle cose che in detto Consiglio si otterrà, la mattina seguente, et non più presto, si facci il generale et in esso si proponghino et mettino in esso. Et in altro modo Consiglio generale fare non si possi, non procedendo la deliberatione delle proposte in ditto Consiglio del Quindici. Et se si facesse oltra che li Priori, Sindaco et Camerlengo habbino a cadere in pena di lire dieci per ciascuno, ciò che in esso sarà proposto, vento, ottenuto, deliberato, concesso o gratiato, restituire, non vagli né tenghi né possi sortire (*spazio bianco nel testo*) alcun effetto di ragione.

DEL NUMERO DEI PRIORI, SINDICO ET CAMERLENGO, //c. 12r// LOR TEMPO, SALARIO ET OFFITIO. RUBRICA VI.

Con ciò sia cosa che il Commune come pupillo sia tenuto, il quale senza aiuto del tutore li fatti suoi personalmente fare non può, volsero et statuirno a ciò, che le occurentie del medesimo per negligentia, prevedino che il numero de Priori, Sindaco et Camerlengo, che per li tempi a detto offitio sarano absunti, sieno fino al numero di cinque in tutto, quali residentia haver debbano alla espiazione delle faccende di detto Comune in Cancellaria solita habbitatione di essi. Et duri l'offitio loro per tempo et termine di mesi dui integri et continui, qual finiti ditto loro offitio ipso fatto sia nullo. Li quali intervenire debbino et procurare a tutte et ciascuna cose che verteno in utilità o danno di detta communità, et li sia lecito fare per autorità del loro offitio tutte le cose che per forma di statuti fussero a loro concesso, et similmente tutto quello che dal Consiglio del Quindici et generale gli

sarà imposto. Notula alcuna, overo imbasciatore, far non possino senza espressa licentia di detti Consigli, se già non vertisse un caso repentino, et in quel ponto consiglio fare non si potesse, et tal caso vertisse in evidente danno di detta comunità. Et se in nel cavare del offitio loro manchasse, o per absentia o per morte o per altra iusta causa, alcuno del numero loro, si debbi eleggiere, et novamente creare, un altro come qui di sotto sarà detto a suo luoco, et habbino, et haver debbino per il salario loro, et di detto offitio, soldi trentadui per ciascaduno et non più, de beni di detto Commune. Et di tutto quello che farano ne habbino a rendere administratione sotto li raggionieri deputati a detto tempo per ordine de li Statuti di ciò disponenti. Et in nel principio del loro offitio in mano del Cancielere sieno tenuti giurare bene et fedelmente et con ogni legalità, senza fraude, esercitare l'offitio loro, remosso odio, amore, timoro et ogni humana gratia a requisitione de defensori vecchi, quali insieme con li //c. 12v// successori loro, nel entrata del offitio, debbino conferire al longo de fatti et negotii utili di detto Commune.

Et per honore di detta Terra di Chianciano et università della medesima, in tutti li casi concurrenti al offitio loro ciascaduno richiesto, sia tenuto obedire et ciò sarà comandato osservare sotto la pena et alla pena di soldi XL. per ciascaduno. Et qualunque volta qual pena il Potestà et suo Vicario che per li tempi sarano, sia tenuto de fatto exigere a requisitione di detti Priori havuta la fede da essi della inobedientia, et essendi (*sic*) in ciò negligenti, caschino in pena di lire cinque per ciascuno et ciascuna volta.

Et acciochè habbino a ritenere il decoro di detto offitio, non possi esser convenuti né convenire in le cause civili per modo alcuno alla corte dello signore Potestà o suo Vicario. Et se in alcuna causa fusse la instantia incominciate per autorità del presente Statuto, se intenda con spesa et dormire durante tale offitio; et di poi esso finito incominci ipso iure a correre et così a debito tempo finire si debbino.

DEL OFFITIO DEL CAMERLENGO. RUBRICA VII.

Il Camerlengo del Commune et de l'offitio de Priori di detta terra, che extratto sarà per li tempi nel medesimo breve, sia et esser debbi Camerlengo di tutto il tempo di detto Priorato et così giurare debbi ditto suo offitio con ogni legalità fare et administrare, remosso ogni altra humana gratia humana. Et rendere raggione di detto offitio di Camerlengo, et satisfatione di peccunia, et altre cose alle mano sue pervenute al tempo del suo camarlegato. Et nissuno minor di XX. anni possi esser absunto a detto offitio; et qualunque sarà a detto offitio deputato non possi esser a detto offitio rimesso durante il bossolo del quale lui stato sarà cavato, et nissuno possi pigliare tal offitio il quale tutti //c. 13r// li pesi et factione di detto Commune non facci come li altri Chiancianesi; et salvare governare, custodire, et conservare tutti et ciascuno beni, et cose di detto Commune che alle mani sue perverranno, né quelli alcuno modo espedare et in sua propria utilità convertire, se non per evidente utilità di detto Commune. Il quale Camerlengo che per li tempi sarà sia tenuto, et debi far scrivere per il Cancielere di detto Commune tutti et ciascuno denari di entrate proveniente alle mani sue per caggione del suo offitio, et spese qual farà in nel

Communo predetto, sotto pena di perdizione de salario suo. Né pagar possi alcuna quantità di denari ad alcuna persona se prima non harà havuto da li Priori licentia di spendere et di pagar con autorità del general Consiglio. Et in fine di detto suo offitio restituisci, et consegnì ogni quantità di denari et cose del Commune, che alle mani gli sarà venuto per occasione di detto suo offitio al suo in offitio successore, a petitione del quale possi essere syndicato et che la ragion sua sia veduta, et quello che havesse più speso sia tenuta ditta comunità rifarsi et quello che havesse in mano restituire. Né possi esser convenuto o convenire come di sopra è detto in nel offitio de' Priori et syndicato colle colleghi, si come a suo loco sarà disposto.

DEL OFFITIO DEL SYNDICO. RUBRICA VIII.

Il Syndico di detto Comune si elegli, et elegier debbi, insieme colli Priori. Et così se imbossoli, et cavisi, et tanto duri l'offitio di esso quanto delli Priori predetti, il quale per autorità del presente Statuto habbi, et havere se intendi, pieno et ampio mandato di agere et di defendere tutte et ciascuna cause in le quali guadagno o danno si vertisse di detta comunità. Et ciò che in ditti casi fusse ordinato, fatto, confesso, eccetto, s'intendi per autorità del presente Consiglio, come se ordinato fosse dal Consiglio del populo o generale se già in detti casi //c. 13v// et cause, non fusse fatta speciale provisione da detto Consiglio di populo o generale. In quel caso solo se intendi manchare di potestà, de qual mancamento così per autorità predetta dato, s'intendi durare per li doi mesi che in l'offitio risederà, et così ditte cause in ne termini che si trovarano s'intendino passare al successore suo, et successive alli altri. Questo nientedimeno dichiarato che de ditte cause non possi fare accordo, compositione o compromesso senza espresa provisione, licentia del l'uno o del'altro Consiglio; et per spedizione di tal cause possi elegiere uno o più advocati in Chianciano o dove tal cause vertirano, con il patrocinio che li parrà conveniente per la spedizione di esso. Et così in tutte le cose s'intendi haver pieno et ampio mandato come se specificatamente di ciò ne tenesse autorità particolare.

DEL MODO DI CREARE I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO GENERALE O QUINDICI, QUANDO IN LA ELECTIONE LORO O DOPPO MANCASSERO. RUBRICA IX.

Providero appresso et ordinorno che qualunque volta accadesse caso che del numero de' Priori, Syntacho et Camerlengo, overo de' consiglieri del Consiglio delli Quindici o generale, tanto presenti quanto che li tempi saranno, overo risederanno, morisse o in bando si ponesse, overo in qual si vogli modo mancasse o fosse impedito legittimamente tale offitio esercitare, che alhora in luoco di tal morto, sbandito, impedito o con legittima scusa scusato, che Signori Priori et Consiglio del Quindici eleghino quattro homini acti in ditti luochi, quali così eletti si proponghino in nel Consiglio generale, et così scotrinati chi per

più lupini rimarà se intendi Priore o consiglieri con li altri compagni descritti in loco di tale così morto, esbandito o impedito o legittimamente, scusato. Et che nissuno Priorato possi esercitare l'offitio suo se per l'avenire o da principio o che l'offitio sia incominciato, mancarà alcun di loro. //c. 14r// Ma elegiere si debbi come di sopra, sotto la pena et alla pena di lire dieci per ciascaduno che in ditta eletione si ritrovasse senza detto deficiente.

DELLI OFFICIALI DE' PUPILLI ET LORO OFFICIO. RUBRICA X.

In nel principio del regimento del nuovo Potestà, in calende di GENAIO, li Priori, Syndico et Camerlengo che a quel tempo si trovarano, debbino, per vinculo de loro giuramento, elegiere tutti li officii che sono soliti et si appartengono per speditioni di detta Terra. Fra li quali eleghino et elegiere debbino tre homini legali et discreti quali Officiali de' pupilli, sieno addomandanti uno per terziere. Alli quali statim fatta la elletione di loro, giurino ad Santa Dei Evangelia toccando il libro con le mani, l'offitio loro legalmente esercitare, con li quali per debito del offitio suo esser debbi, et in detto officio esercitarsi il Cancelere, che per li tempi sarà senza escusatione. Quelli così eletti debbino, a petitione di qualunque addomandarà alla pena di lire vinticinque da condenarsi, far fare da detto Cancelere solenne inquisitione cercando in tutti i modi per loro o per altri contra tutti, et singuli tuttori testamentare, legittimi o dativi di alcuno, il quale havesse preso tutela del pupillo o pupilli né ancora lo haranno giurato. Et costrengere essi realmente, et personalmente pigliare la tuttela, giurare, essa con buona fede administrare; et tutte le altre cose fare che per forma di statuto o raggione commune fusse tenuto se già detto tuttore o tuttori legittimi a deffensione non proponessero, et qualunque persona della Terra di Chianciano impedisse o prohibisse, overo vetasse ad alcun tuttore, uno o più, o tuttrici, di alcuno pupillo o pupilli tuttela pigliare o administrare per sé, over per altri, sia condannato per li ditti offitiali in lire dugento di denari. Et si offendesse alcuno tuttore o tuttrice per cagione di alcuna tuttela administrata o che si administrasse per esso o essa, sia condannato nel doppio di quello che si condannasse, se offendesse un altro de //c. 14v// la Terra di Chianciano, et a probatione delle predette cose, basti ditto tuttore o tuttrice con giuramento, et uno testimonio de visu, over quattro di fama. Et in tutti li casi ditti, li officiali predetti sien tenuti, et debbino i tuttori curatori sopra beni de' pupilli, overo adulto, constrengere a fare inventario, dar promesse una o più, considerata la quantità del patrimonio d'aministrarsi ad arbitrio loro. Et tutti et ciascuno tuttori et curatori, tanto di adulti quanto de furiosi mentecati, l'inventari delle tuttelle et cure, addomandare la copia, et essi far notare, et descrivere per il Cancelere loro ne libri a quello ordinati, acciò si schifi la fraude et calunia che in ciò potesse generarsi, et costituire il salario a detto Cancelere, considerata la faticha sua. Le quale tutte cose il Potestà o suo Vicario intervenire debbi, interponendo la sua et di detto Comune di Chianciano autorità, parimente, et decreto. Et non solo alle predette cose, ma alle venditione delle cose de minori, mentecati, furiosi et altri che sotto cura si ritrovasse, il offitio del qual duri et durar debbi uno anno solo, incominciando in calende di GENARO, et finire come segue, et habbino per loro salario quello che per li Priori a detti

tempi sarà ordinato, considerata la fatica loro, et ancora habbino bolognini uno per ciascuno et ciascuna sessione né in ditto offitio possino chiamare alcuno che tuttella o cura havesse.

DELLA RAGGIONE DI RENDARSI PER LI TUTTORI ET CURATORI. RUBRICA XI.

Sien tenuti, et debbino li sopradetti officiali de pupilli insieme con il loro Cancelere et notario, una volta lo anno in Calende di Genao, tutti tutori et curatori di detta terra esaminare et ricercare et costreggere a rendere l'aministratione de' suoi pupilli adulti, furiosi et mentecati delle cose che harano fatte et administrate et se loro non si rapresentarano, et iusta //c. 15r// raggione non proporrano per il che ditta administratione non habbino reso o rendere non possino per qualunque volta che per le predette cose saranno addomandati, caschino in pena di lire dieci per ciascuno et ciascuna volta, alla quale de fatto senza alcuno processo astregnare si debbino quale esacta in utilità di detto Commune si converta, et nientedimeno a rendere ditta raggione a tutti modi sia costretto, etiam si bisognase in carcere fare mettarlo.

Et caso che trovassero li prefatti tutori et curatori male haver administrato loro tuttella over cura, debbino essi remove et privare da detta tuttella o cura, et un altro in luoco suo quale idoneo indicarano ponere, se già non allegasse alcuna exceptione per mezzo della quale venisse da esser scusato qual raggione, i detti officiali sien tenuti far scrivere per mano di detto Cancelere, et entrate et spese di detti pupilli, et adulti qual Cancelere con degna mercede delle scritture da farsi addomandare et ricever possi. Ma se alcuno di non sana mente in detta terra, li ditti officiali li debbino dare dui tutori o curatori come la età ricercherà de più prosimi consanguinei suoi, quali così creati sien tenuti a tutte quelle cose si appartengono a fare alli altri tutori o curatori come di sopra è detto.

Ma se accaderà che a notitia di detti officiali sia assegnato alcuno prodigo, quale per quattro suoi parenti sarà affirmato così essere, sien tenuti a petitione di quelli creare dui consanguinei in curatori, senza quali nissuno contratto, overo obligatione fatti et chi con esso contraendo harà contrafatto senza licentia de curatori, caschi in pena di lire vinticinque; et tale contratto che si facesse sia vano et di nissuno momento. Et per autorità del presente Statuto s'intendi con dolo o paura contratto.

Possino nientedimeno li detti officiali che harano trovato male havere administrato, condannare in la restitutione di tutto quello che troveranno //c. 15v// havere o debitamente havesse speso et chi bene havesse administrato absolvere. Aggiungendo ancora a questo capitolo che tutti li administrators benché tutori o curatori non fussero o non sieno, sien tenuti a tutte quelle cose quale havran ditto esser tenuti tutori o curatori veri. Ma se si trovarà alcun tuttore testamentario adativo che i beni del pupillo o adulto non harà administrato, per autorità del presente Statuto sia ipso iure assolto dalla administratione dummodo le cose e beni de pupilli, overo adulti deteriorati, over in qual si vogli modo o parte diminuti non sieno. Et il Potestà o Vicario dia a detti officiali per esercitare ditto loro

offitio autorità, potestà, aiuto, consiglio et favore come vedrà esser opportuno. Et quando accadesse esser dato uno o più tutori et tutrice; et senza escusatione legittima denegassero pigliare et esercitare ditto offitio, possino da loro medesimi con tutti li remedii della ragione constrengnere, accettare l'offitio detto; et acciò se bisognerà invoccare il braccio del Potestà o suo Vicario quali per vinculo da Iuramento sien costretti astregnare ditti così creati a pigliare ditta tuttella, et cura secondo la forma della raggione.

DEL OFFITIO DEL SYNDICO ET RAGIONERI A SINDICARE IL POTESTÀ, VICARIO ET SUO FAMIGLIA ET ALTRI CHE HAVESSERO ADMINISTRATO OFFITIO ET COME SI ELEGHINO. RUBRICA XII.

Per ovviare alle malitie in le quali l'officiali, et chi raggione administra, che per amore della iusticia non si abstengano dalle cose illecite, statuirno et ordinorno che li signori Priori, Sindico et Camerlengo con il Consiglio del Quindici che per li tempi saranno, elegghino, et elegiere sien tenuti, uno buono et legale doctore in Sindico a sindacare il Potestà, Vicario et tutta la sua famiglia de le cose fatte, et administrate per essi in nel offitio loro, il quale Sintaco //c. 16r// per autorità del presente Statuto s'intendi havere piena autorità, potestà et balia, et ogni iurisditione in inquirere contra li sopradetti, et ancora contra il Cancellere, Priori, Camerlengo, Sindici et altri che conto fusser tenuti rendere delle cose di detta Comunità di Chianciano. Et pigliare petitioni, et qualunque denuntiationi contra essi et qualunque di loro da porgersi, et li prefatti punire, condannare et absolvere come li parrà iusto, et al offitio suo convenirsi delle cose comesse, ommesse, neglette et di tutte et ciascuna altre cose con dolo o barattarie administrate, et operate contra la forma de presenti Statuti, reformationi et ordinamenti di detto Commune. Con il qual Sindico da li medesimi Priori et Consiglio elegiere si debbino due raggioneri, et homini quali assistere debbano insieme con ditto Sindico alla cognitione di detto Sindicato. Et cause di esso, aiutare, cogliere, et far conti, et altre cose necessarie come accaderà a detto sindicato, non possendo però intrromettersi in la cognitione di querelle o decisione d'esse, ma solo tal peso spetti, et spettar debbi, al Sindico prefatto quale elegiere si debbi in luoco discosto dalla Terra di Chianciano per miglia dieci, et sia addottorato al meno di tre anni, se già tale electione per qualche iusta causa non si derogasse dal Consiglio generale in nel modo et ordine che si sogliano derogare li Statuti come a suo loco è detto.

Et ciascuno di detto Potestà o Vicario, et altri suoi officiali et famigli et qualunque delli altri sopra specificati di detta Terra di Chianciano debbi obbedire a detto Sindico et raggioneri, sotto la pena di lire vinticinque per ciascuno che contrafacesse in cose appartenente a detto sindicato, per ciascuno et ciascuna volta, qual pena detto Sindico de fatto possi astrengendo tale inobediente riscuotere, et li Priori che a detto tempo saranno sien tenuti, et debbino per proprio giuramento et a pena di lire dieci per ciascuno favorire a Sindico et sollicitamente operare con esso, che il detto Potestà di detta terra, per se et suoi officiali et famiglia, deposto il suo officio, dia promesse idonee et approbate per il Camerlengo //c. 16v// di detto Comune, di pagar con effetto qualunque cosa sarà condannato satisfare

per il Sindaco predetto; et così per vinculo di Iuramento li predetti sien tentuti dare, quali tutti officiali debbino esser sindacati secondo la forma della electione del loro offitio, et secondo la forma delli Statuti et ordinamenti di detta Terra di Chianciano; et non altrimenti. Et tale electione sopradetta far si debbi in nel fine del mese di Dicembre, et di Giugno; et diligentemente infra li altri debbino ricercare contra il Camerlengo et altri, alle mani de quali peccunia o ben di Comune fusse pervenuto, entrate et uscite ricevute, et fatte, et fatte per il Camerlengo, et altri officiali, et così detto Sindaco. Et raggioneri respetive possino le predette cose fare esercitare, cognoscere, et sententiare senza strepito et figura di iuditio, de quali raggioneri in le cose a loro pertinenti duri, et durar debbi, l'offitio sei mesi, qual finiti di nuovo si facci la electione secondo l'ordine sopradetto. Dinanzi da quali deposto l'offitio, Camerlenghi et altri offitiali che sindacare si dovessero, si debbino sindacare infra otto di dal di della absoluteione o condennatione da farsi del Potestà et suo famiglia, et così produrre li libri del entrate et delle spese loro, et administratione fatta sotto la pena di lire cinque per ciascuno, che in ciò produrre recusare. Et in quel caso il termine di otto di incominci dal di della consignatione de libri; et se per negligentia di detti raggioneri la sententia non sarà data infra ditto termine, caschino in pena di lire vinticinque per ciascuno, in la qual pena li predetti possino condannare tutti quelli che saran trovati inobediente in tutte le cose o ciascuna appartenesse al offitio loro. Et se ciascuno da essi sarà condannato, debbi infra tre di dopo la sententia data o notificatione fatta da detti raggioneri, pagare al Camerlengo del Commune, sotto la pena di lire dieci per ciascuno et ciascuna volta che saran trovati contumaci a pagare, et nientedimeno //c. 17r// sien costretti pagare con tutti li rimedii della raggione opportuni. Et per che ogni fatica aspetta il conveniente premio, habbia, et avere debbi ditto Sindaco, lire otto per suo conveniente salario, quali, per autorità del presente Statuto, sopra l'entrate del Comune predetto pigliare possino li Priori che a quelli tempi saranno. Et più del entrate di detto Comune addomandar non possi, se già alli prefati Priori non paresse che più meritasse, attesa la distantia del luoco di detto Sindaco la persona sua et la moltitudine delle faccende di detto sindacato. Ma li raggioneri, di detto loro offitio, più conseguire non possino che lire quattro per ciascuno, quali retenere possino di quelle quantità che trovarano in ne conti da farsi contra quelle persone che saran per loro sindacato, prima ricercando sopra le cause del Cancielere se tal quantità cavar si può. Ma lo salario al sopradetto Sindaco deputato sia, et esser s'intendi, delli tre di in nelli quali dura et durare debbi il sindacato di detti officiali secondo la forma della electione del Potestà, dalla sententia de quali, nissuno si possi appellare, querellare, supplicare o per qual si vogli modo ricorrere se già al Consiglio generale, quando per il Consiglio della credentia, passasse tal proposta. Et quello che per detto Consiglio sarà fatto vaglia, né da esso si possi altra provisione cercare. Ma ciò sarà ordinato finischi et muoia tal cosa. Ma se alcuno delli sopradetti dalla condennatione volesse al Consiglio supplicare per diminutione o gratia, li sia lecito, purché in nel porgere la supplicatione observi l'ordine dato qui di sotto in lo Statuto posto sotto la Rubrica delle supplicatione da farsi.

DELLA RASSEGNA DA FARSI DEL POTESTÀ, SUO VICARIO ET FAMEGLI IN CIASCUN MESE. RUBRICA XIII.

Provvidero et ordinorno ancora che il Sindaco, nel numero dei Priori di detta Terra che per li //c. 17v// tempi si trovarano, ciascun mese, et debbi almanco una volta, far rasegna de il Potestà di detta Terra di Chianciano, suoi ufficiali, garzoni et cavalli, sotto la pena, et alla pena di lire dieci per ciascuno et ciascuna volta. Et ritrovato esso o alcuno altro di loro mancare apuntare in nella pena in nella quale incorreno il Potestà, garzoni et cavalli, secondo la forma della sua electione per qualunque volta et per qualunque manchasse. Et se detto Potestà o suo Vicario volessero rimettere, overo scambiare con consenso de Priori che a tempi saranno, sotto la pena di lire cinque per qualunque garzone, et qualunque volta che contrafacessero.

DELLE PROPOSTE DA ORDINARSI ET COME PARTITI SI OTTENGHINO. RUBRICA XIII.

Tenuti siano et debbino li Priori, Sindaco et Camerlengo di detta Terra, qualunque volta adducerà caso, di far Consiglio per i negocii di detto Commune o per qual si vogli altra giusta ditto Consiglio, con licentia del Potestà o suo Vicario che per li tempi saranno, et di loro volontà farlo congregare: et innanti che a detto Consiglio devenghino ditti Priori tutti o la maggior parte di essi deliberino quello che in ditto Consiglio proporre si debbi. Et così fatta deliberatione procurino le proposte doversi scrivere per il Cancellere di detto Comune et notario di reformationi. Quale proposte in prima si debbino vincere, et ottersi in nel offitio del Quindici, secondo la forma dello Statuto parlante sopra di ciò. Qual Consiglio di Quindici vadi inanti alla cohadunatione del generale Consiglio far si debbi, et le partite che in detto Consiglio saranno ottenute in nel prosimo sequente che il generale Consiglio si farà, quelle mettere, quale per mandato del Potestà o suo Vicario, che per li tempi saranno. A suono di campana et suono di tromba premesso si procuri cohadunarsi, et congregarsi, in nella Sala grande del palazzo del Potestà o in Cancelleria, come sarà beneplacito di detti //c. 18r// Priori in nel qual Consiglio general con proposte tutte ottenute et deliberate in nel Consiglio del Quindici si leghino et proponghinsi per li Priori di detta Terra in presentia del Potestà o suo Vicario, et niente altro si possi proporre in detto Consiglio, se non con l'ordine sopradetto. Cosa che fusse proposta, deliberata et ottenuta in detto Consiglio del Quindici, et per detto Cancellere scritta et ciò che altrimenti fusse fatto deliberato o ottenuto fuori delle sopradette cose, volsero et così delleberno, che per autorità de lo presente Statuto fusse casso, et sia nullo et di nissun momento, non obstante alcuno Statuto in contrario disponente.

DELLE PROPOSTE QUALI PROPONERE NON SI POSSINO PER LI PRIORI. RUBRICA XV.

Providero ancora et statuirno che li Priori che per i tempi saranno, niuna proposta faccino o far possino o debbino, in alcuno Consiglio, tanto di Credentia quanto generale, che in ciò si trattasse spendiò di detto Commune di Chianciano, se già tal cosa non si concedesse o permettesse, per forma di alcuno statuto, farsi. Né anco che alcuna deliberatione o forma dello presente Statuto o alcuno particolare capitolo d'esso, si sospendi, deroghi over si tolli, né ancora proporre che alcuno salario si agghionghino, ma si debbino li capitoli del presente Statuto osservare come iaceno, se già in nel Consiglio del Populo sopra di ciò altra deliberatione non si facesse. Et se in le predette cose o alcuna delle predette sarà contrafatto, ex nunc quello che sarà sia casso et di nissuno valore et momento, et nientedimeno ditti Priori, Sindaco et Camerlengo caschino in pena di lire vinticinque per ciascuno, sopra la quale sindacare si debbino deposto il loro offitio.

QUANTI CONSIGLIERI POSSINO DELIBERARE. RUBRICA XVI.

//c. 18v// Item providdero et deliberorno li statutarii prefati che il Consiglio di detta Terra sieno, et esser debbano, fino al numero di quaranta come di sopra è detto. Delli quali congregati trenta come di sopra, computatoci i Priori alhora residenti et esistenti in detto Consiglio in nel numero sopradetto, possino di nuovo fare legge, statuti, reformationi, provatione, deliberatione, gratie, et tutte, et ciascuna altre cose far deliberare, provvedere, reformare, disporre et eseguire. Et autorità, podestate et balia habbino far deliberare, provvedere, reformare, disporre et eseguire (*sic: omissio* “quanto”?) può tutta la comunità di Chianciano insieme congregata, se già tal potestà non li fusse impedita, ristretta o conditionata per il Consiglio del Populo di detta Terra.

PER QUANTE PARTE DE' CONSIGLIERI SI OTTENGONO LI PARTITI. RUBRICA XVII.

Ordinorno appresso et statuirno che tutti et ciascuno partiti, reformationi, provisioni, ordinamenti, stantiamenti et altre deliberationi di detto Comune, uno o più, si ottenghino et ottenere si debbino, tanto in nel Consiglio del Quindici quanto per generale per li (*spazio bianco nel testo*) de' consiglieri di detto Consiglio del Quindici o generale, di modo sieno in sufficiente numero congregati come disopra è detto. Salvo che la derogatione delli Statuti et ordinamenti di detto Comune, et dove andassero spese per il presente Statuto non concesse, et che eccedessero la quantità di lire dieci di denari, si debbino ottenere, et ottenghinsi per lo detto (*spazio bianco nel testo*) di detti consiglieri, et altrimenti non, se già in nelli altri casi fusse espresso per forma di alcuno Statuto o patto fatto infra il Magnifico Communo di Siena, et il Communo della Terra di Chianciano.

//c. 19r// Ma la spese di dieci lire, et da dieci lire in giù si possi ottenere come si ottengano li altri partiti, et così in detto Consiglio per il Messo di detto Comune si spendino li lupini bianchi, et neri quale porsi in un baccino, et ciascuno consigliere pigli del uno, et del altro quanto vorrà. Ma per ogni proposta uno solamente ne rendi per il sì bianco; per il no negro, quali per il medesimo messo si ricolghino, et non per altra persona, et mettere si debbino coperti sì che dalli altri non possino essere veduti in ditta bossola.

CHE NISSUNO STIA IN CONSEGLIO QUANDO SI TRATTA DEL SUO FATTO PROPRIO. RUBRICA XVIII.

Item providero, statuirno et ordinorno che se in ditti Consigli, così come è detto, congregati tanto del Quindici quanto generale, si proponesse o trattasse con volontà dei Priori alcuna cosa de alcuno consigliere esistente in nel uno et l'altro Consiglio, quel tale in detto Consiglio star non possi. Ma fin tanto che va a partito eschi fuori di detto Consiglio; et se si provasse legittimamente che in detto Consiglio stesse, andando tal cosa sua a partito, qualunque cosa si deliberasse in favor suo, ipso iure non vagli né tenghi, et nissuno effetto sortischi.

COME I LUPINI RITROVATI IN NEL BOSSOLO PER LE PROPOSTE, PARTITI SI NUMERINO PER IL CANCELLIERE. RUBRICA XIX.

Providero ancora che lupini per i consiglieri di detti Consigli et in li medesimi esistenti in nella bossola de partiti messi sopra il Consiglio renduto, sopra quale si vogli proposta, per il Cancelliere di detto Comune essi inprimis posti alla scoperta sopra il banco //c. 19v// dove lui sta a scrivere provisioni, consigli, et reformationi, separati bianchi da negri pubblicamente et con alta voce, si numerino in detto Consiglio, dinanzi da ditti consiglieri: in prima i bianchi, di poi i negri, acciò fraude nissuna si possi sopra ditti partiti commettere.

DELLE PROPOSTE ET COME NON SI POSSINO PIÙ CHE UNA VOLTA PER CONSEGLIO PER SE METTERE. RUBRICA XX.

Item providero, statuirno et ordinorno, accioché per importunità qualche volta in detrimento di ditta comunità et contra la volontà de consiglieri le partite non se habbino da ottenere, per il che spese volte porrebbe generarsi danno non piccolo, che qual si vogli proposta per li Priori sopradetti, come di sopra in detti Consigli fatta et di poi persa per li prefatti Priori et consiglieri, non si possi mettere più a partito se non una volta sola per ciascun di che ditti Consigli fussero congregati. Et se più d'una volta si mettesse, caschi in pena il Sindaco di detto Comune in lire vinticinque; et nientedimeno ciò che si ottenesse o così esser si trovasse ottenuto, non vagli né tenghi ipso fatto, ma sia inutile, vano et di nissuno momento.

DELLA ELETTIONE DELLI AMBASCIATORI ET LOR SALARIO. RUBRICA XXI.

Ordinorno et statuirno che lo Ambasciatore, uno o più, qual fusse ordinato per il Consiglio generale di detta Terra, habbi per ciascuno di di ordinato salario soldi trenta, et vadi a tutte sue spese di cavallo et altre ocurentie. Ma se anderà a piei, habbi et havere debbi soldi vinti, per ciascun di; et questo s'intenda per quei di che stesse in absentia dalla Terra di Chianciano fino alla tornata sua; et le predette cose habbino luoco //c. 20r// quando fusse necessario di andare più di miglia vinti. Ma se accadesse dover andare in luoco dove la serra medesima havesse a ritornare, tal salario stia in arbitrio de Priori, Sindico et Camerlengo che a quei tempi saranno. Qual tutte cose habbino luoco in persone quale fussero non graduate, alle quali per il Consiglio del Quindici si debbi deputare quel conveniente salario li parrà, considerata la persona, la difficultà del negotio, la longhezza o curtezza del tempo. Et nissuno Ambasciatore possi esser fatto, né creato da altri che da detto Consiglio generale, Priori o Massari che da detto Consiglio havessero autorità: non altrimenti, se già occurrisse caso, come è detto di sopra in lo statuto della potestade de Priori.

DELLA ELETTIONE DEL BALIO, OVERO MESSO. RUBRICA XXII.

Il Balitore, overo Messo del Comuno di Chianciano si elegghi per li Signori Priori, Sindico et Camerlengo, li quali in nel principio del offitio loro per bando faccino notificare chi si volesse per tale allocare per li dui mesi del loro offitio con quello salario che a loro parà, né di più tempo habbino potestà che per il tempo loro, se già la provisione di esso non fusse fatta di più tempo dal Consiglio generale, overo del populo, il quale Balio, over Messo, il l'offitio delle citationi sia tenuto esequire. Et ancora di tutti li bandi che accadessero farsi in ditta terra et così far tutte le citatione ad instantia del Potestà o suo Vicario, Priori, Cancieleri et particolare persone di detta terra et suo distretto, con quei salarii, et pagamenti deputati in nel presente volume di Statuto. Et credisi in detto suo offitio pienamente, purché in nel principio di esso habbi havuto il giuramento; et alle relationi sue stiasi, tanto delle citationi, sequestri, et tenute, et pegni, quanto di tutti gli altri et singuli atti spettanti //c. 20v// al loro offitio, come se provate fussero per legittime probationi: et così in le predette cose quella fede li si habbi a dare fino a tanto che il contrario si provasse. Obbedischino nientedimeno li ditti Balitori, over Messi, come di sopra, et a consiglieri del Consiglio della Credentia, et ciascaduno altro ufficiale di detto Comune, che per esso offitio esercitasse, et a ciascun di loro. Et quando in ciò fusse negligente, caschi in pena di soldi quaranta per ciascuna volta. La qual pena il Camerlengo di detto Commune che a tempi sarà, del suo salario tante volte quante volte harà contraffatto; et che di ditta inobbedientia sarà ditto Camerlengo certificato. Et se fatta tal notificatione, detta pena il Camerlengo non harà retenuto, perda il suo salario del Camerlengato. Et ad instantia del Potestà o suoi ufficiali, bandimenti, citationi, mandati, requisitione et ogni altri atti spettanti al loro offitio, facci come per il passato è stato debito, et consueto. Et se fusse in la espiditione delli Priori, et Sindico et Camerlengo o altri ufficiali di detta terra,

non possi il Potestà o suo Vicario impedirlo, né farli alcuna molestia o gravamento fin che ditta espeditione non harà fatto, sotto la pena di lire dieci da ritenersi per il Sindaco a suo tempo del suo salario. Et accioché ditto Balitore, over messo, non habbi a gravare nel offitio suo circa i pagamenti, persona alcuna non possi torre in nel offitio suo et di sua espeditione, se non come qui di sotto.

Per semplice citatione in Chianciano un quatrino

Per una semplice citatione fuor di Chianciano fino a un mezzo miglio, un soldo; et di un miglio soldi 2. Et da indi in là per tutta la Corte, soldi tre.

Per ciascun pegno in la terra di Chianciano, un soldo.

Per ciascun pegno di fuori della terra, a un mezzo meglia, soldi duoi.

Et da detto miglio in là per tutta la corte, soldi tre.

Per ciascuna tenuta di esecuzione di debito liquido, soldi uno

Per ciascuna tenuta in contumacia, soldi uno.

//c. 21r// Per ciascuno sequestre in Chianciano, soldi uno

Per ciascuno sequestre fuori di Chianciano a un mezzo miglio, soldi duoi.

Per ciascuno sequestre da detto mezzo miglio in là, per tutta la Corte, soldi tre.

Per ciascuno bando ad instantia di particular persona, soldi uno

Per ciascuno comandamento, soldi uno

Per ciascuno protesto dentro in Chianciano, soldi uno.

Per ciascuno protesto o comandamento fuori di Chianciano, soldi duoi.

Per qualunque subhastatione di tenute al primo Bando fino a l'ultimo, soldi tre in tutto.

Per ciascun protesto, intigina, et comandamento per tutta la corte da un miglio in là o altre simili cose, soldi tre.

Per ciascun comandamento di constretta in palazzo, soldi uno.

DELLE SUPPLICATIONI DA FARSI AVANTI LI PROCESSI ULTIMATI OVER FINITI. RUBRICA XXIII.

Lecito sia a ciascuno condannato, o che condenarsi temesse, suplicare al Consiglio generale. Et tale supplicatione si debbi porgere al Sindaco del Commune che per li tempi sarà, et con in scriptis, la qual supplicatione ditto Sindaco, sotto la pena di lire vinticinque, pigliare non possi se con essa, quello che supplicar volesse, non harà sborsato il capo soldo di tutto quello che gratia addomandasse in ditta supplicatione, a raggione di soldi uno per ciascuna libra della quantità addomandata o che addomandare volesse. Qual capo soldo sia et esser se intenda del Commune di Chianciano o che tal gratia si ottenga o no. Se già per il Consiglio non fusse di ciò altrimenti disposto, qual supplicatione per il detto Sindaco mettere si debbi per proposto al Consiglio del Quindici et si li passa al general Consiglio sequente. //c. 21v// Et sopra ciò si possi consigliare come sopra le altre proposte, et parimente a partito mettere. Et similmente doppo le sententie date per li Sindici dell'appellatione ditta supplicatione sia premessa (*sic, permessa?*) quando il

supplicante fusse gravato in non haver possuto pienamente provare quello che accadeva in nel iudicio, ovvero fusse commessa in la cognitione et diffinitione qualche cosa per la quale di ragione meritasse restitutione et nuova cognitione, sopra le quali il medesimo ordine si habbi da tenere che di sopra è detto, excepto de capi soldi, con ciò sia che gratia di condennatione in ciò non si addomandi.

COME SI DEBBINO VENDERE L'ENTRATE DEL COMMUNO. RUBRICA XXIII.

Li Priori, Sindaco et Camerlengo che per li tempi saranno del mese di Novembre, et Dicembre inanti al officio loro se consiglio non accaderà, sien tenuti per vincolo di giuramento, et alla pena di lire cinque per ciascuno, fare consiglio, in nel quale habbino a preporre la venditione delle gabelle da farsi. Et così tutto quello che in ciò sarà ordinato si debbi per essi mandare ad esecuzione, et vendere ditte gabelle con capitoli, patti, ordini, pagamento, tempi, modi, come a loro, per forma di detto Consiglio, sarà dato. Et se in detto Consiglio sarà disposto a ciascuna gabella le sue vece da tanto in su, quelle dichiarino alli compratori di esse. Ma quando di ciò non fusse fatta specifica mentione, dove lo parrà et quando le possino, loro, per autorità del presente Statuto, porre, purché tal posta evidentemente appaia essere in utilità di detto Communo di Chianciano. Quali compratori, per le compre che farano di dette gabelle, debbino dare con la offerta insieme idonea promessa, nominando essa. Et se li rimarà oltra la obligatione di sé medesima, del che scrittura per mano del Cancelliere si facci, ancora tal promesse stipuli, quale approbare si debbi per il Sindaco di detto Comune, a suo rischio. Et così li compratori di esse, per virtù //c. 22r// del presente Statuto, s'intendino ditte gabelle havere compre a loro rischio, pericolo, fortuna, caso, solito o insolito, se già altro modo in ciò non fusse dal Consiglio provisto. Et così ditto Cancelliere di tutto debbi far scrittura in nel libro delle allocationi di detta comunità, dove apparire debbino li capitoli di detta gabella. Et chi ditte vece harà proferto quando in la medesima saran poste da Priori qual vece in primis et ante omnia habbino a esser satisfatte in le prime paghe di dette gabelle, quali pagare si debbino di terzaria in terzaria come è consueto, senza alcuna exceptione né di ciò si possi ritenere sotto colore di esser creditore, et così volere fare compensatione, la quale a modo alcuno per autorità del presente Statuto in tal pagamenti far si possi. Ma si paghi integramente, et senza diminutione, se già per il Consiglio generale tal compratione (*sic*) non si admettesse. Et così, d'anno in anno, ditte gabelle allocare si debbino.

COME SI DEBBINO PAGAR DEBITI FATTI AL TEMPO DE UNO PRIORATO CHE PAGATO NON HAVESSERO. RUBRICA XXV.

Li Priori, Sindaco et Camerlengo della terra di Chianciano sien tenuti pagare ogni debito et quantità per essi permessa, per causa di alcun servitio o opera, et generalmente ogni quantità di peccunia a quelli che in modo alcuno havessero servito a detto Commune per

comandamento di detti Priori, et specialmente pagar carta, cera, candelle, inchiostro, et altre cose le quale havessero ricevuto per utilità o espeditione delle faccende di detto Comune tutto il tempo del offitio di detti Priori. Ma se li Priori predetti havesser fatto alcun debito che satisfare non potessero per non essere denari in Commune o che fusse tale che pagar non si potesse senza la deliberatione del Consiglio ordinato, che ditti Priori tal debito scriver faccino in la notola da assegnarsi per essi alli Priori successorì, sotto la pena di soldi vinti per ciascuno //c. 22v// che in ciò fusse negligente, accioché ditta comunità non manchi di credito in li suoi casi occurrenti.

DELLE POSSESIONI OBLIGATE AL COMMUNO DI CHIANCIANO PER LI DATII, COLTE ET ALTRE FACTIONI DI DETTO COMMUNO. RUBRICA XXVI.

Providdero et statuirno che tutte le terre et possessioni poste et situate in nel contado et distretto della terra di Chianciano, di qualunque conditione sieno et di qualunque loco si ritrovassero, per autorità et virtù del presente Statuto se intendino, et sieno obnoxie, et obligate a detto Comune et tributarie per tutte et ciascuna collette, datii, factioni, imposte et da imporsi per l'avenire alle possessioni antedette, per quello estimo che in Comune fussero stimate o che accadesse esser imposte collette al tempo che dette cose fussero appresso terieri et distretuari di detto Communo et al medesimo sudditti. Overo qualunque estraneo non suddito a detto Commune alle quali dette cose in qual si vogli modo fussero transferrite et immediate, che dette cose o alcuna di esse alla libra, overo estimo, di detto Communo posta fusse, immediate ditta cosa s'intendi tributaria et a detto Communo obligata per li pesi sopradetti, et in detto Communo posti o da imporsi come di sopra; et per ditta causa di raggione di detto Communo tributario, et censuale. Et che tal pesi levare non si possino di tal cosa, etiam che ditte possessione a qual si vogli persona si transferriseno. Et che tutte et ciascuna collette, datii o imposte che alle possessioni dette accadesse imporsi, s'intendino tributi et censi di detto Commune; et al Communo predetto debiti duntaxat da esse cose, et non dalle persone per dette cose. Et così si ponghino, et poste se intendino, et tutti frutti, overo che sieno separati o no o in qualunque luoco esse si ritrovassero, s'intendino, et sieno a detto Communo. Et chi esso rapresentarà per ditte collette o datii o altri pesi //c. 23r// di detto Comune da ottenersi, portarsi o pagarsi, come se per essi de quali fussero ditte possessioni et di esse possessori, per le predette spzialmente fussero obligati et a detto Commune sottoposte.

DELL'ELETIONE DE' MASSARI ET NOTARIO SOPRA LO ALIBRATO DE' CATASTI ET DELLA CORRECTIONE D'ESSI. RUBRICA XXVII.

Il Sindaco del Communo di Chianciano sia tenuto, per vinculo di giuramento, o dire et ritenire tutte quelle persone le quali si dicessero aggravate di qual si vogli possessione si ritrovasseno alla lira loro. Et così ritrovata la lira di quel terzo, debbi operare che si levi

dalla posta sua quel tanto che ditta persona querellante si ritrovasse haver venduto, over in qual si vogli modo alienato cosa sua che in detta posta fusse decreta. Et di volontà di detta parte, ovvero absente una, et legittimamente richiesta fatto fede di tale alienatione per instrumento, il Cancellere del detto Communo im presentia di detto Sindico debbi cassare di detta posta, et possessione a requisitione predetta, et meterla alla libra del compratore, ovvero a colui che per qual si vogli titolo sarà stata concessa.

Possi ancora et debbi ditto Sindico, con ditto Cancellere, richiesto dividere la libra infra li fratelli congiunti, consorti, quando a divisione de' ben loro fossero venuti. Et a ciascuno facta la stributione porre in libra di quel terzo che le ditte parti saranno la parte loro. Deb- bino ancora li predetti allibrare in nel libro della libra, porre ogni persona non allibrata et che si volesse allibrare, secondo la estimatione delle possessioni che per l'altre libre trovaranno così esser allibrati, considerando il valor di dette cose per la data che ritro- varanno così essere, delle quali, quando accaderà doversi con datio se habbino a cavare per il Cancellere, le somme sommate in la partita di ciascaduno di dette libre. Et quando accaderà che con comodità a dare //c. 23v// a dette poste di dette libre non si porrà ditte possessioni levare o porre, et parà al Consiglio generale di dover far nuova libra, per li Priori che alli tempi risederanno, si debbi far consiglio, et in esso proposta fare della nuo- va libra da farsi. In nel quale a lupini neri et bianchi si debbino elegiere nuove Massari tre per ciascun terzo; et così per più lupini remanenti se intendino allibratori et Massari sopra la libra nuova da farsi. Li quali, congregati per mano del Cancellere di detta Terra, deliberino mandare un bando che infra un termine come a loro parrà, ciascuno della terra di Chianciano et suo contado debbi comparire, et in scrittis dare tutte et ciascuna pos- sessioni vignate, olivate, arative, boschive, orti o case o di altra generatione di cose che si trovassero havere con aggiunta di dui confini confinati. Qual tutte notitie così havute ciascuno debbin mettere alla libra secondo che si ritrovarà essere, di quel terzo con quelle estimationi che parrà esser convenienti alli Massari et allibratori predetti. Quali libre et catasti così fatti et finite si debbino di poi publicare. Et se fatta ditta publicatione, alcuno si dicesse gravato, li sia lecito di tal gravamento haver ricorso al Consiglio generale infra un mese prosimo da venire. Qual Consiglio li debbi disputare diti Massari insieme colli Priori che risederrano, qual tutti di comune concordia et non altrimenti, cognosciuto il gravamento secondo che tal querellante porgerà et dimostrerà, debbi esgravarlo secondo che li parrà conveniente così fare. Dalla quale esgravatione nissuno possi appellare, que- rellare, et di nullità dire o ricorso havere in qual si vogli altro modo, ma debbi star tacito et quieto et quanto ditti Priori et Massari haranno fatto.

Agiondendo che, se doppo ditta publicatione et mese sequente, nissuno sarà trovato que- rellarsi, non possi più cosa alcuna dire, ma debbi star tacito et questo a quanto ditti alli- bratori si trovarano haver allibrato. Et se alcuna persona di detta terra o sua corte doppo ditti bandimenti fatti, delli quali nissuno possi né li sia lecito allegare ignorantie, non sarà comparso //c. 24r// et le possessioni sue porte come di sopra, caschi in pena di lire cinquanta, et nientedimeno sia tenute ditte sue cose in scrittis porgere a ditti allibratori. Et quando alcuna persona a chi tal denuntiatione appartenesse far per virtù di detto bando, studiosamente lassase indrieto alcuna possessione, casa o altre cose che allibrare si do-

vessero, ditte possessione sia et esser se intenda ipso iure del Communo di Chianciano et nientedimeno caschi in pena ditto così relasante di lire vinticinque d'aplicarsi come disopra. Et acciò ditto Comune non possi esser defraudato, possi il Potestà o suo Vicario delle predette cose inquirere; et trovati punire, condannare et pubblicare rispettive, guadagnando la quarta parte. Possino ancora odire ogni accusatore sopra ciò volente accusare, et lo nome suo lo debbi tenere secreto. Et nientedimeno gli sia dato da ditti Potestà o Vicario la quarta parte di tutto quello che per suo mezzo fusse venuto in Commune. Sieno tenuti ancora ditti ufficiali, cioè Allibratori over Sindaco, in el caso suo, se uno più fratelli non habitassero insieme né stessero ad un reggimento di un vitto (*parola non leggibile*) et altre cose familiare, volendo ogniuno la libra di per sé fargliela, etiam che ciascaduno non avesse più di due libre di estimatione, et nissuno debbi porre a la sua libra la possessione cosa d'altra, sotto pena di lire L. per ciascuno, et ciascuna volta. Et quando il Cancellere, et il Sindaco muttassero alcuna cosa di un catasto al altro, habbino per loro fatica per ciascuno, et ciascuna cosa, et così di assettare li gravamenti delle persone querellanti, annullando, overo remetendosi a quello che qui detto non fusse allo Statuto del quarto libro sotto la rubrica vigesima tertia.

CHE TUTTI I BENI IMOBILI CHE SI TROVANO IN LA TERRA DI CHIANCIANO SIANO OBLIGATI AD ALTRI INTERPONERSI. RUBRICA XXVIII.

Statuirno et ordinorno che tutti et ciascuno beni immobili posti in la Terra over distretto di Chianciano, //c. 24v// di qualunque qualità, conditione o grado a qual si vogli persona pervenissero, remossa ogni exceptione, siino, et esser s'intendino obligati et censuati al Communo di Chianciano predetto a pagar datii et altri pesi da imporsi per il detto Comune, in modo che di tutti beni immobili et possessione come di sopra esistenti in nella terra di Chianciano et suo distretto, pagar si debbino datii et altri pesi che per li tempi si imporrano secondo la forma della estimatione.

DE' DATII ET CAPI D'HOMINI CIASCUN SEMESTRE DA PAGARSI IN LA TERRA DI CHIANCIANO, SUO CORTE ET DISTRETTO. RUBRICA XXVIII.

Considerando il Communo di Chianciano haver et sostenere grande spese ordinarie, nel entrate col uscita potersi adeguare, però ordinorno et statuirno che per l'avenire ogni sei mesi s'intendi e sia imposta la colta di duo datii di un bolognino per ciascuna libra, per ciascuno datio da pagarsi ogni dui mesi, quando per il Consiglio generale sarà ciò dichiarato. Et in ciascuno datio, quelli che fussero trovati habitare in Chianciano et si esercitassero in traffichi di bottighe, s'intendino et siino per l'avenire astretti pagare soldi dieci per ciascuno. Et tutti li mezaioi o altre persone forestieri che per li tempi si trovarano habitare in la terra di Chianciano o suo corte rispettive, si intendino per autorità del presente Statuto obligati pagare a ciascuna colta di datio soldi cinque per ciascuno.

Et detto datio, et colte come di sopra, s'intendino et sieno applicate al salario del Potestà di detto tempo, et questo habbi luocho solo per lo avvenire.

DELLA PENA DI CHI CONSEGLIARÀ FUORI DI PROPOSTA O SOPRA IL FATTO SUO PROPRIO. RUBRICA XXX.

//c. 25r// Providdero ancora et ordinorno che non sia nissuna persona di qual si vogli stato, conditione, si sia consigliere tanto in el Consiglio del Quindici, quanto generale, che consigli o consigliare debbi in quale si vogli modo in ditti Consigli o uno d'essi, fuori di proposta o del fatto suo proprio, sotto pena di lire dieci per ciascuno et ciascuna volta, in la qual pena ipso fatto se intendi incorso uno o più che si trovarà haver contrafatto a quanto di sopra è detto.

CHE LI PRIORI OGNI MESE AL PRIMO CONSEGGLIO LORO DEBBINO FAR PROPOSTA GENERALE. RUBRICA XXXI.

Accioché per l'avvenire le cose della comunità non vadino in perditione per la stretta observatione delli Statuti et per la moltitudine della faccende che cottidianamente sopravengano, statuiamo et ordinorno che li Priori, Sindaco et Camerlengo in ciascun mese del loro offitio, senza altra delliberatione del Consiglio del Quindici, sotto vincolo del giuramento loro et a pena di lire cinque per ciascaduno, debbino fare una proposta generale, sopra la quale a ciascuno sia lecito di consigliare a bene et utile di detta comunità, purché ditto Consiglio o principalmente o recidentemente risguardi ditta pubblica utilità, accioché o per negligentia o per discrepantia o per qual si vogli altra causa in le provision sue salutifere ditta comunità non venghi a patire.

CHE NISSUNO UFFICIALE POSSI VENIRE AD ESERCITARE UFFICIO IN LA TERRA DI CHIANCIANO SE NON SARÀ DISCOSTO PER (*cifra abrasa*) MIGLIA. RUBRICA XXXII.

Per levar via ogni suspitione che potesse nascere //c. 25v// in detta Terra di Chianciano da generarsi o per parentella o per stretta amicitia, donde spesse volte sogliano nascere discordie et odii fra li homini di ditta terra, et acciò la iustitia parimente si ministri et indifferentemente, ordinorno che nissuno forestiere possi essere ufficiale del Potestà se sarà vicino a ditta Terra di Chianciano per (*cifra abrasa*) miglia, se già per il Consiglio del Quindici et generale servatis servandi (*parole illeggibili per abrasione*) per la provisione del presente Statuto.

DELLA PENA (*parole illeggibili per abrasione*) UFFICIALI SI TENGHINO
 (*parole illeggibili per abrasione*). RUBRICA XXXIII.

Perché spesse volte per la importunità et immoderata strettezza di benevolentia si cerca far cose che e in commune et in particolare in danno resultano, ordinorno che li Priori, Sindaco et Camerlengo che per li tempi saranno non possino proporre, né altro consigliere del Consiglio del Quindici o generale consigliere, che il Potestà, suo Vicario o suo famiglia possino sindacare durante il tempo del loro offitio. Et che il presente Statuto non si possi derogare per qual si vogli modo, alla pena di lire vinticinque per ciascun Priore, et consigliere proponente o consigliante. Le qual cose il nuovo Potestà et successore sia tenuto per vincolo di giuramento tal cosa inquirere: et le predette cose trovate culpabili punire, et habbino la quarta parte, con questo sotto la pena di lire vinticinque per detto Potestà o Vicario che in ciò fusse negligente, se già tal proposta per via di petitione del Podestà o suo Vicario a bocca, over in scrittis non fusse fatta in nel Consiglio del popolo, et ciò ordinato, et statuito.

DELLA PENA DE UFFICIALI CHE ABSENTARANO DURANTE IL LORO OFFITIO. RUBRICA XXXIII.

Accioché il Potestà, Vicario o suo famiglia non habbino materia //c. 26r// di absentarsi del offitio, per questo si possi generare inquietudine in la terra di Chianciano, statuirno che tante volte quante volte il Sindaco di detta terra harà fatto mostra o vero assegna del Potestà o suoi ufficiali o famegli, et cavalli, et essi o ciascuno di loro al tempo di detta consignatione o mostra harà trovato essersi absentati da detto officio senza licentia del Consiglio generale, s'intendi et sia in corso per ciascuna puntatura et volta in la quale sarà pontato ne' debiti ("*ne' debiti*" *scritto due volte*) tempi come di sopra, sia tenuto ditto Potestà pagare lire dieci..... L. 10

Il Vicario lire cinque..... L. 5

Per ciascun fameglio lire una..... L. 1

Per ciascun Cavallo lire una..... L. 1

Alli quali pagamenti ciascuno Potestà che sarà venuto a reggimento di detta terra di Chianciano sia tenuto per sé et suoi ufficiali, garzoni, cavalli et ciascuno di loro.

CHE LI UFFICIALI FORESTIERE NON SI POSSINO RIFERMARE. RUBRICA XXXV.

Item providdero et ordinorno che nissuno ufficiale della terra di Chianciano forestiere possi rifermarsi, et né di nuovo elegiersi ad alcuno offitio di detto Commune avanti che saran finiti tre anni, quali incomincino doppo la depositione del suo officio, sotto pena di

lire vinticinque per ciascuno difensore che facesse proposta di riforma di alcuno in nel Consiglio di credenza, se già non fussero officii permessi per forma di alcuno statuto. Et nientedimeno se alcuno ufficiale si elegiesse o refermasse in alcuno offitio di detto Commune avanti che ditti tre anni sien finiti, tale electione, overo reformatione, sia nulla et di nissuno momento.

DELL'AGGIUNTA DEL CONSEGGLIO DEL POPULO. //c. 26v// RUBRICA XVI.

Et accioché per l'avenire ditto Consiglio maturamente si habbi ogni cosa proposta da deliberarsi, ordinorno che in esso non ci possino essere citati né intervenire se non homini originarij della terra di Chianciano per origine avita, paterna o propria. Et così altre persone in nel Consiglio generale o bossolo rimanere o metter si possino, et se altrimenti si trovasse risedere in detti luoci non sia lecito in modo alcuno anzi sia advertito et admonito che in detti luochi ritrovar non si debino. Et in luoco loro, uno o più rimettere si devino come a suo loco è ordinato, et con quel ordine. Et se tal moniti non volessero obbedir, caschino in pena di lire cinquanta, et nientedimeno intervenire, et riseder non possino, et questo medesimo s'intendi, et sia statuto. Et tutti quelli che fussero condannati di homicidio, di furti, robaria, assassinamenti di strada o che publicamente fussero homini havuti et tenuti di mala conditione, et fama, quale in detto Consiglio intervenire non possino. De li quali tutti, il Potestà o suo Vicario, congregato che sarà detto Consiglio, sia tenuto farne diligente ricerca, et tali trovato, per vinculo di suo giuramento, far partire di detto Consiglio, in nel quale ancora rimaner non ci possino insieme padre et figlio o dui fratelli insieme, et meno zio et nepote che sotto il governo suo stesse ad un pane. Ma quando accadesse, l'uno dia vacatione a l'altro, et sempre il maggiore di età preferto nel Consiglio et bossolo predetti.

DEL MODO DI ELEGIERE LI CAPPELLANI DELLE CAPELLE DELLA CHIESA DI SANTO GIOANNI, IN LA QUALE LA COMUNITÀ HA IL IUS PATRONATO. RUBRICA XXXVII.

Per torre via ogni inconvenientia che potesse nascere alla vacatione delle capelle della Chiesa di Santo Giovanni, et accioché il ius //c. 27r// patronato che detta comunità si trova in esse si habbi in eterno a perseverare, ordinorno et statuirno che vacata la capella per la morte del Rectore di essa, sia tenuto subito il Syndico che in quel tempo si ritrovarà per virtù del officio suo, pigliare in nome di detta comunità la possessione di detta capella, facendone di ciò rogare il Cancellere, et quella tenere in nome di detta comunità fino a tanto che sarà di essa creato nuovo Rectore. Et questo sotto pena di lire vinticinque a detto Sindaco a danni, spese, et interesse di detta comunità, se in le cose predette sarà trovato negligente. Quale elettione di nuovo Rectore far si debbi in questo modo et forma cioè, che per provisione delli Priori, Sintaco et Camerlengo che a detti tempi saranno esistenti

servatis servandis si devi congregare il Consiglio, nel quale far si debbi la proposta sopra il nuovo Rectore da crearsi in la capella vacata. Et se a detto Consiglio per qualunque conveniente rispetto parrà elegier il Rectore separato dalli altri che di ciò appetissero vencendosi per il numero consueto, quello s'intenda Rectore. Ma se ciò non accadesse et che ad voce et semplice volontà di detto Consiglio paresse non volere fare ingiuria ad alcuno, per authorità del presente Statuto s'intendi et sia data piena et ampla authorità a detti Priori, Sindaco et Camerlengo, proporre avanti detto Consiglio tutti quelli che a quel tempo fussero preti, che non havessero beneficio di alcuna capella esistente nella terra di Chianciano o corte, li quali preti s'intendino havere cantato la lor prima messa, et di ciò apparisse a detto Consiglio et non altri. Et quelli ad uno ad uno, et de per sé si debbino scontrinare, et quello che rimarà s'intendi esser et sia Rectore di detta capella. Quale così instituito, senza altra commissione, presentarsi debbi a monsignore Vescovo di Chiusi o suo Vicario, per la confermatione della capella predetta, così confermato metterlo della medesima, quale così //c. 27v// institutione s'intendi fatto nel uno et l'altro caso, con tutti li emolimenti, pesi et obblighi che detta capella havesse. Né se ne altra persona si possi mettere a scottrino si non si ritrovasse havere le qualità sopradette. Ordinorno ancora che alcuna electione di dette capelle per la prima vacante si dovessero concedere, in alcuno modo ne li Priori di ciò fusse ordinato, s'intendi et sia vano, et le predette cose reformar si possino a beneplacito del Consiglio del populo.

//c. 28r// DELLA CONSIGNATIONE DELLI STATUTI DA FARSI PER SINTACO AL POTESTÀ O SUO VICARIO. RUBRICA XXXVIII.

Accioché il presente volume delli Statuti habbi imperpetuo da durare, statuirno che il Sintaco del Commune, sotto il vincolo del giuramento, sia tenuto consignarlo per inventario al Potestà o suo Vicario al intrar del loro offitio, assegnando però le carte notate nel ultimo del libro, le quale sonno cento trentadue. Et così il sopradetto Sintaco che a' detti tempi risederà debbi a l'ultimo del offitio del detto Potestà o suo Vicario pigliare la detta consignatione, sotto la pena di lire. 25. Et detto Potestà o suo Vicario sien tenuti et obligati alla fine del loro offitio rendere et consignar detto Statuto sì come per inventario l'ha ricevuto, sotto pena di scudi dieci d'oro da ritenersi del loro salario, et in la medesima pena incorghino caso che mancasse alcuna carta di quelle che li saranno consignate.

//c. 29v// *Carta bianca.*

//c. 30r// TAVOLA DEL SECONDO LIBRO DELLI STATUTI

Del modo et ordine delle citatione da farsi	Rubrica 1
Del modo et forma di procedere in le cause civili	Rubrica 2
Delli dì utili et feriatì da scriversi per il Vicario del Potestà nel libro de gli atti civili	Rubrica 3
De l'assegnatione del termine al reo che confessarà daffarsi	Rubrica 4
Della tenuta da concedersi della sua esecuzione	Rubrica 5
Che cose in tenuta darsi over pigliarsi non si possino	Rubrica 6
Della tenuta sopra l'attione reale da concedersi	Rubrica 7
Della summaria cognitione	Rubrica 8
Della solutione del pagamento del ceppo daffarsi	Rubrica 9
Della escusione de beni daffarsi et della actione hypotecaria	Rubrica 10
Della ragione sommarissima in le cause di poca summa	Rubrica 11
De quelli i quali in nome d'altri possino agitare	Rubrica 12
Della petitione del Savio da darsi a petitione di qualunque parte	Rubrica 13
De instantia delle cause et termine di esse	Rubrica 14
Delle spese da tassarsi doppo la peremptione	Rubrica 15
De giuramenti decisivi infra le parti da referire	Rubrica 16
Che el vento al vincitore si debbi condannare in le spese	Rubrica 17
Come si debbi procedere contro il curatore dato all'absente	Rubrica 18
Che prima si agiti contra il principale che contra la promessa	Rubrica 19
Della indennità de coloro che promettono per altri	Rubrica 20
Delle interrogatione daffarsi in iudicio (<i>parole non leggibili</i>)	Rubrica 21
//c. 30v// Delle positioni et articoli in la causa da producirsi et responsioni	Rubrica 22
De termini dati che si trovano in dì feriatì finirsi	Rubrica 23
Della tenuta presa de' beni per prima ad altri obligati	Rubrica 24
Della promessa da darsi per i forestieri littiganti in la corte della Terra di Chianciano	Rubrica 25
Che la medesima ragione si faci al forestiere in la Terra di Chianciano che si fa alli Chiancianesi in la Terra di tal forestiere	Rubrica 26
Del pegno conventionale	Rubrica 27
Come sia lecito procedere contra il debitore sospetto de fuga	Rubrica 28

Della cessione delle ragioni in qual casi far non si possi	Rubrica 29
Come li heredi possono adomandare esser messi in possesso	Rubrica 30
..... (<i>parole non leggibili per scrittura evanita</i>)	Rubrica 31
..... (<i>parole non leggibili per scrittura evanita</i>)	Rubrica 32
Delle appellationi, suo ordine et modo	Rubrica 33
Del modo de appellare	Rubrica 34
Delle sententie delle quali appellar non si può	Rubrica 35
Del modo de appellare in le cause criminali o per querella o per officio o per accusa intentate	Rubrica 36
Che debitori del Comuno della terra di Chianciano in certi casi non possino esser uditi in le cause civili	Rubrica 37
Dei luoci in nelli quali nissuno può esser preso	Rubrica 38
Della esecutione de instrumenti, sententie et lodi	Rubrica 39
Della prescrizione del debito (<i>mancano i titoli delle rubriche XLI-XLIII</i>)	Rubrica 40
Che nissuno compri ragioni de altri, overo actioni delli terrieri della Terra di Chianciano	Rubrica 41 (XLIII)
Della vendictione simulata da revocarsi	Rubrica 42 (XLIII)
Che nissuna promissione, over obligatione per forza o per paura facta valghi	Rubrica 43 (XLV)
//c. 31r// De la ragione del conduttore sia salva di quella cosa che si alienase, overo si aloccasse inanzi il tempo della conductione	Rubrica 44 (XLVII)
Che niuno conduchi ad altri la cosa locata dutante la sublocatione	Rubrica 45 (XLVIII)
Che beni del conduttore, over del soccio, siano prima obligati al patrone over soccio maggiore che d'altri	Rubrica 46 (IL)
Della fede da darsi a libri della ragioni delle soccite	Rubrica..... (L)
Dei beni immobili da non alienarli o trasferirli per alcun titolo in nel forestiere o non acatastato	Rubrica 48 (LI)
Che la donatione fatta non vagli se già non sarà insinuata in nel Consiglio generale	Rubrica 49 (LII)
A che modo li instrumenti perduti li rifaccino a petitione di colui che li harà persi	Rubrica 50 (LIII)
Delle abbreviature et protocolli	Rubrica 51 (LIII)
Dei rogiti de i notari alli medesimi commessi	Rubrica 52 (LV)
Delle refutationi, over quietatione da farsi	Rubrica 53 (LVI)

Che li Notarii li instrumenti restituiscino.

Testamenti et legati notificchino infra certo tempo	Rubrica 54 (LVII)
Del salario da pigliarsi delle abbreviature o contratti per i Notari della Terra di Chianciano	Rubrica 55 (LVIII)
Della mercede del Potestà o suo Vicario et Notario de' malefitii	Rubrica 56 (LIX)
De' pegni da eseguirsi per il Potestà o Vicario	Rubrica 57 (LX)
Della nominatione da farsi nel iuditio da colui che sarà convenuto per reale actione	Rubrica (LXI)
Delli advocati et procuratori da farsi	Rubrica (LXII)
Che nissun forestiere possi essere Procuratore contra le persone della Terra di Chianciano	Rubrica (LXIII)
Delle ferie nelle cause civili da osservarsi	Rubrica (LXIII)
De compromessi da farsi infra Chiancianesi	Rubrica (LXV)
Che nissuno possi domandare ricorso al Consiglio se non una volta	Rubrica (LXVI)
Che nissuno possi comprare per alcuno forestiere	Rubrica (LXVII)
Delli beni della Chiesa, hospitale o de alcuno altro loco religioso occupati da restituirsi (<i>parole non leggibili</i>)	Rubrica(LXVI)
//c. 31v// Delle donationi simulate da revocarsi	Rubrica 65 (LXVII)
De mercanti et qualemente in le cause della mercantia procedere si debbi	Rubrica 66 (LXVIII)
Della fede de' libri da darsi	Rubrica 67 (LXIX)
De' sequestri et intigine	Rubrica 68 (LXX)
De' testamenti et ultime volontà	Rubrica 69 (LXXI)
Delle successione ab intestatio che la femina dotata, o da dotarsi, non succeda	Rubrica 70 (LXXII)
Delle ultime volontà da osservarsi per le figliole over nepoti	Rubrica 71 (LXXIII)
De' figlioli non legittimi et parte loro per il padre da lassarsi	Rubrica 72 (LXXIII)
Della parte della dote d'applicarsi al marito	Rubrica 73 (LXXV)
Delle donatione fatte tra il marito et la moglie	Rubrica 74 (LXXVI)
Che prima si agiti contra il marito per le cose da restituirsi che contra i beni hipotecati alla donna	Rubrica 75 (LXXVII)
Della consignatione della dote da farsi alla donna	Rubrica 76 (LXXVIII)
Del tempo et modo di restituirsi la dote	Rubrica 77 (LXXIX)

Delli alimenti per il marito alla moglie da darsi sì per colpa sua sarà partita da esso	Rubrica 78 (LXXX)
Della conservatione delle dote conservate et delle deffensione delle cose vendute	Rubrica 79 (LXXXI)
Della electione del foro et mercati annali da farsi	Rubrica 80 (LXXXII)
De tutori et curatori da darsi et decreti da interponersi	Rubrica 81 (LXXXIII)
Della quietatione da farsi per il creditore al suo debitore	Rubrica 82 (LXXXIII)
Della alienatione fatta a due della medesima cosa	Rubrica 83 (LXXXV)
Del instrumenti del cambio, over d'altra moneta	Rubrica 84 (LXXXVI)
Della repudiatione o abstentione della heredità (righe non leggibili per scrittura evanita)	Rubrica 85 (LXXXVII)

//c. 33r// INCOMINCIA IL LIBRO SECONDO DELLI STATUTI DELLA TERRA DI
CHIANCIANO SOPRA L'ORDINE DE' JUDICII ET CAUSE CIVILI ET PRIMO:

DEL MODO ET ORDINE DELLE CITATIONI DA FARSÌ. RUBRICA I.

Perché in tutte le actioni da muoversi, il principio procede da quella parte la quale il Pretore ha detto de in jus vocando, per questo ordiniamo in questo presente capitolo in perpetuo da osservarsi, che s'alchuno vorrà ordinariamente agere contra alchuna persona di qual si voglia cosa over quantità di qualunque spetie o genere o di qualunque altra causa avanti il Magnifico Potestà o suo Vicario di detta terra o alchuno di loro, debbi far citare il suo reo una volta, se sarà trovato personalmente, et se non sarà trovato come di sopra, et habiti in la terra di Chianciano, over suo distretto, sia citato a casa in la quale habitatione habitare era consueto con la famiglia due volte: la sera, cioè per la mattina, et la mattina per ditta hora. Et se non habitarà in detta terra o suo distretto, sia citato per il trombetto a suono di tromba con alta voce alle scale del palazzo del Potestà, quando casa o habitatione quello che s'haverà da citare non haverà.

Ma se habitatione sarà consueto avere alla casa, con ditta tromba sia citato et così al medesimo in ditti duo casi si assegni termine cinque di perentorio a comparire per sé, over legittimo procuratore. Il quale così citato dinanzi alli sopra ditti, o alcuno di loro, comparendo debbi di ragione //c. 33v// rispondere, et questo quando la persona da citarsi sarà maggiore.

Ma se alchuno vorrà agitare contra al pupillo, adulto, over contra li heredi d'alchuno defunto, si debbi citare il pupillo con il tutore, lo adulto col curatore et li heredi, specificatamente nominarli quando son certi in nel modo come di sopra è dichiarato.

Ma se tutore o curatore non haveranno, siano citati lor soli ch'in termino di tre di debbino comparire a pigliare tutore over curatore a domandare i quali defendino essi. Et quando dubbio sarà s'alchuno è herede o no, che comparischi in detto termine a rispondere se

vuol essere herede. I quali così citati, se non verranno, si dieno per il sopra detto Potestà o suo Vicario tutori o curatori a detta lite et causa uno de più proximali agnati, over cognati di detti pupilli over adulti, come più espediente parà alli detti ufficiali, over uno di loro. Ma se li medesimi heredi citati diranno non voler essere heredi, in quel caso, a petitione di qualunque interesse pretendesse, sien citati et ricerchi per il Messo della corte quelli a li quali doppo li citati toccha la causa della successione, che in nel termine di tre di per ditto Potestà o Vicario assegnato, comparischino a dire se vogliano essere heredi di colui del quale si ricerca. Et se compariranno, et la heredità predetta accetteranno, alhora con essi uno o più, si ordini detto Iuditio. Et se adomandarano termine a deliberarsi, alhora si li assegni il tempo di dieci di continui, et se contumace fussero in non venire, simile termine li si assegni et notifici. Il qual termine passato, over comparendo et dicendo non voler essere heredi, in quel caso statim per commissione di detto Potestà o Vicario, si bandischi per il banditore di detta corte dinanzi alla casa della solita habitatione del defunto dentro o fuori della terra di Chianciano, s'alchuno nel essere herede o responder per l'herede del detto defunto, comparischi nel termine di tre di. Et si a detto bando alcuno comparirà, et termine a deliberarsi adomandare li si assegni come //c. 34r// di sopra qual passato, over che nissuno comparischi, si possi procedere più oltre senza alchuna altra solemnità. Et se beni del defunto si trovassero, si debbi a detti beni darsi il curatore et con esso procedere in ditto Iuditio.

DEL MODO ET FORMA DI PROCEDERE IN LE CAUSE CIVILI. RUBRICA II.

Accioché per l'advenire non si erri in fondamentali de iudicii, statuirno et ordinorno, et che se alchuno ordinariamente vorrà agitare e libello contra qual si vogli persona in le cause civili produrre vorrà dinanti al Potestà o suo Vicario di detta terra, et per parte loro o alchuno di loro l'adversario suo uno o più harà fatto citare per il Messo di detta corte, secondo la forma data di sopra in la prima rubrica del presente libro, della qual citatione alla risposta di detto Messo si credi, comparischi dinanzi a essi o qual si voglia di loro a ricevere la copia del libello o petitione col termine a opporre ogni generatione di exceptione se comportassero declinatorie di latore, perentorie. Se comparirà detto non citato, gli si debbi dar la copia con il termine di tre di a opporre. Et in detto termine, se niente dirà, alhora il Potestà o suo Vicario, ad instantia dell'actore, assegni termini a l'una e l'altra parte d un di a contestare la lite. Et se comparirà la lite si contesta et per contestata si habbi ditto termine passato, et l'uno et l'altro debbino giurare de calunnia, et così si proceda innati.

Ma se nel termine sopra assegnato il convento, per sé over per procuratore, comparirà et contra ditto libello opporrà alcuna delle exceptioni sopraccennate over altre impedienti lo ingresso della lite, sia tenuto e debbin tale opponente, esso aver provato in nel termine di cinque di prosimi. Altrimenti ditto termine passato, detto Potestà o suo Vicario, ad instantia del actore over reo, debbi pubblicare il processo, et in esso saranno fatte exceptioni, et di poi cinque di seguenti sien tenuti, et debbino, pronuntiare sopra la //c. 34v// exceptione.

Ma se opposte dette exceptioni parrà a detto Potestà o suo Vicario procedere più avanti, possi et sia lecito riservare dette exceptioni nientedimeno a esso reo da cognoscersi in nel fine della causa, et così termine per la prima dilatione assegnare a l'una et l'altra parte approvare d'otto di. In quanti passati altri cinque di, a petitione di dette parti, per la seconda dilatione si diano quali similmente finiti. Et più termine si addomandasse per le dette parti o alchuna di loro, li si assegni termine di tre di per terza et ultima dilatione et peremptorio termine a provare, et havere provato. I quali termini così passati, debbe il detto Potestà o suo Vicario proceder alla publicatione del processo et altri atti necessarii come vedrà esser espediente. Et sien tenuti ditti Potestà o Vicario le lite, cause, questioni o controversie civili, quelle in le quali sarà contestata la lite, decider et per diffinitiva sententia terminare ad instantia delle parte o alchuna di loro, infra il tempo di trenta di utili dal di della contesta lite. Et si ricerchi non la espedirano, caschino in pena di lire cinquanta da essergli tolte per lor syndicatori al tempo del loro syndicato, a petitione di qualunque l'adomandasse.

Et se ditta causa non sarà diffinita per il giudice dinanzi dal quale sarà incominciata, successore in offitio, se sarà publicato il processo infra quindici di utili dal di della requisitione, debbi haver per sententia terminato. Et se il processo non sarà publicato per di vinti quando né l'un né l'altro caso tanto ne la instantia non avanzasse, sotto detta pena, et si stesse per lo actore di sorte che ditta causa infra ditti termini non si potesse espedire, il ditto reo, per autorità del presente statuto, per absolto si habbi, come se sententia absolutoria data fusse, dumodo sia stato ricercho dal reo che in la causa predetta debbi procedere, et tal requisitione scritta appresso de gli atti apparischi.

DELLI DÌ UTILI ET FERIATI DA SCRIVERSI PER IL VICARIO DEL POTESTÀ NEL LIBRO DE GLI ATTI CIVILI. RUBRICA III.

//c. 34r// Sieno tenuti i Vicarii et Notarii deputati quali per li tempi saranno al banco della raggione della terra di Chianciano, per vinculo di giuramento et sotto pena di lire dieci per ciaschuno, di scrivere in nel principio del libro civile li di utili et in li quali accade sedere; et in un altro foglio i di feriat, accioché essi non possino delle predette cose ignorantia pretendere, over se escusare perché le sententie infra i termini prefiniti non haranno terminato.

DE L'ASSEGNAZIONE DEL TERMINE AL REO CHE CONFESSARÀ DAFFARSI. RUBRICA IIII.

Si alchuno dal actore citato comparirà nel termine et alla petitione dinanzi al Vicario o suo corte e libello risponderà, et confessarà tutto over parte di quello li sarà domandato, et la cosa over quantità ascenderà alla estimatione di dieci fiorini, li si debbi assegnare tempo per il Potestà o suo corte otto di per pagare. Ma della quantità o cosa di sopra a detta

estimatione o numero, li si debbino assegnare di quindici continui et si in ditta confessione ci sarà posta alcuna qualità in pagamento di patto o di tempo over de alcuna altra simile, le si debbi assegnare al modo predetto termine a pagare. Et nientedimeno quanto a detta qualità addietro, gli si debbi assegnare termine cinque di utili a provare et haver provato. La quale non provata, per autorità del presente statuto, s'intendi la confessione esser pura, et tanto in detto caso quanto negli altri sopradetti, o che l'azione sia reale o che sia personale, passato detto termine si dia la tenuta, tanto per la sorte, quanto per le spese ne beni del reo convenuto; fatto prima la discussione delle cose mobili, et immobili per la quantità del debito confessato e spese, la reale per il Messo della corte (*parole non leggibili*) sia messo in possessione della cosa //c. 34v// mandata et le predette cose non habbino luocho nei debitori forestieri, et in quelli che non habitano nella terra di Chianciano o suo corte, et meno ne' debitori allegati sospetti, alli quali fatta la confessione del debito, sieno ritenuti imediate in palazo di sorte che elli non si partino se non pagano over accordino il suo creditore, se già non dessero sicurtà di pagare detto debito. In qual caso li si assegnino i termini sopra ditti, contra li quali fideiussori, passato detto termine, etiam che non habbino renuntiato, che prima sia convenuto il principale, contra di esso la medesima esecuzione si faci, che far si dovesse contra il principale.

DELLA TENUTA DA CONCEDERSI DELLA SUA ESECUTIONE. RUBRICA V.

Se il reo sarà citato et in nel termine della sua citatione non comparirà et sarà contumace, accusata la contumacia per l'attore, dato al medesimo il giuramento per il Potestà o suo corte, afirmando se creditore di detta somma, sien tenuti ditto Potestà o suo corte pronuntiare la tenuta doversi dare del reo citato secondo la mensura del debito, over cosa adomandata col quarto più. La qual tenuta, si sarà di cosa mobile, habbi il termine a risuoltarla il reo quindici di; ma se concessa di cose immobile habbia trenta di a recuperarla. Qual termini finiti, ad instantia del actore, si debbi assegnare per il Potestà et suo corte al reo im persona, over a casa over a suon di tromba, citato come di sopra in la prima rubrica, termine tre di di perentorie, infra il quale la tenuta predetta riscuoter debbi, et habbino luocho le cose predette contra il pupillo, adulto, over heredi di alchuno defunto. Qual termini passato, si debbi subhastare per il banditore per di tre et darsi al più offerente. Et fatto di ciò pagamento in peccunia numerata per mezzo del Potestà o suo corte, il creditore sia pagato del credito et delle spese et il resto si assegni al debitore. Et se il retratto di detta tenuta non bastasse al integra satisfatione //c. 35r// del creditore, li remanghi l'azione integra per il residuo contra il debitore suo, contra del quale executive si procedi al modo detto. Et se la tenuta presa comparatore non trovarà, si debbi assegnare in soluto al creditore secondo la estima da farsi per li stimatori del Commune di Chianciano che per li tempi saranno. Quelle assignatione, per autorità del presente statuto, pleno iure vagli come se per volontà del debitore gli fusse assignata. Sia lecito nientedimeno al debitore in ciaschuno de' ditti casi fino alla venditione fatta, recuperare non già eseguta; e quando le spese non fusser certe possi dare una sicurtà de

judicio sisti (*sic*) et iudicatum solvendo. Questo dichiarato che se de tal tenuta il creditore frutti pigliava, li debbi computare nella sorte, ovvero spese per ditti frutti da curarsi. Et così il Potestà o suo corte detta tenuta la debbi fare disgombrare et relassare da qualunque possidente.

CHE COSE IN TENUTA DARSI OVER PIGLIARSI NON SI POSSINO. RUBRICA VI.

Cose in tenuta pigliare al creditore sia lecito: si vogliano contra il suo debitore in prima di beni mobili, secondo delli immobili, tertio de nomi de debitori da alchuno nientedimeno non posseduti, eccetti buoi et vacche domate se già per la esecuzione non si pigliassino, i quali obligati apparisseno legittimamente a creditori. Item panni esistenti in letto et al letto parati et bestie in soccita dare, excepto ancora il biado d'alchuno mezzaiuolo in ditta corte esistente da calende di Maggio fino a calende di Luglio. Et se contra la forma del presente statuto saranno tolte, lo Potestà, over suo corte, a petitione di chi ci haverà interesse, sia tenuto far rendere et restituire.

DELLA TENUTA SOPRA L'ATTIONE REALE DA CONCEDERSI. RUBRICA VII.

Per convenire la contumacia de litiganti statuirno che //c. 35v// s'alcuno convento in l'azione reale non si lascerà trovare, over dolosamente si absenterà o ancora in iudicio comparendo negarà possedere la cosa nel iudicio dedutta in li sopradetti casi numerati, si debba mettere l'attore in possessione della cosa adomandata, la quale infra un mese ricomprare si possa, rifatte le spese. Et data cautione di stare a ragione, et pagare il giudicato, excepto il caso in nel quale solo di ragione di possedere l'attore fusse rimesso: in nel qual solo reo possi essere adito sopra la proprietà et al medesimo modo passato detto mese non sii udito il reo, se non sopra la proprietà ditta, in modo che in detti casi il reo diventi actore et in ogni caso sopra detto, ottenendo il reo sopra la proprietà i frutti di detta cosa possi conseguire.

DELLA SUMMARIA COGNITIONE. RUBRICA VIII.

Accioché dalle lite non nascheno altre liti, statuirno et ordinorno che in dette cause le quali saranno mosse sopra i contratti, over instrumenti dotali, over in caso di restitutione di pagamento, over in nel securo di (*parola non leggibile*) et sopra li altri instrumenti quarantigiati, ovvero conditionali, over non liquidi, et nelle cause de li alimenti de' figlioli, de' padri, madri e poveri carcerati, et quando si agitasse contro il procuratore, che dal debitore havesse preso pagamento, over l'havesse liberato, et nelle cause che fussero infra li conrei debitori, o creditori per virtù del publico instrumento, che uno di loro

havesse a satisfarlo in tutto; et quando doppo la raggione mossa da alcuno contra il suo debitore, il cedento quello havesse liberato; et in le cause non eccedenti la somma di due fiorini, et in le venditioni fatte di grano, biade, legumi, vino, olio et altre cose ad uso di mangiare o di bere, et ancora nelle venditioni et alienatione di qualunque animale et quando si adomandassero li testimoni esaminarsi a perpetua memoria, et sopra le mercedi delle opere et nelle cause delle locationi, et conduttioni, et ne decreti, et stime di danni dati ne' quali casi si proceda senza produzione di libello, ma semplice petitione, senza strepito //c. 36r// et figura de iudicio solum conosciuta la verità del fatto, procedendo le escusationi, levato via ogni petitione di compromesse, et se in le predette cose el Potestà, suo corte sarano negligenti, caschino in pena di lire vinticinque in le quali sieno a syndicato al tempo debito. Possi nientedimeno sopra i predetti casi et loro decisioni adomandarsi il Consiglio del Savio alle spese di chi adomandasse già non si agitasse alliquidatione de instrumento garantagiato, over liquidatione di esse et da sententie et pronuntie daffarsi sopra dette cause summarie non si possi appellare, di nullità dire, over ricorso havere, se non tanto quanto appare per forma di statuto parlante sopra di ciò. Et similmente in le vendite et alienationi di animali et locationi in qual casi solo sia lecito di appellare, quando la quantità eccedesse la somma di tre fiorini.

DELLA SOLUTIONE DEL PAGAMENTO DEL CEPPO DAFFARSI IN LE CAUSE CIVILI. RUBRICA IX.

Qualunche per l'avenire in iudicio ordinariamente o summariamente vorrà agitare contra il suo debitore, sia tenuto et debbi pagare il ceppo di ditta petitione in la prima comparitione sua et produzione di libello, over di altra petitione. Et che paghi negando due soldi, confessando uno per ciascun fiorino di quantità domandata, avanti si parta dal banco preditto, il qual pagamento appresso degli atti il Potestà o suo corte specifica mentione far si debbi nelli atti et di esso pagamento al tempo debito syndicarsi. Et si adomandasse cosa della qual petitione quantità certa apparire non potesse, in nissun modo possi essere udito l'attore, se prima per li Priori che alli tempi sarano nella terra di Chianciano maggiore la estimatione et per il Cancelliere di ditto Commune con polizza lasciata, et di poi prodotta insieme con il libello a detto banco. (*Et si domandasse ... detto banco sovrascritta di altra mano*). Et se sarà trovato in alcuna nelle predette cose mancare, et se a detto tempo non haverà pagato ogni processo, ogni atto, che di poi sarà trovato esser fatto, sia ipso in se nullo; et se si //c. 36v// opporrà per il reo in niun modo possi esser udito in detta sua petitione. Et se in detta notatione di pagamento il Potestà o suo corte sarà trovata negligente, caschi in pena di lire cinque per ciaschuna volta et nientedimeno restituischi quel tanto che si dovesse pagare in la petitione predetta.

DELLA ESCUSIONE DE' BENI DAFFARSI ET DELLA ACTIONE HYPOTECARIA.
RUBRICA X.

Se alchuno secondo la forma de presenti statuti sarà citato et contumace si troverà, sia data la tenuta de' beni suoi al creditore come di sopra. Ma se tenuta alcuna de' beni del medesimo ritrovata non sarà, si debbi assegnare per il Potestà et suo corte il termine di tre dì peremptorie ad eseguire la tenuta al creditore per la qualità di peccunia o cosa adomandata con il quarto più. Et questo personalmente sarà trovato; et quando non fusse trovato, detto termine si assegni con alta voce a suono di tromba per il banditore nelle scalle del palazzo et in casa dove habitare era consueto et in detta cittatione domandarli che se lui o qualunque sa de beni di detto debitore, debbi asegnarli infra il termine detto, ovvero possi pigliare tenuta di essi. Et si li medesimi sarà sufficientemente asegnati si procedi contra detta tenuta come altre volte è detto, altrimenti il Potestà et suo corte non ritrovato de beni di detto debitore sia tenuto pronuntiare la escussione contra di lui legittimamente esser fatta et esser aperta la via al creditore di poter agitare contra i terzi possessori de beni, come secondo l'ordine di raggione fatta fusse contra la quale niente si possi opporre in modo che esecuzione alchuna possi impedire la contestatione della lite contra il possessore de beni, volendo che la sopra l'azione hipotecharia sommariamente et senza strepito, et figura di iudicio, si proceda.

DELLA RAGIONE SOMMARISSIMA IN LE CAUSE DI POCCA SOMMA DA
RENDERSI. RUBRICA XI.

//c. 37r// In nelle cause di poca somma, cioè da libre quatro in giù, non dependenti la maggior somma per il Potestà o suo Vicario o corte, sommarissimamente si procedi di modo che posta la querimonia al bancho della ragione, pagato la gabella del ceppo, li medesimi et ciaschuno di loro possino ricevere testimonii et prove alla palese et pubblicamente urdirle et per arbitrio loro procedere solamente guardata la verità del fatto et sine scriptis pronuntiare come li parà di raggione essere, non observato alchuno altro ordine di raggione o di statuti della terra di Chianciano, contra delle qual cose niuno delle parte possi opponere over di nullità dire: et se si dicesse in nissuno modo sia udito.

DI QUELLA I QUALI IN NOME D'ALTRI POSSINO AGITARE. RUBRICA XII.

Perché dalla raggione è dato che prima delle persone in nel iuditio littiganti che delle cose si ha da cognoscer, per questo statuirno et ordinorno che in qualunque causa et lite o che sia ordinaria o che sia sommaria, muover intenderà, a nome d'altri comprendo, sia tenuta et debbi il mandato suo produrre et copia dare alla parte adomandante se la vorà, col termine di tre dì per il Potestà o suo corte da asegnarsi et alegarsi et opponere perché

alla legittimatione delle persone proceder non si possi doppo. La quale oppositione sia tenuto di diffinire doppo duo di; et fatta la legittimatione delle persone in la causa si procedi né più opponere si possi contra la persona a detto nome interveniente in modo alcuno.

DEL CONSEGLIO DEL SAVIO DA DARSI A PETITIONE DI QUALUNCHE PARTE ADDOMANDANTE. RUBRICA XIII.

Perché molte volte accade che le parti litiganti //c. 37v// sospetti hanno et nissuna cosa più peggio et divanti al suspetto iudice litigare, statuirno che se tutte due le parti si consentarano, la causa dinanzi a qual si voglia iudice esistente della terra di Chianciano con consiglio di savio diffinirsi, così diffinire si debbi. Ma se alcuna d'esse parti solo diffinirsi con consiglio di savio, allora et in quel caso, sian tenuti ditti iudici, sotto penna (*sic*) di lire vinticinque, pronuntiare ditto consiglio, mandando tutti li atti et actitati et cose produtte al consultore da eleggersi fuor del numero de subspetti. Ale quali parte i ditti iudici debbino far comandamento che tal sospetti et confidenti in scriptis, dare et assegnare debbino infra otto di doppo il consiglio adomandato. Et al medesimo tempo deponere il salario per essi da tassarsi, et manchando in le predette cose, accusata la contumacia per la parte, non habbi più luochio il detto consiglio. Ma li detti giudici debbino procedere alla diffinitiva o interlocutoria o semplice pronuntia o sentenza come procedere devano prima come se ditto consiglio non fusse stato adomandato, potendo procedersi a beneplacito delle parti di sopra ogni articolo emergente in iudicio adomandarsi.

DE INSTANTIA DELLE CAUSE ET TERMINO DE ESSE. RUBRICA XIII.

Ad eccitare lo offitiale et la negligentia de iudici o per mozzare le cavillose oppositioni delle parti, statuirno et ordinorno ch'el Potestà o suo corte diffinire et terminate debbino le cause ordinariamente intentate in fra tempo a termine di trenta di utili da incominciarsi dal di della productione del libello di ditta causa. Ma se sarà intentata alcuna causa, la quale per virtù di alcuno statuto sommariamente si dovesse procedere, finire et terminare la debbino infra termine et tempo di vinti di utili, sotto la pena posta nella rubrica del modo et forma di procedere nelle cause civili. Et ancora sia tenuto ad ogni danno, et spesa, che si provasse dalla parte. Et questo quando per colpa, et defetto del sopradetto Potestà o suo corte, quelli tempi o nell'uno o //c. 38r// nell'altro caso passati ipso iure s'intenda, et sia l'istantia delle cause predette perenta in modo che il sopra ditto processo più cognoscere non si possi, se già non ci fusse il consenso del una et l'altra parte.

DELLE SPESE DA TASSARSI DOPPO LA PEREMPTIONE DE L'INSTANTIA. RUBRICA XV.

Statuirno ancora che perempta la instantia come di sopra, deve l'offitio di detto Potestà o suo corte quanto alla tassatione delle spese in la causa fatta per reo in le quali l'actore sia et esser s'intendi ipso iure condannato per cinque dì utili. In qual termine detto Potestà o sua corte sieno tenuti et debbino sopra detta tassatione di spese pronuntiare et dichiarare condannato in l'actore in dette spese, se già con manifeste probationi mostrerà per et non per stato la causa sia stata non per il se alcuno di essi alla refetione di detta spesa in nella quale sien tenuti. Et questo habbi luocho se il reo in iudicio infra ditti dieci di di doppo la peremptia instantia in scriptis le spese fatte harà prodotto et domanderà tassarsi. Ma si negligente sarà infra ditto tempo più non sia udito, se non il Potestà o suo corte se in ciò havesse de fatto il tempo del suo syndicato quale in tal caso, alle spese del una et della altra parte sia tenuta, oltra la penna altre volte detta.

DE GIURAMENTI DECISIVI INFRA LE PARTI ET REFERIRSI. RUBRICA XVI.

Perché gran rimedio per la espeditione delle cause in uso viene cioè il giuramento, per questo statuirno che in qualunque causa o lite, et in qualsivoglia parte di esse, etiam avanti la contestatione della lite, l'actore vorrà stare al giuramento del reo in iudicio convenuto di quello sopra del quale sarà lite et questione, il reo sia tenuto giurare //c. 38v// o il giuramento recusare. Et se giurare non vorrà over referire in iudicio dedutta tutta o parte, il Potestà o suo corte sopra la questione in iudicio dedutta tutta o parte o in qual si vogli articolo, detto reo debbi eser condannato. Ma se lo reo stare vorrà al giuramento dello actore, il medesimo si observi: et il Potestà et suo corte lo debbi absolvere et lo actore nelle spese condemnare sia lecito. Nientedimeno a ciaschuna delle parti a chi sarà dato il giuramento modificare et dichiararlo, come alla conscientia sua per la verità della cosa iusta. Se parà quel giuramento così dato tanto per se quanto contra, se habi si per piena probatione et in le predette cose, il Potestà o suo corte sien tenuti et debbino pronuntiare et asolvere et condannare secondo la forma di detto giuramento, preso, qualle appresso delli atti scritto apparire debba.

CHE'L VINTO AL VINCITORE SI DEBBI CONDENARE IN LE SPESE. RUBRICA XVII.

Statuirno et ordinorno che'l vento al vencetore sia condannato in le spese legittime in la causa, fatte le quali il Potestà o suo corte o altri iudici della terra di Chianciano debbino in essa prolatione di sententia dichiarare. Il che così fatta infra cinque giorni continui tassare le debbino di poi che per la parte sarano ricerchi et questo se già al tempo della sententia il vento per diffinitiva sententia o interlocutorio da esse non sarà stato assoluto per iusta

causa o simile, apparendo evidentemente in detta prolatione di sententia. Ma se in detta sententia niuna mentione sarà stata fatta delle spese, s'intenda et sia ipso iure la parte venta alla parte vengente le spese legittimamente fatte condannato. Sia ancora lecito alla medesima intentare l'attione di esse contra ditti iudici al tempo del syndicato, di modo che per il pagamento fatto per uno, l'altro ipso iure da dette spese liberato.

COME SI DEBBI PROCEDERE CONTRO IL CURATORE DATO ALL'ABSENTE. RUBRICA XVIII.

Statuirno che quando //c. 39r// il debitore citato contumacemente si trova absente et dubitassi che beni suoi a creditore non bastino, si debbi dare, per il Potestà o suo corte, il curatore ai beni soi, quale sia tenuto infra quindici di continui fare inventario de detti beni. Quale finito et publicato, sia tenuto il detto Potestà o suo corte, a petitione di detto curatore, constrengere i creditori di detto debitore a elegiere dui homini, i quali stimano ditti beni. Et così estimati il detto curatore satisfaci et in soluto dia de beni preditti, secondo la estimatione fatta, a quelli che appariranno legittimamente esser creditori e a quelli che chiaramente il debito dinanzi al detto Potestà o suo corte scitato (*sic*) detto creditore haran dimostrato al primo, al secondo, al terzo et alli altri di poi secondo che ciaschuno di loro procederà in nel tempo, mentre che ditti beni durerano. Et de pagamento ne faccino a detto curatore in strumento asenzo del suo savio, in modo che infra tre messi del offitio della sua cura, con effetto sia ultimato ogni pagamento. Et tutto quello che per il medesimo curatore in li predetti pagamenti da ordinarsi fatto sarà, vagli et tenghi di piena raggione et né possi esser udito qualunque comparente volente il contrario arguire.

CHE PRIMA SI AGITI CONTRA IL PRINCIPALE CHE CONTRA LA PROMESSA. RUBRICA XIX.

Perché la obligatione fideiussoria depende dalla principali, statuirno che primo si agiti contra al principale che contra la promessa sua, qualunque adonque obligato apparirà principalmente overo in solito insieme con alchuno od alchuna persona, come ad università, del alchuno debito over per qual si voglia altra causa, overo come promessa, et apparirà per instrumento di conservatione de indennità, overo per testimonio, il debito over contratto over obligatione che di alchuno di loro, detto creditore di detto debito non sia udito né meno contra a quello, overo quelli, così obligato o obligati, né contra di loro, overo ciascuno de' loro beni, se prima //c. 39v// detto creditore non moverà la sua attione contra il principale di detto debito, suoi heredi o beni et che esso o essi non harà riscosso il credito suo, si beni di tali principali si trovassero sufficienti per pagare detto debito. Si non tal creditore, fatta detta rescossione al modo ditto di sopra, possi agere contra a tutti a se per detta causa obligati; et questo habbi luoco in nei crediti presenti non ancora finiti, et per l'avenire.

DELLA INDENNITÀ DE COLORO CHE PROMETTONO PER ALTRI. RUBRICA XX.

Qualunche prometterà per altri, over se principalmente obligarà et manifestamente apparirà ch'el debitore non sia suo per instrumento di conservazione o vero in altro luocho, over modo legitimo, esso, suo heredi et successori, sien tutti tenuti, per dette cose così obligato, suoi heredi et beni senza danno alchuno conservare et le predette cose si proceda summariamente et di feriat non obstanti Ad instantia di colui che harà promesso sie costretto il principale o suo herede in persona et beni, quando vorrà indenne esser conservato. Sia constretto ancora il principale cavare di promessa la sua promessa dalla obligatione qual per esso haverà fatta, over in solido, overo che come promessa si trovasse obligato, se longho tempo sarà stato in la obligatione predetta, overo se incominciarà il principale inpuarire. Et le predette cose il Potestà o suo corte, ad instantia di tale adomandante, observi et observar facci. Et da esse nissuno si possi apellare, et apellando i Syndici della appellatione sieno tenuti per virtù del presente statuto non udirlo.

DELLE INTERROGATIONE DAFFARSI IN IUDITIO INANTI LA CONTESTATIONE DELLA LITE. RUBRICA XXI.

Accioché li iuditii in qual si vogli modo d'uso non si convertino, statuimo et ordinorno che le interrogationi per la preparatione del iuditio da farsi, et //c. 40r// ancora inanzi la productione del libello o di poi, inanti però la contestatione della lite, far si possino, et iuditio procedersi, le quali il Potestà o suo corte della terra di Chianciano a mettere sia tenuto. Et quello contra del quale tale interrogatione saran fatte, sia tenuto rispondere semplicemente, chiaramente, puramente et apertamente. Et se colui al quale sarà fatta tale interrogationi responder non vorrà o ver negligente sarà al precetto di detto Potestà o suo corte, possi et debbi il medesimo pronuntiare et dechiarare detta interrogatione haversi per confessata, over negata a favor del producente. Sia lecito nientedimeno allo interrogato contumace purgare la sua mora fino al primo di doppo la detta pronuntia et così rispondere alla responsione de qual si stia, come pronuntia di detto Potestà o suo corte non ci fusse intervenuta.

DELLE POSITIONI ET ARTICOLI IN LA CAUSA DA PRODUCERSI ET RESPONSABILIONI SOPRA LI MEDESIMI DAFFARSI. RUBRICA XXII.

Statuimo et ordinorno che tutte le interrogationi dalle parte in nel iuditio fatte et produte dopo la contestatione della lite, quali sortiscono natura di probationi come sono probationi, positione capituli o articoli, lo Potestà o suo corte della terra di Chianciano, admetere sia tenuto, salvo niente dimeno la raggione delle impertinente, duplici, contrarie, implicite

del fatto d'altrui di quelle che amettere non si possono, et quelle che non fanno a causa et la parte, contra la quale dette positioni, capituli o articoli prodotti saranno stati. Sien tenuti et debbino con precetto di Potestà o suo corte rispondere implicitamente, semplicemente, puramente, chiaramente, et apertamente, per verbum credit, vel non credit, prima che la copia di dette positioni habbi. Et se in iudicio saranno produtte alchune positioni o articoli quali sono impertinenti, over come di sopra, ipso iure se habbino per non produtte, in modo che la copia di esse il producente in alcuna cosa non s'intendi. Quali responsioni, //c. 40v// facte copia, a ciaschuna delle parti dar si debbi; et se al mandato del Potestà o suo corte alchuna delle parti litigante rispondere recusarà, sia tenuto detto Potestà o suo corte pronuntiare et dichiarare a requisitione delle parti producente, haversi per contestato, salvo la ragione di purgare detta mora come di sopra. Et qual si vogli risposta fatta sopra di esse, per piena probatione se habbi in nella causa.

DE' TERMINI DATI CHE SI TROVANO IN DÌ FERIATI FINIRSI. RUBRICA XXIII.

Ordinorno ancora che se il dì de alcuno termine over precetto cascarà in dì feriato, il seguente dì non feriato s'habbi per termine over precetto. Et così s'intenda in modo che le parti sien tenuti et debbino in detto dì sequente non feriato comparire. Et se alchuna di esse parti in ditto dì sarà comparso, s'intendi del termine legittimo comparsa, come se detto dì sequente si comprendesse nel numero di detto termine o precetto et questo habbi luoco, over che sia iudicio ordinario, over summario.

DELLA TENUTA PRESA DE' BENI PER PRIMA AD ALTRI OBLIGATI. RUBRICA XXIII.

Se sotto il pretesto de' beni di alcuno debitore, ad instantia di qual si voglia persona creditrice, presa sarà tenuta de' beni d'altri, over per altri possedute, overo per altro obligati, et quello del quale i beni così presi possederà, over mostrerà legittimamente esserli obligati et comparirà in iudicio, citato quello ad instatia del qual ditti beni in tenuta presi saranno stati, et ciò legittimamente proverà in detto iudicio, per il Potestà o suo corte, detta tenuta revocare si debbi, salvata nientedimeno la raggione di colui ad instantia del quale ditti beni saranno presi, come se non fussero presi. Et nelle predette cose si procedi summarie, de plano, senza strepito et figura di iudicio, //c. 41r// dichiarando però che in simil luoco, over cause, ad agitarsi per caggione di dette cose in tenuta prese da lire quattro in giù, creder si possi al giuramento del comparente. Et detta revocatione adomandare che tal cosa a sé spetta, per raggione di direto dominio, utile o quasi, inspetta la qualità del fatto et conditione delle persone, ad arbitrio di detto Potestà o suo corte. Ma da detta quantità in sù, legittimamente provar si debbi la raggione di ditti comparenti.

DELLA PROMESSA DA DARSÌ PER I FORESTIERI LITTIGANTI IN LA CORTE DELLA TERRA DI CHIANCIANO. RUBRICA XXV.

Forestieri, over non habitante nella terra, borghi o corte di Chianciano con sua famiglia o massaritie, over qual si voglia altra persona non subietta alla iurisdictione temporale del Potestà o suo corte, il quale alcuno di detta Terra o suo contado o in esso luochò habitante in iudicio harà fatto convenire, sia tenuto et debbi dare idonea promessa di stare a raggione et pagare il iudicato, etiam di quelle cose ancora che fusse reconvenuta. Qual promesse il medesimo forestiere non habitante o non subietto dare sia tenuto in iudicio ad ogni requisitione di colui, contra il qual porrà agitare, et inanti la contestatione della lite, et poi fine alla conclusione in causa exclusive. Et se ditta promessa non darà, non sia tenuto in modo alchuno ad audientia, et in la causa detta non si procedi, sino a tanto che tal promessa sarà data qual promissione ciascuno idonee, nientedimeno ad arbitrio del Signor Potestà o suo corte far possi.

CHE LA MEDESIMA RAGGIONE SI FACI AL FORESTIERE IN LA TERRA DI CHIANCIANO CHE SI FA ALLI CHIANCIANESI IN LA TERRA DI TAL FORESTIERE. RUBRICA XXVI.

Accioché li Chianciansesi et terrieri di detta terra //c. 41v// in le cause civili non siino mal trattati in le città, altre terre, castella et altri luochi, ordinorno che alli forestieri in cause civili la medesima raggione le si administri. Et a quel medesimo modo si trattino dalli officiali di detta Terra in le cause et lor decisione, che si rende et administra a quelli di Chianciano, et in detta terra habitanti in el luoco donde detto forestieri sono. Et le predette cose non habbino luochò nelli instrumenti garantigiati haventi la esecuzione, né ancora in le scritte che hanno forza di confessione per forma di alcuno statuto, né in le esecuzione d'essi. Dichiarando però che nissuno forestiere qual familiarmente habita o habitarà o bottiga haverà condotta in la terra di Chianciano, possi personalmente esser preso senza citatione di esso daffarsi, né contra di esso alcuno gravemente concedersi, ancora che lo adversario giurasse esso haver suspecto de fuga, se già il Potestà o suo corte sarrà fatto fede tal forestiere, doppo il contratto debito haver deteriorato la sua conditione in la qual fede al giudice daffarsi, non si ricerchi citatione di detto forestiere. Qual dispositione habbi solo luochò in el forestiere che habita con bottiga in detta terra.

DEL PEGNO CONVENTIONALE. RUBRICA XXVII.

Se alchuno haverà da alcuna persona cosa in pegno per alcuna quantità di denari over per qualcuna altra cosa, et quello che tal pegno harà havuto non volesse detto pegno più ritenere, possi impetrare dal Potestà o suo corte comandamento da eseguirsi per il Messo della corte contra il patrono di detto pegno, che infra termini di otto giorni immediatamente

doppo la notificatione fatta da incominciarsi habbia detta cosa, et pegno ricomprare, et interamente pagare con effetto colui a chi detto pegno harà dato. Et se in detto termine sarà negligente, tal pegno allora, ad instantia del creditore, si possi procedere et (*parola non leggibile*) dal Potestà o suo corte alla subbastatione, et venditione //c. 42r// del medesimo al più offerente darsi, over al medesimo addiudicarsi per estimatione delli estimatori del Communo di Chianciano. Possi nientedimmo il patrone di detta cosa impegnata infra il tempo di cinque giorni, se la cosa sarà mobile, dal dì della vendita, et notificatione fatta. Ma se sarà immobile, doppo li di quindici ricomprarla dal compratore o possessore di essa, pagando lo integro prezzo del debito, et le spese sopra ciò fatte. Quali termini passati in alcun modo non sia udito alle predette cose, ma stia rato et fermo tutto quello che per il Potestà et suo corte, ad instantia di detta parte creditrice, sarà fatto, come se ciò fusse intervenuta il consenso et volontà del patrone già di detto pegno.

COME SIA LECITO PROCEDERE CONTRA IL DEBITORE SOSPETTO DE FUGA.
RUBRICA XXVIII.

Si alcuno della terra di Chianciano, over suo contado, over qualunque altro che familiarmente habitasse in detti luochi, et allegarano haver debitore alcuno di detto luoco, over forestiere, qual sia di fuga sospetto o di partita sua o adsentatione da detta terra et contado, et mosterà o summariamente provarà del credito suo, ancorché non sia liquido per scrittura o ver altra che habbi forza di confessione fatta in iudicio o per testimoni o in qual si vogli altro modo o in pocca summa, se altrimenti provar non potesse, allora, ad arbitrio del Potestà o suo corte, per iuramento di esso, qual sospetto non possenga beni immobili in detta terra o contado che descendino alla equivalenza della quantità, over cosa che a se fusse debita, levatone ogn'altro debito di detto tal sospetto, il medesimo Potestà o sua corte, sia tenuto, per vincolo di giuramento, immediate far pigliare tal debitore sospetto, provata la suspitione saltem per giuramento. Qual debitore così preso possi esser relassato, se già non haverà satisfatto a tal creditore tutto quello che gli fusse dovuto, fatta prima, niente //c. 42v// di meno, dove liquido non fusse, legittima liquidatione, overo se prima non harà data idonea cautione di star in iudicio et pagare il iudicato quale sia di detta terra o in essa habiti et sia pagante. Ma se alcuno dubitasse di alcuno actore mentre che in iudicio agita et volesse reconvenirlo et suspitione avesse, se la persona di tal actore immobili non possedessi, dinanzi al Potestà o suo corte sia tenuto, a petitione di detto reo, idonea promessa dare. Altrimenti non sia udito, ma al tutto l'audientia li sia denegati. Et si tal sospetto cedesse le raggione sue, non possi il cessionario, over altro agitare, se ditta promessa come di sopra a ditto nome non darà et meno sia udito, et quello che è detto dello actore parimenti habi luocco in nel reo dichiarando però tal cose non haver luoco nelle esecutioni de instramenti o altre scripture che esecutioni havessero per forma di alcuno statuto.

DELLA CESSIONE DELLE RAGIONI IN QUAL CASI FAR NON SI POSSI.
RUBRICA XXIX.

Volendo quanto sia possibile alle inconvenientie provvedere, ordinorno che nissuna persona ardischi, over presumi, casa, campo, vigna, selva over alcuni altri beni stabili o mobili, animali o altre cose, heredità in tutto o parte, raggioni o actioni sopra le quali o chiascuna di esse pendesse lite, cedere, over in qual si vogli altro titolo trasferire, sotto pena et alla pena del valor del doppio che tal cosa valesse. Della qual pena la metà s'intendi applicata a colui contra del qual tal alienatione fusse fatta, per l'altra al Commune di Chianciano, ipso iure, senza altra sententia o dechiaratione. Et niente di meno tal datione, donatione, venditione, cessione, alienatione et in altre traslationi non valga, e per iudicio facci come se fatta non fusse.

c. 43r/v vuota, mancano le rubriche XXX, XXXI e XXXII.

Anche nella copia posteriore dello statuto, oggi in possesso della biblioteca Comunale di Chianciano, è presente tale lacuna.

//c. 44r// DELLE APPELLATIONI SUO ORDINE ET MODO. RUBRICA XXXIII.

Statuirno et ordinorno che li appellanti, over colui che dirà la sententia esser nulla, sia tenuto, et debbi infra dieci di di poi ch'harà appellato, di nullità detto dinanzi al iudice, che detta sententia harà data. Et cosi dianzi a' Syndici del appellationi porger suo libello appellatorio, citato nientedimeno quello in favore del quale la sententia sarà data. Qual libello predetto immediate detti Syndici assegnino alla parte adversa il termine di tre di ad opporre qualunque cosa vorrà. Et perché detta appellatione o nullità interposta pretendesse ancora detta appellatione, admittere non si debbi quelle eccezioni
(parola non leggibile) //c. 44v// niente opposte. Li detti Syndici sien tenuti et debino infra dui di proximi decidere et pronuntiare se dette exceptioni obstano o no, et se in detto termine li ditti Syndici non pronuntiarano, ditte exceptioni s'intendano riservate al tempo della diffinitione sententiale. Et quando in ciò dubbitassero et che volesseno haver parere, possino asegnare la detta parte opponente a depositare il salario et con consiglio di Savio ciò pronuntiare. Qual termine passato sia et esser s'intenda sopra detta appellatione la lite legittimamente contestata come se per le parti cosi fusse; et le parti ipso iure habbino termine di otto di per la prima dilatione a prestare l'una et l'altra delle raggioni loro. Ma se dette parti o alchuna di esse volesse addomandare la seconda dilatione, pendente la prima, altrimenti conceder non si possi. Quelli si debbino conceder sei di giurato, prima che detta seconda dilatione non vole, né a domanda con animo di calunnia, over con animo di dilatare. Quale dilatione s'intendi, et sia ultima et preemptoria, a provare et haver provato qualunque cosa in ditta causa d'appellatione. Et nullità provare vorranno per qualunque generatione di probatione oltra la quale seconda dilatione niun'altra si dia, né dar si debbi. Ma se per le parti o alcuna di esse

si allegassero testimonii o altre prove da longa, quale mai in ditti termini avere si potessero, in qual caso tanto li ditti Syndici possino et alhora sia lecito maggiore et più longe dillatione dare o dove prorogare, come alli medesimi parrà, considerata la distantia del luocco. Quali termini over dilationi passati, il processo di detta causa di appellatione o nullità sia o esser s'intendi publicato, et per publicato se habbi, quando ditte parti non lo adomandassero. Et ipso iure habbino termine tre dì, over allo medesimi si assegni quando a ditti Syndici sarrà addomandato a pigliare copia del processo et opponere. Qual termine così passato s'intendi concluso in causa; et così ditti Syndici sien tenuti mandare ditte scritte, e tutte le ragioni al consiglio de un Savio et di ragione esperto, receputi prima //c. 45r// delle parti suspecti et confidenti al qual Savio si debbi mandare, tanto li atti della causa principale quanto della appellatione et nullità, con le conveniente sportule et salario che parrà tasare a ditti Syndici, considerata la importantia della causa, la quantità delle scritte et la longhezza della via et spese, et fatiche del Messo da pagarsi per lo appellante. Et ricevuto il consiglio del Savio, possi ditto appellante addomandare alla parte appellata una promessa, quale si chiami avere apresso di sé tutto quello che fusse stato tassato per detto Savio et parte, in caso la sententia fusse contra di lui, qual quantità subito sie tenuto di sborsare data ditte sententia. Et così li ditti Syndici sien tenuti infra duo dì dipoi che saran ricerchi delle parti o veruna di esse ditto consiglio hauto publicare, presente ditte parti o admonite o almancho personalmente, citate a ditto atto et in tutto et per tutto, secondo il tenore et forma di detto consiglio hauto pronuntiare debbino. La instantia delle quale cause di appellatione et nullità duri et durare s'intendino per di trenta continui et non più, quali passati detta instantia de appellatione s'intendi deserta. In el qual tempo non ci s'intendi compreso il termine della dilatione data per esaminare testimonii di longha esistenti, ma in quel caso s'intendi instantia dormire. Et se dette parti fusser concordi che li ditti Syndici senza più consiglio di Savio alla sententia proceder dovessero, possino et alhora sia lecito ditte causa diffinire et terminare infra detto tempo. Et quando per negligentia loro infra detto tempo non fusse diffinita, s'intendino incorsi in pena di lire vinticinque per ciascaduno, et possino il vento al vincitore non solo nelle spese della seconda parte over causa, ma della seconda condannare, over absolvere come li parrà conveniente. Quali appellationi et nullità pendenti, over alcuna di esse dinanzi a ditti Syndici per il Potestà o suo Vicario, non si possi in cosa alcuna a qual si vogli sententia civile criminale, delle quali sarà stato appellato. Et se //c. 45v// inovarà possino, et a loro sia lecito tale innovatione, et attentato revocare, et in le predette cose habbino piena potestà, come più largamente appare in el capitolo del officio loro, determinando ancora che le cause della nullità, et iniustitia insieme, et in el medesimo libello, et in nel medesimo tempo, intentare si possino et trattare. Et tutti li atti actitati della principal causa s'intendino actualmente produtte in la causa di appellatione et la medesima fede faccino come se actualmente produtte fussero.

DEL MODO DE APPELLARE. RUBRICA XXXIII.

Perché in le appellatione alcuna volta le parti per povertà non possano procuratori et advocati esperti havere, acciò in iustitia non patiscano et in la causa di appellatione possino supplire quello che in la causa principale sarà omesso, statuirno et ordinorno che se alcuno d'alcuna sententia diffinitiva contra di esso data si sentirà gravato, over d'alcuna altra interlocutoria che harà forza di diffinitiva, overo di altra da la quale sarà lecito appellare per forma dei presenti statuti si sarà stato presente et appellare vorrà over dir nulla, basti viva voce appresso degli atti dire “io dico essa sententia nulla et da essa io appello”, o simile parole o equipolle, et intendessi per questo come se lecitamente havesse appellato dal Potestà, suo Vicario o come che essa sententia harà data, et come se secondo la forma di raggione havesse appellato, addomandato li Apostoli et lettere di missione. Né si possi dire ditta appellatione nulla, ma si habbi per iuridica come se si fusser observate tutte le solennità di raggione necessarie. Ma se sarà stato absente possi ancora, et a lui sia lecito intra dieci di comparire dinanzi al Potestà o suo Vicario, et l'appellatione interporre come di sopra è detto, over in scriptis come a lui parrà, purché di poi comparischi infra il tempo designato innanzi i Sindici della appellatione come è detto in lo prossimo et antecedente capitolo.

//c. 46r// DELLE SENTENTIE DELLE QUALI APPELLAR NON SI PUO'. RUBRICA XXXV.

Ordinato parimente et statuito fu che dalla sententia interlocutoria, se già non fusse tale che havesse forza di diffinitiva, né da la sententia di esecuzione di alcuna sententia, over precetto se pronuntiato sarà eseguirsi o non eseguirsi, né da quella nella quale il Potestà o suo Vicario harà pronuntiato se esser iudice incompetente, over competente, in nessun modo sia lecito di appellare. Ma se sarà pronunziata la sententia, over precetto non esser da eseguire, in quel caso sia lecito appellare. Et appellando, repetendo sententia contro, sia punito lo appellante in lire vinticinque di denari. Et nientedimeno il giudice della prima causa procedi, et proceder possi, et debbi. Et se accaderà nel processo revocarsi ogni cosa sopra detta esecuzione fatta, s'intendi revocato. Sia ancora tenuto il Potestà o sua corte haver ferme et rate tutte et ciascuna sententie date et da dare per ditti Syndici del appellatione et quelle mandare ad esecuzione, et che la seconda sententia fusse infirmatoria della prima in qual si vogli modo.

Non si possi ancora dalla sententia di ditti Syndici appellare, et di nullità dire, o in alcun modo supplicare o ricorso havere sopra di essa, ma si mandi ad esecuzione come detto e cosa alcuna contraria non obstante.

DEL MODO DE APPELLARE IN LE CAUSE CRIMINALI O PER QUERELLA O PER OFFICIO O PER ACCUSA INTENTATE. RUBRICA XXXVI.

Qualunque persona di qual si vogli stato o conditione sarà della terra di Chianciano o suo distretto, in essa o sua corte habitante, per l'avvenire vorrà dalle sententie criminali, per qual si vogli via date, appellare da qual si vogli sententia o gravamento data o fatto per li Potestà o sua corte, alli //c. 46v// Syndici dell'appellatione di detta terra, in caso che per forma di Statuto sia lecito appellare, sia tenuto et debbi inanti che per ditti Syndici in detta causa di appellatione sia udito, pagare al Camerlengo di detto Commune soldi uno per ciascuna lira in nelle quali fusse condannato over del estimatione del gravamento in nel quale così gravato appellato havesse. Quando redutto non fusse a quantità certa, tassarsi debbi per li Priori, Syndico et Camerlengho che per li tempi sarrano, et così dal medesimo Camerlengo pigliare politia di pagamento et essa produrrà dinanzi a ditti Syndici, quali sieno tenuti et debbino ditta causa o cause espedire et terminare secondo la forma delli statuti dell'appellatione, sotto detta pena. Altrimenti ditto appellante audire non debbino in alcuno modo, ma se intendi corrirli il tempo della instantia, et per colpa et d'effetto suo passato, la appellatione predetta sia et esser s'intendi deserta et sie tenuta la medesima parte, quando per negligentia sua ciò accadesse, se sarà caso di accusatione particolare, ad ogni interesse della parte provocata.

CHE' DEBITORI DEL COMMUNO DELLA TERRA DI CHIANCIANO IN CERTI CASI NON POSSINO ESSER UDITI IN LE CAUSE CIVILI. RUBRICA XXXVII.

Volessero ancora et statuirno che tutti et ciascun terrieri della terra di Chianciano o in essa habitanti, quali non pagassero o si trovassero non haver pagati li datii, colte o imposte in ordinati termini, et ancor coloro che gabella, membro, over intrata alcuna di ditto Commune havesse, non possino agere, né uditi sieno, in modo alcuno dal Potestà o suo corte in le cause civili et meno reconvenire possino, ma solo defendersi. Et le predette cose habbino luoco contra ancora a tutti et ciascuno alli quali li predetti non solventi havesser cesso o per l'advenire cedessero lor raggioni et actioni, alli quali non si possi in alcun modo administrare raggione et questo fino //c. 47r// a tanto si trovarano haver pagato ditti danari, datii, colte, prestantie, gabelle o altre intrate di detto Commune. Et se altrimenti fusse fatto, ditto processo non vagli né tenghi, et il Potestà o suo corte caschi in pena (*spazio bianco*) da esserli tolta al suo syndicato, se doppo la fedde del non pagamento fatto procederà in ditta causa.

DE' LUOCI IN NELLI QUALI NUSSUNO PUÒ ESSER PRESO. RUBRICA XXXVIII.

Perché la casa et la Chiesa potissimo refugio a qual si vogli persona esser debba, statuirno che nessuna persona di qual si vogli stato sarà, per alcuno debito da singolari persone over

di commune, pigliarsi o detenere non si possi in alcuna Chiesa o cimiterio di essa, né in casa della sua solita habitatione, né in la bottiga propria over condotta in la quale stesse a lavorare, né in la residentia degli Priori della terra di Chianciano, né in li hospitali eretti per autorità di Vescovo, né in qual si vogli luoco el di della Mezzarina, essendo ordinato al mercato, né in palazzo, over scalle del Potestà di detta terra. Et se alcuno per debito civile fusse preso in qual si vogli luocco sopra detti, debbi esser relassato et in pristina libertà reduto, né per altro debito di alcuno altro suo creditore possi esser detenuto o in carcere raccomandato, fino a tanto che non sarà stato in pristino stato relassato. Et colui che tal debitore suo in qual si vogli di detti luochi studiosamente harà fatto pigliare, de fatto non servato alcuno ordine di raggione sia punito in lire quattro, da pagarsi in le mani del Camerlengo di detto Commune che per il tempo sarà.

DELLA ESECUTIONE DE INSTRUMENTI, SENTENTIE ET LODI. RUBRICA XXXIX.

Statuirmo et ordinormo che qualunque instrumento per mano di publico notario scritto, rogato et fatto infra qual si vogli persona in qual si //c. 47v// vogli conventione, in nel quale si conterrà veramente o presumptivamente che promissione sia fatta ancora che sia instrumento esemplato con autorità del Potestà o suo Vicario over per delibetatione del Consiglio generale di ditta terra.

Item qualunque altra scriptura publica o privata quale per forma di statuti di ditta terra havesse forza de instrumento.

Item le sententie del Potestà o suo Vicario o Sindici, lodi de arbitri, overo arbitratori che di raggione commune havessero fatto transito in la cosa iudicata, over per forma de' presenti statuti, testamenti, legati, codicilli, ultime volontà, donationi et altre simili che in iudicio saran produtte et sequirsi addomandate, che il Potestà o suo corte, veduto l'instrumento o altra publica scrittura come di sopra in iuditio prodotto o produtta, a petitione del creditore herede, over di altri che ha raggione cessa, over nome obligato o pignorato, sia tenuto et debbi sotto pena infra scritta, ad esecuzione de le predette cose proceder summarie, de plano, senza strepito et figura di iuditio, prodotto quale petitione contra il debitore, debitore del debitore, over herede provato prima che sia herede. Et pagata la debita gabella del ceppo, se già non fusse esecuzione per virtù di testamento, di legato a pie cause over alimenti o di lodi descendentis di compromesso pronuntiato per il Potestà suo Vicario o sententie che descendessero dalla lite, della quale la solita gabella del ceppo fusse pagata, ditto debitore citi o citare facci, secondo il modo a suo loco dichiarato, che venghi in el termine assegnato a ricevere il comandamento di stare in pallazzo del Potestà et suo Vicario et di li non partisse senza licentia di suo creditore o corte, over osservi, paghi o facci quel tanto che il debitore al creditore overo suo herede, fatta per prima la approbatione che fra herede a si non verrà, over verrà et niente occorra contra de instrumenti over scritto per vigore delli quali sarà citato, a non stare in pallazzo come astrengere non (*parola non leggibile*) et opporrà alcuna exceptione //c. 48r//

di qui di sotto dichiarate, et in el termine di esse non harà provata, ditto Potestà o suo Vicario concedi licentia reale et personale contra ditto debitore o suo herede et successore, senza alcuna altra citatione per le cose contenute in ditto instramento et conferite come di sopra, et per le spese legittime da farsi, contra del qual debitore o suo herede far si possi esecutioni, etiam in di feriat, excepto in honore di Dio. Et possi esser preso personalmente, et in prigion posto, né mai relassato, se già non harà pagato il debito, overo che così al creditore o suo herede sarà piaciuto. Et dalla esecutione ditta overo pronuntia che si facessi sopra le exceptioni infrascritte, overo che fosser puri et liquidi, et nelli altri casi a suo loco detti, non si possi per qual si vogli persona appellare, reclamare, ricorrere, querellarsi, supplicare o implorare officio del iudice, né ancora di nullità dire, se già la nullità non si generasse per altro, over difetto di iurisdictione o che non fusse observato ordine statuario o che fusse proceduto contra al minor non difeso o che alle scritture o instramenti non havessero solennità in ciò ricerche o fatte da persone contro la forma delli statuti di detta terra. Et il Potestà o suo Vicario niuna altra citatione udir possi se le ditte saranno opposte et non provate infra il termine, tra il quale se altre exceptioni provarsi debbano, caschi in pena di vinticinque lire et nientedimeno la esecutione predetta retardare non si debba. Ma se piacerà al creditore o creditore del creditore o suo herede haver la tenuta de' beni di ditto suo debitore o herede, vedute le cose da vedere per il Signor Potestà, over Vicario, sia messa in tenuta tanto de' beni mobili quanto delli immobili per guida del Messo del Comune et contra essi si proceda per quel ordine che appare in la rubrica quinta della tenuta da concedersi contra qual si voglia causa, tanto della tenuta presa, quanto della venditione o administratione. Nientedimeno opponere si possi ancora che fusse contra un minore qual venditione così fatta overo adjudicatione (*parola non leggibile*) il Potestà o suo corte, sia tenuto constreggere il debitore contra del quale //c. 48v// si procederà conferire a ditte cose di haverle rate et ferme precisamente senza strepito over figura di iudicio. Ma se il debitore o suo herede antedetto comparirà et il precetto di stare in palazzo o riceverà, debbi dare idonea promessa qual sia della terra di Chianciano che non si partirà di palazzo, sotto pena di lire vinticinque, et che prometta di suo pagare la quantità in la quale ditto debitore fusse tenuto. Et se li sarà stato per di otto et non harà pagato, si possi procedere contra di esso alla tenuta de' beni a modo et ordine di sopra dichiarato, in modo che una via di esecutione eletta, l'altra non impedischi, ma possi il creditore avanti la indicazione ritornare ad altra via, in modo sia soddisfatto. Possi ancora detto creditore, passati ditti otto di, far ponere il suo debitore in carcere, et nientedimeno altra via escutiva. Sia lecito nientedimeno a detto debitore infra un mese ricomprare ditta tenuta così venduta, restituito il pregio (*sic, pegno?*), le spese fatte et i miglioramenti, qual termine posato cosa alcuna si possi dire. Ma quando contra il pupillo, over adulto si procedesse non si possino esser consentir tutori, né curatori stare in palazzo, ma ricevuto (*sic, sia tenuto?*) il Potestà o suo Vicario a petitione del creditore o suo herede dar licentia a detti tutori et curatori vender de beni mobili o immobili di tal pupillo o adulto infra un mese. Et se in ciò saran trovati negligenti si possi far esecutione contra di loro, retinerli in palazzo, cacciarli in prigione come se veri debitori apparissero et farsi pagare sopra dei beni di ditti pulpilli o adulti. Contra le quali esecutioni, istrumento,

lodi et altri instrumenti di sopra specificati, si possi opporre la exceptione del pagamento, prorogatione del termine, patto di non addomandare, compensatione di debito puro et liquido, di falsità, d'usuraria, pravità et nissun altra ancora che similitudine havesse con le exceptioni sopradette, se già per forma di alcuno capitulo de' presenti Statuti fusse permesso. Quali exceptioni //c. 49r// opponendo, overo una di esse la debbi provare, et haver provato in fra otto di continui utili dal dì della oppositione fatta et se colui che in proprio nome la apporrà, over come procuratore, tutore o curatore in fra detto tempo non harà provata, per qual si vogli exceptioni opposta et immediate la esecuzione far si debbi come di sopra è detto.

DELLA PRESCRIZIONE DEL DEBITO. RUBRICA XL.

Ordinorno et statuirono che se il debito del quale apparisse instrumento o altra scrittura delle cose contenute in principio della rubrica de la esecuzione delli instrumenti, overo di quel che non apparisse instrumento o altra scrittura, non sarà stato infra vinti anni dal tempo che con effetto sarà potuto addomandare, over dal dì della interruzione fatta, addomandato dinanzi al Potestà o suo corte, over parte alcuna di ditto debito non sarà stato pagato tal debito, over che sia infra terrieri et terrieri della terra di Chianciano, o terrier o habitante et di poi più addomandare non si possi, et ogni obligatione, over actione sia estinta, qual tempo s'intende continuo di di ferriato et non ferriato, etiam ad honor de Dio. Et detta prescrizione non habbi luocco vivente il debitore principale qual debito harà contratto. Et per detta causa si fusse assentato da detta terra o contado, né ancora in quello che a detto tempo non harà potuto esser convenuto et meno negli debiti dotali, testamenti o codicilli, né s'intendi correre contra i minori di vinti anni, dichiarando però per l'interruzione della prescrizione ditta solamente basti una cautione.

POSSESSORI DI(*parola illeggibile*). RUBRICA XLI.

Qualunche per l'advenire harà posseduto o possederà alcuna cosa immobile per spatio di dieci anni infra presenti et vinti infra absentì, //c. 49v// per sé o suoi autori pacificamente et quietamente continuando ditta possessione, s'intendino haver iusta prescrizione, et defensionì s'intendi ipso iure vero patrone, et possisore et che non mostrasse di titolo. Et da lì in poi il ditto possessore o suoi heredi non possino in alcun modo esser molestati overo inquietati per ditta cosa immobile posseduta così specificamente et quietamente per ditti tempi, non obstante alcuna dispositione civile contrario disponente, alla quale per hora dichiariamo per il presente statuto derogato.

MERCEDI ET OPERE. RUBRICA XLII.

Se alcuno per l'advenire, per causa di mercede, harà havere per qualunque generatione di opere quantità alcuna et ditta quantità infra un anno da' suoi debitori estraudicialmente o in iudicio non harà addomandata, il che per legittimi testimoni provar si possi, passato ditto tempo sopra tal credito di opere, per il Potestà o sua corte non si possi esser udito, né ditte quantità addomandare. Et perché molte volte i debitori d'alcuno a esso creditore addomandano la mercede del opere quali recusano fare recompensatione di ditto credito di opere con il debito fatto per occasione di mercantie, over per altra causa, allegando il beneficio delle ferie, però statuirono che a ciascuno sia lecito la compensatione del suo credito con il debito di qual si voglia persona a sé addomandante in tempo feriato in nella quantità concorrente opponere, non obstante alcuni giorni feriat.

CONTRATTI DI MINORI E FIGLI DI FAMIGLIA. RUBRICA XLIII.

L'instrumenti o altra scrittura fatta nella quale appaia alcuna cosa promessa, o per confessione daffarsi o pagarsi da' prodighi, overo da colui al quale saranno interdetti i beni, overo dallo adulto //c. 50r// minore di vinti anni senza licentia di curatore, over dal pupillo senza autorità dal tutore, overo da li figlioli di fameglia di qualunque età si sia, senza consenso del padre, ordinorno tale instrumento, scriptura, confessione e contratto che non vagli e non tenghi ipso iure, etiam se fusse unito con iuramento. Si ma se'l padre del figliolo di fameglia fusse mentecato o furioso et consentire non potesser in modo che detto figliolo inganasse come padre di famiglia, in quel caso ogni contratto, obligatione o promissione per esso fatta habbi piena fermezza. Ma se alcuna delle sopradette harà fatta, o farà alcuna promissione, obligatione o confessione, sia quella come di sopra, se già in essa in alcuna di essa non interverrà il consenso per il figliolo di famiglia, fatto si sia affermato esser emancipato et provar tal cosa non si possi dal creditore per pubblico instrumento. Et quando lo adulto farà il contratto sia con volontà del curatore si esso harà, et se non l'harà, con volontà di suoi consanguinei più principali, et quando il figliolo oltre le cose sopradette fusse mercante, e esercitasse qualche arte, possi contrahere et obligarsi in le cose pertinenti a detto offitio. Et quando tal figliolo per tal causa apparisse obligato, sia constretto il padre per il figliolo quando insieme vivessero ad un pane in la medesima casa fino alla quantità.

CHE NISSUNO COMPRI RAGIONI DE ALTRI, OVERO ACTIONI DELLI TERRIERI DELLA TERRA DE CHIANCIANO. RUBRICA XLIIII.

Statuirno ancora che nissuna persona di detta terra di Chianciano o suo borghi o corte o in essi habitatore ardischi, over presumi alcuna ragione contro alcuno di detta terra o //c. 50v// di essa habitatore di alcuno debito, over quantità di pecunia, over d'altra cosa a le

quali ditto terrieri o habitatore apparisse obbligato per pubblico instrumento, sotto penna di lire vinticinque d'applicarsi de fatto alla comunità di Chianciano. Et nientedimeno ditte raggioni, et hactioni habinsi per non cesse, né sopra di esse alcuno agendo possi esser udito in alcun modo; et le predette cose habbino luocco nelle cose passate pendenti et non decise, pendenti et advenire.

DELLA VENDITIONE SIMULATA DA REVOCARSI. RUBRICA XLV.

Se alcuno harà venduto o venderà alcuna possessione o cosa immobile di qual si vogli generatione et della medesima possessione il venditore provarà per due o per più testimoni, quando differentia fusse di qual si vogli sorte infra il venditore et il compratore, ditta cosa venduta pignoritia, over venditione non pura o in altro modo simulata, fatta tal probatione sia tenuto il Potestà o suo corte, senza strepito o figura di iudicio, ditta cosa et possessione venduta far restituire per il compratore per il medesimo prezzo che ditto venditore l'harà havuta, non obstante l'instromento celebrato sopra, acciò etiam ch'in esso fusse il giuramento. Ma detto contratto se habbi per ficto et dolosamente fatto et di nissun momento.

CHE NISSUNA PROMISSIONE, OVER OBLIGATIONE PER FORZA O PER PAURA FACTA VALGHI. RUBRICA XLVI.

Statuirno et ordinorno che qualunque sarà trovato haver fatto o si trovarà alcuna provvigione, obligatione o contratto ad alcuno per forza o per paura, tal promittente o obbligato esistente, non sarà tenuto in modo alcuno tal promessa, obligatione o contratto //c. 51r// osservare. Né ciò che seguitasse di esse o alcuna di esse et che colui al quale tal promissione, obligatione, contratto, nissuna actione di raggione si acquisti, et meno alli suoi heredi. Et ad deffensione et exceptione del medesimo obligato basti provar solamente per fama pubblica, quale legittimamente provata, tal promittente, overo obligato, s'intendi assoluto non obstante alcuna legge in contrario sopra le predette cose disponente.

DE LA RAGIONE DEL CONDUTTORE SIA SALVA DI QUELLA COSA CHE SI ALIENASE, OVERO SI ALOCASSE INANZI AL TEMPO DELLA CONDUCTIONE. RUBRICA XLVII.

Se alcuno harà venduto, venderà, over in qual si vogli modo alienare (*sic, alienarà?*) la cosa, quale harà havuto o harà alcuno a lavorare, o veramente li frutti della cosa locata o accottimo concessa, la raggione del conduttore, lavoratore, over cottumatore per tutto il tempo della sua conductione sia salvo, et integramente reservato ad esso conduttore, non obstante che in el contratto non sia stata fatta mentione della raggione di sopradetti,

alli quali se intendi sempre essere reservato. Et le predette cose ancora habbino luoco quando fusse transferito ad un altro lavoratore over altra persona ditta raggione. Et ancora quando fusse fatta venditione con patto di retrovendendo per il medesimo prezzo il compratore fusse lavoratore di detta cosa, et in esse havesse incominciato maggese o cultura fare perché di quel anno in el quale tal principio havesse incominciato, ancora che retrovendesse, non possi di detto lavoreccio esser privato.

Aggiungendo che se'l locatore de un podere havesse volsuto renuntiare al mezzaiolo, overo al conduttore che non vogli più lavorare o locatione durare, debbi tale renuntiatione far in questo modo: si sarà podere fino a Sancta Maria d'Agosto, et se sarà campo di minor quantità, //c. 51v// vigna, over oliveto o prato, debbi renuntiare per tutto il mese di Novembre. Et se le predette cose infra detti tempi rispettivamente fatte non farano, s'intendi tal locatione, cottimo, lavoreccio con li medesimi patti et modi che primo fatto era durare un anno, cioè per una altra ricolta de' frutti. Et altrimenti dal lavoreccio privar non si possi il conduttore mezzaiolo o chi a mezo l'harà.

CHE NIUNO CONDUCHI AD ALTRI LA COSA LOCATA DURATE LA PRIMA LOCATIONE. RUBRICA XLVIII.

Ordinorno li ditti Statuarii, che se alcuno haverà allocato ad alcuno cosa a pisone, allavorecio o a cottimo da durare a certo tempo, che nissuno altro possi condurre detta cosa locata a pisone, lavorecio o cottimo data dal medesimo, over da altri che raggione in ciò havesse acquistato durante ditto tempo. Et se si trovarà esser contravenuto alle predette cose, tal locatione, concessione, lavorecio o cottimo non vagli, né tenghi per alcuna raggione, et sia tenuto il Potestà et suo corte, ciascuno di essi mantenere in detta cosa sino alla fine di detto tempo, et espellere il secondo, et le predette cose summarie et de facto eseguire, dichiarando però che le predette cose non habbino luoco se il conduttore fittaiolo o quello che haverà preso il lavorecio o cottimo non harà servato il patto in la obligatione contenuto. Et qualunque contra la forma del presente statuto si trovarà haver fatte o farà, caschi in lire vinticinque per qualunque volta.

CHE BENI DEL CONDUTTORE, OVER DEL SOCCIO SIANO PRIMA OBLIGATI AL PATRONE OVER SOCCIO MAGGIORE CHE AD ALTRI. RUBRICA XLIX.

Qualunque persona farà contratto con alcuno suo soccio mezzaiolo o conduttore di alcuna cosa quale di debito sia gravata, habbi esso patrone, overo //c. 52r// locatore, per autorità del presente Statuto e' beni di detto mezzaiolo o conduttore debitore specialmente obligati per il loro credito et sopra di essi beni siino anteposti a tutti li altri creditori, non obstante che prima sieno in tempo et le preditte cose habbino luoco quanto a' frutti esistenti, raccolti et da ricogliarsi in la cosa o possessione così data et etiam in le bestie et animali et altre cose locate et in socita date. Ma nelli altri beni et ancora in li altri casi la raggione commune habbi luoco.

DELLA FEDE DA DARSIA A' LIBRI DELLE RAGIONI DELLE SOCCITE. RUBRICA L.

Alli libri de' padroni de' socci minori si dia fede, et credissi con le modificazioni infrascritte et non altrimenti. Cioè che di anno in anno, durante la socita, e padroni predetti siano tenuti saldare i conti de li socci con esso loro in presentia di dui testimoni, se già ditto socio minore non si fusse partito durante il tempo della soccita ovvero per altra causa fusse absente. Al medesimo modo si creda a' libri predetti dove infra tempo della soccita almanco una volta sarà fatto saldo in presentia di dui testimoni. Altrimenti nissuna fede si dia, se già per il padrone per altra via li conti predetti legittimamente non provasse.

DE' BENI IMMOBILI DA NON ALIENARSI O TRASFERIRSI PER ALCUN TITULO IN NEL FORESTIERE O NON ACATASTATO. RUBRICA LI.

Acciochè ciascuno della terra di Chianciano per i loro beni, cose et posesione ordinari et straordinari, pesi, colte, datii, paghi da imponersi per i tempi da detto Comune di Chianciano, statuirono che nissuno di qual si vogli stato o conditione, sia terriere habitante o originale di detta terra, possi vendere, donare, permutare o cedere o in altro titolo trasferire o alienare cosa alcuna immobile, allibrata o da allibrare in nel catasto del Comune di detta terra, in alcuno qual non sia allibrato //c. 52v// nel libro della libra terra predetta, ovvero ad altri che allibrato fusse et comprare non potesse senza licentia del Consiglio di detta terra, ovvero ad alcuno altro forestiere o altra persona per esso tacitamente o espressamente, né per alcuna altra persona, over causa, tale allibrato non fusse, o comprar impedito, o non fusse terrieri, se già quello al quale fusse fatta la indicatione de' beni per qual si voglia legittimo credito infra dieci di dopo la judicatione a sé fatta harà satisfato o idonea cautione prestato dinanzi alli Priori, Syndico, Camerlengo di pagare tutte le cose cioè, colte, farsationi (*sic, tassationi?*), pesi et dati da imponersi per il Commune predetto, overo vendere ditti beni in fra un anno prosimo. Altrimenti ditta addiudicatione s'intendi et sia passato ditto tempo di dieci di doppo che tal statuto si provarà esserli pervenuto annotitia applicata al Commune di Chianciano et delle predette cose, ognuno possi essere accusatore, et habbi la quarta parte. Et nientedimeno tale che in le sopradette cose sarà trovato contrafare, caschi in pena di quaranta lire de fatto, alla quale quantità da pagarsi sia costretto per el Potestà o suo corte summariamente. Et le predette cose non habbino loco in nelle ultime volontà, in nelle quali fusse fatto l'ufito a luochi, più né in ciò lo advocato o procuratore alcuno possi pigliare defensione per tal trasgressore, sotto penna et alla penna di lire 200. Ma se predette cose ad esecuzione di tutto et per tutto come ditto è di sopra.

CHE LA DONATIONE FATTA NON VAGLI SE GIÀ NON SARÀ INSINUATA IN NEL CONSEGGLIO GENERALE. RUBRICA LII.

Item statuirno et ordinorno che nissuna donatione si facci o far si debbi o possi se non si farà in presentia et con deliberatione del Potestà o suo Vicario notificato in nel Consiglio generale di ditta terra. Et caso che si faci o trovi fatto in altro modo, non vagli. Et il donante la cosa donata perdi, la quale devenghi nel Commune di Chianciano e di detto //c. 53r// Commune sia. Quale notificatione se habbi per insinuatione ricerca per forma del presente Statuto in qual si vogli donatione daffarsi.

A CHE MODO LI INSTRUMENTI PERDUTI SI RIFACCINO A PETITIONE DI COLUI CHE LI HARÀ PERSI. RUBRICA LIII.

Se alcuno harrà perduto instrumento pubblico et quello desiderarà rifarsi, sia tenuto far cittare il debitore suo, se vol cosa alcuna opponere tal cose in contra addomandate. Et se la parte adversa non comparirà, over comparirà et niente opporrà, ricevuto il giuramento, la parte adomandante dal Potestà o suo Vicario afirmando detto instramento havere perso et che se per alcuno tempo perverrà alle mani del creditore, non restituirà calcolato al creditore et che le dette cose non addomanda per calunnia. Il medesimo Potestà o suo Vicario debbi far precepto al notario che altri vole detto instramento harà publicato che al creditore predetto detto instramento rifacci publicali et dia publicato.

DELLE ABBREVIATURE ET PROTOCOLLI. RUBRICA LIIII.

Statuirno et ordinorno se in alcune abbreviature, protocolli, contratti et instrumenti d'alcun notario defunto si trovasse per ditto et colpa di tal notario così morto haver alcun deffetto, over manchasse di substantialità debite et consuete apporsi in tali publici instrumenti, per il che si vitiasse tal instrumento o protocollo, non obstanti ditti manchamenti che tali protocolli, instrumenti, abbreviature piena fede faccino. Et per il Potestà o suo corte ad esecuzione si mandino come si in essi si contenesse le debite solennità del pubblico instrumento, che in tale si ricercasse secondo la forma della ragione commune. Et contra a ditti instrumenti non si possi opporre et se si opponesse non vagli in alcun modo sopra le predette cose esser udito, e così esecuzione habbino; et piena fede si dia come si in sé contenessero ogni su scritta //c. 53v// ricerca in simili contratti.

DEI ROGITI DE I NOTARI ALLI MEDESIMI COMMESSI. RUBRICA LV

Si uno o più notarii, al quale o quali comesse fussero rogationi o scritture o protocolli d'alcuno notario morto, per il Potestà o suo Vicario niun altra citatione interveniente di coloro quali in ciò hanno interesse, sien tenuti et debbino estendere ditti instrumenti di rogationi, protocolli o scritture secondo il modo et ordine quale quel notario morto fusse consueto estendere in ditti instramenti, protocolli o scritture di qualunque notario

che si fosse esercitato nel arte della notaria. Et ciascaduno notario impedito di legitimo impedimento sia lecito a chi vorrà metter ad autenticare prometti, protocolli, rogationi, et scritture, et contra ditta commissione non sia lecito alcuna cosa opporre et replicare et opposte esser udito in alcun modo.

DELLE REFUTATIONI OVER QUIETATIONE DA FARSI. RUBRICA LVI.

Qualunque fusse tenuto ad alcuno in qualsiasi vogli quantità di pecunia, over cosa delli quali sia satisfacto il creditore, sia tenuto il Potestà o suo Vicario, a petitione di chi addomandarà, farli fare instrumento di refutazione o acquitatione si come ricercherà la natura del obbligatione satisfatta. Et in ciò habbino piena potestà li sopraditti o Potestà o suo Vicario con pene, multe o coertioni personali, come a loro parrà per esecuzione delle cose sopradette.

CHE LI NOTARII LI INSTRUMENTI RESTITUISCHINO, TESTAMENTI ET LEGATI NOTIFICCHINO INFRA CERTO TEMPO. RUBRICA LVII.

Ciascuno notario sia tenuto et debbi redarre et restituire tutti li instrumenti de contratti, testamenti di qual si voglia ultima volontà et altre delle quali sarà rogato, //c. 54r// a quello dal quale addomandati spetassero; et in pubblica forma reddure infra dieci dì al più, dal dì che li sarà fatta la domandita di essi. Con domandita provar si possi per duo testimonii purché per lo addomandante non stia chi paghi la solita mercede al detto notario. Possi nientedimeno ditto Potestà o suo Vicario ditto termine minuire, aggiungere, restringere, et prorogare secondo li parrà, attesa la quantità delle scritture et la celerità di esse, sotto penna et alla pena di lire vinticinque. In le quali qual si vogli notario infra in detto termine assignato non restituendo per qual si vogli volta, sia condannato sotto la medesima pena. Il ditto Potestà o suo Vicario costrenga ditto notario detta scrittura rendere et caso fusse che lo addomandante non havesse accordo col salario, et mercede, li si debbi far dare la tasata mercede, secondo la forma delli statuti. Et se in esse determinata non fusse, il Potestà o suo Vicario, havuta la reformatione da tre legali et esperti notarij di detta terra o in essa abitanti, dichiarare alla qual tassatione de fatto star debbino, sotto ditta pena. Et se alcuna scrittura, instrumento o processo si trovasse subscripta o autenticato per mano di alcun notario assidente in ditta subscriptione delle dette cose, rogato per ben che il processo, instrumento o scrittura fusse per man d'altri scritta, a detta asertione di detto notario si debbi star et valghi et tenghi come per mano di detto notario rogato fusse et in pubblica forma ricavato.

DEL SALARIO DA PIGLIARSI DELLE ABBREVIATURE O CONTRATTI PER I NOTARI DELLA TERRA DI CHIANCIANO. RUBRICA LVIII.

Statuirmo et ordinorno che ogni notario della terra di Chianciano pigli, et pigliar debbi, l'infrascritto salario et mercede delle abbreviature, instrumenti et scritte et non più, sotto pena di lire vinticinque per ciascuna volta che sarà trovato contrafare.

Delle abbreviature di qual si vogli contratto si debbi pagare communemente //c. 54v// per qualunque parte quando il contratto è come altrimenti per quello il quale sarà fatto: giuli tre per parte.

Per il protocollo del testamento da CL. in giù

(Item) da CL. in su fino a dugento

Da CC. in su di qualunque quantità

Del contratto publico della venditione di dote, di socita, et di qualunque altra altro instrumento da XXV. lire in giù, giuli tre

Da XXV. in su fino l. giuli quattro

Item da cinquanta lire in su fino C.

Item da C. lire in su possi pigliar per qual si vogli centinaio di libre. giuli tre

Item dal testamento publico da XXV.lire in giù

Da XXV lire in su fino lire..... (*cifra omessa*)

Da cinquanta lire in su fino C.

Item da C. lire in su fino CC.

Item da CC. lire in su fino CCC.

Da trecento fino a CCCCC.

Da CCCCC. lire in su fino Mille

Da Mille lire in su di qual si vogli quantità si sia

Item da quelle persone le quali succedeno ab intestato delli instrumenti sopra di ciò celebrati da cinquanta lire in giù

E dalli in su quanto sia la quantità.

Et oltre li predetti salari piglino li medesimi notari quando cercarano, et cercando trovarano li instrumento o protocollo et non publicarano per la cercatura bolognini duoi per ciascuno anno che sarà stato ditto instrumento o protocollo celebrato. Et se cercando non trovarano, possino addomandare bolognini uno per qual si vogli anno ricercato, non più per virtù del iuramento preso in el arte della notaria. Ma se trovasse et publicasse per la cercatura di qual si vogli anno bolognino.

//c. 55r// DELLA MERCEDE DEL POTESTÀ O SUO VICARIO ET NOTARIO DEL MALEFICIO. RUBRICA LIX.

Accioché li littiganti possino delli atti loro più facilmente esser sgravati, statuirmo che'l Potestà o suo Vicario o cavaliere di detta terra non possino, né a loro et ciascuno di loro sia lecito di qual si vogli cosa daffarsi pagamento alcuno pigliare, eccetto nei casi qui di sotto scritto et dichiarati, sotto pena di lire xxv. per ciascuno, et ciascuna volta. Se altrimenti sarà fatto, per loro et ciascuno di loro, nel syndicato da esserli tolto.

De la esaminazione di ciascuno testimonio esaminato semplicemente lire dieci.

Esaminati con li interrogatori bolognini dieci.

Colli articoli et interrogatori bolognini (*cifra omessa*)

In le cause criminali delli atti non possi pigliare se no per la risposta bolognini (*cifra omessa*)

E per ciascuno altro atto tenuti in secreto cioè in scritti quanto a bocca , bolognini (*cifra omessa*)

Per esaminazione di ciascun testimonio a difesa o accusa semplicemente bolognini (*cifra omessa*)

Ma esaminati con articoli, et interrogatori da le parti prodotti, overo da uno tanto di loro bolognini (*cifra omessa*)

Per le copie delle cause criminali a raggione di ciascaduna faccia bolognini uno.

E per la faccia di essi debbino haver versi (*cifra omessa*) per almeno et sie tenuto il Potestà o suo Vicario monstrare processi et ogni scrittura di dette cause per una volta a qual si vogli chi li volesse vedere perché di ciò possino pretendere interesse senza alcun pagamento.

Item per ciascuna petitione in scriptis o a bocca non si (*in bianco nel testo*)

Per la prima risposta, negatione o confessione (*cifra omessa*)

Per ciascuna contumacia, soldi (*cifra omessa*)

Per ciascun termine ad excipere, replicare, triplicare et opponere (*cifra omessa*)

//c. 55v// Per ciascun decreto soldi dieci.

Per ciascun bandimento di tenuta soldi dui.

Per ciascuna iudicatione di essa al creditore, soldi dui.

Per la productione del instrumento, o altre scritture, soldi V.

Per la emissione del pubblico segno in dette scritture da copiare oltra all'ordine delle carte, soldi dieci.

Per qualunque sequestro in scriptis, soldi quattro.

Per qual si vogli altro atto non espresso nel presente ordine, soldi dui.

Per qual si vogli pegno dentro della terra, soldi (*cifra omessa*)

Per qual si vogli pegno fuori della terra, soldi dui.

Item dentro et fuori di detta terra per qual si vogli pegno o persona, ciascuno fameglio debbi havere soldi (*cifra omessa*)

Item per ciascuna captura personale dentro alla terra (*cifra omessa*)

Et ciascuna captura fuori dalla terra da un miglio in qua, soldi quatro.

Da un miglio in là sino alli confini, soldi cinque.

Item che in tutte le esecutioni criminali per esso o ciascun di loro daffarsi se non sarà per forma di statuto dichiarato, debbino havere la //c. 56r// quarta parte et se caso venisse che a detto condannato o inquisito per via di supplicatione o gratia dal Consiglio havesse havuto ditta quarta parte se intendi quello che ditta gratia resulta.

Item per tutte et ciascuna defensione personale quali in le cause civili si facessero in carcere o in palazzo per carcere assegnato o che di la sotto promessa partire non potesse non possi pigliare, se no per ciascuno di et qual si vogli defatto bolognini uno.

Et se al detenuto accadesse per le cause criminali habbi per ciascaduno bolognini duoi. Se già non li facesse ditta corte le spese ch'alhora li sia lecito pigliare di bolognini cinque. Et se accedesse che il Potestà o suo Vicario o corte volesse pignoregiare o pigliar qual si vogli debitore et quello trovasse per via quale allegasse volesse pagare et così haver denari della mano, non si possi né pegno regere quelle così trovato. Ma lo esecutore debbi havere la metà di quello che per ordine sopraditto ordine le venisse.

DE' PEGNI DA ESEGUIRSI PER IL POTESTÀ O VICARIO O SUO CORTE IN LA TERRA DI CHIANCIANO O FUOR DI DICTA TERRA. RUBRICA LX.

Statuirno et ordinorno che tutti et ciascuno pegno mobili che si pigliassero per ordine della corte del Potestà sudetta si deponghino appresso d'un Massaro da elegersi da li Signori et Priori i quali per li tempi saranno del mese di Genaro. I quali pegni, cose, eseguti si possino ad instantia del creditore, passati dieci di contra di essi, in questo ordine procedere. Cioè che ad instantia dei predetti il Potestà o suo Vicario debbi infra il termine di due di a riscuotere, qual passato se'l debitore non lo riscuoterà si debbi pronuntiare doversi vendere e quali di poi substanti tra diversi di al più offerente si concedino. Et pagamenti di tal così fatto pagato il creditore dalla sorte originale et le spese //c. 56v// alla corte, del resto render si debbi al debitore et questo quando vi è la presentia de sopradetti. Ma se loro, o ciascadun di loro, saranno absentì il medesimo Massaro debbi pigliare dette quantità, et esse distribuire alle persone sopra dette. Et quando il prezo così retratto non bastasse, di novo si debbi pigliare i pegni et contra di essi procedere con l'ordine sopra detto. Ma se nel far de pegni mobili o semoventi nel patrimonio del debitore non fussero ritrovati, in quel caso si debbi pigliare cose immobili contra li quali si proceda nel ordine a suo loco dichiarato. Il qual Massaro sia tenuto et debbi, a petitione di qualunque interesse pretendesse, fatti ditti pagamenti, et alla corte, et al creditore, li medesimi pegni restituire et di tutti i pegni consignati infra sei mesi; et in fine di detto tempo, renderne alla ragione inanzi detto Potestà o suo Vicario, over corte et ad arbitrio di essi, o ciascaduno di loro, se non volesse o potesse, sia tenuto alla menda di detto pegno. Et credissi al giuramento del Messo del pegno a lui assegnato: et habbi di salario soldi dieci.

DELLA NOMINATIONE DA FARSI NEL IUDITIO DA COLUI CHE SARÀ CONVENUTO PER REALE ACTIONE. RUBRICA LXI.

El convenuto per reale actione, si nella prima comparitione harà detto in nome di altri possedere, nominando la persona certa, tal persona così nominata debbi infra tre di dal di della nomination fatta, quali sarà stata notificata ad instantia della parte per il Potestà o suo Vicario, et essendo contumace, overo potendosi el convento nominante, si debbi metter l'actore imossessione della cosa adomandata. Ma sel nominato comparirà, il iudicio sopra di sé pigliarà. Debbi dal detto iudicio ei nominante esser assolto, et senza alcuno altro

libello, over petitione. Più oltre detta causa procedassi come sel libello formato fusse contra tal nominato, contra il quale proceder si debbi, secondo il suo modo al ordine dichiarato intra reo comparente.

//c. 57r// DELLI ADVOCATI ET PROCURATORI DA DARSÌ. RUBRICA LXII.

Ordinorno et statuirno che qualunque persona moverà, over haverà mosso lite o questione, over controversia contra alcuna persona et che haverà fatto avvocato o procuratore, li quali non havessero fatto patto infra di loro, non apparirà patto o conventione fatta della mercede loro delli advocati o procuratori, in qual caso qualunque avvocato o procuratore procurarà, over patrocinarà alcuna causa, habi et haver debbi per sua mercede, per ogni causa, lire dieci. Et più addomandar non possi, se già non apparisse patto o conventione infra di loro fatto in nel quale caso osservare. (*spazio bianco nel testo*).

Et qualunque procuratore procurarà over esercitarà alcuna causa dal principio alla fine, et che non haverà fatto patto, il patto con la parte, habbi per sua ordinaria mercè lire sette di denari senesi. Et se ci fusse alcuna promissione, si observi secondo l'ordine sopra detto.

CHE NUSSUN FORESTIERE POSSI ESSER PROCURATORE CONTRA LE PERSONE DELLA TERRA DI CHIANCIANO. RUBRICA LXIII.

Nissuno della terra di Chianciano possi né debbi esser procuratore di alcuni foristieri si habbino. In questo caso qual si vogli persona, la quale niente possiede, over fatione non fedati o altre imposte non paga in ditta terra et qualunche sarà trovato alle predette cose haver contrafatto, caschi in pena di lire vinticinque per ciascuno, et ciascuna volta. Et quello che harà procurato, non vagli né tenghi et ipso jure possi nientemeno il ditto forestiero procuratore haver contro per defendersi; //c. 57v// et questo, se già ditti forestieri nelle lor terre non havessero statuto o constitutione di parte, haver procuratore. Imperoché in tal caso sien trattati nella terra di Chianciano come quelli son trattati nelle loro terre.

DELLE FERIE NELLE CAUSE CIVILI DA OBSERVARSI. RUBRICA LXIII.

Volsero et statuirno che in la corte del Potestà, overo di qual si voglia ufficiale di detta terra, come Syndici di appellatione, sieno et esser debbino in nelli giorni, solennità, feste et tempi infrascripti, ferrie, cioè:

in la vigilia et di della Natività del Signor Nostro Jesù Christo,
 el di di Sancto Stefano Prothomartyre,
 el di di Santo Giovanni Apostolo et Evangelista,
 tutti li di domenicali,
 tutti di della Septimana Santa,

il dì della Pasqua della Resurrezione con otto dì sequenti,
 tutti li dì festivi et dalla Santa Matre Chiesa comandati et annunciati dalla terra di
 Chianciano,
 in la Concecione della Vergine Maria et di tutti quanti li Apostoli Quattro Evangelisti,
 Quattro Dottori della Chiesa,
 e li dì delli advocati et protettori di Chianciano,
 i dì della Mezzerrima per il merchato et i dì dei Santi e dei Morti.
 Sieno ancora ferie in tutti et ciascaduno ad utilità delli homini che al tempo della
 mietitura, et vendemmia, qual tempi il Potestà o suo Vicario, insieme con li Priori,
 Syndico et Camerlengo di detta terra che per li tempi saranno, dichiarare debbino allongare
 et diminuire per loro arbitrio come sarà congruo et opportuno et in quelli li parrà, quale
 ferie così dichiarate osservar si debbino quali dì feriatì (*parole non leggibili*)
 quali usar //c. 58r// debano il Potestà o suo Vicario; et come di sopra a suo loco è detto.
 Dichiarando che la dilatione et termini delle cause pendenti, concesse et assegnate, sieno
 et esser s'intendino in ditte cause civili in quello stato nel quale erano quanti l'intrata
 di dette ferie in nelle quali dì et festività far non si possi alcuno ordinario precetto,
 licentie comunissime, se già non si facessero di volontà delle parti, né esecuzione reale
 né personale per alcun debito. Ma solo esecuzione di sospetto di fuga, sequestri, processi
 et simili. Possi ancora in dì feriatì non già ad honore di Dio, farsi esecuzione contra
 li debitori contumaci tanto realmente, quanto personalmente. Eseguirsi sentetie, lodi,
 testamenti, codicilli, instrumenti esecutivi; esaminarsi testimoni ad eterna memoria, darsi
 tutori et curatori a minori, prodighi, furiosi, over che fusse interdetta l'aministratione de'
 beni suoi. Et ancora in tutti et ciascun casi, che per forma di alcun statuto procedere si
 possi, et processi, atti, et sentetie, esecuzione, come di sopra è detto in ditti tempi non
 feriatì fatte così valghino, come se fusser fatte in altri tempi, non obstante cosa alcuna in
 contrario disponente.

DE' COMPROMESSI DA FARSI INFRA CHIANCIANESI. RUBRICA LXV.

La scrittura originale è stata volutamente asportata e anche i calchi delle lettere sono stati successivamente ricoperti con una sorta di stucco.

CHE NISSUNO POSSI DOMANDARE RICORSO AL CONSEGGLIO SE NON UNA VOLTA. RUBRICA LXVI.

Statuirno ancora che qualunque persona si terrà gravato di qual si vogli causa, et che sia
 astretto per il Potestà o suo Vicario, li sia lecito appellarsi per una sol volta al Consiglio
 generale. Et così, sotto pena di lire venticinque di denari senesi, il Potestà o suo Vicario,
 a petitione di qualunque adomandarà ricorso al Consiglio generale, sia tenuto, alla pena
 sopradicta, concederlo, non obstante contrarietà alcuna. Et caso che adomandasse il detto

Conseglio, s'intende il primo Consiglio, che si farà doppo la dimandita; et non venendo non lo possi più adomandare, et a niun modo li sia concesso per il Potestà o suo Vicario, alla pena sopradetta.

CHE NISSUNO POSSI COMPRARE PER ALCUNO FORESTIERE. RUBRICA LXVII.

Staurimo li predetti Statutarii predetti (*sic*) sotto la rubrica catesima secunda agiongendo al capitolo detto, che qualunque (*parola non leggibile*) per alcuna persona forestiere //c. 59r// che non potesse comprare come la destinctione dice et caschi in pena il detto chiancinese nel doppio che tal cosa sarà comprata, senza diminutione. E la possessione s'intendi ipso fatto applicata al Comuno di Chianciano.

DELLI BENI DELLA CHIESA, HOSPITALE O DE ALCUNO ALTRO LOCO RELIGIOSO OCCUPATI DA RESTITUIRSI. RUBRICA LXVI.

Qualunque persona harà occupato o occuparà per sé, over per altri, alcuna possessione di cosa immobile o di alcuna Chiesa, hospitale o di altra religione, sia tenuto et debbi detta possessione liberamente relassare alli agenti di detto luoco infra otto dì di poi che sarà bandito per luochi publici et soliti di detta terra. Qual bando il Potestà o suo Vicario mandar sia tenuti nel principio de' loro regimenti, sotto pena in li statuti contenuta. Et se infra detto tempo detta possessione occupata non relasarà, caschi in pena di lire xxv., al quale li detti officiali, senza alcun processo, sien tenuti far pagare e non dimeno la possessione occupata facci restituire. Et il detto tempo o bando infra tempo, a petitione di chi havesse interesse sien tenuti commettere, possino ancora, per via di secreto accusatore et per inquisitore, procedere summarie et de fatto, senza strepito et figura do iuditio. Et tutti e ciascaduno relictì legati et iuditii a chiese, religiose persone, overo a lochi pii, fatte mantenere contra li heredi defunti et contra il possessore di detti beni.

DELLE DONATIONI SIMULATE DA REVOCARSI. RUBRICA LXVII

Se alcuno della terra di Chianciano over in essa habitante haverà donato in beni suoi secondo l'ordine et forma ditta a suo loco in el presente libro et poi sarà trovato possedere detti beni, per autorità del presente statuto tale donatione si presumi et iudicar si debbi fittiva et simulata, et per vinculo di iuramento sia tenuto il Potestà o suo Vicario et ciascun di loro essa domandare a petitione di chi la domandarà, fare cassare senza figura di iuditio, non obstante alcuna generatione di giuramento posto sopra detto //c. 59v// contratto. Quale autorità del presente statuto s'intendi per forza et paura interposta, non obstante che il donatore habbi costituito ditti beni in nome di colui che ditta donatione

harà ricevuto possedere; et intendissi la presente provisione nelle donatione advenire tanto; et questo se già le donationi fussero insinuate come è detto a suo luoch, contra le quali alcuna exceptione apponere non si possi.

DE' MERCANTI ET QUALEMENTE IN LE CAUSE DELLA MERCANTIA PROCEDERE SI DEBBI. RUBRICA LXVIII.

Stautirno et ordinorno che per l'advenire in qual si vogli cause di mercantie infra qual si vogli mercante, over infra un merchante et non mercante, per occasione di alcuna mercantia, summariamente et de plano, senza strepito et figura di iudicio, et ogni solennità di raggione, o messa per il Potestà o suo Vicario di detta terra, si proceda sola et pura mera verità del fatto risguardate. Intendo tutti quelli essere merchanti nella terra di Chianciano, quali quotidianamente si esercitano overo per la maggior parte del anno usano alcuna mercantia o arte, comprando mercantilmente o vendendo in ditta terra o suo distretto. Altrimenti per mercanti non si habbino, né intendinsi. Et si infra alcuni mercanti o vero un mercante et l'altro non merchante, questione et differrentia alcuna si vertisse per occasione di alcuna mercantia sopra la quale il Potestà o suo Vicario dubitasse, in qual caso, possino, et alhor sia lecito, chiamare uno o dui in ditta terra abitanti esperti et pratici in simil merchantia sopra la quale discordia fusse, quali non siino sospetti ad alcuna delle parti, il consiglio de' quali ditti ufficiali, o alcuno di loro prompto come iusto et conveniente li parà che sia.

DELLA FEDE A' LIBRI DE' MERCANTI DA DARSÌ. RUBRICA LXIX

Perché non sempre mai i mercanti et artefici della //c. 60r// terra di Chianciano usanti mercantie et arte vendendo o comprando possano con esso loro haver testimoni maxime quando vendeno a credentia, confidandosi di quelli con li quali fan contratto vendendo o comprando, acciò dalli maligni la verità soffocar non si possi per la negatione loro, statuirno ch'alli libri di tutti et ciascuno mercanti artefici che usano alcuna mercantia o arte publicate nella terra di Chianciano et suo distretto, in iudicio et fuori di iudicio, piena fede si debbi dar fino alla quantità di fiorini dui di moneta usuale, con giuramento di ditto mercante, overo artefice. Di ditta quantità in su con subscriptione del debitore, quando sa scrivere o con un testimonio qual sia maggiore d'ogni esame, coniuuto il iuramento del mercante, overo artefice, in ciascuno di ditti casi di per sé considerati piena fede a ditti libri si dia, come se legittimamente provassero o fusseno provato le cose contenute in ditti libri, purché ditti libri et partite habbino anno mese et dì.

DE' SEQUESTRI ET INTIGINE. RUBRICA LXX.

Possi il Potestà o suo Vicario sopra le civili cause cognonte ad instantia del creditore o creditori acciò li debitori più pronti si rendino a satisfare a creditori et li creditori più presto possino il loro credito consequire, commettere et far sequestrare della pecunia beni et cose d'alcun debitore, uno o più, il qual possederà cose immobili nella terra di Chianciano o suo corte. Quali cose così sequestrate sia tenuto il ditto creditore liquidar in fra otto dì proxime sequenti il credito, per il qual commesso sarà stato detto sequestro. Sopra la quale liquidatione pronunciare sia tenuto tal sequestro tenere o non tenere come di raggione sarà, quale termine passato et non provato per virtù del presente statuto //c. 60v// tal sequestro s'intendi et sia nullo. Et se sarà pronunciato harà et di poi creditore o servato l'ordine di raggione per la somma sequestrata haver ottenuto sententia over ancora che senza sequestro qual si vogli creditore per la esecutione della sententia harà fatto ditto sequestro, il predetto Potestà o suo Vicario, sia tenuto, ad instantia del creditore uno o più, citare la persona alla quale tal sequestro sarà fatto che debbi comparire infra il termine di tre dì a consegnare il sequestro ad esso creditore. Et se in ditto termine non comparirà, over comparirà et non consegnerà, in quel caso li si assegni termine di dui dì, il qual termine al absente notificare si debbi a pagare altro sequestro se sarà in pecunia, overo consegnare la cosa sequestrata. Qual termine passato se ditto sequestrario sarà inobediente, per virtù del presente statuto s'intendi, et sia concessa, et far si possi esecutione contra di esso per le cose contenute in ditto sequestro. Ma se in fra ditto termine comparirà et la cosa sequestrata consegnerà, più non sia molestato, et se il sequestro sarà fatto in altra cosa che in peccunia in ditto caso proceder si debbi come della tenuta fatta sopra le cose mobili overo immobili, observando i termini et modi come a suo loco è. Et sopra li ditti casi il ditto creditore sia tenuto a chi pagarà, l'instromento di quietatione fare, in modo che per l'avenire per virtù di ditto debitore posi in qual si voglia modo dire molestato, ma di ciò sia data audientia dal Potestà o suo Vicario, sotto pena di lire xxv. Ma se avrà impossidenti beni immobili in nella terra o corte di Chianciano, overo molti beni mobili che facilmente asportare non si possino, sequestro proceder non si possi et concesso per virtù del presente statuto, s'intendi nullo, et di nissun momento. Quale sequestro, in nei casi dal presente statuto permessi ad instantia di chi harà interesse, revocar si possi data idonea promessa di stare a raggione et pagare il iudicato con quella persona, ad instantia della quale tal sequestro si procederà esser fatto. Et quando della renovatione et nullità si trattasse, possi detto Potestà o suo Vicario procedere summarie di fatto //c. 61r// etiam in tempo feriato, purché non sia in honor di Dio in qual tempi ancora dei sequestri far si possino.

DE' TESTAMENTI ET ALTRE ULTIME VOLUNTÀ. RUBRICA LXXI.

Se alcuno di raggione habile attestare vorrà fare testamento quale sine scriptis, di raggione si dice. Se'l patrimonio suo sarà di valore, overo estimazione, di cinquanta fiorini di

moneta usuale, possi tal testamento far dinanzi a un notario et tre altri testimoni idonei. Ma se il patrimonio suo sarà di estimatione di cento fiorini, sia lecito ordinar ditto testamento rogando il notario con cinque testimoni. Et da ditta summa in su, per autorità del presente statuto, si ricerchino sette testimoni con il notario, i quali rogati si presumino eo ipso che in nel medesimo testamento dal notario descripti si ritrovano, eccetti testamenti per il padre infra figlioli ordinati, nelli quali tanto dui testimoni intervenghino. Et questo quando in ditta terra contacto nissun timore o suspitione di peste si ritrova. Quando poi tal timore si riprovarà, si possino tal testamenti fare con uno notario et tre testimoni maggiori di ogni exceptione.

Ma dove alcuno vorrà fare codicilli o alcuna altra ultima volontà, non vaglia né tenghi quel che sarà fatto se in li medesimi et medesime non saranno intervenuti cinque testimoni; et in tutti li casi sopraditti altrimenti trovati facti testamenti, codicilli, et altre ultime volontà a nissun modo vaglino; et il notario sia tenuto, sotto pena di lire xxv. ipso fatto da incorere, apponere i nomi de testimoni del padre loro etiam i cognomi, et come vulgarmente si chiamino, acciochè in ditta volontà falsità alcuna non si commetta et senza frode alcuna chiaramente apparire possino.

DELLE SUCCESSIONE AB INTESTATO CHE LA FEMINA DOTATA O DA DOTARSI NON SUCCEDA. RUBRICA LXXII.

//c. 61v// Perché verte la publica utilità della terra di Chianciano che la dignità delli ordini et il mantenimento del ceppo delle fameglie sien salvi, statuirono che nissuna donna o femina dotata, overo come qui disotto da dotarsi nei beni paterni o materni, fraterni, overo aviti, overo ad alcuno ascendente o descendente, etiam per traversale linea, non succedi in la heredità di alcuno di loro, ancora che non fusse dotata da essi del heredità del quale si trattassero et negli beni de' qual si vogli de' sopraditti ricorso alcuno non habbi, né cosa alcuna possi addomandare per occasione di legittima, overo supplemento di essa o per altra qual si vogli causa, se figlioli maschi descendententi di padre et madre overo di uno tanto di loro si trovaranno. Overo ancora di quello della eredità del quale si cercasse o cercarà dalle quali successioni sia predetta donna s'intendi esclusa, non solo per li ditti fratelli della medesima donna dotata, overo come di sotto da dotarsi in infinito succedere non possino al padre, madre, fratello, uno o più zio o zii, di donna dotata. Ma dalla successione d'essi, et di ciascun di loro, ad ogni modo sieno scacciate et succedere non possino, salvi i patti fatti avanti la constitutione della dote di essa donna. Salve ancora le cose disposte in testamenti, legati et donationi, sia ancora lecito alla ditta donna dotata quando proverrà a povertà ritornare alla casa paterna, over materna, dummodo operi in essa, et sarà quello utile che potrà. Ma se alcuno morrà ab intestato, lassati doppo di sé figlioli maschi uno o più et una o più femine, non fatta constitutione di dote, tal figliola o figliole dotar si debino, secondo forze del patrimonio, consuetudine overo dignità della casa, per il fratello o fratelli di si legittima età saranno. Et se minori, per dui o più prossimali parenti di detta figliola o figliole; et se quelli non si //c. 62r// trovarano, per

dui più prosimali della matre loro, dalle quale constitutione di dote niuna di dette figliole possino alcuna cosa dire, over reclamare, ma tacite et contente stiino, come se da padre o madre delle dite dotate fussero. Et in el resto a niuno modo in nella heredità, paterna o materna o fraterna overo ancora delle altre persone sopradette possino succedere, o vero a successione alcuna di alcuno di loro in qual si vogli modo attentare di venire, si figliolo maschio uno o più alli medesimi sopra viventi si ritroveranno o alcuno di loro. Ma se alcuno morrà lassate alcune figliole dotate et alcune non dotate, tal figliola o una, o più dotate, addunate le dote sue con le altre figliole non dotate, per quelle portione succedino, se già il padre loro in el testamento suo o in altra ultima volontà altrimenti harà ordinato. Ma se il ditto padre more, et di esso più figliole saran rimase non dotate, overo altrimenti per testamento o per altra ultima volontà non ordinato niun maschio, in questi dui casi espressi esistente parimente alla successione paterna, overo materna, venir possino, non obstante nelle predette cose alcune leggi o statuti in contrario disponenti.

DELLE ULTIME VOLUNTÀ DA OBSERVARSI PER LE FIGLIOLE OVER NEPOTI. RUBRICA LXXIII.

Figliole, over nepoti, di qual si vogli persona, una o più, sien constretti per il Potestà o suo Vicario inviolabilmente osservare testamento, et qual si vogli ultima volontà del padre, del avo, overo della madre et di qual si vogli altra persona sopra notata in nel prossimo capitolo, in modo che più addomandare, overo havere, non possino che il loro sarà lassato per raggione de institutione di dote, overo di qual si vogli altro titolo de alcuno de sopradetti fino a tanto sopra viveranno figlioli maschi, overo alcuno altro discendente per linea masculina di padre o //c. 62v// nonno. Et nissuno delli officiali sopra o di alcuna dona addomandate più in là che li sarà stato lassato, overo date per dote del padre, matre, avo esistente alcun maschio de sopra ditti. Ma il ditto testamento, overo ultima volontà, non obstante che in esso o in essa non si contenghi che li abbi lassato, per raggione de institutione et contra esso o essa, non si possi alcuna cosa dire.

DE' FIGLIOLI NON LEGITTIMI ET PARTE LORO PER IL PADRE DA LASSARSI. RUBRICA LXXIII.

Statuirno et ordinorno, non obstante alcuna legge canonica, civile, municipale che in contrario parlasse, over parlar si trovasse, che li homini di ditta terra di Chianciano o in essa abitanti, i quali havessero figlioli spurii o naturali o di qual si vogli altro coito procreati, possino li padri alli ditti figlioli naturali o non legittimamente procreati, de' beni loro dare et lassare in testamenti, donationi, codicilli o in altra qual si vogli ultima volontà o contratto, instituirli heredi in la terza parte de' beni loro, et non più. La qual parte in ditti modi in ditti figlioli consequire possino, per autorità del presente statuto. Et così s'habbino per capaci di modo che dalli medesimi come indegni torre non si possi

da alcuno altro legittimo successore o dal Commune di ditta terra. Ma alle femine cosi procreate possino li padri dare dote, etiam che si ritrovassero havere figlioli legittimi et naturali. Quali figlioli legittimi per natura esistenti, possino li padri alli sopra ditti figlioli lassare li alimenti tanto et alle femine in nome di dote quello li parrà conveniente. Et se li ditti figlioli con li figlioli legittimi et naturali in casa stare non potranno, possi il ditto padre lassarli un certo che, come a lui parrà, dummodo non ecceda la duodecima parte della heredità. Et se alcuno entro le predette cose tenerà venire o di raggione o de fatto, caschi in pena di lire cccc. da eseguirsi per il //c. 63r// ditto Commune. Et quando sopra di ciò non si trovarà il padre haver disposto, succeder debbino a quel modo che di raggione come li sarà promesso, et non altrimenti.

DELLA PARTE DELLA DOTE D'APPLICARSI AL MARITO. RUBRICA LXXV.

Se alcuna donna maritata morrà non lassati di sé et del marito suo figlioli maschi o femine, il ditto suo marito habbi et guadagni liberamente la terza parte della dote sua, la quale harà havuto, in pecunia, in altri beni mobili et immobili estimati o non estimati. Ma se tal donna fuori della terra di Chianciano et suo distretto, matrimonio contraerà con alcuno di ditta terra, over in essa habitante et a detto luocho vorrà et col marito li starà et morrà senza figlioli et figliole, in quel caso il marito suo, sopravivendo, guadagni la metà della dote, la quale harà ricevuto come disopra. Et in eletione del marito in qual si vogli caso stia restituire, per portione, ditti beni overo estimatione di essi, etiam che ditti beni non sieno nel distretto di ditta terra di Chianciano. Et le predette cose habbino, se il matrimonio sarà consumato in fra di loro per carnale copula et non altrimenti.

DELLE DONATIONE FATTE TRA IL MARITO ET LA MOGLIE. RUBRICA LXXVI.

Se in fra il marito et la moglie sarà celebrato contratto in qual si vogli generatione o nome chiamato, over per un di essi all'altro, in modo che il giuramento a l'uno o al'altro devenire possi, eccetto il contratto della dote, o di suo aumento, non vagli né tenghi, non obstante il giuramento in nel medesimo apposto sia per dolo, forza et paura opposto. In el caso predetto s'intendi posseno nientedimeno li creditori incorrere contra li beni cosi alienati della moglie o marito salva la dote //c. 63v// et aumento predetto, in modo che il creditore uno o più possi de' beni per tal contratto alienati esser conservati indenne. Et il Potestà o suo Vicario sie tenuto detto contratto et instrumento cosi celebrato far cassare et irritare a petitione di colui il quale in ciò pretenderà haver interesse. Et la exceptione predetta opponer non si possi, se non per colui che di ditto instrumento patisse. Possi nientedimeno il marito o moglie morendo in el testamento loro, il l'uno e l'altro o da per sé, lassare quello vorrano, non obstante le cose sopra dette, a le quali in tal caso derogato esser disposero.

CHE PRIMA SI AGITI CONTRA IL MARITO PER LE COSE DA RESTITUIRSI CHE CONTRA I BENI HIPOTECATI ALLA DONNA. RUBRICA LXXVII.

Statuirno et ordinorno che prima che si possi agitare contra alcuno compratore o singulare successore de alcuna cosa del marito hyppotecata alla donna per le dote sue le quale sarà stata moglie di alcuno habitante nella terra di Chianciano o suo distretto, si agiti contra il ditto suo marito, over suoi heredi in el foro in el quale è et over sono. Et far solenne discussione de' suoi beni, et non prima si possi agitare contra i possessori delli beni obbligati a detta donna, altrimenti odir non si possi colui che tenterà contra venire. Et le predette cose habbino luoco nelli casi presenti non decisi per l'avenire.

DELLA CONSIGNATIONE DELLA DOTE DA FARSI ALLA DONNA. RUBRICA LXXVIII.

Se alcuna donna contra il marito agitarà nel caso della raggione promesso che la dote sua si consegnì sopra beni del marito, tal consignatione far si debbi data la sententia per il Potestà o suo Vicario. Qual consignatione far si debbi per doi homini da elegiersi per la maggior parte de creditori di ditto marito //c. 64r// si sono presenti, altrimenti per li Stimatori di ditta terra, quali per i tempi saranno. Ma se alcuna dona, concorrente uno o più creditori, et contra del marito agitare volenti come parrà dinanzi al Potestà o suo Vicario et lo instramento della sua dote over aumento di essa in publica forma produrrà, sien tenuti ditti officiali et ciascun di loro per vinculo di giuramento, et a pena di lire xxv. ogni causa de' creditori ditti suspendere et in suspenso retenere fino a tanto che della raggione della medesima dona sarà conosciuto. Contra e quali, uno o più espresamente, la ditta dona apparischi esser prima di tempo et di raggione dover esser preferrita; et così ditte cause suspense di poi finire.

DEL TEMPO ET MODO DI RESTITUIRSI LA DOTE. RUBRICA LXXIX.

Tutti l'instrumenti dotali si mandino ad esecuzione come di sopra è detto sotto la rubrica delle esecuzione del instrumenti et le predette cose habbino luoco in tutti l'instrumenti dotali, quietatione di dote et in tutti i casi ne quali a luoco la restitutione di loro. Et però venendo il caso della restitutione della dote, se detta dote è in quantità inanzi al anno, non si possi. Ma esso finito, incominciando la morte del marito, purché sempre li heredi di ditto marito morto in quel mentre alimentino ditta dona. Ma se ditta dote consisterà in cose immobile, statim doppo la morte di detto marito, a volontà di detta dona, restituir si debbi, et per rata di frutti, se in ditte cose dotali fussero tanto ditta dona quanto a suoi haverà fatta la divisione, per il Potestà o suo corte condannare. Et se alcuno per l'avenire sposarà alcuna dona et dote o promissione di dote riceverà, et ditta moglie avanti la morte del marito senza figlioli morrà appresso di ditto marito come è detto disopra sotto la Rubrica

dello guadagno della dote, remanghi ditta rata, over raggione, di adomandare, //c. 64v// se li sarà stata promessa. Qual parte irrevocabilmente sia dal marito, non obstante che nel instrumento della promissione della restitutione della dote apparischi fatta promissione di restituire la dote tutta et integra.

DELLI ALIMENTI PER IL MARITO ALLA MOGLIE DA DARSÌ SI PER COLPA SUA SARÀ PARTITA DA ESSO. RUBRICA LXXX.

Nissuno marito per l'avenire ardischi, over presumi, senza iusta et rationabil causa la moglie sua da sé scacciare. Et se altrimenti fusse fatto, il Potestà o suo Vicario, sien tenuti incontenente, secretamente, cercare ex officio da vicini del marito et di tal moglie, donde sia generato tal partimento. Et se haverano almeno per publica fama della vicinia che per colpa del marito si sarà partita, sien tenuti constregere il medesimo a volontà della moglie li alimenti del tempo passato, et per l'avenire dove ditta harà habitato, et habitarà prestare li quali tanto a lei quanto a li communi figlioli, se con se harà, sia tenuto subministrar di sorte che sieno alla sufficientia di tutti loro. Et questo quando il marito predetto sia stato integramente satisfato delle dote, et se la moglie harà le dote scatiata in peccunia o cose mobili o vero immobili estimate, sie constretto il ditto a dare in ciascun anno per ditti alimenti quello che al Potestà o suo Vicario parrà conveniente, overo in quantità, overo in cose. Ma se harà la dote sua in cose immobili non estimate, sie costretto il ditto marito lassarla fruire di ditte cose et possessione, constregendo laboratori, coloni, inquilini, cottimatori, over conduttore a respondere de' frutti et pensioni alla moglie; et non almanco constregendo di ciò il prefato marito a fare prima refutatione alli sopra ditti casi paganti; et questo il ditto Potestà o suo Vicario con ogni modo, remedio di raggione, far debbino né di ciò possino essere indicati. Et sel marito predetto havere //c. 65r// non si potese, per autorità del presente statuto, giovi a essi la quietatione fata per tal donna come se fusse fatta per il marito. Qual frutti così alla ditta moglie pagati, non possi esser stretto il marito al altro per li alimenti preditti, et se la ditta dona non ardisse li alimenti preditti adomandare al marito per qual si vogli causa, in quel caso, ad instantia di ditta moglie, sia costretto il marito per li ufficiali sopraditti o uno di loro a dare idonea promessa di pagare ogni anno ditti alimenti in nella festa d'Ogni Santi fino a tanto che separati staranno. Et se'l matrimonio predetto sarà senza dote, il Potestà o suo Vicario per arbitrio suo, considerata la qualità et conditione del marito et moglie determinare la quantità de alimenti, et constregere a pagare senza alcuna ordinatione di Iudicio, overo petitione di compromesso, quale in tal caso addomandare non si possi. Et questo medesimo si observi contra tutti quelli che ricevessero et ritenessero dote di ditta donna così scacciata.

DELLA CONSERVATIONE DELLE DOTE CONSERVATE ET DELLE DEFFENSIONE DELLE COSE VENDUTE. RUBRICA LXXXI.

Sien tenuto il Potestà et suo Vicario, Priori, Commune et tutti il Consiglio della terra di Chianciano conservare, et conservar far, tutte et ciascuna tenute tenute (sic) date et vendute, dationi, in soluto, fatte alli creditori o per autorità della corte del Potestà della terra di Chianciano consignationi, collocazioni fatte alle donne de beni del marito per le dote sue et secondo la mensura di essa, et ancora tutte le venditioni fatte per li creditori a qual si vogli persona di qual si vogli beni o cose. Et questo per autorità del presente statuto non obstante alcuna exceptione di raggione o di fatto.

DELLA ELECTIONE DEL FORO ET MERCATI ANNALI DA FARSI. RUBRICA LXXXII.

Statuirmo ancora che ogni anno per l'advenire //c. 65v// si faccino et celebrinsi in la terra di Chianciano et suo corte mercato in nella festa di Santo Gioanni del mese di Giugno, et nella festa di Santo Bartolomeo del mese d'Agosto, et ancora tutti li dì delle mezerime, alli quali mercati tutti et ciascuna volenti venire possino con persona, et con ogni generatione di mercantie, libere et secure, et senza paura alcuna. Et a beneplacito loro retornare, non obstante alcun debito di particolare persone, per li quali pigliare non possino o molestare in alcun modo. Et a ditti tempi nissuna persona ad instantia del suo creditore, uno o più personalmente, esser presa, constrengere si possi. Et se per commissione del Potestà o di suo Vicario o di alcun altro ufficiale di ditta terra, ad instantia et requisitione di qual si vogli particolare persona, per il Commune predetto con tutti modi et molestato, debi esser defeso. Et per tal causa il Potestà, Vicario o altro ufficiale contrafacendo, caschi in pena di lire vinticinque. Et in altre tanto defatto non servato alcuna solenità di raggione, sia condannato quello ad instantia del quale tal molestatione fatta sarà, et a restitutione di danni et interesse del molestato, non obstante alcuna legge civile o municipale contrario disponenti alla quale volsero per questa volta esser derogato.

DE' TUTORI ET CURATORI DA DARSI ET DECRETTI DA INTERPONERSI. RUBRICA LXXXIII.

Sia tenuto il Potestà o suo Vicario dare le tuttele et cure et conceder le adocioni et emancipatione de' figlioli a qualunque l'addomandarà di detta terra di Chianciano o suo distretto. Et interponere la sua autorità et decreto, non solo alle predette cose, ma ancora alle venditioni delle cose de' minori. Sien tenuti ancora ditti ufficiali, o che ditti tutori et curatori sien dati da loro o che sieno dati da gli ufficiali degli pupilli come a suo luoco è detto, constrengere infra otto dì li predetti, di poi che sarà stato addomandato, a giurar l'officio loro. Et fare in nel principio //c. 66r// di loro officio, sotto pena di

lire xxv., solenne inquisitione per e' testamenti de' defunti e a tutti modi che potranno, contra tutti et singuli tutori testamentari legittimi, et dativi, i quali non haranno preso et giurato ditta tutela e di amministrare loro beni con bona fede. Et qualunque della terra di Chianciano impedisse, prohibisse o vertasse ad alcun tuttore o tutrice delli medesimi pigliare tutela, administrar bene loro, sia condannato in lire cc. di denari. In la qual pena cader s'intenda qualunque offendesse alcuno tuttore o tutrice per causa della ministration loro; et approvar le dette cose basti il giuramento del tuttore con un testimonio di veduta o quatro di fama. Et in tutti li sopraditti casi sien tenuti et debbino li officiali sopraditti tutori, tuttrici, curatori et curatrici predetti sopra beni de' pupilli loro et adulti, costringere a fare inventario, dare promesse uno o più ad arbitrio delli predetti officiali, considerata la quantità del patrimonio ad administrarsi.

DELLA QUIETATIONE DA FARSÌ PER IL CREDITORE AL SUO DEBITORE.
RUBRICA LXXXIII.

Qualunque sarà trovato haver actione contra qual si vogli persona della terra di Chianciano o in essa habitante per la qual si vogli quantità di denari per causa di contratto, overo per qualcuno altro modo sia tenuto, havuto il pagamento di quella cosa o quantità debita, farli contratto di liberatione fine, overo refutatione. Et se il creditore in fra il dì terzo assignatoli per il Potestà o suo Vicario, ad instantia del creditore, l'instrumento predetto non harà fatto, caschi in pena di lire xxv., contra del quale per ditta quantità senza più altro processo esecutive si proceda. Et nientedimeno per la corte sopra detta, con tutti li remedii della raggione, sia costretto ciò fare. Et quando accadese che più fussero di debitori della medesima quantità o cosa et a uno sarà fatta general refutatione, sia tenuto quello quale tal refutatione harà ricevuto dare capia //c. 66v// quando bisognasse alli condebitori suoi; et acciò possi esser costretto con remedii della raggione dal Potestà o suo Vicario sopradetti.

DELLA ALIENATIONE FATTA A DUE DELLA MEDESIMA COSA. RUBRICA
LXXXV.

Se alcuno harà venduto, donato o in qual si vogli modo alienato alcune possessioni et di poi le medesime di altri venderà, donarà o in altro modo alienarà, quello a chi fatta sarà l'ultima venditione, overo alienatione, si pacificamente per duo anni harà posseduto tal possessione et frutti di essa recolto senza alcuna contradditione di colui il quale primo tal venditione, donatione o alienatione sia stata posta o harà ricevuto, sia preferito il detto possessore al primo, non obstante che in l'instrumento della prima alienatione sia stata posta la clausola del costituito overo precario.

DE L'INSTRUMENTI DEL CAMBIO, OVER D'ALTRA MONETA. RUBRICA LXXXVI.

Se per tenore di alcun contratto, scritta, promissione, overo di alcuna altra obligatione, alcuno a debito fusse tenuto in le quali certa quantità di denari over di moneta si contenesse quale fusse debito al creditore, quella sola moneta et quantità si possi addomandare per prezzo et in luoco di prezzo soldi 14., la quale appare in el contratto servar promissione, over obligatione predette, et quella che dalli debitori si provasse esser ricevuta. Et il Potestà o suo Vicario et ciascuno di loro, sien tenuti precisamente observar et observar fare le predette cose, a petitione di qual si vogli debitore che ciò addomandasse. Et il medesimo s'intendi ordinato da tutori, et curatori, debitori se già nei pagamenti da farsi sarà admeso paura over dolo in qual si vogli modo in nel quale tutti casi plenaria potestà si intendi attribuita alli officiali predetti, che in nelle predette cose possino cognoscere ad arbitrio loro.

//c. 67r// DELLA REPUDIATIONE O ABSTENTIONE DELLA HEREDITÀ. RUBRICA LXXXVII.

Qualunque persona vorrà repudiare o overo abstenersi da la heredità del padre, overo avo paterno, sia tenuto questo medesimo far bandire pubblicamente sopra le scalle del palazzo del Potestà di ditta terra tre diversi dì, con alta voce a suon di tromba, prima la materia in la quale si rende raggione, stando presente in ditto luoco con il trombatore colui che tal repudiatione o abstentione vuol fare. Et il ditto trombatore a chi in el bando suo qualmente tal di tale vole la heredità di suo padre over avo repudiare, et di poi andar nel generale Consiglio, et li ditta repudiatione pubblicamente proporrà, si chè venghi in notitia di tutti gli consiglieri. Et prima sien citati per generali bandi tutti li creditori di ditta heredità; et quando (*parola non leggibile*) stare con il trombatore con qualunque persona di poi che sarà stata infra un anno morto il padre, over alcuno di loro harà repudiata la heredità, da indi in là non si possi abstenere o vero repudiare, né beneficio di restitutione in integro addomandare. Ma sia tenuto in tutti li debiti paterni, over aiuti, etiam che ditta heredità non havesse.

COME LA HEREDITÀ NON ADDITA S'INTENDI TRASMESSA QUANTO AL COMMODO. RUBRICA LXXXVIII.

Deliberorno ancora che se ad alcuno si devolvesse la heredità paterna, materna, overo d'altri qual si vogli persona, che s'intendi quelli o chi sarà delata herede e così sia. Et ditta heredità haver adita, et presa, et in essa essersi mescolato quanto alla trasmissione et suo commodo, non obstante che la petitione, over im missione non costasse riservato a colui al quale ditta heredità si defferisse il beneficio di tal repudiatione, overo abstentione, infra il tempo sopra detto. Et di abstenersi et //c. 67v// per il ditto beneficio, overo

reservatione, non s'intendi preiudicato in alcuna cosa a ditta trasmissione da farsi, se già ditta repudiatione, over abstentione fatta fusse secondo la forma del prosimo et precedente capitolo.

AGGIUNTA SOPRA DELLA RUBRICA DELLA PRESCRIPTIONE DEL DEBITO, DELL'INSTRUMENTI O SCRITTE. RUBRICA LXXXIX.

Per levar via molte lite che nascere potriano fra li homini della terra di Chianciano, provvidero et statuirno li predetti Statutarii sopra della Rubrica della prescriptione, dell'instrumenti o scritte pubbliche o private, che ogni volta che sarà allegato detto statuto dal reo dalla prima, overo seconda risposta, il Potestà o suo Vicario, visto che haverà detto statuto, non possi in alcun modo accetar nissuna altra risposta da colui il quale addomandarà. Et contrafacendo detto Potestà o suo Vicario, caschi in pena di lire vinticinque per ciascuna volta che contrafacese, d'applicarsi al suo salario; le quale ritenere si debbino per il Sintaco che a detti tempi risederà. Et contrafacendo detto Sintaco caschi in la sopradetta pena, da pagarsi de fatto.

La rubrica XC è del tutto abrasa e illeggibile.

//c. 68r// DEL MODO DEL POSEDERE LE COSE STABILE IN FINO CHE IL STATUTO NUOVO HARÀ LOCO. RUBRICA LXXXXI.

Qualunque persona haverà o possederà pacificamente et quietamente per tempo di anni dieci cosa stabilita, overo possessione con buona fede et sine titulo per sé o per suo o in suo nome del autore o factore o antecessore, non sia né possi eser inquietato, et molestato né a sé questione alcuna possi esser fatta. Et si alcuno contrafarà procedendo o actitando contra il possessore di dieci anni, overo in qualunque modo inquietando farà processo, non vagli né tenghi ipso iure. Et il Potestà o suo Vicario sia tenuto, et debbi, tal molestante non audire, né petitione ammettere. Salvo le cose dei pupilli, alle qual tutte cose il presente statuto non resisti et tutte et ciascuna cose habiano luoco nelle cose pasate, presente et future, il quale presente statuto fu cavato et tratto delli statuti vecchi di latino in volgare sotto la rubrica XLVIII. Statuendo però che tal statuto vecchio habbi luoco infino che il statuto nuovo scritto a car. 49 sopra la rubrica LI haverà luoco, in nel qual caso mirando il detto statuto nuo (*sic*) in possesso, statuirno et ordinorno che il presente statuto vecchio scritto nel presente foglio 169 non vagli né tenghi ipso iure. Ma il statuto nuovo soprannominato passerà li ditti dieci anni quali incominciano dal 1544 habbi et haver debbi il sopradetto possesso in la causa sopradetta.

CHE LA FEMINA DOTATA NON POSSI TORNARE A PARTE. //c. 68v// RUBRICA LXXXXII.

Statuirno che se alcuna femina dotata sarà, overo di poi si dotarà, suo padre o fratello, overo altro per qualunque modo, overo da sé medesima e suoi figlioli et heredi, over descendete, non possa tal femina poi così dotata, né per testamento, né per codicillo, overo per alcuno altro modo, nella heredità paterna, materna, fraterna overo successione in alcuna altra, venire o tornare o addomandare parte della heredità de' predetti, overo alcun di loro o de' beni d'essa heredità. Et intelligatur dotata la femina se sarà stata col suo marito per spatio di dieci anni, overo altramente, sin altro luoco della dote non ne apparisse, si et in pertanto che in essa heredità sieno figlioli maschi, overo maschi descendenti de loro, overo frategli o figlioli de fratelli maschi che siino del fratello o della sorella non maritata prima morto, overo prima morta, non remanendone figlioli di quello che morto. Se già a tal femina non manchassero beni del marito et essa femina fusse venuta a povertà, si et in tal modo che né della sua dota per dei beni del marito governare non se potesse, sia lecito a lei in tal caso nella detta heredità redire, et venire, solamente a ricevere gli alimenti necessari secondo la facultà della heredità et non possa più oltra adomandare. Ancora se la femina vedova vorrà revenire nella heredità preacita, et in essa mettere, ponere et conferire la sua dota et Dio che non sia divenuta a povertà, possa, et a lei sia lecito, retornare solamente a ricevere li alimenti, et in essa et sopra essa heredità stare et trare mora et alimenti ricevere, secondo la facultà della heredità predetta, per insino a tanto che la detta dote in essa heredità di stare et lassarà, et lassare vorrà, et non possa più altra domandare, acciò se il padre, overo altri in sua ultima volontà, alcuna cosa lassata ad alcuna somma et donde esso o suo herede dotare (*parola non leggibile*) caggione alcuna cosa dona intendesi haver dato et pagato del detto //c. 69r// relicto per fino alla conveniente quantità de quello che gli sarà così stato lassato. Et el detto relicto domandare non possi, se già la quantità del detto relicto non fusse maggiore et passasse la quantità a lei data.

DEL MODO DEL PATTO OSSERVARE. RUBRICA LXXXXIII.

Statuirno che qualunque persona di qual si vogli cosa haverà fatto patto o conventionione del quale non apparisse instrumento publico, tal patto così ordinato possi provarsi per dui testimoni degni di fede con il giuramento. Et così provato che sarà si debbi osservare infra di loro. Et di tal patto sia tenuto il Potestà o suo Vicario far osservare senza institutione di libello.

DEL MERCATO DI S. LUCA. RUBRICA LXXXXIIII

Perché secondo la scrittura (*di incerta lettura*) platonica la terra ha bisogno delli negociatori

quali portino et reportino al tempo delli mercati delle cose quale bisognano alli habitanti di detti luochi però, statuirno et ordinorno che per l'avenire s'intendi ordinato mercato dal dì di S. Luca fino alla penultima vigilia di S. Simone. A le quale ciascuno possi venir et parti libero, sicuro e senza alcuna sospitione di debito, overo codennatione purché non importi sangue, cioè vita, capo o incisione di membro, et (*parole non leggibili*) per detta causa o per comprare o per vendere durante dato tempo, ogni beneficio et privilegio quale è dechiarato in lo statuto de' mercanti annali.

CHE LE COSE COMPRATE S'INTENDINO OBLIGATE AL VENDITORE FINO A L'INTEGRA SATISFATIONE. RUBRICA LXXXXV.

Accioché dalla provisione della raggione..... (*parole non leggibili*) non habbi da nascere alcuna ingiuria..... (*parole non leggibili*) // c. 69v// volsero e statuirno il S. P. M. predetti che in li casi et conti aversi delle quali non aparisce publico instrumento o scrittura validi overo non fussero casi liquidi o chiari o vero fussero casi sopra li quali non fusse provisto per li statuti del presente volume et liquidi et chiari s'intendino secondo che sirà dechiarato per il s. (*abbreviazione non leggibile*) si possi per il reo alla prima risposta, negato che avrà domandare compromesso, quale il s. P(odestà) e suo offitiale, eccettuati li casi predetti debi pronuntiar fra le dette parti il compromesso di ragione, o di ragione e di fatto, sì come a lor signorie parrà, non essendo concorde la parte litigante nel modo, vogliano fare detto compromesso eleggendo uno homo per ciascheduna delle parti per loro arbitri. Si essendo li detti arbitri discordi, in quel caso il s. P(odestà) e suo Vicario eleggi il terzo alli quali homini arbitri et terzo le parti litiganti devono dar le loro ragioni, per il provare et produrre tutto quello che vogliono et possino infra il termine di vinti dì dal dì dell'acceptatione del loro arbitrato, et non producendo, allegando o probando, una delle parti litiganti cosa alcuna, possino e debino detti arbitri secondo le ragioni e prove che i detti arbitri siranno porte infra il termine di dieci di doppo li vinti alla parte assignare, intestare e laudare sotto pena a essi da imporsi per il s. P(odestà) e Vicario derogando ad ongni leggi e statuto in contrario parlante.

//c. 70r// In Dei nomine amen. Anno ab Incarnatione Millesimo quingentesimo quadragesimo nono. Indictione ottava, die vero decima septima Februarii, Pontificatus Sanctissimi in Christo Principis et Domini nostri Julii tertii, anno eius I^o, et Carolo Quinto Romanorum Imperatore semper augusto.

Convocati et congregati li sp.mi signori Priori della Comunità et homini di Chianciano, insieme con li prudenti signori Massari eletti et haventi auctorità piena dal Consiglio generale di detta Terra, come appare di mano di ser Aquilante Roscelli cancelliere di dettà comunità, in presentia e con consenso, volontà e decreto dello eccellentissimo dottore messer Bernardino di Filippo Buoninsegni generalissimo Commissario per tutta la Val di Chiana della Repubblica di Siena, a nome di sua cesarea et cattolica Maestà, con piena, ampia e generalissima auctorità et commessione, havendo hauto già informatione della

infrascritta legge, statuto et provisione fatta sotto el di decessette di gennaro prossimo passato per li deputati del Consiglio generale dela città di Chiuscj, con consenso e decreto del medesimo signor Commissario e parimente dela confirmatione fatta di detta et infrascritta legge per li deputati del Consiglio generale di Sarteano, con consenso e decreto e volontà del prefato signor Commissario, sotto el di sei del presente mese, come del tutto appare di mano di me notaro e cancelliere sottoscritto et hauto in forma di loro matura et (*parola non leggibile*) consideratione trattato et (*parola non leggibile*) attendendo a quel che concerne el vivere mediante la giustizia per il bene essere della Terra et uomini e habitanti d'essa, ma anco dalle persuasione del detto signor Commissario et per altre giuste ragioni così cagioni per vigore della loro auctorità (*parole non leggibili*) e per ogni altro migliore, più valido (*parola non leggibile*), servate le cose da osservarsi secondo l'ordine dele (*parola non leggibile*) di Chianciano e per certa loro (*parole non leggibili*), //c. 70v// statuirno, ordinorno e confermorno in tutto e per tutto come ne la sottoscritta legge e statuto si contiene, e così volsero si osservj per lo avvenire per legge perpetua et ch'habbi anco luogo con li di Cetona, quando per essa comunità et homini il medesimo sia deliberato et statuito, et non altrimenti, e quanto alla cognitione et esecuzione dele cause criminali declarorno doversi attendare la forma delli statuti di quel luogo dove la causa si cognoscesse o eseguisse, messo el partito a lupini fu ottenuto nemine discrepante.

Il tenore del quale statuto è questo, cioè:

Se intenda proveduto, statuito et ordenato, et così per legge perpetua si osservi per lo avvenire, che in tutti i delitti et debiti commessi e che si commetteranno in la Terra et corte di Chiusci, nissuno sia sicuro in le Terre e corti di Sarteano, Chianciano e Cetona, intendendosi questa legge dover esser reciprocha fra le dette comunità, et haver luogo all'hora che sarà per esse el medesimo ordenato, e i debiti et delitti detti si ricognoschino e ricognosciar possino in detti luoghi dove i debitori et delinquenti confuggissero e per queste cagioni non sieno sicuri.

Giovan.o Senesino notario et cancelliere rogato.

//c. 71r// Statuto che la madre non succeda in li beni de' figlioli posto qui per ordine del Eccell.mo d. Doc. M. Hylario Celso constrecto dal Consiglio del Populo come ne appare di mano di me notario e Cancelliere infrascritto. R. 95

Si alcuna madre havaria figliolo, figliola, uno o più, li quali si ritorvassero avere beni tanto mobili quanto immobili, ragioni o actioni in qualunque modo a loro spectanti, non possi tal madre ab intestato o direttamente o per obbligo, in li beni loro o di ciascun di loro succedere. Ma ad essi succedino e succedar debbino li fratelli carnali o figlioli de' fratelli o descendenti da essi masti però. E quado li detti mancasseno, li zii carnali o figlioli masti di essi. E si li sopra detti non ci fussero al tempo de la morte loro, succeda e succedar possa, detta madre in detti beni a la legittima tanto in tal resto chi più proximale si troverà mastio o femina, etiam che sia dotata e succedar non potesse per forma di statuto.

E questo quando detta madre non si maritarà più e maritandosi che detta legittima habbi o non sia esclusa; e restituire debbi essa a chi el resto succederà, se già per testamento del marito di detta madre o suo figlioli che così morissero non fusse altrimenti ordenato. In qual caso si debbi tal volontà così apparente attendare, non obstante la dispositione del presente statuto et intestato si intenda etiam chi non havesse di far testamento: e tutto ciò perché intendiamo augumentare il ceppo e che la heredità non vadino ale case aliene.

Enea Vetulo notario et Cancelliere
de la Comunità rogato

//c. 71v-72r// Ordine dei Quattro Conservatori sul divieto di tagliare alberi dal pedone nelle bandite comunali, emanato “havendo havuto notitia di molti e diversi danni fatti in tagliare e fuoco in più e diverse bandite delle Comunità e luoghi sottoposti al Magistrato loro”.

//cc. 73v-74r// Ordini granducali di incerta lettura per la scrittura evanita.

//c. 75r// INCOMINCIA IL LIBRO TERZO IN NEL ORDINE DELLI STATUTI DELLA TERRA DI CHIANCIANO QUAL SI DICE DE' MALEFICII.

COME SI PROCEDA IN GLI MALEFICII. RUBRICA I

Qualunque, o per via di accusatione o vero denuntia, over ancora de inquisitioni, sarà per la corte del Potestà processato, citar si debbi in questo modo, cioè: che'l medesimo accusato, denuntiato o inquisito sia citato per cedula contenente il tenore della inquisitione, accusatione, querella, over denuntia. Personalmente se si può trovare, si non a casa della sua solita habitatione con relaxatione di cedula, in nelle quale si assegni al medesimo il termine di tre di prosimi alhora sequenti a comparire et rispondere. Il quale citato a modo predetto, se in ditto termine non comparirà, di novo citar si debbi. Et per la seconda citatione a tal citato si assegni termine di duo di, il quale se in ditto termine non comparirà si sbandischi come qui disotto sarà dichiarato dalla terra et distretto di Chianciano. Et se ditto citato casa o habitatione non harà in ditta terra o suo contado o non habitarà, sia citato et citar si debbi in simil modo con cedula qual appicar si debbi con cera o in altro modo in piedi delle scalle del palazzo del Potestà et al medesimo asagnar si debbino termini sopra ditti, salvo nientedimeno il capitolo del homicidio, che venghi a rispondere al processo contra lui fatto et se non verrà in ne' termini sopra a sé assegnati, sia tenuto *//c. 75v//* il Potestà o suo Vicario tale così citato fare sbandire in la quantità quale per forma di statuto di ciò parlante venisse condannato di poi esso condenare, come se tal maleficio havesse confessò. In nel qual bando si asegni, et asagnar si debbi, il termine

di cinque giorni, et ciò notificar si debbi al ditto citato et esbandito per cedula, il quale se in ditto termine comparirà et offerirà esser parato, responder sia adnesso et udito, come se bandito non fosse, purché in ditto comparitione produchi una politia per mano del Camerlengo di detto Commune, nella quale apparischi come il ditto citato et esbandito ha pagato per pena del bando soldi dieci quando la quantità in nel bando posta fusse de lire cinquanta in giù. Ma da ly in sù di qualunque quantità soldi vinti, della qual pena la metà s'intendi d'esser di detto Commune di Chianciano, l'altra della corte procedente alle predette cose. Et data la promessa di star a raggione et pagare il giudicato, quale dar si debbi ancora da qual si vogli comparente nella prima, over seconda citatione, inanti lo esbandimento, asegnando il medesimo termine di quattro di a fare ogni sua difesa. Et si di poi la risposta fatta si absenterà in modo che non neghi agli comandamenti delli officiali sopra detti o alcuno di loro per occasione di ditto processo, possino et debbino esbandirlo et in bando porre et di poi condenarlo come se mai fosse comparso. Et se alcuno accusarà alcuno di malefitio, et giurarà absente lo accusato, overo l'accusato comparirà et con giuramento responderà, non obstante l'absentia o de l'uno o de l'altro, vagli et tenghi di piena raggione tal giuramento o risposta tanto in confessare, quanto in negare, come se l'una et l'altra parte fosse presente. Ma se alcuno di detti sbanditi, overo alcuno altro esbandito per malefitio verrà alla terra di Chianciano o in suo corte, sia tenuto il Potestà o suo Vicario tal così esbandito condannare in lire vinticinque di denari, per qualunque di che sarà trovato esser in detti luochi, contra li quali procedere possi tanto per via di accusatione quanto inquisitione. Et se alcuno sarà stato sbandito //c. 76r// dal Comune predetto et di poi accaderà esser di novo accusato o inquisito de altro Maleficio et vorrà venire ad escusarsi, il Potestà o suo Vicario, obtenuta la licentia dal Consiglio generale, li possi fare salvo condotto di comparire per far la sua escusatione, purché in nella responsione predetta dia sicurtà di pagare la condennatione se sarà condannato di ditto malefitio; et così partirsi stante rato et fermo lo esbandimento et condennatione prima di esso fatte.

INFRA QUANTO TEMPO SI POSSI COGNOSCERE DE' MALEFITII. RUBRICA II.

Statuirno chel Potestà o suo Vicario o corte non possi cognoscere né procedere sopra i maleficii commessi, et perpetrati se non da un anno in là, considerato inanti lo incomincio del suo uffitio. Ma de' maleficii comesi da un anno in qua cognoscere, procedere, condannare et absolvere possino come di raggion sarà, over che per via de inquisitione si proceda, over denuntia, accusa o querella. Et caso che de' maleficii oltra al ditto tempo comessi si procedesse, non vagli né tenghi processo che per causa predetta se instituisse, et niente dimeno caschi in pena di lire xxv. per qualunque di loro, et qualunque volta, se già non fusse qualche maleficio che al Consiglio generale di detta terra paresse da concedere la cognitione et ciò esso di cognoscersi si ordinasse, eccetto furti, robaria, incendii, homicidii, seditione, prodizioni che si commettersero contra il Commune di Chianciano. Et tutti gli altri maleficii che principalmente si commettersero contra il

Commune predetto, eccettuatorie (*sic*) ancora il Comune di falsi instrumenti, di altre scritture et falsità.

Item ferrite delle quali si generasse cicatrice perpetua come a suo loco è detto, overo debilitatione di alcuno membro, o di alcuno detto delle mani, possino ancora i detti officiali cognoscere di quelli delli quali sarà incominciato cognoscersi per il suo antecessore, over per via di accusatione, over de inquisitioni, //c. 76v// denuntia o querella. Et quando accadesse sopra l'accusatione per raggione de ineptitudine di essa, overo inhabilità della persona accusante, fosse pronuntiato non potessi procedere, s'intendi perpetuata la iurisdizione dello seguente prossimo successore.

DE' MALEFICII DE ESPEDIRSI, ET IN QUANTO TEMPO. RUBRICA III.

Tenuto sia il Potestà, suo Vicario o corte et ciascaduno di loro, le cause de inquisitione, accusationi, denuntiatione o querella, sotto il vincolo del giuramento, diffinire et terminare, in fra trenta dì continui dal dì della prima citatione da farsi del malfattore, sotto pena di lire cinquanta per ciascaduno processo quale in ditto tempo espedito non si trovasse. Et acciochè fraude per li ditti officiali o ciascaduno di loro commetter non si possi, ordinorno che qualunque delli sopra detti per l'avenire vorrà proceder sopra detti maleficii, sia tenuto et debbi uno contestu quando procederà alla citatione di colui che sia non da processare per il Messo della corte mandare tutto il tenore della inquisitione, accusatione, denuntia o querella al Syndicho di detto Commune, in nella qual cedula oltra il tenore predetto si contenghi l'anno, il mese et il dì. Et se altrimenti si procedesse oltra la incursione di detta penna, il processo non vagli, ipso iure. I quali processi non si possino pronuntiare, soprasedesse per ciascuno testimonio non son comparsi. Ma essendo contumaci li debbi condannare in lire dieci di denari et così detto processo espedire. Non possino ancora ditti Potestà et Vicario o ciascadun di loro in nel l'ultimo mese del loro officio sopradetti maleficii proferire sententia alcuna absolutoria. Ma per virtù del presente statuto, la instantia di essi s'intendi esser suspesa sino alle prime sententie da darsi per il successore.

DELLE INQUISITIONI. RUBRICA IIII.

Acciochè li malfattori non rimanghino impuniti, sta- //c. 77r// tuirno et ordinorno che il Potestà o suo Vicario et corte et ciascuno di loro, possino inquirere et inquisitione far senza accusatione, denuntiatione o querella sopra il furto, abbruciamiento, tagliamenti, proditioni, robarie, falsità, corrutioni di vergine, violentie et veleno dato di argento vivo o di altra spetie preparato di dare homicidio. Et qual si vogli malefitio sanguinolento o che le sopra dette cose sien fatte di dì o di notte, et ancora in tutti li altri capituli in ne quali per forma di alcuno statuto si promettesse et in caso che fosse ordinato dal general Consiglio di detta terra.

Item di membro debilitato o accesso di tutte le sue operationi secondo sententia di uno o di dui medici, che in la terra si trovarano. Et emembri debilitati s'intendino l'ochio, il braccio, la gamba et il piede;

item di tutti et ciascaduni maleficij personali che si commettesser di notte;

item della ferrita data in nella faccia quando il segno fosse evidente et de rimanerci imperpetuo, havuta prima la sententia de' medici, come di sopra. Non possi nientedimeno inquirere infra li homini habitanti in una casa et che stessero a un regimento. Et se si facesse non vagli né tenghi processo o condennatione. Et similmente statuirno dell'accusatione qual si facessero fra essi, il che far non si possi, se già in detti doi casi non si facesse inquisitione, quando infra essi fusse perpetrato homicidio, membro debilitato, falsità, venenatione et proditione. Ma perché in gli processi de' maleficii, spesso per il vitio della simonia, fraude, commettere si operasse, statuirno che procedente alcuno delli officiali sopradetti per inquisitione contra alcuno, et acciò la verità per inquisitione non si trovi, porgano l'accusa contra l'inquisito con testimonii ignoranti la verità, per il che l'inculpabili non sen puniti, volsero che li medesimi officiali non obstante che l'accusatione fusse porta, possino di detto maleficio inquirere, procedere, la verità trovare et condennare per via de inquisitione o per qual si vogli altro modo, non obstante l'accusatione fatta di poi ordinanti la inquisitione. Et a in elettione di detti officiali sia procedere per una via o per l'altra et con testimoni dati o di meno da trovare //c. 77v// quale accusatione far si possi, se non infra dieci di dal di della inchoata inquisitione. Et se altrimenti si facesse non vagli né tenghi et sia nullo ciò che sopra di ciò si ritrovasse fatto. In gli altri casi non espressi nel presente capitolo, overo per forma di alcuno altro statuto, per inquisitione procedere non si possi et se proceduto si trovasse tal processo non valghi né tenghi.

DI COLUI CHE NON PROVARÀ, OVERO NON PROSEQUIRÀ L'ACCUSA O QUERELLA. RUBRICA V.

Qualunche dinanti al Potestà o suo Vicario alcuna persona di qual si vogli malefitio accusarà, denuntiarà, over querella porgerà, sia accusatione, denuntiatione o querella fino alla sententia inclusive non prosequirà, sia condonato in lire dieci di denari in le quali in nome di pena sia condannato. Et se l'accusatore, denuntiatore o querellate, accusasse, denuntiasse o querellasse alcuna persona de alcuno maleficio non proseguendo la sua iniura et de suoi fino alla sententia sopra detta, overo non provarà, paghi al Comune di Chianciano lire dieci, fino a vinticinque si come parrà al ufficiale che proprio procedesse. Ma se alcuno accusarà et non provarà il maleficio per confessione o per contumacia o per testimoni, oltre la pena di lire dieci, sia tenuto rifare tutte le spese al accusato quale avesse fatto per occasione di detta accusatione. Et questo quando alli sopradetti officiali o alcuno di loro constasse l'accusatione caluniosa. Ma se non fusse calumniosa, alla refetione di dette spese sia non constretto. Debbi ancora l'accusatore, qualunque volta sarà per parte di detto ufficiale ricerca, personalmente comparire, sotto pena di lire cinque. In la qual pena guadagnar si debbi senza sententia et processo, non servato alcun ordine di raggione.

A QUAL TEMPO POSSI LO ACCUSATO RECUSARE. RUBRICA VI.

//c. 78r// Se alcuno accusarà alcuno altro, quale accusato sarà, possi esso reacusare avanti che il detto accusato si parti della corte al tempo che comparirà a responder alla accusatione, altrimenti non sia udito, detta accusatione pendente. Ma per l'avenire colui che vorrà accusare, pendente detta accusatione, se già volesse accusare dinanzi al medesimo ufficiale di falsa accusatione, possi infra tre dì utili doppo la risposta fatta. Et sia tenuto il Potestà, suo Vicario, sotto pena di lire dieci dare et far dare, la copia dell'accusatione, a petitione del accusato, et il dì della esibita copia; et sotto la detta pena rescrivere appresso gli atti. Item se alcuno accusarà alcuna persona perseguendo la sua iniuria, over de' suoi non possi dal accusato, overo alchuno altro pendente, detta accusatione reacusare de alcun maleficio, sopra la quale accusatione niun tempo corra a chi poi vorrà accusare del medesimo maleficio, dal quale in questo mentre accusare o reacusare non può.

DEL INSULTO CO LA PERCUSSIONE SENZA ARME, OVER CON ARME. RUBRICA VII.

Qualunque persona insulto farà contra alcuna altra persona nella piazza del palazzo del Potestà della terra di Chianciano, overo dinanzi a l'uscio della residentia dei Priori di detto luoch, overo in alcuna Chiesa o luochi inanzi a essa che sia propimquo per cinque passi alla intrata della più principale porta di detta Chiesa, overo in qualunque luoch dinanzi al Potestà o suo Vicario o Syndici della appellatione over Priori o Cavaliere, si con arme, caschi in pena di cinquanta lire, se senza armi, in lire vinticinque per ciascuno et ciascuna volta. Ma ne gli altri luochi con arme sia punito, et punire si debbi, in lire vinticinque; si senza arme in dodici lire et mezzo per ciascuno et ciascuna volta. Et se insulto farà alla casa di nissuna persona, over //c. 78v// alcuna della famiglia sua, over che la casa sia propria o sia condotta per sé o per la famiglia, over non habitasse lì ma fosse in ditta casa, overo alla botigha da alcuno artefice, nella quale stessee ad esercitare in ditta botiga l'arte, overo a vigna, chiostro, orto, chiusa, overo ad alcuna altra cosa di alcuno o da esso posseduta quale havesse in conductione, over tenesse allavoreccio contra la famiglia di alcuno di sopra ditti, se sarà con arme di notte in cento lire di denari sia condannato, si senza arme in lire vinticinque per ciascuno et ciascuna volta. Et se in ditto insulto intrasse la casa, vigna, orto et qual si vogli altro luocho sopradetto contra la volontà del principale, overo di sua famiglia, si di notte et con arme, sia condannato in CL. lire, si senza arme in C. Si di dì con arme, in L., si senza arme in lire vinticinque sia punito. Ma se in ditto insulto alla habitatione o cosa di alcuno di notte con arme, in contumelia haverà chiamato alcuno dicendo, "scende giù poltrone", over alcuna altra parola contumeliosa, over ingiuriosa contra li abitanti, uno, over più, sia punito per ciascuna volta in lire CC. Ma se sarà di dì, in lire cento. Et se ditti insultanti in ditto caso saran stati quatro o più, si di notte, ciascuno debbi esser considerato in libre trecento, ma se di dì in lire duginto per ciascuno et ciascuna volta. Ma se le predette cose alcuno harà comesso senza arme

et haverà chiamato in contumelia come è detto, se di notte sarà sia condannato ciascuno contrafaciente in lire cento, si di dì, in lire cinquanta, quando gli insultanti predetti sono da quattro in giù esclusivamente. Ma da quattro o quattro in sù, si di notte sia punito in lire cento, si di dì in lire cinquanta. Ma se alcuno farà insulto a luochi religiosi o sia di notte con arme o senza arme o sia di dì al medesimo modo farà, sia condannato in el doppio che ditto di sopra. Ma se altra ingiuria farà, sia condannato nel doppio che tal ingiuria per forma di statuto ne andasse. Et li luochi religiosi s'intendino Santo Giovanni, la Chiesa di Santo Sebastiano, la Compagnia di Christo, la Compagnia della Vergine Maria, //c. 79r// l'hospitale di Santa Maria della Stella, et ancora le altre Chiese dove qualche volta è solito celebrare, che si ritrovassero fuori della terra di Chianciano. Ma se alcuno in detto insulto percoterà con effusione di sangue et farà fuggire insieme a un medesimo tempo et in la medesima rixa della percussione, tal si debbi condannare et delle altre cose in nessun modo. Et il medesimo s'intendi se alcuno in un medesimo tempo insulto farà con arme et porrà mano ad alcuna generation d'arme; et con essa ati a menar, percoterà con effusion di sangue, over senza detta percussione, tanto sia punito, overo della menatione in el caso suo et non d'altro. Ma se farà in ditti maleficii più cose et percussione sanguinolenta o senza sangue, di dette percussione tanto debbe esser condannato. Ma se farà insulto, et persecussione con effusione di sangue, over senza sangue overo oltre le dette fugazioni de un tanto de' predetti deliti, del che maggior pena ne andasse, sia condannato, et non di più. Et se alcuno a un medesimo tempo continuato et successivo farà insulto, lo farà fuggire, contra di esso ad amenare con arme, overo sguainarà et atto farà di percotere, overo alcuna altra cosa punibile harà commesso, secondo la forma de predetti statuti, se la persona, overo corpo suo non haverà percosso con arme o senza arme, condannar si debbi in quella pena che per il titolo fatto con arme dallo statuto s'impone, havuta nientedimeno la consideratione del luoco et tempo nelli quali tal deliti saran commessi, overo la pena che più fusse per ciascuno di detti delitti de alcun di essi. Ma se uno tanto, o due delli sopradetti maleficii insieme o a un medesimo tempo o in una medesima rixa saran comesi, non fatta alcuna percussione con arme, come senza arme, uno tanto di detti maleficii, sia punito, per il quale la maggior pena fusse a esso imposto. Volsero nientedimeno che in el caso in el quale alcuno venisse da esser condannato per haver posto mano in alcuna generatione d'arme et avesse sgumentato, over admenato, spento in sul fatto, fatto fuggire, non debbi esser scarcerato per alcuno di detti debito di più volte, ma per una, si come se una volta tanto detto delitto havese comesso. //c. 79v// Ma se alcuno avesse admenato con arme contra alcuna persona o mano avesse posto al alcuna generatione d'arme o arme avesse sguainato contra alcuna persona, sia punito di quella pena della quale punir si dovesse colui che insulto facesse con arme, et qualunque facesse fuggire alcuno et essa persequisse al medesimo modo, si debbi condannare. Volsero ancora che se alcuno amazzarà o ferrirà alcuno con effusione di sangue, overo furto, robaria o rapina in casa o fuori di casa sarà, o in altro modo danno darà et di poi qual si vogli persona tal persequirà, et facesse fuggire, non si possi per alcuno ufficiale di detta terra di Chianciano procedere o in qual si vogli modo inquirere.

DELLA PENA DI CHI PERCUOTE CON ARME O SENZA ARME. RUBRICA VIII.

Ordinorno et statuirno che qualunque persona percoterà alcuno o alcuna con spada, pugnale, coltello, falcione, mazza ferrata, over di legno, bastone o altro legno, biforcie, falcie, manaia, piubarolla, pietra mattone di terra cotta, accetta, spontone, lancione, chiavarina, giannetone, spiedo, alabarda, roncha, zigaglia, over di alcuna altra generatione d'arme in nella piazza del Commune di Chianciano, overo in altri luochi specificati in la prosima rubrica del prosimo precedente capitolo, caschi in pena di lire trecento di denari. Et se non pagará infra dieci di dal dì della sententia data da numerarsi, la mano destra gli sia tagliata, si di detta percussione sangue sarà uscito. Ma se sangue non sarà uscito, paghi in nome di pena per ciascuna percussione lire cento. Ma se di ditta percussione con arme in alcuno de' ditti luochi con sangue, cicatrice, over segno evidente sia imperpetuo da rimanere in la faccia o gola, over membro imperpetuo debilitato o che sia troncata, sia punito in lire quattrocento, qual pagasse infra dieci di, come di sopra, non sarà pagata, la man destra gli debbi esser ad ogni modo tagliata, //c. 80r// né in tal casi il beneficio della concordia, over confessione a modo alcuno goder possi. Ma se caso advenisse di quello che di sotto sarà ditto, che facesse cadere alcuno in terra, sia punito della pena che qui di sotto sarà ditto; et quel che ditto della piazza, over palazzo, non habbi luoco in quelle persone che familiarmente habitano in ditti luochi, contra li quali solo in semplice pena di ciò sia punito. Ma se per percotere alcuna persona, in nella faccia o in nella gola et sangue di ditta percussione uscirà, caschi in pena per ciascuna percussione di lire centocinquanta; ma se sangue non uscirà in cento. Ma nelli altri luochi et in altra parte del corpo, se alcuno percoterà et uscirà sangue, in lire cinquanta di denari sie punito per ciascuna volta et ciascuna percussione. Et se sangue non uscirà, in lire vinticinque. Ma se alcuno percoterà alcuna persona con cose acte a nocere non comprese di sopra in alcun luoco convenuto in nel principio del presente capitolo et sangue uscirà, sia punito in lire cento di denari. Ma se sangue non uscirà in lire L., in qualunque parte del corpo sarà fatta tal percussione, eccetto in la faccia et gola. Ma se la percussione sarà fatta in ditti luochi et della percussione sangue ne uscirà, sia punito in lire dugento di denari per qualunque percussione; et sangue non uscirà in lire CL. Ma in nelli altri luochi qual si vogli modo considerati se la percussione sarà fatta con arme et della percussione predetta si genererà cicatrice o segno evidente et perpetuo in faccia, over gola, over occhio, braccio uno o più, prei o altro membro harà debilita, sia condenato per qualunque percussione in lire CC. di denari, qual pena se non pagará infra dieci di come di sopra, la man destra gli sia tagliata; ma se senza arme in C. lire di denari. Quale se non pagará infra ditto tempo la detta mano mozzare li si debbi. Et si segno evidente overo cicatrice o membro debilitato o occhio non remarà, et della percussion fatta con arme in faccia, in capo o da gola in su sangue uscirà, si debbi condenare in lire cento di denari, si senza arme; con sangue in lire cinquanta; si senza sangue in lire vinticinque. Ma in //c. 80v// del altre parte del corpo, si sangue con arme uscirà in lire cinquanta per qualunche volta; et il medesimo se senza arme. Ma se sangue non uscirà, over con arme over senza arme, si debbi condannare in lire vinticinque, per qualunche percussione et qualunche volta. Et le predette cose habbino luoco infra li

homini di Chianciano, et in detta terra abitanti. Ma se alcuna persona di detto luoco percoterà alcuno quale non sia principalmente subietto alla jurisdictione di detta corte etiam forestiere, in faccia o in gola et in detta percussione segno evidente habbi a rimanere, over membro in altra parte del corpo imperpetuo debilitato, sia condannato in lire cento. Et se segno evidente no rimarà, over membro debilitato, et di detta percossa sangue uscirà o in faccia o dalla gola in sù, paghi la pena di lire cinquanta. Ma in altra parte del corpo, si sangue uscirà, paghi la detta pena; et se non uscirà della percussione fatta in nella faccia o dalla gola in sù, paghi lire vinticinque di denari, ma in altra parte del corpo lire dieci. Et se forestiero alcuno si troverà offendere alcuna persona della terra di Chianciano o in essa abitanti, sia punito in tutti i casi sopradetti, oltre le pene in el caso suo specificato, in el quarto più di dette summe, excepto però quello che detto della percussion fatta in faccia o gola o de membro debilitato che se infra dieci di non pagarà la pena predetta, la man destra gli debbi tagliare. Ma se il forestiero percoțesse alcuno della terra di Chianciano o in essa habitante et il percoțso repercoțesse il forestiero predetto durante la medesima risa, sià condannato solamente in lire dieci. Volsero ancora et comandonno che il Potestà o Vicario predetti non possino alcuno condenare di segno cicatrice di faccia, over di gola, né di membro debilitato, se prima non haverà havuto inditio da uno o più medici, si come avere volte è detto; et la dechiaratione di ciò per loro così fatta apresso li atti della corte in detto processo sia scritta; né prima alla condennatione proceder debba possi, si ancora in nella medesima instantia procedere alla condennatione della semplice percussione sanguinolenta non obstarà che di ciò //c. 81r// non si trovasse processato. Et qualunque persona o per prezzo o per pecunia o per qual si vogli cosa percoțerà alcuno o percoțere farà si con arme et effusione di sangue, la mano destra gli sia tagliata; et si senza sangue con arme, overo senza, a quatro doppi la pena pagar debbi che pagar dovesse, se ciò senza prezo facesse o fare ordinasse. Et se più fussero insieme a comettere il maleficio, nissuno di loro possi essere accusato né denunciato come principale; et come prestasse ausilio, over favore, overo come mandatore o suasore. Né contra di esso inquirere del delitto principale et di consiglio aiuto et favore, opera, mandato o suasion. Ma solo come principal tanto o mandatore tanto uno, che contra a una persona medesima, a nissuno modo si possi procedere come contra il principale et accessorio; et si altrimenti si facessi tal processo sia ipso iure nullo. Volsero ancora che se d'un fatto solo con alcuna generatione d'arme ne seguissero più ferite et sangue di più lochi uscisse, si facesse solo la codennatione per una percussione sanguinolenta, non obstante che più ferrite apparissero.

Item in qualunque luoco nel presente capitolo fusse ordinata pena alcuna contra colui che percuote senza arme, non s'intendi di chi percuote con mano, over con pugno. Ma in ciò si servi la dispositione in el proprio capitolo qui di fatto ordinato.

DI COLUI CHE PERCUOTERÀ ALCUNO CON MANO, OVER CON PUGNO.
RUBRICA IX.

Se alcuna persona con mano, palma, pugno, piedi, calcio, ginocchio, overo gomhito in

faccia o in volto percoterà, over la faccia dilaniarà di modo che sangue eschi, sia punito per ciascuna percussione, overo dilaniatione in lire XXV. Ma se sangue non uscirà, in lire vinti per ciascuna percussione ma altra parte del corpo et alcuno come di sopra percoterà, sia punito per qual si vogli percussione, se uscirà sangue, in lire dieci; et se non uscirà in lire //c. 81v// cinque, per ciascuno et ciascuna volta.

DI COLUI CHE ROMPARÀ AD ALCUNO MEMBRO, ET DELLA PENA DI COLORO CHE MORDENO. RUBRICA X.

Membro alcuno chi romperà, overo costule del corpo, over di petto, over altro osso si senza efusione di sangue, sia punito in lire cento di denari. Et se sangue uscirà, sie punito a doppio di detta pena. Ma se dislocarà, overo smoverà, alcuna congengitura (*sic*) d'osso di loco a loco, si debbi condannare in lire cinquanta. Et se alcuna persona morderà alcuna altra persona nella faccia, overo nella gola, et di detto morso uscirà sangue, sia punito in lire cinquanta. Et se sangue non uscirà, in lire vinticinque; et se di ditto morso fatto cicatrice o segno perpetuo da remanere si generasse, sia punito di quella penna che punir di debba il percutiente con effusione di sangue, per il che cicatrice o segno in golla o faccia remanesse sotto la rubrica della percutione con arme. Et si di detto morso il naso troncato sarà in tutto o parte, sia punito tal mal fattore della pena di chi mozarà il naso della quale nella prosima rubrica. Ma se in altra parte del corpo et sangue uscirà, in lire vinticinque sia punito, si senza sangue in lire dieci.

DI COLUI CHE TRONCARÀ, OVERO DEBILITARÀ AD ALCUNO MEMBRO. RUBRICA XI.

Qualunque persona delibitarà ad alcuno mano, piedi, overo altro membro in tutto o in parte, sia condenato come è detto in el capitolo del percutiente con arme. Ma colui che per prezo o per prieghi, over per minaccia, per comandamento o per qual si vogli altra cosa ricevuta, alcuno membro ad alcuna persona harà troncata, simil membro, al membro detroncato se li debbi detroncare; et quello per denari ricomprare non si possi in modo alcuno. Volsero ancora che se alcuna persona tagliarà ad alcuno naso, //c. 82r// over mano dal braccio, over piedi dalla gamba, over occhio cecarà, in modo che rimanghi privato di perpetuo vedere, sia punito di lire trecento di denari et mandato a confino fuori della terra di Chianciano per tempo di cinque anni. Et se detta pena infra il termine di dieci di non harà pagato, li si debbi mozare la mano destra. Ma se alcuno haverà cecato alcuna persona di tutti doi li occhi di perpetuo vedere, overo harà mozato tutte due le mani, over tutti doi gli piedi o gambe, sia punito della pena di lire mille, se tal così condotto non morrà. Ma se morrà, della pena di colui che amaza sotto il capitolo del homicidio. Ma se alcuno mozarà ad alcuna altra persona labbra, mento, li virili, sia punito in lire cento. Ma se mozarà orecchia in tutto o in parte, in la medesima pena. Et se alcuno li predetti delitti comessi in

alcuno luocho de' luochi contenuti del capitolo del percutiente con arme, di doppia pena punir si debbi della pena designante nel caso suo.

DELLA PENA DI COLUI CHE FARÀ CADERE ALCUNO IN TERRA. RUBRICA XII.

Statuirno che qualunque persona farà ingiuriosamente cadere alcuno in terra, overo in qualche altro luochio, overo spenta ad alcuno darà et di essa il capo o faccia o fronte percoterà in terra, pietra o muro, overo in alcuna altra cosa in modo che del capo, della faccia o frote di esso sangue uscirà, sia condannato in lire venticinque. Et se non uscirà in nella mente et se della detta percussione segno o cicatrice in faccia o gola di essa si genererà in perpetuo da rimanere, sia condannato in lire cinquanta. Ma se di detta spenta alcuna altra parte di corpo sarà percossa et sangue uscirà, sia condannato in lire dieci di denari. Et se non uscirà, in lire cinque. Et per concordia delle parti, quando le predette cose in nella piazza del palazzo, over dove si fa il mercato la Mezerrima, si commettessero, benchè dette pene si duplicassero, niente si diminuissero. Et le medesime pene habino //c. 82v// luoco quando di detta spenta si generasse percussione contra un altro.

DELLA PENA DI CHI STRATIARÀ PANNI IN DOSSO AD ALCUNO ALTRO. RUBRICA XIII.

Se alcuna persona stracciarà ad alcuno veste, saio, giubbone, bireta, calce o altra generatione de panni atti a vestito, di drappo, panno o cuoio in alcuna piazza della terra di Chianciano, overo in loco dove le pene si duplicassero, sia punito in lire dieci di denari; et in altro loco di detta terra in lire cinque, et nientedimeno ine gli predetti casi il danno di ditta cosa così stracciata si refaci al patiente ad arbitrio del Potestà o suo Vicario che conoscerà sopra detto caso.

DELLA PENA DI COLUI CHE PIGLIARÀ ALCUNO PER CAPELLI O LO GITTARÀ IN TERRA. RUBRICA XIII.

Se alcuno iniuriosamente alcuna persona per capelli per qualche volta, sia condannato in lire dieci. La qual pena tanto in le piazze di ditta terra, quanto in altri luochi ne' quali si sogliano le penne duplicare, tale pena s'intendi duplicata di lire venticinque. Ma se alcuno harrà gittato altra persona in terra, over per terra harà trascinato, sia condannato in lire L. di denari, se ne predette cose saran commesse in luochi soliti di duplicarsi. Ma in altri luochi, per ciascuno et ciascuna volta, et se alcuna persona harà preso ingiuriosamente per i pani alcuno, overo harà spento et in terra non sia caduto, sia condannato in lire cinque.

DELLA PENA DI COLUI CHE FARÀ MALE A SÉ MEDESIMO. RUBRICA XV.

Se alcuno in tanta audacia di malignità sarà provento che sé medesimo percocherà, morderà, over d'alcuna parte del suo corpo farà uscire sangue, overo alcuna //c. 83r// altra ingiuria dato opera farà accioché un altro innocente infami, sia condannato per il Potestà o suo Vicario in quella pena che condannare si dovesse se tal medesimo in la persona d'altri avesse commesso.

DELLA PENA DEL HOMICIDIO. RUBRICA XVI.

Ordinorno ancora che se alcuno amazzarà alcuna persona della terra di Chianciano o in essa habitante o in ella terra over distretto forestiere, li sia tagliato il capo in modo che moia, et tutti i suoi beni sian publicati al Commune di detta terra. Et se sarà figliolo o figliola di fameglia, li sia mozo il capo come disopra, et niente dimeno sia condannato in la legittima a se debita doppo la morte del padre, alla quale doppo detta condennatione detto padre sia tenuto, considerato il valore del patrimonio al tempo di detto maleficio. Et se le predette cose ditto homicida commetterà a sua necessaria defensione, quale pienamente sarà provata, a nissuna pena sia tenuta; et chi vorrà provar tal cosa haver fatto et quello contra del quale sarrà fatta tal ingiuria vorrà reprovare, et sia così povero che per la povertà non possi, sia tenuto il Potestà o suo Vicario farà fare tal prove alle spese di detto Commune. Et qualunque così deffender se vorrà, sia tenuto osservare la forma in nel prosimo capitolo descritta, et similmente colui che farà o commetter farà o comandarà o che sia di detta terra o in essa habitante o forestiere, in le medesime pene sia tenuto et punito. Et se alcuno forestiere amazzarà alcuno della terra di Chianciano, nissun coniuuto a detto homicida fino al secondo grado di raggion canonico da computarsi inclusive, possi venire a ditta terra di Chianciano. Et se alcuno di loro sarà trovato venire, caschi in pena di lire dugento, quale non si pagará infra il termine di cinque di, li sarà mozato uno piede ad arbitrio di detto Potestà o suo Vicario et ogni uno lo possi offendere, né sia tenuto a pena alcuna, se già di se non apparisse esser fatta pace, in qual caso possi liberamente venire. Et niuna donna possi deffendere i beni del suo marito, committante homicidio, sotto predetto instrumento //c. 83v// di donatione o aumento di dotta fatto alla medesima data al marito. Ma tali instrumenti in tal caso fuori di quello della dote, sea caso, inrito et di niun valore.

DEL MODO ET FORMA DA OBSERVARSI DA COLUI IL QUALE IN LA CAUSA DELL'HOMICIDIO LO VORRÀ DEFFENDERE. RUBRICA XVII.

Il reo per homicidio acusato, inquisito, denunciato o querellato volendo usare alcuna deffension et se defendere prima che si metta in priggione, sia tenuto et debbi tre di continui, tre bandimenti uno per ciascun di doppo terza et avanti nona fare in lochi

pubblici et consueti. Con alta voce notificare a tutti et ciascuno detto homicida come si dice vol comparire; et se in carcere ponere per deffendersi, quali tre di passati nel di iuridico immediate seguente, debbi comparire dinanzi al Potestà o suo Vicario per tribunale sedente, dinanzi da gli quali o alcuno di loro porta la risposta della sua deffensione. Dippoi che sarà in nelle cercere constretto, si citino, et citare si debbino, li heredi dello amazato ac etiam lo Syndico di detto Commune. Qual Syndico, sotto la pena di lire cinquanta sia tenuto, et debbi con ogni esatta diligentia assistere a tal processo, acciò fraude, over iniustitia non si commetta. Et così si espedischi secondo la forma di raggione et statuti della terra di Chianciano. Questo aggiunto, nientedimeno che allo esaminare de' testimoni induti et prodotti per la parte del reo, over della corte, oltra il giudice ordinario debba ancora esser presente doi dei Priori residenti con il Cancelliere di detto Commune. Et così fatto, et detto processo espedito per il Potestà o suo Vicario con sentenza diffinitiva come è solito, sie tenuto detto processo espedire. Qual forma et ordine non observata, tal processo sia nullo ipso jure. Et il Potestà o suo Vicario, o qual si vogli di loro, che tal processo cognoscerà, caschi in pena di lire cinquanta, da ritenersi nel syndacato de il salario loro.

//c. 84r// DELLA PENA DI CHI TURBARÀ IL PACIFICO STATO DELLA TERRA DI CHIANCIANO. RUBRICA XVIII.

Ordinorno et statuirono che nissuno ardischi o presumi o per sé, over per altri direttamente o per obbligo, turbare o turbar fare, ovvero alcuno tradimento, conspiracyone, giura, con addunatione di gente pubblicamente o privatamente per causa di tradimento da farsi nella terra di Chianciano o suoi borghi, perturbare il pacifico et tranquillo stato di detta terra, over seditione da farsi infra li homini della medesima terra. Et chi contra le predette cose o alcuna delle predette farà o far presumerà, overo tenterà, se in forza della corte di detta terra perverà, sia strassinato per pubbliche strade di essa et di poi per la gola sia impicato in modo che muoia. Et tutti i suoi beni mobili et immobili pubblicare si debbino al Commune predetto. Et s'in forza di detto Commune non perverà, sia sbandito imperpetuo di detta terra in havere et in persona, quando le predette cose legittimamente si provassero; et etiam per dieci testimoni degni di fede di pubblica fama, nella qual pena statuirno incorrere ancora coloro i quali in qual si vogli modo havessero ardire, overo ancora presumessero, tentare di esercitare il populo contra il Potestà o Vicario o corte non volesse eseguire iniustamente qualche cosa overo che per mala administracione ciò fusse generato. Et se alcuna persona di detta terra o in essa habitante per dolo, per malevolentia, per invidia o per qual si vogli altra causa, incitasse il populo da otto infin dieci homini in su contra a particolare persona di detta terra o in essa habitante, caschi in pena della vita, et così li sia stachato il capo dal collo in modo che muoia. Ma se alcuna persona farà insulto, impeto o aggressura contra a l'un et l'altra di detta terra o in essa habitante, et //c. 84v// per tal causa o da delinquente o da offeso, fusse provinto venire forestiere, parenti o no in aiuto di tali, oltra la pena ordinata alli principali, caschi in pena

di detti forestieri per detta venuta solo in piede rito, quale tagliare et stachare si debbi in tutto dalla gamba et nientedimeno siino puniti de altri maleficii che in ciò fussero provati haver commesso, secondo la forma delli statuti a suo luoco ditti. Ma se in qual si vogli de' sopradetti casi che parenti da l'uno o d'altro loro armati corressero a detta risa, se già non si provasse espresamente fusser venuti per diffendere, et di ciò ne fosse generato tumulto o vociferatione in detta terra, caschino in pena di lire dugento. Qual se in fra dieci di doppo la condennatione fatta non harà pagato, li sia moza la man dritta in modo che si spichi dal braccio; et se in detto insulto qual si vogli persona o dalla parte del'offeso o del delinquente gridarà "amazza, amazza" o "carne, carne", sia punito nella prossima detta pena. Et se il parentato de l'uno o del'altro in numero di dieci o da dieci in su correrà alla casa o del'uno o del'altro, caschi in pena di lire cento per ciascaduno, et nientedimeno sieno confinati dove parrà al Potestà o suo Vicario per un anno. Et questo quando altro delitto non commettersero; ma se in ditto correre maleficio alcuno sarà fatto, oltra detta pena sia di esso punito secondo che è determinato per forma de presenti statuti. Et questo acciò detta terra stia quiete et tranquilla come è conveniente al politico vivere.

DELLA PENA DE COLORO CHE AVELLENARANNO O VORRANO AVELLENARE.
RUBRICA XIX.

Desiderosi di obviare alli malefici et a essi resistere con li opportuni remedii, delliberorno che se alcuno o alcuna darà ad alcuna persona veneno, overo risagallo o argento vivo a manzare o a bere, over in nella orecchia o orecchia (*sic*), overo nella bocca altrui harà messo, overo alcuna cosa venenosa harà data o in qual si vogli modo alcuno o alcuna haverà //c. 85r// avvelenata, se colui a chi sarà dato, overo in messo o in qualunque modo venenato, morrà, se sarà dona si strozzi et di poi s'abbruci, similmente che al tutto muoia. Et se lo offeso non morisse, sia punito l'offendente in lire trecento di denari, qual se infra dieci di non pagarà sia punito al modo ditto. Et della medesima pena sia punito et condannato colui, uno o più, che le predette cose harà attentato o procurato o aiuto harà dato alle predette cose. Ma se alcuna cosa venenosa volontariamente harà preso et di esso harà infamato uno che sarà innocente, di simil pena sia punito.

DELLA PENA DI CHI COMMITTERÀ FURTO. RUBRICA XX.

Se alcuno furarà di valore di cinque soldi fino alla quantità di soldi vinti, caschi in pena di lire due. Et se furarà alcuna cosa di estimatione di vinti soldi fino a quaranta, paghi lire cinque di denari; et se sarà di valore di soldi cinquanta, fino a lire quattro paghi in nome di pena lire dieci; et se da lire cinque fin a dieci, paghi lire vinticinque; et se da undici fin a vinti, lire quaranta; et da vint'uno fino a lire trenta, paghi in nome di pena lire ottanta. Ma se denari o cosa furarà di valore di lire trenta fino a cinquanta, paghi per pena lire cento. Ma se sarà di estimatione di lire cinquanta fino a cento, paghi lire dugento. Ma se

da cento fino a dugento, paghi lire quattrocento, infra il termine di dieci di dal di della sententia data, qual se con effetto in ditto termine non haverà pagato, ignudo sia menato per luochi pubblici et consueti della terra di Chianciano et del ministro della iustitia sia scopato. Et questo habbi locco quando un furto solo, over dui insieme, giungendo al valore di dette lire dugento ascendessero. Ma se più furti oltra alle dette quantità haverà commesso, denudato, mitriatto, et scopato come di sopra fino al luoco della iustitia, sia bollato nella fronte col mercho del Comune di detta terra, et esbandito di detta terra et distretto, sotto pena delle forche, assegnando al medesimo il tempo di qual di tanto a partirsi. //c. 85v// Et se doppo le predette cose et tempi perverà alle mani della corte senza altra codennatione in esecuzione della prima sententia, al luoco solito della iustitia si menato, et li sia impicato per la gola, in modo che muoia. Ma se alcuno scommetterà furto di valore et quantità di lire dugento fino alla somma di mille, et da mille fino a qual si voglia somma, sia punito, et punire si debbi, in fiorini mille, alli quali se non pagarà infra il termine di dieci di, se uno solo furto, sarà denudato, mitriatto et scopato, sia menato per luochi soliti di detta terra fino al luoco della iustitia; et li per il ministro li si taglino tutti doe le orecchie insieme con la man destra et sbandischi come di sopra. Ma se harà comesso tre furti di valore et quantità di lire centocinquanta in tutto, sia menato al luoco della iustitia et per il ministro sia impicato in modo che muoia et che l'anima dal corpo si separi, acciò tal cosa ali altri sii esempio. Et in tutti i casi emendare si debbi il danno al patiente; della estimatione si creda al giuramento del signore della cosa furata.

DELLA PENA DI CHI FURARÀ, OVER ROMPERÀ CUPELLI. RUBRICA XXI.

Qualunche persona furarà o spezarà cupelli et di essi cavarano (*uno*) o più fiadoni di melle, paghi per ciascuna volta lire vinticinque per ciascaduno cupello. Et si detta pena pagare non potrà infra dieci di dal di della condennatione fatta, li sia tagliata una mano di sorte che dal braccio si separi; et nientedimeno sia tenuto emendare il danno al padrone. Et se alcuna persona cavarà dal cupello uno o dui fiadoni et non lo spezarà, overo di luoco non lo moverà, paghi in nome di pena, per qualunque fiadone, lire dieci. Et qualunque persona pigliarà lo same overo fiadone delle appe, quali fussero inclusi in el ceppo di alcuno arbore signato in el quale le appe nido havessero fatto, paghi in nome di pena di lire vinticinque; et ad ogni modo emendi il danno al patiente, se già ciò non havesse fatto con licentia del padrone del arbore. Ma se harà tolto lo same o fiadone, uno o più, del //c. 86r// arbore non signato, in quel caso la dispositione della raggione volsero havere luocco.

DELLA PENA DI CHI RECETTA LA COSA FURATA. RUBRICA XXII.

Cosa furtiva, over predatta, se alcuna persona scientemente haverà comprato, sia tenuto restituirla al padrone della cosa senza alcuno prezo et paghi per ciascaduna bestia grossa

lire cinque di denari, et di misura soldi vinti quando sarà predata. Ma quando sarà bestia grossa furata, lire vinticinque. E per ciascuna bestia minuta lire cinque al Commune di Chianciano, et le cose, over bestie predette, senza prezzo restituischi. Et se alcuno con alcuna cosa furata o vero depredata harà contratto, over principalmente robato, verrà alla terra di Chianciano, paghi quella pena la quale fusse tenuto pagare, sì furto o tal robaria hevesse comesso in la terra di Chianciano o suo distretto; et sopra le predette cose o sia il Potestà o suo Vicario inquirere.

DELLA PENA DI CHI FURARÀ BIADA O LEGUME. RUBRICA XXIII.

Grano o alcuna generatione di biade, over legume del alcuna capucia o barcaia, over crocioni, se alcuna haverà furato si sarà di notte, caschi in pena di lire cento; si di di di lire cinquanta per ciascheduna volta e il danno al patiente si emendi secondo il giuramento di colui che haverà patito tal danno. Et se detta pena di lire cento pagare non potrà, il piede over la mano, ad arbitrio del Potestà suo Vicario tagliar si debbi, in modo che la gamba over braccio si separi; et se detta pena di lire cinquanta pagare non potrà in fra il termine di dieci giorni dal di della condennatione fatta non pagará, denudato per luochi publici et consueti sia frustrato.

DELLA PENA DI CHI FURARÀ BOVI O SIMIL BESTIE. RUBRICA XXIII.

//c. 86v// Qualunche persona furtivamente harà tolto ad alcuna altra in la terra di Chianciano o suo distretto bue une, che sumaro o sumara, cavallo o cavalla, mulo o mula et tale sopradette simil bestie, paghi per ciascaduno et ciaschaduna bestia al detto Commune lire cento di denari. Et detto furto restituischi, overo la sua estimatione; et se più delle sopradette bestie, overo più volte sarà trovato haver furato et al termine della condennatione pagar non potrà, overo non harà pagato, sia apichato per la gola in modo che al tutto muoia.

DELLA PENA DI CHI ROBARÀ IN NELLA STRADA. RUBRICA XXV.

In nella strada pubblica, over via esistente in la terra di Chianciano o suo distretto qualche persona assaltando haverà spogliato, derobato o depredato, si debbi condannare in lire trecento di denari. Et si detta pena pagar non harà possuto infra dieci di doppo la condennatione di esso fatta et in forza del Commune predetto sarà o per alcun tempo poverà, sia impicato per la gola sopra il patibulo delle forchie, in modo che muoia. Et se sufficiente fussero a pagare uno o più, sieno astretta di detta corte di restituire le cose furate o vero loro estimationi, a giuramento di colui che sarà stato derubato. Et dove apparisse tal derobatore esser pubblico et famoso di strade, in tal caso detta pena non habbi luoco, ma solo s'impichi in modo che muoia.

DELLA PENA DI CHI AMAZARÀ BOVI OVERO ALTRE BESTIE. RUBRICA XXVI.

Se alcuna persona, bue, vaccha, somaro, somara, cavallo o cavalla, mullo o mulla overo a questi simil bestie haverà amazzato, overo sgalletato, paghi in nome di pena per ciascaduna di essa in lire. XXV. //c. 87r// In nella qual pena per ciascaduna et ciascaduna volta per più bestie amazate o sgalletate sarà caduto et infra il termine di dieci di doppo la condennatione fatta non harà pagato, sia frustrato per tutti i luochi soliti et consueti della terra di Chianciano. Et se bestie minuta harà amazato, solo paghi lire cinque di denari per ciascaduno et ciascaduna volta; et in ogni caso di sopradetti emendo il danno al patiente, delle qual cose tutte, il Potestà o suo Vicario, ne possino fare esecuzione et li trovati punire.

DELLA PENA DI CHI TAGLIARÀ VIGNA. RUBRICA XXVII.

Ordinorno et statuirno che qualunque persona harà tagliato viti studiosamente in vigna d'altri o in qual si vogli luochi pergola, paghi per ciascaduna vite lire cinque; et per pergola lire quindici; et sia costretto emendare il danno al patiente secondo il giuramento suo, al quale stare volsero in qualunque quantità. Et si detta pena in el l'uno et nell'altro caso pagare non potrà, overo non pagará in fra il termine di ditti di dal di della condennatione fatta, li sia tagliato un piede, in modo che dalla gamba si separi, se il caso così sopportará da giudicarsi per il Potestà o Vicario predetti.

DELLA PENA DI CHI ABRUSCIARÀ CASA OVER CAPANNA. RUBRICA XXVIII.

Qualunque persona con proposito et volontà, studiosamente casa over capanna de altri harà abrugiato per qual si vogli volta, paghi al detto Commune lire dugento; et nientedimeno sia tenuto satisfare il danno al patiente. Et si detta pena non pagará, over pagare non potrà, et non emendarà il danno in fra il termine a sé da detto Potestà o suo Vicario assegnato, sia abrusciato con il fuocho in modo che moia. Ma se non volontariamente, a caso, dove si posi in imputare qualche colpa, harà commesso alcuna delle predette cose, sia punito in lire cento di denari et alla emenda del danno, quale si non pagará o non potrà pagare //c. 87v// come di sopra, sia per la terra di Chianciano nudato et frustrato.

DELLA PENA DE CHI ABRUCIARÀ BIADO O ARBORI D'ALTRI. RUBRICA XXIX.

Se alcuno danno sarà dato in alcuna capuccia raccolta, crocione di grano, biade, over legume, se'l mal fattore studiosamente et di notte harà dato tal danno, sia condannato in lire cento cinquanta. Ma se di di le dette cose harà commesso, paghi per ciascaduna volta lire cento. Et in ciascaduno dei casi sopradetti con giuramento possi esistimare il suo

danno, sia creduto in detta quantità. Et acciò il malfattore sia costretto satisfare, et se infra dieci di dal dì della sententia data detta pena non pagare in ogni caso sopradetto, overo non potrà et detto danno emendare, li sia mozo il piè mancho, in modo che si separi dalla gamba et di tutte le predette cose si possi per la corte del Potestà fare esecuzione.

COME ET IN CHE MODO PER MINORE DI ANNI DODICI IN NE MALEFITII SIA PUNITO. RUBRICA XXX.

El minore di anni dodici, se alcuno maleficio harà commesso, in persona d'alcun minore di detto tempo, non possi per la corte della terra di Chianciano sopra tal maleficio procedarsi, ma sia punito, et punir si possi, secondo la punitione da farsi per il generale Consiglio di detta terra. Et se la persona offesa sarà maggiore et tale offendente sarà di dieci anni in giù, in nissun modo sia punito, se già a detto Consiglio generale altrimenti paresse. Ma da detti anni in sù, sia punito in la metà della pena che di tal maleficio vengano a essere puniti li maggiori per forma di presenti statuti.

DELLA PENA DI CHI FARÀ O FARÀ FARE OVERO PRODUCERÀ FALSO INSTRUMENTO. RUBRICA XXXI.

//c. 88r// Statuirmo che qualunque notario facesse, fabricasse, scrivesse o rogasse falso instrumento, paghi in nome di pena lire ducento di denari et sia privato dello officio et dignità de l'arte del notariato et sia persona infame. La quale pena si non harà pagato in fra dieci di dal dì della sententia da connumerarsi, li sia tagliata la man destra, in modo che dal braccio si separi et per tutta la terra di Chianciano legato con le mani dietro sia menato con la mitera in capo, vestito però. Ma chi harà fatto fabricare, overo fatto fare falso instrumento et quello in quale si vogli modo harà prodotto, overo usato in iuditio o fuor di iuditio, paghi a detto Commune lire centocinquanta. Lo instrumento sia nullo ipso iure. Et lui rimanghi, et acciochè lui sia esempio alli altri et più apertamente cognosciuto, con la mitera in capo per tutta la terra di Chianciano dal ministro della iustitia sia menato, si detta pena non harà pagato in nel termine da esserli assegnato dal Potestà o suo Vicario doppo la condennatione fatto.

DELLA PENA DI CHI HARÀ MOGLIE ET CONTRAHERÀ MATRIMONI CON ALTRA DONNA. RUBRICA XXXII.

Nissuno che harà moglie, constante tal matrimonio, con altra donna possi matrimonio contrahere, sotto pena di lire trecento per qual si vogli persona che contrafacesse et qualunque volta; et si detta pena infra il termine di dieci di dal dì della sententia da numerarsi non pagarà o non pagar potrà, sia abrusciato dal foco in modo che muoia al tutto; et tal pena alli altri possi esser esempio.

DEL VITIO DELLA SODOMIA ET SODOMITI ET LORO PENA. RUBRICA XXXIII.

//c. 88v// Volendo il vizio nefando della sodomia scacciare della terra di Chianciano et sua corte, ordinorno che se alcuna persona harà commesso in detti luochi el nefando crimine di sodomia, per tutta la terra di Chianciano in nuda carne sia frustrato; et nientedimeno sia costretto pagare lire cinquanta di denari, et questo per la prima volta. Ma se in tal maleficio si trovarà haver perseverato doppo la prima condennatione di esso fatta, sia punito della pena del focho per ultimo suo suplitio, in modo che muoia. El Potestà et suo Vicario sien tenuti per vinculo di iuramento una volta l'anno far diligente inquisitione al suo officio, sotto pena di lire vinticinque se in ciò sarà negligente; et di detta pena non solo lo agente, ma ancora il paziente sia punito, se sarà di anni quindici o più. Ma se sarà minore, in lire vinticinque di denari sia condannato et debbisi tenere tre di legato al petrone; et acciochè detta penna paghi sia tenuto nelle carcere infino a tanto che integramente harà soddisfatto. Et delle predette cose nissuna remissione far si possa o che sia agente o che sia patente, o che sia maschio o che sia femina, né per li Priori, Sindaco et Camerlengo di detta terra si possi fare proposta in Consiglio del Quindici o generale né per alcuno consigliere, di tal gratia si possi, sotto pena di lire cento di denari per qualunque preponente consigliere per qualunque volta. Et del presente statuto, sotto la medesima pena trattarsi derogatione in qual si vogli consiglio non si possi, sotto la pena sopradetta.

CHE NE LI MALEFICII SI POSSI PROCEDERE DI SIMILE A SIMILE. RUBRICA XXXIII.

Qualunque volta alcun maleficio o quasi si commettesse per alcuna persona del quale la pena espressa non li fosse ordinata per forma di qual si vogli capitolo del presente statuto, il Potestà o suo Vicario possi, sopra detto maleficio, procedere di simile a simile accioché malefici non rimanghino impuniti.

//c. 89r// DELLI ADULTERII ET LORO PENE. RUBRICA XXXV.

Se la moglie di alcuna persona con alcuna altra harà commesso adulterio o vero fornicatione voluntariamente, et il marito, esso o essa, harà accusato dinanti al Potestà o suo Vicario et pienamente provato l'adulterio o fornicatione detta, tutta la dote di tal moglie sia di esso marito; et a restitutione non sia tenuto, etiam che apparisce contratto di tal obligatione; et il marito di quella tale a darli altrimenti in alcun modo sia costretto. Ma se non pienamente non provarà per testimoni, ma per inditio manifesto et persecutione dalla raggione premesse o vero per contumacia, in detta pena si debbi condannare. Et se tal moglie dote non haverà havuta, ma altri beni, fino alla congruente dote di detti beni al marito pervenire si faccino; et di esso marito esser debbino, et fra li altri suoi beni connumerarsi et nientedimeno si debbi condannare nella pena che di raggion commune li venisse da esser punita. Aggiungendo che di tal maleficio non si possi fare inquisitione, et

se si facesse non tenga in modo alcuno. Ma sopra detto maleficio solo si possi cognoscere per causa di coloro che per provisione di raggione commune, li competisse la raggione di accusare.

DELLA PENA DI CHI COROMPARÀ VERGINI, CARNALMENTE COGNOScerà RELIGIOSA O MOGLIE D'ALTRI. RUBRICA XXXVI.

Qualunque persona harà corotto vergine in qualunque luocho, over femina religiosa del alcuno monasterio o vero fuori di esso et con violentia carnalmente l'harà cognosciuta, sia punito in trecente lire. Ma si senza violentia in qual si vogli loco, sia punito in pena di lire ducento et in nel l'uno, et in el l'altro caso, non giovi concordia, salvo che colui il quale harà corotto vergine non religiosa et non harà moglie (*parola non leggibile*) //c. 89v// marito et segni nel matrimonio infra di loro, sia punito nella terza parte della pena predetta respetive, qual terza parte né per confessione né per concordia o beneficio de pagamento infra tempo rimettere si possi. Ma se sarà stata serva, qual vergine non fosse, overo altra vil donna per forza sia cognosciuta, sia punito in lire cento. Ma se colui il quale in loco religioso sarà intrato per corompere alcuna monacha et essa carnalmente harà cognosciuto in lochi religiosi, sia punito in quattro cento lire di denari; et se di ciò si facesse concordia per il monastero, la metà di detta pena paghi; et in nel resto i sopradetti beneficii habbino loco. Ma qualunque persona carnalmente harà cognosciuto la moglie d'altri, paghi in nome di pena lire dugento, ancora che di più volte fusse accusato in una medesima accusatione. Et se alcuno la moglie d'altri della casa del marito havarà cavata, recettata, overo ritenuta per un' hora contra la voluntà del marito, si debbi condannare et punire della medesima pena per qualunque volta contrafarà de qual si vogli persona. Sia, et questo habbi luocho, quando senza violentia. Ma se per violentia contra la voluntà di tal donna harà come di sopra ritenuto, sia punito in lire quattrocento, né li giovi beneficio di statuto alcuno. Et se tal pena non harà pagata in fin di quindici dal di della data sententia, contra di lui il capo dalle spalle li sia mozzo in modo che muoia. Sia lecito nientedimeno al padre, alla madre et consanguinei di tal donna fino al terzo grado, ritenerla in casa senza pena; et che sia moglie basti di provare per verità dinanzi al giudice o per presuntione. Ma se alcuna persona carnalmente haverà cognosciuto alcuna altra donna di bona conditione et fama, contra la voluntà di essa, paghi in nome di pena lire trecento di denari per qualunque volta; et che sia fantesca o donna di vile conditione, overo buona fama, basti la prova per quattro testimoni de fama qual sien vicini a detta donna. Questa nientedimeno aggiungendo che se alcuno per forza harà sviata alcuna vergine per contrhaere con essa sponsali o matrimonio, //c. 90r// sia punito di pena di lire dugento, et violentia si presumi mediate che detta donna a tal porto sarà venuta senza il consenso del padre, overo di altri ascendenti sotto la potestà dei quali lei si ritrovasse. Et se sotto potestà non fusse, senza il consenso di doi più prosimi consanguinei in ne quali tutti i casi solo si possi procedere per causa del marito, di padre, di fratello, overo d'altri ascendenti o descendenti di dette donne. Ma per inquisitione in nessun modo si possi procedere et procedendo ogni processo sia nullo.

DELLA PENA DI CHI CONTRAHERÀ MATRIMONIO DURANTE IL PRIMO.
RUBRICA XXXVII.

Qualunque persona harà ritenuto alcuna in sua moglie per alcuno tempo in casa et di poi haverà negato quella esser sua moglie et matrimonio fra loro vere nel presumptive, qual probatione dinanti al giudice secular fatta, vagli tanto per testimonii, quanto per instrumento, caschi in pena di lire cinquanta. Ma chi haverà preso la seconda moglie vivente la prima, se già da essa non sarà stato assoluto, per sententia sia condannato in lire dugento. Et in nel medesimo modo la moglie del secondo marito haverà preso, se già dal primo per sententia non sarà stata assoluta, sia punita della medesima pena. Et in nel l'uno et in nel l'altro caso, tanto il maschio quanto la femina, si non haverà pagato dette dugento lire in fin dieci di dal di della sententia data, siano abbrusciati in modo che l'anima dal corpo si separi. Ma la donna che havrà ritenuto alcuno in marito per alcuno tempo et poi harà negato esser suo marito dinanti al Potestà o suo Vicario, sia punito in lire cinquanta. Et qualunque è detto della prova da farsi dinanti al giudice secular in caso di detto matrimonio vero o presuntivo, il medesimo s'intendi qualunque volta incidentalmente bisognasse provare della filiatione, //c. 90v// matrimonio o consanguinità; et contra tal probatione non si possi opporre come si fusse fatta dinanzi al iudice non competenti, ma vaglino et tenga di piena raggione.

DELLA PENA DI CHI CONTRAHERÀ O FARÀ CONTRAHERE SPONSALI CON
MINORI SENZA IL CONSENSO DI CERTE PERSONE. RUBRICA XXXVIII.

Nissuno ardischi, over presumi, figliola di qual si vogli persona, nipote o pronepote minore di dodeci anni, descendenti per linea masculina, pigliar per moglie o vero per sposa, senza espresso consenso del padre over avo paterno. Et dove ditti non fussero, materno, over madre, over fratelli, quando la madre alle seconde nozze fusse passata, sotto la pena di trecento lire di denari. Et nientedimeno sia tenuto a restituire ditta così desponsata alle persone di sopra enumerate o consaguinei di detta fanciula. In la qual pena, non esistenti le sopra dette persone, caschi colui il quale, qual si vogli pupilla harà desposata senza licentia del tuttore, et nientedimeno al medesimo, sia tenuto ditta pupilla render. Ma se ditta figliola fosse maggiore di dodeci anni et alcuno essa per moglie avesse preso senza la volontà di sopra nominati, non sia tenuto ditto padre, over avo, essa dotare, ma il marito predetto, se già tal figliola non passase la età di venticinque anni. In qual caso si possi maritare senza volontà di alcuno, et il padre et li altri ascendenti alli quali si appartiene sieno tenuti essa dotare. Ma al tuttore non sia lecito la pupilla, una o più, senza il consenso de più prosimi consanguinei, overo della madre che non sarà di novo maritata, desponsare o marito mandare. Et se harà contra fatto sia punito nella pena di dugento lire, et la pupilla, una o più, nientedimeno restituir debbi alli più prosimali della medesima. Et in el caso che il tuttore o curatore con ditta licentia desponsasse per tal consenso, overo per titolo in qual si vogli modo da //c. 91r// qual si vogli persona

presumi pigliar de beni della pupilla, overo adulta, et se harà contrafatto, sia punito in lire cento di denari et quello che harà preso sia costretto rendere. Qual pena parimenti habbi luoco in le persone sopradette tanto maschi quanto femine che intervenessero alle licentie predette. Et così ogni obligatione che per ciò si trovasse alhor fatta non vaglia, anzi per autorità del presente statuto s'intendi per paura, et forza fatta. Et il giuramento sopra di essa obligatione posto non operi la forza sua. Ma se alcuno senza l'autorità del tuttore o curatore, pupillo o pupilla, adulto, overo adulta harà svolto et fatto partir di casa, overo governo della madre, tuttore o curatore, per tal sedutione caschi in pena di lire cento.

Item se colui il quale sarà stato tuttore o curatore di alcuno pupillo o pupilla o adulta o altra persona governatrice delli predetti, in nome loro harà ricevuto inanti il contratto matrimonio, overo sponsali per verba, aventi che sia menata a casa del marito, alcuna refutatione, quietatione o coservatione de indennità, over patto di administratione, tutela o cura, over di qualunque altro governo di detta pupilla o adulta, tal contratto si presumi fititio et ipso iure sia nullo, non obstante alcuna confessione, overo promissione di confessione qual si contenesse nei contratti sopradetti, se già nelle predette cose non fusse intervenuto il consenso di doi prosimali consanguinei et decreto del Iudice. Et nientedimeno tal tuttore o curatore overo altro amministratore che tal cosa havesse fatto, sia costretto render ragione della sua administratione, non obstante ditti contratti. Et de le predette cose per la corte del Potestà o di suo Vicario, si possi fare inquisitione.

DELLA PENA DI CHI CAVARÀ RELIGIOSA DAL MONASTERIO. RUBRICA XXXIX.

Qualunque persona sedurrà alcuna religiosa, professa o non professa, de alcuno monasterio e di esso //c. 91v// l'harà cavata, overo opera data che si cavi, sie tenuto per pena pagare lire trecento; si per forza alcuna di monasterio harà rapito, sia punito nella pena del capo in modo che moia, se già non fusse parente o attinente a tal persona. In qual caso volsero fusse punito per lo arbitrio del Potestà o suo Vicario, considerata la circostanza di tal cosa et la causa; et possinlo assolvere, se così soportarà il dovere del fatto. Ma se alcuno haverà tentato ponendo le scalle alle finestre, overo al muro del monasterio, overo spezando l'uscio, overo volendolo aprire, sia punito nella pena di lire trecento et in essa nissuno beneficio li giovi. Et se infra dieci dì dal dì della sententia data, detta pena non haverà pagato, li si debbi mozzare i piedi, in modo che dalla gamba si separi. Ma se alcuno di notte tempo scalla di fune, overo ligname o finestra di alcuna casa, overo a muro alcuno et sarà intrato o sforzato d'intrare per fare delitto di qual si vogli generatione, caschi in pena di lire trecento. Ma se sarà di dì, in cento. Et solo a tal delinquente, uno o più, il beneficio della confessione li giovi.

DELLA PENA DELLI FIGLIOLI CHE OFFENDERANO IL PADRE O LA MADRE.
RUBRICA XL.

Statuirno che si alcuno figliolo, overo altro discendente tanto impio et crudele sarà, che per linea masculina o femina in modo alcuno percotesse el padre o la madre o altri superiori a loro, overo alli medesimi contumelia inferisse con effusione di sangue, over senza, non intervenendo morte, mutilatione, overo debilitatione di membro del quale a semplice, et nuda parola del padre over madre o vero d'altro ascendente offeso, sia tenuto tre anni fuori della terra di Chianciano et suo distretto per il Potestà o suo Vicario debba esser relegato, overo a confino posto, o veramente per cinque anni in le carcere del Commune di Chianciano in ceppi sia detenuto. Et de l'una et //c.92r// l'altra pena sia punito el delinquente ad arbitrio di sopra detti officiali o ciascuno di loro; et tal crudel figliolo, overo altro discendente da beni et heredità del padre o madre overo di altro ascendente cosi offeso sia privato. I beni et raggione de figlioli cosi delinquenti, de quali la proprietà alhor appartenese, perdino; et di raggione al parente per linea masculina offesa devenghino; et di essi possino liberamente testare et deliberatione pigliare come a essi piacerà. Volsero nientedimeno che se da parenti saranno stati heredi instituiti o per alcuno altro titolo lassano si servi la volontà del testante et per vinculo di giuramento per ditti officiali si debino ad esecuzione mandare, et delle predette cose inquisitione fare. Et se il figliolo, overo altro discendente per qualunque linea infra detto tempo, overo inanzi, si sarà pentito delle cose commesse contra il padre, overo altro ascendente, et così il detto offeso supplicato da pietà sarà commosso, debbino ditti officiali tale offensore restituire et venia dare, considerate le cose da considerare. Il che tutto considerare si debbi per li officiali predetti. Et le predete cose habbino luoco, tanto nei nati legittimamente, come inlegittimamente. Insuper, statuirno che'l Podestà o suo Vicario sien tenuti sotto pena di scudi cinquanta a requisitione de parenti, et di ciascaduno di loro quali fussero di buona vita, conditione et fama pigliare li figlioli di essi, et in carcere portarli; et li detenerli né senza volontà di loro o ciascun di loro si debbino relassare. Et queste per la emendatione et correptione di detti figlioli, che bona vita volessero fare. Alle qual tutte cose sempre prevalere debbi la volontà del parente ascendente per linea masculina.

A CHE MODO SI PUNISCHINO I MALEFICII INTRA LI CONIUNTTI COMMESSI:
DELLA PENA DEL PARRICIDIO, MATRICIDIO O FRATRICIDIO. RUBRICA XLI.

Si padre, la madre o alcuno altro ascendente haverà percosso con ferro, over senza ferro, etiam con effusione di //c. 92v// sangue, overo haverà battuto figliolo, nepote, overo discendente da esso, overo se il maestro haverà battuto senza ferro et etiam con effusione di sangue il suo discepolo per cerreptione, dummodo di detta percossione morte non seguiti debilitatione di membro mutilatione di esso overo alcuna altra fattura de ossi, il Podestà o suo Vicario havendo la cognitione di tal cosa non possa contra li percussori procedere inquirendo da sé o essendo richerso. Ma se morte, delibitatione di membro o

mutilatione seguirà; etiam fatta la percossione malitiosamente senza ferro, allora, in quel caso, possino procedere et pena imporre come parà a loro o ciascaduno di loro, considerate le qualità et circostantie del maleficio, et conditione delle persone. Ma se haverà percosso con ferro malitiosamente, delle qual percossione morte ne seguirà, overo debilitatione di membro, overo mutilatione, punire si debbi de le medesima pena della qual punire si dovesse un altro si a detto modo avesse amazato, over percosso secondo la forma delli statuti. Ma se il figliolo, overo altri de' descendentì per linea masculina, overo feminina, haverà percosso o ferrito senza ferro, il padre, overo nono paterno, overo materno, madre, over nonna materna, paterna, overo altro o altra ascendente, et della percossione sangue sarà uscito, overo non sarà uscito, sia punito di quella pena della qual punir di debbi sotto la rubrica sotto la pena delli figlioli offendentì e' parenti. Ma si di detta percossione fatta con ferro o senza ferro, con sangue o senza sangue la morte ne sia seguita, sia punito del capo di sorte che moia. Ma se sarà seguito debilitatione o mutilatione di membro, li si debbi mozzare la man destra di sorte che dal braccio si spichi. Ma se non sarà seguito morte, debilitatione, emutilatione di membro, ma sangue sarà uscito, sia condannato, et punito di doppia pena della quale punire et condannare si dovesse se un'altra a detto modo avesse offeso; et fatta la concordia, ogni pena s'intendi cancellata. Ma nientedimeno si debba porre, et retener in carcere fino ad //c. 93r// un anno finito; et se ciò recusasse, et non patisse esser posto il beneficio della concordia non li giovi in alcun modo; et in tutti li casi detto figliolo o altro descendente così offendentì sia privato della heredità dello ascendente offeso secondo la forma del capitolo detto. Ma se detti maleficii saran commessi etiam senza ferro et senza effusione di sangue non intervenendo morte o debilitatione di membro o mutilatione infra fratelli carnali consobrini, cognati, agnati, infra il do, et nepote, infra el marito et moglie o qual si vogli altra coniuncta persona, etiam per affinità fino al quarto grado secondo la raggione canonica, over che fussero insieme in la medesima casa over familia, over con ferro o senza effusione di sangue, il Potestà o suo Vicario non possino contra li predetti inquirere, se non a requisitione dell' ofeso, accusare, et sopra esso procedersi a punishmente, come s' altro estraneo havese offeso, il che costasse per mano di publico notario. Sia nientedimeno lecito a tal offeso accusare, et sopra esso procedersi, come è detto, et havuta la pace dell' offeso in tutto s'intendi liberato da detta pena. Ma se la morte ne seguise, debilitatione di membro o mutilatione, la impositione di detta pena rimanghi in arbitrio di detti ufficiali o vero di ciascaduno di loro, considereta la conditione qualità delle persone, et del maleficio. Ma se la percossa stata sarà con ferro fatta et sangue sarà uscito, seguita la morte, debilitatione o mutilatione di membro, allora sia punito et condannato di quella pena della quale punir si dovesse se contra un'altra le predette cose avesse cònesso, non derogato al capitolo contra li homicidi.

DELLA PENA DELLI INCENDIARIII ET DELL'INCENDII. RUBRICA XLII.

Se alcuno studiosamente harà messo fuocho in alcuna casa esistente in la terra di Chianciano o suo distretto, over campanna (*sic*) in la quale habitasse, overo somariamente alcuno fusse voluto habitare, et di esso incendio detta casa o capanna in tutto o per tutto

o per la maggior parte abbruciata sarà, tale malfattore col fuoco sia abbruciato //c. 93v// in modo che muoia. Et si detta casa o cappanna non fusse abbruciata in tutto o in maggior parte, sia punito in lire dugento di denari, qual si pagare non potrà infra dieci di dal di della data sententia contra di lui la man destra li si debbi tagliare. Ma chi studiosamente abbruciarà, casa, cappanna o altro luoco simile in la corte di detta terra et familiarmente non ci si habitasse, tomba o altro luoco simile, sia condannato in lire dugento si in tutto o per la maggior parte sarà abbruciata, ma non in tutto o per la maggior parte in lire cento, et nientedimeno emendi il danno al patiente.

DELLA PENA DI CHI CHIAMARÀ, OVER FARÀ ANDARE ALCUNO AD ALTRO LUOCHO O CORTE FUORI DELLA TERRA DI CHIANCIANO. RUBRICA XLIII.

Qualunque persona chiamarà, cittarà o farà citare alcuna altra persona ad altra corte fuori della terra di Chianciano o suo distretto, sia tenuto rifare le spese al così chiamato, si sarà layco. Et delle predette cose si possi inquirere per li officiali di detta terra et condannare li trasgressori in la pena di lire quattrocento, se già non fusse citato alla corte del Vescovo della città di Chiusi, overo per commissione di alcuno iudice che havesse autorità o dependentia dalla sedia apostolica in cause non secolare. Ma se sarà clerico non sia udito né in civili, né in criminali nell'altre sue cause, se già non fussero cause che la cognitione di esse appartenese a ditto foro. Ma se alcuno citarà o cercherà di citare alcuna persona di detta terra fuori di essa o suo distretto ad altra corte per occasione di qual si vogli debito in contratto inscritta di qualunque cosa appartenese al fuoro secolare, oltra la refezione delle spese, si debbi condannare in detta pena. In la quale incorere si intendi colui che haverà accusato o inquisitione fatta o per questo citato all'altra corte che in la corte della terra predetta.

DELLA PENA DI CHI BESTEMMIERÀ OVERO MALEDIRÀ IDDIO, SUOI //c. 94r// SANCTI O SANCTE. RUBRICA XLIIII.

Perché la ostinata malignità de vitii chiama la iustitia a vendetta, statuirno et ordinorno che qual si vogli persona di tanta iniquità et superbia si troverà che il Signor Nostro Iddio, sotto qualunque nome di tre persone, overo la Vergine Maria, over Santi e Sancte et di Iddio qual si vogli haverà maledetto dicendo “maledetto sia Iddio” o “sconfitto sia Iddio” o “io fo le ficha a Dio”, che li facesse le ficha over simili o equipollente parole o atti in questo statuto espressi overo contra la Vergine gloriosa o giurarà per alcuno membro vituperoso, overo luochi in questo de' corpi di alcuno di loro o biastemarà a qual modo che di raggione comune biastema si chiama, sia punito in lire vinticinque di denari per ciascaduno et ciasceduna volta de fatto. Et il Podestà o suo Vicario in le predette cose iurisdictione havendo, sien tenuti infra dieci di, senza altro processo di poi che delle dette cose notitia harà hauta, esecuzione fare sotto pena di lire cento di denari del suo salario da ritenersi al tempo del syndicato. Et le predette cose habbino luoco in quelli che una

volta, tanto alcuna cosa delle predette haveran commesse in la seconda volta a doppio sia punito, se in la prima condannato haverà pagato. Ma se la terza volta haverà peccato et pagato delle due prime, overo sarà stato condannato a tre doppie, sia punito intendendo però che si dupplici, et triplichi quello primo simple, et così ogni volta si servi. Ma se alcuno haverà giurato per altri membri, viscere o interiore di Dio, over della sua madre Vergine Maria o altre simile parole, sia punito in lire dieci. Ma se haverà giurato per la morte, per li chiodi et per ossa di alcuno di loro, paghi lire cinque per qual si vogli volta; et se alcuno li avesse maledetto alcuno dei Santi suoi, over haverà giurato per alcune membra, over luochi inhonesti de corpi di alcun di loro, sia punito in lire dieci //c. 94v// et contra li predetti a duplichisi, et triplichisi come è detto de blasphemanti Iddio et la Beata Vergine. In quali tutti i casi si possi procedere per causa di accusazione di pubblico over secreto accusatore, querella pubblica o secreta et per inquisitione, provando per dui testimoni le predette cose delle quali pene effettivamente eseguite del Potestà o suo Vicario ne debbi haver la terza parte lo accusatore. Et se in le predette cose i detti ufficiali saranno negligenti, caschino in pena di lire cinquanta, in la qual pena s'intendino cadere se saran trovati in ogni mese non haver fatta inquisitione di ciò delli quali espressamente syndicare si debbino al tempo suo.

DELLA PENA DI CHI ROMPARÀ O ABRUSCIARÀ CASA O CAPANNA, MULINO O VIGNA. RUBRICA XLV.

Qualunque persona spezarà casa, capanna o mulino de altri se sarà di di, paghi cinquanta lire. Se di notte, cento. Et il danno debbi emendare in nel l'uno et nel altro caso. Et se pagar non potrà, li si mozzi il piede della gamba, et delle predette cose se ne possa far inquisitione. Ma se alcuno taglierà vigna, caschi in pena a suo loco dechiarata. Et si studiosamente haverà abrucciata casa o capanna d'altri, sia punito come è detto di sopra sotto il suo capitolo. Et si di detto abrusciamento sarà abrucciata ancora pagliai di fieno o di paglia, in questo caso s'intendi la pena duplicata, la qual se pagare non potrà oltra la emendatione del danno da estimarsi per li vicini, li sia mozzo il piè destro.

DELLA PENA DI CHI GIOCHA A DADI O CARTE. RUBRICA XLVI.

Nissuno habbi ardire al giuocare a giuoco di carte di qualunque generatione, né a dadi, né a zara, in qual giuochi quantità alcuna o specie perdersi potessero; et chi sarà trovato sopra le predette cose //c. 95r// haver fatto o per via di secreto accusatore o per via de inventione, caschi in pena di lire dieci per ciascaduno et ciascaduna volta, in la qual pena incorghino ancora queloro i quali detto giuoco in casa buttiga o qual si vogli altra habitatione tenessero. Et tutti coloro che prestassero o in qualunque modo suvenissero alli giocatoro di alcuna cosa o quantità, essa perda, et riadomandare non possi. Ma in e' tempi del fervore della etade senza pena si possi giocare alle menchiate. In li qual casi per li ufficiali della terra di Chianciano o alcun di loro proceder si debbi de fatto senza

institutione di processo constito de verità. Et delle predette cose a modo alcuno non si rendi raggione, ma al tutto si deneghi l'audientia.

Il testo la rubrica XLVII è volutamente abraso e del tutto illeggibile.

//c. 95v// DELLA PENA DE COLORO CHE METTERANO FUOCO IN LE STOPPIE. RUBRICA XLVIII.

A ciascaduno sia lecito metter fuoco in le stoppie doppo la festa di Santa Maria del mese di Agosto, et in canne, et in cetine qualunque volta vorranno, et per tal causa in le cose del Commune di detta terra o particular persona danno harà dato, caschi in pena di lire vinticinque, et nientedimeno sia tenuto emendare al patiente per estimatione da farsi per li Stimatori del Commune, over di dui più prosimali persone in nel luocco di dette, purché non sia in lo interesse.

DELLA PENA DI CHI VNDARÀ LA COSA A DUOI. RUBRICA XLVIII.

Volsero et ancora ordinorno, che se alcuno harà venduta ad altra persona cosa o raggione, una o più, et di essa haverà cesso una volta et di poi essa venduta o cessione di raggione essa cosa ad altri harà venduto a uno o a più o raggione ceduto, sia condannato per ciascuna volta alla pena del doppio valore di detta cosa venduta o raggione cessa. Et la seconda venditione o cessione non vagli né tenghi ipso iure in preiuditio del primo comparatore, overo cessionario, et habbisi per fitto simulato, et per dolo, et per paura fatto. Et el primo compratore al secondo sia preferito; et in la possessione di detta cosa mantenuto, conservato messo, et difeso. Et se il secondo compratore o cessionario in qual si vogli modo harà conseguito la possessione, nientedimeno a deffensione di detta cosa venduta o raggion cessa el detto venditore o veddente al detto primo compratore o cessionario sia tenuto secondo su conventione infra loro fatta. Ma il secondo compratore o cessionario habbi il regresso del prezo della cosa venduta o raggion cessa, et de //c. 96r// lo interesse legittimamente da liquidarsi contra el venditore secondo la forma della conventione fatta fra l'uno et l'altro.

DELLA PENA DEL GARZONE CHE NON OBSERVERÀ EL PATTO AL PADRONE. RUBRICA L.

Statuirno che se il servitore, garzone, serva, over ragazzo di qualunque negotio di alcuno harà rotto il patto al patrone con il quale stesse, et haralo lassato, overo abandonato senza sua volontà, in modo che non il servi continuame (*sic*) tutto il tempo che servire li avesse promesso, caschi in pena di cinquanta lire. Et nientedimeno il tempo in nel quale haverà promesso al padrone di servirli, si debbi duplicare, et lo padrone non sia tenuto per

questo darli altro salario se non tanto quanto in la prima conventione fusse patuito. Et questo habbi luoco quando legittimamente la conventione si provasse; et che lui si fusse partito, purché non sia partito per colpa o difetto del padrone, o che li dia, o che li manchi il vito o di pagamento conventionato o del altra cosa iusta, quale iudicar si debbi per il Podestà o suo Vicario: in qual casi a nissuna pena sia tenuto. Ma se alcuno scientemente haverà ritenuto o dato recetto alli sopra detti overo di loro, senza la volontà del primo padrone durante il tempo del servitio promeso, caschi in pena di lire vinticinque, né possi esso essa retenero fatta la notificatione o protestatione dal primo o in nome del primo padrone in presenza di duoi testimoni. Et quando pur fusse ostinato di contravenire alle cose sopradette sia tenuto a tutti i danni, spese et interessi che patisse o havesse patito il primo padrone, da provarsi con il giuramento proprio, quale in questo caso per autorità del presente Statuto volsero che facesse legittima prova.

DELLA PENA DEL LAVORATORE CHE METTERÀ O VENDEMMIERÀ OVER VENDARÀ COSA QUAL HAVESSE A LAVORECCIO O //c. 96v// DEPENDENTIA DA ESSO NON RICHIESTO IL PADRONE. RUBRICA LI.

Se il mezaio o lavoratore di alcuno metesse, turbiasse, abarcasse, vendemiasse vigna, conducesse lino di qual si vogli generatione ad aia fuori de' beni del padrone o facesse olio de olive, ditto patto non ricerco delle cose concesse al lavoreccio, caschi in pena di lire vinticinque et sia tenuto al interesse del danno da dichiararsi con giuramento del padrone di quello che verissimamente sarà stato tolto inspetta la qualità della persona, et della cosa, se già detto lavoratore di ciò per prima non havesse ricerco detto padrone, della qual ricerca la prova basti per un testimonio di verità con suo giuramento. Ma se il lavoratore della cosa d'altri haverà venduto detta cosa al lavoreccio ricevuta o vero in possessione di essa mezzo con sua autorità, sia punito per qual si vogli volta in lire cento; et che tal cosa sia data al lavoreccio, basti la prova del instrumento o per dua testimoni legittimi. Et nientedimeno tale venditione sia nulla; et con tutti i modi tal compratore de fatto in ditta possessione messo, dalla corte si debbi cavare et dal Podestà o suo Vicario.

DELLA PENA DI CHI TORRÀ TENUTA CON SUA PROPRIA AUTORITÀ DELLA COSA A SÉ LASSATA. RUBRICA LII.

Nissuno con sua propria autorità, overo possessione di cosa alcuna, la quale colui che morrà o che per testamento gli fusse lassata, et contrafacendo, caschi in pena di lire vinticinque et la tenuta o possessione presa restituire sie tenuto con facultà di riaddomandare dal herede la medesima cosa. Et quello che è ditto di sopra non habbi luoco in lo herede universale instituto, over succedente ab intestatio, overo che in ditto legato ci sia instituito

herede o che il testatore gli habbi dato licentia a se medesimo possi pigliare la possessione di tal cosa.

//c. 97r// DELLA PENA DI COLUI CHE TURBARÀ, OVER CAVARÀ TERMINI. RUBRICA LIII.

Se alcuna persona termini uno o più cavarà, removerà o in modo gli macularà, che del luoco si removino, esistenti per definitione et terminatione delle cose dei vicini, caschi in pena di lire cinquanta per ciascuno termine. Et nientedimeno in suo luoco in termine si reponga per la medesima sententia. Niuna ancora persona ardischi, over presumi, cavare termini o in qualunque modo maculare, i quali fussero fra le cose de una communità et beni de particolare persone, sotto pena di lire cento. Et delle predette cose ciascuno ne possi esser accusatore. Ordinorno ancora che nissuno quale ha o possiede cosa immobile appresso la greppa d'altri dalla parte inferiore, acciò li termini non cagino o la greppa ruini, si possi appropinquare al termine, over greppo, con alcuna forma, over forma, fare di li a duo piedi alla misura del Commune di Chianciano. Et facissi, et far si possi, la cava di detta forma duo piè soli; et chi sarà trovato contrafare sia punito per qualunque volta in lire vinticinque di denari et approbatione delle predette cose, basti che apparischi la forma contra ditto modo, et habbisi per piena probatione contra di colui in la cosa del quale ditta forma fusse. Possi ancora il Iudice a petitione di qual si vogli che la addomandarà, andare a vedere, et se ditta forma trovarà fatta contra la forma del presente statuto, si debbi condannare colui che harà fatta ditta forma, over fatta fare, nella pena predetta. Et tal relatione fatta appresso de gli atti del iudice habbisi per piena prova, dummodo che in ditto caso sia stata citata la parte. Volsero ancora che nissuno possi lavorare o far lavorare appresso la greppa d'altri o quale avesse commune con alcuno appresso la via vicinale a duo piedi simili, sotto la pena predetta. Et si per avvicinarsi al greppo guastasse o si //c. 97v// guastasse ditto greppo o via, s'intendi ipso iure condannato a rifare ditto greppo o via in la medesima sententia, o che così sia stato addomandato o no.

DELLA PENA DI CHI PERCOTERÀ GUARDIE DEL COMMUNO DI CHIANCIANO. RUBRICA LIIII.

Se alcuno appensatamente o dolosamente offederà alcuna guardia deputata o posta a custodia di ditta terra di Chianciano di di, over di notte, mentre che detta guardia, uno o più, starà a fare custodia in luoco deputato et a sé ordinato, tale offendente sia condannato in nel doppio di quella pena contenuta in li statuti di quello maleficio parlanti, salvo, nientedimeno, il capitolo di chi cometterà homicidio.

DELLA PENA DI CHI FARÀ FALSA TESTIMONIANZA. RUBRICA LV.

Qualunque persona dolosamente haverà fatto, over detto, falso testimonio in alcuna causa civile o criminale et ciò pienamente ritrovato, caschi in pena di lire cento per ciascheduno o ciascuna volta in la qual pena ancora in corso s'intendi colui, uno o più, il quale farà falsa testimonianza harà persuaso in dutto consiglio dato. Et nientedimano sia condannato oltra a detta pena alle spese et interesse della parte la quale lesa fusse per detta testimonianza; et se nel'uno et l'altro caso il condannato infra dieci dì dal dì della data sententia da numerarsi non harà pagato o possuto pagare, li si mozzi, et mozar li si debbi, la lingua, in modo che ricomparare non si possi in qual si vogli modo; et in questi casi questo alla principal causa o penna, nissuno beneficio giovi eccetto della confessione.

DELLA PENA DI CHI NEGARÀ INSTRUMENTO, OVERO OPPORRÀ CONTRO L' INSTRUMENTO, COME SE NON FUSSE FATTO DAL NOTARIO. RUBRICA LVI.

//c. 98r// Qualunque persona negarà dinanti al Podestà o suo Vicario contratto per se fatto del alcuno debito peccuniario, paghi la pena che in ditto contratto si contiene a colui o coloro a quali fece o harà fatto o suoi heredi o a colui che li fusse dato tal raggione, che alle cose contenute in ditto contratto sia tenuto. Ma se non harà negato contratto de alcuno debito peccuniario pena non si possi addomandare. Ma se harà opposto contra l'instrumento fatto da alcuno notario che non sia notario, et di poi sia provato per privilegio o che sia stato in la quasi possessione del notariato per tre anni, tale exceptione non si debbi attendere; et lo opponente condannarsi in lire cinquanta. Né si possi ancora appore contra il privilegio che tale non haveva autorità, sotto detta pena. Et approvar uno essere notario basti che sia stato in la quasi possessione come disopra, overo che habbi fatto più instrumenti per sei mesi avanti, over per litere testimoniale del suo Communo, se forestiere fusse, o vero per duo testimoni de fama, qual sieno di ottima conditione et d'ogni exceptione maggiori.

DELLA PENA DI CHI INGIURERÀ ALCUNO DINANZI A OFFICIALE DELLA TERRA DI CHIANCIANO. RUBRICA LVII.

Se alcuna persona harà ditto ad alcuno ingiuria dinanti al Potestà o suo Vicario, overo alli Syndici della appellatione, official de pupilli o Cancelliere, mentre che eserciterà l'ufficio suo in la Reverentia dei Priori, Syndico et Camerlengo di ditta terra, sia tenuto di pagare in doppio di quella pena, qualo lo ingiuriante per forma del Statuto parlante di ciò fusse tenuto. Qual pena pagare sia tenuto de fatto senza alcuna accusatione, denuntiatione, inquisitione o processo, purché con ditto ufficiale concorga la probatione di un testimonio la qual pena ditti officiali o uno di loro possino //c. 98v// agiongere et augumentare come

a loro, uno o più, parrà o piacerà, inspetta la qualità de l'ingiuria, dignità et qualità delle persone ingiuriate.

DELLA PENA DI CHI INGIURARÀ, OVERO RIMPROPERERÀ INGIURIE ET DELLE PAROLE INGIURIOSE. RUBRICA LVII.

Qualunche persona impropereerà, overo rinfacciarà ad alcuna altra homicidio o percussione fatta in faccia dove segno evidente sarà rimasto, overo debilitatione di alcuno membro, overo ingiuria alcuna personale in persona sua, della moglie, del marito o di alcuno cansanguineo o coniuuto per ciascaduno et ciascaduna volta, sia tenuto di pagare lire vinticinque. Ma se alcuna altra ingiuria o rinfacciarà che fusse fattali, in lire vinti sia condannato. Et modo che per tale impropereatione successivamente in più volte fatta non si possi condannare oltra la pena di lire cento. Ma se alcuna persona harà detto ad alcuna altra: “menti per la gola” o “sfacciato” o “ladro”, “falsario”, “cornuto”, over altre simile ingiurie, per ciascuna et ciascuna volta et parola, sie condannato in lire cinque. Ma quando accadesse a un forestiere che per via passase solo, sia condannato nella metà di detta pena. Ma se alcuno rinfaccierà ad alcuna altra persona la ingiuria della quale ne sia fatta pace, caschi in pena di lire vinticinque. Et se alcuno dirà “homicidiario” o simile parole, sia punito in pena di lire cinque. Et delle predette cose a querella, et per inquisitione, ancora si possi procedere, oltra al modo di accusare.

DELLA PENA DI CHI FARÀ FALSO INSTRUMENTO, OVERO SCRITTURA, OVERO SI MUTRARÀ IL NOME. RUBRICA LIX.

Qualunche persona harà fatto et fare harà fatto alcuna carta o instrumento falso dolosamente et //c. 99r// scientemente, paghi al Commune di Chianciano cento lire di denari, et alla parte lesa tutti l'interessi. Et si detta pena infra il termine di dieci di dal dì della data sententia contra di lui non harà pagato, over pagare non harà potuto, gli sia mozo la man destra. Ma qualunche persona di qualunque conditione sarà, che alcuna scrittura publica, over privata, harà muttata, agiongendo o minuendo o muttando alcuna cosa substantiale quomodocunque et qualitercunque, in la medesima pena condannare si debbi; et nientedimeno tale instrumento o scriptura correggere, agiongere et minuire si possi, si come di sua conscientia parrà convenirsi. Ma se alcuno de contraenti muttasse, over cambiasse a se il nome in nel contratto, paghi in nome di pena lire cinquanta, alla quale sia tenuto colui il quale con esso harà contratto et saputo della muttatione di tal nome. Et chi scientemente usará tale instrumento in qual si vogli modo, paghi lire cento di denari; et se infra il tempo sopradetto harà manchato, gli sia mozzo la man destra in modo che dal braccio si separi. Et delle predette cose per accusa, et inquisitione proceder si possi.

DELLA PENA DEL LADRO NOCTURNO ET COLUI CHE SCASSERÀ CASA, OVERO SARÀ TROVATO IN ESSA. RUBRICA LX.

Se alcuna persona harà fatto furto di notte, overo harà voluto furare in ela casa di alcuno in la quale sarà entratto, sel patrone della casa, suo garzone o altri el detto ladro amazzarà in ditta casa, a pena alcuna non sia tenuto. Ma se alcuno harà trovato chi rompesse casa quale habitasse, over che sia propria o no, overo che l'habbi trovato in ditta casa di di, over di notte, a furare o per causa di furare, overo per toccarli carnalmente moglie, sorella, figliola, nipote o cugnata, overo alcuna altra sua consanguinea o familiare che stesse con esso in ditta casa et ditto così trovato havesse offeso o amazzato, non sia tenuto ad alcuna pena.

DELLA PENA DI CHI ENTRARÀ D'ALTRO LUOCO CHE PER LE PORTE. RUBRICA LXI.

//c. 99v// Qualunque persona sarà entrato o uscito in la terra o della terra di Chianciano per altro luoco che per le porte di detta terra, paghi al Comuno della medesima in nome di pena lire vinticinque, se sarà stato di di; ma se di note lire cinquanta. Et se alcuno di detta terra esbandito, sarà entrato o uscito la ditta terra altrove che per le porte, paghi a detto Commune lire cinquanta di di; ma di notte il doppio di detta pena. Et se detta pena pagare non harà possuto infra cinque di doppo la condennatione fatta di sé, gli sia mozzo il piè destro. Ma se alcuno entrasse o uscisse per causa di fare productione, et detta terra o rengimento quale hora à muttare, sia strascinato per detta terra di porta in porta, et di poi sia impicato per la gola in modo che moia. Di poi sia diviso in tante parte quante ditta terra ha porte et a ciascuna si appichi la sua portione di detto corpo morto, sopra le qual tutte cose il Podestà o suo corte possi inquirere.

DELLA PENA DI CHI PORTARÀ ARME. RUBRICA LXII.

Se alcuno harà portato stochetto, quadrelletto, coltello longho acuto, falcione, spiede, roncha, falcastro, spada, alabarda, lancia, spontone, zigalia, overo alcuna altra generatione d'arme ordinato ad offendere in nel presente statuto non dichiarate, sia punito per ciascuno, et ciascuna volta, in nella pena di lire dieci. Et se alcuno sarà trovato portare bastone, piombarola, mazza ferrata, over mazza spezata, sia punito nella pena di cinque lire. Et le arme predette si applichino, et così applicate s'intendino, alla corte et ufficiali che per i tempi saranno et ciò haranno seguito. Ma se alcuno harà portato guanti di ferro, patiera, over braccialetti, over giacchi di maglia, sia punito in soldi quaranta //c. 100r// di denari, qual pena habbia luocco contra coloro, uno o più, che malitiosamente haranno portati sassi. Et della pena del bastone, se malitiosamente o no, o con animo di nuocere, l'harà portato, s'intendi reposito in arbitrio del Potestà o suo Vicario. Né tal pena habbi

luocco in nelli homini i quali vanno dietro alle bestie. Ma se alcuno sarà stato trovato portare arme deputate ad offensione in la piazza del palazzo del Potestà o della citerna o appresso a esse per cinque passi, overo in el palazo o appresso a esso in nella reverentia de' Priori, sia punito in quatro doppi di detta pena.

Possino nientedimeno li Chiancianesi o in esso habitato andando fuori per sé overo lor garzoni, portare arme offendibili senza pena alcuna, dumodo nella ponte del arme sia infilzato un pezzo di cuoio o legno o altra cosa come è consueto. Et se alcuno senza segni predetti sarà stato trovato in alcuna hostaria, casa, bottiga et qual dicesse venire o andare in contado, over tornare, sia punito secondo la forma del presente statuto. Volsero ancora acciò la materia del portare l'arme, che il Potestà o suo Vicario cerchi et cercar facci per trovare chi porrà arme contra la forma sopradetta, almanco una volta il mese in di di sesta. Et quando in ciò si trovasse negligente, caschi in pena di lire vinticinque da ritenersi al suo syndicato. Et dette pene d'arme augumentare non si possino per esser di notte sino in l'arme atte a offendere. Et se colui che porta arme sarà fugitto inanti alli officiali o vero famiglia loro, sia punito come se avesse arme et trovato fusse con essa, in la qual pena s'intendi cader colui il quale non permetterà esser cerco.

DELLA PENA DI CHI RICETTERÀ ESBANDITI. RUBRICA LXIII.

Se scientemente persona alcuna particolare harà recettato, overo ritenuto alcuno esbandito per al-//c. 100v//cuno maleficio, over li harà dato consiglio, il qual publico crimine avesse commesso amazando o percotendo con efusione di sangue, doppo la condennatione fatta nelle cose predette, caschi in pena di lire cinquanta di denari. Et ciascuno possi delle predette cose accusare et guadagni la quarta parte della pena. Et se per tale receptione offendessero alcuno in nella terra o suo contado ammazando colui che recettasse, sia punito in la pena di lire quatrocento. Ma se lo avesse offeso con effusione di sangue, con troncatione o debilitatione di membri o segno evidente o cicatrice, sia punito in la pena di lire cento di denari. Et se con efusione di sangue solo in lire cinquanta sia punito; et se altrimenti harà offeso senza effusione di sangue in qual si vogli modo, sia punito in lire per pena vinticinque. Et havere recettato s'intendi colui che l'harà ritenuto per duo hore di notte, di giorno quatro. Et così recettato sia punito delle pene sopradette, quando il sbandito così recettato infra dieci di avesse commesso le predette cose; et tale dispositione non habbi luocco in coloro che avessero recettato li sbanditi per turbata possessione, overo per danno dato per precetto segreto. Né in banditi per causa di haver preso colombe, né in nelli altri esbanditi della terra di Chianciano da cinquanta lire in giù. Et le pene sopradette ancora luoco non habbino in li ascendenti che recettassero e' descendenti et econita fino al terzo grado. Né la moglie recettasse il marito, alli quali tutti, per tempo di dieci di, sia lecito recettare senza alcuna pena.

DELLA PENA DI CHI PIGLIARÀ SBANDITI ET PENA DI CHI OPPONESSE A CHI PIGLIARE LI VOLESSE. RUBRICA LXIII.

Se alcuno della terra di Chianciano o suo contando, ovvero alcuno delli officiali, come Potestà, Vicario o altra corte sua harà preso alcuno sbandito et condannato di ditta terra, habbi, et haver debbi, la quarta parte di quella quantità di denari che pervenisse in Commune per detta causa, dumodo lo sbandito sia per maleficio et non per debito. Et se alcuno fusse preso //c. 101r// che fusse sbandito o condannato in lire cinquanta, o da li in sù, et non possi pagare la condennatione infra dieci dì, di poi che sarà preso pubblicamente, intorno alla piazza del palazzo del Potestà sia frustrato, lassato et sbandito per un anno. Ma se sarà pena in effetto affittiva del corpo, in alcuna parte del corpo si mandi ad esecuzione. Et se sarà condannato in lire trecento o da li in sù et perverrà nella forza del Commune et non potrà pagare la sua condennatione infra vinti dì, li sia moza la man destra. Et se da vinticinque lire in su fino a cento, et non sarà condannato in alcuna parte del corpo non potrà pagare, sia frustrato per la sala dello palazzo o del Potestà, et sia tre dì al petrone incatenato, et poi si lassi. Et le dette fustigatione non s'intendino nei termini di detta terra condannati da cento lire in giù, li quali saranno venuti nella forza di detto Commune, ma sempre stieno presi fino tanto pagaranno la condennatione. Et tal così preso, et detenuto, non harà pagato la condennatione al tempo del ufficiale che l'harà preso, in nel qual caso il Commune sie tenuto di pagarli detta parte; et in tutti li sopradetti casi non si debbi relassare fino a tanto harà restituito al Commune qualunque cosa havesse pagato per la cattura.

DELLA PENA DI CHI DARÀ AIUTO O FAVORE A DELINQUENTI. RUBRICA LXV.

Statuirno et ordinorno che qualunque persona harà dato o prestato ad alcuno malfattore aiuto, favore o consiglio a fare alcuno malefitio, ovvero esso malfattore harà fatto scampare o inhibito che non sia preso o doppo il maleficio l'harà recettato, accompagnato o in qual si vogli modo aiutato o favorito, debbi patire, pagare et sostenere la medesima pena che ditto principale delinquente.

DELLA PENA DI CHI TORÀ IL PRIGIONE DELLE MANI DELLA CORTE. //c. 101v// RUBRICA LXVI.

Se alcuna persona torrà o liberarà, o liberar farà, delle mani del ufficiale, over garzone, over famiglio del Podestà o Vicario della terra di Chianciano, qual si vogli persona, la quale così presa si menasse, ovvero si detenese da essi officiali, famiglio o garzone per causa di alcuno maleficio comesso per essa persona, sia punito nella pena nella quale veniva ad esser punito tale così preso per causa della quale era preso. Ma se doveva tal preso esser punito o morto, ovvero di amputatione di alcuno membro, ovvero d'altra pena

personale, sia punito in cinquecento lire di denari, se già colui che fusse liberato fusse in dette pene condannate. Imperochè alhora qual si vogli persona che liberarà, si debbi punire nella medesima pena della quale doveva esser punito tal liberato. Et in detta liberatione, colui che cercarà uno o più di impedire dette esecutioni a qual tempo, possi esser offeso senza pena, da detti ufficiali o famiglia. Ma se il preso, o colui che sarà liberato, fusse debitore di alcuna privata persona, tale liberatore o mandatore del fatto sia costretto per il Podestà o suo Vicario a pagare detto debito al creditore a petitione della qual era preso, senza alcuno processo, overo sententia, ma solamente veduto l'instrumento del credito, over fatta probatione per alcuna generatione di prova legittima. Et che per colpa sua in detto debitore preso sia liberato; et nientedimeno sia condannato in lire venticinque di denari, di modo che di poi il creditore al tempo che riceverà il pagamento, sia tenuto credere le raggioni che oltre detto debitore, al detto così pagante. Ma se per qual si vogli altra causa fusse menato per la famiglia di detti ufficiali et fusse tolto, colui che lo torrà o ordinarà torlersi, de fatto, senza alcuna altra condennatione over processo, sia gravato in lire venticinque; et qualunque sarà ricerca per i ditti ufficiali o famiglia o alcuno di loro et non porgerà aiuto, in nella medesima pena sia punito.

//c. 102r// DELLA PENA DI CHI TORRÀ IL PEGNO ALLI MESSI, FAMIGLIO O UFFICIALI. RUBRICA LXVII.

Qualunque persona torrà pegno di mano delli ufficiali, famiglia loro o Messo o al Cancelliere per causa de danni dati, il Potestà o suo Vicario, punischi in ogni caso de sopradetti in lire dieci di denari, tal pegno restituisci. Et di poi si cognoschi, se tal pegno iustamente o iniustamente sarà stato tolto. Ma se sarà tolto facendo contumelia a qual si vogli persona de sopradetti o con parole o con fatti, sia punito nella pena di lire venticinque.

DELLA PENA DI CHI OFFENDERÀ IL PODESTÀ, VICARIO, PRIORI, SYNDICO, CAMERLENGO OVERO IL CANCELIERE DELLA TERRA DI CHIANCIANO. RUBRICA LXVIII.

Accioché li ufficiali della terra di Chianciano sien conservati illesi et accioché quelli i quali il timore di Dio non li revoca dal male saltim di debita pena sian castigati, ordinorno che se alcuna persona haverà havuto ardire di offendere il Podestà o suo Vicario, Priori uno o più, Syndico o Camerlengo o Cancelliere, overo altri ufficiali di dita terra mentre che saranno in officio, tanto in la terra di Chianciano, quanto di fuori in qualunque luoco, over che sieno per causa di officio, overo che no, over di poi che haveranno fornito l'officio per un mese nelli ufficiali et per otto li Priori del tempo del deposto officio, amazando, mozando membro o debilitandolo, over percussione in la faccia facendo, della quale segno evidente in nella faccia sia da remanere, sie punito nella pena del capo in modo che muoia. Et tutti i suoi beni s'intendino publicati al Communo di Chianciano. Ma se li

medesimi uno o più harà percosso con arme, uno o più con effusione di sangue durante ditto officio, come di sopra per causa di detto officio, //c. 102v// overo per altra causa, dopo il deposto officio infra ditti tempi, li si debbi la mano destra mozare. Ma se in altro modo harà offeso, a quattro doppi sia punito, che si punirebbe se un'altro havesse offeso. Et la medesima pena habbi luoco contra coloro che haranno ordinato, mandato, dato aiuto o consiglio in qual si vogli modo. Et contra li primi delinquenti si possi inquirere, etiam per detto d'un testimonio o per inditii o per publica voce, et fama, se tale offensione sarà durante l'officio loro fatto. Ma se di poi, per publica voce et fama di sei testimoni almeno. Et se saranno offesi alcuni della famiglia, uno o più, sia punito a doppio di quella penna che li altri si punirebbero. Et così chi havesse ordinato ciò, trattato, dato aiuto, consiglio o favore, et in tutti i sopra detti casi qualunque volta la persona venisse da esser punita di pena peccuniaria costando della verità del maleficio ancora senza processo, de fatto gravare si debbi a pagare detta pena.

DELLA PENA DI CHI OFFENDERÀ IL FORESTIERE. RUBRICA LXIX.

Qualunque persona sarà stata condannata per la corte della terra di Chianciano per offensione fatto ad alcuno forestiero et vorrà venire a i comandamenti della corte et pagare la quantità la qual si contenesse in lo Statuto di detta terra della quale fusse tal forestiere offeso, si debbi la sua condennatione cassare, et irritare. Et se sarà stato sbandito si resbandischi, monstrando in publica forma lo Statuto della terra di quel forestiere, non obstante che in maggior pena fusse per la corte della terra di Chianciano condannato; et acciochè si sappi qual pena sia da esser imposta a forestiere che offenderà un altro forestiero in la terra o distretto di Chianciano, ordinorno sia punito et condannato in la medesima pena che si condenasse quello di Chianciano, che lo offendesse un altro del medesimo luoco.

DELLA PENA DI CHI GITTARÀ PIETRA O SASSO SOPRA BENI D'ALTRI. RUBRICA LXX.

//c. 103r// Nissuno gitti pietre, sassi, legni o altra cosa nociva simile sopra la casa o cosa di altri; et chi harà contrafatto, caschi in pena di lire cinque per ciascuno et ciascuna volta; et nientedimeno sie tenuto alla refetione del danno del padrone della casa o cosa predetta; et se sarà minore di vinti anni et sopra quatordecì, paghi soldi quaranta per ciascuno et ciascuna volta; et sie tenuto alla sopradetto danno. Ma se sarà di anni quatordecì o da in de in giù, il padre suo o esso, se padre lui non ha, solo sia tenuto alla refetione del danno. Et qualunque persona haverà gittato pietre, sassi, legname o altre simile cose delle terre o vigne sue in quel d'altri, caschi in pena di soldi quaranta. Et le predette cose facci trare di detti luochi ale sue spese,

DELLA PENA DI COLUI CHE RECETTERÀ ALCUNO MALFATTORE O APRESTATO. RUBRICA LXXI.

Nissuno ardischi albergare in la sua casa alcuno ladrone, ruffiano, homicida o alcuno altro che sia di mala fama né anco aprestati, over suspecti di peste scientemente, sotto di pena lire vinticinque per ciascaduno che contrafacesse, et qualunque volta. Et ognuno possi accusare tal persona; et habbi la quarta parte della pena; et possisi ancora sopra le predette cose inquirere.

DELLA PENA DI CHI SCASSERÀ PRIGIONI O CONSTRETTO SI PARTIRÀ DE PALAZZO. RUBRICA LXXII.

Qualunque persona haverà ardire la prigionne della terra di Chianciano rompere, smurare, over presumi in qual si vogli modo violare né di essa uscire contra la volontà delli officiali. Et se alcuno haverà contrafatto, caschi in pena di lire dugento se per causa civile sarà li cacciato, per le quali sia lecito tal persona retenere: et se per //c. 103v// criminali sia punito nella pena del capo in modo che muoia. Et se alcuno fusse detenuto nel palazo del Podestà per alcuno maleficio, et tal detenuto sarà fuggito, overo di palazo partito, si metta per confesso di quel maleficio et intendessi detenuto in detto palazo, si per alcuno delli officiali li sarà comandato non partirsi senza licenza.

Ma se per civile causa per carcere li sarà dato il palazo del Podestà et comandato de li non partirsi, et senza licenza sarà partito, caschi in pena di lire cinquanta; et in ne predetti casi si possi inquirere, se già non si fusse partito o di carcere o di palazo con licentia, et tal dispositione non habbi luoco in ne le donne che fussero detenuto per civil causa in palazo.

DELLA PENA DI CHI ENTRARÀ OVER TURBARÀ LA POSSESSIONE D'ALTRI. RUBRICA LXXIII.

Ordinorno che nissuno ardischi, over presumi, aprehendere, occupare, overo entrare in possessione, vigna, terra, casa, capanna, grotti o altre simile et generalmente di qualunque altra cosa immobile d'altri, dal padrone possedute, overo detenute, per privare il possessore o detentore della sua possessione, over tenuto senza altra cognitione di raggione, sotto pena di lire cinquanta di denari. Et nientedimeno la possessione, over tenuta, restituire sia tenuto a colui del quale sarà stata tolta, in la qual pena ancora cader s'intendi colui che haverà turbato alcuna persona in la possessione, over tenuta d'altri. Le qual cose il Podestà o suo Vicario ad accusa, a querella et per inquisitione, proceder possi et debbi; et così li molestati et turbati nelle possessione o tenute loro con tutti modi deffendere, sotto pena di lire cinquanta. Et li detti officiali et ciascaduno di loro et li frutti di dette cose, danni et interessi rifare saci senza tardità alcuna, delli quali si stia al giuramento di chi harà patito tale ingiurie. Ma se alcuno la possessione, over tenuta di cosa mobile,

così harà sopra presa, sia punito in lire vinticinque per ciascaduno et ciascaduna volta, et //c. 104r// qual si vogli cosa mobile. Et alla restitutione della possessione, over tenuta per sententia, sia condannato.

DELLA PENA DI CHI TORRÀ LA COSA SEQUESTRATA. RUBRICA LXXIII.

Se biado di qual si vogli generatione, over frutti di alcuna possessione, separati o non separati, che fusseno stato appresso di alcuno con autorità della corte sequestrati, quello o quelli al quale o a quali sarà stata fatta la sequestratione, quello il quale sarà sequestrato, il debbi ritenere, et a nissuno dare, senza licenza della corte. Et altrimenti di sua volontà lo dese altro tanto dil suo a quello, a petitione del quale sarà fatta detta sequestratione, dare sia tenuto, et lo medesimo disposto s'intendi in nell'altre cose. Et si biado, over frutti, over altra cosa, integito sarà, et per forza dal sequestrario sarà stato tolto, infra tre di debbi denunciare quello o quelli, i quali per forza tal cosa havesser tolto. Il che se non harà fatto, detto biado o frutti o altro, sia tenuto pagare a quella persona, a petitione della quale sarà stato fatto ditto sequestro di suo. Et tale persona che per forza harà preso sia punito, nientedimeno in lire cinquanta di denari; et restituire ditte cose sequestrate. Et a detta restitutione sia costretto per il Podestà o suo Vicario, senza alcun processo.

DELLA PENA DELLI ADVOCATI, PROCURATORI ET ALTRI QUALI FANO PATTO DELLA PARTE DELLA COSA IN LITTIGIO DEDOTTA. RUBRICA LXXV.

Volsero ancora et ordinorno che l'advocato, procurator overo qualunque altra persona in qual si vogli modo con alcuno facesse patto della cosa in litte dedotta, che la comprasse o in altro titolo la ricevesse, o aquistasse, o comprare, ricevere o aquistare facesse raggione alcuna, per occasion della qual lite o controversia alcuna fusse stata o fusse //c. 104v// per occasione di tal patto, compra, receptione o acquisto o provassesi, condannare si possi, si debbi, per il Podestà o suo Vicario, ad instatia di qual si vogli persona, nel doppio del estimatione di detta raggione o atione o cosa comprata, et per titolo di donatione ad altri presa o fatta.

DELLI DERROBATORI ET SPOLIATORI DI COSE D'ALTRI. RUBRICA LXXVI.

Se alcuno di mala fama alcuna persona per violentia harà spogliato della cosa mobile, overo cosa alcuna harà rapito, overo derubato et ditta cosa varrà lire dieci, per infino vinticinque, sia punito in lire dugento; et se varrà più in là, sia condannato in lire trecento. Ma se sarà di minore valore da dieci lire in giù, fino a tre soldi, sia punito in lire cinquanta. Ma se sarà di minore quantità, di minor pena sia punito ad arbitrio del Potesta o suo Vicario; et in qual si vogli di detti casi sia condannato in la restitutione della cosa, over estimatione

di essa, in la medesima sententia o che sia dedutta in accusatione o inquisitione, over no. Et se sarà di valore di dieci lire, infino a vinticinque, sia punito in cinquanta lire. Et da vinticinque a cento, sia condannato in dugento. Ma da cento lire in su, sia punito ad arbitrio del Potestà o suo Vicario fino alla corte (*sic*) inclusive, attenta la qualità del frutto (*sic*) et conditione delle persone; et alla restitutione, overo estimatione di detta cosa; et le predette cose non s'intendino delle cose che havessero meno di quaranta soldi di denari, il che ad arbitrio delli sopradetti sia punito, et che ciascuno sia di buona o malafama basti la prova della publica voce et fama, ordinando però che per il tempo a venire, quando occorrerà che alcun ladro farà o robbatore di strade, dovesse esser impicato per la gola et in nelle forche esser pasto de' corbi, si debbi tal malfattore impicare in //c. 105r// nel luoco ordinato per il Commune della terra di Chianciano.

CHE LI SBANDITI PER CERTE CAUSE SI POSSINO OFFENDERE SENZA PENA.
RUBRICA LXXVII.

Statuirmo et ordinormo che se alcuno è, over sarà, sbandito et condannato del Comune della terra di Chianciano di pena corporale, senza redemptione, per homicidio, furto, robbaria o imperpetuo bando, secondo la forma delli statuti, et tale sbandito, et condannato harà offeso alcuno della terra o distretto di Chianciano che a qual si vogli persona che fusse sbandito, et condannato per qualunque occasione in pecunia, le sia lecito, et possi esso, el sopradetto sbandito et condannato di pena corporale, offendente in persona et cose al tempo che sarà offeso et di poi qualunque volta. Et se tale esbandito, et condannato, harà amazato, overo esso harà menato in forza del Communo, che tale esbandito et condannato per qualunque occasione si cavi; et intendassi caveto di detto bando nel qual fusse, et ex tunc provi, et ex tunc sia ipso iure casso et di niun valore: colui s'intendi rebandito per autorità del presente Statuto.

CHE LI SBANDITI ET CONDENATI PER CERTI DELITTI POSSINO SENZA PENA
ESSER OFFESI. RUBRICA LXXVIII.

Ancorché la pazzia delli sbanditi si punischi per il ben stato et pacifico della terra di Chianciano et suo distretto, deliberormo che se alcuno sarà stato sbandito solo, overo condannato solo, overo sbandito et condannato per alcuno delli ufficiali della terra di Chianciano, quel di poi non sia legittimamente resbandito o assoluto, overo la condennatione haverà pagato o che la detetione non sarà stata per occasione di homicidio, pace ropta, proditione, robbaria di strada, falsità o chi per forza habbi sforzata qualche virgine overo altra donna di buona conditione, //c. 105v// over per peccato contra natura, overo che membro alcuno havesse tagliato o debilitato o percosso alcuno in faccia donde segno evidente o cicatrice sia imperpetuo da remanere o di qual si vogli altro delitto per il che di raggioni commune o statuario fusse imposta la pena della morte corporale, over

venisse da imporsi, possi tal così esbandito et condannato o condannato solo in qual si vogli luocco da qual si vogli persona senza pena esser amazato, et offeso realmente, et personalmente. Et offendendo li precetti o alcuno di essi impersona o cosa o pena alcuna in nissun modo sie tenuto; et si contra li predetti si facesse processo, sia in esso iure nullo; et processo se habbi.

DELLA PENA DI COLORO CHE SARANNO TROVATI ANDARE DOPPO IL TERZO SUONNO DELLA CAMPANNA. RUBRICA LXXVIII.

A nissuno della terra di Chianciano o in essa habitante sia lecito andare o tornare per ditta terra senza lume, over tizzone acceso doppo il terzo suono della campanna, quale suona da sera a hora consueta per la famiglia del Potestà o suo Vicario, fino all'Avemaria del di che suona in Santo Gioanni. Et qualunque persona sarà trovato haver contrafatto, caschi in pena di soldi vinti per ciascuno et ciascuna volta; et si per coloro che sarano trovati in ditto tempo si allegasse alcuna iusta escusatione, tutto ciò s'intendi reposto in la prudentia et consideratione del Potestà et suo Vicario. Sien tenuti ancora li detti ufficiali mandare li suoi deputati per ditta terra et borghi; et li trovati doppo ditto suono, astrengiare a ditta pena; et qualunque sarà trovato fugire, il che legittimamente si provasse, caschi in pena di soldi XL. per ciascuno et ciascuna volta. Et in pena di lire dieci s'intendi cadere colui il quale così sarà trasformato ch'a detto tempo cognoscere non si possi. Et nissuno bottigai o garzone di esso, doppo ditto terzo suono di //c. 106r// campana, andando a casa o ritornando dalla bottiga per retta via contra la forma del presente statuto a pena alcuna non sia tenuto. Ma se per non retta via, ma per indiretta, paghi il doppio di quella pena che pagasse colui il quale fusse trovato doppo il detto terzo suono, in le qual pene in ogni caso suo incorrere s'intendino equale donne.

DELLA DUPLICATIONE DELLE PENE ET DISTINTIONE DELLA NOTTE DA DI'. RUBRICA LXXX.

Accioché a tutti sia tolta la occasione del far male per paura della pena, ordinorno che chi farà far maleficio alcuno, s'intendi la pena duplicata in tutti quelli luochi in ne quali per forma de presenti statuti fusse detto duplicarsi. Et dove si ragionasse della duplicatione, triplicatione o altra multiplicatione di pena per modo di quota, s'intendi multiplicare il triplo della pena primordiale, la quale se impone, non havuto rispetto alla quantità per vigore della quale ditta pena si augumentasse in qual si vogli modo; et accioché si levi ogni dubbio infra la notte et el di, notte s'intendi in ditta terra di Chianciano dal suono terzo della campanna, la qual si suona di sera come di sopra è detto, fino al suono del Avemaria, qual si suona di mattina nell'aurora in la Chiesa di S.Gioanni. E infra l'uno et l'altro tempo, s'intendi di notte dal colcare (*sic*) del sole, fino al levare del sole del seguente di.

DEL BENEFICIO DELLA CONFESIONE. RUBRICA LXXXI.

Se alcuno sarà stato accusato o inquisito de alcuno maleficio, et al tempo che responderà al accusa o inquisitione contra di esso fatta o formata, sponte confesserà dinanzi al Podesta o suo Vicario al banco della raggione residente per tal confessione così fatta, sia condannato in nella quarta parte meno di quello che pagar dovesse se ditto maleficio si provasse negato. Ma se a quel tempo harà negato, più a confessare non sia adnesso di forte che consequisca tal beneficio, le qual tutte cose habbino luoco in quelli maleficii delli quali per forma del seguente capitolo concordia fare si può et non in altri casi a modo alcuno, se già per forma di particolare statuto non fusse permesso.

DEL BENEFICIO DELLA PACE ET DELLA CONCORDIA. RUBRICA LXXXII.

Di tutti li maleficii de quali sarà fatta pace et concordia, overo inantichel processo s'incominci, over di poi, over esso pendente fino alla publicatione del processo, si debbi detrahere la quarta parte della quale lo inquisito venisse da esser condannato. Ma tal beneficio non habbi luocho in el homicidio, falsità, pace rotta, in la percussione della faccia, della quale segno evidente, over cicatrice in faccia da rimanere imperpetuo, over membro debilitato o totalmente trocato, robbaria di strada, fatta del publico et famoso robbatore, furto, prodicione, crimine di biastema, over maledicione di Dio, della Beata Vergine o di alcuno de suoi Santti, crimine di sodomia, overo per violentia commesso et in tuti li altri casi in nelli quali per forma d'alcuno statuto fusse prohibito tal beneficio di concordia. Né ancora habbi luoco in colui che darà consiglio, favore, over mandato, trattato, o ordinarone data, over prestato a detti maleficii et in ne casi ne quali la concordia et pace alla mitigatione della pena luoco haveve, producer si debbi per l'accusato o vero inquisito, di poi lo incominciato processo, avanti su lassato il termine del bando, quando l'inquisito contumace fusse, qual pace per procuratore, overo per altra persona, in suo nome produrre si possi. Ma se la pace si facesse durante il termine della defensione per il comparente come ditto e produrre si possi, fino alla publicatione del processo. Et qual si vogli notario rogato della pace sia tenuto //c. 107r// a pena di lire cento, rendere o restituire in pubblica forma, infra tre di dal di della petitione fatta, ditto instrumento, ricevuta la competente mercede. Qual si non harà fatto, reso et restituito etiam a tutti danni et interesse sia tenuto alla parte lesa. Ma se ditta concordia sarà stata fatta in casi non prohibiti et di esso maleficio si dovesse impore pena corporale che per virtù di detta pace di detta pena corporale o principalmente o in defecto et publicatione de beni, per la qual pena, non pervenendo a ditta concordia, contra tale delinquente procedere si possi et farsi condennatione in pena pecuniaria, ma in nella metà di quello in il quale fusse condannato, se la causa non si fusse per la qual se imponesse pena corporale o vero personale, né sopra detta metà generatione di beneficio possi haver luoco.

DELLA PENA DI CHI ROMPARÀ PACE. RUBRICA LXXXIII.

Qualunque persona romparà pace per sé, over per altri facta in qualunque modo alla palese, over nascostamente, sia tenuto pagare al Commune di Chianciano quella pena che si conterrà nel instrumento della pace qual pagare sia tenuto esso et chi obligati saranno con esso in ditto instrumento. Et qualunque persona non osservando la pace, alcuno harà amazato, con il quale pace fusse et verrà nella forza del Communo, li sia mozzo il capo in modo che muoia. Et che le promesse le quali per il tale fussero obligati dalla pena a detto Commune applicata per forma de instrumento, tanto sien liberati et assoluti.

Ma se con altra generatione d'arme haranno ferrito con effusione di sangue et verrà in le forze del Communo, et la pena del instrumento della pace pagar non potrà, li si debbi mozar la man destra. Ma se alcuno sarà contravvenuto alla pace, percotendo colui con il quale pace harà fatto senza effusione di sangue, paghi lire dugento di denari. Et fatto tal pagamento, le promesse sue et chi saranno obligati nel instrumento della pace, overo presentia de testimoni sia //c. 107v// detta pace fatta, sieno pienamente dalla detta pena di detto instrumento liberati et assoluti.

Et se alcuna quantità di denari sarà provenuto de beni di colui il quale harà amazato quello con il quale pace harà fatto, habbino, et haver debbino il più prosimale di detto defunto, la quarta parte di tutto quello sarà provenuto in Communo et qualunque persona in ne casi predetti pena harà pagato. Nientedimeno fuori della terra di Chianciano et suo corte star debbi (se homicidio harà commesso) per cinque anni continui, sotto pena infrascritta. Et nientedimeno sia scaciato et di fuori star debbi per ditto tempo; et qualunque persona sarà ritrovata il medesimo recettare, caschi in pena di lire cento per qualunque volta; et si possi sopra le predette cose inquirere, né possi il Potesta o suo Vicario o altro ufficiale alcuno di detta terra o suo distretto costrenger a far promessa per ditta pace, sotto pena di lire cento. Nientedimeno tal promessa non valghi, ma per forza et per paura s'intendi esser fatta. Et le promesse le quali per detta pace rotta a pagamento fussero astretti, se in forza di Commune, colui che contra terra in qual si vogli modo pervenisse, possino per la loro indenità incontiente la restitutione di detta quantità con tutti modi recuperare summarie, de fatto, sola inspecta la verità del fatto.

DEL BENEFICIO DEL PAGAMENTO INFRA TEMPO. RUBRICA LXXXIII.

Ordinorno che se alcuna persona, doppo la condennatione di sé fatta, accommandamenti della corte venire sarà voluta infra dieci di di poi la sententia, o data et renuntiare al appellatione se interposta fuse o che prometti di non appellare, se pagar vorrà et effettivamente pagará, la quarta parte di detta condennatione sua debbi l'hofficiale esequente annullare et di essa gratia fare, non obstante che sia stato //c. 108r// sbandito in detto processo, overo in ciò legittimamente condannato.

DOVE DE' MALEFICII PENA NON FUSSE DETERMINATA SI PROCEDI DE SIMILI A SIMILI. RUBRICA LXXXV.

Le pene de maleficii, quali per l'adevenire si commetessero, delle quali la quantità determinata non si trovasse per forma di statuti della terra di Chianciano, si possi et debbi, proceder per il Potestà et suo Vicario, over iudice, de simili a simili. Et dove propriamente simile non si trovasse, si procedi secondo quello che simile et accostarsi paresse, delle qual cose far si debbi al arbitrio di detti ufficiali, et di ciascuno di loro. Et dove certa pena per forma di statuti si retrovasse, in essa si debbi condannare, et non in pena legale.

CHI SI PUÒ ET DEBBA RETENERSI O RELASSARSI, DATE LE PROMESSE. RUBRICA LXXXVI.

Il signore Podestà o suo Vicario della terra di Chianciano non possi alcuno constregere, detenere o far detenere in palazzo, overo in carcere di detta terra se non per maleficio, per occasione del quale si dovesse alcuno tormentare, overo fusse pena corporale principalmente, overo in subsidio. Ma promessa pigliar debbi da representare la persona et di pagare il giudicato. Et in quel caso che in subsidio se imponesse la pena corporale, fatto il deposito della pena peccuniaria appresso il Camerlengo della terra di Chianciano, lo accusato, overo inquisito, non debbi personalmente esser detenuto. Et se la promessa non harà presentato, colui per il quale harà promesso habbisi per confesso; et si possi per il Potestà o suo Vicario condannare, come se con propria bocca il maleficio avesse confessato. Et se alcuno delli ufficiali detti, fatto harà contra le cose predette, ciascuno di loro caschino in pena di lire L. Et intendisi //c. 108v// la detta defentione potersi fare, dove se imponesse alla persona pena corporale di vita o di alcuno membro, overo che si potesse procedere di maleficio del quale si provenisse a tromenti (*sic*) per fama publica o per testiimonio de visu, overo iudicii per ordine di raggione commune, et defensione non sarà provato, et in gli casi sopradetti.

DELLA PENA DI CHI SARÀ TROVATO TENER BOTTIGHA APERTA, OVER LAVORARE NELLI DI' DI FESTIVITÀ ESPRESSE. RUBRICA LXXXVII.

Merchanti et altri artefici non possino né debbino nelle infrascripte festività et tempi lavorare, esercizio fare, né merchantie tenere fuori di bottiga, sotto pena di lire cinque per qual si vogli persona et volta. Dentro nientedimeno sia lecito lavorare nel infrascripte festività, cioè:

Li venerdì di Marzo doppo terza;
in nella ottava di Pascha
della Natività

della Resurrezione
et Penthecoste.

Et in tutti di quadragesimali doppo terza rispetto alle Predicatione.

Ma a nissun sia lecito in nella Natività del Signore Nostro, né duo di seguiti, né in nella Epyphania del Signore, né della Resurrezione, né della Penthecoste in nelle altre feste, tanto della Vergine gloriosa, quanto nelli altri Santi che per forma de statuti fusse ferie, in quali di someggiare, mascinare, condure o portare alcuno trascino o somma, sotto di pena di soldi quaranta per ciascuno; eccetto coloro quali portassero, herba, paglia, et pane, et eccetti ancora i vecturali che portassero merchantie.

Sia niente di meno lecito a Calende di Giugno fino a Calende di Settembre per portar biada di qual si vogli generatione et fieni ad ogni tempo sommeggiare; //c. 109r// et al tempo delle vendemie vino, mosto et altri frutti senza pena alcuna.

COME ET IN CHE MODO SI POSSI PROCEDER CONTRA MALFATTORI A
QUESTIONI, ET TORMENTI. RUBRICA LXXXVIII.

Ordinorno che né il Potestà, né suo Vicario, overo alcuno di loro ponghi o ponere ardischi alcuno della terra di Chianciano o suo distretto alla corda, overo ad altro tormento se già non fusse homo di mala conditione, overo avesse indicii per pubblica fama per attestatione di sei testimoni, overo uno che provasse il maleficio de visu, overo più uno inditio a remotis, overo nelli altri casi permessi secondo la forma delli statuti come per furto, robbaria, falsità, veneno, homicidio, maleficio di notte commesso, cognitione di donne, della percusione della faccia con segno et gola, membro debilitato o tagliato, incendio et in tutti casi in nelli quali dovesse il malfattore perddar la persona et per trovare la falsità di qual si vogli testimonio et in tutti, et ciascun caso simile i quali s'intendino posto ad arbitrio di detto ufficiale o di ciascuno di loro. Et se contrafacessero in le predette cose pagino, et pagare debbino, quella pena in la quale di raggion commune venissero da esser puniti; et procedendo legittimamente non possino tormentare non malfattore alcuno, se a detto tormento non saranno chiamati; et asistino et presenti sieno i Signori Priori di detta terra, sotto pena di lire cento per ciascuno et ciascuna volta. Et similmente, sotto la medesima pena, non possino il malfattore repetere in nel momento, se non per la sua provenientia di novi iudicii, overo che il malefattore variasse, se già non fusse, in caso in nel quale o raggione o per forma di statuti fusse da esser riposto ne tormenti ditti; et se non precedente li iudicii o non data legittimamente la tortura, overo repetita contra la forma di raggione et de presenti statuti datta fusse ogni confessione di li seguita et sententia sopra tal confessione, sia ipso jure nulla //c. 109v// et habbisi come se fatta fusse per forza o per paura di tormenti. Et così, per virtù del presente Statuto et sua presuntione, s'intendi esser fatto. Et in tutti li sopradetti casi oltre le predette pene li detti ufficiali, overo alcuno di loro, sieno tenuti al interesse al detto tormentato.

DELLA PENA DE COLUI CHE FARÀ, TONDARÀ, ESPENDERÀ FALSA MONETA.
RUBRICA LXXXIX.

Se alcuna persona scientemente o fraudolentemente falsa moneta averà speso, in cento lire di denari si debbi condannare, la qual pena, si pagar non potrà, la suo man destra li si debbi tagliare. Et se alcuna persona harà fatto, overo ordinato che si facci falsa moneta o ancora vere di ramo o di argento dolosamente harà fatta in orarre, acciò come moneta aurea si spendi, sia dal fuoco abbruggiato, in modo che moia. Et tutti li beni suoi al Communo della terra di Chianciano si publichino, et imperpetuo remanghino publicati, in la qual pena incorrere s'intendino queloro che haranno prestato consiglio, aiuto o favore. Ma coloro che in qual si vogli modo tosarano o diminuiranno qualunque generatione di moneta, caschino in pena di lire trecento di denari, ciascuno et ciascuna volta, quale se non havaran pagato infra dieci di dalla data della sententia, la man destra li si debbi mozare di sorte che dal braccio si spichi.

IN CHE MODO COLORO CHE FANNO RISSE ET QUESTIONE SI POSSANO
CONSTREGERE A PACE O TREGUA. RUBRICA LXXXX.

Perché si conviene alli buoni et gravi Rettori curare che pacifica et quieta sia la terra qual regano, statuirno che qualunque volta infra alcuni della terra di Chianciano, overo suo distretto o habitante di detta terra, nata sarà alcuna discordia, overo per caggione di parole o percussione //c. 110r// senza sangue o percussione con sangue, overo che ci sia intervenuta morte di alcuno, il Potestà o suo Vicario debbi intromettere fra l'una parte et l'altra et secondo la possibilità sua reducerli a buona et syncera pace, sotto li capitoli che la una et l'altra parte parrà convenirsi, per la concordia predetta. Ma se non harà potuto la predetta pace comporre con tutti i remedii della raggione et statuti, et metendo le parte in ceppi o ferri contregesse a comporre pace e tregua per tutto il tempo del suo officio, et quindici di poi, in nel qual tempo al medesimo modo il successore pace comporre o triegua debbi; et se per la retinentia delle parti non harà potuto questo adimpire, mandi dette parti principale a confino in quel luoco che alli ufficiali, over a uno di essi, parrà et piacerà. Et se le ditte parti si contenteranno del confino, più presto che di far triegua, debbino dare alli detti ufficiali indonee promesse di osservare ditti confini; et dette promesse si riceveni come alla discretione di detti ufficiali o ciascuno di loro parrà o piacerà, considerata la qualità et conditione di coloro che tal promesse havessero a dare et di coloro che prometteranno.

Volsero nientedimeno che si a confino ditte parte non andassero, overo di poi che sarano iti harà rotto il confino, per autorità del presente statuto, caschino in pena di lire quattrocento, per le quali s'intendino haver promesso a ditte promesse. Et sien tenute ditte parte di poi che sarano pervenute a confino, una volta la settimana presentarsi al ufficiale di detta terra; et di tal presentatione farsi fare publico instrumento, acciò finito il tempo del confino asegnato, possi apparire la observantia del confino sotto ditta pena. Et in le predette cose, overo ciascuna di esse, se ditti ufficiali o ciascun di loro, sarano negligenti

caschino in pena di lire dieci per ciascuno nel syndicato loro da ritenersi. Possino ancora ditti ufficiali delle predette cose et ciascun di esse inquirere, et culpabili trovati punire. Aggiungendo qualmente e rogiti di dette promesse per li ufficiali si debbino descrivere in una parte del //c. 110v// libro de maleficii, cioè in nel principio, acciò possino esser manifestia a successori; et così la terra predette con quiete reggere et governare.

DE' PROCESSI DA TERMINARSI ET SENTENTIE LORO. RUBRICA LXXXXI

Tenuti sieno et debbino li ufficiali sopradetti et ciascuno di loro, finire et terminare, li processi infra tempo et termine a suo loco dichiarato per sententia al banco della raggione de maleficii posto in palazo del signor Potestà in la sala grande, come è costume in nelle quali da proferirsi oltra loro pro tribunali sedere debbino a detto luoco cioè, al banco li Priori, Syndico, et Camerlengo che per li tempi resederano insieme con il loro Canceliere, promesso in prima il solito suono della campana, il suono della tromba con voce del Messo, citante tutti quelli che havessero interesse di udire ditte sententie, una per l'altra, alle quali sententie da proferirsi l'ufficiale acciò deputato sia tenuto. Et debbi le sententie duplicate avere, delle quali un quinterno per esso si leghi l'anno dia il Cancielliere di detto Commune da auscultarsi; et per ditto Commune si ritenghi, per evitare le fraude che nascer potessero per ciò, i detti ufficiali; et così con ditto ordine in dette sententie da proferirsi si proceda. In nel qual bando fatto una per l'altro a suono di detta tromba citare si debbino ancora i consiglieri si venire vorrano, et li testimoni in ditte sententie scritti sieno, et esser debbino de Consiglio. Et le predette sententie in ditto modo date per li sopradetti ufficiali vaglino, et tenghino, non obstante alcune exceptioni di solennità lassata.

//c. 111r// Volsero ancora che dalle predette cose, in casi della raggion commune permessi, appellare si possi alli Syndici de l'Appellatione di detta terra in nella quale o quali appellazioni interposte si servi il modo et forma a suo loco descritta in nel secondo libro, altrimenti in nissun modo li appellanti sieno uditi. Ma in questi altri casi che di raggione commune ditta appellazione non fusse da ricevere, in nissun modo si admetti, ma la sententia si eseguischi et ad esecuzione mandare si debbi per li ditti ufficiali, secondo la forma di detta sententia ricercasse.

Volsero ancora che in le cause criminali ascendente alla somma di lire dodici in giù, overo in la pena di portare arme, di biastema o ancora di giocco, et in ogni altro caso in nel quale per forma di statuto alcuno, de fatto procedere si debbi per li detti ufficiali, niun processo si ordini, ma servatis servandis, conosciuta la verità, de fatto si procedi. Et così in le sopraditte cose la esecuzione si facci per autorità del presente statuto, non servato ne' ditti casi l'ordine di sopra descritto.

DELLE PENE PER I MALEFICII D'APPLICARSI. RUBRICA LXXXXII.

Volsero che per l'advenire tutte et ciascuna pene che per li maleficii venissero da imporsi quando si procede sopra alcuno crimine, l'applicatione di esse in ditte sententie far si debbi

in questo modo al Camerlengo di detto Commune, per ditto Commune ricevute per i tre quarti, per l'altra quarta parte alli officiali eseguenti, con conditione però che ditta quarta parte s'intendi di tutto quello che effettivamente harà fatto venire in Commune et alle mani del Camerlengo predetto. Et le predette cose habbino luocho non solo in li officiali che cognoscono et eseguiscono, ma ancora in quelli i quali a loro fussero successori et che le condennatione non riscosse riscuotessero, per autorità del presente statuto riscuotere possino; et lo Syndico gravare a demostrarli; il libro del fallo provvedere tal condennatione cavarli, riscuoterli, gravare, et nientedimeno di essi la quarta parte come di sopra s'intendi esserli concessa.

DEL PREMIO DA DARSÌ ALLI OFFICIALI CHE FARANNO IUSTICIA. RUBRICA LXXXXIII.

Accioché li officiali di detta terra di Chianciano ogni dì con più prompto animo vadino contra malfattori, statuirno che qualunche volta sarà accaduto gli officiali di detta terra o uno di essi havere eseguite le sententie condannatorie a morte et con effetto di ciò haver fatto iustitia, habbino, et haver debbino dal Camerlengo di detto Comuno di Chianciano lire //c. 111v// trendidue. Ma se haranno esecuto sententie dalla morte in giù come di fustigatione, di bullatione, amputatione di mano, di braccio, over di piedi, alhora, et in quel caso, il Camerlengo predetto sia tenuto, et debbi, a l'officiale così eseguento dare numerare lire sedeci L. 16 de' beni di detto Commune, senza alcuna exceptione di raggione o di fatto, per autorità del presente statuto.

CHE LE SENTENTIE ANNULATE SI POSSINO COGNOSCERE DI NOVO. RUBRICA LXXXXIII.

Deliberorno ancora che annullata la sententia per qual si vogli defetto di procedere, over sententiare di nuovo, si possi cognoscere et reassumere per il Potestà o suo Vicario, secondo l'ordine delli statuti di detta terra, servate le cose da servare et affine produrre.

DELLE SENTENTIE PER IL COMMUNE DI CHIANCIANO DA TROVARSI ET ESEGUIRSI. RUBRICA LXXXXIII.

Tenuto sia il Potestà o suo Vicario, per vincolo di giuramento, inquirere li libri del Comune et delli officiali precessori della terra di Chianciano, le sententie contra qual si voglii persona date per detto Commune, le quale sien mandate ad esecuzione et di esse pagata la debita pena. Et esse mandare ed esecuzione non obstante alcuna appellatione, se lo appellante non l'harà prosequita sino alla fine; et di quello che in el Commune predetto harà fatto devenire, la quarta parte habbi, come altre volte è detto.

CHE NISSUNO POSSI ACCUSARE DE FALSO SE NON AL MODO INFRASCritto.
RUBRICA LXXXXV.

Volsero che per l'advenire nussuno possi, over debbi accusare alcuna persona di productione in institutione di falsa acusa productione di falsi testimonii, over che //c. 112r// testimoni habbino deposto il falso, over di qual si vogli altra falsità comessa in iudicio o fuori di iudicio, se prima non harà deposto appresso il Camerlengo della terra di Chianciano lire vinticinque di denari. Et di poi legittimamente habbi dato promessa che se non harà provato l'accusatione per esso di falso fatto in ditta quantità, si debbi condannare et ancora in tutti danni, spese, et interesse dell'accusato, da tasarsi con il suo sacramento et prova di un testimonio di verità. Et lo processo altrimenti fatto non sia di alcun valore. Et nientedimeno li officiali contrafacendo, caschino in pena di lire vinticinque. In la qual pena condannare ancora si debbi tale accusante, non provata l'accusatione sua et in nelle spese et interessi, dalla qual sententia di condennatione predetta a nissun modo sia lecito appellare, over ricorso havere. Et se altrimenti sarà fatto, l'appellante, et il ricorso ipso iure non vaglino. Et il giudice che essa sententia di condennatione harà dato, overo il suo successore, sotto pena di lire cinquanta, spese et interessi tasar debbino; dalla qual tasatione al medesimo modo come detto non si possi appellare o ricorso havere. Et la satisfatione di dette spese, et interesse far procurino infra dieci dì, di poi che di ciò dinanti a lui sarà addomandato, et delle predette cose non si possi syndicare in alcun modo.

INFRA QUANTO TEMPO POSSINO LI TESTIMONI DI FALSITÀ CONDENNARSI.
RUBRICA LXXXXVI.

Statuirno che se alcuna persona harà voluto ritrovare testimoni producti et accusare in alcuna causa di falsa attestatione, possi et debbi essi reprovare, et accusare infra un mese dal dì della publicatione di detti testimoni; di poi a nissun modo si possi; et la causa principale, et suo processo, et diffinitione, per inquisitione o accusatione, qual si facesse contra i testimoni non si diffinisci che infra il termine debbi o si termini, possi nientedimeno il Potestà o suo Vicario inquisitione delle predette cose fare infra il termine a sé concesso, come delli altri meleficii dal dì //c. 112v// della terminatione della principal questione.

DE' TESTIMONII DA PRODURSI SOPRA LI MALEFICII ET CHI TESTIMONI
ESSER DEBBI, OVER POSSA. RUBRICA LXXXXVII.

Se alcuna persona sopra qual si vogli maleficio testimonii produrre vorrà, possi al tempo della productione della accusatione tanto produrre, et non di poi, testimoni qual vorrà. Né si possi sopra una accusatione più di dieci, et questo habbi luoco; overo che deffensione, overo che in qual si vogli altro modo testimonii se inducessero sopra d'alcuno maleficio.

Ma alle persone di infirmità impedita, ovvero che per la conditione della persona non fusse honesto in iudicio comparire, de quale tutti cose star si debbi al giudicio di detti officiali, si mandi il notario ricevere il sacramento a luoco dove sarano. Et ditto testimonio et giuramento vagli come se dinanti al giudice dato et fatto fusse. Ma se accaderà che la persona de infirmità impedita, ovvero conditionati come di sopra fusse in nel contado, ditto notario mandar si debbi alle spese di chi l'haddomandarà, qual notario niuno presente oltra al suo salario ricevere debbi in alcuno modo. Et questo habbi luoco in le cause civili et criminali, in lo quale testimonio del distretto, over fuori, venire dovessero alle spese di chi l'inducerà, considerato sempre dal giudice la qualità delle persone. Non possino ancora inducersi per li accusatori, servitori, garzoni, over fantesche, over quelli alli quali testificando li potesse resultare alcuna utilità. Ma le donne non possino in qual si vogli modo in qualunque conditione sarano per alcuna testificatione da farsi tanto in civile quanto criminale al Potestà venire, et in ciò per alcun modo constreggersi, ma della chiesa di S. Giovanni o di Santo Bastiano, dove si mandi il notario acciò deputato, qual s'intendi per comandamento del giudice esser immediate che si trova scritto in nelli atti, benchè altra commissione non appaia. Possino ancora in ditti maleficii minore di vinti anni, maggiori di quatordecì et femine maggior di dodeci, i quali //c. 113r// et quelle li ricevino et ricevere si debbino et al medesimo modo come li altri; et faccino fede in tutti i casi come se maggior fussero di vinti, non obstante qualunche cosa in contrario.

DELLA PENA DE' TESTIMONI CHE RECUSANO VENIRE A TESTIFICARE.
RUBRICA LXXXXVIII.

Se il testimonio una volta, et due, citato sopra quale si vogli maleficio che venghi a deponere il testimonio della verità et in fra il termine assegnato non sarà venuto, si possi per il Potestà o suo Vicario de fatto multare (*sic*) in lire cinque di denari. Et nientedimeno esso constrega a deponere et testificare, et le predette cose habbino luoco non solo in criminali, ma etiam in civil cause.

DELLA PENA DI COLUI CHE DISSIGILLARÀ IL L'USCIO SIGILLATO PER (QUAL SI VOGLI OFFICIALE) MANDATO. RUBRICA LXXXXIX.

Per reprimere l'audacia de debbitori che spesso spesso (*sic*) citati in vergogna et vilipendio della corte, ardiscano in obbedire et esser contumaci, ordinorno che per l'avenire quando in esecuzione per alcuna causa civile sarà il l'uscio sigillato ad alcuna persona, non possi il patrone di detta casa o di tal habitatione, l'uscio predetto disigillare senza licentia del Potestà, Vicario o altro officiale che ciò havesse esecuto, sotto pena, et alla pena, di soldi quaranta per ciascuna volta. Ma se detta disigillatione sarà fatta per alcuna causa criminale, caschi in pena di lire dieci, sopra le qual pene nel caso suo de fatto procedere si possi senza alcuna institutione di processo.

DELL'USURE ET PENE DELLI USURARII. RUBRICA LXXXXX.

Desideranti alla salute dell'anime provvedere con questa saluberrima legge, deliberorno che nissuno per l'avenire //c. 113v// eserciti usure in qual si vogli modo, qual si vogli legge, over statuti, non obstanti, li quali e quale con ciò sia che sieno contra li Sacri canoni per cassi et irriti, haver volsero et mandorno et se alcuna persona harà contrafatto in civile o criminali cause, non sia udito ancora che l'ufficio del giudice implorante volesse, et sia imperpetuo infame, né possi da qual si vogli advocato o procuratore esser diffeso. Et se tale in ciò fusse convinto, sia condannato in la pena di lire dugento et restituischi qualunque cosa harà preso in nome di usura overo in fraude a colui dal quale harrà preso addoppio, alla qual sia lecito agendo o eccipiendo contra l'instromento, non obstante il giuramento prestato di non contravenire. Qual giuramento in tal caso contra i buoni costumi essere giudicato vogliamo. Volsero ancora che s'intendi uno havere esercitato usure, esercitare o esser usuraio, et ciò provar si possi oltra la dispositione della raggion commune per duoi testimoni, etiam singolari, ancora che l'uno et l'altro di detti testimoni deponese quello tale, quale si dicessen haver esercitate, haver fatto seco usure per via di mutuo, overo altrimenti contrahendo o trafficando in fraude et usure. Possi ancora esser provato per confessione fuori di iudicio, fatta per quel tale che si dicesse haver fatto usura, la qual confessione per duo testimonii legittimamente provata, plenissima probatione sia.

DELLA PENA DI CHI ALIENARÀ BENI IMMOBILI AD ALCUNO FORESTIERO O NON ALLIBRATO IN LA TERRA DI CHIANCIANO. RUBRICA CI.

Ordinorno ancora li sopra detti Statutarii che non sia alcuna persona di qualunque grado stato o conditione si sia, tanto original Chiancianese quanto habitante o forestiere, che ardischi, over presumi, per l'avenire sotto qual si vogli colore per sé, overo per altri, direttamente o indirettamente, vendere, donare, per //c. 114r// muttare o in qual si vogli altro modo distrahere cosa immobile in la terra o corte di Chianciano esistente ad alcuna persona di qualunque stato o conditione si sia, quale non fusse original Chiancianese mediante l'avo o patre, senza espressa licentia o solenne deliberatione del Consiglio del Popolo (*parola non leggibile*) di detta terra di Chianciano. Et qualunque persona alle predette cose harà contrafatto o contrafare tenterà per alcuno modo, contra alcuna parte del presente Statuto, caschi in pena di fiorini dugento da applicarsi la metà al Communo di Chianciano, la quarta parte al Potestà o suo Vicario, et l'altra quarta parte allo accusatore secreto, quando per accusa si procedesse; se no i tre quarti a detta comunità, della quale pena, a modo alcuno, gratia far non si possi, sotto pena di scudi trecento, Syndico che di ciò promettesse farne proposta in Consiglio, qual proposta far non si possi per i Priori, Sintaco et Camerlengo, sotto la medesima pena. Et nientedimeno dette cose immobili così vendute, donate, permutate o in qual si vogli altro modo alienate, s'intendino ipso iure al Communo di Chianciano, sopra le qual tutte cose ciascuno accusar possi et guadagni la quarta parte; el nome suo sia tenuto secreto, non preiudicando però

alli altri statuti che di ciò parlassero, et massime a chi volesse dar insoluto al suo creditore uno o più di dette cose immobili. Anzi confirmorno lo statuto predetto et volsero che nissuno creditore forestiero o non conferente o non accatastato in la terra di Chianciano, possi pigliare in contumacia o vero per esecuzione, cosa alcuna immobile in Chianciano o suo corte del suo creditore, se non doppo che sarà eseguita la petitione sua; et così presa la possessione in fatto, sia tenuto venderla a' Chiancianesi originarii di origine sua o paterna o avita.

//c. 114v// DELLA PENA DI CHI PIGLIASSE COLOMBE OVERO CHE FACESSE ESCATI IN LA CORTE O DISTRETTO DI CHIANCIANO. RUBRICA CII.

Per torre via ogni inconveniente che potesse nascere fra li homini di detta terra o in essa o suo corte abitanti, accioché ogniuno sia admonito le cose d'altri non molestare, statuimo et ordinorno che per l'avenire non sia alcuna persona che ardischi, over presumi, far o far fare eschati, over tendere rethi atte a pigliare ucceli di qualunque sorte in detta terra o corte di Chianciano, accioché sotto tal cosa non si venisse a diminuire li colombarii in detta corte esistenti, come quotitidianamente si è veduto di colombe, donde nasce che divitiosamente ai tempi detta terra si ritrova di ciò in carestia non puocha, sotto pena di lire cinquanta per ciascuno et ciascuna volta che sarà trovato; over legittimamente si provará tal escato haver fatto, over ordinato farsi per altro, tanto in nel suo quanto in qual si vogli altro luoco.

Possino nientedimeno, alli tempi della estate et nevossi, li Priori che per li tempi saranno insieme con il Consiglio del Quindici, dar licentia di potere tendere rethi ad acque o luochi dove verisimilmente colombe di colobaie pigliar non si potessero, considerata però la conditione della persona che tal licentia addomanda, el luoco, el tempo et ogni altra circostantia che in ciò accadesse, né in altro modo licentia ottener non si possi, ma le cose sopradette in tutte le sue parti observar si debbino. Et se alcuna persona con un testimonio di fede degno, ad arbitrio del Potestà o suo Vicario, insieme col giuramento del padrone, provasse esserli stato tolto o preso una o più colombe di colombaio in altro modo che per escati sopradetti, oltra la pena di lire cinquanta in la quale volsero ancora che tal persona incoresse, sia tenuto a restituire il danno al patiente, et che così harà provato a //c. 115r// raggione di lire dieci per colomba.

COME S'INTENDA LA LIRA IN EL PRESENTE LIBRO. RUBRICA CIII.

Per torre via ogni inconveniente che potesse nascere sopra li statuti vechi se intendevano a lire di moneta cortonese, statuimo et ordinorno che tutte le pene in nel presente volume di statuti contenute s'intendino, et siino, le lire a raggione di soldi vinti per ciascuna, di moneta corrente in la terra di Chianciano. Né più di monetta detta cortonese habi luoco, ma s'intendino al tutto annulate.

DELLE OFFERTE DA FARSI PER IL COMUNE DI CHIANCIANO IN LE FESTE INFRASCRITE. RUBRICA CIIII.

Accioché l'Altissimo Dio per sua misericordia ogni dì di bene in meglio dedurre il regimento et lo stato della terra nostra che quotidianamente alli peccati delli homini sempre si degna di perdonare, ordinorno li statutarii predetti che detta comunità di Chianciano, et per essa li Priori, Sintaco et Camerlengo che per li tempi saranno, debbino far oferta, et presentare per la natività di S. Gioani del mese di Giugno lire vinti di cera per la detta sacrestia, et nella festa del glorioso S. Bartholomeo lire otto di cera, et nella festa de triumphanti martiri S. Bastiano et Fabiano lire dodeci di cera. Et perché già era consueto per li tempi passati si faceva palii per ornamento de dette feste sopradette, in laude et onor delli advocati detti, volsero ancora che di tutte le altre spese fussero rimesse alla volontà del Consiglio generale che si havessero da fare, le qual tutte cose per virtù del presente statuto osservare si debbino inviolabilmente.

//c. 115v// DELLA PENA DI CHI CAVARÀ IL PRESENTE VOLUME FUORI DEL PALAZZO, ET DI CHI STRATIARÀ CARTE DELLO STATUTO. RUBRICA CV.

Perché la ostinata malignità de tristi et inobedienti revoca l'ira et vendetta delli iudici, et ancora per amonir le persone di ditta terra, ordinorno che qualunque persona cavarà li statuti del palazzo, caschi in pena di lire vinticinque per ciascuno et ciascuna volta. Ma ciascuno che vorrà statuti possi pigliarne la copia et qualunque persona stracciarà carte, caschi nella pena della man dritta in modo che dal braccio si spichi, dumodo si provi per un testimonio qual tale haver stracciato dette carte del presente statuto. Et il Potestà o suo Vicario faccino diligente inquisitione, intendendo però che tal testimonio sia degno di fede.

DEL MODO DI CAVAR GRANI E BIADI. RUBRICA CVI.

Stairno e ordinorno che a ciascheduno Chiancianese, o abitante in la terra o corte, sia licito a cavar o far cavar dalla corte di Chianciano la terza parte del grano che averà da avanso oltre il suo bisogno ciascheduno anno, assignando però prima al Canciliere della comunità la quantità del grano si ritroverà haver d'avanzo. Et si sarà ritrovato cavar o far cavar dalla terra o più della terza parte predetta, caschi in pena per ciascheduna soma di più sette e di perdersi il grano, della qual pena per grano la metà sia della comunità, il quarto dell'inventore, il l'altro quarto della corte del signor Podestà, qual si sarà inventore haver ne debbi la metà, non essendo inventore, la quarta parte reservato per l'autorità delli signori Priori, che posseno dar licentia a quelle persone che non avessero commodità de relaxsar li ditti terzi fino ad un moggio di grano per loro bisogno, così biade et altri ligumi della corte similmente far si possi.

Et li grani e altri biadi forestieri portati in detta terra o su corte, similmente trar si POSSINO, assigniandoli però prima al prefato Cancelliere e contrafacendo, caschi in la pena predetta et acciò non si tolghi alli bottigari la speranza del far bene, volsero che a essi sia licito cavar di ditta terra o corte, tutto il grano che detti buttigari riscotessero delle loro mercantie e buttighe, facendo però constare alli signori Priori et Cancelliere che detto grano riscosso per conto di loro buttighe et mercantie e contra facendo, caschino in la pena predetta. Reservato però che il Consiglio generale in casi di penuria possi prohibire la detta estrazione di grano e biadi secondo vedranno esser il bisogno del terra derogando a ongni leggie e statuto in contrario parlante.

//c. 116 r/v// Ordini del governatore di Siena Angelo Niccolini sulle condanne e confische spettanti alla Camera ducale. Scrittura in buona parte evanita e non leggibile, come la data stessa.

//c. 117r// INCOMINCIA IL LIBRO QUARTO IN ORDINE SOPRA LI ESTRAORDINARI CASI DELLA TERRA DI CHIANCIANO.

DELLI ARBITRI DA ELEGGERSI IN LE QUESTIONI DI MULINO E FORME. RUBRICA I.

Statuirno et ordinorno che se alcuna questione o controversia vertisse o fusse infra alcuna persona de la terra di Chianciano o in essa habitante di alcuno molino, forma o forme di esso molino, ovvero aqua dal medesimo, a petitione de uno de littiganti sii tenuto, et debbi, il Potestà o suo Vicario le parte predette constrengere ad elegere uno o più arbitri per terminare ditta causa. Et se detti arbitri così eletti diranno non saper terminare tal lite, a consiglio di un sufficiente maestro alle spese delle parte predette, sien tenuti lodare, sentenziare et diffinire. Et quelli che per essi sarà fatto, tenghi di prima ragione né si possi in qual si vogli modo revocare, o per via di appellatione o nullità; et le predette cose sono tenuti sopra ditti ufficiali. Et ciascun di loro, a petition di qualunque parte che ciò adomandasse, così fare sotto il proprio iuramento et a pena di lire XXV., da tolersi al tempo de suo syndicato.

CHE IN EL COMUNE LUOCCO OVER PIAZZA SI POSSI FAR LA CITERNA ET CHIUSA. RUBRICA II.

Se alcuna delli vicini haverano alcuna piazza //c. 117v// o luoco commune in nel quale si potesse commodamente fare citerna, duo parte di tre vicini predetti, essendo in concordia per officio, POSSINO, del Potestà o suo Vicario, far fare ditta citerna alle spese di tutti

i vicini, non obstante la contraditione di alcuno di loro. Et similmente, a petitione di qualunque de vicini che havessero le cose sue coniunte alle vie vicinale che uscita non havessero, si possi chiudere, over porta farsi fare, alle spese de vicini che havessero via per detto luocco. Alle qual cose ditto Potestà et suo Vicario, sotto pena di lire vinticinque, sieno tenuti fare di chi addomandarà la esecutione delle cose predette, infra quindici di dal dì della petition fatta.

DEL MURO COMUNE ET SUA REPARATIONE. RUBRICA III.

Qualunque persona in la terra di Chianciano o suo contado havesse, o vero haverà, muro, pariete, profielo, ponte o trave che minaciasse ruina, overo qualunque altra che pericolo minaciasse, lo Potestà o suo Vicario, et ciascaduno di loro, sieno tenuti, a petitione di qualunque persona interesse pretendesse et che addomandasse detta cosa, scaricarsi da quello o quelli di chi fusse. Et se il consorte accadesse di poi sopra il muro commune non voler murare, possi li fare fenestre, acquaio, schiantiarie et usci in nel muro novo, quale facesse sopra il muro commune; qual tutte cose far possi senza contraditione di alcuno. Et possi ancora per errata le spese recuperare; et in le predette cose summarie; et de facto procedere per il pericolo di detti luochi.

DELLA REFETIONE DEL MULINO, POZZO, CITERNA, FONTE O REPARATIONE DI ALTRE COSE IMMOBILI. RUBRICA IIII.

Perché spese volte accade che i compagni de' molini, pozzi et citerne, fonti et altre cose immobili quando hanno bisogno di reparatione o refectione non sono in concordia di reparatione, statuirno che li compagni predetti ricerchi //c. 118r// alla reparatione detta sien tenuti, et debbino infra quindici di dal dì della requisitione deponere la parte che li tochasse delle spese da farsi per la reparatione di detta cosa, appresso un fido merchante in detta terra. Qual termine passato et detti ricerchi non deponenti, sieno constretti per il Potestà o suo Vicario a vendere la portion loro alli consorti uno o più accordanti, per quel prezzo che li sarà dichiarato per duo homini comunemente da elegierli: alla eletione de quali debbino esser constretti, a petitione di qual si vogli consorte. Qual dechiaratione cosi fatta, il termine di otto di, sia costretto detto consorte a vendere per il detto prezo. Et se detto consorte, uno o più, comprare non vorrà, solo alle spese sopradette sia tenuto; et sopra le predette cose il detto Potestà o suo Vicario non possi né debbi per alcun modo esser sindacato.

DELLI ARBORI CHE PENDESSERO SOPRA LE POSSESSIONI D'ALTRI.
RUBRICA V.

Coloro che arbori pendenti haverano sopra il terreno, vigna o qualunque altra possessione de altri, se il Podestà o suo Vicario per questo haverà havuto querella, sia tenuto precisamente a quello, over quelli, delli quali detti arbori pendessero, infra otto di di poi li sarà fatto il comandamento, ad instantia di colui che pretendesse interesse far tagliare, sotto pena di lire cinque per qualunque volta che ritrovato fusse di poi il detto termine esser stato negligente. Et nientedimeno l'arbore, uno o più, sia tenuto far tagliare. Ma se colui sopra il terren de quale o casa il arbore pendesse querimonia non haverà fatto, possi il padrone di detti arbori in detta vigna, terreno o possessione, senza possessione et frutti raccogliere. Ma se l'arbore in la possessione predetta non pendesse ma facesse ombra et per ciò il vicino danificasse, possi il padrone esser costretto detto arbore rimunire in alto quindici piedi, la qual pena pagasse o no, doppo il termine per li ufficiali detti statuto, possi il patrone della possessione questo medesimo fare et dette legna per se havere. //c. 118v// Ma dove l'arbore dal vento in la possessione o altra cosa de vicini sarà inclinata, possi con raggione il patron constrengere ditto arbore levar via. Et si infra il tempo assegnatoli non sarà levato, oltra la pena sopradetta possi il patrone di detta possessione questo medesimo fare; et per sé le legna torre senza alcuna pena. Ma li frutti, come è detto disopra, il patrone del arbore possi torre etiam che cadessero sopra la possessione del vicino fino a tre di et non più oltre. Doppo al quale termine sia lecito senza pena al patrone, possessore di detta possessione, far per sé, senza alcuna contradditione o pena.

DELLA SATISDATIONE DI COLORO CHE VORRANO EDIFICARE OVERO
NELLA QUALE SI DUBITASSE DE RUINA. RUBRICA VI.

Perché pensorno conforme alla raggione esser che nissuno in nella cosa sua facci opera per la quale il vicino pattischi danno, statuirno che se alcuna persona edificar vorrà alcuna opera in la cosa sua appresso la casa, over cosa, del suo vicino della quale si dubitasse ruina in tutto, over in parte, sia tenuto, a petitione del suo vicino che ciò addomandasse, permettere, et sufficientemente satisfiedare, al termine il quale lo Potestà o suo Vicario assegnerà al medesimo. Che se per occasione del Potestà qual farà, o far volesse, casa, muro, overo altra cosa del suo vicino minasse ruina, o cadesse in tutto o im parte, che alhora, et in quel caso che la casa o pariete o altra cosa del vicino sarà cascata tal cosa edificante, sie tenuto et debbi, a tutte suo spese, reffare ditta casa o altra cosa che sarà caduta o ruina minaciasse, infra il termine di tre mesi: el che se non harà fatto, sia punito per i detti ufficiali in lire dugento di denari. Et nientedimeno infra altrettanto tempo, sia costretto rifare ditta opera et dare promesse idonee di rifare sopradetta opera infra ditto tempo, sotto pena di lire vinticinque. Qual pagata in ogni modo rifare sie tenuto, et acciò di facto costretto. Ma dove la casa, over pariete, non fusse caduta né ruina minaciasse, ma pelo havessi //c. 119r// fatto, sien costrette dette parte ad elegier homini in arte periti uno,

et ciascaduno, il quale con giuramento debbino estimare ditto danno infra tre di dal di della eletione. Ma dove non fussero concordi, eletto il terzo per uno di detti officiali, infra tre altri di, constrenghi essi dichiarare ditto danno. La qual dichiarazione, fatta almeno per duo di loro in concordia esistenti, sieno tenuti i detti officiali mandare ad esecuzione. Ditta dichiarazione fatta, come sententia che havesse fatto transito in cosa giudicata; solo veduto ditta declaratione veduta per mano di publico notario scritta, non obstante alcuna cosa in contrario.

CHE NISSUNO POSSI TORRE AQUA DEL SUO ANTICHO CORSO. RUBRICA VII.

Acqua alcuna a nissuno sia lecito extrahere del suo solito loco et antico corso, mutare, impedire, mandare, menare per altro luoco per la cosa sua, over di altri per il che si facci impedimento alla via, campo, casa o cosa d'altri. Et chi harà contrafatto sia punito in lire L. di denari per ciascuno et ciascuna volta. Sia tenuto il Potestà o Vicario di detta terra costrenghere chi harà contrafatto inmediate et precisamente, che ditta aqua o corso suo rimetti et reduchi per loco consueto et ogni impedimento torre et remover danno et interesse far rifare a chi impedimento sarà fatto. Possi ancora ciascaduno delle predette cose civilmente agere: non contestata la lite, testimoni produrre, senza oblatione di libello, senza strepito et figura di Iudicio. Et per le predette cose ciascuno di detti officiali possi inquirere, et culpabili punire nelle pene predette. Et se in esequire saran stati negligenti, siano puniti nella pena di lire L. al tempo del loro syndicato.

CHE LE TRAVE, LEGNI O ALTRE COSE NON FACCINO DANNO AL VICINO ET MENO A CONDOTTI. RUBRICA VIII.

Se il Potestà o suo //c. 119v// Vicario harà trovato alcuno legno, messo o che si mettesse per l'advenir sopra il corso o cosa d'altri, sia tenuto esso far levar facendo comandamento a colui che l'harà messo o a colui per il quale sarà messo, che lo levi sotto pena di lire V. di denari. Et nientedimeno sia tenuto di livare se già non mostrasse di haver raggione per patto o in altro modo. Sia tenuto ancora il vicino a petitione del altro vicino, uno o più, alle spese comune metter gli condotti sopra il corso comune sopra, sotto ditta pena et condicione, alla qual pena da pagarsi de fatto sian costretti. Et al medesimo modo il Syndico per il Communo di detta terra di Chianciano sia tenuto li condotti che venessero alla via del comune così actare, che l'acqua che venisse per detto condottochel vicino non offenda, sotto pena di lire V., per qualunque volta; et le predette cose habbino locco ancora ne' privati. Et se alcuno legno o muro inclinato oltra il termine commune in nel muro del suo con vicino sarà, sia tenuto il Potestà o suo Vicario far levare a petitione del altra parte, sotto la pena predetta.

Possino ancora li officiali predetti cognoscere et diffinire delle tegule, canali et altri legnami appoggiati nella cosa del vicino, ac etiam nelle questioni per occasione delle cose predette, et decursione che si facessero sopra la casa d'altri et sopra il corso comune.

DE' VIARI, LORO OFFICIO ET DELLE VIE, TANTO PUBBLICHE QUANTO PRIVATE. RUBRICA IX.

Ordinorno ancora che li Viari eletti per li Signori Priori al tempo debito secondo la continentia de lo statuto del Cancellere, debbino far conservare le vie tanto dentro quanto di fuori della terra di Chianciano, tanto del Commune quanto di special persone. Et se trovarano alcuno haver occupato via, sien tenuti quella recuperare per il Comune detto, a giuramento delli homini del luoco overo di coloro che //c. 120r// delle cose predette meglio harano la verità; et termination fatta et da farsi per essi per il Potestà o suo Vicario harano et con la iurisdictione loro sian mantenute rate et ferme. Et se ditti Viari in ciò non servassero l'ufficio loro, caschino in pena di soldi XL. per ciascuno di loro et per ciascuna volta. Et possino ditti Viari imponer pena fino alla quantità di soldi vinti, quale li ufficiali predetti sieno tenuto esigere da coloro che contrafaranno, né possino terminare via alcuna ad instantia di particolare persone, se già non si provasse altre volte terminata. Ma se sarà via commune et non terminata come di sopra, a richiesta delli homini del luoco, possino essa terminare; et se nessuno harà prohibito ad alcuna altra persona andare per vie solite di andare et ritornare, paghi in nome di pena lire dieci di denari. Et qualunque persona harà camino atto, via o servito per le cose d'altri, sie lecito al medesimo conceder licentia ancora d'altri predetto luoco di andare, dumodo comodamente ci si possa andare. Et habbino ditti Viari per ciascuna terminatione di via o loco da li homini che desiderarano terminarsi, bolognini uno da un miglio in su per ciascuna; et in là, fino a còfini bolognini due. Et qualunque persona sarà stata soprastante sopra la tattione di alcuna via o ponte o altra opera del Comune, sia tenuto render piena raggione delle tenute, cioè entrate et spese et di tutte le altre cose fatte per esso, a petitione del Syndico del Comune.

Ordinorno ancora che qualunque persona avesse via appresso, la cosa sua non vadi per la via del suo vicino, se già non avesse raggione di andar. Et se alcuno non avesse via alla sua possessione, sie tenuto il vicino venderglielo per quel prezzo che sarà dichiarato per doi homini communemente da elegiersi. Et se alcuno harà occupato via d'altri lavorando o chiudendo, sie tenuto essa aprire, se già d'altrove non li desse via detta per la qual si possi comodamente andare. Sopra la qual tutte cose ditti ufficiali, o uno di loro, interponendoci la loro autorità, possino procedere, sumarie et de fatto, senza strepito et figura di giudicio.

//c. 120v// DELLE MOSSE E LORO ACTATIONI. RUBRICA X.

Se alcuna mossa cadesse della cosa d'altri in nella via publica, colui del quale è la cosa onde la mossa sarà caduta, sie tenuto essa fare levare alle sue spese a petitione de' Viari del Comune, del Syndico o vicini o altri, che in ciò havessero interesse. Et se al tempo assegnatoli dalli ufficiali o uno di loro harà contrafatto, paghi al Comuno di Chianciano lire vinti et nientedimeno ditta mossa levar sia tenuto.

CHE NISSUNO FACCI EDIFITIO PER IL QUALE SE IMPEDISCHINO LE STRADE
TANTO DI DRENTO QUANTO DI FUORI. RUBRICA XI.

Nissuno, tanto in la terra et borghi di Chianciano quanto per il distretto suo, possi fare alcuno edifitio con il quale si possi offendere coloro che passarano per le strade, sotto pena di lire vinticinque, per ciascuno et ciascuna volta. Et nientedimeno quel che sarà edificato si tolghi et in pristino stato si reduchi il luoco; sopra le qual tutte cose il Potestà o suo Vicario possi inquirere.

DELLA PENA DI CHI TOLESSE SARRATURE D'ALTRI. RUBRICA XII.

Nissuno togli serratura o cathercione de l'uscio di case di altri, over cancello del luoco suo removi et qualche persona sarà trovata haver contrafatto caschi in pena di lire dieci di denari, quali possi esser costretto pagar summarie, senza institutione di processo alcuno.

DELLE FORME DA METERSI A PETITIONE DEL VICINO. RUBRICA XIII.

Se alcuna persona possessione, overo alcun pezzo di terra havesse in alcuna pianura nella corte della terra di //c. 121r// Chianciano, in nella quale il padrone di essa vorrà fare forme o forma, accioché ditta possessione o terra dal aque offesa, che colui il quale ha detta possessione et terra sotto la possessione o terra detta, sia tenuto retta linea fare et far fare forme congiunte alla forma o forme, di colui il quale ha terra sopra se, et aque ricogliere; et essa mettere per la sua terra fino al fiume o fossato, quale fusse in ditta contrada. Et il medesimo disposerò di quelli i quali hano terra o possessione dal lato del suo vicino, qual volesse far forme intra se et suo vicino, che sia tenuto, a petitione del medesimo, intra l'uno et l'altro, a comune spese; et il Potestà et suo Vicario et ciascuno di loro, a petitione di qualunque persona l'addomandarà, constrenghi et constrengere sia tenuto qualunque alle predette cose, da farsi summariamente, caschi in pena di lire cinque, per ciascuno precepto, ch'a loro et a lui, fusse fatto. Riscuoter si possi nelle predette cose, procedendo esecutivamente.

DE' PRIVALI ET LORO ACCONCIAMENTO. RUBRICA XIII.

Privali qualunque persona in nella terra di Chianciano haver sarà trovato, debbi essi di sorte acconciare, che la putredine non possi discorere in le vie publiche di detta terra, né sopra le cose de' vicini. Et debbi di sorte attare, che non si veghi la putredine di alcuno corso; et chi fare trovato nelle predette cose haver contrafatto, caschi in pena di lire dieci di denari et constrenghi et adattar facci la putredine et via, si che oltra il vedere non rendi puzza. Ma in nel corso commune, nissuno debbi gittare paglia o terra, né alcuno altro

ingombramento, alla pena di lire cinque; et qualunque persona gittasse terra in nel fosso, di corso o di privati dentro in detta terra, incorri in la detta pena. Ma chi gittarà in nei corsi alcuna cosa oltra le sopra dette cose per il che si dia impedimento alle vie publiche, le debbi levare di li a tre di, sotto di pena lire cinque et niente //c. 121v// dimeno costretto sia di levare. Et ciaschuno delle predette cose possi accusare guadagnando la quarta parte et li officiali et ciascuno di loro possino inquirere.

DELLE GRONDAIE DE' TETTI. RUBRICA XV.

Tutti li officiali della terra di Chianciano et ciascun di loro a chi tale ufficiale apparterrà, sieno tenuti tutti et ciascuno che harano case applicate nel muro del Commune di detta terra, che bene et diligentemente tenghino le grondaie de' tetti loro, in modo che l'acque che descendendo de' tetti delle case loro non vadino per i muri di detta terra, alla carbonaia o fuor di essa. Et chiughino le finestre in ditti muri esistenti che saranno dodici braccia oltre da ditto carbonaia, over in le dete fenestre tenere ci debbano le ferriate di sorte che non si possino schavare o levare, sotto pena di lire XXV. di denari. Ma se sarà alcuno quale harà grondaie overo edifitio che passi il mezo della via, o che offendesse el vicino suo, cioè che l'acqua sua cadesse sopra la casa del vicino, sia tenuto tal grondaia et li edificii levare et attare, di poi il tempo del comandamento fatoli, sotto pena di lire dieci; et nientedimeno de facto sia costretto tal cosa adattare.

DELLE POSSESSIONI DEL COMUNE DI CHIANCIANO DA RITROVARSI. RUBRICA XVI.

In nel principio di ciascun semestre il Potestà o suo Vicario, col Consiglio del Quindici, eleghino tre buoni homini. i quali sien tenuti di trovare, tanto per via de inquisitione quanto di denuntiatione et per ogni altro miglior modo che potranno, tutte et ciascuna possessione, ragioni, confini, sopra presi del Comune di detta terra, contra qualunque detentore. Quali così trovati et assegnati, ciascuno de sopra detti officiali sia tenuto procedere contra di essi; et ciascuno di loro con //c. 122r// precetto di relassare infra certo tempo. Qual passato et niuna relassatione per li detentori fatta, possino condenare et punire in la pena di lire cento per ciascuno; et nientedimeno precisamente sien costretti alla relassatione predetta, di sorte ch'il Syndico o Comune predetto della possessione relassata, vero possessore si facci. Et questo ditti officiali sien tenuti fare ad instantia di ditti officiali, over homini, sotto di pena di lire L. per ciascuno, da ritenersi del loro salario al tempo del syndicato.

DE MUGNARI ET LORO OFFICIO. RUBRICA XVII.

Nissuno mugnaio tolghi ad alcuna persona la volta sua, overo hora della molenda,

secondo l'ordine del antecessione, né pigli da alcuna persona la mutura solita. Et sia tenuto macinare ogni generatione di biado, overo farina di farina, con buona fede, et senza fraude, né cavare biado di biado, farina di farina; et di poi metter torsero sie tenuto ancora in nel mulino tenere la coppa over scudella segnata, con la quale pigli la mutura; et habbi detta scudella appicata alla trimogia, et piglila secondo l'ordine a lui dato da detto Commune di Chianciano, et non più. Et se in le predette cose, o alcuna di esse, saran trovati haver contrafatto, caschino in pena di lire vinticinque per qualunque volta. Et sie tenuto il Potestà et suo Vicario, per vinculo di giuramento, in ciascuno mese mandare la sua famiglia; et se troverà ditti mugnari esser caduti in alcuna pena della sopradette, guadagni la metà di ditta pena. Et quando ditti mugnari pigliano la mutura, sien tenuti di portare lo stajo, et in esso metter ditta mutura. Et tutti coloro che harano mulini, over che li medesimi esercitarano, se fraude alcuna in nel soprapigliare della loro portione saranno trovati haver comesso, caschino in pena di lire vinticinque. Et il danificato indenne sia tenuto conservare.

//c. 122v// DEL EDIFITIO DA NON FARSI CHE NOCHA AD ALCUNO MULINO OVERO LEGHE DI ESSE ALZARE. RUBRICA XVIII.

Edificio, qual nuochi a mulini, nissuno facci dal mulino primo in nel acqua del bagno posto fino i l'ultimo et chi harà contrafatto caschi in pena di lire vinticinque. Et se impedimento alcuno fosse generato di ciò, il Potestà o suo Vicario lo facci smurare da colui il quale l'ha edificato, sotto detta pena; della quale, quando per accusa si procederà, la metà sii del Commune di Chianciano, la quarta del accusatore, la quarta del ufficiale eseguente. Item niuno facci in alcuno fiume, over fossato dove sono i mulini, alcuna lega, overo antiqua ala di sorte che nuocha al mulino che li fusse, sotto detta pena. Et nientedimeno quello che nuovamente sarà fatto, sia tenuto di levare; et qualunque volta appresso le forme di qualunque mulino per una catena saranno state trovate bestie, il patrono di esse paghi quel danno che si paga delle bestie che danno danno al biado d'altri. Et nissuno dia impedimento alcuno o die danno o tagli arbori esistente nelle forme di detti mulini, sotto pena di lire dieci; et possino i detti ufficiali et ciascuno di loro delle predette cose inquire et li trovati condannare.

QUALMENTE LE FORME ET FOSSE SI POSSINO RIMUNIRE, RICERCHO IL SUO CONSORTE OVERO VICINO. RUBRICA XVIII.

Qualunque persona ha forma o haverà, o fossato comune possi, esso, o essa, remunerare et gittare il terreno dal suo lato, tanto se il vicino suo o compagno doppio cinque di che sarà ricercho di remunerare harà ciò recusato senza alcuna pena. Et quando per tal causa da detto consorte o vicino esser molestato, tal molestante caschi in pena di lire XXV., sopra le qual cose solo procedere si possi ad accusa di chi interesse //c. 123r// sopra ciò harà.

DE LAVORATORI DELLE TERRA D'ALTRI. RUBRICA XX.

Qualunque persona harà lavorato terra d'altri della quale fusse tenuto rendere terratico, over biado, non debbi levare il biado di detta terra senza licentia del padrone, over garzone, o alcuno altro de la sua famiglia. Et chi harà contrafatto pagi al Communo di Chianciano lire vinticinque di denari et al medesimo modo et sotto la detta pena non possi detto biado il padrone, senza licentia del lavoratore, ditto luoco levare. Et sieno tenuti i lavoratori levare le terre come qui di sotto si dirà de mezzaiuoli, et seminare do poi che l'harano lavorate. Et se più per l'avenire lavorare non vorrano, sieno tenuti rinunciare essi al padrone di dette terre inanzi la festa di Santa Maria de Agosto, se già per patto in altro modo non fussero tenuti. Il che se non harano fatto in quel anno, sieno tenuti di rendere il terratico come se havessero seminato. Et se alcuno colono, over inquilino, la possessione di alcuna altra persona harà condotta alienando, over per altra causa somettendola con altri, caschi in pena sopradetta; et tal contratto di obligatione non tenghi. Et quando i sopradetti, o alcuno di loro, non potessero lavorare le terre a loro locate per causa di guerra, peste, o incursione di gente d'armi in nelle parti dove fusse la cosa locata, niente possi il locatore addimandare rispetto a detto contratto di locatione, ancora che al debito tempo li detti, o alcuno di loro, non havessero renuntiato per le predette cose. Et se doppo la locatione fatta il padrone haverà alienato il podere, overo detta cosa particolare, non s'intendi per questo la raggione di detto colono o inquilino in alcuna parte diminuta, ma salva esser s'intenda; et nissuna persona della terra di Chianciano o in essa habitante lavori, over posseda, alcuna possessione per alcuno, quale datio non pagasse, et altri servitii di commune non facesse, come fanno gli altri homini //c. 123v// della terra di Chianciano, sotto la pena di lire vinticinque di denari, delle qual cose possi il Potestà o suo Vicario inquirere et contrafattori condannare.

Item che tutti lavoratori in contado di detta terra debbino porre in nel podere o possessione che lavorano dieci postimi per ciascuno anno, o vero tanti arbori salvatichi in essa anestare et alevare, sotto pena di lire una per ciascuno postima, non ponendo, overo anestando, in nel tempo, overo pezzo di terra, fino al numero di quatro. Et di queste cose si debbi stare al giuramento del padrone di detto podere o campo. Et le predette cose il Potestà o suo Vicario, debbi far bandire in ciascuno mese di Genajo, sotto pena di lire cinque da ritenersi al suo syndicato.

DE' MEZZAIOLI ET LOR OFFICIO. RUBRICA XXI.

Mezzaioli in nella presente materia s'intendino coloro alli quali in nel podere sarà dato tanta terra che ascenderà alla sufficientia de un par di buoi o più, quali se harano patto fra se et il padrone, quello sien tenuti osservare. Ma se patto si ritrovaranno non havere, tanto habbino a stare in ditto podere, quanto o a l'uno o a l'altro piacerà. Et se alcuno di loro vorrà non più seguire il lavoreccio, sia in loro potestà del mese di agosto il l'uno et l'altro, licentiarsi. Et si licentiat tal podere non sarà trovato, s'intendi rifermo per un

altro anno prosimo a venire, insieme con le soccite, se il tempo si esso non fusse venuto. Ma quando patto espresso fra il patrone et il mezzaiuolo non fusse intervenuto, sien tenuti ditti mezzaioli custodire et governare et bestie con detto podere a uso di buono et diligente guardiano di lavoratori respettive; et ditto podere lavorare alli tempi convenienti; et sieno tenuti al lavoro con il solco della sementa dare sei solcature alle terre di detto //c. 124r// podere, porre li solchi aquarii alli debiti luochi, rifare, rimunire et attare le forme già fatte o che siino a perpetua utilità o a tempo guardare, et far guardare, li grani si che danno non ricevino. Et in ditto podere debbino allevare, overo porre, li postimi in nel prosimo precedente statuto, sotto la pena in ditto contenuta. Et nientedimeno in tal caso et in tutti li altri di sopra trovato colpevole, sia tenuto a l'emenda del danno et interesse in tutti i casi sopradetti al padrone, quali provare si possino con il giuramento del padrone detto de uno testimonio. Né possino ditti mezzaiuoli tagliare alcuno arbore fruttifero di poma domestici o salvatiche senza espressa licentia del padrone; li sia lecito nientedimento rimunire quercie o cerri al tempo della semente, per recreare li buoni. Et debbino ancora ditti mezzaiuoli senza altro comandamento o pretesto sartiare et far nettare tutti li biadi che in ditto podere havesse seminato alli debiti tempi, et ancora fare il orto apresso casa come è consueto in la corte di detta terra, sotto la pena di lire dieci per ciascuno, et ciascuno anno. Et nientedimeno sie tenuto alli interessi di detto padrone per la inobservantia delle cose sopradette, quale provare si possino come di sopra. Et quello che è detto del arare et seminare, habbi luoco in colui il quale possessione particolare facesse in detta corte a mezzo, se già non fusse possessione ristoppiata, in la quale volsero si osservasse la consuetudine di essi. Et medesimamente ditti mezzaiuoli non possino andare con ditti buoi di fuori a lavorare, senza espressa licentia del padrone, etiam che in ciò non fusse cosa alcuna ditta in la scritta fra loro.

DEGLI INCARCERATI ET LORO ALIMENTATIONE. RUBRICA XXII.

Se carcerato alcuno si ritrovarà per li tempi in nella terra di Chianciano ad instantia di qual si vogli creditore, uno o più, se sarà credito del Comuno //c. 124v// di Chianciano, il Camerlengo di detta terra, per autorità del presente statuto, sia tenuto, et debbi, darli de' beni di detto Commune soldi quatro per ciascun dì, intendendo però di quelle persone incarcerate che altrimenti non si possano alimentare.

Ma se sarà debito de privati, li creditori ricerchi, dalli medesimi sien tenuti ciascuno de suministrali bolognini uno; et se cessarano per tre di dal dì che saranno richiesti, sia tenuto il Potestà o suo Vicario, a petitione di detti incarcerati, uno o più, da ditte cercare quelli così detenuto cavare fuori, et dalla detta detentione liberare. Et quando detto bolognino con l'ordine di sopra fusse pagato, di poi ditti creditori, uno o più, ditti incarcerati et debitori, per autorità del presente Statuto, siino astretti pagare insieme con il debito principale, perché ditti bolognini per ditta causa pagati legittimamente apparischino, et la richiesta di essi fatta al creditore sia per mano di lo Vicario del Potestà. Et se il Potestà o suo Vicario in nelle predette cose fusser trovati negligenti, caschino in pena di lire vinticinque, et sien tenuti al interesse della parte.

DELLA LIBRA DEL COMMUNO DA FARSÌ ET DELLA CORREZIONE DI ESSA.
RUBRICA XXIII.

Statuirno et ordinorno che qualunque volta accaderà nuova libra da farsi in Calende di Maggio di detto anno, in nel Consiglio generale di detta terra eleghino tre homini legali per terziere quali sieno di anni trentacinque et dalli in sù, alli quali dato il giuramento per il Cancelliere del Communo di detta terra che per li tempi harà, debbi la libra del Communo rifarsi vedendo le possessioni, et beni dentro o fuori degli homini di detto luogho, come meglio li parrà. Li quali homini elegiere debbino: uno buono notario sufficiente esperto di lettere et di scrivere, il quale scrivere debbi ditta libra a buona fede et senza //c. 125r// fraude alcuna, quando la electione di essa non fusse fatta da detto Consiglio generale. Et il Potestà o suo Vicario che a detto tempo risedarano le predette cose sieno tenuti di far fare al suo modo sopradetto, sotto pena di lire dieci da ritenersi alli loro salarii. Et che li homini di detta terra di Chianciano et suo distretto che haranno possessioni debbino esse assignare a ditti allibratori in uno foglio dove sia descritto il padrone delle possessioni, le possessione espressamente con li loro confini et di quante staia et tavole quale assignare si debbi a detti allibratori, acciò le possino mettere nel catasto. Et se in ciò li ditti possessori manchassero, di sorte che una possessione o più in ditto foglio descritto non fusse posta, per autorità del presente statuto, s'intendi publicata al detto Communo di Chianciano; et se tal possessione di poi fusse molestata per alcuna persona privata per detto Commune detenere, il Syndico del Commune predetto sia tenuto esso defendere o mantenere. Et habbino autorità ditti allibratori, et notario ricercare tutte, et ciascadune, possessioni arative, vignate, silvate, arborate o in altro modo, esistenti in nella corte di Chianciano, quale non fussero per li padroni assegnate come di sopra. Et così trovate, oltra la publicatione sopradetta, possino punire li padroni di esse, secondo che li parerà, considerato la conditione della persona, la grandezza di detta possessione et altre qualità concurrenti, quali a se medesimo possino applicare per errata, per autorità del presente statuto.

DELLE FENESTRE SOPRA IL CHIOSTRO, ORTO, OVER CASALINO DE ALTRI
DA NON FARSÌ. RUBRICA XXIII.

Per toller la materia della contentione, ordinorno che nissuno possa fare havere over ritenere fenestra, una o più, sopra chiostro, orto, over casalino di altri suo vicino, senza espresso consenso del padrone di ditto chiostro, orto o casalino (*parola non leggibile*) che qualunque //c. 125v// persona sarà trovato trasgressore, sia tenuto et obligato, per autorità del presente statuto, a petitione di colui quale haverà interesse, remurar con calcino et rena, alle quale tutte cose senza forma iudiciaria, possi procedere il Potestà o suo Vicario de fatto.

DEL VICINO QUAL VOLESSE COMPRARE O VENDERE COSA VICINA.
RUBRICA XXV.

Qualunque vicino vorrà vendere cosa o altro immobile di qualunque generatione dentro o fuori della terra di Chianciano, sia tenuto et obbligato ricercare il vicino o vicini più prosimi. Et più prosimo s'intendi colui che per la maggior parte si accostasse alla cosa da vendersi, ovvero che da due o tre lati confinasse da detta cosa. Dal qual vicino, over vicini, si debbi assegnare il termine che per colui che ricercherà otto di a concordarsi con quello tale che vorrà vendere. Et se altrimenti non fatta tal ricerca la alienatione si facesse, per virtù del presente statuto, sia ipso iure nulla, in modo che il giuramento di ditto contratto posto per autorità del presente statuto s'intendi per dolo o per paura apposto. Et sia lecito a tale vicino, o vicini, come di sopra così confinanti et non ricerchi, fatta ditta dechiaratione, deponere il prezzo sborsato o veramente ancora il predetto compratore volendo a lui pagare, et tal cosa per raggione di compra presa a ritenerlo. Et sia tenuto il Potestà o suo Vicario in tal cose ricerco con tutti modi precise, il ditto così presente affare instrumento di venditione infra a detti vicini, ad instantia de quali, fatta dechiaratione dello primo contratto et succesive, il pagamento del prezzo sborsato per ditto primo compratore et ogni conventione che per i patroni così vicini li si facesse per la quale si deludesse o defraudasse la dispositione del presente statuto, over per via di permutatione, ovvero in altro modo //c. 126r// non vagli né tenghi in modo che'l vicino più prosimo al di detta cosa vicina le possi in qual si vogli modo esser defraudato, sopra le qual tutte cose de fatto, et senza ordine di raggione, si procedi.

CHE COLUI CH'HARÀ CERTA QUANTITÀ DI TERRA SIA COSTRETTO ESSA
VENDER AL VICINO. RUBRICA XXVI.

Se alcuno harà un pezzo di terra per la quantità di staia due o meno in fra alcuna possessione di alcuno altro vicino, qual vicino da tre lati al detto pezzo di terra confine, sia tenuto, a petitione della parte addomandante, comprare, vendarlo per quel pezzo et quantità che sarà dechiarato per due convicini del luocco, alle quale tutte cose ciascaduno delli sopradetti con li remedii della raggione debbino esser astretti, con dechiaratione però che la detta dispositione non habbi luoco in la cosa o luoco dove fusse casa, aia, capanna, over orto.

DELLA ALIENATIONE DELLE COSE COMUNI. RUBRICA XXVII.

Perché molte volte la materia della comunione suole discordia generare, per questo, a toller via ogni occasione, statuirno che la possessione urbana, over rustica, se sarà comune infra due o più, non si possi alcuno di essi in modo alcuno la parte sua alienare. Sia tenuto esser obbligato inanti a tutte le cose ricarcare l'altro, o altri, che haranno il dominio dell'altra parte o altre parti et dar termino a essi otto di a deliberare et responderse se vole,

o vogliano, compraria per iusto prezzo; et caso che respondino non volere comprare, passato detto termine tacerano, sia lecito a tale ricercante liberamente alienare.

Ma se responderà voler comprare et del prezzo sia infra di loro concordia, si debbi celebrare la venditione. Et se ci sarà discordia, sieno tenuti elegere //c. 126v// uno o più homini per ciascuno, quali così elletti infra il termine di otto di, sieno tenuti il prezzo dichiarare. Et se in ditto termine non fussero concordi, sieno costretti per il Potestà o suo Vicario in pallazo a elegiere un terzo, la quale eletione così fatta infra quatro di di poi seguenti se fatta non sarà ditta declaratione in prezzo, i detti ufficiali, et ciascuno di loro, debbino retenero ditti homini et terzo in palazo. Né di li li permetta partirsi fino a tanto ditta estimatione non sarà fatta, alla quale così fatta, sieno tenute ditte parte stare. Et contradire non possino in qualunque modo; et sia constretto colui che dice vendere, over comprare a fare instrumento di venditione, compra. Et altrimenti non fatta ditta ricerca, se si facesse alienatione per virtù del presente statuto, sia, et esser s'intendi, fatta per inganno, per paura et non possi fornire effetto nissuno di contratto.

DELLA ALIENATIONE DELLA MEDESIMA COSA A DOI FATTA. RUBRICA XXVIII.

Se alcuno harà venduto, donato, permuttato o in qual si vogli modo alienato alcune possessioni, et di poi esse di nuovo harà constratato, et quello al quale fusse fatta la ultima venditione, donatione o mutatione, over alienatione, pacificamente per dui anni harà posseduto ditta possessione et di essa frutti harà raccolto, senza molestatione di colui al quale da prima la venditione, donatione o alienatione harà ricevuto, ancora che nelli instrumenti sarà apposta la clausula del costituito, over precario, niente si possi contra il secondo possessore dir, overo addomandare ma, per autorità del presente statuto, escluso s'intendi da ogni ragione, se alcuna ne havesse per virtù della venditione prima, donatione o mutatione che havesse havuto. Et nissuno ufficiale di detta terra di Chianciano o di quel tale nelle cose ditte, sotto pena di lire XXV., da torgliesi dal salario al tempo del suo syndicato.

DELLI INSTRUMENTI FATTI PER CAUSA DE' GIUOCHI. RUBRICA XXIX.

Statuirno che si alcuna persona della terra di Chianciano o in essa habitante, per ragione di qual si vogli giuoco per ordine del presente statuto prohibito presertim di dadi, alcuna cosa harà promesso ad alcuno, in nome di pegno harà obligato tal datione, promissione, obligatione di pegno o altro contratto fatto, per autorità del presente statuto non vagli ipso iure, ancora che in esso fusse aposta la promissione, o confessione, della sorte havuta et prezzo ricevuto, purché le predette cose provar si possino, non obstante alcuno statuto che in contrario parlasse, al qual derogare volsero per certa scientia in tutti et singuli sopradetti casi.

CHE NISSUNO CHIANCIANESE POSSI LOCARE O DARE A PIGIONE LA CASA SUA CONTIGUA AL MURO CASTELLANO AD ALCUNO FORESTIERO. RUBRICA XXX.

Provvidero et ordinorno che per l'avenire non sia alcuna persona di qualunque grado, stato o dignità, per sé o per altri, diretto o per obsequio, che havesse casa, una o più, contigua, over continua con il muro o muri castellano di ditta terra di Chianciano ardischi, overo presumi, ditta casa una, o più, gratis, o con prezzo, locare, concedere, apigionare, overo in qual si vogli altro modo permettere di habitare per più di otto dì ad alcuna persona o persone forestiere senza espressa licentia dello Consiglio generale, sotto pena di lire vinticinque, della quale la quarta parte sia del ufficiale che ne farà esecutione. Qual previsione di statuto non habbi luoco, né s'intenda, in ne' forestiere quale per più tempo sono habitati nella terra di Chianciano, et hanno fatto o fano guardia, et altre factioni del Commune.

//c. 127v// COME SIA LECITO A CIASCUNO DI POTER FARE CITERNA IN LA TERRA DI CHIANCIANO. RUBRICA XXXI.

Perché pare che una delle necessarie cose sia l'aqua alla natura humana, della quale in la terra di Chianciano carestia se ne trova, et maxime di citerne, della quale spese volte se ne vengano a recreare li humani corpi da qualche infirmità oppressi, et per in animare qual si vogli persona che ciò edificare desiderasse, statuiamo et ordinorno che a tutti, et ciascaduni Chiancianese, et perpetui habitatori della terra di Chianciano, sia lecito fare citerna, et raccolta d'aqua pluviale in essa, la quale a tempi di necessità non possi esser prohibita a vicini o altri che di ciò havesse bisogno. Anzi, senza contradictione, in detti casi se ne possi pigliare; et chi intenderà ditta citerna fare, sia tenuto et obbligato la comunità di Chianciano, et per essa il Sindaco che a quel tempo harà havuta la licentia dal Consiglio, dove si possi soddisfare et di che luoco dare, et assegnare, lire vinticinque di denari, accioché la edificatione di dette citerne in detta terra si venghino augumentare et multiplicare. Et questo per autorità del presente statuto, quale volsero imperpetuo doversi osservare inviolabilmente.

DELLA PUBLICATIONE DELLO STATUTO

Fatto, coretto, approvato et publicato fu il presente statuto, con tutti et singuli capitoli in esso contenuti, per li sopradetti Statutarii, eletti da l'uno et l'altro Consiglio //c. 128r// di un cuore et di un animo, nel palazo del tranquillo et quieto Stato della terra di Chianciano, nel tempo della Potestaria del nobile et magnifico Paulo Simoni della magnifica Città di Siena, honorado Potestà del Communo di Chianciano et suo Vicario Ser Giovanni d'Antonio della Helisabetta. Scritti et aminiati per me Frate Cherubino, bolognese, de' Marescotti, eletto dal detto Comuno et Statutarii per scrittore del presente volume de statuti, sotto l'anno del Signore M.D.XLIIII. a dì XXVII del mese di Febraio. Paulo III. Pontefice Max^o et Carlo V Imperatore regnanti.

Io Frate Cherubino Eremitano scrissi

//c. 128r// Breve verbale di approvazione degli statuti da parte degli Statutari e del Consiglio generale del Comune di Chianciano, tramite formale deliberazione, con la clausola che debbano intendersi nulle le norme contrarie ad articoli di fede ed a determinazioni della Chiesa, nonché all'onore della città di Siena ed alle capitolazioni tra essa e Chianciano. 15 gennaio 1554 (1555).

//c. 128v// Pubblicazione del bando contro Paulino del Lanzi, condannato per omicidio alla pena della decapitazione con confisca dei beni dal Capitano di Giustizia di Chiusi. 6 settembre 1563.

//c. 129r// Pubblicazione del bando contro Arcangelo di Mattei di Castiglion d'Orcia, condannato alla decapitazione ed alla confisca dei beni.

//c. 129v// TAVOLA DEL LIBRO QUARTO IN ORDINE SOPRALI EXTRAORDINARIJ CASI NELLA TERRA DI CHIANCIANO

Delli arbitri da eleggersi in le questioni de' mulini e forme	Rubrica I
Che in el comune luocco o per piazza si possi far la citerna	Rubrica II
Del muro commune et sua reparatione	Rubrica III
Della refetione del mulino, pozo, citerna, fonte o reparatione di altre cose immobili	Rubrica IIII
Delli arbori che pendessero sopra la possessione d'altri	Rubrica V

Della satisfactione di coloro che vorrano edificare cosa et c.	Rubrica VI
Che nissuno possi torre aqua del suo anticho corso	Rubrica VII
Che trave et altre cose non faccino danno al vicino	Rubrica VIII
De' Viari et loro officio et vie private et publiche	Rubrica IX
Delle mosse et loro actationi	Rubrica X
Che nissuno facci edifitio per il quale s'impedischino le vie	Rubrica XI
Della pena di chi tolesse sarratura d'altri	Rubrica XII
Delle forme da mettersi a petitione del vicino	Rubrica XIII
De' privali et loro acconciamento	Rubrica XIII
Delle grondaie de' tetti	Rubrica XV
Delle possessioni del Comuno di Chianciano da ritrovarsi	Rubrica XVI
De' mugnari et loro officio	Rubrica XVII
De l'edifitio da non farsi che nocha ad alcuno molino, overo leghe di esso alzare	Rubrica XVIII
Qualmente le forme et fosse si possino rimunire, ricercho il suo consorte overo vicino	Rubrica XVIII
<i>//c. 130r//</i> De' lavoratori della terra d'altri	Rubrica XX
Delli mezzaiuoli et lor officio	Rubrica XXI
Degli incarcerati et loro alimentazione	Rubrica XXII
Della libra del Communo da farsi et della corretione di essa	Rubrica XXIII
Delle fenestre sopra il chiestro, orto, over casalino de altri da non farsi	Rubrica XXIII
Del vicino qual volesse comprare o vendere cosa vicina	Rubrica XXV
Che colui ch'harà certa quantità di terra sia costretto essa vender al vicino	Rubrica XXVI
Della alienatione delle cose communi	Rubrica XXVII
Della alienatione della medesima cosa a doi fatta	Rubrica XXVIII
Delli instrumenti fatti per causa de' giuochi	Rubrica XXIX
Che nissuno Chiancianese possi locare o dare a piggione la casa sua contigua al muro castellano ad alcuno forestiero	Rubrica XXX
Che sia lecito a ciascuno di poter fare citerna nella Terra di Chianciano	Rubrica XXXI

Seguono aggiunte posteriori, di altre mani, fino a c. 174v, di cui si dà conto in regesto di seguito.

//c. 130r// Pubblicazione del bando contro Pietro e Lelio Mancinelli, condannati

dal Capitano di Giustizia di Siena alla decapitazione ed alla confisca dei beni, con imposizione di una taglia per la cattura. 16 dicembre 1593.

//c. 130v// Richiamo, di incerta provenienza, a coloro che si arruolassero nelle milizie ducali, a pagare i debiti precedentemente contratti. Data di incerta lettura.

//cc. 131r-133v// Bando sulla raccolta e conservazione delle eccedenze di grani e biade. 6 giugno 1553.

//cc. 133v-136r// Bando contro le incette di grano. 12 giugno 1553.

//cc. 136r-141v// Bando sul divieto di esportare grani, biade e altre grascie fuori dei domini medicei. 26 giugno 1557.

//cc. 142r-144r// Bando sui prezzi delle biade. 29 ottobre 1559.

//c. 144v// Disposizione ducale che fissa, in materia civile, la minore età in venti anni (anziché venticinque, come previsto dal diritto romano); in materia penale è invece di diciotto anni. 13 luglio 1561.

//c. 145r// Istruzioni con le formalità da seguire per l'applicazione delle pene pecuniarie alla Camera ducale.

//c. 145v// Pubblicazione del bando contro Ascanio del Riccio di Chianciano, condannato dal Capitano di Giustizia di Chiusi per lesioni gravi a cinque anni di galera, con amputazione della mano sinistra. Gennaio 1582 (1583).

//cc. 146r-146v// Istruzioni per le condanne seguite da confisca dei beni. 1° dicembre 1580.

//c. 147r// Pubblicazione del bando del Capitano di Giustizia di Chiusi contro Agnolo di Sepio di Chianciano. 22 febbraio 1592 (1593).

//c. 147v// Pubblicazione del bando del Capitano di Giustizia di Montagna contro Jacomo di m. Bernardo Montini, condannato all'impiccagione, con amputazione della mano destra e confisca dei beni. 23 febbraio 1610 (1611).

Pubblicazione del bando del Capitano di Giustizia di Chiusi contro Renzo d'Andrea Cortini, condannato alla pena capitale con confisca dei beni. 20 gennaio 1611 (1612).

//c. 148r// Pubblicazione del bando contro Giovanni Angelo Giorgi (nome di incerta lettura) di Chianciano, condannato all'impiccagione. 29 aprile 1628.

//c. 148v// *Brevi scritture di incerta lettura.*

//c. 149r// *Pubblicazione del bando contro Fatio e Francesco Moroni di Chianciano, condannati dal Capitano di Giustizia di Chiusi per omicidio alla pena capitale con confisca dei beni. 13 dicembre 1605 (data di incerta lettura).*

Pubblicazione del bando contro Butio e Giuseppe di Lorenzo di Baldassarre della Fratta di Perugia, condannati per omicidio all'impiccagione con confisca dei beni. 3 febbraio 1605 (1606) (data di incerta lettura).

//c. 149v// *Pubblicazioni varie di bandi a seguito di condanne penali, di incerta lettura.*

//cc. 149v-150v// *Pubblicazione del bando contro Jacomo di Giustiniano Bartoli di Chianciano, detto il Bigio, condannato per omicidio alla pena capitale con confisca dei beni. 4 maggio 1624.*

//c. 151r// *Memoria, di incerta lettura, in cui si fa fede che Giovanni Pucci di Chianciano ha presentato ai signori Regolatori "un volume di statuti in carta pecora". 6 febbraio 1623 (1624).*

//c. 151v// *Atto con cui i Regolatori di Siena rimettono la cognizione di una causa al Podestà di Chianciano in virtù delle capitolarioni esistenti tra i due Comuni, di nuovo approvate dal Concistoro senese nel 1533. 15 settembre 1654.*

//c. 152 r/v// *Carte bianche.*

//c. 153r// *Rescritto granducale, a seguito di supplica della Comunità di Chianciano, con cui si confermano tutti gli statuti e si ordina ai Quattro Conservatori di ovviare alle difficoltà nella formazione del Consiglio comunale di Chianciano, dovute "all'eccessivo numero di centosessanta imborsati, possendo bastare molto minor numero". 5 ottobre 1634.*

//c. 153v// *Circolare sui Depositari delle bande. 17 novembre 1625.*

//c. 154r/v// *Bando sulla regolarizzazione delle appuntature ai soldati delle milizie granducali.*

//c. 155r// *Notificazione dei Quattro Conservatori sull'obbligo di tenere in esercizio, una volta aperti, pizzicherie e forni. 13 febbraio 1629 (1630).*

//c. 155v// *Notificazione dei Quattro Conservatori sull'appalto delle bandite, da fare nel rispetto degli statuti: "si riduca tanto la vendita della bandita, quanto le pene, al solito,*

conforme agli statuti, quali non intende che s'alterino senza la grazia di Sua Altezza". 16 marzo 1629.

//c. 156r// Notificazione dei Quattro Conservatori a tutela degli Archibugieri a cavallo. 23 settembre 1629.

//c. 156v// Pubblicazione del bando contro un Chiancianese (il nome è di incerta lettura) condannato per omicidio dal Capitano di Giustizia di Chiusi "in pena d'esser messo in un carro e con tenaglie infocate per mano del boia attanagliato ne' luoghi soliti della Terra di Chianciano e di poi con capestro alla gola condotto alle forche e ivi impiccato fino che muoia, et inoltre, squartato, sia conficcato nelle (parola non leggibile) e nella confiscatione de' beni". 6 febbraio 1631 (1632).

//c. 157r// Pubblicazione di due bandi contro due Chiancianesi condannati all'impiccagione per omicidio dal Capitano di Giustizia di Chiusi. 18 aprile 1632 e 13 novembre 1637.

//c. 157v// Pubblicazione di due bandi contro due Chiancianesi condannati all'impiccagione per omicidio dal Capitano di Giustizia di Chiusi. 4 settembre 1653 e 24 aprile 1654.

//c. 158r// Notificazione dei Quattro Conservatori per spese per "asseti del libro delli statuti". 28 maggio 1670.

//c. 158v// Istruzioni per fare il bossolo dei Salaioli.

//c. 159r// Rescritto granducale sul necessario inserimento nel novero dei Consiglieri comunali di Chianciano di dottori e notai locali. 19 aprile 1674.

//c. 159 r/v// Modifiche a rubriche del secondo libro dello statuto sul processo civile.

//c. 159v// Lettera dei Deputati di Balìa sopra le strade, fonti et argini dello Stato di Siena, sugli obblighi di manutenzione di strade, ponti e fonti.

//c. 160r/v// Bando sulla proibizione del taglio di olmi nello Stato di Siena, perché "bisognevoli al servizio delle fortezza e monitioni publiche di questo Stato". 11 ottobre 1660.

//c. 161r// Lettera del Podestà sull'indebita occupazione dei posti di Priori nelle cerimonie pubbliche. 24 maggio 1680.

Informazione dei Quattro Conservatori sulle elezioni da parte del Consiglio comunale del Predicatore e del Cancelliere.

//cc. 162r-170v// “Istruzioni granducali per i Capitani di Giustizia, Podestà, Commissari, Vicari e Ufficiali dello Stato di Siena (...) in materia di grascia e sale e modo di fare i salaioli”, in venti capitoli. 5 dicembre 1683.

//cc. 171r-172r// Nuova pubblicazione del bando “a servizio delli Appaltatori del salnitro”, con norme sulla procedura di appalto e la conduzione della produzione. 1° aprile 1671.

//cc. 172v-173r// Ordine del Cardinal de' Medici sul rispetto delle condanne al confino, spesso disattese.

//c. 173r// Ordine granducale, su invito del Nunzio Apostolico a Firenze, che i giudicenti locali dello Stato di Siena prestassero maggiore assistenza alla esecuzione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici. 8 ottobre 1687.

//c. 173v// Bando rivolto ai gestori di macelli, sul divieto di tendere pelli di animali presso le vie pubbliche. 4 febbraio 1687 (1688).

//c. 174r// Ordine granducale a tutti i giudicenti dello Stato di Siena a far eseguire senza dilazione i decreti, gli ordini e le sentenze dei Vescovi. 20 settembre 1688.

//c. 175 r/v// Carta bianca.

**GLI STATUTI DEL *DANNO DATO*
(SECC. XVI-XVIII)**

ANSELMO RONDONI

Gli statuti del *danno dato* (secc. XVI-XVIII)

Gli Statuti del danno dato di Chianciano sono raccolti in due distinti documenti, di seguito trascritti, e sono indicati come “Lo statuto del danno dato” e “I Capitoli del danno dato”. Essi si compongono rispettivamente di 93 e 86 capitoli e sono oggi raccolti in unico volume, conservato presso l’Archivio di Stato in Siena con la segnatura *Statuti dello Stato* 40, redatto nel 1714 (con aggiunte fino al 1734) dal Cancelliere chiancianese Carlo Bonaventura Maggi trascrivendo i più antichi “I Capitoli del Morello” allora esistenti nella Cancelleria della Comunità di Chianciano.

Un documento del 1542, conservato nelle carte dello Spedale di Santa Maria della Scala (dal titolo *Origine e memorie della Grancia del Castelluccio Bifolci*, in A.S.S., *Ospedale S. Maria della Scala, Documenti e memorie*, n° 1402, c. 70) sembra alludere alla redazione, nel medesimo anno, di uno statuto del danno dato, dettato dalla necessità di prevedere una più efficace tutela contro i danneggiamenti, specie nella bandite comunali. Esso dette luogo ad una controversia riguardo l’applicazione delle pene a carico dei mezzadri dello Spedale, su cui si pronunciò il Concistoro senese (in data 27 febbraio 1541 – dall’Incarnazione, dunque nostro 1542) a favore dello Spedale medesimo, stabilendo che dovesse essere osservata la normativa statutaria precedente.

Al di là della individuazione esatta dell’anno in cui ebbe luogo, una redazione statutaria sul *danno dato* antecedente allo statuto del 1544 appare ben plausibile alla luce della completa assenza, in quest’ultimo, della regolamentazione di tale materia.

Gli Statuti del danno dato contengono la normativa sui danneggiamenti causati da persone o animali alle colture agricole e arboree,

fissando di regola pene pecuniarie oltre al risarcimento.

La giurisdizione sul danno dato è essenzialmente attribuita (Cap. 1) al Cancelliere. Per i compiti di ufficiali di polizia è prevista la nomina di guardie come i Campai, i Terminatori e i Massari (figure già contemplate, per l'assolvimento di altre funzioni, dallo Statuto del 1544). Le liti per danno dato possono essere risolte da particolari ufficiali, chiamati gli "Sgravatori", ossia da coloro i quali, entro precisi termini temporali, devono (appunto) *sgravare* l'accusato dall'infrazione contestata.

È previsto perfino il ricorso (appello) ai Priori: e questo in analogia con quanto stabilito nella parte civile e penale dello Statuto della città del 1544.

Da rilevare è come gli Statuti del danno dato non abbiano un carattere solamente civile, di massima, infatti, non è previsto in tali norme il "principio della domanda", vale a dire l'impulso di parte rivolto ad adire il giudice competente per richiedere, nei riguardi dei terzi danneggiatori, il ristoro per il danno economico sofferto (corrispondente all'odierno danno emergente e lucro cessante). I capitoli dei due testi legislativi presentano un profilo penale oltre che civile, volendo le stesse norme tendere alla repressione e alla dissuasione, oltre che alla mera soddisfazione del danneggiato.

Questa (per noi) insolita regolamentazione di punire "d'ufficio" chi si rende *reo* di aver provocato danni economici a beni agricoli di terzi privati e la inclusione di divieti (e relative ammende) sull'arrecare nocimento ai beni della Comunità, come, per esempio, far legna nella bandita dei Fucoli, dimostra lo specifico interesse che gli Statutari rivolgevano alla salvaguardia della essenziale fonte economica della terra di Chianciano: l'agricoltura e le risorse boschive che consentivano l'alimentazione del bestiame.

Al riguardo basti rammentare che gli Statuti, oltre ad indicare le pene per i danni prodotti, regolano perfino molti aspetti delle diverse attività di campagna, come la raccolta delle uve, la bruciatura delle stoppie, l'abbattimento e la messa in dimora delle piante da frutto (indicate quali *domestiche*) e altri vitali lavori agricoli.

Non si può fare a meno di rilevare che le norme statutarie, nella elencazione delle molteplici attività svolte nei campi, non indicano (anco-

ra nel Settecento) quei lavori che attengono alla produzione dei pomodori, fagioli, patate, peperoni e altre piante di provenienza americana. Le ingiustificate ma diffuse diffidenze alimentari (e d'altro ordine: la patata aveva perfino subito processi, perché ritenuta colpevole per il suo modo subdolo di riprodursi germinando sottoterra) nei confronti di tali prodotti agricoli inizieranno ad essere superate nel giudizio delle persone soltanto nel secolo XVIII.

Gli Statuti del danno dato si incaricano, magari sconfinando in materie di mera polizia urbana, di stabilire che non possono farsi "bruttare" alle fonti cittadine né lavarvi indumenti o oggetti che potessero destare ripugnanza. Gli stessi Statuti si premunivano, inoltre, di ricordare-ordinare ai chiancianesi che una volta alla settimana avevano l'obbligo di pulire la porzione di via pubblica antistante la propria abitazione e la stessa area di strada cittadina doveva essere pavimentata a mò di selciato a spese del proprietario della casa medesima.

I capitoli contengono alcune norme relative alla procedura da tenere per la punizione del danno dato. Nel contempo vengono indicati termini temporali che riguardano la conclusione delle cause. In carenza delle norme procedurali, ci si rifà a quelle più complete contenute nello Statuto cittadino del 1544. Importanti sono le accuse che muovono gli Ufficiali preposti al danno dato; come pure meritevole d'interesse è il ruolo rivestito dai testimoni in generale e di quelli "degni di fede". I capitoli degli Statuti del danno dato sono relativamente semplici, sia per la loro forma linguistica che per gli istituti giuridici negli stessi contenuti (di essenziale derivazione consuetudinaria). Abbondano di termini agricoli che, soprattutto nelle campagne aretine, senesi e nelle colline preamiatine, hanno ancora fatto parte del lessico dei contadini di fine Novecento. È il caso dei saragi o saragie, con i quali si indicavano rispettivamente ciliegi e ciliegie, delle nicciole (nocciole), delle fargne o eschia (una sorta di quercia), dei crocioni o barcaie (covoni di grano). Di frequente troviamo il termine forma, con cui si intendeva un fossato di medie dimensioni realizzato artificialmente e mantenuto in ordine dall'uomo per consentire l'irreggimentazione dell'acqua piovana nei campi già seminati e delimitare i possedimenti privati.

Troviamo, poi, termini come *manne*, vale a dire i fasci di grano (o di altro cereale con spiga e gambo) che poi andavano a formare i *crocioni* (o *covoni*). Seguono gli *anguillari* (relativi alle vigne), l'*arrocchiare* (abborracciare), la *baruttola* (gioco proibito), le bestie *fregole* (con riferimento al loro stato d'eccitazione).

Il manoscritto contiene anche delle *aggiunte*, apportate dai Cancellieri, che riguardano disposizioni di provenienza medica oppure dei Quattro Conservatori dello Stato Senese.

Descrizione del manoscritto

Si tratta di un codice cartaceo di 100 carte, conservato presso l'Archivio di Stato di Siena con la segnatura *Statuti dello Stato*, n° 40. Si presenta nel complesso in buono stato, con legatura originale e coperta in cartone e pergamena, in parte danneggiata nella parte inferiore della costola ed ai bordi del piatto anteriore.

Le pagine hanno una dimensione di 220 per 285 mm, ospitano uno specchio di scrittura, di tipo corsivo calligrafico settecentesco, di dimensione 170 per 250 mm. La mano di scrittura è uniforme, discretamente chiara e leggibile.

La c. 1r reca la scritta: *Libro delli Statuti del danno dato della Comunità di Chianciano*. Il codice ospita due distinte raccolte normative, scritte dalla medesima mano, di analoga materia (danno dato), ma diversi contenuti. Il testo della prima redazione statutaria si estende da c. 2r a c. 35v; le carte da 32r a 35v ospitano l'indice dei capitoli, numerati in numeri arabi. Il testo della seconda redazione copre le carte da 36r a 67r, di cui quelle da 55r a 67r contengono istruzioni e simili dei Quattro Conservatori, talora sistemate e numerate come gli altri capitoli. Le carte da 67v a 89v sono bianche. Da c. 90r a c. 95v vi è l'indice dei capitoli del secondo documento, mentre le carte da 96r a 100v sono di nuovo bianche.

L'ultima aggiunta, del 24 settembre 1734, ad opera del cancelliere Pietro Paolo Panzieri, informa dell'esistenza di un ulteriore testo, più antico, fonte dei contenuti di questo manoscritto, "intitolato i Capitoli del Morello (...) e con quello ben conlionato" (c. 67r, ma cfr. *infra* la trascrizione integrale).

La fascicolazione si articola nel seguente modo: I duerno; II, III, IV e V quaterni; VI e VII ternioni; VIII quaterno; IX ternione; X-XI duerni; XII-XIII ternioni; XIV duerno; XV-XVIII ternioni.

LIBRO DELLO STATUTO DEL DANNO DATO DELLA CITTÀ DI CHIANCIANO (O “DEL MORELLO”)

//c. 2r// Capitoli del Morello della Terra e Comunità di Chianciano nel presente volume, ridotti dal Dottor Carlo Bonaventura Maggi, Cancelliere della medesima Comunità, di comando espresso dello Illustrissimo Magistrato de' Signori Conservatori dello Stato Senese per Sua Altezza Reale.

OBLIGHI DEL CANCELLIERE O NOTARO DEL DANNO DATO. CAPITOLO I

Il Cancegliere o Notaro del Danno Dato sia tenuto a procedere contro ogni e qualunque persona per causa di danni dati personalmente o con bestie, quando ad accusa di Campari, o particolari persone; quando anche per via d'inquisizione ad istanzia di qualunque che lo domandasse et anche per ogni altra causa pertinente al suo offitio, secondo la forma delli Statuti della Terra di Chianciano. E tutti li delinquenti e colpevoli punire e condannare in quella quantità di pene che si dispone per forma di Statuto.

Item sia tenuto e possa detto Cancegliere e Notaro del danno dato procedere contro qualunque bestemmiasse Dio o la Sua gloriosissima madre Maria o altro Santo; *//c. 2v//* et anche contra li giocatori di giochi proibiti et anche contro li beccari, mancando in alcuna cosa de suoi capitoli e per li pesi e misure et in qualunque capo debbi predetti punire e condannare in quelle pene ordinate nelli statuti.

Item sia tenuto e debba il detto Cancegliere e Notaro prefato tutte e ciaschedune riformazioni, leggi, statuti e deliberationi, quali al tempo suo si faranno, rogare e scrivere in libri pubblici et autentici della Comunità et ogni altra scrittura pubblica o privata pertinente tanto al Comune, quanto a speciali persone, senza alcun premio o salario, eccetto quello che per forma de presenti statuti gli fosse permesso.

Item sia tenuto e debba detto Cancelliere ricevere et havere dal General Camerlengo del Comune il suo ordinario salario et oltre questo la quarta parte di tutte le condennationi, che con effetto si risquoterà e farà alle mani di detto Camerlengo, stando però tacito e contento a quelle tasse che per Consiglio saranno fatte.

Item sia tenuto e debba detto Cancegliere e Notaro del danno dato, finito il tempo del suo offitio, per tre *//c. 3r//* di immediatamente seguenti continui stare a sindacato, sotto il Sindaco forestiero, quale sarà deputato a sindacare li altri ufficiali chiamati da esso a render ragione della amministrazione e cose per lui fatte in detto offitio; e con idonea promessa, soddisfare di stare a ragione e pagare il giudicato per ogni condennagione che per il detto sindacato contra di esso, o suo Campaio, fusse fatto.

Item sia tenuto e debba detto Cancelliere del danno dato, a perpetua memoria, di sua per-

sona, rilassare al detto Camerlengo uno scoppietto di valore fiorini due di denari senesi, a quello con effetto consegnare al General Camerlengo di detta Comunità.

DELLA ELETIONE DEL CAMPAIO. CAPITOLO II

Sia tenuto e debba ogni e ciaschedun Sindaco Generale del Comune di Chianciano, nel principio del suo offitio, con pubblici bandi, ricercare chi si volesse condurre per Campaio del Comune ed in detto modo debbi condurre uno quale giudicherà esser più sufficiente et atto a tale esercizio, il quale habbia, et haver debba, dal General Camerlengo di detto Comune, per suo ordinario salario, lire quattro di denari senesi per ciaschedun mese. Il quale Campaio sia tenuto e debba per vincolo di giuramento, insieme con il Campaio, o fante del Cancegliere //c. 3v// o da per sé, andare a ricercare per la corte di Chianciano tutte quelle persone che personalmente o con bestie dassero danno in beni alieni, o vero chi havesse soprapreso via o beni del Comune o qualunque altro trasgressore in alcuna parte del presente Statuto, a secondo che per forma di detti statuti gli fosse permesso. Alli quali, insieme e ciascheduno da per sé in tutte le loro accuse e cose pertinenti al loro uffitio, gli sia data piena et indubitata fede e evidenza, comandando però chi accusa a quelle persone, o al padrone delle bestie essendo con esse, le quali e quando troveranno in alcun danno. Li quali Campari anchora debbino accusar di veduta e non altrimenti. Li quali Campari oltre all'ordinario salario habbino la quarta parte di tutte le accuse che faranno e se in alcuna cosa al loro offitio appartenente fosser trovati negligenti, e che fraude alcuna commettessero, de facto paghino lire dieci di denari senesi in nome di pena; e se saranno trovati a far danno in alcun bene d'altri, paghin il doppio di quello si dispone per forma di statuto in tal materia parlante e similmente debbino stare a sindacato conforme l'altri Uffitiali.

DELL'ELETIONE DELLE GUARDIE. CAPITOLO III

//c. 4r// Il Sindaco e Camerlengo Generale del Comune, quali risederanno a calende di agosto e febbraio, sieno tenuti e devino per vincolo di giuramento eleggere due guardie celate, ovvero segrete, alle quali così elette per il Cancegliere o Notaro di Danno Dato, si debbi dare il giuramento d'accusare o denunciare ogni e qualunque persona che avessero o vedessero dar danno in alcuni beni d'altri, personalmente tanto. E tali trovati a far danno, il Cancegliere debba condannare o punire in quelle pene che per forma de' statuti si dispone; alle quali guardie, in tutto e per tutto, si dia piena fede e evidenza.

DEL MODO ET ORDINE DI PROCEDERE NE DANNI DATI. CAP. IV

Il Cancegliere o Notaro de' danni dati che per il tempo sarà, sia tenuto e debba tutte le accuse e denuntie, tanto di Campai quanto di speciali e particolari persone e di guardie segrete, ricevere e pigliare e quelle scrivere apponendo il nome dell'accusato et il perché,

il luogo et il dì distintamente e tra tre dì debbi haver citato tale accusato per il Messo pubblico del Comune con le cedole, assegnando in esse termine di giorni otto a comparire e difendersi. E quelli che compariranno nel detto termine e che legittimamente si vorranno difendere, sia tenuto il Notaro predetto a dire e le loro escusationi scrivere, ricevere et ammettere se et in quanto giudicherà esser //c. 4v// di ragione, senza alcun premio o salario. E se alcuno dinanzi ad esso domanderà il Consiglio del Savio, sia tenuto quello concedere, però alle spese del perdente. E quelli o quello che nel termine predetto non compariranno, né legittimamente si defenderanno, si habbino per confessi e contro di essi si proceda alla condennatione nel modo e forma che si contiene nel prossimo seguente capitolo. Sopra delle quali cose si proceda e proceder si possa ogni e ciaschedun dì feriato, o non feriato, et in dì domenicali festivi e solenni; e tutto quello che per detto Cancegliere o Notaro in tali dì sarà fatto, assoluto o condannato, vaglia e tenga di piena ragione e niuna cosa contro si possa dire o allegare sotto protesto di alcun dì feriato, o non feriato, condannando però sempre all'emenda del danno.

DEL MODO ET ORDINE DI LEGGERE LE CONDENNAZIONI. CAP. V

Sia tenuto e debba detto Cancegliere e Notaro di danno dato tutte e ciaschedune accuse, processi et inquisitioni finire e terminare tra un mese dal dì dell'accusa, processo o inquisitione fatta e formata; et almeno una volta al mese risolvere e condannare in questo modo e forma, cioè che otto dì innanzi che esso condanni, per tutti li luoghi pubblici e consueti della Terra //c. 5r// di Chianciano, faccia pubblicamente bandire per il pubblico Messo del Comune, che chi ha da fare alla corte de danni dati, deva tra otto dì hanno fatta la sua difesa, altrimenti non sarà più udito né sentito. E se per detto termine alcuno delli accusati comparirà e vorrà legittimamente difendersi, similmente sia udito et inteso e la sua scusa, come di sopra, ammessa, non ostante la sua prima contumacia. Et li predetti otto dì passati, il Notaro predetto, quando vorrà le predette condennazioni leggere, sia tenuto per il Messo, con la tromba alle scale del Palazzo, far citare tutti quelli che pretendessero haver a fare per danni dati; e tutti quelli dal Consiglio del Quindici o Generale ad udir leggere al terzo suono della campana, la quale, immediate tre volte sonata, sia tenuto il Cancegliere, sedendo pro tribunali al banco solito de' malefici e di danni dati, dove tali sentenze e condennazioni legger si sogliono alla presenza di due testimoni, e tutto quello che a detto modo per il detto Cancegliere sarà fatto, vaglia e tenga di piena ragione, non ostante che le altre solennità e sustantialità fossero omesse.

DELL'INQUISITIONE. CAP. VI

//c. 5v// Statuirno et ordinorno che il Cancegliere e Notaro predetto sia tenuto e deva, ad istanza di qualunque, tanto di Comune quanto di speciale persona, fare ogni inquisitione sopra ogni danno dato, e qualunque altra cosa al suo uffitio pertinente. E tutti li testimoni che in detta inquisitione saranno nominati con giuramento, esaminare; e tutti quelli che

per comandamento del detto Notaro per il Messo pubblico, con cedole e a bocca, saranno citati, siano tenuti obbedire, alla pena di soldi vinti di denari senesi, nella quale per detto Notaro sieno condannati; et anche all'emendatione del danno del padrone, ad istanza del quale detta inquisitione sarà fatta. Alli quali testimoni, come di sopra esaminati, se saranno più d'uno, degni però di fede, gli si dia piena evidenza in ogni somma e quantità, anchor che non fossero contesti o che non deponghino del di veramente. Ad un testimonio in tutto degno però di fede, gli si creda fino alla somma e quantità di soldi quaranta, tanto per la pena quanto per il danno. E tutti quelli che per via d'inquisitione saranno trovati colpevoli, sieno condannati nella pena statutaria e nell'emenda del danno a chi l'havesse patito.

//c. 6r// PER ABBOLITIONE DELL'ACCUSE ET INQUISITIONE. CAP. VII

Qualunque haverà fatto accusa alcuna ad alcun particolare o vero inquisitione, possa detta accusa, ovvero inquisitione, in fra dieci di dal di della citatione renuntiare e quella fare abolire o cassare, pagando però per l'abbolitione o cassatione di essa, se la pena sarà da soldi vinti in giù, soldi uno per ogni e ciaschaduna accusa e persona; e da soldi (sic) in sù, quanto sia la pena, paghi per cassatura soldi due. E dette accuse et inquisitioni sia tenuto il Cancegliere predetto circondare e cassare.

DELLE LICENZE. CAP. VIII

Se alcuno sarà accusato dal Campaio o particolari persone o in altro modo, e tale accusato allegherà la licenza, sia tenuto detta licenza provare infra otto di dal di dell'allegata licenza, o per giuramento del padrone della possessione della quale sarà accusato, ovvero per un testimonio degno di fede. La quale così provata esenti l'accusato, se al tempo del Cancegliere dinanzi al quale la detta accusa pende, si proverà esser data veramente; e se si proverà //c. 6v// esser data al tempo del predecessore, in nessun modo escusi e quello habbi luogo anche nelle licenze date per i figlioli di famiglia, se da i padri saranno haute rate. Ma se qualche garzone, o fante, menerà alcuno con sé ad alcuna possessione del suo padrone, e sarà accusato, in niun modo si possa accusare.

DELL'ESCUSATIONI DE' PARENTI. CAP. VIII

Veramente li consanguinei, affini e parenti, sieno di linea ascendente o descendente o vero trasversale, fino al terzo grado di ragion civile da computarsi, quali saranno trovati et accusati per alcun dato danno in alcun bene d'alchun suo parente, come di sopra, d'ogni pena sieno esentati. Item il genero, il suocero, marito, moglie, congiunta o congiunti.

DELLE FESTE DA GUARDARSI. CAP. X

Statuirno et ordinorno li Statutari predetti che il Notaro de' danni dati sia tenuto far bandire e guardare tutte l'infrascritte feste, cioè tutti li giorni //c. 7r// pasquali e domenicali, tutte le solennità e feste della gloriosa Vergine Maria, la festa di S. Giovanni Battista del mese di giugno e d'agosto, le feste di tutti li Apostoli et Evangelisti, delli quattro Dottori, di S. Lorenzo, di S. Angelo di settembre e di maggio, le feste di S. Croce, di S. Silvestro, di S. Antonio di gennaio, di S. Fabiano e Sebastiano, di S. Lucia, di S. Mustiola, di S. Leonardo, di S. Martino, di S. Niccolò, di S. Biagio, di S. Benedetto. S. Maccario, S. Appollonia, S. Agata, S. Agnese, S. Brigida, il Venerdì Santo, tutti i venerdì di marzo. Nelle quali feste nessuno selli o sella ponghi ad alcun somaro, né in altro modo lavorar presuma, alla pena di soldi dieci per qualunque contrafarà, eccetto che al tempo dell'estate. E sia lecito in tali di condurre i grani a casa et anche vaccare i grani per i campi, senza pena; et anche per far factioni del Comune, maniscalchi per ferrare, carnaioli e beccai.

DELLI SOPRASTANTI DELLE FONTI. CAP. XI

Sieno tenuti i Signori Defensori, Sindaco e Camerlengo, per li tempi residende in calende gennaio, per vincolo di giuramento, eleggere tre buoni e sufficienti huomini a Massari per soprastanti delle fonti, cioè uno per //c. 7v// terzo, li quali sieno tenuti per vincolo di giuramento, ciaschedun anno, andare a rivedere tutti li condotti delle fonti e lavatoi della corte di Chianciano e massime della fonte del Pian delle Taverne, della fonte Nuova, del lavatoio e della fonte del Prato, il pozzo della Ancarcila, della fonte Pericciola e delle Fontanelle. E secondo che vederanno esser bisognevoli, faccino acconciare a tutte spese del Comune, quali il Camerlengo di detto Comune sia tenuto e deva pagare di quello del Comune, senza suo pregiudizio e danno.

DELLI MASSARI E SOPRASTANTI DELLE VIE. CAP. XII

Similmente nel medesimo modo e forma li Signori Defensori, come sopra residenti, sieno tenuti e debbino eleggere li Massari di tutte e ciaschedune vie della Terra e corte di Chianciano, cioè che per contrada nel modo usato. Li quali sieno tenuti e debbino dare acconciare tutte e ciaschedune vie, prati e ponti, dove conoscessero esser di bisogno, alli comandamenti dei quali ciascheduno sia tenuto obbedire, alla pena di soldi dieci; et il Cancegliere o Notaro de' Danni dati, sia tenuto prestare //c. 8r// loro aiuto e favore, procedendo contro l'inobbedienti sommarie e de facto.

DELL'UFFITIO DE MASSARI DELLE SOPRAPRESE E TERMINATORI. CAP. XIII

A qual medesimo modo e forma sieno tenuti li Signori Defensori predetti eleggere tre buoni e legali huomini in Massari delle sopraprese e Terminatori, cioè uno per terzo, li quali sieno tenuti e debbino due volte l'anno del mese di maggio e settembre, per vincolo di giuramento, et alla pena di lire cinque di denari, andare a vedere tutte e ciaschune vie e termini di vie della corte di Chianciano. E tutti quelli che troveranno haver soprapreso o guasto vie del Comune, sieno obligati denunciare al Cancegliere e Notaro de' danni dati, il quale debbi tutti quelli che li saranno denunciati condannare in quella pena che per forma del presente Statuto sarà disposto, facendoli anchora far comandamento che dette vie riduhino al debito, sotto la medesima pena; e dette vie debbi far terminare a tutte spese di chi averà soprapreso, per li detti Massari e Terminatori, a petitione di qualunque, andare a terminar le sopraprese tra le particolari persone. I quali habbino per ciaschedun di loro, per lor salario e per ciaschedun termine da porsi da ciascheduna delle parti, soldi uno, se sarà fra li confini, o fuori de' confini //c. 8v// soldi due e non più. E secondo che per essi sarà giudicato e terminato, inviolabilmente si osservi, remossa ogni appellatione e ricorso. L'uffitio de' quali duri un anno e poi si proceda a nuova eletione se così parrà.

DELL'UFFITIO DELLI STIMATORI. CAP. XIV

Sieno tenuti anchora e debbino li Signori Defensori predetti a calende gennaro eleggere tre buoni e legali huomini, cioè uno per terziere in Estimatori del Comune, li quali sieno tenuti, per vincolo di giuramento, a petitione, tanto del Comune quanto di speciali persone, andare a stimare ogni e ciaschedun danno et ogni e qualunque altra cosa mobile o stabile; e tutto quello che per loro sarà stimato, vaglia e tenga di piena ragione e contra non si possa opporre d'iniquità o nullità, overo appellare. Delle quali stime e loro mercedi ciascheduno di essi habbi avere, et haver debba, per ogni stima di privata persona, fatta di cosa mobile posta nel castello e fuori fra i confini, soldi uno; e se veramente è fuora de' confini, soldi due per ciascheduno di essi, e non più. Se veramente la stima sarà di cosa stabile posta dentro il castello o fuora per un miglio, fino alla somma di fiorini vinticinque, habbia da ciascheduno di essi soldi quattro //c. 9r// e non più; e se è più di un miglio, soldi sette; veramente da fiorini vinticinque in sù, quanto sia la somma in qualunque luogo, possino pigliare da ciascheduno di essi soldi sette e non più. Veramente per le stime che faranno per il Comune, niente ricevino et haver possino. L'uffitio dei quali duri un anno e non più, dichiarando che si citi la parte a veder stimare, altrimenti la stima sia nulla e di nessun valore.

DELLA PENA DI CHI DARÀ DANNO PERSONALMENTE IN VIGNE. CAP. XV

Se alcuno personalmente sarà trovato entrare in vigna d'altri, paghi in nome di pena soldi vinti, se sarà da calende di aprile fino a calende novembre. E se danno desse cogliendo uva, paghi soldi quaranta; e se alcuno sarà trovato far erba di pampino con ferro da tagliare, paghi in nome di pena soldi quaranta. E se alcuno desse danno tagliando viti del padrone, paghi lire quattro per ciascheduna vite; et in questo caso tanto si creda al giuramento dell'accusatore, con un testimonio, però degno di fede. E se alcuno sarà trovato far pali in vigna senza bestia, paghi soldi vinti; e con somaro paghi di //c. 9v// pena soldi quaranta.

DELLA PENA DI CHI DESSE DANNO PERSONALMENTE A FRUTTI DOMESTICI. CAP. XVI

Qualunque sarà trovato dar danno personalmente a frutti domestici, come fichi, pere mele, saragi, susine, nicciole, noci et altri simili cogliendo, paghi in nome di pena soldi quaranta per ciascheduna volta. E se qualunque desse danno tagliando simili alberi domestici, paghi se taglierà dal pedone, lire cinque di denari. Se veramente taglierà olivo dal pedone, paghi lire dieci per ciascheduno olivo, e soldi quaranta per ciaschedun danno. E se taglierà quercia dal pedone, paghi lire cinque e soldi vinti per ramo; ma de i frutti et alberi salvatici, paghi la metà, meno di quello si pagha per li frutti et alberi domestici.

DELLE PENE DELL'ORTI. CAP. XVII

Se alcuno sarà trovato dar danno personalmente in orti altrui cogliendo, paghi in nome di pena soldi quaranta; e se non cogliendo, soldi //c. 10r// vinti e la medesima pena sia delli legumi.

DE' RAMI E FRUTTI PENDENTI. CAP. XVIII

A ciascheduno sia lecito dalla sua propria possessione, ovvero condotta, li frutti dei rami pendenti in essa, per quanto può una mano da terra aggiugnere; e li detti rami della sua possessione, come di sopra, tagliare senza pena alcuna, eccetto che dell'olivi. E che se detti frutti delli detti alberi cascheranno nella possessione d'altri, non possi il padrone delli detti frutti entrare in altrui possessione per avere detti frutti, se prima non haverà domandato licenza al signore di essa possessione; e detta licenza domandata, benché non gli sia concessa, possa allhora entrare senza pena a corre i detti frutti.

DELLA PENA DI CHI PERSONALMENTE DARÀ DANNO IN GRANI E BIADUMI.
CAP. XVIII

Se alcuno personalmente darà danno in grano, biadumi, prati, bandite e ghiffate tagliando erba con falce manuale, caschi in pena di soldi vinti; e se con falce fenaia, sia condannato in soldi quaranta di denari.

DELLA PENA DI CHI TORRÀ STRAMI O LEGNA. CAP. XX

//c. 10v// Nessuna persona presuma torre paglia o fieno altrui, pena soldi quaranta a chi contrafarà. E se alcuno tagliasse legna o pali altrui accatastati, sia condannato in nome di pena in lire cinque di denari; e se non saranno accatastati, in soldi cinquanta. E se alcuno torrà legna accatastata, o frasche, paghi in nome di pena soldi dieci di denari.

DELLA PENA DI CHI BRUGIERÀ STOPPIE AVANTI LA FESTA DI S. MARIA D'AGOSTO. CAP. XXI

Nessuno ardischi overo presuma, senza espressa licenza del Cancelliere e Notaro de' danni dati, avanti la festa di S. Maria del mese d'agosto, abbrugiare, o metter fuoco, in nessuna stoppia, alla pena di lire cinque di denari, per qualunque contrafacesse. Et il Cancelliere e Notaro predetti, prima detta licenza ceda, sia tenuto dal domandante pigliare sufficiente promessa per emendatione delli danni che per tale incendio nascer potessero. E se //c. 11r// altrimenti li desse, la detta licenza sia nulla; della qual promessa per il Cancelliere predetto, niente si possa addimandare, né havere.

DELLA PENA DI CHI PORRÀ INMONDEZZE NELLE PUBBLICHE STRADE E PIAZZE. CAP. XXII

Se alcuno gettarà o porrà alcuna bruttura, come letame, spazziglio o cenneraccio o altri simili nelle vie e piazze pubbliche, o edifici del Comune, alcuna generatione di terra, caschi in pena di soldi vinti per ciascheduno e ciascheduna volta. E se alcuno dalle fenestre haverà gettato bruttura alcuna nelle vie pubbliche, sia condannato in soldi cinquanta. E se haverà posto letame, terriccio o altro simile nelli fossi o appresso alla Terra o alle mura castellane, o haverà gettato alcuna bestia morta per canne cinquanta, caschi in pena di soldi quaranta e ciascheduno ne possi essere accusatore, con il proprio giuramento e siali data piena fede, e guadagni la quarta parte. E simile pena sia dal cimiterio di S. Giovanni e di //c. 11v// S. Antonio, fuori della porta, et il nome dell'accusatore sia tenuto segreto.

DELLA PENA DI CHI SOPRAPRENDERÀ O GUASTERÀ LE VIE DEL COMUNE.
CAP. XXIII

Se alcuno in alcun modo sopra piglierà o guasterà, in tutto o in parte, alcuna via del Comune, sia condannato in lire cinque di denari; e detta via fra otto di dal di del fatto comandamento, sia tenuto rilassare et acconciare, alla medesima pena. E se alcuno altra cosa o bene del Comune sopra piglierà o lavorando o in altro modo, incorra in pena di lire venticinque di denari, sopra delle quali cose, tutte e ciascheduna di esse, il Cancegliere e Notaro de' danni dati, possa procedere ed inquirere per mero suo uffitio et ad accusa di qualunque; e tutti li colpevoli punire e condannare nelle sopradette pene.

DELLA PENA DI CHI DARÀ DANNO CON TAGLIO DELLA BANDITA DE' FUCULI, ASTRONE ET ALTRA. CAP. XXIII

Qualunque persona personalmente sarà trovato a dare danno nella bandita de' Fuculi tagliando //c. 12r// qualche generatione di legname verde, paghi in nome di pena per ciascheduna volta, soldi quaranta e se nella bandita di là dell'Astrone alcuno sarà trovato dar danno tagliando legna verde da frutto, come querci, cerri, fargne, peri, meli, sorbi et altri alberi fruttiferi, sia condannato in ciascheduna volta e per ciascheduno in lire cinque di denari, eccetto però se facesse legna d'albero quale fosse spedito da qualunque, se avesse hauto licenza. E di detta bandita, il Sindaco del Comune sia obbligato ogni sei mesi farne inquisitione, sotto la pena di lire venticinque di denari, per il Sindaco forastiero da essersi colta.

DELLA PENA DI CHI DARÀ DANNO A IANDE E PERGOLE. CAP. XXV

Non possa alcuno agevolmente dar danno, cogliendo o scotendo iande d'altri o del Comune nella bandita di là dall'Astrone, alla pena di soldi vinti per ciascheduna persona che contrafacesse e per ciascheduna volta; e nella medesima pena incorra chi dasse danno cogliendo pergola altrui.

//c. 12v// DELLA PENA DI CHI DARÀ DANNO IN OMMI SAMBUCHI, SALCI, CANNETI E SIMILI. CAP. XXVI

Nessun facci erba in canneto o salci altrui, pena soldi dieci a chi contrafarà. E ciascheduno che farà danno tagliando canne o sambuchi altrui, paghi in nome di pena soldi due per ciascheduna canna e per ciaschedun sambuco; e soldi cinque per palo di salcio. Veramente se taglierà salci dal pedone, paghi in nome di pena soldi cinquanta ed il medesimo abbia luogo in pali o olmo ed altri simili.

DELLA PENA DI CHI CONDUCESSSE ALCUN FORESTIERO A FAR DANNI. CAP. XXVII

Se alcun Chiancianese, o abitatore, menerà alcun forestiero a fare alcun danno, paghi la medesima pena che dovrebbe pagare il forastiero per tal danno, et emendi il danno a chi si haverà ricevuto. E di questo ciascheduno ne possi essere accusatore e guadagni il quarto.

//c. 13r// DELLA PENA DI CHI PIANTASSE ALBERI IN ACQUEDOTTI. CAP. XXVIII

Nessuno pianti alberi di qualsivoglia generatione in alcun condotto di fonte, alla pena di soldi quaranta; e detti alberi ad ogni modo sia tenuto levare e il detto danno emendare.

DELLA PENA DI CHI INTRODURRÀ STRAMI NELLA TERRA E BORGHI DI CHIANCIANO. CAP. XXVIII

Nessuno porti dentro la Terra di Chianciano e suoi borghi, né vi rimetta alcuna quantità di strami, paglia o fieno, olive a some tre, alla pena di soldi dieci per ciascheduno e ciascheduna soma; e li Campaii sieno tenuti li deliquenti in ciò accusare.

DELLA PENA DI CHI ACCOMPAGNERÀ ALCUNO A DAR DANNO. CAP. XXX

Se alcuno occorrerà che abbia accompagnato qualcheduno in qualche danno, quel tale che haverà accompagnato, paghi quella pena che pagar dovesse chi avesse dato danno.

DELLA PENA DI CHI FACESSE FOSSA VICINO LA CASA D'ALTRI. CAP. XXXI

Fu anchora statuito che nessuno possa far fossa //c. 13v// alcuna appresso casa altrui, per lo spatio di sei piedi della terra overo borghi di Chianciano, alla pena di soldi quaranta e niente di meno quella sia tenuto vendere al signore della casa contigua, volendola comprare per quel prezzo che sarà dichiarato per due Massari da eleggersi per gli Signori Defensori allhora residenti.

DELLA PENA DI CHI DIVIERÀ L'ACQUA DAL SOLITO SUO CORSO. CAP. XXXII

Niuno divii overo derighi o levi l'acqua dal solito letto o corso, né alcuno impedimento facci o dia, per il quale s'impedisca il suo vecchio e solito corso, alla pena di soldi qua-

ranta e nientedimeno la deva ritornare e rimettere al solito luogo e sodisfare ogni danno al patente; e sopra questo si proceda summarie e de fatto, ad istanza di qualunque lo domandarà.

A NESSUNA PENA SIENO TENUTI I CACCIATORI ET UCELLATORI. CAP. XXXIII

Veramente i cacciatori e ucellatori possino, e gli sia lecito senza pena alcuna, //c. 14r// per l'esercitio del cacciatore et ucellatore, andare, entrare e traversare per qualunque luogo, non facendo però danno.

DELLA PENA DI CHI CAVERÀ POLLI O VOLATILI DALLA TERRA DI CHIANCIANO. CAP. XXXIII

Niuno cavi, o cavar possa, dalla Terra e corte di Chianciano uuova (sic), polli o piccioni o altra qualunque sorte di ucellagione, pena soldi dieci a chi contrafarà per qualunque volta e qualunque paio di polli, piccioni o altri simili. Ma tutte le cose predette ciascheduno li devi portare a vendere nella piazza del Comune e li tenerle almeno un dì, alla pena che sopra. E di poi ne possa disporre a suo piacere senza alcuna pena.

DELLA PENA DI (CHI) COMPRARÀ MERCANZIA ALL'INGROSSO. CAP. XXXV

Niuno anchora possi comprare alcuna generatione di mercanzia per rivenderla, quale sarà portata nella Terra di Chianciano all'ingrosso, se prima non starà tre dì a vendersi a minuto a ciascheduno che ne vorrà nelle piazze pubbliche, alla pena di lire dieci di denari, da pagarsi //c. 14v// per il venditore e compratore.

DELLA PENA DI CHI INCIGLIERÀ NELLA TERRA O BORGHI. CAP. XXXVI

Nessuno incigli o incigliar possa nella terra o borghi di Chianciano lino o canapa, alla pena di soldi cinque per chi contrafarà.

DELLA PENA DELLO SPERGIURO. CAP. XXXVII

Se alcuno in alcuna inquisitione o altrimenti si spergiurerà dinanzi alla Corte del Cancegliere o Notaro de danni dati, sia condannato in lire cinque di denari; e però il Cancegliere predetto si descrivi e noti ne libri pubblici del Comune, acciò all'altri sia esempio e mai più gli sia dato fare.

DELLA PENA DI CHI SARÀ TROVATO PORTAR PERTICHE DI CASTAGNO. CAP. XXXVIII

Se alcuno quale non haverà castagneto sarà trovato portare pertiche di castagno, paghi in nome di pena soldi quaranta, se non proverà quelle ove l'abbia haute e così la licenza del padrone. E nelle medesima pena incorra chi darà danno tagliando in castagneto //c. 15r// o chi cava castagne altrui.

DELLA PENA DI CHI DARÀ DANNO FUORI DELLA CORTE. CAP. XXXVIII

Se alcun Chiancianese o abitante, andará a dar danno o far danno alcuno fuori dalla corte di Chianciano, sia condannato nella pena nella quale sarebbe condannato se tal danno avesse fatto o dato nella corte di Chianciano. Et ogn'uno ne possa essere accusatore e con giuramento gli sia creduto e guadagni la quarta parte.

DELLA PENA DI CHI GETTASSE COSE TURPI IN CASA D'ALTRI. CAP. XXXX

Niuno getti pietre o alcuna bruttura in casa altrui, pena soldi cinque e ciascheduno possi del suo accusare.

CIASCHEDUNO POSSI TRAINARE COSE PER EDIFITI ALTRUI. CAP. XXXXI

A ciascheduno sia lecito trainare e condur traini per edifiti della cosa altrui, se comodamente non si potrà trahinare per la via, senza pena alcuna e solamente sia obligato emendare il danno al patiente.

//c. 15v// DELLA PENA DE' CAMPAI DEL DANNO DATO. CAP. XXXXII

Se alcun campaio o fante del Comune o del Cancegliere darà alcun danno in beni altrui, paghi il doppio della pena, posta per lo Statuto di tal danno parlante. E ciascheduno, con giuramento e con testimonio degno di fede, lo possa accusare, et abbia la quarta parte.

DI CHI HAVERÀ CASA CONTIGUA AL MURO CASTELLANO RICEVA L'ACQUA DE' TETTI. CAP. XXXXIII

Se alcuno haverà la casa contigua et appiccata al muro castellano, sia tenuto l'acqua del suo tetto ricevere e riparare in modo che non caschi sopra dette mura, alla pena di lire

dieci di denari. E sia tenuto di fare riparare et acconciare dette mura a tutte sue spese; e se alcuna parte patissero o fossero guaste, ogn'uno ne possa essere accusatore e guadagni la quarta parte della pena. E li signori Defensori, che per gli tempi saranno, debbino tal mura per detta causa guaste (*parola non leggibile*) far reintegrare, a spese però del padrone della casa.

//c. 16r// DELLA PENA DI CHI TENESSE CHIOCA O NECESSARIO APPRESSO LE STRADE PUBBLICHE. CAP. XXXXIV

Niun necessario, overo chioca, tenga appresso corso vicinale o via del Comune dentro del castello di Chianciano, per li quali ne venga sozzura e fetore, alla pena in soldi quaranta; et in fatto sia tenuto quella remove e levare, sotto la detta pena, quale il Cancegliere del danno dato sia tenuto risquotere o far pagare a requisitione di qualunque querelante.

DELLI SCIACQUATOI. CAP. XXXXV

Tutti e ciascheduno sciacquatoio a conservatione delle vie, fonti, o che di nuovo fare si debbi, conservare e mantenere in pristino stato e di nuovo mettere o fare, et il Notaro de' danni dati sia tenuto a calende di settembre far pubblicamente bandire che fra otto di ogn'uno habbi rimessi i suoi sciacquatoi. Li quali otto di passati, debbi mandare a ricercare et inquirere li Campai: e quelli saranno stati negligenti, punire e condannare in soldi quaranta e non di meno, sotto la medesima pena sieno tenuti rimetterli.

//c. 16v// DELLA PENA DI CHI NON RIPULIRÀ LA VIA PER QUANTO TIENE LA PROPRIA CASA. CAP. XXXXVI

Sia tenuto il Cancegliere e Notaro de' danni dati, ciaschedun sabbato, per pubblico bando, far comandare che ogn'uno devi spazzare le vie del Comune, per quanto tiene la sua casa. E quelli saranno trovati negligenti, in nome di pena condanni in soldi cinque per ciascheduna volta; e la spazzatura, et ogni bruttura, si devi levare a detta pena.

DELLE STRADE DA SELCIARSI. CAP. XXXXVII

Anchora ogni persona che haverà la casa posta nelle strade pubbliche della Terra di Chianciano, sia tenuto detta via e strade selciare dinanzi a casa sua a tutte sue spese, alla pena di lire quattro di denari per qualunque sarà trovato negligente, da pagarsi e niente di meno sia tenuto detta strada far selciare come di sopra, e questo il Cancegliere debbi nel principio del suo uffitio far bandire.

//c. 17r// DELLA PENA DI QUELLI NON FARANNO L'ORTO. CAP. XXXXVIII

Deva anchora e sia tenuto ciaschedun Chiancianese fare l'orto, nel quale sieno agli, cipolle, cavoli et altre cose affini. E dal mese di maggio sia tenuto il Cancelliere del danno dato far diligente ricerca et inquisitione e tutti quelli che trovaranno non haverlo fatto, si debbino condannare in soldi vinti.

DELLA PENA DELLA COSA VIETATA. CAP. XXXXVIII

Niuno doppo il vietamento passi, vada o traversi per l'altrui possessione, se comodamente si potrà andar per la via con bestie o senza, alla pena di soldi quaranta et emendi il danno al padrone.

DELLA PENA DI CHI CAVERÀ TERMINI. CAP. XXXXX

Qualunque in alcun modo o sotto alcun quesito colore temerariamente estermirà o caverà alcun termine di via pubblica o sia particolar persona, caschi in pena //c. 17v// di lire dieci per ciaschedun termine; e quelli sia tenuto far rimettere a tutte sue spese. Et il Notaro de' danni dati, sia tenuto, sotto pena di lire dieci, due volte l'anno del mese di maggio e settembre, mandare a rivedere tutte le vie del Comune e li termini di esse, li Massari e Terminatori del Comune, e quelli siano tenuti e debbino, insieme con li Campari, referire e denunciar tutti quelli che haveranno haver guaste e soprese vie di Comune. E tali così denunciati, debbi detto Notaro condannare nelle pene statutarie.

DELLA PENA DI CHI FARÀ INMONDEZZE NELLE FONTI. CAP. 51.

Nessun ponghi, getti o faccia bruttura alcuna in alcuna fonte della terra, corte e distretto di Chianciano, ovvero in essa metta lino, canapa o ginestra a macerare, ovvero quoaia, in alcun modo neanche nell'abbeveratoio o altra simil bruttezza, alla pena di soldi quaranta, da pagarsi da chi contrafarà; //c. 18r// e ciascheduno ne possi essere accusatore e guadagni la quarta parte.

DELLA PENA DI CHI LAVA NELLE FONTI. CAP. 52

Similmente niuno lavi panni o altra qualunque cosa nella fonte del piano delle Taverne, nella fonte del Prato, nella fonte nuova, nella fonte Perucciola, cioè nell'abbeveratoio, nelle fontanelle e nella fonte del pozzo dell'Incarcere, alla pena di soldi quaranta. Ciascheduno ne possi accusare e guadagni la quarta parte.

DELLA PENA DI CHI ATTINGERÀ ACQUA DALLA CISTERNA. CAP. 53

Anchora nessuno cavi, o cavar possa, acqua dalla cisterna del Comune, sino al tempo dell'estate per bere, attingendone un boccale solo, et in altri tempi per l'infermi, alla pena di soldi vinti per ciascheduno e ciascheduna volta che li contrafacesse per ciaschedun coppo. Et ognuno sia tenuto accusare e guadagni la quarta parte, eccetto anchora nelli tempi di guerra sospetti, nelli quali ciaschedun ne possi attingere per suo uso, senza pena alcuna.

DELLA PENA DI CHI NON FARÀ, COMANDATO, LA GUARDIA ALLA PORTA. CAP. 54

//c. 18v// Qualunque gli sarà comandata la guardia alla porta o in altro luogo deputato e non la farà bene e diligentemente, ovvero ci metterà cambio senza licenza del Cancegliere, paghi in nome di pena soldi vinti de facto.

DELLA PENA DI CHI PORTERÀ E CORRÀ PIÙ DI DUE UVE. CAP. 55

Non possi alcuno, anchor della sua vigna, corre o portar se non due grappoli d'uva per ciascheduno e ciascheduna volta, alla pena di soldi cinque di denari.

DELLA PENA DEI FORNAI CHE NON CUOCERANNO BENE IL PANE. CAP. 56

Ciaschedun fornaio proposto a cuocere il pane sia obbligato il pane che gli sarà portato al suo forno, quocer bene e stagionare, alla pena di soldi vinti e di pagare il pane. E per sua mercede possa torre un pane per staio e non più, sotto detta pena.

DELLA PENA DI CHI MISURARÀ O PESERÀ CON PESI O MISURE NON GIUSTE. CAP. 57

Qualunque vorrà vender grano, vino, biadumi, legumi, //c. 19r// olio, carne, pescie, cacio o altre cose simili a minuto o all'ingrosso, sia tenuto quelle vendere, misurare o pesare, con misure e pesi aggiustati con il sigillo del Comune sigillati, alla pena di soldi quaranta per ogni e ciascheduna volta e di perder la misura et il peso et ognuno ne possi accusare.

DELLA PENA DELLE BESTIE NEI GRANI. CAP. 58

Se alcuno darà danno con alcuna bestia grossa come bove, vaccha, cavallo, asino, bufalo

o porcho o simile in alcun grano, orzo o biadumi, da calende aprile per fino saranno segate, passando o traversando, paghi il signore di tali bestie soldi dieci in nome di pena. E se con capre o pecore desse danno da cinquanta in giù, paghi il signore di esse soldi quattro per ciascheduna bestia; se ascenderanno a cinquanta e da indi in sù, paghi lire quattro per branco, intendendosi per branco delle bestie minute cinquanta; e le bestie grosse e porci vinticinque, delle quali essendo vinticinque; e da vinticinque in sù, sia pena lire otto per branco: et il porco si abbia per bestia grossa. E veramente d'altri tempi si paghi in nome di pena la metà, manco per ogni bestia e de' tori, verri e fregoli d'ogni sorte non ne cada pena.

//c. 19v// DELLA PENA DI CHI DARÀ DANNO PERSONALMENTE O CON BESTIE IN SIEPI. CAP. 59

Nessun personalmente darà danno rompendo, guastando o tagliando siepi o macchia d'altri, ovvero romperà forma altrui, paghi in nome di pena soldi vinti; e se con alcuna bestia grossa danno darà nei luoghi predetti, paghi il padrone di esse bestie, per ciascheduna bestia e per ciascheduna volta, soldi cinque; e soldi due per bestie minute.

DELLA PENA DELLE BESTIE NELLE VIGNE. CAP. 60

Se alcuno in vigna altrui darà danno con alcuna bestia vaccina, mulina, cavallina, asinina o altra bestia grossa da calende aprile sino a tutto il mese di ottobre, paghi il signore d'esse bestie soldi dieci per ciascheduna bestia e ciascheduna volta; e soldi cinque per ciascheduna bestia minuta. Veramente in altri tempi paghi la metà meno, per ogni bestia delle sopradette pene. E se alcuna volta dalle sopradette bestie si darà danno in orto, paghi il padrone di esse soldi cinque per ciascheduna bestia minuta: e la capra in questo caso //c. 20r// s'intenda per bestia grossa.

DELLA PENA DELLE BESTIE IN PRATI, GHIFFATE E BANDITE. CAP. 61

Prati (*annotato in margine sinistro*). Se alcuno con alcuna bestia grossa darà danno in alcun prato, ghiffata, bandita o chiusa, paghi il padrone d'essa bestia soldi cinque per ciascheduna bestia e soldi due per ciascheduna bestia minuta; e de' prati sia solamente pena da calende di marzo in fino alla festa di S. Maria del mese d'agosto, eccetto che de' porci, de i quali sia sempre la pena.

Zaffarano (*annotato in margine sinistro*). E se alcuno con alcuna di dette bestie darà danno in zaffarano altrui, paghi il padrone di tali bestie, per ciascheduna bestia grossa e ciascheduna volta, soldi dieci e soldi cinque per bestia minuta.

Olivi – castagni (*annotato in margine sinistro*). E se con dette bestie si darà danno in al-

cun oliveto, pascendo o radendo alcun pallonetto o castagneto, sia pena soldi cinque per ciascheduna bestia minuta e la capra s'intendi sempre per bestia grossa.

Cerreti (*annotato in margine sinistro*). E la medesima pena sia per le bestie che dessero danno in cerreto alcuno, quale fosse stato tagliato due anni per innanzi, e tagliato s'intenda e si habbia se la maggior parte di esso sarà tagliato.

//c. 20v// COME S'INTENDA GHIFFATA. CAP. 62

Possi, et a ciaschedun sia lecito nella sua possessione, quale non sia più di tre staia, ghiffare e per ghiffata riguardare, ponendovi essa il segno di ghiffata, secondo l'usanza della Terra. E se sarà tra le bandite, possi ciascheduno d'un termine di stara vinticinque farne bandi stara uno e non più segnando anchora; e si habbia scrivere per il Cancegliere ne' libri del Comune e danni dati; e quello che altrimenti si facesse non vaglia né tenga, ma s'intenda e sia nullo; Chiuse (*annotato in margine sinistro*). Veramente la chiusa volsero i Statutari predetti che sia e s'intenda e per chiusa si habbia e tenga ogni possessione chiusa o serrata o da macchia o da forma, nella quale sia viti et arbori domestici, come olivi, ficie, mandorli e nicciole.

DELLA PENA DELLE BESTIE NELLE CARBONAIE DELLA COMUNITÀ. CAP. 63

//c. 21r// Bestie di nessuna sorte possino stare a pascolo e star dentro li fossi e carbonaie della Comunità, pena soldi vinti per ciascheduna volta; e soldi dieci per bestia minuta; e niuno cacci in detti fossi e carbonaie, alla pena di soldi quaranta a chi contrafarà; et ognuno possi con il giuramento accusare e siali creduto. Nessuno possa alcuna generatione di bestie tenere a pascere, in alcun modo possi entrare, stare ne cimiteri di S. Giovanni e di S. Antonio, alla pena di soldi vinti per ciascheduna bestia e ciascheduna volta, da pagarsi per il signore di esse bestie.

DELLA PENA DE' PORCI CHE ANDERANNO PER LA TERRA. CAP. 64

Porci non possino per tempo alcuno stare né andare di di o di notte per la Terra e borghi di Chianciano, pena soldi vinti per ciaschedun porco e per ciascheduna volta, eccetto chi li tenesse legati in casa. E similmente nessuna generatione di bestie si possi tenere e lassare albergare nella terra di Chianciano, eccetto che nelli tempi sospetti di guerra, alla pena di soldi cinque per //c. 21v// ciascheduna bestia e per ciascheduna volta, da pagarsi dal padrone di esse bestie. E questo non habbia luogo nelle bestie di macello o per quelle che si menano a vendere.

DELLA PENA DE' POLLI D(ANNI) D(ANTI). CAP. 65

Polli et oche se danno daranno in vigna, grano, biade e pagliai altrui, il Signore d'essi polli, per ciaschedun pollo et ocha, paghi di pena denari sei; et il padrone della possessione possa tali polli ammazzare senza pena.

DELLA PENA DELLE BESTIE D(ANNI) D(ANTI) A IANDE. CAP. 66

Se bestie alcuna di qualunque generatione danno darà a iande altrui dal primo d'ottobre per sino la festa d'Ogni Santi, paghi il signore d'esse bestie, per ciaschedun bue, vaccha o simile, soldi quattro; per ciaschedun porco soldi dieci, per ciascheduna capra soldi cinque e soldi due per ciascheduna pecora; e d'altri tempi non ci sia pena. Et in simil pena incorrano //c. 22r// dette bestie per qualunque altri pomi, i frutti alli quali dasser danno; e se alcuno darà danno personale scotendo iande, paghi soldi quaranta.

DELLA PENA DELLE BESTIE D(ANNI) D(ANTI) IN STOPPIE. CAP. 67

Qualunque persona con sue bestie darà danno in stoppie altrui, mentre che in esse vi sarà grano, paghi il signore d'esse bestie, per ciascheduna bestia grossa, soldi dieci, e soldi cinque per bestia minuta. E se alcuno corrà spighe a crocioni o barcaioli di grano, paghi in nome di pena soldi dieci per ciascheduna volta.

DELLA PENA DELLE BESTIE D(ANNI) D(ANTI) A FIENO E PAGLIA IN PAGLIAI. CAP. 68

Qualunque si sia con bestie desse danno a pagliai di fieno o di paglia o in aia altrui, paghi il signore di esse bestie soldi dieci per ciascheduna bestia grossa e ciascheduna volta; e soldi due per ciascheduna bestia minuta.

DEI CONFINI DELLE VIGNE. CAP. 69

Statuirno li Statutari predetti che li confini //c. 22v// delle vigne s'intendino et esser sieno dal principio del fonte di Valditerra, andando a drittura alla casa di Vico di Bardo, quale s'intenda essere e sia tenuto il confino, andando a drittura all'incrociata a piedi la possessione dell'eredi di Ser Agustino di Meio di Poppo; e da detta crociata, volta la via che va alle Caccine, ove imbecca il fossarello di Mazzi, dentro al ribossolaio all'Usimbardo, come partono le vie che vanno a Chiusi et a Sarteano, a drittura per il ribossolaio del Cantone dentro al campo di Giovanni e Francesco di Cesario, quale era già vigna di Meio

di Tomme, intendendosi detto campo dentro al confino e segue a drittura a pie' la vigna di Calisto di Giovanni di Mariano, confina con Giovanni di Bartolomeo, intendendosi detta vigna dentro il confino e segue a drittura, come mette il fossatello che viene dal Pitriolo, seguendo fino alla via che va al bagno.

DELLA BANDITA DE' FUCOLI. CAP. 70

//c. 23r// La bandita de' Fucoli s'intenda esser e sia tra li sottoscritti capitoli della via della Fratticciola a capo delle terre lavorative di Pereta, e per sin da via fino al campo di Francesco di Sertio, dal termine posto in contrada del Morello, andando sempre a canto le terre lavorative di Pereta, seguendo in detta bandita tutte le selve fino alla stradella. E e per la stradella che va a Siena, fino al terzo fossatello della foce del Marzuolo, il quale fossatello sia in contrada delle piagge di Castiglioni. E dal detto fossatello, seguendo fino alla via della carrareccia; e per detta via seguendo fino a' confini del campo, seguendo la drittura del campo di Vincenzo di Tonio di Mino, che è in contrada della piana; e dal detto campo, seguendo a drittura dal campo di Tonio d'Angnolo di Libaro, che è di Betto di Cambio. E dalla drittura di detto campo entra tra i lavorativi a drittura una fossa detta la fossa di Messere Lupone; e da detta fossa fino alla via che in capo al campo delli eredi di Pietro di Vegni, seguitando fra //c. 23v// lavoraticci e li macchicci, fino alla casa che scende in Pereta, che si chiama la via delle Fratticciole, che fa il medesimo confino. Nella quale bandita nessuna bestia di qualsiasi generatione possi dar danno possendo in alcun modo, alla pena di soldi dieci per ciascheduna bestia e soldi cinque per porco e soldi due per bestia minuta, da pagarsi per il padrone di dette bestie che dessero danno, eccetto buoi da giogo atti ad arare, qual dalla festa d'Ognisanti inclusive, fino a mezzo d'aprile, nel qual tempo possino dette bestie stare a pascere senza pena alcuna; ma in altri tempi paghi il padrone di esse bestie la detta pena.

DELLA PENA DELLE BESTIE FORASTIERE. CAP. 71

Se alcuna bestia forastiera sarà trovata dar danno a pascere della corte di Chianciano e sieno grosse o minute, e quelle saranno trovate dalli Campai o particolari persone e menate alla Terra di Chianciano, paghi il padrone di esse bestie quella pena che li Chiancianesi pagano per le loro bestie //c. 24r// in quella Terra o luogo d'onde sono le dette bestie. E tutto e per tutto nelli dati danni, le bestie forastiere sieno trattate in quel modo che si tratteranno le bestie di Chianciano nella Terra, onde saranno le dette bestie et in omnibus et per omnia sia tenuto il padrone di esse bestie giurare per idonee persone e promettere d'emendare li danni che tali bestie commettessero prima che vi entrino o paschino. Nessun forastiero possi tener bestie nella corte di Chianciano se prima non fiderà con il Sindaco del Comune, e nella terra di Chianciano o sua corte, o vero se non lavorasse nella corte di Chianciano stia vinticinque di terra, in tal caso possa tenere in detta corte bestie atte

ad arare, a lavorare et anchora bestie asinine, senza pena. E nessun Chiancianese possa tenere o ricettare bestie forastiere a pascere, se già non saranno fidate per il Sindaco del medesimo Comune, pena lire dieci a chi contrafarà; et il Sindaco fidando sia tenuto pigliar idonea promessa per la pena e per li danni che tali bestie facessero, altrimenti sia obbligato pagare del suo proprio.

DELLA PENA DE' PORCI NEI PRATI DEL BAGNO E LAVATOIO DELLA COMUNITÀ. CAP. 72

Non possi alcuno tenere porci a pascere per tempo alcuno nel prato de' bagni e del lavatoio del Comuno, alla pena di soldi cinque per ciaschedun porco e per ciascheduna volta.

//c. 24v// DELLA PENA DE' CANI NELLE VIGNE. CAP. 73

Cani non possino andare sciolti, né senza uncino, dalla festa di S. Maria del mese d'agosto per fino che le vigne saranno piene, pena soldi cinque per ciaschedun cane e per ciascheduna volta; e se danno daranno in vigne altrui, sia pena soldi dieci, le quali il padrone di detti cani sia tenuto pagare.

IMPUNEMENTE POSSINO SCACCIARSI BESTIE DALLI DANNI. CAP. 74

A ciascheduno sia lecito, senza pena alcuna, entrare et andare nella possessione altrui per cacciar le bestie che in essa desser danno; e di questo se ne stia al giuramento dell'accusato.

DELLA PENA DI CHI APPRODARÀ BESTIE NELLE FORME E PRODE. CAP. 75

Statuirno anchora li Statutari predetti, considerato li gravi danni che si fanno con le bestie sotto pretesto d'approdare li buoi et altre bestie nelle forme che sono tra li grani e biade e prode di essi, che come entra marzo per tutto il mese di giugno, niuno possa tenere o mettere a pascere le sue bestie legate, o sciolte, in alcuna forma o prodagna di grano o d'altre biade, pena al padrone di tali bestie soldi dieci per ciascheduna bestia grossa e soldi cinque per bestia minuta, e per ciascheduna volta.

//c. 25r// DELLA BANDITA DI LÀ DALL'ASTRONE. CAP. 76

La bandita di là dall'Astrone del Comune di Chianciano s'intenda essere tra li infrascritti

confini, cioè di là dall'Astrone, cominciando giù nel fiume dall'Astrone in piedi alla tagliata che è tra Chianciano e Sarteano, seguendo sù per detto fiume e letto di esso, sino alla via che mena da Chianciano e va alla foce del Marzuolo; e per la detta via va a S. Lazzaro del Marzuolo. E da detto S. Lazzaro piglia sù per la via che va sù per il poggio della bandita verso Sarteano e Castiglioncello e va per detta via, fino al termine posto nella fossa dell'Homo morto. E da detto termine retta linea va alla tagliata tra Castiglioncello e Sarteano alli due termini che sono posti in capo alla tagliata in fra Sarteano e Chianciano. E da detti due termini discende giù per detta tagliata, corrispondendo sempre retta linea alli termini fissi in detta tagliata, fino all'Astrone o sopra l'Astrone, seguendo come sopra. Nella qual bandita nessuno di qualunque conditione possa tagliare alcuna generatione di legna verde da frutto, come si contiene nel capitolo della bandita de' Fucoli, sotto la rubrica della pena di chi taglierà la bandita, cioè il pasturatico o uso del pasturatico //c. 25v// di essa.

Li signori Defensori, Sindaco e Camerlengo che per li tempi risederanno nel mese di novembre, sieno tenuti, e debbino, del detto mese venderla a suon di tromba, come si vendono l'altre gabelle et entrate del Comune. La qual vendita habbi effetto e cominci ad haver luogo dalla festa di Sant'Angnolo e duri tutto il mese di febbraio; nella qual bandita durante detta vendita nessuna generatione di bestie possino entrare a pascere in nessun modo, se prima non saranno fidate per il conduttore e compratore di esse, alla pena di soldi dieci, da pagarsi dal padrone di esse per ciascheduna bestia grossa e per ciascheduna bestia caprina; e cinque per bestia minuta e ciascheduna volta, eccetto che per andare a bere all'Astrone, che per tal causa sia di franco canne otto, andando a bere et essendovi il padrone di esse bestie; della qual pena la metà sia del compratore et il quarto del Comune et il quarto del Cancelliere. E se accaderà che le bestie fidate in detta bandita dessero danno in grano o biade esistenti in detta bandita, sia solamente obbligato il padrone di esse alla //c. 26r// emenda del danno; e se fuori della bandita facessero danno, paghino la pena per il danno.

CHE SIA LECITO CONDURRE BESTIE TROVATE A DAR DANNO. CAP. 77

A ciascheduno sia lecito le bestie, quali esso troverà nel suo a far danno, menare alla Terra e consegnare al Cancelliere e Notaro del danno dato, quale non possa né deva rilasciare, se prima non darà sufficiente promessa sì per la pena, come anche per il danno. Et anche a ciascuno sia lecito il forestiere trovare a far danno, pigliare e menare alla corte del Notaro del danno dato di Chianciano.

DELLA PENA DE' BOVI TRA L'INFRASCRITTI CONFINI. CAP. 78

Se alcuno sarà trovato mentre le vigne sono piene, per fino a tutto il mese di novembre, tenere sue bestie a pascere di qualsivoglia sorte, tanto bovi, tanto altre bestie, tra i confini

delle vigne di notte tempo, paghi il padrone di esse bestie se saranno trovate in luogo di danno, quella pena disposta per lo Statuto di tal caso parlante. Ma se saranno trovate in luogo fuori di danno, e con esse sarà il padrone, //c. 26v// paghi il padrone di esse soldi dieci per ciascheduna bestia e ciascheduna volta. E se saranno senza padrone, paghi il signore di tal bestia soldi vinti per ciascheduna bestia e per ciascheduna volta; ma se tali bestie fossero legate, essendo fuori di danno, non paghino cosa alcuna.

DELLA EMENDA DE' DANNI DATI. CAP. 79

Statuirno anchora li Statutari predetti che in tutti e ciascheduno de' danni dati, nelli quali alcuno personalmente, o con bestie, sarà trovato colpevole, sia tenuto il colpevole, tanto personalmente tanto con bestia, il danno emendare a chi li haverà ricevuto, per la stima da farsi secondo la forma dello Statuto in materia parlante.

DEL RICEVERE L'ACQUA DAL VICINO. CAP. 80

Ciascheduno sia tenuto e deva l'acqua del vicino ricevere mettendo o ricevendola per quel luogo che sarà meno dannoso e nessuno possi mettere li sciaquatoì nella sua possessione, nella via del Comune, se per altro luogo commodamente si può mettere, pena a chi //c. 27r// contrafarà soldi quaranta, et in ogni modo sia obbligato levarla dalla via del Comune.

DEL GIUOCO DEL CACIO. CAP. 81

Nessuno possi tirar cacio o barutola di sasso o di legno per la Terra overo borghi di Chianciano, né ancora fuori della Terra per la via dell'Ancarcela presso alla Terra e per la via della porta della Stiglianese verso la Madonna di Simonetto, né dentro della medesima, cioè dalla Madonna della Pace presso la Terra et anche per la via della fonte del Piano delle Taverne, alla pena di lire quattro per ciascheduna e per ciascheduna volta.

DELLA DUPLICATIONE DELLE PENE. CAP. 82

In tutti e ciascheduno de' danni dati di notte, la pena vollero li Statutari predetti duplicare, tanto alle persone, tanto alle bestie; questo espressamente inteso, che il forastiere per li danni dati sempre paghi la metà più di quello paga il terrazzano; e di notte s'intendi dal calar del sole fino al levarsi.

DEL BENEFICIO DI CHI PAGHERÀ LE CONDANNE TRA DIECI GIORNI. CAP. 83

Qualunque sarà stato condannato per la //c. 27v// corte del Cancelliere e Notaro de danni dati per qualsivoglia causa all'offitio di detto Cancelliere appartenente, pagando detta sua condennazione tra dieci di dalla sentenza data, goda il beneficio del quarto, cioè paghi il quarto meno di quello sarà condannato; e passati i detti dieci dì, di quelle dette sue condennagioni che non haveranno pagato, sieno tenuti e devino pagare interamente senza diminuzione alcuna.

Et tutte le dette condennagioni si devino pagare, e si paghino in mano del General Camerlengo del Comune, con politia del Cancelliere contenente: "riceverai tu Camerlengo n. _____ da n. _____ lire _____ e soldi _____ per sua condennagione, come al lib. _____ descrittovi, per questa quantità che deve pagare"; et il foglio del libro dove detta condennazione è descritta. Qual politia et il pagamento ricevuto, debba il Camerlengo //c. 28r// mettere ad entrata tutto quello che riceverà e poi soscrivere in detta politia il ricevuto; e quello rimane a dare al Cancelliere, il qual deva di detta politia e dal detto Camerlengo ricevere il suo quarto e dette politie in fine dell'uffitio deva assegnare alli Ragionieri del Comune; e se altrimenti si farà, tal pagamento sia nullo et il Cancelliere e Camerlengo sieno per il sindacato forastiero e ragionieri condannati in lire vinticinque di denari.

DELLA PENA DE' SIGNORI DEFENSORI CHE BASSASSERO LE CONDANNE. CAP. 84

Item statuirono li Statutari predetti che il Cancelliere e Notaro predetto sia tenuto e debba tutte le condennagioni che esso farà affetto, risquotere e far pervenire nelle mani come di sopra del General Camerlengo di detto Comune, senza diminutione o relasso alcuno. E li Signori Defensori, Sindaco e Camerlengo, non possino farne gratia alcuna in tutto o in parte, senza il Consiglio del Quindici, o generale, nelli quali si possa, se alcuno domanderà gratia, farne proposta, senza pagamento di caposaldo alcuno; non possino fare li Signori defensori, Sindaco e Camerlengo predetti general proposta, ma solo ad istanza di chi la domanderà; et parimenti i nomi di detti addomandanti e la qualità e la quantità della condennazione, acciò bene si consideri la qualità della condennazione, //c. 28v// la qualità della persona e del delitto. E se altrimenti la gratia o proposta si facesse, sia nulla e li signori Defensori, Sindaco e Camerlengo predetti, sieno condannati per il Sindaco forastiero o per la corte del Sig. Podestà, in lire vinticinque per ciascheduno di loro e ciascheduna volta e ciascheduna condennazione, nonostante qualunque instantia o dilatione di tempo; ma si possa in ogni tempo et in perpetuo per qualunque Offitiale tal causa conoscere et i contraffacenti in dette pene condannare e punire.

Et se il Cancelliere delle condennagioni contro l'ordine del predetto Statuto cassasse o circondasse, sia per il Sindaco forestiero condannato in lire dieci di denari per ciascheduna volta e per ciascheduna condennazione et alla restituzione di tutto quello si cassasse o gratia si facesse. Et così facendo li deliquenti si asserveranno dalli danni, e dalle condennagioni se ne darà breve conto.

//c. 29r// DELLA PENA DE' MINORI. CAP. 85

Item ordinorno li Statutari predetti che i minori di anni sette nelli danni dati non sieno obbligati a pena alcuna; ma da sette in sù, fino a dieci, paghino mezza pena. E da dieci in sù paghino l'intera pena disposta per lo Statuto. E che per li minori di quattordici anni, il padre sia tenuto per li figli nelli danni dati manuali.

CHE IN CONTRARIO AL PRESENTE STATUTO FARE AGGIUNGERE O DIMINUIR NON SI DEVA, SE NON CON LE SOLENNITÀ CHE SEGUONO. CAP. 86

Statuirno ancora per l'osservanza e corroboratione delli presenti Statuti, che in avvenire in alcuna parte di essi non si possa maculare, violare o derogare, giungere o crescere, se prima non si otterrà nel Consiglio del Quindici o Generale, vincendosi per li quattro o li cinque; e se alcuna cosa di nuovo si statuisse, aggiungesse o diminuisse sopra li danni dati, quale per //c. 29v// legge municipale si dovesse osservare, si debba per il Cancelliere mettere e descrivere nel presente Statuto; altrimenti qualunque cosa in contrario si disponesse o statuisse, sia ipso iure nulla e di nessun valore.

CHE PROVEDER SI DEVA DI SIMILI A SIMILI. CAP. 87

Vollero anchora li Statutari predetti che in ogni caso, quale fosse stato commesso, che nel presente Statuto non fosse fermato, determinato e deliberato, si habbia da provvedere di simile a simile a secondo lo Statuto di tal simile disponente; e così osservare si deva e si ricorra alli capitoli del danno dato.

DICHIARAZIONE DELLE PENE. CAP. 88

Ancora determinorno e volsero li Statutari predetti, che tutte le pene descritte nel presente Statuto e dove in alcuna parte di esse non si fa menzione dei denari tutti, s'intendino denari senesi, nonostante che nello Statuto //c. 30r// vecchio s'intendessero peregrini.

CASSAZIONE ET OBBLIGAZIONE DI TUTTE LE LEGGI E STATUTI ALLI PRESENTI CONTRARI. CAP. 89

Ancora volsero e deliberorno li Statutari predetti che atteso la moltitudine delle leggi e Statuti che per il passato fino al presente sono stati fatti et ordinati sopra dei danni dati, per li quali molte confusioni nascono nelle menti dell'homini e più presto ne viene a nascere intrighi e contendimenti; però a levar via ogni dubbio e questione, cassorno et annul-

loro ogni e qualunque statuto, o legge, deliberazione o reformatione, fino al presente sopra delli danni dati et offitio del Cancelliere fatte et in qualunque luogo e per mano di qualunque Notaro o altra persona publica o privata, scritte et annotate, casse, irrite e nulle sieno e comandorno tenersi et haversi, comandando tutte le santioni, delibbetationi, legge e statuti sopra nel presente volume descritte et annotate per mano di me statuario infrascritto, doversi in perpetuo //c. 30v// et inviolabilmente osservare, qualunque cosa in contrario disponente.

DEL SALARIO DEL CANCELLIERE PER LE SCRITTURE PRIVATE. CAP. 90

Statuirno ancora et ordinorno i Staturari antedetti, che il Cancelliere e Notaro de danni dati, oltre il suo ordinario salario, quale debba havere dalla Comunità, possa havere e pigliare dalle particolari persone pertinenti l'infrascritte somme e quantità di denari. Per ciascheduna reformatione o gratia fatta da lire dieci in giù, soldi due; e da lire dieci fino al lire vinticinque, soldi cinque; e da vinticinque in su, quanta sia la somma, soldi sette e non più. E se sarà gratia di pena corporale, habbia soldi vinti, e non più. Per ciascheduna lettera scritta in favore di persone particolari, soldi due, e per ogni stima di lire quattro o da indi in giù, soldi quattro; e da indi in su, soldi otto. Per ogni decreto per cose particolari, lire quattro: e da indi in su, soldi otto. Per ciaschedun bando mandato ad istanza di //c. 31r// particolari persone, soldi uno, e così d'ogni altra cosa di simile a simile si debba far pagare, considerando sempre la qualità del fatto.

DICHIARATIONE SOPRA DELLI STIMATORI. CAP. 91

Item aggiungendo al capitolo delli Stimatori, dichiarorno che essi non possino avere, né pretendere altro che quella mercede che dice il suo capitolo, anche che nell'istesso luogo dove saranno condotti e chiamati a stimare facessero più stime diverse et in più e diversi tempi, purché sieno i detti Campai nelle regioni dell'istesso luogo o podere dove saranno condotti per stimare, cioè che si paghino per una sola stima.

DEL TERMINE A RISQUOTERE I PEGNI. CAP. 92

Item li Statutari predetti statuirno e deliberorno che ogni volta che a ciascheduno della terra di Chianciano o sua corte et abitanti di detta Terra o corte gli sarà venduto alcun pegno per via di Corte, tanto per causa civile quanto per causa criminale e danno dato o per ogni qual si voglia altra causa, habbia tempo a risquoterlo giorni otto dal dì della vendita. E che il Sig. Podestà e suoi Officiali non possino mandare a vendere o far vendere il detto pegno fuori della Terra di Chianciano, senza la solita licenza; e se anche //c. 31v// prima in giorno festivo non faranno prova, se si trovano a vendere nella terra detta, qual prova

devino fare anchor che non havessero licenza di venderli fuora, altrimenti la vendita sia nulla.

DELL'OBBLIGO DEL CREDITORE DI PIGLIARE DAL SUO DEBITORE MOBILI O STABILI PER HOMINI COMUNI O STIMATORI, PASSANDO IL CREDITO DIECI FIORINI. CAP. 93

Statuirno anchora et ordinorno li Statutari antedetti, che qualunque sarà creditore di qualsivoglia persona, tanto della Terra quanto della corte di Chianciano, di somma e quantità che passi fiorini dieci di lire quattro, sia tenuto et obbligato pigliare de' beni mobili o stabili del suo debitore, d'accordo e per via d'homini, comunemente da chiamarsi, o per via delli Stimatori del Comune; e ciò recusando, il Sig. Podestà e suoi Officiali non lo debbino udire e l'atti sieno sempre nulli.

//c. 32r// TAVOLA DELLI DESCRITTI CAPITOLI DEL MORELLO

- Degli obblighi del Cancelliere e Notaro del danno dato - cap. 1
- Dell'elezione del Campaio - cap. 2
- Del modo et ordine di procedere nel danno dato - cap. 3
- Dell'elezione delle guardie - cap. 4
- Del modo et ordine di leggere le condanne - cap. 5
- Dell'inquisitioni - cap. 6
- Dell'abolitione dell'accuse et inquisitioni - cap. 7
- Delle licenze - cap. 8
- Dell'esentatione de' parenti - cap. 9
- Delle feste da guardarsi - cap. 10
- Delli Soprastanti delle fonti - cap. 11
- Delli Massari e Soprastanti delle vie - cap. 12
- Dell'offitio de' Soprastanti delle sopraprese e Terminatori - cap. 13
- Dell'offitio dei Stimatori - cap. 14
- Della pena di chi darà danno per macchie e vigne - cap. 15
- Della pena di chi dasse danno personalmente a frutti domestici - cap. 16
- Delle pene dell'orti - cap. 17
- //c. 32v// Delli danni a frutti pendenti - cap. 18
- Della pena di chi personalmente darà danno in grano o biade - cap. 19
- Della pena di chi farà strami o legna - cap. 20
- Della pena di chi abbrugiarà stoppie avanti la festa di S. Maria d'agosto - cap. 21
- Della pena di chi porrà immondezze nelle pubbliche strade o piazze - cap. 22
- Della pena di chi sopraprenderà o devasterà le vie del Comune - cap. 23
- Della pena di chi darà danno con taglio nella bandita de' Fucoli, Astrone et altre - cap. 24
- Della pena di chi darà danno a iande e pergole - cap. 25
- Della pena di chi darà danno in omni sambuchi, salci, cannetti e simili - cap. 26
- Della pena di chi conducesse alcun forestiere a far danno - cap. 27
- Della pena di chi piantasse alberi in acquedotti - cap. 28
- //c. 33r// Della pena di chi introdurrà strami nella terra e borghi di Chianciano - cap. 29
- Della pena di chi accompagnerà alcuno a dar danno - cap. 30
- Della pena di chi facesse fossa vicino la casa d'altrui - cap. 31
- Della pena di chi divierà l'acqua dal solito corso - cap. 32
- A nessuna pena sieno tenuti i cacciatori et uccellatori - cap. 33
- Della pena di caverà polli o volatili dalla terra di Chianciano - cap. 34
- Della pena di chi comperà mercanzia all'ingrosso - cap. 35
- Della pena di chi inciglierà nella terra e borghi di Chianciano - cap. 36
- Della pena dello spergiuo - cap. 37
- Della pena di chi sarà trovato portar pertiche di castagno - cap. 38
- Della pena di darà danno fuori dalla Corte - cap. 39
- Della pena di chi gettasse cose turpi in casa d'altri - cap. 40

- //c. 33v// Che ciascheduno possi trainare cose per edifitio altrui - cap. 41
Della pena de' Campai del Danno Dato - cap. 42
Di chi haverà casa contigua al muro castellano riceva acqua da' tetti - cap. 43
Della pena di chi tenesse chiocha o necessario appo le strade pubbliche - cap. 44
Delli sciacquatoi - cap. 45
Della pena di chi non ripulirà la via per quanto tiene la propria casa - cap. 46
Delle strade da selciarsi - cap. 47
Della pena di quelli che non faranno l'orto - cap. 48
Della cosa vietata - cap. 49
Della pena di chi caverà termini - cap. 50
Della pena di chi farà immondezze nelle fonti - cap. 51
Della pena di chi lava le fonti - cap. 52
//c. 34r// Della pena di chi attingerà l'acqua dalla cisterna - cap. 53
Della pena di chi, comandato, non farà la guardia alla porta - cap. 54
Della pena di chi corrà e porterà più di due uve - cap. 55
Della pena de' fornai che non cuoceranno bene il pane - cap. 56
Della pena di chi misurerà o peserà con pesi e misure non giuste - cap. 57
Della pena delle bestie nei grani - cap. 58
Della pena di chi darà danno personalmente o con bestie in siepi - cap. 59
Della pena delle bestie nelle vigne - cap. 60
Della pena delle bestie in prati, ghiffate e bandite - cap. 61
Come s'intende ghiffata - cap. 62
Della pena delle bestie nelle carbonaie della Comunità - cap. 63
//c. 34v// Della pena de' porci che anderanno per la Terra - cap. 64
Della pena de' polli danti danno - cap. 65
Della pena delle bestie danti danno a iande - cap. 66
Della pena delle bestie danti danno in stoppie - cap. 67
Della pena delle bestie danti danno a fieno e paglia ne i pagliai - cap. 68
Delli confini delle vigne - cap. 69
Della bandita de' Fucoli - cap. 70
Della pena delle bestie forastiere - cap. 71
Della pena de' porci nei prati del bagno e lavatoio della Comunità - cap. 72
Della pena dei cani nelle vigne - cap. 73
Impunemente possino scacciarsi le bestie da i danni - cap. 74
Della pena di chi approderà bestie nelle forme o prode - cap. 75
//c. 35r// Della bandita di là dell'Astrone - cap. 76
Che sia lecito condurre le bestie trovate a dar danno - cap. 77
Della pena de' bovi tra i confini - cap. 78
Dell'emenda dei danni - cap. 79
Del ricevere l'acqua del vicino - cap. 80
Del giuoco del cacio - cap. 81
Della dupplicazione delle pene - cap. 82

Del beneficio di chi pagherà la condanna tra dieci giorni - cap. 83

Della pena de' Signori Defensori che bassassero le condanne - cap. 84

Della pena de' minori - cap. 85

Che in contrario al predetto Statuto fare, aggiungere o diminuir nun si possa, se non nel modo che si esprime - cap. 86

Che procedere si deva di simile a simile - cap. 87

Dichiarazione delle pene - cap. 88

//c. 35v// Cassazione et abolitione di tutti i Statuti alli presenti contrari - cap. 89

Del salario del Cancelliere per le scritte private - cap. 90

Dichiaratione sopra li Stimatori - cap. 91

Del termine a risquotere i pegni - cap. 92

Dell'obbligo del creditore di pigliare dal suo debitore mobili o stabili per homini comuni, o Stimatori passando il credito dieci fiorini - cap. 93.

//c. 36r// CAPITOLI DEL DANNO DATO DELLA COMUNITÀ DI CHIANCIANO, NELLE PENE DEI QUALI SI CONDANNANO L'ACCUSATI DEL DANNO DATO O SUA GUARDIA

BANDITA TAGLIARE. CAP. 1

Qualunque persona sarà trovata dar danno nella bandita di là dall'Astrone a tagliare alberi, cioè cerri, quercie, fargne et eschi, caschi in pena di lire sette per ciaschedun albero spedonato e per ciaschedun ramo lire quattro, intendendosi per ramo dalla prima croce dell'albero.

CAPITOLO 2

Item qualunque persona sarà trovata in detta bandita a far legna ad alberi che sieno atterati con ferro, cioè con accetta o altro instrumento da tagliare, overo sarà trovato a fare a caricar legna ad alberi, se non saranno alberi tagliati per edifiti, de i quali cavato per l'edifitio, sia a ciascheduno il resto legnare. Ma se non sarà tagliato per edifitio, e sarà trovato legnare, tagliare o caricare, paghi in pena lire sette, tanto se sarà trovato tagliare, quanto caricare, per ciascheduna volta e persona.

/

/c. 36v// CAPITOLO 3

Item aggiungendo il detto capitolo qualunque persona che sarà stata trovata a tagliar alberi per edifitio, e non gli saranno consegnati, cioè stati consegnati per ordine del Consiglio, caschi in pena di lire quattro d'oro et il compratore non ne possa far gratia nessuna e caschi nella medesima pena; e sotto detta pena non possa conciare né caricare i suddetti alberi.

CAPITOLO 4

Item sia lecito a ciascheduna persona della Terra di Chianciano o sua corte in detta bandita far legna di quello avanza nell'alberi tagliati per edifitii come di sopra, e d'alberi scrociati e sbarbati e legna secche, senza alcuna pena; e detti alberi e detta legna s'intendino avanzare dall'alberi d'edifitii et il resto sia lecito ad ognuno legnare.

DELLA BANDITA DE' FUCOLI E MONTI. CAP. 5

Qualunque persona darà danno nella bandita de' Fucoli e Monti e la costa di Monthauto, spedando e tagliando alberi, caschi in pena //c. 37r// di lire sette per ciascheduno albero.

FUCOLI E MONTI. CAP. 6

In dette bandite di Fucoli e Monti non si possa cavar legna di nessuna sorte, salvo che fresche secche, sotto la pena di lire sette per ciascheduna volta.

CAPITOLO 7

Item aggiungendo al suddetto capitolo che delli Monti e Fucoli si possi tagliare spini, perazzi per serrare i varchi e non legna, senza pena alcuna; et ancora si possi tagliare siepi, ginestre, vitalbe, rughi, perazzi secchi e verdi d'ogni tempo, senza pena.

DE' FORASTIERI CHE VENISSERO A FAR LEGNA. CAP. 8

Qualunque forastiere non abitante nella Terra di Chianciano o sua corte sarà trovato a dar danno a dette bandite, spedando o cavando legna o traini, caschino in pena di scudi quattro per ciascheduno e ciascheduna volta e perdita di bestie, con le quali si portasse o careggiasse legna o strascini; e ciascheduno possi essere accusatore e guadagni tre quarti della pena et il resto all'offitiale eseguente.

Aggiunta al suddetto capitolo: Giovanni Pucci, //c. 37v// uno de' Consiglieri del Popolo, savio, entrato in arringa, osservato sopra la generale, consigliando, disse che tutti li forastieri, tanto abitanti in questa Terra quanto nella corte, facendo legna verde proibite dalli Statuti e capitoli nostri nella val Selva e bandita, paghino quale pena che devano pagare i forastieri non abitanti, non intendendosi questo per quei forastieri che staranno per garzoni o vero per quelli che faranno poderi o luoghi che ci sia casa, e di ciò ne possino essere accusati fino per le strade. Messo il partito, fu vinto per lupini bianchi settanta e diciotto neri, nonostante.

LI MOLTO MAGNIFICI SIGNORI QUATTRO CONSERVATORI DELLO STATO SE- NESE PER SUA ALTEZZA SERENISSIMA

Visto il Consiglio del 26 agosto prossimo passato della Comunità di Chianciano, deliberorno et approvorno la pena, vinta in Consiglio di detta Comunità di Chianciano come sopra, ma che non si possi accusare per le strade se non saranno visti dar danno e tutto. //c. 38r// Dato il 10 novembre 1613 e ciò è registrato nel libro del Consiglio dell'anno 1611.

DELLE SELVE DE' PARTICOLARI. CAP. 10

Qualunque persona sarà trovata dar danno in selve di particolari persone spedando, paghi lire sette per ciaschedun albero, e per ramo lire quattro. E se la ceppaia haverà più di un ramo, s'intenda per un cerrado tutta la ceppaia; e se taglierà più polloni d'altre ceppaie, paghi lire due per ciascheduno.

DELL'ALBERI DOMESTICI. CAP. 11

Qualunque persona sarà trovata dar danno personalmente in possessione d'altri a tagliare alberi domestici, paghi di pena lire quattro per ramo maestro e lire sette per ciaschedun albero e lire due per ramo non maestro; e se saranno frasche, paghino per ramo di frascha, o fascio, lire due.

DELLE PERSONE E BESTIE NEI CASTAGNETI. CAP. 12

Qualunque persona sarà trovata dar danno in castagneti spedando, //c. 38v// paghi di pena lire quattro per ciascheun albero o pertica; e per ciascheuna bestia grossa, lire una; e la capra e la pecora s'intenda per bestia grossa. Cavalli per li castagneti non paghino pena quando non vi sono castagne, intendendo solo delle bestie porcine.

DELLE PERSONE CHE TAGLIERANNO CASTAGNI NEI CASTAGNETI. CAP. 13

Qualunque sarà trovato con pertiche di castagno non havendo castagneto, se non proverà tal pertica haver hauto dal vero padrone, paghi di pena lire quattro per ciascheduna pertica e volta.

LEGNA NON SI CAVINO FUORA DALLA CORTE SENZA LICENZA DEL CONSIGLIO. CAP. 14

Qualunque sarà trovato cavar legna fuori dalla corte di Chianciano senza licenza del Consiglio, paghi di pena lire quattro per soma e per ciascheduna volta.

//c. 39r// CAPITOLO 15

Item vollero i sopradetti Statutari che chi vorrà cavar legna verdi e secche, grosse e minute, fuori dalla corte, deve venire da' Magnifici Priori che per li tempi saranno, che gli faccino far politia dal Cancelliere, accioché chi vorrà andar a cavar legna vada a trovar il Camerlengo del Comune e gli paghi soldi cinque per soma di legna d'asino et un grosso per soma da cavallo. E trovandosi alcuno non haver politia di detto Cancelliere, caschi in pena di un fiorino, applicata come sopra; et sia lecito, tanto alla corte di sopra che alla corte di sotto, farne inquisitione per tempo di tre mesi, per trovare i deliquenti. E trovandosi alcuno haver contrafatto, caschi in frodo e perdi la bestia, volendo, che il Cancelliere deva registrare le polisie; e per sue fatighe deva havere un soldo per politia. E nella medesima pena caschi tanto chi le porta, quanto chi aiuta a tagliare.

DELLE PERSONE DANNI DANTI IN PRATI, GHIFFATE E DELLE BESTIE DANNI DANTI IN ESSE. CAP. 16

//c. 39v// Qualunque darà danno manuale in prato o ghiffata d'altri, paghi la pena di lire dieci per volta; e soldi vinti per ciascheduna bestia grossa, intendendosi che quando sarà cavato il fieno non si possa più guardare fino al tempo deputato da guardarsi per l'altro anno. E le bestie non sieno tenute a pena alcuna.

AGGIUNTA DE' PRATI. CAP. 17

Item che de' prati, mentre vi sarà fieno segato et ammucchiato, sia pena come qui, ma non falciato; e fatto che sarà il pagliaio, si possa pasturare senza pena.

DELLE BESTIE DANNI DANTI IN CHIUSI DENTRO I CONFINI. CAP. 18

Item qualunque darà danno in chiusi con bestie dentro i confini o fuora, paghi di pena soldi quaranta per bestia grossa e soldi cinque per bestia minuta. Aggiungendo a detto capitolo delle vigne o chiuse piene di frutti, per ciascheduna bestia grossa, paghi soldi quaranta e //c. 40r// soldi cinque per bestia minuta; e non essendovi né uva né frutti, paghi la metà meno.

DELLI PARENTI DANNI DANTI SENZA LICENZA. CAP. 19

Qualunque persona, tanto parente quanto altro modo, sarà trovata dar danno non havendo licenza delli padroni, caschi in pena di quello che per disposizione delli presenti capitoli si contiene, derogando per quanto allo Statuto di tal cosa parlando, includendo che sia in buona gratia del padre, anchora che non havesse hauto licentia.

DELLI CANI E LORO PENA. CAP. 20

Qualunque persona che havesse cani al tempo dell'uva, li debba tener legati; e quando saranno trovati sciolti, paghi il padrone del cane soldi dieci per ciascheduna volta, per fino che non sarà finito di vendemmiare.

Al capitolo suddetto parlante di cani, che i bracchi o cani piccoli trovati //c. 40v// in danno, sia pena come dell'altri cani; ma non trovati in danno, non sia pena.

DELLE PERSONE E BESTIE NEI CANNETI. CAP. 21

Qualunque persona sarà trovata a dar danno ne i canneti d'altri o tagliar canne, caschi in pena di lire quattro per ciascheduna volta; e facendo erba, paghi di pena soldi vinti. E per bestia grossa paghi soldi vinti; e la capra s'intenda bestia grossa; e soldi due per ciascheduna bestia minuta.

DI CHI DARÀ DANNO A PAGLIAI E FIENI. CAP. 22

Qualunque persona darà danno a pagliai di paglia o fieno e d'ogni altra sorte di strame personalmente, paghi di pena, se sarà di dì, uno scudo; se di notte in pena doppia. Aggiungendo al detto capitolo che qualunque persona che non haverà pagliaio e sarà trovata con paglia o strame, e non provando da chi li habbia hauta o comprata o gli sia stata data, caschi //c. 41r// in pena di uno scudo d'oro per il giorno; e se di notte, raddoppi la pena.

DANNATORI PAGHINO IL DANNO. CAP. 23

Item che di tutti li danni che si trovassero in qualunque modo delle cose che si contengano nelli sopradetti et infrascritti capitoli, quelli li quali saranno colpevoli, oltre le pene che in forma di detti capitoli pagheranno, sieno in ogni cosa tenuti all'emenda del danno al padrone.

DEL CAMPAIO CHE ACCUSERÀ SENZA TESTIMONIO NON GLI SIA CREDO ET ACCUSANDO SIA TENUTO ALLE SPESE. CAP. 24

Item che il Campaio del danno dato non gli sia dato fede se lui non haverà il testimonio quando farà l'accusa; et accusando lui sia tenuto a tutte le spese che farà l'accusato.

DEL CAMPAIO CHE COMANDI L'ACCUSE. CAP. 25

//c. 41v// Aggiungendo al detto capitolo che li Campai del danno dato sieno tenuti et obbligati, ogni volta che troveranno alcuno far danno, comandare l'accusa al deliquente nel proprio danno; e non lo facendo et il dannatore lo proverà per un testimonio degno di fede, detta accusa sia de iure nulla.

DEL MODO DI COMANDARE LE ACCUSE. CAP. 26

Item che tutti i compratori devino comandare l'accusa nel danno, o di lontano chiamare in modo che possino esser sentiti dal danno dante, altrimenti l'accusa non vaglia; e se dell'udir lite o dubbio nescesse, che li Priori mandino due Massari, quali, visto e considerato il luogo e prova, referischino, acciò giudichino, se quello sarà referito sia la verità, gravando o scancellando, con questo che oltre il sentire lo deva vedere nel danno.

//c. 42r// DELLI CAMPAL PENA DOPPIA E LA PROMESSA O OBBLIGATA. CAP. 27

Item se detti compratori, o ciascheduno di essi o lor famiglio o garzone o bestiame saranno trovati dar danno, caschino in pena doppia che per li detti capitoli sarà disposto; et inquisiti così, il depositario loro sia tenuto et obligato alle dette pene, come al prezzo del danno dato, né possino dar licenza ad alcuno che faccia danno.

DELLI DANNATORI DELLE BANDITE FINO IN CASA. E PER LE STRADE SI POSSINO ACCUSARE. CAP. 28

Item che tutti quelli che saranno trovati in li cerratti de' Fucoli, Monti e bandita di là dall'Astrone, possino essere accusati per le strade per li Campai et alle case loro, sotto pena di uno scudo per cerretto, non provando dove li haverà fatti e tagliati; e provando dove li haverà tagliati, non sia incorso in pena alcuna, intendendo che detto compratore lo vedi uscire di detti luoghi; e non lo vedendo, non si possi accusare.

//c. 42v// Per le strade il magistrato de Signori Conservatori vuole che non si possi accusare se non saranno visti dar danno i dannatori, come per loro prevede dal 10 novembre 1713. Registrato alle Memorie di questa Cancelleria in foglio 108 in causa simile che si vinse in Consiglio, che si potesse accusare fino per le strade dalla Guardia.

DI CHI DARÀ DANNO A FRUTTI. CAP. 29

Item qualunque persona sarà trovata dar danno cogliendo alcuna sorte di frutti domestici, come saragie, visciole, purnelle, pere e mele, fichi, caschi in pena di lire due al giorno e quattro di notte e si emendi il danno al padrone; e la notte s'intenda dalla calata e levata del sole. E chi sarà trovato con castagne non havendo castagneto per tutto il mese di ottobre, non provando haverle haute dal vero padrone, incorra //c. 43r// in detta pena.

DI CHI FARÀ ERBA CON FALCIE IN GRANO O ALTRE BIADE. CAP. 30

Item qualunque persona sarà trovata far erba con falcie in grano et orzo et anche biade, caschi in pena di lire due; e senza falcie darà danno, paghi lire una per ciascheduna volta. Aggiungendo al suddetto capitolo che chi sarà trovato dar danno segando grani, caschi in pena di lire quattro per volta e per persona, senza farne gratia alcuna.

DEL DANNO DATO IN ORTI. CAP. 31

Qualunque persona sarà trovata dar danno in orti altrui, caschi in pena di lire quattro per persona e volta.

DEL DANNO DATO IN UVA E VIGNE. CAP. 32

Qualunque persona darà danno in vigne d'altri sbarlando, paghi pena lire //c. 43v// due. E se coglierà agresta o uva mezza, paghi di pena lire quattro per ciascheduna persona e per volta; et all'emenda del danno del padrone.

DI CHI RUBBERÀ UVA DI NOTTE TEMPO. CAP. 33

Qualunque persona sarà trovato di notte tempo con uva, paghi di pena lire sette, tanto se haverà la vigna quanto se non l'haverà, intendendosi la notte dalla calata fino alla levata del sole; intendendosi per quelle persone che non haveranno da ricorre uva. Aggiungendo al detto capitolo che qualunque persona sarà trovata con uva, tanto di giorno quanto di notte, e non havendo vigna, pergole o alberi, e non provando da chi l'abbia hauta, caschi in pena di lire quattro di giorno per volta, e di notte raddoppi.

E se alcuna persona allegherà haver dato qualche cosa, si habbia da vedere il suo dove l'ha colta nel suo (*sic*), ovvero //c. 44r// che non gli sia stata data, caschi in pena come sopra e si possa accusare fin dentro in Chianciano.

DELLE PERSONE E BESTIE IN ZAFFARANO. CAP. 34

Qualunque persona che personalmente darà danno in zaffarano d'altri, caschi in pena di lire sette per ciascheduna volta e persona; e facendo erba con falcie in detto zaffarano, paghi la pena di lire due; per ciascheduna bestia grossa lire due e per ciascheduna bestia minuta soldi cinque.

DELLA PENA DI CHI DARÀ DANNO A LEGUMI. CAP. 35

Qualunque persona darà danno cogliendo legumi d'alcuno, paghi di pena lire due per ciascheduna persona e volta; e le bestie grosse e minute paghino, come dispone il capitolo de grani e biade nel presente volume contenuto.

DI CHI DARÀ DANNO AD OLIVI, SÌ PERSONE CHE BESTIE. CAP. 36

//c. 44v// Qualunque persona sarà trovata dar danno cogliendo olive d'altri, così bianche come mature, paghi di pena lire quattro per persona e volta. Per ciascheduna bestia grossa soldi venti e per ciascheduna bestia minuta soldi cinque; e li cavalli in oliveti, se non vi saranno olive, non sieno tenuti a pena.

DI CHI TORRÀ LINO E CANAPE. CAP. 37

Qualunque persona sarà trovata dar danno togliendo canapa d'altri, paghi di pena lire quattro per ciascuna persona e volta. Qualunque persona sarà trovata dar danno cogliendo lino, paghi la pena, passando un manciato, lire dieci, tanto di lino quanto di canapa; e di notte raddoppi la pena.

Item aggiungendo al detto capitolo che a chi sarà trovato lino o canapa, così ne i campi come nell'acqua a metterla, all'ora la pena sia di lire trenta //c. 45r// e similmente pena sia a chi sarà trovato havere lino o canapa e non mostrerà dove l'habbia raccolta o da chi l'habbia hauta. Etiam che l'habbia in casa, deve provare dove l'habbia raccolta e da chi l'habbia hauta, pena soldi quattro d'oro, come di sopra, acciò furto non si faccia.

CHE SI POSSA DOMANDAR RICORSO DELLI LEGNI D'EDIFITII, FRASCHE ET ALTRO. CAP. 38

Qualunque persona che fosse trovata per portar legna così secche, verde o fatte d'alberi tagliati per edifitii, o sbarbati o scrociati come sopra o in qualsivoglia altro modo le portasse via e se allegasse l'accusa esser mal fatta, tale accusato habbia ricorso alli Signori Priori che per li tempi saranno et al Consiglio generale; hoggi s'intende alli Sgravatori o a chi il Consiglio ordinasse per l'avvenire.

//c. 45v// DELLA FACOLTÀ DEL CONSIGLIO IN DAR LICENZA DI TAGLIARE NELLA BANDITA. CAP. 39

Item che sia lecito al Consiglio dar licenza a qualsivoglia persona di tagliare alberi nella bandita di detta Comunità per fare edifitii et altre cose, serrare et aprire la tratta di detta bandita, fidar bestiami e vendere il iandio, come a detto Consiglio parrà e piacerà a suo beneplacito.

DEL POTER CONDURRE NE' PROPRI BENI ALTRE PERSONE A CORRE FRUTTI. CAP. 40

Item che sia lecito a ciascheduno menare nel suo a corre frutti chi li pare e piace, senza pagare pena; e questo habbia luogo nei figli di famiglia del padrone dei beni.

DELLA PENA DELLE BESTIE A IANDE A DI CHI LE CORRÀ. CAP. 41

Qualunque persona darà danno cogliendo iande altrui particolari, paghi di //c. 46r// pena soldi vinti per ciascheduna persona e soldi dieci per ciascheduna bestia grossa e soldi cinque per ciascheduna bestia minuta et all'emenda del danno al padrone. Con questo che la pena s'intenda durare tutto il mese di novembre e se sarà trovato dar danno manualmente, cresca sempre più la pena. Successivamente è stato allungato il tempo per altri quindici giorni, come per Decreto dei Signori Conservatori esistente in cassa de Signori Priori.

DELLA PENA DI FAR PALI, ERBA E CAVAR ALBERI DALL'ALTRUI POSSESSIONI. CAP. 42

Qualunque persona sarà trovata dar danno a far pali tagliando salci, oppi, caschi in pena per ciaschedun salcio di lire quattro, per ciaschedun palo e ramo soldi venti; e chi farà erba a detti salci, soldi dieci. E chi caverà alberi in possessione d'altrui, tanto domestici che salvatici, paghi di pena lire sette per ciaschedun albero.

//c. 46v// DELLA PENA DI CHI FARÀ PALI NELLE VIGNE. CAP. 43

Item chi darà danno a fare i pali delle vigne personalmente, paghi di pena lire quattro per persona e volta e soldi dieci per palo; e la notte raddoppi, intendendosi tanto per le vigne, quanto per l'anguillari e sia tenuto all'emenda.

DEL MODO DI PROCEDERE NELL'ACCUSE. CAP. 44

Item che li Compratori e Cancelliere che per li tempi saranno, devino procedere et eseguire e condannare, secondo l'ordini e forma delli Statuti della Terra di Chianciano.

DELL'OBBLIGHI DE' COMPRATORI DEL DANNO DATO. CAP. 45

Item che detti Compratori sieno tenuti et obligati durante il tempo della loro condotta del loro offitio, ricercare tutti //c. 47r// quelli che faranno danno, senza fraude alcuna; e se mancassero, che li Signori Priori che per li tempi saranno, possino protestare per tutti li danni che si faranno, quando loro non eseguiranno. Li quali Signori Priori possino, e sieno tenuti, mettere danni a spese di detti Compratori.

Item che li Compratori di detto danno dato, e i loro garzoni, non possino cassare accusa nessuna, se prima non le faranno scrivere al Cancelliere del danno dato, dandoli però il quarto delle accuse; e trovando li Cancellieri che i sopradetti habbino errato, provandosi però per un testimone degno di fede, caschino ipso iure et ispo facto, in pena di uno scudo d'oro per volta e per ciascheduna persona; applicata la pena per la metà alla Comunità, l'altra metà al Cancelliere che ne farà l'esecuzione da procedere da fatto: et il Cancelliere non ne possa far gratia.

//c. 47v// DEL MODO DI PORRE L'ACCUSA ALL'OFFICIALE. CAP. 46

Item voleno (*sic*) alcuno accusare alcuno detti Officiali, se non haverà un testimonio degno di fede, tale accusa ipso iure sia nulla e si habbia per non fatta.

CHE LI COMPRATORI DEL DANNO DATO NON PARTECIPANO E NON POSSINO ACCUSARE DE' FOSSI, FRANCHIGIE, VIE, PRATI ET I SIGNORI PRIORI FACCI-NO LE GUARDIE SEGRETE. CAP. 47

Dichiarandosi che il detto ufficio di danni dati si deve esercitare e notare per il Cancelliere della Comunità, guadagnando la quarta parte di tutte l'accuse et invenzioni secondo il solito e nell'inquisizioni et altre cose non comprese in detti capitoli, li detti Compratori non habbino azzione (*sic*) alcuna, e li fossi, franchigie e poggio della Petriccia, vie del Comune e prato, non possino accusare; //c. 48r// et accusando l'accusa sia ipso iure nulla e per non fatta. E li Signori Priori che per li tempi saranno, devino ogni due mesi far guardie segrete per li danni dati, tanto contro ciaschedun altro che darà danno, quanto di detti Compratori, loro bestie e famiglia. E quelli che non haveranno modo di pagare, sieno messi alla Merlina (*sic*) e la Comunità paghi al Sig. Podestà lire due per ciascheduno sarà messo e posto alla Merlina: e tutto con buona gratia S. C. D.

Aggiungendo, all'obbligo del Cancelliere suddetto, che sia tenuto sempre scrivere l'invenzioni fatte da detti Compratori e loro garzoni, havendone di tutte il quarto.

DELLA PENA DI DARÀ GRANO A MANNE O A FASCI. CAP. 48

Item chi togliesse manne o fasci di grano, caschi in pena di lire sette per volta e persona.

//c. 48v// DELLA PENA DI CHI SPIGA A BARCARE CROCIONI O TAGLIO. CAP. 49

Item chi spigolerà a barcaie, crocioni o taglio, caschi in pena di lire quattro per volta e per persona.

DELLA PENA DI CHI TRAVERSERÀ I GRANI. CAP. 50

Item qualunque persona traverserà grano da marzo per fino che sarà segato, caschi in pena di soldi dieci per volta; ma fuori di detti mesi non sia pena alcuna.

Aggiungendo che quelli che giocaranno intorno alla terra e traverseranno i grani in ogni tempo, caschino in pena di soldi vinti per persona, tanti chi giuoca, quanto chi non giuoca, e non se ne possa far gratia alcuna di detta pena.

DELLA PENA DI CHI CAVERÀ LEGNA DA I MONTI E DA FUCOLI. CAP. 51

//c. 49r// Item che dalla bandita de' Fucoli e Monti non si possino fare né cavare, né meno abbrugiare legna in detta selva d'alcuna sorte, salvo che frasche secche, sotto pena di lire cinque per ciaschedun fascio di frasche e lire sette per soma.

DI CHI CAVERÀ O TAGLIERÀ ALBERI IN POSSESSIONI DI PARTICOLARI.
PENA. CAP. 52

Item qualunque persona sarà trovata dar danno in possessioni di particolari a cavare si come a tagliare alberi, tanto domestici come salvatici da frutta, caschi in pena di lire sette per ciaschedun albero.

DI CHI TORRÀ LEGNE TANTO VERDE CHE SECCHIE IN BENI DI PARTICOLARI.
CAP. 53

Item qualunque persona sarà trovata dar danno in possessioni di particolari a fare frasche d'ogni sorte, tanto verde come secche, caschi in pena di lire una per ciascheduna persona e volta.

DELLA PENA DI CHI TORRÀ IANDE NELLA BANDITA. CAP. 54
//c. 49v// DELLA PENA DELLE BESTIE DANNI DANTI A IANDE NELLA BANDITA. 54

Item nelle iande della bandita, nelle quali saranno dette iande, sia pena sempre, nonostante qualunque Statuto altrimenti disponesse; e la pena sia soldi dieci per bestia grossa e soldi cinque per bestia minuta.

DELLA PENA DE' CAMPAI ACCUSANDO MALAMENTE. CAP. 55

Item che detti Compratori di Danni dati accuseranno nessuno e dalli Massari ne sarà difeso in tempo, tutte le spese che sopra tal accusa fossero corse, sieno tenute pagarle detti danni danti e Compratori, e non l'accusato.

DELLA PENA DI CHI TRARRÀ FUORI DELLA CORTE TRAVI, CORRENTI E CAPITINI. CAP. 56

Item che non si possi trarre fuor della corte di Chianciano travi, correnti, piane e //c. 50r// capitini, sotto pena in lire quattro per piana, corvente e capitino; e lire otto per frave.

DELLA PENA DELLE BESTIE DANNI DANTI IN BIADE, LEGUMI E GRANO.
CAP. 57

Item che delle bestie grosse danni danti in grano, legumi e biadumi dal mese di settembre

fino a tutto marzo, pena sia soldi sette per bestia; e da indi in poi, pena sia un giulio: e bestia minuta soldi uno. E da marzo in poi soldi due; et il porco sia bestia grossa; ma per transito e passerà, sia per bestia minuta. E delli sugoli non vada pena alcuna; e delli porci grossi, da maggio fino che saranno segati et a barcate et a crocioni danni danti, sia pena un grosso per bestia.

Aggiungendo che de' porci grossi, sia pena soldi dieci quando daranno danno in crocioni et in barcaie e l'emenda al padrone.

CHIUSA, COME S'INTENDA. CAP. 58

Chiusa s'intende quella che sarà serrata di siepi, forme e simili; e dove sieno più viti et alberi domestici //c. 50v// insieme; e quando litigio nascerà se sia chiusa o no, sia rimessa nelli Signori Priori e Massari, quali habbino l'occhio che una possessione quale sia messa e chiamata chiusa che venga nel cuore di un podere, non li faccino pagare pena per chiusa, ma faccino pagare soldi cinque per bestia grossa e soldi due per bestia minuta. Con questo che il padrone della possessione, citata la parte, cioè il padrone delle bestie, faccia vedere il danno dell'uva dalli Stimatori; e non facendolo vedere non si possi far pagare pena, né danno alcuno. E se in essa vi saranno viti producenti uva e dette bestie daranno danno, paghi soldi dieci per bestia grossa e soldi cinque per bestia minuta; e non essendovi uva, paghino soldi cinque per bestia grossa e soldi dieci per bestia minuta.

//c. 51r// DELLA PENA DELLE BESTIE DANNI DANTI IN TAGLIATE. CAP. 59

Item che delle bestie grosse, eccettuato che asini, cavalli, pecore e porci, trovati a dar danno in tagliate d'altri, sia pena come dalle tagliate de' Fucoli, cioè soldi dieci e di notte raddoppi.

CACCIATORI ET UCCELLATORI TRAVERSARE. CAP. 60

Item statuirno che li cacciatori per le vigne anguillari e chiuse, mentre vi saranno uve e saranno piene, non ci possino andare, né traversare, se già per sorte non vi fosse l'animale ferito o morto, che li bisognasse andare per esso.

DELLA PENA DI CHI SARÀ TROVATO CON PERTICHE E PALI DI CASTAGNO. CAP. 61

Item che chi sarà trovato con pertiche di castagno o palo non havendo castagneto, quello che sarà trovato haver dette pertiche o pali, //c. 51v// si di canna come di castagno nel suo,

e non haverà castagneto o canneto o non proverà da chi li habbia haute, caschi in pena di lire quattro per pertica e soldi dieci per palo, tanto di castagno come di canna, purché il Campaio provi haverli visti entrare in dette possessioni.

DELLE COSE CHE NON CI FOSSE PENA SI VEDA AL MORELLO E NON SI POSSA FARE INQUISITIONE SE NON PER IL CANCELLIERE. CAP. 62

Item che di tutte quelle cose dove non fossero pene, né previsto per li Statuti presenti e capitoli presenti, pena s'intenda secondo lo Statuto del Morello e secondo quello procedere, eccetto che non si possi fare inquisitione se non per il Cancelliere, ad istanza de' particolari. E di tal pena la tassa sia rimessa nelli Signori Priori che per li tempi saranno //c. 52r// e Massari et altri deputati dal Consiglio, oggi alli Sgravatori così chiamati.

CHE SI AMMETTA LA LICENZA NEL DANNO DATO RICEUTA DAL PADRONE. CAP. 63

Item quanto alle bestie, quanto quelli che saranno accusati, proveranno haver hauto licenza dai padroni o conduttori o mezzaioli delle possessioni dove saranno accusati, con giuramento di essi e un testimonio, tal licenza gli sia ammessa, tanto alle persone quanto alle bestie.

DEL RICORZO CHE SI COMPETE PER IL DANNO DANTE A' SIGNORI PRIORI E SGRAVATORI. CAP. 64

Item tutti quelli che si sentiranno gravati dell'accuse per detto Compratore e suoi Campai fatteli, cioè sentendosi aggravati dall'accusa, habbino ricorso alli Signori Priori che per li tempi saranno et alli Massari, hoggi chiamati Sgravatori, quali //c. 52v// sgravino, udite che haveranno le ragioni dell'una e dell'altra parte; et allhora sieno tenuti dichiarare quello che a loro parrà ragionevole, la qual dichiarazione ciascheduna delle parti sia tenuta et obligata, senza verifica et eccezzione (*sic*), osservare e così osservi.

BESTIE FORASTIERE NON SI FIDINO ET I FORASTIERI NON POSSINO FAR PALI. CAP. 65

Item che per l'avvenire nella bandita di là dall'Astrone, Fucoli e Monti della Comunità, non si possa fidar bestie forastiere, anzi capre forastiere per il Compratore del iando, né per li Signori Priori, sotto pena a chi li fiderà di soldi dieci per persona fidata; applicata la pena la metà alla Comunità, un quarto al Cancelliere et un quarto all'esecutore. E tutto per

mantenimento di dette selve, poi che per questa strada //c. 53r// le selve riceveno molto danno. E che nessuna persona forastiera, non abitante, possi far pali in dette selve, sotto pena di lire due per palo, da applicarsi come sopra; et ognuno ne possi essere accusatore, con buona gratia bisognando.

Nota, che detta provisione fu fatta e vinta dal Consiglio del Popolo, sotto il tre di marzo 1596; al libro del Consiglio foglio 209.

Nota, che detto Consiglio e deliberatione viene approvata da Sua Altezza Serenissima nella renovatione del Rescritto che Misser Niccolò e Scipione Sozzi haveranno ottenuto da S. C. S. di poter fidare in detta bandita il loro bestiame, come al libro delle Memorie foglio 232, di che la Comunità havendone supplicato Sua Altezza Serenissima e mostratoli il suddetto capitolo, venne renovato il detto Rescritto di S. C. S., come più largamente al libro de' Consigli, cominciato l'anno 1611, foglio 114, et al libro delle cose notabili, foglio 18.

DELLA PENA DELLE BESTIE NEI MONTI E FUCOLI. CAP. 66

//c. 53v// Item le pecore nei Monti e Fucoli ci possino pasturare senza pena alcuna, passato che sarà l'anno delle tagliate; e se vi saranno trovate prima dell'anno, caschino in pena di soldi cinque per bestia pecorina, e questo servi al Campaio del Comune e del Sig. Podestà.

DELLA PENA DELLE VACCINE E BRADE CHE SARANNO TROVATE TENERSI IN CHIANCIANO. CAP. 67

Bestie vaccine brade che si terranno dentro la Terra di Chianciano, il padrone di esse, pasturando dentro i confini, paghi lire due per ciascheduna bestia brava e volta, come per Consiglio del Popolo al libro del Consiglio, foglio 20 e seguenti et approvato dalli Signori Conservatori, come per loro lettera del 10 novembre 1613 in detto libro de Consiglio registrata in foglio 108, pubblicata per il bando di //c. 54r// 6 ottobre 1613, per Francesco d'Angelo, pubblico Messo, si come referi et in fede.

Ridolfo Minutelli, Notaro.

TESTIMONI DA COMANDARSI ALLA GUARDIA E LORO OBLIGHI. CAP. 68

Item confermorno et approvorno tutti i capitoli del danno dato, aggiungendovi che li D. D. e suoi Campai, acciò che non faccino cose ingiuste ma per servizio e bene universale, dichiarorno che s'habbino da imbossolare tutti li cittadini abitatori nella corte di Chianciano, cioè un homo per casa, quali sieno tenuti et obligati, cioè uno al più di essi,

andare il giorno e la notte, quando gli toccherà e sarà comandato, assieme con il D. D. e suoi Campai, a veder fare l'accuse. Et in caso i detti imbossolati non fossero abbastanza per tutto il tempo dell'offitio del danno dato, si deva imborsare tant'huomini di Chianciano che siano abbastanza e di vantaggio per detto tempo, //c. 54v// eccetto però che non si possa imbossolare per detta causa alcuno de Consiglieri, nemmeno de soldati. Et imbossolati che saranno per li detti Signori Priori e Cancelliere che di tempo in tempo saranno, se ne cavi et estraiga ogni domenica tanti che bastino per tutta la settimana, con fare ad essi notificare il giorno e notte che gli toccherà d'andare con li D. D. e Campai. Con questo però che si possi mettere e mandar volendo ogni altro in cambio suo, purché sia maggiore d'anni quindici; ma non si possi per alcuno andare in un anno in più di tre volte in cambio per altrui. E se mancherà d'andare quando gli toccherà o non manderà il cambio, caschi in pena di lire due, applicata la metà alla Comunità et il restante al danno dato, non potendo alcuno scusarsi doppo che gli sarà notificato; et il danno dato sia tenuto et obligato dare e pagare un grosso di denari a ciascheduno per giorno che andarà, e la //c. 55r// notte come di sopra; e l'Offitiale del danno dato sia tenuto e deva nell'accuse descrivere e nominarvi insieme con il Campaio, o Compratori o Compratore del danno dato, il nome del testimone e loro mandato; e contrafacendo, dette accuse sieno nulle e per non fatte. E nel medesimo modo si habbino quando si determineranno senza la presenza del testimone; e fuori del tempo assegnatoli a porre l'accuse, quale dichiarano e volsero fosse di tre giorni, quali passati, l'accuse come sopra si è detto, sieno nulle e li Compratori sieno tenuti alla restitutione delle spese e danno dell'accusato et incorrino in pena di un fiorino per accusa, da applicarsi per tre quarti alla Comunità et un quarto alla corte, facendone per l'esecuzione; e nun facendo esecuzione sia tutta della Comunità. E se litigio alcuno nascesse tra il testimone e la guardia o Comprator del danno dato, sia rimesso nelli Sgravatori.

//c. 55v// **OBBLIGO DELLI SGRAVATORI. CAP. 69**

Item che li Signori Sgravatori sieno tenuti et obligati risedere ogni domenica et ogni mercoledì, a richiesta di chiunque li domanderà nella Cancelleria de Signori Priori, et in quella sgravare l'accusa e condannare secondo che meriteranno et occorrirà, facendo descrivere le sgravazioni che faranno dal Cancelliere della Comunità in un libro deputato a quest'effetto; et il denaro di tal accusa detti Sgravatori lo devino fare incamerare nelle mani del Camerlengo della Comunità con politia del detto Cancelliere, a fine che si possino sempre vedere confrontare con l'accusare che saranno cassate.

E detti Sgravatori habbino tutta quella autorità che per il passato hanno hauto e che gli sono state date fin qui, //c. 56r// tanto per via del Consiglio, come dalli Statuti a lettere del Sig. Lorenzo Usimbardi e de Signori Conservatori e rescritti di S. C. S. Et il tutto s'intenda in agumento della loro autorità e non altrimenti. Et il tutto sgravino, tassino, condannino et assolvino, giusta la loro coscienza e come gli parrà di ragione, senza più farne processo, si come fin qui si è costumati e conforme la lettera del Sig. Lorenzo

Usimbardi, Conservatore, a fine che i poveri homini non paghino di processo più che alle volte importa la pena.

CHE NON SI FACCIA MANIFESTI DALLA CORTE DEL SIG. PODESTÀ DI COSE GABELLABILI CHE SI TRAESSERO FUORI DELLA TERRA O CORTE, SENZA MANDARLI A SOTTOSCRIVERE AL GABELLIER GENERALE. CAP. 70

Li Quattro Conservatori dello Stato Senese per Sua Altezza Serenissima. Magistrato nostro Carissimo. Il Magistrato sente che da molti vien frodata la gabella, sotto il manifesto che da noi gli vien fatto senza notitia del Gabelliere, però, per ovviare alle //c. 56v// fraudi per l'avvenire, non consegnate il manifesto che voi fate al trattore, ma mandatelo a sottoscrivere al Gabelliere a fine che habbia notitia di chi trahe e possa conseguire la sua gabella. Dalla residenza il 5 febbraio 1623. Giovanni Andrea Pellegrini.

DEL PREZZO DE' PIZZICAIOLI DA NON IMPORZI SENZA L'INTERVENTO DEL SIG. PODESTÀ. CAP. 71

Magistrato Nostro Carissimo. Notificate all'impositori de i prezzi delle pizzicherie che non paghino e detti prezzi senza il nostro intervento, sotto pena dell'arbitrio del Magistrato, e tanto eseguite dalla residenza il 2 novembre 1624. Salamone Giari, Vicecancelliere.

DEL TERMINE ALLI SGRAVATORI DI SGRAVARE NELLE CAUSE DI DANNI DATI. CAP. 72

//c. 57r// Li Quattro Conservatori dello Stato Senese, per Sua Altezza Serenissima. Magnifico nostro Carissimo. Notificando alli Rappresentanti e Sgravatori che il Magistrato, in esecuzione del quinto capitolo del modo di leggere le contravvenzioni, dichiara che se li Sgravatori, doppo un mese, non haveranno terminata la causa dello sgravio, s'intenda perenta e ritornata la jurisdictione al Podestà; e però non manchino al debito loro, a noi passato all'occorrenza, passato un mese e precettata la parte, a mostrare il decreto delli Sgravatori; se non lo mostra nel termine che gli assegnerete, tirate avanti alla condanna-zione o alla esecuzione della nostra sentenza, secondo che occorrerà. Dalla residenza il 15 dicembre 1623. Salamone Giari, Vicecancelliere

DELL'OBLIGO DEL NOTARO DEL SIG. PODESTÀ DI PORTARE IL LIBRO DEL DANNO DATO NEL TRIBUNALE DEI SIGNORI SGRAVATORI. CAP. 73

Li Quattro Conservatori dello Stato Senese per Sua Altezza Serenissima. Magistrato nostro Carissimo. Il Magistrato sente che il suo Notaro non vuole andare //c. 57v// e portare il libro del danno dato in cancelleria dove sono soliti risiedere li Sgravatori. Però gli ordini che non manchi nella loro cancelleria di portarci il detto libro senza difficoltà alcuna, ogni volta che ne habbino di bisogno, che così fu ordinato. Milleseicentovintiquattro. Dalla sua residenza, li 22 febbraio 1638. Agustino Cheri, Notaro.

DELLA PENA DI DANNEGGIATORI I MURI DELLA CANCELLIAIA DELLA COMUNITÀ. CAP. 74

Li molti magnifici quattro Conservatori dello Stato Senese per Sua Altezza Serenissima. Magnifico nostro Carissimo. Fate per publico bando intendere, da publicarsi per tutti i soliti luoghi di codesta terra, come il Magistrato proibisce che nessuno ardisca dar danno alli muri della Comunità con bestie di qualsivoglia sorte, pena lire due per bestia per moro e per volta. Dalla residenza il 21 marzo 1656 – Giovanni Battista Margiacchi – Vicecancelliere.

DELLE CONDANNE CHE SI FARANNO PER DANNI DATI NELLA BANDITA, SI NOTIFICHINO AL CANCELLIERE DELLA COMUNITÀ. //c. 58r// CAP. 75

Li Quattro Conservatori dello Stato Senese per Sua Altezza Serenissima. Veduto la partecipazione e Rescritto, ordinorno all'Officiale del Sig. Podestà di Chianciano e suoi successori in tal offitio, che tutte l'accuse che saranno date dalli famegli di Campagna et altri accusatori per danni dati, con taglio o in altra maniera nella bandita di quella Comunità, levarli l'ordini, devino quelle tirare a fine. E doppo seguite le condanne, devino quelle notificare e consegnare al Cancelliere della Comunità, acciò esso per interesse della medesima le registri allo spoglio. E mancando, sotto pena d'esser tenuti del proprio, et al sindacato non saranno ammessi, se non perderanno fede d'havere eseguito come sopra. Dalla residenza ne il 26 febbraio 1665. Girolamo Fancelli, Notaro.

DELLE PENE TRA CHIUSI E CHIANCIANO. CAP. 76

Magistrato Carissimo. Notificate alli Rappresentanti //c. 58v// della Comunità che il Magistrato nostro ha approvato la diminuzione delle pene fatta dalla Comunità di Chiusi per causa di danni dati che fossero commessi in codesta corte da persone di quel territorio. Per ogni bestia grossa, sia di una lira; e di bestie minute, sia di soldi cinque. In condizione però che l'istesso s'osservi da detta Comunità di Chiusi. Dalla nostra residenza il 22 di gennaio 1660. Antonio Bardi – Cancelliere.

CHE IL DANNO DELLA BANDITA OGNI SEI MESI VENGA STIMATO E REFERITO AL CANCELLIERE DELLA COMUNITÀ A PENA DI CHI MANCA. CAP. 77

Li Quattro Conservatori dello Stato Senese per Sua Altezza Serenissima. Magistrato nostro Carissimo. Desiderando il Magistrato rimediare per quanto sia possibile al continuo danno con taglio che è fatto nella bandita, ordina che da qui avanti ogni sei mesi in tutte le contrade di detta bandita faccia far la stima del danno fatto nella medesima. E quello si riferisca al Cancelliere della Comunità, con obbligo al medesimo di registrare //c. 59r// detta stima allo spoglio in luoghi appartati per doverse ne dar debito a suo tempo ai condannati e per mercede delli stimatori. Ordina se li dia lire quattro tra tutti e due ogni volta che faranno detta visita e stima; e mancando i medesimi di farla e verificarla, et il Cancelliere registrarla, impone il Magistrato pena lire vinticinque, per le quali si facciano gravare i renitenti.

Et inoltre ordina il Magistrato che in evento qualche dannatore sia trovato far danno nella bandita con legna verdi; e viceversa il dannatore esimersi dalla pena sotto pretesto d'aver trovato legname scosciato, non vuol che s'intenda questa discolpa, ma sia tenuto alla pena, nonostante; mentre sieno legna della bandita et il Cancelliere registri al libro delle Memorie quanto sopra, con procurazione d'osservanza. Dalla residenza il 18 luglio 1668. Girolamo Fancelli – Notaro.

DELL'OBBLIGATIONE DEL PADRE PER IL FIGLIO DEL PADRONE PER IL GARZONE PER DANNO DATO NELLA BANDITA DE' FUCOLI. CAP. 78

//c. 59v// Se alcun figlio di famiglia darà danno nella bandita de' Fucoli, sia obbligato il padre per il figlio et il padrone, se darà danno, sia obbligato per il garzone. E così fu statuito doversi osservare. Memorie del 1552, foglio 197.

CHE L'ACCUSA DI DANNI DATI DEVINOSI (sic) DENUNZIARE TRA TRE GIORNI, ALTRIMENTI SIENO NULLE. CAP. 79

Item che devino denunziar tutte l'accuse nel termine di giorni tre al Cancelliere dal dì dell'accusa, cioè dato danno; e non denunziando dentro detto tempo s'intenderà l'accusa nulla.

CHE LE BESTIE NON POSSINO STARE PER LA TERRA. CAP. 80

Li Quattro Conservatori dello Stato Senese per Sua Altezza Serenissima. Magistrato nostro Carissimo. Significate alli Rappresentanti e Cancelliere, l'approvazione fatta dal Consiglio fatto sopra la petitione del Pucci in quella parte che riguarda lo star le //c. 60r// bestie per la terra; che però la pena deve essere di lire due per le bestie e ciascheduna vol-

ta, secondo che si contiene in detto Consiglio e non altrimenti. E così vuole il Magistrato che si osservi e acciò fate eseguire; che è quanto occorre in risposta della nostra del 10 stante. Dalla residenza il 17 gennaio 1614. Simone Pieri – Notaro.

DELLA PENA DI CHI LAVERÀ PANNI, VENTRI O ALTRE BRUTTURE NELLE PUBBLICHE FONTI. CAP. 82

Item nessuna persona possi lavar panni, ventri, pescio o altra bruttura nelle pubbliche fonti, alla pena di carlini quattro per persona e volta. Ma sia lecito lontano da esse canne sei. E s'intende quelle fonti che attengono alla Comunità e che l'universale se ne serve per l'acqua.

//c. 60v// DELLA PENA DI CHI PORRÀ BASTO A BESTIE NEI GIORNI DI FESTA. CAP. 83

Item non sia lecito ad alcuna persona ne' giorni di festa porre basto a bestie, alla pena di una lira per bestia e per volta. Memorie del 1550 – Foglio 78.

DEL PREZZO DELLE CARNI DA IMPORSI DA SIGNORI PRIORI INDIPENDENTE, SENZA IL SIG. PODESTÀ. CAP. 84

Li Quattro Conservatori dello Stato Senese per Sua Altezza Serenissima, Magistrato nostro Carissimo. Il Magistrato si maraviglia che voi habbiate messo le mani a porre il prezzo alle carni del macellaro di vostra autorità, contro i capitoli con i quali sono venduti i detti macelli. Lasciate però imporle a i Priori, ai quali ciò appartiene; e se vedessero che in ciò non caminassero a dovere, intervenite con essi, acciò li riformino. Dalla residenza 16 maggio 1614. Simone Pieri – Notaro.

//c. 61r// DELLA PENA DI CHI COMPRERÀ OLIVE DA FIGLI DI FAMIGLIA, GARZONI E ALTRE PERSONE SOSPETTE. CAP. 85

Nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e conditione, ardisca comprare olive per sé o per altri, sotto qualsivoglia quesito colore da figli di famiglia, garzoni o altre persone sospette, se non ci sia presente il padrone e mezzaiolo insieme, anchor minima quantità direttamente o indirettamente, sotto pena della perdita delle olive e di lire dieci per storo, da applicarsi un quarto all'accusatore segreto o palese, un quarto alla corte del Sig. Podestà et il resto alla Comunità. Alla qual pena sia tenuto il padre per il figlio, il marito per la moglie, il fratello per l'altro fratello minore, stando in comune, et il padrone per il

garzone. Nella qual pena incorra tanto il venditore che il compratore; et uno di loro possa accusare l'altro. E quello che accuserà sia libero dalla pena //c. 61v// e guadagni la quarta parte della pena dell'accusato. Memorie del 1643 – Foglio 212.

CONFERMA DEI STATUTI E PRIVILEGI DELLA COMUNITÀ DI CHIANCIANO

Li Quattro Conservatori dello Stato Senese per Sua Altezza Serenissima, Magistrato nostro Carissimo. Fate notificare alli Priori e Cancelliere di codesta Comunità, che il Serenissimo Gran Duca ha concesso e confermato a codesta Comunità et universale le seguenti grazie, onde le faccino registrare al libro delle Memorie e se ne vagolino nell'occorrenze. Conferma Sua Altezza Serenissima l'antichi privilegi. Item che nessun Chiancianese possi essere //c. 62r// convenuto che al foro di Chianciano.

Item, che nessun magistrato, eccettuato quello de' Conservatori per negozi di Comunità, possa ingerirsi in altri affari di codesto luogo.

Item che l'Arti di codesta Terra non sieno sottoposte a quelle di questa città.

Che rispetto ai quoiami da tenersi in codesta terra, si manderà un marco et un libro, acciò si possino in esso descrivere e marcare detti quoiami forastieri, secondo la deliberatione del Magistrato di Dogana del 27 di gennaio 1582 e Rescritto di Sua Altezza Serenissima di settembre 1588.

Che le fiere che si fanno in codesta terra per le solennità di S. Giovanni Battista e di S. Bartolomeo, sieno libbere di ogni gabella, non solo ne' giorni di dette festività, ma anche rispettivamente il giorno antecedente e susseguente alle medesime.

Che si possa fare in perpetuo un'altra fiera //c. 62v// la prima domenica d'ottobre, libbera, similmente, da ogni gabella il giorno di detta fiera et il di antecedente e susseguente. Dalla residenza loro 4 maggio 1695. Andrea Felice Bartoli – Notaro.

NUOVA LEGGE PER LE BESTIE E PERSONE DANNI DANTI NEI FUCOLI. CAP. 86

Li Quattro Conservatori dello Stato Senese per Sua Altezza Serenissima, Magistrato nostro Carissimo. Fate publicar per bando in giorno festivo et alla maggior frequenza del popolo, che Sua Altezza, con benigno Rescritto di questo giorno, ha confermato le pene stabilite l'anno 1688 contro quelli che dessero danno nelle macchie de' Fucoli con bestiami o con taglio, e sono le seguenti e di notte raddoppi la pena: per ciascheduna bestia cavallina, lire una et un grosso; per ciascheduna somarina, soldi dieci; per ciascheduna pecorina o caprina, soldi quattro; per ciaschedun branco di pecore, lire due et il branco s'intendi di vinticinque, et essendo in minor numero per volta.

Per chi spedonasse //c. 63r// alberi o estraesse legna verde o secche, lire sette; e per chi estraesse detta legna con strascini, lire vintotto. Le pene s'applicano un terzo all'accusatore, un terzo al padrone danneggiato et un terzo al giudice che eseguirà la pena; et il

Cancelliere della Comunità, con il referto del seguito bando, registri la (*parola non leggibile*). Dalla residenza loro 18 luglio 1711. Andrea Felice Bartoli – V. C. – Fu pubblicato precedenti li bandi per soliti luoghi, nella pubblica piazza di Chianciano il 26 luglio 1711 nella maggior frequenza del popolo, con lettera dell'ordine sopradetto, ad alta voce, come referze a me infrascritto Lorenzo Bachini Messo pubblico. Desiderio Maggi Dottore e Cancelliere; e ciò è registrato alle Memorie di detto anno 1711, foglio 30.

NUOVA AGGIUNTA DELLE DETTE PENE PER BESTIE VACCINE NON SPECIFICATE NEL CAPITOLO SUDETTO. CAP. 87

Li Quattro Conservatori dello Stato Senese per Sua Altezza Serenissima, Magistrato nostro Carissimo. Fate noto alli Priori che Sua Altezza Reale, con suo benigno Rescritto del dì precedente, ha imposto di pena lire una, soldi sei e denari otto, alle bestie vaccine di qualsivoglia sorte, che dessero danno nelle prese de' Fucoli, stando ferme le //c. 63v// pene dell'altre bestie dell'anno 1711. Già che in quelle non fu fatta menzione delle bestie vaccine, si faccia ciò publicar per bando et il Cancelliere registri la presente a i libri dove occorre. Dalla residenza loro il 27 novembre 1711. Andrea Felice Bartoli. V. Cancelliere. Addì primo dicembre 1717. Giuliano Tortorini, Messo pubblico della Comunità referi haver bandito per tutti i luoghi soliti di questa terra le pene sopra imposte contro i dannificanti e bestie danno danti nelle prese de Fucoli di questa Comunità, nel modo e forma che è stato concordato in dette lettere e capi di pene, capo per capo. Et in fede Lelio Tolomei – Podestà – Memorie del 1717 – Foglio 136.

LEGGE MAGISTRALE CHE I CAMERLENGHI DELLE COMPAGNIE LAICALI DIENO ANNUALMENTE LI SFRATTI DEI DEBITORI ALLI SIGNORI IUSDICENTI. CAP. 88

Li Quattro Conservatori dello Stato Senese per Sua Altezza Reale, Magistrato nostro Carissimo. Si è compiaciuto Sua Altezza Reale che per l'avvenire per l'elezione (sic) de' Camerlenghi di tutte le Compagnie laicali di codesta Terra, si formi un bossolo di quattro //c. 64r// persone per Compagnia, et in questo ci s'includa quattro soggetti fratelli abili e che sieno anche Consiglieri della Comunità; e con la pena di chi non accetterà la carica di decadere dal grado di Consigliere della Comunità. E quello, poi, che sarà eletto et accetterà deva durare in carica tre anni e render conto ogn'anno; e sia obbligato al principio d'ogn'anno dar lo sfratto de i debitori al jusdicente pro-tempore, con obbligo a questo di renderne conto al nostro Sig. Provveditore, con l'altri sfratti della Comunità. Dalla nostra residenza 17 novembre 1718. Antonio Bernardo Fancelli – Dott.re Notaro. Memorie dell'anno 1718 – Foglio 145.

ORDINE CHE PRIMA DI SODISFARSI DALLA COMUNITÀ L'OPERA METROPOLITANA DI SIENA, SI SODISFINO TUTTI I PROVISIONATI PUBBLICI, NÉ IL SIG. PODESTÀ DIA BRACCIO AD ISTANZA DELLI SIGNORI MINISTRI DI ESSA CONTRO IL PUBBLICO CAMERLENGO O SIGNORI PRIORI, SENZA ORDINE DELLI SIGNORI CONSERVATORI. CAP. 89

Li Quattro Conservatori dello Stato Senese per Sua Altezza Reale, Magistrato nostro Carissimo. Presentendo il Magistrato che dalli Signori Ministri dell'Opera metropolitana si pretenda prelativamente ad ogn'altro creditore //c. 64v// esigere da codesta Comunità la pia legazione (che si dice in hoggi cenzo), volontariamente da i nostri antichi offerta in aiuto del maggior tempio della sua città et altresì si voglia forsare le Comunità ultra vires, pagare dentro d'un certo limitato tempo il detto preteso cenzo o pia largitione, conviene che facciate intendere d'ordine nostro al Camarlingo di codesta Comunità che è in debito, a mente delle disposizioni del Serenissimo Gran Duca nostro Signore dell'anno 1563, prima sodisfare all'uffiziali dello stato li salari loro e pagare secondariamente alla Camera Ducale (che sono Biccherna e Conservatori) l'annua rispettiva tassa; e poi l'altri debiti pubblici e particolari, con ordine però del Magistrato nostro e non altrimenti.

Se, poi, i detti Signori Ministri non si appagassero di un tal ordine e pretendessero voler mandare li sfratti a far seguire l'esecuzione reale o personale contro il Camerlengo, Priori o particolari persone, ci si dice che non hanno fretta alcuna di dar fuori li sfratti per farli eseguire, se prima non sono mostrati al Magistrato nostro in esecuzione //c. 65r// dell'ordine di Sua Altezza del 12 febbraio 1573 e 27 agosto 1576 e 22 agosto 1639. Né pure le dette esecuzioni reali e personali contro le dette persone in vigor d'altro benigno Rescritto del 29 novembre 1640, onde non vi avventate a far passo alcuno ad istanza loro, senza nostro precedente ordine, né si faccia lecito il Camerlengo pagare senza nostro Decreto, se prima non ha sodisfatto i detti salari all'uffiziali pro-tempore; e poi, pagata la Camera Ducale, Biccherna e Conservatori, a mente del precitato ordine del 1563. La presente, ove occorre, per notizia de i secessivi. Dato dalla nostra audienza 27 gennaio 1723.

Anton Bernardo Fancelli – V. Cancelliere.

Li Quattro Conservatori dello Stato Senese per Sua Altezza Reale, Magistrato nostro Carissimo. Fate notificare alli Priori e Cancelliere di codesta Comunità che Sua Altezza Reale, con suo benigno rescritto del 12 luglio stante, si è compiaciuto approvare il deliberato in corso pubblico e generale Consiglio del 21 di giugno prossimo passato, di prohibirsi d'introdursi dentro la Terra bovi con trahini, treggie o carri carichi o scarichi, alla pena di lire sette per ciascheduno paro di bovi e ciascheduna volta. Da applicarsi detta pena per la metà alla Comunità, un quarto all'accusatore e l'altro quarto al giudice eseguento; et inoltre //c. 65v// di risarcirsi dal trasgressore le strade danneggiate, come in detto Consiglio che però faccino i detti Priori pubblici. Il tutto per bando, per tutti i luoghi soliti della Terra e con affissione di detto bando per notizia di tutti; et si registri al libro delle Memorie. Dalla residenza nostra 16 luglio 1727. Giuseppe Tamburini. Notaro.

Fu pubblicato per bando per tutti i luoghi soliti della Terra di Chianciano il 20 luglio 1727

a suono di tromba e con affissione del medesimo a luoghi soliti alla maggior frequenza del popolo; da Pier Francesco Bachiorri, Messo della Comunità, come referze a me Carlo Bonaventura Maggi, Dottore e Cancelliere.

Le mercedi per li stallaggi alle bestie consegnate all'osti per qualsivoglia cattura fra notte è di soldi dieci per ciascheduna bestia grossa e per ciascheduna bestia minuta. Così è stato ordinato più volte dall'Illustrissimi Regolatori per Sua Altezza Reale di Siena. E vi è l'ordine per sentenza di detto Magistrato del 20 settembre 1606 e così va continuando lo stile.

//c. 66r// DE' CONFINI DELLE VIGNE. CAP 69

(Si tratta della continuazione del capitolo 69 del precedente testo "Capitoli del Morello", li incompleta).

E da quel fossatello arrocchia alla via a dirittura e qual cantone che dalla casa di Cesare, et intensesi detta casa dentro a' confini e va dritto al campo del podere, sino al campo di Antonio Gioia, seguendo per la via a piè del canton del campo di Santi di Marco di Ciofo, che si chiama la Fratta, seguitando sù per la viola in fra il campo di Giuliano di Santi di Marco, voltando per la via che viene all'incrociata di Sant'Elena, partendo per l'incrociata, venendo per la via per fino alla possessione di Girolamo di Domenico di Cristofano e seguendo per la via di poggio di Ser Pino per fino al poggio Falolfo, alla via che va a Santa Lucia e volta doppo il poggio Falolfo, intendendo il poggio dentro ne confini, alla dirittura della fonte del Giudeo, al Cavernano a dirittura da piedi al cantone dell'oliveto dell'ospedale di S. Giovanni, e venga alla vigna della cappella della Visitazione della Vergine Maria, quale fu di Meio di Michele e che la vigna sia dentro a' confini in la contrada di Valdigiobboli, alla volta delle terre di Giomo e di Lello di Gabriello di Poppo, in campo Nibbio. E dalla tomba a dirittura a piedi la vigna di Sano di Meio di Moscadello, e volta a dirittura alla via che va alla fonte di Valditerreno, seguendo e ritornando a detta fonte in fra. Overo, dentro alli quali confini niuna bestia di qualunque generatione possi stare a pascere in alcun modo o fatto, alcun quesito colore, a pena di soldi dieci per ciascheduna bestia grossa e soldi cinque per ciascheduna bestia minuta. In fra li quali confini //c. 66v// di notte tempo, niuno possi tenere o mandare alcuna pecora o capra, a pena di lire dieci per ciaschedun branco, intendendosi il branco venticinque pecore o capre; e da inde in giù per errata di bestie, qual pene il padrone di esse bestie sia tenuto pagare, eccetto che ciascheduno possa le sue bestie proprie tenere in la sua possessione, in altrui possessioni dentro li detti confini che non si possino per alcun modo tenere, ancor che il padrone della possessione si contentasse delle cose predette abbia luogo per le bestie domate et atte a arare, quali senza pena possino stare a pascere dentro alli detti confini, non facendo però danno. Ancora volsero li Statutari predetti che nessuno possa venire a far mandria ad uso di pecore appresso di alcuna vigna, ancor che sia fuori de' confini per cento canne, essendo la vigna piena, senza espressa licenza dei Signori Priori e del Cancelliere et anco del padrone della vigna piena, alla pena chi contrafarà di lire dieci per ciascheduna mandria

e per ciascheduna volta. Et anco le bestie dei compratori de' macelli, atte per carne e per macellare, possino senza pena stare in detti confini a pascere, non facendo danno.

Cap. 70. Copiato il Capitolo 69 per non esser terminato di copiare d'ordine delli Magnifici Signori //c. 67r// Priori, da me Cancelliere infrascritto dal suo originale esistente in Cancelleria della Comunità, dal Libro intitolato i Capitoli del Morello, questo di 24 settembre 1734 e con quello ben conlationato, ho ritrovato concordare in tutte le sue parti. In fede Pietro Paulo Panzieri – Cancelliere.

Le carte da 67v a 89v sono bianche.

//c. 90r// TAVOLA DEI CAPITOLI DEL DANNO DATO ET ALTRI ORDINI E PROVVISIONI MAGISTRALI DA OSSERVARSI

Bandita tagliare, cap. 1

Della medesima bandita, cap. 2

Della medesima bandita, cap. 3

Della medesima bandita, cap. 4

Della bandita de' Fucoli e Monti, cap. 5

Fucoli e Monti, cap. 6

Delli medesimi Fucoli e Monti, cap. 8

Delli forastieri che venissero a far legna, cap. 9

Delle selve de beni de particolari, cap. 10

//c. 90v// Delle alberi domestici, cap. 11

Delle persone e bestie nei castagneti, cap. 12

Delle persone che taglieranno castagni e castagneti, cap. 13

Che non si possa cavar legna fuori dalla corte senza licenza del Consiglio, cap. 14

Cap. 15

Delle persone danni danti in ghiffate e prati e bestie danni danti in esse, cap. 16

Aggiunta de' prati, cap. 17

Delle bestie danni danti in chiuse dentro i confini, cap. 18

Delli parenti danni danti senza licenza, cap. 19

//c. 91r// Delli cani e loro pena, cap. 20

Delle persone e bestie nei canneti, cap. 21

Di chi darà danno a i pagliai e fieni, cap. 22

Dannatori paghino il danno, cap. 23

Del Campaio che accuserà senza testimonio non gli sia creto et accusando sia tenuto alle spese, cap. 24

- Del Campaio che comandi l'accuse, cap. 25
- Del modo di comandare l'accusa, cap. 26
- Delli Campai pena doppia e la promessa e obligata, cap. 27
- Dannatori della bandita fino in casa e per le strade si possino accusare, cap. 28
- //c. 91v// Di chi darà danno alli frutti, cap. 29
- Di chi farà erba con falcie in grano e biade, cap. 30
- Del danno dato in orti, cap. 31
- Del danno dato in uva e vigne, cap. 32
- Di chi rubba uva di notte, cap. 33
- Delle persone e bestie in zaffarano, cap. 34
- Della pena di chi darà danno a i legumi, cap. 35
- Delle persone e bestie danni danti ad olivi, cap. 36
- Di chi torrà lino o canapa, cap. 37
- Del ricorso da domandarsi per legni d'edifici, frasche secche et altro, cap. 38
- //c. 92r//Della facultà del Consiglio in dar licenza di tagliare nella bandita, cap. 39
- Del poter condurre ne i propri beni altre genti a corre frutti, cap. 40
- Della pena delle bestie danni danti a iande e di chi le corrà, cap. 41
- Della pena di chi farà pali, erba e caverà alberi dalle altrui possessioni, cap. 42
- Della pena di chi torrà pali nelle vigne, cap. 43
- Del modo di procedere nell'accuse, cap. 44
- Dell'obbligo de' Compratori del danno dato, cap. 45
- Del modo di porre l'accusa, cap. 46
- Delli Compratori del danno dato non partecipino né possino accusare de fossi, franchigie e prati, cap. 47
- //c. 92v// Della pena di chi torrà grano a manne o a fasci, cap. 48
- Della pena di chi spiga a barcaie, crocioni o taglio, cap. 49
- Della pena di chi traverserà i grani, cap. 50
- Della pena di chi cavarà legna da' Monti e da' Fucoli, cap. 51
- Della pena di chi taglierà o caverà alberi in possessioni de particolari, cap. 52
- Della pena di chi torrà legna verde e secche in beni de particolari, cap. 53
- Della pena di chi torrà iande, cap. 54
- Della pena delle bestie che daranno danno a iande nella bandita, cap. 55
- //c. 93r// Dei Campai che accusano malamente, cap. 55
- Della pena di chi trarrà fuori della corte travi, correnti e capitini, cap. 56
- Della pena delle bestie danni danti in grano, biade e legumi, cap. 57
- Chiusa come s'intendi, cap. 58
- Della pena delle bestie danni danti in tagliate, cap. 59
- Cacciatori et uccellatori possino traversare, come e quando, cap. 60
- Della pena di chi sarà trovato con pertiche e pali di castagno, cap. 61
- Delle cose che non vi fosse pena si vada al Morello, cap. 62
- //c. 93v// Che sia ammessa la licenza nel danno dato ricevuta dal padrone, cap. 63
- Del ricorso che si compete nel danno dato alli Priori e Sgravatori, cap. 64

- Che le bestie forastiere non si fidino et i forastieri non possano far pali, cap. 65
- Della pena delle bestie nei Monti e Fucoli, cap. 66
- Della pena delle bestie vaccine e brade in Chianciano, cap. 67
- Testimoni da comandarsi dalle guardie, cap. 68
- Obligo delli Signori Sgravatori, cap. 69
- //c. 94r// Dei manifesti da farsi dalla corte del Sig. Podestà, cap. 70
- Del prezzo a i pizzicaioli da imporsi da i Priori, cap. 71
- Del termine alli Sgravatori di sgravare nelle cause, cap. 72
- Dell'obbligo del Notaro del danno dato e del Sig. Podestà di portare libri nel Tribunale delli Signori Sgravatori, cap. 73
- Della pena di chi danneggerà i muri della Cancellaria della Comunità, cap. 74
- Delle condanne di danni dati nella bandita si notificchino al Cancelliere della Comunità, cap. 75
- //c. 94v// Delle pene tra Chiusi e Chianciano, cap. 76
- Che del danno alla bandita ogni sei mesi venga stimato e riferito al Cancelliere della Comunità e pena di chi manca, cap. 77
- Dell'obligatione del padrone per il figlio e del padrone per il garzone per danni dati nella bandita, cap. 78
- Che l'accuse di danni dati devonosi denunciare tra tre giorni, cap. 79
- Che le bestie non possano stare per la terra, cap. 80
- //c. 95r// Della pena di chi laverà panno e ventri nelle pubbliche fonti, cap. 81
- Della pena di chi porrà bastio a bestie in giorni di festa, cap. 82
- Del prezzo delle carni da imporsi da' Magnifici Priori indipendente senza il Podestà, cap. 83
- Della pena di chi comprerà olive da figli di famiglia et altri, cap. 84
- Conferma delli statuti e privilegi antichi della Comunità, foglio 62
- Nuova legge e pene per danni dati nei Fucoli, cap. 86
- Altre dichiarazioni sopra ciò, cap. 87
- //c. 95v// Che i Signori Jusdicenti annualmente ricevino dalli Consigli delle Compagnie laicali i sfratti. Risquotino et in fine dell'offitio ne devino render conto in mano dei Sig. Consiglieri, foglio 63.

Statuti comunali editi o trascritti dell'area Senese - Grossetana

(secc. XIII- XVIII)¹

A cura di DONATELLA CIAMPOLI

1. **Abbadia a Isola.** [Si] *Lo statuto di Abbadia a Isola del 1502. Un comune rurale e le sue istituzioni tra medioevo ed età moderna*, a cura di ALESSANDRO DANI, Monteriggioni 1994.
2. **Abbadia San Salvatore.** [Si] *Una comunità autonoma nella Repubblica di Siena con edizione dello statuto (1434- sec. XVIII)*, a cura di MARIO ASCHERI e FULVIO MANCUSO, Documenti di Storia 8, Siena 1994.
3. **Arcidosso.** [Gr] *Gli statuti del Comune di Arcidosso del 1550*, tesi di laurea di Lorenzo Vallone, Università di Siena, a.a. 1989, in corso di stampa a cura di Francesca Monaci².
4. **Asciano.** [Si] *Lo statuto del Comune di Asciano del 1465*, a cura di DONATELLA CIAMPOLI, Amministrazione provinciale di Siena 2000.
5. **Batignano.** [Gr] *Gli statuti trecenteschi del Comune di Batignano, attraverso la copia del 1487³*, edizione in corso di stampa a cura di F. Monaci e V. Nunziatini.
6. **Belforte.** [Si] *Gli statuti del Comune di Belforte del 1382⁴*, tesi di laurea di Roberta Guerri, Università di Siena, a.a. 1991.
7. **Boccheggiano.** [Gr] *Lo statuto di Boccheggiano del 1523. Introduzione e trascrizione⁵*, tesi di laurea di Rossella Bertini, Università di Pisa, a.a. 2005, ora edito in *Lo Statuto di Boccheggiano del 1523⁶*, a cura di Rossella Bertini, Casse e Mutue riunite di Boccheggiano, 2007.

¹ Come è evidente dall'elenco, si considera un'area vasta, di influenza senese. Si avverte, inoltre, che dal presente elenco sono stati esclusi tutti gli statuti non comunali in senso stretto (cioè le cosiddette raccolte di provvisori, gli statuti delle arti, quelli riguardanti uffici particolari dell'amministrazione, nonché quelli di altri enti, come gli Ospedali). Mi sembra giusto e doveroso ricordare che la dottoressa Francesca Monaci (prematuramente e tragicamente scomparsa) mi ha sempre tempestivamente e accuratamente fornito aggiornamenti a questo elenco.

² L'edizione è fatta integrando il testo in A.S.Si., *Statuti delle città, terre e castelli dello Stato senese* 6 (da ora abbrev. come *Statuti dello Stato*), con la copia settecentesca, conservata ad Arcidosso.

³ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 10, mutilo, confrontato con la copia in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 11.

⁴ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 12.

⁵ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 15.

⁶ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 16.

8. **Buonconvento.** [Si] *Gli statuti del Comune di Buonconvento del 1522*, a cura di SILVIO PUCCI, Siena 1991.
9. **Campagnatico.** [Gr] *Lo Statuto di Campagnatico del 1521*⁷, tesi di laurea di Marta Farsi, Università di Siena, a.a. 2002-2003, in corso di pubblicazione.
10. **Campiglia Marittima,** [Gr] *Gli Statuti della comunità di Campiglia 1596*⁸, tesi di laurea di Ilaria Pucci, Università di Siena, a.a. 2004-2005, in corso di pubblicazione.
11. **Camporsevoli-Camposervoli**⁹. [Si] *Statuti e capitoli dei secoli XVI e XVII* (ed. parziale), in R. GROSSI, *Castrum Campus Silvae historia*, Roma 1956, *Appendice, Ordinationi - Capitoli – Bandi*, pp. 293-311¹⁰.
12. **Cana.** [Gr] *Statuti di Cana del 1486*, descrizione del testo e saggio di qualche capitolo¹¹ in I. CORRIDORI, *La comunità di Roccalbegna*, Pitigliano, 1975, pp. 194-195 e 306-307.
13. **Capalbio.** [Gr] *Lo Statuto di Capalbio del 1655*, tesi di laurea di Barbara Bellettini, Università di Siena, a.a. 2000-2001, ora edito in VALENTINA ANGELUCCI – BARBARA BELLETTINI, *Capalbio. Aspetti della sua storia dal Medioevo all'Età moderna*, Documenti di Storia 71, Siena 2006, pp. 135-167.
14. **Casciano di Murlo/Abbadia di Casciano.** [Si] v. **Vescovado.**
15. **Casole d'Elsa.** [Si] *Gli statuti del Comune di Casole del 1492*¹², a cura di L. Fusai, in preparazione.
16. **Casteldelpiano.** [Gr] *Statuti di Castel del Piano sul Monte Amiata (1571)*, a cura di I. IMBERCIADORI, Firenze 1980.
17. **Castell'Azzara.** [Gr] *Statuto di Castell'Azzara*¹³ in G.B. VICARELLI, *Castell'Azzara e il suo territorio. Memorie storiche*, Siena 1967, *Appendice*, pp. 363-499.
18. **Castellina in Chianti,** [Si] v. **Chianti, Lega del.**

⁷ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 21.

⁸ Trascrizione fatta dal testo conservato presso Archivio storico del Comune di Campiglia, confrontandolo con i testi in A.S. Fi, *Statuti delle comunità autonome e soggette* 117, 118 e 119.

⁹ Castello sulle pendici occidentali della montagna di Cetona, oggi nel territorio del Comune di Cetona.

¹⁰ Contiene in particolare: Capitoli del 1521, pp. 293-302; Statuti del 1525, pp. 302-307; Capitoli tra San Casciano de' Bagni e Camporsevoli del 1692, pp. 308-309; Provviszioni del macello e della panetteria (1604), pp. 309-311.

¹¹ Segnatamente il Proemio e sei capitoli: I, 22 e 70, II, 19, 20, 28, III, 10.

¹² Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 27.

¹³ Edizione non completa del testo dello Statuto del 1572, condotta sull'altra copia presente all'Archivio di Stato di Siena, dell'anno 1722, al n. 29 del fondo *Statuti delle città, terre e castelli dello Stato senese*.

19. **Castiglion della Pescaia.** [Gr] *Due statuti a confronto: Montepescali e Castiglione della Pescaia*¹⁴, tesi di laurea di Katia Bovani, Università di Siena, a.a. 1995-96.
20. **Castiglioncello del Trinoro o Castiglione Senese.** [Si] *Lo Statuto di Castiglioncello del Trinoro del 1422*¹⁵, tesi di laurea di Enrico Gori, Università di Siena, a.a. 1999-2000 (A.S.S., *Statuti dello Stato* 34).
21. **Castiglione d'Orcia.** [Si] *Castiglione d'Orcia alla fine del Medioevo. Una comunità alla luce dei suoi statuti*, a cura di ELISA SIMONETTI, testi di M. ASCHERI, E. SIMONETTI, P. MASCI, D. CIAMPOLI, Siena 2004.
22. **Cerreto Ciampoli.**¹⁶ [Si] *Statuto della consortereria dei signori di Cerreto del 1216*, in G. PRUNAI, *Il "Breve dominorum de Cerreto" del 1216*, "Archivio storico italiano", CXVI (1958), disp. I, pp. 75-85.
23. **Chianciano.** [Si] *Gli statuti di Chianciano dell'anno 1287*, a cura di L. FUMI, Orvieto 1874, nuova edizione in *Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio*, a cura di M. ASCHERI, Roma 1987 e *Chianciano e i suoi statuti in età moderna. Una comunità federata dello Stato di Siena*, a cura di A. Dani e A. Rondoni, Siena 2014.
24. **Chianti, Lega del.** [Si e Fi] *Lo Statuto della Lega del Chianti (1384) con le aggiunte dal 1413 al 1532*, a cura di Raveggi S., Parenti P., Firenze, Polistampa, 1999 («Centro studi storici chiantigiani - Fonti per la storia del Chianti», 1)¹⁷.
25. **Chiarentana.** [Si] *In Val d'Orcia nel Trecento. Lo Statuto signorile di Chiarentana*, a cura di M. SALEM ELSHEIKH, Documenti di Storia 6, Siena 1990.
26. **Chiusdino.** [Si] *Lo statuto del Comune di Chiusdino (1473)*, a cura di ANTONELLA PICCHIANTI, Documenti di Storia 26, Siena 1997.
27. **Chiusi.** [Si] *Statuti della città di Chiusi (1538)*, a cura di CLAUDIA CENCIONI, Chiusi 1996.
28. **Colle Val d'Elsa.** [Si] *Statuta antiqua Communis Collis Vallis Else (1307-1407)*, a cura di RENZO NINCI, Fonti per la storia dell'Italia Medievale, Antiquitates 10, voll. 2, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1999; *Lo Statuto di Colle Val d'Elsa del 1513*¹⁸, tesi di laurea di Monica Cardinali, Università di Siena, a. a. 1995-96.

¹⁴ La tesi contiene la trascrizione del testo dello statuto di Castiglione della Pescaia del 1418-1438, condotta sulla copia presente all'Archivio di Stato di Firenze, *Statuti delle comunità autonome e soggette* 199, cc. 1r-39v.

¹⁵ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 34.

¹⁶ Cerreto nel Chianti (nel territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga, a nord est della città di Siena), dell'abitato medievale sono rimasti tratti di mura e resti di una torre quadrata, con una chiesetta romanica.

¹⁷ Contiene: *Statuto della Lega del Chianti (1384)*, pp. 1-68; *Aggiunte (1413-1532)*, pp.69-128.

¹⁸ Trascrizione condotta sul testo in latino presente all'Archivio di Stato di Siena, *Comune di Colle 3.*, di complessive carte 131, contenente quattro distinzioni o libri.

- 29. Contignano.** [Si] *Lo statuto del 1504 del Comune di Contignano*, a cura di ALFONSO GIORDANO, Amministrazione Provinciale di Siena 1997.
- 30. Cotone.** [Gr] *Statuti della comunità e uomini del Cotone*, a cura di L. CAPITANI, Grosseto s.d.
- 31. Crevole.** [Si] v. **Vescovado**.
- 32. Farnetella.** [Si] *Monografia storico-statutaria del castello di Farnetella in Val di Chiana*, a cura di A. FERRARI, Rocca San Casciano 1901.
- 33. Gaiole.** [Si] CASABIANCA A., *Notizie storiche sui principali luoghi del Chianti (Castellina, Radda, Gaiole, Brolio)*, Firenze, Tip. Barbera, 1941¹⁹. IDEM, *Cenni storici e antichi statuti di Gaiole in Chianti*, Firenze, Tipografia Galileiana, 1911 (in nozze Corsini-Giuntini)²⁰. V. anche **Chianti, Lega del**.
- 34. Gavorrano.** [Gr] FRANCESCA MONACI – PIERO SIMONETTI, *Gavorrano alla fine del Medioevo: lo Statuto del 1465*²¹, Documenti di Storia 73, Arcidosso 2009.
- 35. Gerfalco.** [Gr] *Statuti della comunità del castello di Gerfalco (1429)*, a cura di P.A. BARBERO e A. CARAMASSI, Follonica 1996.
- 36. Grosseto.** *Lo Statuto del Comune di Grosseto del 1421*, a cura di M. MORDINI, Grosseto 1995.
- 37. Iesa.** [Si] *Statuto del Comune di Iesa (1535)*, A. DANI, *Gli statuti cinquecenteschi di Monticiano, Tocchi e Iesa: un'espressione di vitalità comunale poco duratura*, in *Monticiano e il suo territorio*, a cura di M. ASCHERI e M. BORRACELLI, Documenti di Storia 24, Siena 1997, App. 2, pp. 197-205.
- 38. Isola del Giglio.** [Gr] SILVIO PUCCI, *Lo statuto dell'Isola del Giglio dell'anno 1558*, Documenti di Storia 30, Siena 1999.
- 39. Lucignano d'Arbia.** [Si] *La comunità di Lucignano d'Arbia e i suoi statuti del 1409*, in corso di stampa²².

¹⁹ Contiene: *Statuti di Gaiole del gennaio 1498-99*, pp. 217-220; *Approvazione dei precedenti statuti (1498)*, pp. 220-221; *Statuti del 1505*, pp. 222-228; *Approvazione dei precedenti statuti del 7 dicembre 1505 fatta il 9 gennaio 1505-6*, pp. 228-229; *Riforma dei precedenti statuti fatta il 6 febbraio 1505-6*, pp. 229-231; *Altra riforma dei precedenti statuti*, pp. 231-233; *Nomina di Procuratore nel 1511*, pp. 233-234; *Riforma del 1511*, pp. 234-235; *Approvazione della precedente riforma (1511)*, pp. 235-236; *Approvazione e conferma del 1516*, pp. 236-237; *Nomina dei procuratori di Gaiole e Vertine per trattare le loro cause davanti qualunque foro e per fare nuovi statuti (13 dicembre 1549)*, pp. 237-238.

²⁰ Contiene: *Statuti di Gaiole del 1499*, pp. 51-54; *Approvazione dei precedenti statuti (1498)*, pp. 54-56; *Approvazione dei precedenti statuti (1505)*, pp. 56-57; *Nomina di Procuratore nel 1511*, pp. 57-58; *Riforma del 1511*, pp. 58-60; *Approvazione della precedente riforma (1511)*, pp. 60-61; *Approvazione e conferma del 1516*, pp. 61-62; *Statuti del 1505*, pp. 63-70; *Riforma dei precedenti statuti (1505)*, pp. 71-72; *Altra riforma dei precedenti statuti (1505)*, pp. 72-74.

²¹ Trascrizione della copia settecentesca presente in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 54.

²² Trascrizione ed edizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 60.

- 40. Lucignano d'Asso.** [Si] *Uno statuto per due Comuni. Gli statuti quattrocenteschi di Lucignano d'Asso e di San Giovanni d'Asso*, a cura di FRANCO RAFFAELLI, Amministrazione Provinciale di Siena 1996.
- 41. Lupompesi.** [Si] v. **Vescovado.**
- 42. Magliano.** [Gr] *Gli statuti del Comune di Magliano del 1356*²³, tesi di laurea di Maurizio Manziona, Università di Siena, a.a. 1992.
- 43. Manciano.** [Gr] *Lo statuto del Comune di Manciano del 1522*²⁴, in corso di edizione a cura di Francesca Monaci.
- 44. Massa Marittima.** [Gr] VOLPE G., *Per la storia delle giurisdizioni vescovili della costituzione comunale e dei rapporti fra Stato e Chiesa nelle città medievali. Vescovi e Comune di Massa Marittima*, «Studi storici», XXI, 1913, pp. 67-236²⁵; *Gli statuti del Comune di Massa Marittima del secolo XIV*, tesi di laurea di Piero Bini, Università di Firenze, a.a.1981-82, edizione in corso di pubblicazione a cura di M. Chiantini, R. Farinelli, M. Pierini, S. Pucci; *La legislazione statutaria di Massa Marittima agli inizi del XV secolo*, tesi di laurea di Beatrice Cillerai, Università di Siena, a.a. 1986-87, (A.S.S., *Statuti dello Stato* 64), ora edita in *Statuta Communis et Populi civitatis Masse. A.D. 1419. Il Comune e la città di Massa Marittima all'inizio del Quattrocento*, a cura di Beatrice Cillerai, Renato Gambazza e Massimo Sozzi, con un contributo di Mario Ascheri, Documenti di Storia 77, Pitigliano 2007²⁶
- Statuti del danno dato della città e corte di Massa riformati nuovamente per comandamento di Sua Altezza Serenissima. Con i nomi, vocaboli, e confini moderni, li quali seguendo l'antico Statuto erano perduti. Et con alcuni privilegi concessi dalla medesima Sua Altezza Serenissima a quelli, che di nuovo anderanno ad habitare, o per certo tempo haranno habitato la detta città di Massa*, in Siena, nella stamperia di Luca Bonetti 1590; *Statuti del danno dato della città e corte di Massa di Maremma*, a cura di GIANPIERO CAGLIANONE e MASSIMO SOZZI, Centro di Studi Storici "Agapito Gabrielli", Massa Marittima 2004²⁷.
- 45. Monastero - Monastero S. Eugenio.** [Si] *Statuti dei Comuni di Monastero S. Eugenio (1352), Monteriggioni (1380) e Sovicille (1383)*, a cura di G. PRUNAI, Firenze 1961.

²³ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 61.

²⁴ Trascrizione ed edizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 62.

²⁵ Contiene: *Constitutum Masse (fine sec. XIII)*, le seguenti rubriche: *dist. I, 53, dist. II, 161, 162, 163*, alle pp. 227-231.

²⁶ A questi testi statutarî è da aggiungere l'edizione delle normative due-quattrocentesche sulle miniere, per cui si veda la voce in *Bibliografia delle edizioni di Statuti toscani. Secoli XII-metà XVI*, a cura di L. Raveggi e L. Tanzini, Firenze 2001, pp. 54s.

²⁷ Questa edizione è stata effettuata trascrivendo il manoscritto dell'Archivio Comunale di Massa Marittima (tomo n. 2 dell'Archivio Pre-unitario 1992), copiato nell'anno 1745 dall'edizione a stampa del 1590, e che corrisponde appunto alla cinquecentina sopra citata.

- 46. Montalcinello.** [Si] *Gli Statuti del castello di Montalcinello del 1560*²⁸, a cura di Evaldo Serpi, in corso di stampa.
- 47. Montalcino.** [Si] DONATELLA CIAMPOLI, *Montalcino medievale. Le regole di una Comunità operosa. Lo Statuto del Comune (1415)*²⁹, in “Quaderni di Studi Senesi” 130, Milano 2012; *Lo Statuto del danno dato di Montalcino (1745)*, tesi di laurea di Giacomo Ceccariglia, Università di Siena, a.a. 2005-2006.
- 48. Monte Acuto di Pari.** [Gr] *Statuto del Comune di Montagutolo dell’Ardinghesca 1280-97*, a cura di F.L. POLIDORI, in *Statuti senesi scritti in volgare ne’ secoli XIII e XIV*, vol. I, Bologna 1863, pp. 1-66; SIMONA BELLUGI, *Monteagutolo di Pari. Una comunità dell’Ardinghesca nel Medioevo*³⁰, Documenti di Storia 76, Associazione culturale “Sette Colli” di Pari 2007, con testo dello Statuto³¹, pp. 59-118.
- 49. Montechiaro d’Arbia.** [Si] *Il feudo capitolare di Montechiaro e di Vico d’Arbia ed il suo statuto del 1280*, a cura di G. PRUNAI, “Bulettno Senese di Storia Patria”(da ora BSSP), L (1943), pp. 35-46, 69-87, 121-138.
- 50. Montegiovi.** [Gr] SANTIOLI A., *Montegiovi. Storia-Marchesato-Statuti*, Siena, Cantagalli, 1969, edizione parziale³².
- 51. Montelaterone.** [Gr] *Lo statuto del Comune di Montelaterone del 1572*³³, in corso di edizione, a cura di Francesca Monaci.
- 52. Montemassi.** [Gr] *Lo statuto del Comune di Montemassi del 1533*³⁴, in corso di edizione a cura di Piero Simonetti.
- 53. Montenero.** [Gr] *Lo Statuto del Comune di Montenero del 1517*³⁵, in corso di edizione a cura di Francesca Monaci.
- 54. Montepertuso.** [Si] v. **Vescovado.**

²⁸ Trascrizione e dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 68.

²⁹ L’edizione è stata fatta confrontando la copia quattrocentesca del testo conservato presso l’Archivio di Stato di Siena, *Statuti dello Stato* 69, con la copia settecentesca del testo, riformato in epoca medicea, conservata presso l’Archivio Comunale di Montalcino, *Preunitario* 3.

³⁰ Contiene una nuova edizione del testo di fine Duecento, con le approvazioni e le aggiunte, alle pp. 59-118.

³¹ Edizione effettuata trascrivendo lo stesso registro manoscritto del Polidori, cioè A.S.Si., *Statuti dello Stato* 67.

³² Contiene estratti da: *Statuti di Montegiovi del 1550 (rubrica n. 498)*, p. 21; *Statuti di Montegiovi dal 1566 al 1573*, pp. 21-22; *Nuovi statuti di Montegiovi (1599)*, pp. 23-28; *Libro di Comunità dal 1574 al 1620*, pp. 28-29.

³³ Trascrizione ed edizione del testo da A.S.Si. 78 e 79, correlato con la copia settecentesca conservata ad Arcidosso.

³⁴ Dalla copia in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 80.

³⁵ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 82.

- 55. Montepescali.** [Gr] *Statuti del Comune di Montepescali (1427)*, a cura di I. IMBERCIADORI, Siena 1938, ora in Regione Toscana, "Quaderni degli usi civici e dei demani collettivi", 2 (1995), pp. 1-132.
- 56. Montepulciano.** [Si] *Statuto del Comune di Montepulciano (1337)*, a cura di UBALDO MORANDI, Firenze 1966; *Gli statuti di Montepulciano, 1337*, a cura di GIULIO CAPORALI³⁶, Banca di Credito cooperativo di Montepulciano 1996, ediz. fuori commercio.
- 57. Monteriggioni.** [Si] *Statuti dei Comuni di Monastero S. Eugenio (1352), Monteriggioni (1380) e Sovicille (1383)*, cit.
- 58. Monterongriffoli.** [Si] *Statuto del Comune di Monterongriffoli del 1534*, a cura di FRANCO RAFFAELLI e DONATELLA CIAMPOLI, Siena 2001.
- 59. Monterotondo Marittimo.** [Pi] *Lo statuto del Comune di Monterotondo Marittimo (1578)*, a cura di GIANNI ENRICO FRANCESCHINI, Documenti di Storia 20, Siena 1997.
- 60. Montiano**³⁷. [Gr] *Il Comune di Montiano e il suo testo statutario del 1543*³⁸, tesi di laurea di Ilaria Irani, Università di Siena, a.a. 2007-2008.
- 61. Monticchiello.** [Si] *Statuti del Comune di Monticchiello del 1442*, in V. NERI, *Monticchiello, storia di una comunità*, Siena 1975, pp. 129-202.
- 62. Monticello.** [Gr] *Constitutum Montis Pinzutoli (Monticello Amiata sec. XIII)*, a cura di I. IMBERCIADORI, BSSP, XLIV (1937), pp. 3-34, ora in *Per la storia della società rurale. Amiata e Maremma tra il IX e il XX secolo*, Parma 1971, pp. 39-71, testo italiano in O. REDON, N. MECHINI, *Un Comune medievale e le sue scritture. Da Montepinzutolo a Monticello Amiata*, Cinigiano 1997, pp. 29-35.
- 63. Monticiano.** [Si] *Statuto del Comune di Monticiano (1559)*, A. DANI, *Gli statuti cinquecenteschi di Monticiano, Tocchi e Iesa*, cit., App. 1, pp. 185-197.
- 64. Montieri.** [Gr] S. BALDINACCI, *I Breve di Montieri. Verso l'autonomia della Comunità del XIII secolo*, Siena, Cantagalli, 1996³⁹; VOLPE G., *Montieri: costituzione politica, struttura sociale e attività economica d'una terra mineraria toscana nel XIII secolo*, «Maremma. Bollettino della Società storica maremmana», I, 1924, pp. 26-130⁴⁰.

³⁶ Si tratta della traduzione in italiano, approntata con intenti divulgativi, del testo edito dal Morandi.

³⁷ Il castello di Montiano, Monteano secondo la dizione antica, si trova nel territorio dell'attuale Comune di Magliano in Toscana (GR).

³⁸ Dalla copia in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 74.

³⁹ Contiene la traduzione in italiano di: "Breve" degli uomini di Montieri datato 7 giugno 1219, e di "Breve" della Compagnia di Montieri datato 7 maggio e 4 giugno 1222, rispettivamente alle pp. 18-26 e 30-34.

⁴⁰ Contiene: *Breve della società di Montieri (20 febbraio 1215)*, pp. 111-112; *Breve del Comune e degli uomini di Montieri (7 giugno 1219)*, 117-123; *Breve della società di Montieri (9 maggio e 2 giugno 1222)*, pp. 124-126.

- 65. Montisi.** [Si] *Statuto di Montisi del 1494*, a cura di LUCIA GATTI, Amministrazione Provinciale di Siena, 1994.
- 66. Montorsaio.** [Gr] MORDINI MAURA, *La comunità di Montorsaio e i suoi statuti. Sviluppo storico-istituzionali dalla signoria rurale all'inserimento nello Stato di Siena*⁴¹, Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto, 2004.
- 67. Murlo.** [Si] v. **Vescovado.**
- 68. Orbetello.** [Gr] *Lo Statuto comunale di Orbetello del XV secolo*⁴², tesi di laurea di Giorgio Pasquale, Università di Siena, a.a. 1994-95.
- 69. Paganico.** [Gr] *Paganico: Statuti della comunità (secolo XV)*, a cura di S. CAPPELLI e F. DOCCINI, Grosseto 1993.
- 70. Pari.** [Gr] *Tra Siena e Maremma. Pari e il suo statuto*, a cura di M. ASCHERI, L. NARDI, F. VALACCHI, Documenti di Storia 12, Siena 1995.
- 71. Petroio.** [Si] *Gli statuti del Comune di Petroio del 1611*⁴³, tesi di laurea di Mariangela Marrangoni, Università di Firenze, a.a. 1989-90.
- 72. Piancastagnaio.** [Si] *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*, a cura di ALESSANDRO DANI, Documenti di Storia 16, Siena 1996.
- 73. Pienza.** [Si] *Gli statuti del Comune di Pienza del 1564*⁴⁴, tesi di laurea di Lorenzina Grippo, Università di Siena, a.a. 1989.
- 74. Pieve a Molli.** [Si] *Statuto del Comune della Pieve a Molli del contado di Siena volgarizzato circa l'anno MCCCXXXVIII*, a cura L. BANCHI, Siena 1866.
- 75. Poggibonsi.** [Si] *Una comunità della Valdelsa nel Medioevo: Poggibonsi e il suo statuto del 1332*, a cura di SILVIO PUCCI, Poggibonsi 1995.
- 76. Poggio Santa Cecilia.** [Si] *Lo statuto del Poggio SANTA Cecilia del 1558*, tesi di laurea di Doriano Mazzini, Università di Siena, a.a. 2004-2005, in corso di stampa a cura di Doriano Mazzini e Donatella Ciampoli.
- 77. Prata.** [Gr] *Statuti della comunità di Prata*, a cura di M. SICA, Roma 1994.
- 78. Radda.** [Si] **V. Chianti, Lega del.**
- 79. Radicofani.** [Si] *Lo statuto del Comune di Radicofani dell'anno 1255 (frammento)*, a cura di R. PIATTOLI, BSSP, XLII (1935), pp. 48-65; *Radicofani e il suo statuto del 1441*, a cura di BEATRICE MAGI, Documenti di Storia 58, Siena 2004.

⁴¹ Testo dello statuto del 1432, dalla copia del 1605 conservata presso l'Archivio di Stato di Siena, *Statuti dello Stato* 95, pp. 125-200.

⁴² Trascrizione dal testo in Archivio Comunale di Orbetello, *Secondo libro d'oro*, copia del XVII secolo di un testo di metà Quattrocento (approvato dai Regolatori ed entrato in vigore nel 1548).

⁴³ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 98.

⁴⁴ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 101.

- 80. Rapolano.** [Si] *Lo Statuto di Rapolano del 1559*, a cura di Cecilia Beligni, Comune di Rapolano Terme, 2002.
- 81. Ravi di Maremma.** [Gr] *Lo statuto di Ravi di Maremma (1447)*, a cura di MARIO BROGI, BSSP, IC (1992), pp. 324-399.
- 82. Resi.** [Si] v. **Vescovado.**
- 83. Rigomagno.** *Monografia storica statutaria del castello di Rigomagno*, a cura di A. FERRARI, Rocca San Casciano 1903, ora in *La monografia di Adolfo Ferrari sul castello di Rigomagno*, a cura di G. GENGAROLI, "Quaderni Sinalunghesi" anno II, n.2 (1991).
- 84. Rocca d'Orcia.** [Si] *La carta libertatis e gli statuti della Rocca di Tentennano (1207-1297)*, a cura di L. ZDEKAUER, BSSP, III (1896), pp. 327-376; D. Ciampoli, C. Laurenti, *Gli Statuti di Rocca d'Orcia – Tintinnano dai Salimbeni alla Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)*, Documenti di Storia 68, Siena 2006.
- 85. Roccalbegna.** [Gr] *Statuti di Roccalbegna dei secoli XV e XVI*, descrizione del testo e saggio di qualche capitolo⁴⁵ in I. CORRIDORI, *La comunità di Roccalbegna* cit., pp. 191-194 e 305-306.
- 86. Roccatederighi.** [Gr] *Statuto del Comune di Roccatederighi del 1452*⁴⁶, tesi di laurea di Ilenia Bucci, Università di Siena, a.a. 2000-2001; SIMONETTA SOLDATINI, *Roccatederighi dal Medioevo all'Età moderna: lo Statuto del 1406 e il Libro della Lira (1491-1558)*, Documenti di Storia 64, Siena 2005.
- 87. San Gimignano.** [Si] *Gli albori del Comune di San Gimignano e lo statuto del 1314*, a cura di MARIO BROGI, Documenti di Storia 13, Siena 1995.
- 88. San Giovanni d'Asso.** [Si] *Uno statuto per due Comuni. Gli statuti quattrocenteschi di Lucignano d'Asso e di San Giovanni d'Asso*, a cura di FRANCO RAFFAELLI, Amministrazione Provinciale di Siena 1996.
- 89. San Gusmè.** [Si] *San Gusmè e il suo statuto seicentesco*⁴⁷, a cura di P. TURRINI e V. MARCOLINI, con un saggio di M. Ascheri, Città di Castello 2005, testo dello statuto pp. 51-67.
- 90. Santa Fiora.** [Gr] *Lo Statuto del Comune di Santa Fiora del 1613*, tesi di laurea di Francesca Monaci, Università di Siena, a.a. 2001-2002, ora in *Santa Fiora nella storia. La comunità e gli Sforza negli Statuti del 1613*, a cura di Francesca Monaci, Documenti di Storia 72 e Carte antiche di Francesca Monaci 1, Grotte di Castro

⁴⁵ Contiene la descrizione di tre statuti del 1475, del 1565 e del 1580, il primo e l'ultimo all'Archivio di Stato di Siena, il secondo a quello di Firenze, con la trascrizione dei tre proemi e di due capitoli dello statuto del 1580: I, 29 e 48.

⁴⁶ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 120.

⁴⁷ Si tratta del ms. conservato in A.S.Si., *Grisaldi del Taia*, 7, 38.

2009⁴⁸; IMBERCIADORI I., *SantaFiore e i suoi Statuti del '500*, "Maremma. Bollettino della Società storica maremmana", V, 1930, pp. 52-77⁴⁹; GINATEMPO M., *Lo Statutino di SantaFiore del 1510*, "Tracce... percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiore", 2/1997.

91. **Sarteano**. [Si] *Lo statuto del Comune di Sarteano del 1434*⁵⁰, tesi di laurea di Antonello Niccolucci, Università di Siena, a.a. 1991-92; *Capitula terrae Sartheani cum magnifico Commune Senarum (1467)*, in D. BANDINI, *Capitoli di accomandigia tra il Comune di Sarteano e la Repubblica di Siena*, BSSP, XXXIII-XXXIV (1926-27), fasc. I, pp. 38-65, fasc. II, pp. 119-140.
92. **Sasso di Maremma (Sasso d'Ombrone)**. [Gr] *Lo statuto cinquecentesco del Sasso*⁵¹, edizione a cura di Veronica Massai, Francesca Monaci, Clorinda Pieri.
93. **Sassofortino**. [Gr] *Lo Statuto di Sassofortino del 1486*⁵², tesi di laurea di Margherita Pieri, Università di Siena, a.a. 2004-05.
94. **Saturnia**. [Gr] *Provisiones et capitula inter magnificos dominos Capitaneum populi et Vexilliferos Communis Senarum de reficiendo terram Saturni comitatus Senarum*, 22 gennaio 1461, in G. CECCHINI, *Saturnia: l'opera di colonizzazione senese nel secolo XV*, in *Studi in onore di A. Fanfani*, vol. II, Medioevo, Milano 1962, pp. 299-363, testo del doc. pp. 358-363.
95. **Scansano**. [Gr] *Statuto della terra di Scanzano. Frammenti di un codice membranaceo del secolo XVI*, a cura di Fineschi G., Firenze, Ariani, 1905, ora anche in NICCOLAI L., *La terra di Scansano*, Siena, 1972, pp. 161-211⁵³.
96. **Seggiano**. [Gr] *Statuti della comunità di Seggiano*, a cura di DONATELLA CIAMPOLI, con un saggio di ALESSANDRO DANI, Siena 2013.
97. **Semproniano**. [Gr] CORRIDORI I., *Il Comune di Semproniano*, Firenze, Cappelli, 1973 con edizione parziale⁵⁴.
98. **Serre a Rapolano**. [Si] *Lo statuto delle Serre a Rapolano del 1656*⁵⁵, a cura di DONATELLA CIAMPOLI - DORIANO MAZZINI, Rapolano Terme 2010.
99. **Siena**. *Breve degli Officiali del Comune di Siena compilato nell'anno MCCL al tempo del podestà Ubertino da Lando di Piacenza*, a cura di L. BANCHI, A.S.I., serie III, III/1 (1866), pp. 4-104 e *Documenti*, IV/1 (1866), pp. 3-55.

⁴⁸ L'edizione è stata fatta correlando le tre redazioni presenti all'Archivio di Stato di Siena, in *Statuti dello Stato* 125, 126 e 127.

⁴⁹ Contiene: *Statuto del 1583* (indice delle rubriche), pp. 67-77.

⁵⁰ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 130.

⁵¹ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 132 e 133

⁵² Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 134.

⁵³ Contiene *Statuto della terra di Scanzano* [1567 ca], pp. 1-76; in Niccolai alle pp. 167-211.

⁵⁴ Contiene: *Statuto di Semproniano (1566)* (Proemio e indice dei capitoli), pp. 39-44.

- 100.Siena.** *Il Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, a cura di L. ZDEKAUER, Milano 1897 (ora in rist. anastatica).
- 101.Siena.** *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di A. LISINI, 2 voll., Siena 1903, ora *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, edizione critica a cura di MAHMOUD SALEM ELSHEIK, 4 voll., Fondazione Monte dei Paschi di Siena 2002.
- 102.Siena.** *Lo statuto del Buon Governo. Constitutum Communis Senarum (1337-39)*, a cura di Andrea Giorgi, in preparazione.
- 103.Siena.** *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, a cura di MARIO ASCHERI, Siena 1993.
- 104.Sinalunga.** [Si] *Un frammento dello Statuto di Sinalunga e le provvisioni sino al 1486*, tesi di laurea di Elisa Poggini, Università di Siena, a.a. 2003-04⁵⁶.
- 105.Sovicille.** [Si] *Statuti dei Comuni di Monastero S. Eugenio (1352), Monteriggioni (1380) e Sovicille (1383)*, cit.
- 106.Staggia.** [Si] *Statutum Comunitatis Staggie A.D. 1422*, a cura di SILVIO PUCCI, in *Staggia. Mille anni di storia 994-1994*, "Quaderni di Studi Romei, nuova serie, II", 1995, pp. 57-83.
- 107.Strove.** [Si] *Lo statuto di Strove del 1566*⁵⁷, in *Gli statuti di alcuni Comuni della Montagnola Senese*, tesi di laurea di Alessandro Dani, Università di Siena, a.a. 1991-92 (v. anche *Lo statuto di Abbadia a Isola del 1502* cit., Appendice p. 42).
- 108.Talamone.** [Gr] L. BANCHI, *I porti della Maremma senese durante la Repubblica. Narrazione storica con documenti inediti*, "Archivio storico italiano", serie terza, tomo X (1869), parte I, pp. 58-84 e II, pp. 79-91, tomo XI (1870), parte II, pp. 73-106, tomo XII (1870), parte I, pp. 92-105 e II, pp. 39-129⁵⁸.
- 109.Tocchi.** [Si] *Statuto del Comune di Tocchi (1573)*, in A. DANI, *Gli statuti cinquecenteschi di Monticiano, Tocchi e Iesa*, cit., App. 3, pp. 206-215.
- 110.Travale.** [Gr] *Gli statuti di Travale*, a cura di BRAMANTE BASTIANINI, Centro di studi storici "A. Gabrielli", Massa Marittima 1998.

⁵⁵ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 141.

⁵⁶ La tesi fornisce la trascrizione del frammento della V distinzione dello Statuto del 1443 e dei provvedimenti comunali fino al 1486, contenuti nel registro *Statuti dello Stato* 9.

⁵⁷ Trascrizione dal testo in A.S.Si., *Statuti dello Stato* 144.

⁵⁸ Si tratta di alcuni trattati, contenuti nell'appendice documentaria, cioè pp. 72-129 di quest'ultima parte, stipulati per regolamentare l'uso del porto: due con Firenze, nel 1311 e nel 1356 (docc. 1 e 2), uno con certi mercanti catalani residenti a Pisa, nel 1379 (doc. 3); di provvisioni emanate dal governo senese nel 1399 *per bonificare le terre della Maremma* e, in particolare, Talamone (doc. 5). Infine, sono qui trascritti i capitoli con il mercante Agnolo Morosini, al quale fu concesso nel 1441 il Monte Argentario e l'uso dei suoi porti, pur rimanendo tutto il territorio nella giurisdizione senese (doc.7).

- 111. Trequanda.** [Si] *Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (secoli XIV-XVIII)*, a cura di LUCIA GATTI e ANNA TONIONI, DONATELLA CIAMPOLI e PATRIZIA TURRINI, introduzione di MARIO ASCHERI, Documenti di Storia 41, Siena 2002.
- 112. Triana (La).** [Gr] *Lo statuto del castello della Triana (Monte Amiata)*, (ed. parziale), a cura di P. PICCOLOMINI, (Nozze Piccolomini della Triana- Menotti, Roma 18 febbraio 1905), Siena 1905, in preparazione l'edizione integrale del testo a cura di Donatella Ciampoli.
- 113. Vallerano.** [Si] v. **Vescovado.**
- 114. Vescovado.** [Si] *Statuto del Feudo del Vescovado (1323)*, in N. MENGOZZI, *Il Feudo del Vescovado di Siena*, Siena 1911 (repr. anast. 1980), pp.185-254.

DOCUMENTI DI STORIA
a cura di Mario Ascheri

1. D. Ciampoli, *Il Capitano del Popolo a Siena nel primo Trecento*, Siena 1984.
2. I. Calabresi, *Montepulciano nel Trecento. Contributi per la storia giuridica e storia istituzionale. Edizione delle quattro riforme maggiori (1340 c.-1374) dello statuto del 1337*, Siena 1987.
3. Comune di Abbadia San Salvatore, Abbadia San Salvatore. *Comune e monastero in testi del secolo XIV-XVIII*, Siena 1986.
4. *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, I, Documenti raccolti da M. Ascheri e D. Ciampoli, Siena 1986.
5. *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, II, Documenti raccolti da M. Ascheri e D. Ciampoli, Siena 1990.
6. M. Salem Elsheik, *In Val d'Orcia nel Trecento: lo statuto signorile di Chiarentana*, Siena 1990.
7. *Antica legislazione della Repubblica di Siena*, a cura di M. Ascheri, Siena 1993.
8. Abbadia San Salvatore. *Una comunità autonoma nella Repubblica di Siena, con edizione dello statuto (1434-sec. XVIII)*, a cura di M. Ascheri e F. Mancuso, trascrizioni di D. Guerrini, S. Guerrini e I. Imberciadori - carta del territorio di S. Mambrini, con un contributo di D. Ciampoli, Siena 1994.
9. V. Passeri, *Indici per la storia della Repubblica di Siena*, Siena 1993.
10. *Gli insediamenti della Repubblica di Siena nel 1318*, a cura di L. Neri e V. Passeri, Siena 1994.
11. *Bucine e la Val d'Ambra nel Dugento. Gli ordini dei Conti Guidi*, a cura di M. Ascheri, M.A. Ceppari, E. Jacona, P. Turrini, Siena 1995.
12. *Tra Siena e Maremma. Pari e il suo statuto*, a cura di L. Nardi e F. Valacchi, Siena 1995.
13. *Gli albori del Comune di San Gimignano e lo statuto del 1314*, a cura di M. Brogi, con contributi di M. Ascheri - Ch. M. de la Roncière - S. Guerrini, Siena 1995.
14. *Il Libro Bianco di San Gimignano. I documenti più antichi del Comune (secc. XII-XIV)*, a cura di D. Ciampoli, I. Vichi, D. Waley, Siena 1996.
15. M. Chiantini, *Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1310*, Siena 1996.
16. A. Dani, *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*, Siena 1996.
17. *L'inventario dell'Archivio storico del Comune di Massa Marittima*, a cura di S. Soldatini, Siena 1996.
18. F. Bertini, *Feudalità e servizio del Principe nella Toscana del '500*, Siena 1996.
19. M. Chiantini, *La Mercanzia di Siena nel Rinascimento. La normativa dei secoli XIV-XVI*, Siena 1996.
20. G. E. Franceschini, *Lo statuto del Comune di Monterotondo (1578)*, Siena 1997.
21. P. Turrini, *"Per honore et utile della città di Siena". Il Comune e l'edilizia nel Quattrocento*, Siena 1997.

22. D. Maggi, *Memorie storiche della terra di Chianciano per servire alla storia di Siena*, a cura di B. Angeli, Chianciano 1997.
23. M. Ascheri, *I giuristi e le epidemie di peste (secoli XIV-XVI)*, Siena 1997.
24. *Monticiano e il suo territorio*, a cura di M. Borracelli e M. Borracelli, Monticiano 1997.
25. M. Gattoni da Camogli, *Pandolfo Petrucci e la politica estera della Repubblica di Siena (1487-1512)*, Siena 1997.
26. *Lo statuto del Comune di Chiusdino (1473)*, a cura di A. Picchianti. Presentazione di D. Ciampoli, Siena 1998.
27. A. Dani, *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (secc. XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica*, Siena 1998.
28. M. A. Ceppari, *Maghi, streghe e alchimisti a Siena e nel suo territorio (1458-1571)*, Siena 1999.
29. *Rare Law Books and the Language of Catalogues*, a cura di M. Ascheri e L. Mayali con la collaborazione di S. Pucci, Siena 1999.
30. S. Pucci, *Lo statuto dell'Isola del Giglio del 1558*, Siena 1999.
31. M. Filippone, G.B. Guasconi, S. Pucci, *Una signoria nella Toscana moderna. Il Vescovado di Murlo (Siena) nel secolo XVIII*, Siena 1999.
32. *Un grande ente culturale senese: l'istituto di Celso Tolomei, nobile collegio - convitto nazionale (1676-1997)*, a cura di R. Giorgi, Siena 2000.
33. E. Mecacci, *Condanne penali fra normativa e prassi nella Siena dei Nove. Frammenti di registri del primo Trecento (con una breve nota sulla storia di Arcidosso)*, Siena 2000.
34. M. Falorni, *Arte, cultura e politica a Siena nel primo Novecento. Fabio Bargagli Petrucci (1875-1939)*, Siena 2000.
35. O. Di Simplicio, *Inquisizione, stregoneria, medicina. Siena e il suo Stato (1580-1721)*, Siena 2000.
36. *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, III, a cura di M. Ascheri, Siena 2000.
37. C. Shaw, *L'ascesa al potere di Pandolfo Petrucci il Magnifico, Signore di Siena*, Siena 2001.
38. *Siena e Maremma nel Medioevo*, a cura di Mario Ascheri, Siena 2001.
39. G. Merlotti, *Tavole cronologiche di tutti i Rettori antichi e moderni delle parrocchie della Diocesi di Siena fino all'anno 1872*, trascrizione di Mino Marchetti, Siena 2001.
40. *Gli archivi della Camera del Lavoro di Grosseto nella Biblioteca di Follonica*, inventario a cura di Simonetta Soldatini, Siena 2002.
41. *Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (sec. XIII-XVII)*, a cura di L. Gatti, A. Tonioni, D. Ciampoli e P. Turrini, Siena 2002.
42. A. Ciompi, *Monticiano e il suo beato*, Siena 2002.
43. V. Passeri, *Fonti per la storia delle località della Provincia di Siena*, Siena 2002.
44. M. Ilari, *Famiglie, località, istituzioni di Siena e del suo territorio*, Siena 2002.
45. M. Scarpini, *Vivat foelix. Il Palazzo dei Diavoli a Siena: storia, architettura, civiltà*, Siena 2002.

46. M. A. Ceppari Ridolfi, *Siena e i figli del segreto incantesimo. Diavoli, streghe e inquisitori all'ombra del Mangia*, con un saggio di Vinicio Serino, Siena 2003.
47. P. Turrini, *De occulta philosophia. Cultura accademica e pratiche esoteriche a Siena alla metà del XVI secolo*, con un commento di V. Serino, Siena 2003.
48. R. Terziani, *Il governo di Siena dal medioevo all'età moderna. La continuità repubblicana al tempo dei Petrucci (1487-1525)*, Siena 2002.
49. E. Jacona, *Siena tra Melpomene e Talia: storie di teatri e di teatranti*, Siena 2003.
50. M. Borgogni, *La guerra tra Siena e Perugia (1357-1359). Appunti su un conflitto dimenticato*, Siena 2003.
51. G. A. Pecci, *Storie del Vescovado della Città di Siena*, rist. dell'ed. Lucca 1748, Siena 2003.
52. R. Ascheri, F. Panzieri, *Una giornata particolare. Firenze 9 maggio 1938: le contrade di Siena, Mussolini e Hitler*, Siena 2003.
53. *Il Palio di Siena*, a cura di B. Lenzi e V. Serino, CD, 2001 Production, Trezzano sul Naviglio 2001.
54. *Siena e i Maestri del Tempio. Logge e 'liberi muratori' dall'Illuminismo all'avvento della Repubblica*, a cura di V. Serino, Siena 2003.
55. M. Ascheri, *Siena e la città-Stato del Medioevo italiano*, Siena 2003.
56. R. Ninci, *Colle di Val d'Elsa nel Medioevo. Legislazione, politica, società*, Siena 2004.
57. *Castiglione d'Orcia alla fine del Medioevo: una comunità alla luce dei suoi statuti*, a cura di E. Simonetti, testi di M. Ascheri, E. Simonetti, P. Masci, D. Ciampoli, Siena 2004.
58. *Radicefani e il suo statuto del 1441*, a cura di B. Magi, Siena 2004.
59. M. Verdone, *Siena liberata e altre storie*, Siena 2004.
60. Francesco Maria Tarugi, *La visita alle parrocchie di Siena del 1598*, a cura di M. Marchetti e P. Sangiovanni, Siena 2004.
61. *Memorie delle monache di Sant'Abbondio in Siena (801?-1719)*, a cura di M. Filippone, Siena 2004.
62. C. Bellugi, *La battaglia di Pievasciata e lo scempio di Montaperti*, Siena 2004.
63. A. Cuccia, *La Ferriera di Torniella e l'Encyclopédie. Studio comparato fra le ferriere del Farma e del Merse e l'Encyclopédie*, Roccastrada 2005.
64. *Roccatederighi dal Medioevo all'Età moderna: lo statuto del 1406 e il Libro della Lira (1491-1558)*, a cura di S. Soldatini, Siena 2005.
65. A. Colli, *Montaperti. La battaglia del 1260 tra Firenze e Siena e il castello ritrovato*, con un saggio di M. Ascheri e un testo di R. Davidsohn, Firenze 2005.
66. M. Aurigi, *Il Palio (o della libertà)*, Siena 2006.
67. R. Ascheri, *Medjugorie: è tutto vero?*, Siena 2006.
68. D. Ciampoli, C. Laurenti, *Gli statuti di Rocca d'Orcia – Tintinnano dai Salimbeni alla Repubblica di Siena (secoli XIII-XV)*, con Presentazione di M. Ascheri, Siena 2006.
69. *La valle dell'Asso nel catasto senese del 1318, I: Montelifrè - S. Giovanni - Montorongriffoli*, a cura di F. Raffaelli, con la collaborazione di D. Ciampoli, Siena 2006.

70. *La difesa organizzata nei processi politici negli anni Cinquanta e Sessanta. Gli archivi di Solidarietà democratica*, Inventario a cura di S. Soldatini, Presentazione di P. Craveri, Siena 2006.
71. *Capalbio. Aspetti della sua storia dal Medioevo all'Età moderna*, a cura di V. Angelucci e B. Bellettini, con note di L. Biagi e M. Ascheri, Siena 2006.
72. *Santa Fiora nella storia. La comunità e gli Sforza negli statuti del 1613*, a cura di F. Monaci, Grotte di Castro (VT) 2006.
73. *Gavorrano alla fine del medioevo: lo Statuto del 1464*, a cura di F. Monaci e P. Simonetti, presentazione di M. Ascheri, Roccastrada 2006.
74. G. Prisco, *Marittima. Scritti di topografia storica per lo studio dei caratteri originari dell'assetto territoriale della provincia di Grosseto*, I-II, Grosseto 2006.
75. *Prima del Brunello: Montalcino capitale mancata*, a cura di M. Ascheri e V. Serino, S. Quirico 2007.
76. S. Bellugi, *Montagutolo di Pari. Una comunità nel Medioevo*, Roccastrada 2007.
77. *Statuta Communis et Populi Civitatis Masse, A. D. 1419. Il Comune e la città di Massa Marittima agli inizi del Quattrocento*, a cura di B. Cillerai, R. Gambazza e M. Sozzi, con un contributo di M. Ascheri, Pitigliano 2007.
78. P. Denley, *Teachers and Schools in Siena, 1357-1500*, Siena 2007.
79. E. Jacona, *Il Saloncino. Storie, vicende, aneddoti di un teatro senese, 1631(?) - 1827*, Siena 2007.
80. P. Turrini, *La Comunità ebraica di Siena. I documenti dell'Archivio di Stato dal Medioevo alla Restaurazione*, Prefazione di M. Ascheri, Siena 2008.
81. *Risorgimento nazionale e patria locale. La raccolta documentaria di Gaetano Badii nell'Archivio storico comunale di Massa Marittima*, Inventario a cura di S. Soldatini, Siena 2008.
82. G. Hanlon, *Vita rurale in terra di Siena nel Seicento. Natura umana e storia*, Siena 2008.
83. A. Meriggi, *Gli statuti del Comune di Treia*, Edizione integrale del testo a stampa del 1526, con un saggio sulla storia del Comune di Treia, Rimini 2009.
84. E. Jacona, *Figlie del piacere e proletariato urbano. Siena tra Napoleone e la Restaurazione (1814-1816)*, Siena 2009.
85. M. Ascheri, *Siena nel primo Rinascimento. Dal Dominio milanese a papa Pio II*, Siena 2010.
86. M. Gattoni, *La Titanomachia. L'Età dei Nove e dei Petrucci a Siena e le guerre d'Italia (1477-1524)*. Con un capitolo sul Palio nel Rinascimento, Siena 2010.
87. M. Ascheri, *Storia del diritto, delle istituzioni e del territorio (Europa/Italia, Toscana/Siena, Liguria) Un inventario delle pubblicazioni (1967-2010)*, Siena 2010.
88. *Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio all'Inquisitore di Siena, 1581-1721*, a cura di O. Di Simplicio, Trieste 2010.
89. M. Ascheri, *Giuseppe Ciani, ovvero della creazione: tormento&impegno*, Casole 2010.
90. L. Fusai, *Lo statuto del Comune di Casole del 1492*, Casole 2011.

91. *Montaperti 1260-2010. Per i 750 anni dalla battaglia. Aspetti della guerra e della pace nel Medioevo*, a cura di M. Ascheri, Firenze 2011.
92. M. Ascheri, A. Dani, *La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto. Dal medioevo all'età contemporanea*, Siena 2011.
93. B. Franco, *The Legend of Montaperti*, Siena 2012.
94. G. Pini, *Gli Scialenghi-Cacciaconti. Una consorteria nobiliare del medioevo tra Siena e Arezzo*, Comune di Rapolano Terme 2012.
95. L. Fusai, *Storia di Casole. Fatti, istituzioni, sviluppo urbanistico, economia e società*, Comune di Casole 2012.
96. *Statuti del Comune di Appignano. Edizione, con traduzione italiana, dei manoscritti latini del 1491 e del 1536*, a cura di A. Meriggi, Regione Marche-Comune di Appignano, Pollenza 2012.
97. C. Bassi, *Che storia siamo noi? I programmi di storia nel sistema scolastico di alcuni paesi: fra nazionalismo, europeismo e storia del mondo*, Siena 2012.
98. N. Marini, *Walter Cimino: una foto, un delitto*, Siena 2012.
99. D. Ciampoli, *Montalcino medievale. Le regole di una comunità operosa. Lo statuto del Comune (1415)*, Milano 2012.
100. G. Mazzini, *Innalzate gli stendardi vittoriosi! Dalle compagnie militari alle contrade (Siena, XIII-XVI secolo)*, Siena 2013.
101. S. Soldatini, *La Società operaia di mutuo soccorso di Roccatederighi e il suo archivio (1881-1974)*, Arcidosso 2013.
102. *Statuti della Comunità di Seggiano*, edizione curata da D. Ciampoli, con un saggio di A. Dani, Seggiano 2013.
103. M. A. Ceppari Ridolfi, P. Turrini, *Montaperti. Storia, iconografia memoria*, Siena 2013.
104. A. Cuccia, *Segreti archeologici di Cosa*, Montemerano 2014.
105. *Chianciano e i suoi statuti in età moderna. Una comunità federata dello Stato di Siena*, a cura di A. Dani e A. Rondoni, Siena 2014.

